

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 685

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

14/04/2024 - 05:47

Indice

1. DDL S. 685 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 685	4
1.2.2. Testo correlato 685 (SUPPLEMENTO)	133
1.2.3. Relazione 685-A	165
1.2.4. Testo approvato 685 (Bozza provvisoria)	251
1.2.5. Testo 1	268
1.2.6. Testo 2	516
1.2.7. Testo 3	770
1.2.8. Testo 3 (ANNESSO)	1030
1.3. Trattazione in Commissione	1033
1.3.1. Sedute	1034
1.3.2. Resoconti sommari	1035
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) ..	1036
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (pom.) del 09/05/2023	1037
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023	1040
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 16/05/2023	1045
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (ant.) del 17/05/2023	1046
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (pom.) del 17/05/2023	1047
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 18/05/2023	1048
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (ant.) del 18/05/2023	1049
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 18/05/2023	1050
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023	1051
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (pom.) del 23/05/2023	1055

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 73 (pom.) del 23/05/2023	1057
1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (ant.) del 24/05/2023	1059
1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 24/05/2023	1061
1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (pom.) del 24/05/2023	1063
1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 30/05/2023	1064
1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (pom.) del 31/05/2023	1286
1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 06/06/2023	1292
1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 07/06/2023	1297
1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 80 (pom.) del 07/06/2023	1301
1.3.2.1.20. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 81 (ant.) dell'08/06/2023	1312
1.3.2.1.21. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 82 (pom.) dell'08/06/2023	1321
1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 83 (pom.) del 15/06/2023	1324
1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 84 (pom.) del 15/06/2023	1332
1.4. Trattazione in consultiva	1341
1.4.1. Sedute	1342
1.4.2. Resoconti sommari	1343
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	1344
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom.) del 16/05/2023	1345
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023	1350
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	1356
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (ant.) del 17/05/2023	1357
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (ant.) del 18/05/2023	1361
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 23/05/2023	1362
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	1369
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 30 (pom.) del 16/05/2023	1370
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1373
1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 17/05/2023	1374
1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54 (ant.) del 24/05/2023	1386

1.4.2.4.3. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 56 (pom.) del 30/05/2023	1398
1.4.2.4.4. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 57 (ant.) del 31/05/2023	1404
1.4.2.4.5. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023	1412
1.4.2.4.6. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023	1422
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	1429
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023	1430
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023	1436
1.4.2.5.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023	1439
1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 86 (ant.) dell'08/06/2023	1452
1.4.2.5.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023	1455
1.4.2.5.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 88 (pom.) del 15/06/2023	1462
1.4.2.5.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023	1465
1.4.2.5.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 90 (ant.) del 21/06/2023	1476
1.4.2.5.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 21/06/2023	1488
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	1494
1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 09/05/2023	1495
1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 16/05/2023	1502
1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023	1505
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	1510
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/05/2023	1511
1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 35 (ant.) del 17/05/2023	1518
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	1522
1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 39 (pom.) del 17/05/2023	1523
1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 43 (pom.) del 30/05/2023	1529
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	1534
1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/05/2023	1535
1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023	1544
1.4.2.10. Comitato per la legislazione	1554
1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 14 (pom.) del 23/05/2023	1555
1.5. Trattazione in Assemblea	1562
1.5.1. Sedute	1563
1.5.2. Resoconti stenografici	1564
1.5.2.1. Seduta n. 76 del 13/06/2023	1565

1.5.2.2. Seduta n. 79 del 21/06/2023	1608
1.5.2.3. Seduta n. 80 del 22/06/2023	1918

1. DDL S. 685 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 685

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 685

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)
con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)
con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI)
con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ)
con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO)
con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA)
e con il **Ministro per le disabilità** (LOCATELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, come di seguito si illustra.

L'articolo 1, comma 1, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, denominata Assegno di inclusione, finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Ai sensi del comma 2, l'Assegno di inclusione è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'articolo 2, comma 1, prevede che l'Assegno di inclusione sia riconosciuto, su richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, per garantire l'inclusione di coloro che nel medesimo nucleo si trovano in condizione di disabilità, sono minorenni o hanno almeno sessant'anni di età.

A tal fine, il comma 2 individua i requisiti necessari al momento della presentazione della richiesta e che devono sussistere per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

In particolare, il richiedente deve possedere cumulativamente i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di seguito elencati:

- cittadino dell'Unione o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- residenza in Italia, requisito esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza prevista al successivo comma 4.

Per quanto riguarda il requisito della condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve possedere congiuntamente:

- 1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013);
- 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di tale età insieme ad altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia del reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui. Il requisito dell'età pari o superiore a 67 anni deve intendersi adeguato agli



incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Viene previsto, altresì, che nel reddito familiare siano inclusi i trattamenti pensionistici diretti e indiretti, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e non si computi invece quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure di contrasto alla povertà.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE - diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000 - non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Per quanto concerne l'indicatore del godimento di beni durevoli e gli altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Infine, il beneficiario dell'Assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei reati indicati dal successivo articolo 8, comma 3.

Ai sensi del comma 3, non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4 - ovvero di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa - risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il comma 4 stabilisce che il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito familiare, per garantire l'inclusione delle fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato fino al massimo complessivo di 2,2, che può essere ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;



- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il comma 5 dispone che non sono conteggiati i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico, nonché nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

Il comma 6 prevede che, ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare sia definito secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ai sensi del comma 7, nel valore dei trattamenti assistenziali, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale, le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le specifiche misure di sostegno economico straordinarie, le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Secondo il comma 8, i redditi e i beni patrimoniali, laddove eventualmente non compresi nell'ISEE, sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

Il comma 9 dispone la compatibilità dell'Assegno di inclusione con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Al comma 10, viene previsto che, ai fini del presente decreto, la continuità della residenza deve intendersi interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi, salvo che si tratti di assenze per gravi e documentati motivi di salute.

L'articolo 3, al comma 1, definisce il beneficio economico previsto per i percettori dell'Assegno di inclusione. Il beneficio in parola consiste in una integrazione, su base annua, del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto tutto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni, unitamente ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, di cui all'articolo 2, comma 4.

Il beneficio economico si realizza inoltre attraverso l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione con un contratto di locazione ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di euro 1.800 annui se il nucleo familiare presenta i requisiti di età e le condizioni sopra indicate.

Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).

Il comma 2 della disposizione prevede che il beneficio economico venga erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e possa essere rinnovato, previa sospensione di un



mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il comma 3, tenuto conto che l'Assegno di inclusione si configura come misura di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, prevede che sia esente dal pagamento dell'IRPEF.

Il successivo comma 4 stabilisce per l'erogazione la soglia minima di euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Il comma 5 prevede che se uno o più componenti il nucleo familiare avvia un'attività di lavoro dipendente durante l'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui, alla determinazione del beneficio economico. Il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente che ecceda la soglia dei tremila euro concorre alla determinazione dell'Assegno, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. La prova dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente è data dalla comunicazione obbligatoria. L'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che l'obbligo di comunicazione del reddito da parte del lavoratore non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione. In tale ipotesi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Il comma 7 statuisce che la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di indennità o benefici economici comunque denominati, o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese determina la cumulabilità con l'Assegno entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Il comma 8 prevede, a pena di decadenza, per il beneficiario dell'Assegno di inclusione l'obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro quindici giorni dall'evento modificativo.

Il successivo comma 9 regola l'aggiornamento della situazione reddituale nel caso in cui intervenga l'erogazione di trattamenti pensionistici nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione.

Il comma 10 interviene a disciplinare l'ipotesi di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

Infine, il comma 11 della norma precisa che ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede *“Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1 gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del*



lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L'articolo 4 disciplina le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio dell'Assegno di Inclusione.

In particolare, il comma 1, prevede che l'Assegno venga richiesto all'INPS con modalità telematiche. L'Istituto, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, anche sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Per ricevere il beneficio il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) - previsto dal successivo articolo 5 - al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale con il quale autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Peraltro, la richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2 disciplina la decorrenza dell'Assegno di Inclusione che è prevista dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Il comma 3 prevede che il percorso di attivazione venga attuato per mezzo del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, di cui al successivo articolo 5, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

Di conseguenza, il comma 4 dispone che a seguito dell'invio dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. La conseguenza della mancata presentazione è la sospensione del beneficio economico.

Il comma 5 prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione e a seguito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato (disciplinato dal successivo articolo 6) che viene sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Inoltre, in base al disposto del comma 6, l'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

Il comma 7 prevede che le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato



sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5, vengano definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto concerne l'erogazione dell'Assegno, il comma 8 prevede la "Carta di inclusione" che è una carta di pagamento elettronico ricaricabile. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato in relazione alla carta acquisti di cui al decreto-legge n.112 del 2008. Successivamente il numero delle carte dovrà essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Il comma 9 prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Il comma 10 infine disciplina la consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato che avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

L'articolo 5 istituisce il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzato dall'INPS. Il sistema consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro ed è volto all'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno, favorendo percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari. Mediante il sistema sono realizzate, altresì, le attività di monitoraggio, valutazione e controllo della misura di inclusione.

Nell'ambito del Sistema informativo, i beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma digitale, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro.

La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto delle esperienze formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, nonché della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione e di altri interventi di politica attiva.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati e modalità mediante le quali società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Infine, per la realizzazione delle finalità indicate, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) viene aggiunta la seguente lettera: «d-ter): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».



L'ultimo comma (comma 5) stabilisce che le attività previste dall'articolo siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 introduce il Percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa al quale, ai sensi del comma 1, i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire. Tale percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso nonché quelli dei singoli componenti.

Il comma 2 fa riferimento alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, ed in particolare ai soggetti dai quali deve essere effettuata: da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'Ambito territoriale sociale, oppure, ove necessario, da una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale, coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

Il comma 3 prevede la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.

Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Il comma 4 dispone, per i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, l'obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsti dall'articolo in esame.

Il comma 5 si riferisce ai componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni, i quali possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Tuttavia il medesimo comma prevede l'esclusione dagli obblighi citati al comma 4 per alcune categorie di soggetti quali a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) i componenti affetti da patologie oncologiche; d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

Il comma 6 prevede la cooperazione tra servizi territoriali ed enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in modo tale che l'attività di tali enti sia riconosciuta, agevolata e valorizzata, anche mediante la promozione di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di Ambito territoriale sociale.

Il comma 7 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

Il comma 8 precisa che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Il comma 9 prevede che una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata siano definiti i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvino le linee guida per la costruzione di Reti di servizi relative all'applicazione all'Assegno di inclusione.

Con il medesimo decreto devono essere definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

Infine, per subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "n. 285," vengono aggiunte le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,".

L'articolo 7 disciplina i controlli in ordine alla fruizione del beneficio.

Il comma 1 prevede che i controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione siano svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

Il comma 2, al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del suddetto personale ispettivo. A tal fine, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL, venga elaborato un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti.



L'articolo 8 prevede le sanzioni e le varie forme di responsabilità correlate all'indebita percezione del beneficio.

Il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ai sensi del comma 2, l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Ai sensi del comma 3, alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai precedenti commi e per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Tale disposizione si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis.

La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Ai sensi del comma 4, nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. Il beneficiario, a seguito della revoca, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il comma 6 prevede i casi nei quali il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio.

Ai sensi del comma 7, gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva».

Ai sensi del comma 8, in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.

Ai sensi del comma 9, nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il comma 10 stabilisce che tutti i soggetti che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5 mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne



sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo.

Si prevede, altresì, che l'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, metta a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Ai sensi del comma 11, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Il comma 12 prevede che il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma prevede altresì che le condotte di cui al presente comma sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

Il comma 13 prevede che siano aggiunte, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in fine le seguenti parole: "ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro".

Il comma 14 prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

Ai sensi del comma 15, i provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

Ai sensi del comma 16, nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

Il comma 17 prevede che, ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 siano comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

Ai sensi del comma 18, la sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Si prevede, altresì, che, ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,



l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

Infine, il comma 19 prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

L'articolo 9 disciplina le offerte di lavoro e la compatibilità con l'Assegno di inclusione.

Il comma 1 prevede che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Si prevede altresì che, al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continui a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficiario.

L'articolo 10 è relativo alla disciplina degli incentivi.

Il comma 1 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

Inoltre, nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.



Il comma 2 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai sensi del comma 3 l'incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Il comma 4 prevede che, al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sia riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 prevede che agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lett. b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

Ai sensi del comma 6, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'impresa e del made in Italy.

Il comma 7 prevede che il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni, inoltre, non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Il comma 8 prevede che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti



«de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi del comma 9, le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

L'articolo 11 prevede disposizioni in tema di coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Ai sensi del comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi del comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il comma 3 prevede che, ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita anche all'Assegno di inclusione.

Ai sensi del comma 5, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al quale partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, anche rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore nonché esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

L'articolo 12 disciplina il Supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 1, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, istituisce dal 1° settembre 2023 lo Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nelle misure di attivazione rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Nelle misure di attivazione rientrano anche i progetti utili alla collettività.



Il comma 2 stabilisce che lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Tale Strumento può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Tale Strumento, infine, è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il comma 3 prevede che l'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche indicate all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma 4 stabilisce che il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ad esclusione della lettera b), n. 1.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

Ai sensi del comma 5, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Il comma 6 prevede che, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato, inoltre, può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al periodo precedente, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

Il comma 7 prevede che, in caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6 e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

Ai sensi del comma 8, l'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni,



ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività di cui sopra. Qualora manchi di tale conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

Ai sensi del comma 9, ai beneficiari della Misura di attivazione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 10 prevede che al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 6, comma 7 e agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

Il comma 11 prevede che, con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari della Misura di attivazione e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo+ nella programmazione 2021-2027.

Il comma 12 prevede che, qualora emergano in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le Regioni e le Province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 13 stabilisce che, con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

L'articolo 13 contiene disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Il comma 1 stabilisce che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato.

È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che, all'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."



Il comma 3 stabilisce che, al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 prevede che, all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter".

Ai sensi del comma 5, l'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: "313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023".

Ai sensi del comma 6, l'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: "314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023".

Il comma 7 prevede che, in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

I commi da 8 a 15 contengono le disposizioni finanziarie e le norme di copertura degli oneri delle misure.

L'articolo 14 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera a) introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

La lettera c) interviene sull'articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l'obbligo in capo a quest'ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione



delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

La lettera d) prevede di aggiungere all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

La lettera e) sostituisce il comma 12 dell'articolo 71 estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell'ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.

La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell'articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall'altro agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all'attuale formulazione della norma.

Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione.

L'articolo 15 è finalizzato ad orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

Il comma 1 prevede che gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le predette informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

Il comma 2 prevede l'adozione (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) di atti amministrativi generali di cui all'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di individuare i soggetti interessati e il set di informazioni che potranno essere condivise all'interno del portale.

Quanto agli oneri, il comma 3 precisa che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.



La disposizione di cui all'**articolo 16** vuole consentire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di svolgere con maggior efficacia l'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, aree nelle quali tale attività non risulta preclusa, consistendo espressamente in accertamenti di illeciti di carattere penale. Peraltro, la disposizione intende rispondere in modo più efficace alle esigenze delle Procure della Repubblica in ordine alle indagini penali da svolgere in detti territori, concernenti illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le indagini legate a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 17 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

Le statistiche pubblicate dall'INAIL, infatti, registrano mediamente cinque infortuni mortali l'anno che, dal 2018, colpiscono gli studenti impegnati in attività scolastiche.

La misura si rende necessaria in quanto nell'ordinamento vigente non sono previste altre forme di indennizzo di natura pubblica nei confronti dei familiari per tali eventi nefasti. La norma prevede, pertanto, al comma 1, l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione per l'anno 2023 pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione annua sarà pari a 2 milioni di euro.

I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno, indicate nel secondo comma, sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 3 contiene le norme di copertura finanziaria.

La norma è inoltre finalizzata a ridisegnare la disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), al fine di rendere detto strumento realmente efficiente e di supporto alla transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, nonché ad intervenire per assicurare una maggiore sicurezza per le nostre studentesse e i nostri studenti. Si tratta di misure la cui necessità e urgenza è dettata dal fatto che debbono essere operative per l'avvio del prossimo anno scolastico 2023/2024.

In particolare, il comma 4 dell'intervento introduce i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater all'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 che ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Nello specifico, con l'introduzione del comma 784-bis si garantisce la coerenza dei PCTO con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per garantire il raggiungimento di questo risultato, si prevede la figura del docente coordinatore di progettazione, individuato dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Al fine di assicurare la qualità dei PCTO, si prevede, con il comma 784-ter che sia effettuato il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, le cui modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. La sicurezza degli studenti viene assicurata con l'introduzione del comma 784-quater, secondo il quale le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sono chiamate ad integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. Si dispone che l'integrazione al documento di valutazione dei rischi sia fornita



all'istituzione scolastica ed allegata alla Convenzione stipulata tra la scuola e l'impresa ospitante i PCTO.

Con il comma 5, si intende aggiornare i PCTO ed assicurarne l'efficacia. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015 per garantire la collaborazione con imprese contraddistinte per elevate capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, attraverso esperienze maturate nel campo. Si introduce, altresì, il comma 41-bis per assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO tra il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che viene ridenominata "Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

L'articolo 18 estende, in via sperimentale, per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023/2024, la tutela assicurativa INAIL degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei docenti e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è regolata dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Detta disposizione normativa limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che "*attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)*".

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti.

Conseguentemente oggi lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l'attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie.

La proposta normativa estende, per l'anno scolastico 2023-2024, la portata della tutela assicurativa Inail per il personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie, nonché per il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS *Academy*) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); per gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; per i docenti e il personale tecnico e ausiliario delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca che, conseguentemente, viene a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio *in itinere*, dall'altra amplia la tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore e delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell'ambito delle attività programmate dalle medesime istituzioni, con la sola esclusione degli infortuni *in itinere*.

Continua ad essere assicurato anche il personale ATA (ausiliari tecnici amministrativi), addetto alla sorveglianza e gli operatori scolastici che concorrono allo svolgimento dell'attività di insegnamento.



Nello specifico, la norma estende l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 1124/65 anche alle attività di insegnamento-apprendimento, elencando poi tutti i soggetti sottoposti all'assicurazione obbligatoria nei termini sopra indicati.

L'articolo 19 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 2 prevede che mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

L'articolo 20 incide sulla dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico", ha introdotto, all'articolo 35, il c.d. "bonus trasporti", quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.

L'articolo 27 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022. Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 07 dicembre 2022). Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318, 23. Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 - 140.000.000).

Con l'articolo in esame, pertanto, si ricorre, nei limiti del predetto importo, alle risorse previste per il 2023 dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023. Le somme rendicontate correttamente e in attesa di rimborso, relative alle richieste pervenute ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, sono finanziate attraverso l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per un importo di



2.730.660,28. In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari ad euro 100 milioni, per l'anno 2023. Tale stanziamento, previsto per il 2023, può essere utilizzato, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, al fine di consentire il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, per le istanze pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Con l'**articolo 21** si dispone la possibilità di utilizzare le risorse del fondo di rotazione - istituito presso il MLPS dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio al fine di favorire l'accesso ai Fondi europei - per coprire eventuali spese relative a progetti a valere sui fondi europei che, pur essendo ritenute conformi dalle Autorità competenti secondo i regolamenti comunitari, vengano dichiarate inammissibili dagli organi di controllo (Autorità di Audit, Servizi di Audit della Commissione Europea, Corte dei Conti europea, ecc.) comportando la "decertificazione" di dette somme o l'impossibilità di chiederne il rimborso. La norma non incide espressamente su eventuali responsabilità individuali a vario titolo derivanti dalla gestione dei fondi europei e nazionali, in quanto la funzione è esclusivamente quella di consentire di coprire spese che, sebbene non ritenute conformi alle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa sui fondi SIE dagli organi di controllo, siano comunque, sotto il profilo procedurale e sostanziale, rispettose della normativa nazionale. Le risorse in parola, inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, a valere sulle risorse dei programmi operativi complementari, possono essere altresì utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

L'**articolo 22**, al comma 1, prevede che, con effetto dal 1° giugno 2023, la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale (AUU), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sia riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto al momento della presentazione della domanda. Tale maggiorazione spetta per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento e comunque nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. Attualmente la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8, è riconosciuta per ciascun figlio minorenni presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono in vita e percettori di reddito da lavoro, in misura pari a 32,4 euro mensili nel 2023, per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240 euro (o in mancanza di ISEE).

I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 23** incide sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. La finalità della proposta è quella di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La questione è stata di recente portata all'attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito



dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale - se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività *in bonam partem* (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (*iura novit curia*), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall'Istituto.

Nell'ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all'entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, si prevede che l'accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale "*Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento*").

L'articolo 24 incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. Il decreto "dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. 96 del 2018), in tema di contratto a tempo determinato, ha previsto, per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, l'apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all'organizzazione produttiva.

La scelta ha creato difficoltà applicative per una forma contrattuale che può consentire di soddisfare quelle esigenze di oggettiva incertezza prospettica nell'organizzazione produttiva, soprattutto in periodi di transizione. La recente esperienza emergenziale ha evidenziato che gli interventi normativi che si sono posti come obiettivo la promozione della ripartenza dell'economia hanno avuto in comune, nell'approccio al contratto a tempo determinato, un progressivo allentamento delle rigidità delle causali, fino alla possibilità della loro omissione, proprio per venire incontro ad esigenze occupazionali, giocoforza temporanee, alla luce delle incertezze fisiologiche del mercato del lavoro.

L'intervento unisce alle esigenze di tutela e garanzia, richieste anche dall'Unione europea, un fisiologico margine di discrezionalità operativa per fare fronte alle predette esigenze di flessibilità.

La disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell'utilizzo del contratto a termine, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata ed è, allo stesso tempo, compatibile con la normativa europea in materia, considerato che la direttiva 1999/70/CE, alla cui stringente interpretazione è ascrivito il tenore delle causali del decreto dignità, nel perseguire la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, richiede, in via



alternativa, che la sua applicazione derivi da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico oppure il verificarsi di un evento specifico.

La norma, all'articolo 19, comma 1, lett. a), mantenendo l'attuale possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, modifica le causali che giustificano l'apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, previsti alle lettere a), b) e b-bis). In particolare, l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (tale ipotesi era già prevista alla precedente lettera b-bis).

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l'esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell'eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l'attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell'ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l'applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell'articolo 19 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

L'articolo 25 inserisce il comma 1-*quater*, all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con la finalità di consentire alle imprese interessate da contratti di espansione di gruppo di completare i piani di turn over previsti, consentendo loro, mediante accordi sindacali, di pianificare le uscite dei lavoratori più anziani in un arco temporale più ampio. All'uscita dei lavori più anziani corrisponde il proporzionale impegno di assunzione di nuovi lavoratori. La questione riveste carattere di urgenza in quanto è necessario intervenire tempestivamente sulla correzione dei piani di rilancio delle aziende di maggiori dimensioni, che determinano importanti riflessi occupazionali in termini di turn over generazionale e di competenze.

L'articolo 26 introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro con un duplice obiettivo: da un lato liberare il datore di lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, dall'altro rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata ed agevole possibile, la diretta, aggiornata e puntuale conoscenza della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Il decreto legislativo n. 152 del 1997 ha recepito la direttiva CEE 91/533, concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.



Al comma 1 dell'art. 1 sono elencate, in particolare, le informazioni che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è tenuto a comunicare al lavoratore.

Tra queste ci sono la durata del periodo di prova (lett. h), il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (lett. i), la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore (lett. l), la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (lett. m), l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lett. n), la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile (lett. o), le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico (lett. p), gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (lett. r).

La lettera a) del comma 1 del presente articolo, nell'introdurre il comma 5-*bis* nel testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che l'onere informativo relativo alle predette fattispecie può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

La lettera b), inoltre, nell'introdurre il comma 6-*bis* nel testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il comma 2 estende il dovere di trasparenza delle informazioni che il datore di lavoro deve rendere ai propri dipendenti, prevedendo l'obbligo di renderli edotti anche della eventuale utilizzazione di sistemi integralmente automatizzati nella gestione del rapporto di lavoro.

Ciò nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e soltanto nel caso in cui tale utilizzo sia effettivamente sussistente, senza induzione di ulteriori obblighi o costi per i datori di lavoro, né tantomeno per la finanza pubblica.

L'articolo 27 prevede, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno e fino al 31 dicembre dell'anno 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Le condizioni indicate devono sussistere congiuntamente.

Tale incentivo è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo



è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

La norma in argomento, infine, prevede che questo beneficio possa essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

Gli oneri dell'intervento sono coperti attraverso l'utilizzo di risorse a valere sul Programma nazionale giovani donne e lavoro e alla ripartizione regionale delle risorse provvede l'ANPAL con proprio decreto.

Il comma 6 dell'articolo prevede altresì che l'ANPAL sia autorizzata a riprogrammare risorse dei P.O.N. IOG e SPAO 2014-2020.

L'articolo 28 contiene disposizioni dirette a promuovere e a realizzare la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di età inferiore ai 35 anni incentivando il coinvolgimento diretto delle stesse nelle attività produttive e nelle iniziative imprenditoriali svolte dagli enti del Terzo settore disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe nell'ambito dello svolgimento delle attività statutarie, incluse le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017, se previste statutariamente.

A tal fine, la norma prevede il riconoscimento agli enti indicati di un contributo per ogni persona con disabilità fino a 35 anni assunta tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

La disposizione contribuisce, quindi, ad affermare la dignità e il valore sociale della persona con disabilità, che è portatore di competenze e abilità specifiche, alle quali il mercato del lavoro deve spazi e strutture opportune.

In tal senso, la norma in parola specifica che l'assunzione debba essere finalizzata al diretto coinvolgimento dei lavoratori con disabilità in attività professionali che apportino all'ente un effettivo contributo.

Inoltre, per concorrere ad assicurare condizioni di stabilità professionale, la disposizione puntualizza che, per accedere al contributo indicato, occorra stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la concreta erogazione del contributo, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo.

È previsto, inoltre l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024, che disciplinerà nei limiti delle risorse disponibili, le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

L'amministrazione interessata potrà procedere, per le operazioni relative alla gestione del fondo e l'erogazione dei contributi, alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.



L'articolo 29 interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della "clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

L'articolo 30 prevede la possibilità di autorizzare cassa integrazione salariale in deroga, per periodi 2022-2023, su domanda dell'azienda e autorizzazione ministeriale, per salvaguardare i livelli occupazionali e il quadro di alte professionalità acquisite dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

La disposizione è orientata a tutelare il reddito di circa 400 lavoratori. La disposizione prevede una tutela fino al 31 dicembre 2023 in continuità con gli ultimi trattamenti di tutela autorizzati. Può essere richiesta anche nel caso di aziende in stato di liquidazione.

La tutela è prevista in deroga ai limiti fissati dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 148 del 2015, non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti e in deroga ai termini di presentazione della domanda previsti dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 148 del 2015. L'emendamento prevede un finanziamento ad hoc sul quale viene svolto il monitoraggio della spesa da parte dell'INPS e l'eventuale blocco da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'istruttoria di ulteriori domande al raggiungimento del limite dello stanziamento.

L'articolo 31, al comma 1, dispone che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale *"Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa."* Il comma 2 stabilisce che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in



prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 32 prevede, al comma 1, l'aumento degli stanziamenti per le attività dei centri di assistenza fiscale per l'anno 2023, in considerazione dell'incremento del numero di dichiarazioni sostitutive uniche, derivante dall'introduzione della misura dell'assegno unico universale e delle misure temporanee legate alla prova dei mezzi, disposte dalla legge di bilancio 2023.

Al comma 2 si prevede che dal 1° ottobre 2023 le risorse complessive di cui all'articolo 1 comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possano essere destinate a remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima, presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

Il comma 3 individua gli oneri (pari a 30 milioni per il 2023) e le relative fonti di copertura.

L'articolo 33 è finalizzato al potenziamento della capacità produttiva e alla valorizzazione e incremento delle competenze già esistenti presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa nei settori di produzione di polvere sferica e nitrocellulosa presso lo stabilimento di Fontana Liri e di integrazione pirica dei missili destinati alle Forze armate italiane e al mercato internazionale presso lo stabilimento di Noceto. Trattasi di settori ormai divenuti strategici per la difesa nazionale (e per la partecipazione alla NATO), anche nell'ottica delle nuove opportunità offerte dall'avvio dei nuovi progetti di *procurement* congiunto in ambito Unione europea. Al fine di poter rispondere alla nuova domanda del mercato nonché di assicurare il presidio della filiera strategica, generando nuovi posti di lavoro e valorizzando le competenze critiche già presenti, si rende in particolare necessario aprire nuove filiere produttive, avviare, anche in collaborazione con le realtà industriali private, corsi per l'aggiornamento delle risorse umane già in servizio e per la formazione del personale neo-assunto in conseguenza dell'avvio delle nuove filiere produttive, anche ricorrendo, ove possibile, a contratti di apprendistato, realizzando al contempo interventi di ammodernamento degli stabilimenti di Fontana Liri e Noceto, volti al potenziamento delle attività. Ciò consente, nel caso di Fontana Liri, di potenziare la produzione strategica *in house* della polvere sferica per cartucce di piccolo calibro, la cui criticità dal punto di vista strategico è stata evidenziata dalla crisi pandemica e della guerra in Ucraina che hanno reso ancora più problematico, per costi e tempi, l'approvvigionamento tramite fornitori esteri, mentre nel caso di Noceto, consente di poter disporre di un sito italiano per l'integrazione e la successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare la capacità di Difesa aerea nazionale di corto/medio raggio. Entrambe le tipologie di investimento garantiranno un rapido ritorno sia in termini di occupazione sia in termini di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente obiettivi di autonomia e indipendenza strategica. L'assegnazione delle risorse direttamente all'Agenzia permette inoltre di realizzare più efficacemente e in minor tempo gli interventi necessari e di procedere prima possibile all'avvio dei nuovi progetti.

L'articolo 34, al comma 1, modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e



amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con la disposizione si prevede che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Si prevede, altresì, che tali contributi siano riconosciuti fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

Infine, si stabilisce la destinazione delle eventuali risorse residue al riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'acquisto di gasolio.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina, inoltre, i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto aiuti *bis*).

La norma è finalizzata a prevedere che anche tali contributi siano riconosciuti alle imprese sopra citate sotto forma di credito d'imposta. Si prevede, altresì, che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. In ragione delle modifiche apportate al comma 1, il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto



ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1 della disposizione.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). L'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Quindi la disposizione di cui al comma 3, lettera a) prevede, in analogia con le modifiche introdotte all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 197 del 2022 siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 504 della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

L'articolo 35 dispone l'esonero del contributo, relativamente all'esercizio relativo all'anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1, 4 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 34 ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, "gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste" sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all'esercizio 2021 e l'articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all'esercizio 2022.

L'articolo 36 prevede una deroga temporanea all'obbligo di impiegare esclusivamente lavoratori marittimi comunitari, per un massimo di tre mesi, al fine di consentire alle imprese di rimanere nel registro internazionale e nel contempo di garantire l'operatività dei servizi. L'art.1, comma 5, del DL 30 dicembre 1997, n.457 stabilisce che, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio, a fronte dell'esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l'aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, stanno incontrando nelle ultime settimane, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario. Tale situazione rischia di determinare per le imprese l'impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l'operatività delle navi potrebbe essere compromessa, con la conseguenza che numerosi passeggeri, che hanno regolarmente acquistato il biglietto, potrebbero non veder garantito l'imbarco.

La difficoltà di reperire lavoratori marittimi comunitari è stata ulteriormente aggravata dalla nuova ondata di contagi da Covid-19.

L'articolo 37 mira ad introdurre una disciplina del contratto di prestazione occasionale di cui all'art. 54 bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, maggiormente flessibile per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Tale esigenza deriva dal fatto che, in tali settori, le aziende hanno l'esigenza di assumere il personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera.

La norma mira, dunque, a realizzare tre diversi obiettivi: (i) innanzitutto ad innalzare l'importo massimo spendibile da ogni singola impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale; (ii) infine, l'emendamento propone di innalzare la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare questo strumento.



L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017). La *ratio* dell'intervento normativo è quella di garantire effettività ed efficacia alla procedura di ricostruzione di carriera degli ex lettori a cura degli Atenei e al successivo cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, mediante la previsione di meccanismi di carattere sanzionatorio a carico degli Atenei che non collaborino nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In dettaglio, il comma 1, lettera a), novella il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 11, prevedendo che, con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 1, vengano stabiliti, oltre alla procedura e ai criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, anche gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. Nell'ottica di conferire effettività alla procedura di cofinanziamento e garantire l'attiva collaborazione degli Atenei, con la lettera b) vengono introdotti i commi 2-bis e 2-ter, che definiscono un apposito meccanismo sanzionatorio a carico degli Atenei statali inadempienti, nei casi di mancata adesione degli stessi alla suddetta procedura, nonché nelle ipotesi di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto.

In particolare, si stabilisce che la mancata partecipazione, da parte dei singoli Atenei statali, alla procedura per l'implementazione dei dati necessari per la ricostruzione della carriera degli ex lettori di lingua straniera in servizio, comporti, per l'anno 2024, l'assegnazione della quota spettante del FFO diminuita di un importo pari all'1% della quota base erogata al singolo Ateneo con D.M. 24 giugno 2022, n. 581 (Tab. 1 Quadro assegnazione iniziale, colonna 1) (comma 2-bis), e che il mancato rispetto degli obblighi prescritti determini la decadenza dal cofinanziamento, con conseguente eventuale recupero dei fondi già erogati (comma 2-ter).

Il comma 2 prevede che il decreto di cui al comma 2, come modificato dalla presente disposizione, venga adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si osserva che l'articolo 11, qui novellato, ha disposto l'incremento del FFO, a decorrere dal 2017, di euro 8.705.000134 destinati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La norma originariamente prevedeva quale requisito di ammissione al cofinanziamento la stipulazione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, e demandava ad un decreto interministeriale di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la predisposizione di uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché la definizione di criteri di ripartizione dell'importo stanziato a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi. Tale disposizione, al fine di ampliare il novero dei beneficiari, è stata poi modificata dall'art. 1, comma 305, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha previsto l'eliminazione della sottoscrizione del contratto integrativo quale condizione di ammissione al cofinanziamento, atteso che solo presso un esiguo numero di atenei si era riuscito a pervenire alla stipula dei predetti contratti.

La modifica normativa si rende necessaria alla luce dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055, avviata con nota del 23 settembre 2021, in quanto, a giudizio della Commissione europea, l'Italia non ha provveduto alla ricostruzione di carriera dei lettori, garantendo



loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nelle cause C-212/99 e C-119/04.

Con parere motivato del 26 gennaio 2023, espresso ai sensi dell'art. 258, par. 1, TFUE, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 45 TFUE poiché, nonostante gli interventi normativi attuati al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia UE del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), non sia riuscita a procedere alla ricostruzione di carriera dei lettori per garantire loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia. La Commissione europea, pertanto, ha invitato l'Italia, ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'effettività del riconoscimento dei diritti degli ex lettori di madrelingua straniera entro il termine di due mesi dalla comunicazione del parere.

L'articolo 39, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili.

Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 40 prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, una proroga per l'anno 2023 della disposizione contenuta nell'art. 12, comma 1, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, (come modificato dall'art. 3, comma 10, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6), con la quale, limitatamente all'anno 2022, è stato innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro l'importo massimo di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), includendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La proroga, tuttavia, si attua prevedendo, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all'art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l'applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l'esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro. Inoltre, per questa categoria di lavoratori dipendenti, in mancanza di specifica proroga della disposizione sopra citata di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, le somme eventualmente erogate o rimborsate nell'anno 2023 per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sono attratte regolarmente a tassazione.



Inoltre, ai fini dell'applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli.

Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell'imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest'ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

L'articolo 41 prevede un incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il 2024.

L'articolo 42 prevede l'istituzione di un Fondo dedicato, con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

L'attuazione di detta disposizione è rimessa a un decreto del Ministro delegato alla famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni – ad esclusione di quelli che espressamente manifestino, ogni anno, il disinteresse al finanziamento – tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

L'articolo 43, al comma 1, assoggetta anche i gettoni di presenza erogati al personale in rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni, al limite del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di politiche di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, eserciti il diritto di voto al fine di assicurare l'adozione di strategie volte al contenimento dei costi di gestione, a privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali, nonché a escludere o comunque limitare i casi e l'entità di indennità o emolumenti comunque denominati di fine mandato o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalla volontà del lavoratore..

L'articolo 44 reca le disposizioni finanziarie..



L'articolo 45 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione, considerato il carattere di urgenza.



Articoli da 1 a 13 (Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)

L'articolato normativo riporta la istituenda disciplina delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- Assegno di inclusione;
- Supporto per la formazione e il lavoro;
- Proseguimento RdC per il 2023.

Di seguito è presentata, per ognuna delle misure, la sintesi delle norme e i risultati numerici delle valutazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Assegno di inclusione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età.

L'articolo 2 prevede che i nuclei familiari al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia; tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;



1

- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione purché di valore, ai fini IMU, non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Sono inoltre previsti ulteriori limitazioni riferite al possesso di beni durevoli (autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni da diporto) e in base ad eventuali disposizioni di natura cautelare.

La **scala di equivalenza** è pari a 1 ed è incrementata:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali;
- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5 (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza);
- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;



e) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. La scala ha un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il **beneficio economico** su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in **abitazione concessa in locazione** con contratto ritualmente registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro l'anno ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia del reddito familiare).

Per quanto riguarda la **durata**, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

Al fine di favorire l'autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di



fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, **l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. È anche riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, **l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato.

Sono previsti inoltre incentivi ai patronati, agli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali nonché l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale, ove autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione. Per ogni assunzione con intermediazione riguardante soggetti con disabilità è riconosciuto un contributo pari al 60% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o un contributo pari al 80% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.



Al fine di **stimare gli oneri** derivanti dall'attivazione dell'Assegno di inclusione, è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC/PDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Assegno di inclusione	
N. di componenti	N. di nuclei
1	224.000
2	160.000
3	141.000
4	106.000
5 o più	66.000
Totale	697.000

La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione per affitto e non percettori di integrazione per affitto.

Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024 da un lato si è tenuto conto dei tassi di ingresso ed uscita sperimentati nell'analisi dell'andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e dall'altro delle variabili demografiche connesse alle collettività interessate dalla prestazione in esame (con particolare riferimento sia all'ampliamento dei nuclei con componenti stranieri sia all'evoluzione delle collettività che negli anni maturano il requisito anagrafico di sessanta anni). Si è altresì tenuto conto della periodicità di rinnovo della prestazione e della relativa durata.



Assegno di inclusione*Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua*

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero nuclei media annua	Spesa annua
2024	733.000	5.487,3
2025	754.000	5.644,5
2026	737.000	5.522,2
2027	760.000	5.688,6
2028	766.000	5.737,2
2029	775.000	5.797,9
2030	781.000	5.850,9
2031	791.000	5.916,1
2032	799.000	5.983,6
2033	808.000	6.053,5

Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori dell'Assegno di inclusione previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 18mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 47mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.



Assegno di inclusione. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)**(Importi in milioni di euro)*

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-41,9	-36,4	-78,3		-78,3
2025	-85,0	-55,8	-140,8	29,9	-110,9
2026	-86,8	-56,8	-143,6	41,5	-102,1
2027	-87,7	-57,3	-145,0	32,8	-112,2
2028	-88,6	-57,9	-146,5	32,8	-113,7
2029	-89,4	-58,5	-147,9	33,2	-114,7
2030	-90,3	-59,1	-149,4	33,5	-115,9
2031	-91,2	-59,7	-150,9	33,9	-117,0
2032	-92,2	-60,3	-152,5	34,2	-118,3
2033	-93,1	-60,9	-154,0	34,6	-119,4

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione della prestazione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di **tremila euro lordi annui**. In riferimento alle considerazioni sopra esposte si è quantificato in cinquantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2024 stipulare contratti di lavoro tali da utilizzare il beneficio. Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo medio mensile della prestazione maggiore in media di 200 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente, il maggior onere annuo è stimato in 40 milioni di euro.

Dall'anno 2024, per l'incentivo legato all'autoimprenditorialità è stimato un onere annuo di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui prudenzialmente considerati tutti erogati).



Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in circa 4,7 milioni di euro l'onere annuo, parzialmente crescente negli anni successivi.

Con riferimento agli incentivi per l'intermediazione delle assunzioni di lavoratori disabili, si è ipotizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari un numero di assunzioni pari a 2 mila soggetti con disabilità per ciascuna tipologia e per ciascun anno. Pertanto, considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 4 milioni di euro l'onere per l'anno 2024 senza tener conto degli effetti fiscali in ragione della tipologia degli enti intermediari.

Assegno di inclusione

Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Disabili	Totale
2024	-78,3	-4,7	-4,0	-87,0
2025	-140,8	-4,9	-4,2	-149,9
2026	-143,6	-4,9	-4,2	-152,7
2027	-145,0	-4,9	-4,2	-154,1
2028	-146,5	-5,0	-4,3	-155,8
2029	-147,9	-5,0	-4,3	-157,2
2030	-149,4	-5,1	-4,3	-158,8
2031	-150,9	-5,2	-4,5	-160,6
2032	-152,5	-5,2	-4,5	-162,2
2033	-154,0	-5,2	-4,5	-163,7

Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le norme esaminate per l'Assegno d'inclusione.



Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Auto imprenditorialità	Franchigia 3.000 euro	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2024	-5.487,3	-87,0	-87,0	-0,9	-40,0	-5.615,2	-5.615,2
2025	-5.644,5	-149,9	-120,0	-0,9	-40,0	-5.835,3	-5.805,4
2026	-5.522,2	-152,7	-111,2	-0,9	-40,0	-5.715,8	-5.674,3
2027	-5.688,6	-154,1	-121,3	-0,9	-40,0	-5.883,6	-5.850,8
2028	-5.737,2	-155,8	-123,0	-0,9	-40,0	-5.933,9	-5.901,1
2029	-5.797,9	-157,2	-124,0	-0,9	-40,0	-5.996,0	-5.962,8
2030	-5.850,9	-158,8	-125,3	-0,9	-40,0	-6.050,6	-6.017,1
2031	-5.916,1	-160,6	-126,7	-0,9	-40,0	-6.117,6	-6.083,7
2032	-5.983,6	-162,2	-128,0	-0,9	-40,0	-6.186,7	-6.152,5
2033	-6.053,5	-163,7	-129,1	-0,9	-40,0	-6.258,1	-6.223,5

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro e incentivi assunzioni disabili

Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il **Supporto per la formazione e il lavoro**, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi previsti e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione

9



lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Si è proceduto a stimare per il Supporto per la formazione e il lavoro lo stesso schema di incentivi esaminati per l'assegno di inclusione.

Al fine di stimare gli oneri derivanti dallo strumento di attivazione è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Supporto per la formazione e il lavoro	
N. di componenti	N. nuclei
1	317.000
2	75.000
3	30.000
4	12.000
5 o più	2.000
Totale	436.000

Si fa presente che ai 436mila nuclei corrispondo circa 615mila persone.

Per la quantificazione degli oneri sono stati considerati i seguenti elementi:

1. per l'anno 2023 si è tenuto conto di quanto previsto nello stesso decreto all'art.13 comma 5; ne consegue che il numero potenziale di persone beneficiarie per l'anno 2023 sono stimate in 350mila; il loro ingresso è stato previsto, considerando l'iter amministrativo, distribuito a partire dalla parte finale dell'anno;
2. dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dall'art. 13 comma 5 per i quali è stato prolungato il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, stimati in circa 265mila persone; il loro ingresso è stato previsto, tenuto conto della specificità dei soggetti, distribuito su tre anni;
3. sempre dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dalla compatibilità con l'Assegno di Inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza, stimati in circa 254mila persone; il loro ingresso distribuito tra gli anni 2024 e 2025;



Strutturalmente, esaurita la fase transitoria per la quale, distribuiti nei primi anni di applicazione sono stati considerati tutti i potenziali beneficiari, è stato considerato un flusso mensile di ingressi costante.

Supporto per la formazione e il lavoro

Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero persone media annua	Spesa annua
2023	175.000	122,5
2024	322.000	1.354,1
2025	284.000	1.195,1
2026	223.000	935,6
2027	133.000	557,2
2028	133.000	557,2
2029	133.000	557,2
2030	133.000	557,2
2031	133.000	557,2
2032	133.000	557,2
2033	133.000	557,2

Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori del Supporto per la formazione e il lavoro previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 55mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6 mila e 13 mila rispettivamente. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.



Supporto per la formazione e il lavoro. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-58,1	-42,6	-100,7		-100,7
2025	-72,5	-31,7	-104,2	38,5	-65,7
2026	-28,9	-15,7	-44,6	24,0	-20,6
2027	-29,2	-15,9	-45,1	0,6	-44,5
2028	-29,5	-16,0	-45,5	10,2	-35,3
2029	-29,8	-16,2	-46,0	10,3	-35,7
2030	-30,1	-16,3	-46,4	10,4	-36,0
2031	-30,4	-16,5	-46,9	10,5	-36,4
2032	-30,7	-16,7	-47,4	10,6	-36,8
2033	-31,0	-16,8	-47,8	10,7	-37,1

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 6,1 milioni di euro l'onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l'onere dal 2025 in poi, parzialmente adeguato.



Supporto per la formazione e il lavoro

Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali		
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Totale
2024	-100,7	-6,1	-106,8
2025	-104,2	-1,5	-105,7
2026	-44,6	-1,5	-46,1
2027	-45,1	-1,5	-46,6
2028	-45,5	-1,5	-47,0
2029	-46,0	-1,5	-47,5
2030	-46,4	-1,6	-48,0
2031	-46,9	-1,6	-48,5
2032	-47,4	-1,6	-49,0
2033	-47,8	-1,6	-49,4

Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le disposizioni esaminate per il Supporto per la formazione e il lavoro.



Supporto per la formazione e il lavoro. Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Strumento attivazione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2023	-122,5	-	-	-122,5	-122,5
2024	-1.354,1	-106,8	-106,8	-1.460,9	-1.460,9
2025	-1.195,1	-105,7	-67,2	-1.300,8	-1.262,3
2026	-935,6	-46,1	-22,1	-981,7	-957,7
2027	-557,2	-46,6	-46,0	-603,8	-603,2
2028	-557,2	-47,0	-36,8	-604,2	-594,0
2029	-557,2	-47,5	-37,2	-604,7	-594,4
2030	-557,2	-48,0	-37,6	-605,2	-594,8
2031	-557,2	-48,5	-38,0	-605,7	-595,2
2032	-557,2	-49,0	-38,4	-606,2	-595,6
2033	-557,2	-49,4	-38,7	-606,6	-595,9

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro

Altre misure per l'anno 2023

L'articolo 13, al comma 5, prevede che il limite temporale di 7 mesi per il 2023 per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Il proseguo del Reddito di cittadinanza avverrà fino al 31 dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191 mila nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l'anno 2023.

Al relativo onere pari a 384 milioni di euro per l'anno 2023 come indicato dal comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-

14



legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni che presenta le relative disponibilità come emerso dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Parimenti è risultato possibile operare per l'anno 2023 una riduzione di tale autorizzazione di spesa per 122,5 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dallo Strumento di attivazione.

Di seguito si espongono due prospetti riassuntivi degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 13, uno di sintesi per evidenziare gli oneri complessivi derivanti da tali articoli e uno di dettaglio con la rappresentazione anche delle voci di copertura, programmate a legislazione vigente, che rendono il complessivo intervento in equilibrio.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)**(Importi in milioni di euro)*

Anno	Assegno di inclusione: totale al netto degli effetti fiscali	Supporto per la formazione e il lavoro: totale al netto degli effetti fiscali	Altre misure per l'anno 2023	TOTALE
2023		-122,5	-384,0	-506,5
2024	-5.615,2	-1.460,9		-7.076,1
2025	-5.805,4	-1.262,3		-7.067,7
2026	-5.674,3	-957,7		-6.632,0
2027	-5.850,8	-603,2		-6.454,0
2028	-5.901,1	-594,0		-6.495,1
2029	-5.962,8	-594,4		-6.557,2
2030	-6.017,1	-594,8		-6.611,9
2031	-6.083,7	-595,2		-6.678,9
2032	-6.152,5	-595,6		-6.748,1
2033	-6.223,5	-595,9		-6.819,4

Il prospetto che segue illustra i limiti di spesa relative alle misure in argomento indicati ai commi 8 e 9 dell'articolo 13.



Si evidenzia che sul piano finanziario l'istituzione dei limiti di spesa e della attività di monitoraggio e prenotazione delle risorse sulla base delle relative domande consente il rispetto di quanto programmato a legislazione vigente.

E' in ogni caso garantita una flessibilità di utilizzo delle risorse in argomento a seguito dell'attività di monitoraggio.

Il prospetto evidenzia anche la copertura finanziaria per il complesso delle disposizioni di cui al presente Capo.

Nel dettaglio la disposizione di copertura finanziaria dei limiti di spesa di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provveda:

- a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.



Riepilogo complessivo limiti di spesa Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro e relative coperture finanziarie
(valori in mln di euro)

	A) Assegno inclusione				B) Supporto per la formazione e il lavoro				C) Misure solo 2023	D) Totale oneri (A+B+C)	E) Coperture dal 2024	F) Copertura 2023	G) Saldo complessivo
	prestanza per attività autonoma	franchigia	Totale prestazione	Esonero contributivo datore (lordo fisco)	premio assunzione	Totale Assegno inclusione	Oneri prestazione	Esonero contributivo datore lavoro (lordo fisco)					
2023						0,0	122,5	0,0	0,0	122,5	384,0	384,0	0,0
2024	5.487,3	40,0	5.528,2	78,3	8,7	5.615,2	1.354,1	100,7	6,1	1.460,9	7.076,1	0,0	7.076,1
2025	5.644,5	40,0	5.685,4	140,8	9,1	5.835,3	1.195,1	104,2	1,5	1.300,8	7.136,1	68,4	7.067,7
2026	5.522,2	40,0	5.563,1	143,6	9,1	5.715,8	935,6	44,6	1,5	981,7	6.697,5	65,5	6.632,0
2027	5.688,6	40,0	5.729,5	145,0	9,1	5.883,6	557,2	45,1	1,5	603,8	6.487,4	33,4	6.454,0
2028	5.737,2	40,0	5.778,1	146,5	9,3	5.933,9	557,2	45,5	1,5	604,2	6.538,1	43,0	6.495,1
2029	5.797,9	40,0	5.838,8	147,9	9,3	5.996,0	557,2	46,0	1,5	604,7	6.600,7	43,5	6.557,2
2030	5.850,9	40,0	5.891,8	149,4	9,4	6.050,6	557,2	46,4	1,6	605,2	6.655,8	43,9	6.611,9
2031	5.916,1	40,0	5.957,0	150,9	9,7	6.117,6	557,2	46,9	1,6	605,7	6.723,3	44,4	6.678,9
2032	5.983,6	40,0	6.024,5	152,5	9,7	6.186,7	557,2	47,4	1,6	606,2	6.792,9	44,8	6.748,1
2033	6.053,5	40,0	6.094,4	154,0	9,7	6.258,1	557,2	47,8	1,6	606,6	6.864,7	45,3	6.819,4



Infine, con riferimento alle altre disposizioni contenute negli articoli da 1 a 13 si fa presente che dalle stesse non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto:

- a) la destinazione della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 6, commi 8 e 9 non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concernere esclusivamente la parte residua rispetto a queste;
- b) per quanto concerne l'articolo 4 e l'attività degli istituti di patronato non vi è ampliamento delle attività medesime, ma sostituzione con quanto già svolto in merito alla gestione delle domande di reddito di cittadinanza, che dal 1° gennaio 2024 non saranno più presentate e, dunque, la disposizione non amplia le attività dei patronati. Peraltro, le attività dei patronati vengono remunerate sulla base di criteri di riparto, con stanziamenti già fissati. Quanto evidenziato vale altresì per le attività previste dai servizi sociali per identificare i bisogni dei nuclei familiari. Analogamente per quanto concerne l'articolo 7, l'articolo 8, comma 11, e l'articolo 11 trattasi di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente;
- c) la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4 è finalizzata a correggere quanto previsto dalla legge n. 197/2022 al fine di coordinare e garantire continuità nell'attuazione delle nuove misure nel passaggio dal sistema del reddito di cittadinanza a quello delineato dal presente Capo senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto programmato a legislazione vigente;
- d) è in ogni caso prevista specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni procedurali e infrastrutturali diretta a evidenziare che dalle attività derivanti dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle medesime con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto meramente ordinamentale.



Infatti, provvede a specificare e integrare alcuni obblighi di legge in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente e altro, che non hanno alcun impatto finanziario per lo Stato.

Occorre viceversa evidenziare che le novità introdotte dalla disposizione – quali, in particolare, l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV, nonché l'obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico – siano destinate ad incidere positivamente sulla frequenza degli eventi infortunistici così da ridurre, conseguentemente, le prestazioni assicurative.

Articolo 15

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 16

La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che impiego del personale ispettivo avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse già a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Più in particolare si segnala che il personale ispettivo dell'Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività (PC portatili, scheda SIM ecc.) e che pertanto non è richiesto l'utilizzo di strumenti messi a disposizione degli Istituti.

Non è inoltre prevista alcuna spesa di missione ai fini della operatività di tale personale presso le sedi di INPS e INAIL. L'assegnazione presso una sede del territorio siciliano ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano è infatti da considerarsi al pari della assegnazione presso una sede dell'Ispettorato situata in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro già considera le spese per tutti gli ispettori in organico e la circostanza che l'attività venga svolta in Sicilia ovvero nelle province autonome di Trento e di Bolzano non rileva, poiché se fosse svolta in altra sede le spese per l'attività



andrebbero comunque sostenute. La disposizione, pertanto, non determina ulteriori spese, atteso che le stesse saranno uguali a quelle che l'Ispettorato sosterebbe se il personale ispettivo operasse in qualsiasi altra regione d'Italia.

Articolo 17

L'andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018 al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.

Tabella A DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	1.888	2.326	754	1.400	1.881	1	1	2	2	1
In occasione di lavoro	75.657	76.554	22.786	38.621	58.718	1	4	3	0	3
TOTALE	77.545	78.880	23.540	40.021	60.599	2	5	5	2	4

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

Tabella B DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE NON STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	49	58	9	38	58	0	0	0	0	0
In occasione di lavoro	2.965	3.159	3.112	2.892	2.905	0	0	0	0	0
TOTALE	2.941	2.963	944	1.772	2.084	0	0	0	0	0

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

L'andamento degli infortuni accaduti a studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) è disponibile solo dal 2021.



I dati sono riportati nella tabella C:

Tabella C DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Modalità di accadimento	Denunce in complesso		di cui mortali	
	2021	2022	2021	2022 (*)
In itinere (**)	31	162	0	0
In occasione di lavoro	225	1.941	1	2
Totale	256	2.103	1	2

Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l'anno 2021 una liquidazione per danno non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio, compresa tra 168.500 e 336.500 euro.

Le stesse tabelle per l'anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249 mila euro, uno medio di 299 mila euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.

Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all'anno e una misura del sostegno economico per infortunio rapportato all'importo massimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano.

Utilizzando i criteri di cui sopra si stima in 2 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo. La copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, è garantita dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La seconda parte della disposizione, relativa ai PCTO, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato. Il comma 4, infatti, interviene per rendere più efficiente l'istituto dei PCTO e per garantirne la sicurezza nel suo svolgimento. Con riferimento all'introduzione del comma 784-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si precisa che le figure dei docenti coordinatori vengono remunerate con il Fondo per il miglioramento



dell'offerta formativa assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica. Pertanto, la norma non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con l'introduzione del comma 784-ter, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per definire le modalità con cui effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del comma 784-quater si limita a prevedere l'integrazione, da parte delle imprese ospitanti i PCTO, del documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri. Infatti, la piattaforma e il registro per l'alternanza scuola-lavoro sono già operativi, pertanto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

La proposta normativa amplia, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.



La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all’Inail, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell’infanzia, è costituita da circa 10 milioni di persone.

Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023” – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti AFAM pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riferiti all’anno accademico 2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM (master e specializzazioni).

Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca) presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo, docenti a contratto e a tempo determinato) per l’anno accademico 2021/2022, ad esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca), nonché ai dati del Conto annuale, anno 2021, pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia



Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti ⁽¹⁾	1.078.600
Alunni e studenti ⁽²⁾	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
Totale	10.087.100

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

Il “rischio in aula” per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.

Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nell’anno scolastico 2023-2024, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio in itinere, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nell’anno scolastico 2023-2024 della copertura in itinere è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro.



Nel complesso la maggiore spesa per l'anno scolastico 2023/2024 per la copertura del "rischio in aula" e del rischio di infortunio in itinere è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro.

Il "rischio in aula" per gli alunni/studenti della scuola statale

La stima del maggiore onere per il "rischio in aula", come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022).

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno.

Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nell'anno scolastico e accademico 2023/2024 della norma è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).



Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.

Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'Istituto.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari nell'anno scolastico 2023-2024 a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 in 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale

La spesa aggiuntiva a carico della gestione, per l'anno di assicurazione previsto, è stimata in 17,3 milioni per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Dal 2025 sussiste l'onere derivante dalle prestazioni a carattere permanente generate dall'assicurazione per il solo anno in esame e stimato in 5 milioni di euro annui dal 2025 (sulla base della stima che il 15% della spesa per prestazioni sia connesso a rendite).

Il comma 4, infine, prevede che le somme stanziare nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAIL in relazione agli infortuni liquidati, sono



conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

Articolo 19

La proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio dello Stato.

La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.

Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 *Nuove competenze per le transizioni digitale e verde*, l'importo complessivo di circa 800 milioni di euro.

La copertura finanziaria, in un'ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di riprogrammazione ai sensi dell'art. 242, comma 2, del DL 34/2020, al fine di introitare le risorse nazionale rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.

La copertura finanziaria è altresì garantita dall'impegno di eventuali economie delle risorse destinate già all'intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro, di circa il 10%.

Articolo 20

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all'art. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico*", ha introdotto il c.d. "bonus trasporti", quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impovertimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.



L'articolo 27 del decreto -legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1.834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 7 dicembre 2022).

Risultano, peraltro, in fase di istruttoria 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318,23.

Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 – 140.000.000).

Con l'emendamento in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto importo, le risorse previste, per il 2023, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi possibili utilizzi.



Quanto alla copertura di eventuali spese relative a correzioni finanziarie disposte sui progetti cofinanziati dai fondi europei nell'ambito di programmi gestiti dall'ANPAL, esse potranno quantificarsi solo in esito alla chiusura dei programmi medesimi, la cui spesa è ammissibile nel ciclo di programmazione in chiusura fino al 31 dicembre del corrente anno. Si specifica che a tal fine negli anni passati è stato costituito un apposito "fondo di riserva per la responsabilità sussidiaria", che ha accumulato risorse per 80 milioni di euro, vincolate nell'avanzo di amministrazione in quanto ad oggi non utilizzate. L'accumulo è stato quantificato in maniera da essere inferiore al 2% della dotazione dei programmi interessati, considerato un tasso di errore fisiologico. Ad oggi le correzioni risultano ad ogni modo in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di euro.

In relazione alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione, in sede di previsione di bilancio per il 2023, approvato con nota del Ministro del lavoro n. 3538 del 27 febbraio 2023, è stata a tal fine appostato un ammontare di risorse pari a circa 23 milioni di euro.

Articolo 22

Nel corso del primo anno di vigenza dell'AUU, si sono verificati decessi di uno dei due genitori durante la fruizione della prestazione con la maggiorazione in esame, in circa 3.200 nuclei, ciascuno mediamente con 1,6 minori di età media pari a 8,5 anni.

Ipotizzando che il numero dei nuclei beneficiari della proposta si incrementi cautelativamente in misura pari all'1% l'anno, che il numero medio dei figli beneficiari della maggiorazione rimanga stabilmente pari a 1,6 per nucleo, che i decessi si equidistribuiscono nei 12 mesi di ciascun anno e che la maggiorazione dopo la morte di uno dei due genitori verrà percepita nella sua misura massima per la durata di 5 anni, la stima dell'onere è esposta nel prospetto che segue, che tiene conto del numero di ratei riconosciuti nel 2023 a partire da giugno.



anno	Numero dei beneficiari medi mensili	Maggior onere annuo (milioni di euro)
2023	25.600	6,6
2024	25.856	11,5
2025	26.115	11,9
2026	26.376	12,3
2027	26.640	12,6
2028	26.906	13,0
2029	27.175	13,4

Ai relativi oneri valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli importi indicati senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto da tale riduzione ne corrispondono conseguenti economie di spesa. Nei termini sopra esposti dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

L'attuale regime sanzionatorio per l'omesso versamento delle ritenute di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

- per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
- per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.



Il datore di lavoro non è punibile, né soggetto alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La disposizione in esame intende mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

Dai dati forniti dalla DC entrate dell'Istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019 notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro sono circa 1.035.000. L'importo medio omesso risulta di circa 465 euro.

La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell'Istituto solo al momento dell'incasso e non al momento dell'accertamento del relativo credito.

Tra l'altro si consideri che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi.

Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate.

Articolo 24

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

Articolo 25

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei contratti di espansione originariamente stipulati. L'accantonamento individuato da ciascun datore di lavoro che avesse sottoscritto il contratto di espansione entro il 2022 subirà conseguentemente, per la quota parte non effettivamente spesa (entro l'originaria proiezione



di spesa acclusa al contratto ex art. 41 D.Lgs. n. 148/2015), una mera traslazione, senza alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alla prima stima.

Resta ferma, inoltre, l'opera di monitoraggio della spesa affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Articolo 26

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma di mera semplificazione procedimentale.

La disposizione riguarda, infatti, le informazioni che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a fornire ai lavoratori, così come richiesto dal c.d. decreto trasparenza. Peraltro, la previsione semplicemente contempla la possibilità - senza imporre alcun ulteriore obbligo - di adempiere a tale onere anche in maniera digitale-informatica.

Articolo 27

Una specifica rilevazione effettuata dall'ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla data della rilevazione (28 febbraio 2023); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del loro avvio.

Si è a questo punto formulata l'ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla norma in esame. La stima dell'onere derivante dall'applicazione di questa disposizione normativa è stata quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:

- si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche condizioni richieste dalla norma;
- che vi sia un effetto attrattivo per l'incentivo proposto quantificabile in un ulteriore 30% di assunzioni;
- che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;



- che vi sia l'uniforme distribuzione delle assunzioni nell'intervallo temporale interessato.

Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell'anno 2023, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai fini della fruizione del beneficio.

Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell'Inps e relative ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari a 1.300 euro, opportunamente rivalutato.

Dal momento che la norma proposta specifica che l'incentivo si applica ai datori di lavoro per dodici mesi, nella stima dell'onere non si è tenuto conto della tredicesima mensilità di retribuzione. Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'incentivo in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.



Onere derivante dall'incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per incentivo del 20% a favore del datore di lavoro con esonero Lordo effetti fiscali	Onere per incentivo del 60% a favore del datore di lavoro senza esonero Lordo effetti fiscali	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2023	-18,3	-6,1	-24,4	0,0	-24,4
2024	-46,0	-15,3	-61,3	9,5	-51,8
2025	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2026	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al comma 5 la disposizione prevede che la copertura degli oneri di cui al comma 1 sia assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL è stabilito che si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

Il programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 è capiente rispetto agli oneri, atteso che l'attuale programmazione 2021-2027 si trova in fase di avvio e le risorse non risultano pertanto impegnate.



Al **comma 6** la disposizione autorizza l'ANPAL, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (SPA0) 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) 2014-2020, a riprogrammare, nell'ambito dei programmi, le misure di cui ai commi da 10 a 19, e da 162 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), ovvero le misure decontribuzione Sud, assunzione giovani e assunzione donne.

Le citate misure sono state, infatti, introdotte dalla legge di bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di euro 4.466 milioni per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell'ambito del Programma SPA0 2014-2020.

Tuttavia, la decontribuzione prevista dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non ha completamente assorbito le risorse a essa destinate, alla luce dei requisiti aggiuntivi, previsti ai fini dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Per altro verso, le stime dell'INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono maggiori rispetto alle previsioni, recepite nella legge di bilancio 2021.

Nel prospetto di seguito vengono riepilogate le stime sulla spesa rendicontabile e l'ipotesi di riprogrammazione delle misure nell'ambito del PON SPA0, finalizzate a garantire, da un lato, il completo assorbimento delle risorse europee del Programma e, dall'altro, la copertura finanziaria prevista complessivamente a carico delle risorse React-EU dalla legge di bilancio 2021.



PON SPAO Asse 6 - Interventi REACT-EU (Misure/Meuro)	Risorse REACT-EU 2021-2022 (LB 2021)	spesa rendicontabile 2021-2022 (stima INPS)	IPOTESI DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSE 6	VARIAZIONI CONSEQUENTI ALLA RIPROGRAMMAZIONE
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud (1) art. 1, commi 161-169, legge 178/2020	4.000,00	3.472,60	3.472,60	-527,40
Bonus assunzioni giovani (2) art. 1, commi 10-15, legge 178/2020	340,00	1.158,00	772,05	432,05
Bonus assunzioni donne (3) art. 1, commi 16-19, legge 178/2020	126,00	221,35	221,35	95,35
TOTALE	4.466,00	4.851,95	4.466,00	0,00

(1) Stima della spesa maturata comunicata da INPS sulla base dei dati di consolidato per il 2021 e fruito per il 2022, tenuto conto della percentuale stimata di abbattimento della spesa in ragione dei requisiti aggiuntivi di ammissibilità al PON SPAO (mentenimento occupazionale per i 9 mesi successivi al mese per il quale si certifica il beneficio, limite dei 200 mila euro per impresa) pari al 45%.

(2) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.

(3) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.

La riprogrammazione del PON SPAO interesserà quindi risorse per circa 527 milioni di euro originariamente destinate alla decontribuzione SUD, che verranno destinate, in primo luogo, al bonus assunzioni donne e, in secondo luogo, al bonus assunzioni giovani, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Residua, inoltre, spesa rendicontabile a valere sulla misura assunzioni giovani che potrà essere riprogrammata nell'ambito del PON IOG, nel rispetto nel limite complessivo di 700 milioni di euro previsto dalla disposizione, contribuendo al pieno assorbimento delle risorse europee anche di tale Programma.

Trattandosi della riprogrammazione di misure già finanziate all'interno dei Programmi operativi nazionali, la disposizione in esame non determina effetti sul bilancio dello Stato né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore e delle Onlus per ogni persona con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.



Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande, vengono demandate ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024.

Il contributo è erogato a valere sulle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

A tal fine è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione, quindi, di 7 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 1 prevede che si provveda mediante utilizzo dei residui delle risorse del Fondo di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Articolo 29

L'articolo interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della "clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non



poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

La norma interviene su situazioni particolari di aziende, anche in stato di liquidazione, per le quali si ritiene urgente intervenire per consentire un adeguato ulteriore periodo di tutela nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una piena ripresa del lavoro ai dipendenti coinvolti dalle crisi.

Sono circa 400 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma proposta e il periodo di CIGS considerato decorre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi).

La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento; la retribuzione media mensile, pari a 3.100 euro nel 2021, è stata rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato l'11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un'aliquota contributiva FPLD pari al 33%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma proposta che è pari a 13,9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro per coperture figurative).

Emendamento - Onere CIGS in deroga per aziende in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione dal 2022, anche qualora si trovino in stato di liquidazione

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
Onere totale 2023	-6,9	-6,1	-13,0
<i>- di cui per mesi 2022</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,3</i>	<i>-2,7</i>
<i>- di cui per mesi 2023</i>	<i>-5,5</i>	<i>-4,8</i>	<i>-10,3</i>
Onere totale 2024	-0,5	-0,4	-0,9



Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 13 milioni per l'anno 2023 e euro 900.000 per l'anno 2024 del "Fondo sociale per occupazione e formazione" che presenta le necessarie disponibilità. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non possono più essere accolte ulteriori domande.

Articolo 31

Il comma 1 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema di Misure urgenti per il trasporto aereo, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativo alla cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria proseguirà nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza statale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a titolo prudenziale, nelle previsioni non sono scontati proventi per l'amministrazione pubblica, derivanti dallo svolgimento dell'attività liquidatoria.



Articolo 32

La disposizione, che aumenta gli stanziamenti per le attività dei centri di assistenza fiscale per l'anno 2023 in considerazione dell'incremento delle relative attività, comporta un maggior onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33

L'intervento concerne il potenziamento della capacità produttiva delle unità produttive dell'Agenzia industrie Difesa ed è interamente finanziato mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. La disposizione prevede, in ragione anche delle esigenze connesse con l'avvio di corsi di formazione del personale già in servizio necessari per incrementare le relative competenze professionali, al fine di far fronte al potenziamento della produzione, dovuto all'incremento della domanda di munizioni, e per l'utilizzo delle nuove tecnologie derivanti dall'apertura di nuove filiere e con la realizzazione dei programmi infrastrutturali dell'Agenzia, un contributo complessivo di euro 14.500.000 suddivisi in euro 5.500.000 per l'anno 2023 e in euro 9.000.000 per l'anno 2024.



Si fornisce nella tabella che segue il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali, suddivisi per unità produttiva:

N.	Prov.	Località	Intervento	Importo	
				2023	2024
1	FR	FONTANA LIRI - Stabilimento Militare Propellenti	Ripartenza produzione polvere sferica e nitrocellulosa	2.000.000,00	3.500.000,00
19	PR	NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	Progettazione Workshop per manutenzione / integrazione materiale pirico	3.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE				5.500.000,00	9.000.000,00

Articolo 34

L'articolo è volto ad apportare modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone. In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, con la lettera b) si aggiunge il comma 1-bis.

In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati



membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con il comma 1, lettera a), pertanto si modifica il comma 1 dell'articolo 14 prevedendosi che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla precedente versione della norma, si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

In particolare, si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta e nel limite delle risorse stanziato, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Poiché, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato, dovrà necessariamente incardinarsi una procedura che preveda il riconoscimento dell'agevolazione su istanza, viene ulteriormente prevista sin d'ora che la destinazione delle eventuali risorse residue siano utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.



L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina, inoltre, i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto "aiuti-*bis*").

La novella di cui al comma 1, lettera b), prevede, inoltre, che anche il contributo dei restanti 15 milioni di euro sia riconosciuto sotto forma di credito di imposta per le imprese che esercitano servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

In particolare, tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.



Con la disposizione di cui alla lettera b) si introduce un nuovo comma 1-bis del citato articolo 14, che disciplina le modalità di utilizzo dei contributi di cui al novellato comma 1, lettere a) e b), e, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022, esclude l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che i crediti di imposta ivi previsti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo dei crediti di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si prevede infine che i predetti crediti possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Infine, al comma 1, lettera c) si sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 (che prevedeva genericamente la definizione delle modalità di riconoscimento dei contributi mediante l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) al fine di prevedere che le disposizioni del medesimo articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

In ragione delle modifiche apportate al comma 1, il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18



novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Al comma 3, lettera a) dell'articolo in esame si prevede, in analogia con le modifiche introdotte dalla norma in esame all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 197 del 2022 siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 504 della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

L'articolo 34 limitandosi a modificare le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché di quelli di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - prevedendo che siano assegnate *sub specie* di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, *“gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia*



concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l’esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l’articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all’esercizio 2021 e l’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all’esercizio 2022.

Con la previsione in esame, si dispone l’esonero del contributo, relativamente all’esercizio relativo all’anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicabili nel corso degli anni 2021 e 2022, in relazione ai quali l’Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall’esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell’autotrasporto, previsione ancora attuale.

Articolo 36

L’art. 1, comma 5, del DL 30 dicembre 1997, n. 457 stabilisce che limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche



a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Con la norma in parola si prevede una deroga temporanea all'obbligo di avere solo marittimi europei, per un massimo di tre mesi, al fine di consentire alle imprese di rimanere nel registro internazionale e allo stesso tempo di garantire l'operatività dei servizi eserciti.

In particolare la disposizione, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, prevede che si possa derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Al riguardo si rappresenta che le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio, stanno incontrando nelle ultime settimane, a fronte dell'esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l'aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario.

Tale situazione rischia di determinare per le imprese l'impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l'operatività delle navi potrebbe essere minata.

Qualora le navi vengano fermate una moltitudine di passeggeri, che peraltro hanno regolarmente pagato il biglietto, resteranno a terra e quindi i disagi ed i disservizi per i cittadini potrebbero essere elevatissimi.

Di seguito una scheda che riassume la situazione e che indica il fabbisogno minimo dei marittimi per quanto riguarda i soli servizi di cabotaggio.

La mancanza di lavoratori marittimi italiani disponibili all'imbarco rispetto ai fabbisogni delle imprese è stimata pari a oltre 1.100 unità.



Distribuzione del fabbisogno di marittimi, distinto per qualifiche professionali:

FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI	NUMERO MARITTIMI ITA e/o UE
Sezione di coperta	102
Ufficiali di coperta	44
Marinai	58
Sezione di macchina	478
Ufficiali di macchina	68
Operai motoristi, meccanici e ottonai	140
Marittimi abilitati di macchina	115
Elettricisti	155
Sezione di cucina	149
Cuochi equipaggio	119
Piccoli di cucina	30
Sezione di camera	378
Camerieri	95
Garzoni e piccoli di camera	283
TOTALE	1.107

Buona parte delle figure professionali sopra elencate (ved. Sezione camera) risultano quanto mai essenziali al fine di poter garantire la corretta igienizzazione dei locali e cabine presenti a bordo e le relative condizioni di salute e sicurezza; dai dati inviati dalle Associazioni risulta però ben più critica la situazione relativa alle sezioni di coperta e di macchina nella quali la carenza sarebbe prevalente (oltre il 50%) rispetto alle altre sezioni di bordo.

In base all'art. 119 del Codice della Navigazione recante "requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare" possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Dall'analisi del più recente Report statistico predisposto dall'EMSA (pubblicato il 1° luglio 2022 e relativo ai dati riferiti all'anno 2020 dei marittimi impiegati a bordo delle navi battenti bandiera EU), emerge che:



- l'Italia è il 5° Paese comunitario per numero di Ufficiali certificati (14.271 comandanti e ufficiali di coperta e di macchina, di cui oltre il 30% ha un'età superiore ai 50 anni mentre solo circa il 20% ha un'età inferiore ai 30 anni),
- dei 14.271 ufficiali, ci sono 8.501 comandanti ed ufficiali di coperta, di cui circa il 55% certificati per navi di stazza superiore a 3.000 GT, ed il restante numero per ufficiali di macchina,
- l'Italia è il 4° Paese comunitario per numero di marittimi abilitati (7.092 tra sezioni di coperta e di macchina).

Naturalmente non può non tenersi conto ai fini della rilevanza dei dati che l'Italia è un paese con oltre 8.000 km di costa e che circa il 10% della popolazione vive sulle isole.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso anche che per i marittimi imbarcati non comunitari non si dà luogo ad alcuno sgravio.

Articolo 37

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38

La disposizione, ancorché intervenga a modificare l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, non incide sulle risorse finanziarie già stanziata né sul meccanismo di cofinanziamento delineato. Pertanto, la disciplina normativa prevista trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziata e allo stato disponibili.

Si precisa che le risorse finanziarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 167 del 2017 sono state iscritte sul capitolo di spesa n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 196 del 2009, risultano disponibili solo le somme residue versate nel conto dei residui degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché le somme iscritte in conto competenza a decorrere dall'esercizio 2023.



Articolo 39

La disposizione, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 197/2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 281 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) tenuto anche conto degli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati.

Dalla disposizione derivano, pertanto, gli effetti finanziari sottoindicati determinati.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.064,0	-992,0	0,0	-4.876,0	-180,0	0,0
Maggiore spesa	4.064,0	992,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	1.156,0	232,0	0,0	1.156,0	232,0	0,0	1.388,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-2.908,0	-760,0	0,0	-2.908,0	-760,0	0,0	-3.488,0	-180,0	0,0

La disposizione, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44



Articolo 40

La proposta normativa dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l'innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede per il 2023, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, ultimo anno disponibile, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 3.000 euro e per i soli lavoratori dipendenti con figli sia di circa 316 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato del 50 per cento per un totale di 474 milioni di euro.

Considerando, sempre in un'ottica prudenziale, un'aliquota marginale media del 30 per cento (più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento), si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -142,2 milioni di euro e di -8,3 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-142,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,1	0,9	0,0
Totale	-142,2	-12,4	0,9	0,0

in milioni di euro

Articolo 41

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 4.064 milioni di euro per l'anno 2024.



Ai relativi oneri, pari a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 42

La disposizione prevede, con decorrenza dall'anno 2023, il finanziamento del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 43

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

Comma 1. La disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Comma 2. La proposta normativa prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,50 per cento allo 0,60 per cento limitatamente al 2023.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, rilevando un gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, di circa 2.970 milioni di euro.

In sede di relazione tecnica alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime l'incremento dell'imposta dallo 0,45 allo 0,50%, l'impatto sul gettito fu stimato utilizzando il dato F24 ma riducendone l'effetto da 330 a 110 milioni di euro, per tenere conto del meccanismo



automatico di “cap”, introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), al fine di limitare il pagamento dell’imposta nel caso in cui il credito d’imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d’esercizio. L’applicazione di tale meccanismo, non avendo a disposizione dati dei singoli contribuenti, è stata rilevata dall’analisi dell’andamento delle riserve dal 2017 al 2021, incrementate del 24%, incremento notevolmente superiore all’aumento dell’imposta versata per il medesimo periodo pari all’8%.

In coerenza con la metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, l’incremento dallo 0,50% allo 0,60%, stimato in circa 660 milioni di euro ($2970 / 0,45 \times (0,60 - 0,50)$), mantenendo la medesima riduzione di due terzi, produrrebbe un recupero di gettito nel 2023 stimato in circa 220 milioni di euro.

Comma 3. La disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sia incrementato di 545 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione alla rimodulazione effettuata mediante il decremento delle risorse stanziato sul medesimo fondo per l’anno 2024 di cui al successivo comma 4 lettera b).

Comma 4. Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, provvedendo:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,



convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 5. Dispone modifica dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 6. Dispone la modifica del limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» siano sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025», in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 7. Dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.


Comma 8. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,



può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

04/05/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (in milioni di euro)																	
articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3		Assegno di inclusione destinato ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età (include franchigia per redditi da lavoro dipendente fino a 3.000 euro)	s	c		5.527,3	5.684,5	5.562,2		5.527,3	5.684,5	5.562,2		5.527,3	5.684,5	5.562,2	
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	s	c		78,3	140,8	143,6									
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	e	co						-78,3	-140,8	-143,6		-78,3	-140,8	-143,6	
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti fiscali	e	t			29,9	41,5			29,9	41,5			29,9	41,5	
10	4	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c			4,7	4,9	4,9		4,7	4,9	4,9		4,7	4,9	4,9
10	5	Contributo riconosciuto agli enti di cui all'art. 6, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 276/2003 e agli enti del terzo settore per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c			4,0	4,2	4,2		4,0	4,2	4,2		4,0	4,2	4,2
10	6	Incentivo legato all'autoimprenditorialità	s	c			0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9
13	1	Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui).	s	c		122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	s	c			100,7	104,2	44,6								
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	e	co							-100,7	-104,2	-44,6		-100,7	-104,2	-44,6
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti fiscali	e	t			38,5	24,0			38,5	24,0			38,5	24,0	
12	10	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore del Supporto per la formazione e il lavoro assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c			6,1	1,5	1,5		6,1	1,5	1,5		6,1	1,5	1,5
13	14, lett. a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)	s	c		-122,5				-122,5				-122,5			
13	14, lett. b)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, L. 197/2022	s	c			-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0		-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0	0,0	-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0
17	1	Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative	s	c		10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0
17	3	Riduzione Tabella A - MLPS	s	c		-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0
18	1-2	Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore	s	c		17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0
22	1-2	Magiorazione dell'Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto	s	c		6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3
22	3	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016 - pensionamento dei lavoratori precoci	s	c		-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3
28	1	Estensione del riconoscimento del contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023	s	c		7,0				7,0				7,0			



Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (in milioni di euro)																		
articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
28	1	Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate di cui all'art. 104, c. 3, del DL 34/2020-Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	e	ext		7,0												
28	4	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del DL 154/2008	s	k						-7,0				-7,0				
32	1	Rifinanziamento Centri Assistenza Fiscale	s	c		30,0				30,0				30,0				
32	3	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi parenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) - MLPS	s	c		-30,0				-30,0				-30,0				
33	1	Potenziamento capacità produttiva Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico	s	k		5,5	9,0			5,5	9,0			5,5	9,0			
33	2	Riduzione Tab B - DIFESA	s	k		-5,5	-9,0			-5,5	-9,0			-5,5	-9,0			
35	1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi	e	ext						-1,4				-1,4				
35	1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi	s	c		1,4												
35	1	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi parenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) - MIT	s	c		-1,4				-1,4				-1,4				
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriore 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	e	co						-4.064,0	-992,0			-4.876,0	-180,0			
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriore 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	s	c		4.064,0	992,0											
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriore 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese) - effetti fiscali	e	t		1.156,0	232,0			1.156,0	232,0			1.388,0				
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - IRPEF	e	t		-142,2				-142,2				-142,2				
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	s	c			8,3											
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	e	t							-8,3				-8,3			
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale comunale	s	c			4,1	-0,9										



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale comunale	e	t							-4,1	0,9			-4,1	0,9	
41	1	Incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, c. 130 della L. 197/2022	s	c		4.064,0					4.064,0				4.064,0		
42	1	Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori	s	c	60,0				60,0					60,0			
44	1	Interessi passivi sulle maggiori emissioni di debito	s	c	43,0	184,0	312,0	325,0	43,0	184,0	312,0	325,0	40,0	210,0	314,0	335,0	
44	3	Incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del DL 251/1981	s	k	545,0				545,0								
44	4, lett. a)	Incremento dallo 0,5 allo 0,6% dell'imposta sulle riserve matematiche (rami vita) a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa	e	t	220,0				220,0				220,0				
44	4, lett. b)	Riduzione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del DL 251/1981	s	k		-551,4			0,0	-551,4							
44	4, lett. c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)	s	c	-100,0				-100,0				-100,0				
44	4, lett. d)	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del DL 154/2008	s	k					-28,0					-28,0			
44	4, lett. e)	Riduzione risorse destinate al pensionamento dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016	s	c			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0	
Entrate					e	1.240,8	232,0	68,4	65,5	-2.831,6	-951,4	-175,7	-122,7	-3.411,6	-371,4	-175,7	-122,7
Spese					s	4.636,3	4.731,4	379,5	390,5	535,9	3.548,0	135,4	202,3	-12,1	4.125,4	137,4	212,3
SALDO						-3.395,5	-4.499,4	-311,1	-325,0	-3.367,5	-4.499,4	-311,1	-325,0	-3.399,5	-4.496,8	-313,1	-335,0
Autorizzazione indebitamento relazione al Parlamento (27 aprile 2023)						-3.400,0	-4.500,0	-314,0	-335,0	-3.400,0	-4.500,0	-314,0	-335,0	-3.400,0	-4.500,0	-314,0	-335,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante « Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante « Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(Assegno di inclusione)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Articolo 2.

(Beneficiari)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo

familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

l) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

- d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per

l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato « Carta di inclusione ». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di

locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una *équipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.
5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:
 - a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
 - b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
 - c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
 - d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto

Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Articolo 7.

(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:
 - a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
 - b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
 - c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;
 - d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
 - e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
 - f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
 - g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.
7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di

recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del

ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal

versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e le province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle

liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:
« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

0. « 314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo. » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e dell'articolo 73, comma 4-*bis* ».

Articolo 15.

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » »;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

« 41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. »

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie

nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. . All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente :
0. « Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al

sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione ».

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. ».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. . All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. . Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. . All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-*bis*) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori. »;

b) il comma 1.1. è abrogato;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-*bis*, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-*bis*, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *r*), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. ».

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro ».

2. All'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale ».

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (« *NEET* »);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo

periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore « *NEET* » assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di

lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 29.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ».

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia)

1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da destinare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *I-bis.* I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono

essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

« 503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, dopo le parole: "al comma 503" sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle

risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. ».

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di

euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 41.

(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:
 - a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
 - b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) contenere i costi di gestione;

b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

« b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;

b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

« b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per

l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
 Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
 Nordio, *Ministro della giustizia*
 Crosetto, *Ministro della difesa*
 Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
 Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
 Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
 Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
 Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*
 Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*
 Schillaci, *Ministro della salute*
 Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*
 Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*
 Locatelli, *Ministro per le disabilità*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio.

Allegato 1
 (articolo 1, comma 1)
 (importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato	520.220	456.468	435.554

finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla present e legge (*)			
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla present e legge	264.40 0	185.00 0	152.81 4
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla present e legge	575.23 1	498.46 8	471.55 4

(*)			
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

1.2.2. Testo correlato 685 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 685

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI) con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA) e con il **Ministro per le disabilità** (LOCATELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2023.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e politiche sociali.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *"Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR"*.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articoli da 1 a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 40).
- 2) Ministero della difesa (articolo 33)
- 3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 34, 35 e 36)
- 4) Ministero del turismo (articolo 37)
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze (articoli 40 e 44, comma 2)

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli da 1 a 13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,37,39,40**

Referente AIR: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva nonché di inserimento sociale (capo I articoli 1-13).

L'Italia è stata uno degli ultimi Stati membri dell'UE ad adottare strumenti nazionali di contrasto alla povertà: solo nel gennaio 2018 è stato introdotto il Reddito di Inclusione (ReI) che si è esaurito ad agosto 2020, ad aprile 2019 è stato avviato il Reddito/Pensione di cittadinanza (RdC/PdC), a maggio 2020, infine, il Reddito di emergenza (REm), espressamente introdotto per fronteggiare gli effetti della pandemia. RdC e PdC, affiancati dal REm, hanno svolto un ruolo importante in una fase di particolare complessità, quale quella pandemica e il successivo rialzo dell'inflazione, riducendo le disuguaglianze. Secondo le stime dell'Istituto, infatti, la misura ha consentito di assottigliare le disuguaglianze riducendo la popolazione in povertà relativa (sotto il reddito mediano) di un punto percentuale (da 13,9% al 12,9%). Anche l'ISTAT ha sostenuto negli ultimi rapporti annuali che nel 2020 l'effetto combinato del RdC e della CIG ha determinato un abbassamento dell'indice di Gini di 1,2 punti percentuali e di quasi un punto del rischio di povertà per 1 milione e 800mila nuclei familiari (circa 3,7 milioni di individui).

Se il trasferimento monetario del RdC ha avuto effetti positivi sulle disuguaglianze, l'attuazione della componente della misura riguardante la politica attiva e l'inclusione sociale ha, invece, mostrato il proprio limite. Il sistema della presa in carico da parte dei servizi sociali (il 35% delle famiglie beneficiarie di RdC nel 2021) e dei servizi dell'impiego (il 52% nel 2021) ha indubbiamente rappresentato l'ambito di attuazione della misura di più difficile realizzazione a causa della carenza di personale e della mancanza di un sistema unitario e nazionale di politiche attive, in quanto le stesse sono differenziate dalle Regioni per il tramite dei Centri per l'Impiego (Cpl). Inoltre, la scarsa vicinanza al mercato del lavoro dei beneficiari di RdC non ha agevolato il lavoro dei Cpl e delle Agenzie per il lavoro che sono state interessate nel tempo alla presa in carico anche di queste categorie di lavoratori. Secondo gli ultimi dati ANPAL al 31 dicembre 2022, il 74,3% dei beneficiari non occupati in carico ai servizi per il lavoro non ha mai avuto un contratto di lavoro dipendente o in parasubordinazione nei 36 mesi precedenti (circa 500mila individui). Sulle difficoltà della presa in carico sia da parte dei Comuni che dei Cpl potrebbero aver inciso anche gli eventi del periodo pandemico, che di fatto nel corso del 2020 ha reso inattuabili le previsioni connesse alla presa in carico a seguito delle misure di contenimento dei contagi.

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono sostituite da due misure:

- l'assegno di inclusione (AdI) (articolo 1 e ss) dal 1° gennaio 2024, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale a favore dei nuclei familiari con persone disabili o minorenni o con almeno 60 anni di età, Isee non superiore a 9.360 euro e reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, esteso a 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- il supporto per la formazione e il lavoro (Spfl) (articolo 12) che sarà operativo da settembre 2023, quale misura di attivazione al lavoro delle persone tra i 18 e i 59 anni e appartenenti a nuclei familiari senza componenti con disabilità, minorenni o di età superiore a 60 anni, che hanno gli stessi altri requisiti di accesso all'AdI, tranne l'Isee familiare che non deve superare 6.000 euro annui anziché 9.360.

Principali obiettivi dell'intervento sono:

- la lotta ai fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale delle categorie più deboli, con componenti fragili, della popolazione attraverso percorsi di inserimento nei circuiti formativi lavorativi, così da offrire un supporto finanziario alle famiglie in difficoltà e allo stesso tempo rimettere in moto le risorse umane occupabili sul mercato del lavoro.

- Favorire l'ingresso al lavoro di persone a rischio di esclusione (articolo 12), attraverso l'istituzione del supporto per la formazione e il lavoro come misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, tramite la sottoscrizione del patto di attivazione digitale presso il servizio per il lavoro e del patto di servizio personalizzato.

L'obiettivo principale dell'intervento consiste nella adozione di misure in grado di riportare all'interno dei percorsi formativo-occupazionali tutte quelle risorse umane che ne sono rimaste fuori per una debolezza del bagaglio curricolare personale o per contingenze di vita, di formare individui potenzialmente occupabili attraverso un processo che, partendo da una attenta analisi del CV e passando attraverso l'analisi dei fabbisogni del mercato territoriale, si concluda con un adeguato percorso formativo e di accompagnamento all'inserimento occupazionale attraverso un'operazione di match tra offerta e domanda di lavoro territoriale.

Il provvedimento interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele anche economiche dei lavoratori; introduce, inoltre, alcune disposizioni finalizzate a potenziare il coordinamento e la programmazione su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (capo II 14-18).

L'articolo 14 apporta alcuni urgenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare con riferimento al profilo prevenzionistico introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza ed estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili; prevede l'obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità; introduce delle disposizioni di maggior tutela in materia di formazione e di controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché di addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Al fine di potenziare il coordinamento e la programmazione su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **l'articolo 15** prevede che gli enti pubblici e privati, quali le Casse previdenziali, condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza; si demanda ad atti amministrativi, adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione dei dati e informazioni oggetto di condivisione e degli enti pubblici e privati rientranti nell'ambito in esame.

Il medesimo Garante, con proprio provvedimento, può definire specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti oggetto di atti amministrativi generali e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati. L'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per un'efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato.

Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, **l'articolo 16** prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento delle predette attività - relativamente agli ambiti sopra indicati - nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il contingente suddetto opera avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL.

Al fine di fornire un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, ivi compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione dell'attività formativa successivamente alla data del 1 gennaio 2018, **l'articolo 17** introduce una misura di indennizzo di natura pubblica, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione per l'anno 2023 pari a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 2024 con dotazione annua pari a Euro 2 milioni.

La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

La misura di sostegno è cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il riconoscimento di tale assegno presuppone che lo studente, in relazione alle attività formative in oggetto, fosse coperto dalla suddetta assicurazione obbligatoria.

La norma è inoltre volta a ridefinire la disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018), in modo da supportare efficientemente la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, ed assicurare una maggiore sicurezza per gli studenti.

La sicurezza degli studenti viene assicurata con l'introduzione del comma 784-quater, secondo il quale le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sono chiamate ad integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. Si dispone che l'integrazione al documento di valutazione dei rischi sia fornita all'istituzione scolastica ed allegata alla Convenzione stipulata tra la scuola e l'impresa ospitante i PCTO.

Si tratta di misure la cui necessità e urgenza è dettata dal fatto che debbono essere operative per l'avvio del prossimo anno scolastico 2023/2024.

Al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale, **l'articolo 18** ricomprende, in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 le categorie dei docenti, studenti o allievi, nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.

L'estensione in oggetto fornisce, per i lavoratori interessati dalla stessa, anche la base giuridica esplicita per l'applicazione agli stessi - nel suddetto anno scolastico o accademico - della tutela contro gli infortuni in itinere, la quale è stata riconosciuta finora in favore di insegnanti e istruttori solo sulla base di alcune sentenze. La tutela contro i suddetti infortuni in itinere resta invece esclusa per gli studenti e allievi.

Il provvedimento introduce al capo III ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro tra le quali assumono rilievo alcune norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro ovvero di risoluzione di alcune criticità in materia pensionistica e previdenziale.

L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

L'articolo 20 del decreto-legge n. 48 del 2023 dispone che le risorse del fondo bonus trasporti per il 2023 previsto dal citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Si interviene in materia di assegno unico e universale introducendo **all'articolo 22** una maggiorazione a tutela dei nuclei familiari monogenitoriali in cui il genitore lavora e l'altro è deceduto, estendendo la maggiorazione prevista per il nucleo in caso di secondo genitore percettore di reddito. Il problema sembrava essere nato per i casi in cui i nuclei cessano di percepire la maggiorazione a seguito del decesso di un genitore lavoratore. A tal proposito, l'INPS, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, aveva già adoperato l'erogazione d'ufficio del bonus ai nuclei vedovili, per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno Unico e Universale. L'intervento del legislatore va oltre, estendendo la maggiorazione anche nei casi in cui il genitore deceduto non risultava lavoratore al momento del decesso.

Con effetto dal 1° giugno 2023, si estende la possibilità di percepire la maggiorazione prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori risultano percettori di reddito, anche nei casi di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. Per effetto dell'adeguamento annuale alle variazioni dell'indice del costo della vita, l'importo della maggiorazione per ciascun figlio minore risulta pari per il 2023 a 32,40 euro e spetta in misura piena per livelli di ISEE pari o inferiori a 16.215

euro e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240 euro.

L'articolo 23 riduce la sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico dei datori di lavoro che omettono il versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro. Si sostituiscono i limiti minimi (10.000 euro) e massimi (50.000 euro) della sanzione amministrativa pecuniaria con nuovi limiti, commisurati all'importo omesso e pari, rispettivamente, al 150 per cento e al 400 per cento dell'importo omesso. La modifica è stata dettata dalla necessità di risolvere una criticità in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, già più volte evidenziata dall'INPS e rilevata anche da alcuni giudici del lavoro che hanno ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione previgente, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, in quanto commina una sanzione amministrativa che non viene commisurata all'importo della violazione e quindi non tiene conto di un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla "gravità della violazione", specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore. Lo stesso indirizzo si rileverebbe anche da alcune sentenze della Corte di giustizia dell'UE in tema di proporzionalità delle sanzioni (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20).

La disposizione, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione della sanzione amministrativa da irrogare il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia. Le sanzioni riguardano le ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Si applicano sanzioni penali se l'omissione riguarda un importo superiore a 10.000 euro annui, mentre si applica la sanzione amministrativa in esame se l'importo non supera tale limite. La distinzione tra illecito penale (superiore a 10.000) e illecito sottoposto alla sanzione amministrativa rimane, quindi, ferma. Nei casi in cui la nuova sanzione amministrativa risulti meno grave, le nuove sanzioni potranno avere applicazione retroattiva, fatti salvi i casi di pagamento già avvenuto, in analogia al principio relativo alle sanzioni penali.

L'articolo 24 interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a termine nel settore privato. L'obiettivo delle nuove disposizioni appare essere quello di conciliare la tutela e la garanzia dei lavoratori, richiesta anche dalla normativa europea, con una certa flessibilità per far fronte alle esigenze di incertezza nell'organizzazione produttiva e conseguentemente favorire l'accesso al mondo del lavoro. La disposizione restituisce uno spazio bilanciato all'intervento delle parti collettive e individuali, chiamate a definire i casi e le esigenze che possono consentire il rinnovo dei rapporti o la loro prosecuzione oltre il periodo di 12 mesi. L'esperienza emergenziale recente ha evidenziato la necessità di un allentamento delle rigidità di causali stringenti introdotte dal decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018, convertito in legge n. 96 del 2018) - quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all'organizzazione produttiva - per favorire la ripartenza dell'economia.

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti. Resta fermo che i contratti a termine con durata non superiore a 12 mesi possono essere stipulati senza la necessità di giustificarne le ragioni. I contratti a termine con durata superiore a 12 mesi ma non superiore a 24 mesi (così come i rinnovi e le proroghe successive al primo periodo di 12 mesi a causale) possono essere stipulati nelle seguenti circostanze: causali previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali rappresentative; esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di previsioni dei contratti collettivi, entro il 30 aprile 2024; sostituzione di altri lavoratori. È stata abrogata la disposizione, operativa fino al 30 settembre 2022 che consentiva di apporre un termine di durata superiore a 12 mesi ma non eccedente 24 mesi ai contratti di lavoro subordinato in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro. Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti stipulati dalle PA.AA. e ad alcuni settori specifici, come le università private, istituti pubblici di ricerca e società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione.

L'articolo 25 rende possibile fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, di rimodulare, con accordo integrativo in sede ministeriale, le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis (riguardanti i lavoratori che si trovino a non più di

5 anni dal raggiungimento dei requisiti minimi, anticipati o di vecchiaia, per il pensionamento), entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

Il decreto lavoro semplifica e razionalizza le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 104/2022 - decreto trasparenza - in tema di obblighi di informazione sul rapporto di lavoro a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del lavoratore all'atto dell'assunzione (**articolo 26**).

Il decreto lavoro, dunque, depotenzia le misure che il predetto decreto trasparenza aveva posto a carico del datore quali adempimenti informativi nei confronti dei propri dipendenti. Per un gruppo esteso di informazioni si consente al datore di adempiere ad obblighi informativi indicando al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che regola l'istituto di riferimento senza dover redigere un'informativa apposita.

L'articolo 27 disciplina un nuovo incentivo all'occupazione giovanile riconoscibile ai datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o con il contratto di apprendistato professionalizzante effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al termine del 2023. Il beneficio può essere riconosciuto per una durata massima di 12 mesi ed è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Pertanto, la misura si sostanzia in un credito per l'azienda che può superare l'ammontare dei contributi dovuti mensilmente per il singolo rapporto di lavoro incentivato.

Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, i giovani assunti devono essere in possesso delle seguenti condizioni:

- a) alla data dell'assunzione non devono aver compiuto il trentesimo anno di età;
- b) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- c) devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

L'incentivo in favore dei NEET è cumulabile con l'incentivo "giovani under 36" (di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Nell'ambito delle misure che intervengono sul mercato del lavoro si segnala l'ulteriore elemento di flessibilità introdotto dal decreto lavoro **all'articolo 37** che consente agli operatori dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento di utilizzare i buoni lavoro fino ad un massimo di 15 mila euro annui (anziché 10.000, come tutti gli altri utilizzatori) per remunerare i lavoratori purché non abbiano alle dipendenze più di 25 dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L'intervento normativo introduce, infine, a causa del perdurare del fenomeno inflattivo politiche di recupero del potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori dipendenti quali l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e misure fiscali per il welfare aziendale (articoli 39 e 40).

In particolare, al fine di aumentare il potere di acquisto delle retribuzioni senza necessariamente innescare una rincorsa prezzi/salari a seguito delle rivendicazioni sindacali di aumento delle retribuzioni il provvedimento rafforza la politica di fiscalizzazione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. La legge di bilancio 2023 ha previsto per l'anno corrente una riduzione dell'onere contributivo a carico del lavoratore di 2 punti percentuali, riguardante i dipendenti con una retribuzione mensile fino a 35 mila euro annui (2.692 euro * 13 mensilità), che sale a 3 punti per le retribuzioni mensili fino a 25 mila euro annui (1.923 euro * 13 mensilità). L'intervento incrementa la decontribuzione di quattro punti percentuali per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 senza produrre effetti sul rateo di tredicesima, per il quale continuerà a trovare applicazione la riduzione già prevista dalla legge di bilancio 2023.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nell'ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 è stata disposta l'abrogazione dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disciplina del reddito e della pensione di cittadinanza (articolo 1,

comma 318, legge n. 197 del 2022) ed è stato ridotto, peraltro, per l'anno 2023, la durata massima del beneficio a sette mensilità.

Pertanto, il capo I del decreto-legge in oggetto introduce nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, quali l'assegno di inclusione (art. 1-11) e il supporto per la formazione e il lavoro (art. 12) nonché disposizioni transitorie per gli attuali percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, che mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 13).

Dalle indagini campionarie svolte dall'INAPP sui beneficiari del RdC è risultato che per oltre il 60% degli intervistati la disciplina e il rapporto con i servizi, i percorsi attivi delle misure, l'attivazione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, siano stati ritenuti aspetti da migliorare. A ciò si è aggiunta la richiesta di porre attenzione ai controlli per gli effettivi aventi diritto: gli intervistati hanno ritenuto corretto estendere le misure di sostegno al reddito in una formula più ampia possibile, che tenga debitamente conto però degli effettivi requisiti ed eviti accessi incontrollati ai non eleggibili.

Al fine di contestualizzare l'intervento può essere utile richiamare, inoltre, l'analisi effettuata attraverso una simulazione dinamica delle modifiche al sistema economico italiano determinate dal "Reddito di Cittadinanza" (RdC) introdotto nel corso del 2019, come strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. La simulazione effettuata attraverso il modello LabSim su dati EU-SILC mostra come il RdC non comporterebbe fino al 2031 effetti significativi sull'offerta di lavoro, mentre avrebbe effetti positivi sul reddito degli individui e delle famiglie, sul rischio di povertà dei bambini e dei nuclei familiari, soprattutto ai livelli più bassi e nel Mezzogiorno. Il reddito di cittadinanza si è confermato, quindi, come una politica di contrasto alla povertà e d'integrazione del reddito, privo di effetti significativi sul piano della dinamica occupazionale.

Partendo da tale dato, l'intervento normativo supera l'impianto del reddito di cittadinanza distinguendo tra componenti "attivabili e non" al lavoro.

L'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in sostituzione della sopracitata misura, l'assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e/o lavorativa. La predetta misura mira a realizzare un primo livello di tutela nei confronti dei nuclei familiari più deboli della popolazione, in condizione di povertà, per garantire l'inclusione di coloro che nel medesimo nucleo si trovano in condizione di disabilità, sono minorenni o hanno almeno sessant'anni di età. L'AdI assorbe anche la pensione di cittadinanza che scompare come prestazione distinta. Si stima che i nuclei che possono accedere alla misura siano pari a 697 mila, in linea con la numerosità dei nuclei "non occupabili" del reddito di cittadinanza.

L'articolo 3 prevede che il beneficio economico venga erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e possa essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Tenuto conto che l'assegno di inclusione si configura come misura di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, si prevede che sia esente dal pagamento dell'IRPEF.

Per ricevere l'AdI, il richiedente deve iscriversi nel nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), firmare il patto di attivazione digitale. Il nucleo sottoscritto il patto è tenuto ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati ad identificare i bisogni del nucleo nel suo complesso e dei singoli componenti. Il comma 5 dell'articolo 4 attribuisce ai servizi sociali il compito di effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, è disposto l'avvio dei componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Sempre attraverso il SIISL verranno gestiti i richiedenti il SFL. Dunque la riforma prevede non solo in capo ai CPI e ai servizi sociali l'obbligo di "chiamata" dei beneficiari ma obbliga questi ultimi, ogni 90 giorni a presentarsi presso i servizi sociali o presso i patronati, se non attivabili o ai CPI se attivabili, per aggiornare la propria posizione. Si rileva che non tutti i componenti sono tenuti agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel "Progetto di

inclusione sociale e lavorativa". Sono obbligati esclusivamente i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.

Al fine di promuovere l'accettazione di offerte di lavoro seppur temporanee o intermittenti che il meccanismo designato per il reddito di cittadinanza non agevolava, è stata prevista la compatibilità e cumulabilità del rapporto di lavoro autonomo, subordinato entro il limite di 3000 euro annui da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adl e del SFL.

Viene superato il concetto di "congruità" dell'offerta di lavoro, utilizzato con il RdC.

L'offerta irrifutabile era collegata alla distanza dal luogo di domicilio e poteva essere rifiutata fino a tre volte, poi ridotte a due (legge 234/2022) e infine a una (legge 197/2022). Ora i componenti "attivabili" al lavoro, del nucleo familiare beneficiario dell'assegno di inclusione e quelli del supporto per la formazione e il lavoro, devono accettare qualunque offerta di impiego a tempo indeterminato a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. I contratti a tempo determinato vanno accettati se non distano più di 80 chilometri dal domicilio. Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, la norma dichiara irrinunciabile l'offerta relativa alla somministrazione a tempo determinato. Sia i contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato devono essere a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento. In ogni caso, la retribuzione proposta non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. È previsto che l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro siano sospesi d'ufficio in caso di occupazione con rapporti di durata compresa tra uno e sei mesi. Concluso il contratto, il beneficio riprende a essere erogato per il periodo residuo di fruizione. Se un componente attivabile al lavoro del nucleo familiare beneficiario dell'assegno di inclusione rifiuta queste offerte, senza giustificato motivo, l'intero nucleo decade dall'aiuto.

L'ulteriore misura prevista dal decreto lavoro (articolo 12) è il supporto per la formazione e il lavoro istituita dal 1° settembre 2023, quale misura specifica per coloro che sono occupabili, con un'età da 18 a 59 anni, con ISEE familiare inferiore a 6.000 euro annui, e che risultano privi dei requisiti per l'assegno di inclusione. Si tratta di una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. In questo caso l'indennità mensile è di 350 euro e il beneficiario deve confermare un patto per l'attivazione digitale e un patto di servizio personalizzato e iniziare il percorso formativo. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1 (età compresa fra 18 e 28 anni e soggiorno regolare in Italia), e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8 (divieto di svolgere più di una volta il servizio civile universale), del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che l'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai competenti servizi per il lavoro. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

I cambiamenti tecnologici, demografici ed economici che coinvolgono il mercato del lavoro chiamano in causa un ruolo sempre più rilevante delle politiche attive per la formazione dei lavoratori. In tale contesto, si torna a legiferare sull'articolo 88 del decreto legge 34/2020, prevedendo all'articolo 19 che il Fondo nuove competenze - istituito presso l'ANPAL e cofinanziato dal Fondo sociale europeo, finalizzato a promuovere

la formazione dei lavoratori di imprese che hanno stipulato specifici accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro – sia incrementato dalle risorse provenienti dal piano nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal fondo sociale europeo plus.

Il Fondo Nuove competenze costituisce uno dei Programmi guida del Piano nazionale nuove competenze riferito ai lavoratori occupati, adottato con DM 14 dicembre 2021 in attuazione di quanto previsto dal PNRR in materia di politiche attive (Missione 5, componente 1, Riforma 1.1).

A seguito di quanto previsto dall'art. 11-ter del D.L. 146/2021, che consente di destinare al Fondo nuove competenze le risorse dell'iniziativa REACT-EU, il DM 22 settembre 2022 ha rifinanziato il medesimo Fondo per 1 miliardo di euro, a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 2023. Successivamente, l'operatività del Fondo è stata estesa anche al 2023 dall'art. 22-quater del D.L. 198/2022 con conseguente rifinanziamento del FNC.

Con l'intervento in esame, il Fondo viene incrementato con risorse nel periodo di programmazione 2021 – 2027 rinvenienti dal Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO).

Il contesto in cui si inserisce il decreto lavoro è, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele dei lavoratori.

L'Ispettorato nazionale del lavoro non è strutturalmente presente nei territori della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto ai sensi dei relativi statuti speciali la disciplina e lo svolgimento delle attività in materia di vigilanza sul lavoro e sul rispetto della legislazione sociale rientrano nelle competenze delle relative autonomie speciali territoriali.

Pertanto, il contesto nel quale s'inserisce l'intervento muove dalla necessità di rafforzare anche in tali territori le attività in materia di vigilanza sul lavoro, compresa la sicurezza, e sul rispetto della legislazione sociale, controlli finalizzati a prevenire e contrastare gli illeciti più gravi di natura penale (art.16).

L'ISTAT ha pubblicato i dati del PIL nel I trimestre dell'anno stimando sia aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dell'1,8% in termini tendenziali, l'economia italiana registra dunque una crescita. Il decreto lavoro nasce dall'esigenza di adottare misure per la risalita dei consumi e del benessere duramente colpiti dagli ultimi tre anni dalla pandemia, dalla guerra, dall'inflazione e dal caro energia. In tale contesto si inserisce il nuovo intervento sul cuneo fiscale, perché nonostante i tagli operati il nostro Paese continua ad occupare la quinta posizione tra i 38 Paesi dell'Ocse per l'incidenza di tasse e contributi sociali sul costo del lavoro (Rapporto Taxing Wages relativo all'anno 2022). Nel 2022 si registra un'incidenza di tasse e contributi al 45,9%. Una diminuzione del cuneo fiscale (soprattutto per i redditi medio bassi) associata alla riforma fiscale consente di allineare il nostro cuneo a quello dei Paesi più avanzati.

In tal modo si incrementa il reddito disponibile delle famiglie evitando che l'inflazione lo aggredisca, con un impatto positivo sui consumi e scongiurando la spirale perversa di inflazione, stagnazione e disoccupazione. L'articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede

l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023 la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento.

2.OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Un primo obiettivo generale dell'intervento normativo di cui al **capo I (articoli 1-13)** è di attuare politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale nonché percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

L'articolo 6 prevede che i nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione, con la sottoscrizione del patto di attivazione digitale sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa attraverso una valutazione multidimensionale effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale o da una equipe multidisciplinare, definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. I componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro, sono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che può prevedere anche l'adesione ai percorsi formativi previsti dal programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del PNRR.

Attraverso la ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone aumenta la produttività complessiva del Paese; inoltre, il rilancio dell'occupazione comporta nella popolazione, quale naturale conseguenza, una maggiore propensione al consumo, dando un nuovo e vitale impulso all'economia del Paese.

L'intervento annovera tra i suoi obiettivi generali il rilancio dell'occupazione e del mercato del lavoro attraverso l' ampliamento della gamma delle agevolazioni previste a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato.

L'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione e dello SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

Inoltre, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, dà diritto ad un beneficio ridotto, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Se il datore di lavoro licenzia il beneficiario dell'assegno di inclusione nei 24 mesi successivi all'assunzione, non solo deve restituire l'incentivo fruito ma è soggetto anche al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva calcolate sul beneficio stesso.

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.

Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Il rilancio dell'occupazione è ulteriormente perseguito con la previsione di incentivi per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione. L'articolo 10, comma 6, riconosce ai beneficiari dell'assegno che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa

individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un'unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Il rilancio dell'occupazione è perseguito, inoltre, attraverso ulteriori interventi, quali gli incentivi all'occupazione giovanile previsti **dall'articolo 27**, che ha l'obiettivo di contrastare l'elevato livello del tasso di disoccupazione giovanile (22,4% uno dei più alti in Europa) rendendo maggiormente convenienti le assunzioni dei NEET rendendo cumulabile il nuovo incentivo con quello strutturale (50%) elevato anche per il 2023 al 100% (legge di bilancio 2023).

L'articolo 28 introduce, in via transitoria, un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. Le assunzioni, al fine in oggetto, devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

L'intervento, inoltre, attraverso la condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva (articolo 15) si prefigge l'obiettivo di realizzare un sistema di vigilanza efficace ed efficiente che consente di minimizzare i fenomeni di evasione ed elusione contributiva a beneficio della sostenibilità del sistema previdenziale. Ulteriore obiettivo è di rendere più efficiente ed efficace, per l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'orientamento dell'azione ispettiva nei confronti delle imprese che presentino fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e consentire l'acquisizione immediata di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

Gli obiettivi specifici dell'intervento in esame sono:

- accrescere le tutele economiche e sociali dei soggetti e dei nuclei meno abbienti;
- incentivare i percorsi formativi o di riqualificazione professionale che favoriscono l'inclusione sociale;
- favorire le assunzioni dei lavoratori beneficiari dell'assegno di inclusione da parte dei datori di lavoro privati, grazie al meccanismo degli sgravi contributivi;
- rilanciare l'occupazione;
- dare maggiore efficacia e puntualità all'attività ispettiva, indirizzandola meglio verso imprese che evidenzino fattori di rischio sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia di lavoro irregolare o di evasione contributiva;
- rafforzare le tutele in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurare una maggiore sicurezza per gli studenti nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro e un indennizzo di natura pubblica in favore dei familiari delle vittime di infortuni mortali, verificatisi in occasione dell'attività formativa;
- semplificare gli obblighi informativi del datore di lavoro in merito al rapporto di lavoro attraverso il rinvio alla legge e ai contratti collettivi;
- garantire la continuità del sostegno al reddito fino al 31 dicembre 2023 in favore dei dipendenti di imprese autorizzando il trattamento di cassa integrazione guadagni, in deroga, anche ai limiti di durata previsti dal D. lgs. 148/2015, per aziende che hanno dovuto fronteggiare perduranti periodi di crisi aziendali e riorganizzazione nel corso del 2022 e che non siano riuscite ad attuare i piani previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali per cause non imputabili al datore di lavoro (**articolo 30**);
- sostenere il reddito delle famiglie, mitigare gli impatti derivanti dal caro prezzi e dal caro trasporti (taglio del cuneo contributivo di altri 4 punti da luglio a dicembre 2023, articolo 39, fringe benefit, sale la soglia di esenzione dall'Irpef a 3mila euro per chi ha figli a carico, articolo 40);
- aumentare il Pil potenziale del Paese.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:

- comparazione del numero dei soggetti disoccupati e inattivi individuati prima e dopo l'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
- numero dei contratti a tempo pieno e indeterminato ovvero a tempo determinato attivati nell'anno con i medesimi soggetti;
- variazione delle stime ufficiali di povertà in Italia.

I dati utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi verranno tratti dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del DL n. 510/1996 e dai dati in possesso dell'Anpal, dell'Inps, dell'Agenzia dell'entrate e dell'Istat.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento al capo I, i principali destinatari dell'assegno di inclusione sono i nuclei familiari in cui sia presente un minore o una persona oltre 60 anni o con disabilità, in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti stabiliti dall'articolo 2, tra i quali, si segnala l'ampliamento del requisito della residenza in Italia stabilito in 5 anni anziché in 10 come per RDC/PDC, di cui gli ultimi due in modo continuativo e il riferimento a un reddito familiare ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza).

L'impatto atteso è quello di una riduzione della soglia di povertà, il rilancio delle politiche attive e in linea generale un miglioramento dell'inclusione sociale, anche attraverso percorsi formativi e di riqualificazione professionale.

I beneficiari continuano ad essere i nuclei familiari, ma con determinate caratteristiche ovvero la presenza di almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni di età. I nuclei che si stima possano accedere alla misura sono pari a 697mila.

In ordine alla misura descritta dall'articolo 12 (SFL) si evidenzia che i destinatari non sono i nuclei familiari, ma i singoli componenti dei nuclei familiari:

- di età compresa tra 18 e 59 anni, in possesso degli stessi requisiti economici, patrimoniali di cittadinanza e residenza previsti per l'Adl eccetto che un differente valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, ma che non hanno i requisiti per accedere al beneficio;
- che percepiscono l'Adl che non siano computati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa di cui all'art. 6, co. 4 (maggioresni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura).

Per il SFL è richiesto il possesso degli stessi requisiti previsti per l'attribuzione dell'Adl (salvo il diverso valore dell'ISEE pari a 6.000 euro), e sono applicate le stesse previsioni in materia di: incidenza di pregresse dimissioni volontarie da altro rapporto di lavoro; criteri di valutazione dei trattamenti assistenziali percepiti; obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell'ISEE; criteri di valutazione della continuità della residenza nel paese, fermo l'obbligo di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005; compatibilità e cumulabilità del beneficio economico in caso di avvio di attività di lavoro dipendente e autonomo, accettazione di offerte di lavoro nell'ambito di percorsi di politica attiva, attribuzione di trattamenti pensionistici, e comunicazione della variazione dei requisiti e della composizione del nucleo familiare previste per i titolari di Adl. Si applicano anche le disposizioni sui controlli (art. 7), sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare (art. 8), offerta di lavoro (art. 9), incentivi (art. 10), coordinamento, monitoraggio e valutazione (art. 11). Questa misura, il cui importo è fisso (350 euro), spetta a ciascun componente che ne ha diritto ed ha una durata limitata a 12 mesi non rinnovabili, ed è condizionata alla partecipazione a misure di formazione e di attivazione lavorativa.

La RT stima che i nuclei interessati siano 436.000, corrispondenti a circa 615mila persone.

Nello specifico, i vantaggi del provvedimento per i beneficiari sono:

- miglioramento delle condizioni di vita, in particolare dei nuclei familiari più deboli della popolazione o comunque a rischio di esclusione sociale (nuclei con componenti disabili, con componenti minorenni o con almeno 60 anni di età) attraverso una integrazione del reddito familiare (art.3) fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- inclusione lavorativa per gli attivabili al lavoro, inclusione sociale, formazione;
- incentivazione all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I possibili vantaggi per i datori di lavoro sono: disponibilità di personale maggiormente formato e qualificato; aumento della produttività; aumento della competitività; fruizione di incentivi all'assunzione.

Gli eventuali svantaggi del provvedimento sono: onerosità a carico della finanza pubblica; utilizzo improprio della misura e conseguente aumento del contenzioso giudiziario.

Di seguito si riportano le stime della valutazione complessiva degli effetti dell'introduzione delle nuove misure di cui agli articoli 1-13. Gli importi tengono conto anche degli effetti finanziari dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali e dell'autoimprenditorialità, della compatibilità delle misure con lo svolgimento dell'attività lavorativa con la franchigia dei 3.000 euro.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione: totale al netto degli effetti fiscali	Supporto per la formazione e il lavoro: totale al netto degli effetti fiscali	Altre misure per l'anno 2023	TOTALE
2023		-122,5	-384,0	-506,5
2024	-5.615,2	-1.460,9		-7.076,1
2025	-5.805,4	-1.262,3		-7.067,7
2026	-5.674,3	-957,7		-6.632,0
2027	-5.850,8	-603,2		-6.454,0
2028	-5.901,1	-594,0		-6.495,1
2029	-5.962,8	-594,4		-6.557,2
2030	-6.017,1	-594,8		-6.611,9
2031	-6.083,7	-595,2		-6.678,9
2032	-6.152,5	-595,6		-6.748,1
2033	-6.223,5	-595,9		-6.819,4

In ogni caso, l'effetto netto derivante dalla comparazione degli effetti positivi e negativi del provvedimento, dovrebbe essere favorevole, in quanto da un lato viene attribuito un reddito minimo a chi ne è attualmente privo e dall'altro, attraverso i meccanismi della condizionalità, viene stimolata l'attivazione (o la riattivazione) di una quota del mercato del lavoro.

La specificità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio nonché l'eshaustività del sistema sanzionatorio previsto per i casi di abuso dell'istituto (dalla decadenza dal beneficio sino alla reclusione del soggetto, nei casi più gravi) rappresentano una tutela concreta a garanzia del sopra descritto effetto netto positivo.

Si segnala che gli enti del Terzo settore saranno chiamati a ricoprire un ruolo nella definizione del percorso di inclusione sociale e lavorativa sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione. L'articolo 6 del decreto lavoro prevede che i servizi territoriali operino in stretto raccordo con gli ETS, siglando accordi che consentono di inserire gli ETS nella progettazione del percorso di inclusione sociale.

Le disposizioni sull'assegno di inclusione per quanto riguarda gli istituti di patronato non comportano un ampliamento delle loro attività rispetto a quelle svolte attualmente, ma una sostituzione con quanto già svolto in merito alla gestione delle domande per il reddito di cittadinanza, che dal 1° gennaio 2024 non saranno più presentate. Peraltro, le attività dei patronati vengono remunerate sulla base di criteri di riparto, con stanziamenti già fissati. Quanto evidenziato vale altresì per le attività previste dai servizi sociali per identificare i bisogni dei nuclei familiari.

Molte disposizioni hanno un rilevante impatto gestionale per l'INPS, tuttavia gli impatti risultano attenuati dalla continuità degli interventi che rimangono nel solco di quelli già avviati o modificati. Poiché sempre più prestazioni sono legate alla prova dei mezzi, con particolare riferimento al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il legislatore è intervenuto a rifinanziare di 30 milioni di euro i CAF (articolo 32). In condizioni di limitate risorse la scelta del legislatore tende a favorire i nuclei familiari con valori più bassi di ISEE. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e il numero di DSU è cresciuto negli anni (passando da 4,8 milioni del 2015 a 11,9 milioni del 2022 con un incremento di 2 milioni rispetto all'anno precedente) facendo aumentare i costi sostenuti dalla finanza pubblica per rimborsare i centri di assistenza fiscale per il servizio di assistenza ai cittadini.

3.2 Impatti specifici

Non si stimano effetti specifici sulle PMI.

C ONERI INFORMATIVI

L'articolo 4 prevede che la richiesta dell'Assegno di inclusione va formulata con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal Capo I del decreto, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7.

Il richiedente, inoltre, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che il percorso di attivazione venga attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

Il comma 4 impone ai beneficiari, a seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, di presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione

digitale e successivamente, ogni 90 giorni, ai beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, di presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. E' disposta la sospensione del beneficio economico in caso di mancata presentazione.

Il comma 5 attribuisce ai servizi sociali il compito di effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, è disposto l'avvio dei componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Si stabilisce che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato avvenga entro 60 giorni dall'avvio al centro per l'impiego. La predetta disposizione fa carico ai beneficiari di presentarsi ogni 90 giorni ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione, sanzionando la mancata presentazione con la sospensione del beneficio economico.

Il comma 7 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché delle attività di segretariato sociale, degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e delle modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

Si segnala, inoltre, l'articolo 10, comma 3, che prevede al fine di riconoscere ai datori di lavoro gli incentivi all'assunzioni la condizione della pubblicazione dell'offerta di lavoro sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Rispetto all'impianto generale della riforma del capo I, sussistono una serie di condizioni che incidono sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Si evidenzia, in primo luogo, come il reinserimento nel mercato del lavoro dei c.d. beneficiari occupabili non solo presuppone un'adeguata strutturazione e capacità di intermediazione da parte dei centri per l'impiego, nonché interventi che consentano alle attività formative individuate nel percorso di inclusione lavorativa di essere coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. Buona parte del successo della riforma si baserà sulla piena funzionalità del sistema informativo (SIISL) previsto dall'articolo 5, che dovrebbe mettere in comunicazione numerosi soggetti, assicurando l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.

Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione, per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'assegno di inclusione l'articolo 5 del decreto legge istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall'INPS, che consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. I soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma digitale, operante all'interno del SIISL, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. Saranno definite con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'Istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme nonché le modalità con le quali attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche o a controllo pubblico o a partecipazione pubblica potranno accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'assegno di inclusione (art. 11) e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di

competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul sito istituzionale.

Il comma 5 del citato articolo 11 istituisce, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.

Il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL- istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'assegno di inclusione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile, inoltre, del monitoraggio sull'attuazione della misura di Supporto per la formazione e il lavoro (di cui all'articolo 12) e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

La determinazione delle modalità di monitoraggio della predetta misura prevista all'articolo 12 - anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 - è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 11).

Il comma 12 prevede che se dal suddetto monitoraggio emergono criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 7 disciplina i controlli ispettivi sull'assegno di inclusione che sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

Il comma 2, al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede che il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto.

Il comma 4 stabilisce che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

Si segnala quale elemento innovativo la responsabilità in capo ai Comuni (articolo 8, comma 11) circa le attività di verifica e controllo della veridicità e correttezza dei dati trasmessi dai richiedenti il sussidio, mediante incrocio degli stessi con i dati presenti negli uffici anagrafici, raccolti dai servizi sociali, o con ogni altra informazione utile. Il mancato o non corretto adempimento dei controlli o la mancata comunicazione di elementi che potrebbero inficiare sulla possibilità di ottenimento del sussidio, comportano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni incaricato alla verifica. Si tratta di una novità di assoluto rilievo, come quella prevista dall'articolo 4 che sancisce il riconoscimento dell'assegno di inclusione previa verifica, dunque ex ante del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal Capo I, sulla base delle informazioni disponibili esistenti, al fine di superare le criticità dei controlli ex post e limitare esponenzialmente episodi fraudolenti da parte dei richiedenti, in favore di trasparenza e correttezza dei dati e delle pratiche attuate per l'erogazione del sussidio.

Sul sistema dei controlli sincroni, ex ante in fase di verifica dei requisiti previsti dall'articolo 4, nonché ex

post in merito alla permanenza degli stessi, all'adempimento degli obblighi in capo al richiedente, l'INPS può sfruttare l'esperienza maturata soprattutto negli ultimi due anni applicando il sistema già attuato in ambito RdC. I controlli ispettivi, invece, verranno effettuati secondo le previsioni dell'art. 7 da parte dell'INL, del Comando dei Carabinieri, del personale ispettivo dell'INPS e della GdF e conferma le modalità operative avviate per controlli su RdC mediante apposite Convenzioni.

Disposizioni in materia di Difesa: **articolo 33**

Referente AIR: Ministero della difesa – Ufficio legislativo

SINTESI DEL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'**articolo 33** dispone un finanziamento straordinario a favore dell' Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l' occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l' apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L' intervento risponde alla nuova domanda del mercato nel settore del munizionamento, assicurando il presidio della filiera strategica. L' intervento si concentra sugli stabilimenti di Fontana Liri e Noceto e consentirà di aprire nuove filiere produttive e avviare corsi per l' aggiornamento del personale, anche in collaborazione con privati.

In particolare è finalizzato al potenziamento della capacità produttiva e delle competenze professionali nei settori della produzione di polvere sferica e nitrocellulosa (presso lo stabilimento di Fontana Liri) e dell' integrazione pirica dei missili (presso lo stabilimento di Noceto).

Si tratta dunque di una misura che risponde alle conseguenze dell' aggressione russa all' Ucraina sul sistema produttivo e sul mercato degli armamenti, in particolare nel settore del munizionamento. Il conflitto ha infatti prodotto l' esigenza di rafforzare la produzione per continuare a rispondere alle forniture alle forze armate ucraine, senza tuttavia sguarnire le riserve nazionali.

2. OBIETTIVI DELL' INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Nel caso dello stabilimento di Fontana Liri, la misura consente in particolare di potenziare la produzione *in house* della polvere sferica per cartucce di piccolo calibro la cui criticità, dal punto di vista strategico, è stata evidenziata dalla crisi pandemica e dal conflitto in Ucraina. Per lo stabilimento di Noceto, si intende rafforzare le capacità di integrazione e successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare la capacità di Difesa aerea nazionale di corto/medio raggio.

L' intervento garantisce un rapido ritorno sia in termini di occupazione sia in termini di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente l' obiettivo di una maggiore autonomia strategica nazionale.

2.2 Indicatori

Obiettivo specifico: aumento della produzione nel settore del munizionamento.

Indicatore: numero cartucce di piccolo calibro / numero di cartucce prima dell' entrata in vigore della normativa.

3. VALUTAZIONE DELL' INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L' intervento potrà avere un impatto sia in termini di occupazione sia in termini di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente l' obiettivo di una maggiore autonomia strategica nazionale

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il presente intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento in esame produce effetti prevalentemente sulla prontezza operativa della Difesa.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Il provvedimento non è suscettibile di avere effetti diretti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'assegnazione delle risorse direttamente all'Agenzia permette inoltre di realizzare più efficacemente e in minor tempo gli interventi necessari e di procedere prima possibile all'avvio dei nuovi progetti.

4.2 Monitoraggio

Per l'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e l'Agenzia Industrie Difesa.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **Articoli 34** (Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone), **35** (Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti) e **36** (Disposizioni in materia di lavoro marittimo).

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 34 - La norma interviene sulle misure in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto di merci nonché del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, concesse da precedenti interventi regolatori. In particolare, sono apportate modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai commi 503 e 504 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La finalità principale è quella di prevedere che i contributi di cui alle citate disposizioni siano erogati sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'intervento ha impatto sulle imprese del settore. Destinatari dell'intervento regolatorio sono le imprese che erogano servizi di autotrasporto di merci e servizi di trasporto di persone su strada.

Articolo 35 - La disposizione mira a contrastare, con riferimento al settore delle attività produttive e alla regolazione dei trasporti, gli effetti economici negativi derivanti dalle ripercussioni della pandemia da Covid-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, con particolare riguardo anche al necessario contenimento dei prezzi dell'energia sul mercato italiano. Segnatamente, la disposizione in esame esonera le imprese del settore dell'autotrasporto dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2023. Come noto, infatti, il costo dei carburanti per autotrazione ha subito un notevole aumento nel corso degli ultimi anni, rispetto al quale l'intervento normativo di cui all'articolo 35 consente di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi. Tenuto conto dei notevoli disservizi e delle interruzioni delle forniture che potrebbero derivarne, il mancato intervento rischia di comportare anche un eccessivo aumento dei prezzi delle merci trasportate. Per questi motivi, l'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è funzionale a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici per le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. A tal fine è autorizzata la spesa - nel limite di 1,4 milioni di euro - per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 36 - L'articolo interviene in senso derogativo sulle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per consentire l'imbarco, per un periodo limitato, di marittimi extracomunitari su navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato. Ciò al fine di ovviare alla difficoltà di reperimento di marittimi comunitari che, diversamente, sarebbero gli unici abilitati ad imbarcare su tali tipologie di navi, così da assicurare la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, nonché la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 34 - L'intervento normativo è finalizzato a prevedere che le risorse stanziare in favore del settore dell'autotrasporto, per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto, siano assegnate sotto forma di credito di imposta. Inoltre, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo

14 del decreto-legge n. 144 del 2022, introduce un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse alle persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito. In particolare, il contributo è riconosciuto per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Articolo 35 - L'introduzione della previsione di cui all'articolo 35 si giustifica in ragione della necessità e dell'urgenza riscontrate nel contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle ripercussioni della pandemia da Covid-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Come anticipato, i costi dei carburanti per autotrazione hanno subito, nell'ultimo periodo, un notevole aumento in conseguenza della crisi internazionale in atto e delle ripercussioni del contesto pandemico. A mero titolo esemplificativo, si riportano nella seguente tabella le variazioni dei prezzi dei carburanti riscontrate nei mesi di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022.

DICEMBRE 2021	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	Variazione % febbraio 2022/dicembr e 2021
Benzina: 1.724,25 €/1.00 0 litri	Benzina: 1.764,74 €/1.00 0 litri	Benzina: 1.848,12 €/1.00 0 litri	+ 7,184%
Gasolio auto: 1.589,30 €/1.000 litri	Gasolio auto: 1.632,10 €/1.000 litri	Gasolio auto: 1.720,36 €/1.000 litri	+ 8,246%
Fonte: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php			

Il repentino e consistente aumento dei costi dei carburanti per autotrazione ha determinato un notevole aumento dei costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Da ciò consegue il rischio che le imprese interessate subiscano danni irreparabili in ragione dell'insostenibile innalzamento dei costi di esercizio, con conseguenziali disservizi nell'erogazione dei servizi del settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e nell'aumento dei costi di tutte le materie trasportate dalle predette imprese. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi, la disposizione di cui all'articolo 35 prevede che le imprese di autotrasporto non siano tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022. Appare, peraltro, significativo rilevare come, nell'annualità precedente, detto versamento sia stato effettuato da oltre 3.100 imprese di autotrasporto e che analoga esenzione sia stata già concessa per l'anno 2021 alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo, dall'art. 37-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 36 - La disposizione deriva dalla necessità ed urgenza di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari da imbarcare su navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, derogando nella fattispecie ai limiti di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

In particolare, all'attualità, in virtù dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 457 del 1997, su tali tipologie di navi è consentito solo l'imbracco di marittimi italiani e comunitari il cui reperimento, però, soprattutto nei periodi di maggiore intensificazione dei traffici marittimi (come quello estivo afferente al collegamento con le isole), risulta estremamente difficile per carenza di professionalità utilmente disponibili.

La presente disposizione consente, invece, per un periodo limitato di tre mesi, di arruolare anche personale marittimo appartenente a Paesi extra UE attraverso la stipula di appositi accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, così derogando, altresì, alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997 che vieta, a rigore, il ricorso a tali accordi sindacali per la tipologia di navi e traffici di specie.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 34 - Obiettivo dell'intervento normativo è di omogeneizzare le modalità di assegnazione delle misure di sostegno in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto di merci, nonché del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, concesse dai precedenti interventi regolatori, prevedendo che le risorse stanziare siano assegnate sotto forma di credito di imposta.

Articolo 35 - In considerazione della grave crisi internazionale in atto e delle connesse ripercussioni sul settore dell'autotrasporto, l'obiettivo specifico della disposizione è quello di mitigare in via d'urgenza gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici mediante la previsione dell'esonero, per l'anno 2023, dal versamento del contributo dovuto all'Autorità per la regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. L'aumento considerevole dei prezzi dei carburanti ha, infatti, comportato un aumento improvviso, non programmato e non programmabile, dei costi variabili sostenuti dalle imprese di settore. In dettaglio, il costo per il carburante rappresenta una voce di costo rilevante per le imprese di autotrasporto: da ciò consegue la necessità di prevedere forme di compensazione dei maggiori costi sostenuti, anche mediante la previsione della eliminazione, per l'anno corrente, dei costi ordinariamente sostenuti per il contributo dovuto all'Autorità per la regolazione dei trasporti. L'obiettivo generale della disposizione è, invece, quello di evitare che il protrarsi dello stato di emergenza internazionale dovuta al conflitto bellico in Ucraina produca danni irreparabili e disservizi nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi: la disposizione mira, pertanto, a proporre soluzioni rispetto alle criticità evidenziate nella Sezione n. 1, prevedendo l'abbattimento temporaneo di una voce specifica di costo, ossia il versamento del contributo ordinariamente dovuto all'Autorità per la regolazione dei trasporti.

Articolo 36 - Obiettivo della disposizione di cui è quello di contrastare la contingente e conclamata carenza di personale marittimo comunitario, consentendo di imbarcare - per un periodo limitato di tre mesi e attraverso appositi accordi sindacali nazionali - marittimi extracomunitari su navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, nonché la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 34 - L'intervento regolatorio ha impatti economici e sociali sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci e persone. Non si ravvisano particolari impatti ambientali per categoria di destinatari.

Articolo 35 - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese. L'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023 mira ad evitare l'insorgere di criticità e problematiche connesse all'interruzione o alla diminuzione

nell'erogazione dei servizi di autotrasporto merci su strada, tenendo adeguatamente conto delle ripercussioni negative e dei rischi legati allo stato di insolvenza delle imprese di settore. Dal punto di vista sociale e ambientale, si rappresenta che il contenimento dell'aumento dei costi di autotrasporto per l'anno 2023 limiterà l'aumento dei prezzi delle materie trasportate, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nel servizio di trasporto senza ripercussioni negative a livello sociale o ambientale.

Articolo 36 - L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta eviterà l'insorgere di problematiche connesse all'eventuale interruzione o riduzione o comunque a possibili disservizi afferenti alle attività essenziali marittime e alla continuità territoriale, mantenendo e garantendo, al contempo, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare, a beneficio ultimo dell'intera utenza marittima e collettività.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 34 - L'intervento normativo, finalizzato a sostenere le imprese dell'autotrasporto, ha effetti soprattutto sulle piccole e medie imprese che rappresentano il maggior numero di quelle che operano nel settore dell'autotrasporto di merci in conto proprio e che più risentono dell'aumento del prezzo dei carburanti.

Articolo 35 L'intervento normativo ha effetti positivi sulle piccole e medie imprese che operano nel campo dei servizi di autotrasporto merci su strada. A tal proposito, si evidenzia che l'attuale previsione di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti sia versato un contributo dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio (con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato). Si precisa che il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. L'esenzione dal versamento di detto contributo per l'anno 2023 comporterà un parziale ristoro delle maggiori somme spese dalle imprese di autotrasporto per l'acquisto dei carburanti in considerazione dell'aumento del relativo prezzo.

Articolo 36 Non sussistono specifici effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 34 - Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 35 - Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 36 - Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 34 - Eventuali oneri informativi a carico delle imprese potranno essere calcolati successivamente all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, come novellato dal presente intervento regolatorio.

Articolo 35 - Non sono previsti oneri informativi a carico delle imprese.

Articolo 36 - Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 34 - L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 35 - L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 36 - L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 34 - Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 35 - Responsabile dell'attuazione della previsione cui all'articolo 35 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In dettaglio, si prevede che il Ministero è autorizzato ad effettuare una spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo.

Articolo 36 - Responsabile dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per gli aspetti concernenti la contrattazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.2 Monitoraggio

Articolo 34 - Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è tenuto alla verifica della documentazione presentata dalle imprese e all'effettuazione dei relativi controlli.

Articolo 35 - Il sistema di monitoraggio dell'attuazione della disposizione sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 36 - Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Disposizioni in materia di turismo: **Articolo 37** (Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

Sintesi dell’AIR e principali conclusioni

L’intervento normativo è diretto a modificare la disciplina delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale.

Nel dettaglio, l’articolo 37 novella l’articolo 54-*bis*, comma 1, lettera b) e comma 14, lettera a) (*Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale*) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che regola le modalità entro cui è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali.

Nel citato d.l. n. 50/2017 il legislatore ha definito prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c-*bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

A seguito dell’adozione del decreto-legge in oggetto, il parametro di cui alla **lettera b)** è stato innalzato per alcuni settori, prevedendo, infatti, che l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

L’intervento normativo della scrivente Amministrazione modifica, altresì, il **comma 14, lettera a), del citato articolo 54-*bis*** concernente il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale gravante sugli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, prevedendo una specifica deroga per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La *ratio* sottesa all’introduzione delle disposizioni in commento va ricercata nella necessità di garantire una maggiore flessibilità dei contratti di prestazione occasionale per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli impianti di risalita a fune degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Le aziende operanti in tali settori hanno l’esigenza di assumere personale per brevi periodi di tempo, non riuscendo a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera. La novella mira, pertanto, a conseguire due distinti obiettivi: (i) innalzare l’importo massimo spendibile da ogni singola impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale, anche per evitare il rischio di esclusione dal mercato del lavoro; (ii) innalzare la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare questo strumento.

1. Contesto e problemi da affrontare.

L’intervento normativo in esame concerne il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e scaturisce dalla volontà di fornire una risposta adeguata all’esigenza, più volte manifestata dalle associazioni di categorie maggiormente rappresentative, di avere a disposizione strumenti contrattuali più flessibili per far fronte ad alcune peculiarità proprie del mercato del lavoro di riferimento. I datori di lavoro necessitano spesso di reperire personale da assumere, a volte per brevi periodi

di tempo, anche a seguito di circostanze non sempre preventivabili e che sfuggono quindi alle logiche proprie di un'ordinata politica di programmazione dei fabbisogni (si pensi ad esempio al settore dei congressi o degli eventi).

La novella introdotta mira, dunque, a contemperare, da un lato, le esigenze specifiche delle imprese del comparto turistico, dall'altro, a salvaguardare le tutele approntate dal legislatore ai prestatori di lavoro per evitare un'eccessiva precarizzazione dei soggetti coinvolti.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo che la riforma si propone è quello di costituire un meccanismo contrattuale più flessibile per le imprese del settore turistico e termale attraverso due direttrici specifiche: (i) l'innalzamento dell'importo massimo spendibile da ogni singolo operatore economico per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale; (ii) l'incremento della soglia dimensionale delle aziende che possono beneficiare della flessibilità del citato strumento.

Parallelamente, le norme inserite di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro possono favorire l'accesso al mondo del lavoro, consentendo a domanda ed offerta di trovare un punto d'incontro.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'intervento normativo in commento determina, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, l'innalzamento dell'importo massimo spendibile da ogni singolo operatore per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale. L'intervento normativo in commento consente, altresì, agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento di ricorrere a prestazioni occasionali quando hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Un indicatore dell'efficacia delle misure descritte può essere rinvenuto nella comunicazione preventiva che l'utilizzatore deve obbligatoriamente effettuare all'INPS; pertanto, l'eventuale incremento del numero delle comunicazioni rese all'Istituto può fornire un riscontro importante sull'andamento del mercato di riferimento e quindi sul conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. Opzione di intervento e valutazione preliminare.

L'intervento si presenta necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti vale a dire assicurare maggiore flessibilità alla disciplina che regola l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali nel settore turistico e termale, favorendo l'accesso al mondo del lavoro da parte di nuove risorse. L'opzione zero non risulta percorribile, tenuto conto della crescente esigenza espressa ormai ripetutamente dalle imprese operanti nei settori menzionati di avere a disposizione strumenti contrattuali più flessibili che rispondano in modo adeguato alle peculiarità proprie del mercato del lavoro di riferimento

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

Con riferimento all'articolo 37, destinatari diretti delle misure sono gli operatori economici attivi nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, i destinatari indiretti sono i prestatori di lavoro.

L'intervento normativo in commento determina, per gli utilizzatori che operano nei settori sopra menzionati l'innalzamento dell'importo massimo spendibile da ogni singolo utilizzatore per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale. Nel dettaglio, si osserva che il compenso massimo erogabile sale da 10.000 euro a 15.000 euro.

Nella stessa direzione si inserisce l'altra disposizione per effetto della quale, nell'ambito del divieto a ricorrere al contratto di prestazione occasionale gravante sugli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è collocata una deroga *ad hoc* per coloro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento i quali possono far ricorso a prestazioni occasionali quando hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per quanto concerne i vantaggi, le norme in esame consentiranno il ricorso più ampio a contratti di prestazione di lavoro occasionale, permettendo alle imprese di poter acquisire la forza lavoro di cui necessitano, garantendo così più elevati livelli di occupazione.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI: gli impatti previsti dalle disposizioni introdotte si rivolgono al segmento delle piccole imprese del settore turistico e termale, consentendo loro di avvalersi di contratti di prestazione occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; in tale caso, esse possono erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.

B. Effetti sulla concorrenza: l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale dei mercati.

Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza, anzi le norme in commento consentono di ottimizzare l'impiego delle risorse da parte delle imprese del settore turistico e termale coinvolte, contribuendo ad incrementare la loro efficienza produttiva.

L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sulla concorrenza e sulla competitività del Paese.

C. Oneri informativi: i provvedimenti in parola non introducono nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: gli interventi vengono effettuati in piena coerenza con il quadro normativo euro-unitario; si specifica, altresì, che la disposizione in esame non recepisce alcuna direttiva europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, stante l'indifferibile urgenza di fornire una risposta adeguata alle peculiarità del mercato del lavoro di riferimento.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Le norme inserite dal decreto-legge in oggetto, per quanto di competenza del Ministero del turismo, non richiedono interventi attuativi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio compete al Segretariato Generale del Ministero del turismo.

Disposizioni in materia fiscale e finanziaria: Articoli 40 parte di competenza e 44, comma 2.

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In considerazione della necessità e urgenza di adottare provvedimenti finalizzati a incentivare il *welfare* aziendale con l'obiettivo di migliorare e ampliare il sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e di garantire per tali soggetti una diminuzione del carico fiscale, nell'**articolo 40** è stata introdotta, con efficacia limitata all'anno 2023, una misura fiscale di favore nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

In particolare, si innalza a 3.000 euro, per tali categorie di lavoratori, l'importo massimo di esenzione dei *fringe benefit* di cui all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), includendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta ferma, invece, per gli altri lavoratori dipendenti, l'applicazione dell'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che prevede l'esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro.

Le disposizioni previste all'**articolo 44, comma 2**, aumentano la misura dell'aliquota d'imposta che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti a versare sul valore delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. In particolare, l'aliquota d'imposta, allo stato pari allo 0,50 per cento, viene aumentata allo 0,60 per cento per il solo periodo successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022. Il prelievo è effettuato sullo "*stock*" delle riserve matematiche dei rami vita esistente alla fine di ogni esercizio e il versamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, l'attuale contesto normativo è costituito dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-TUIR, il quale prevede che l'importo massimo di esenzione per i *fringe benefit* è di 258,23 euro per ciascun lavoratore dipendente.

Con l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6), limitatamente all'anno 2022, l'importo massimo di esenzione era stato innalzato per tutti i lavoratori dipendenti a 3.000 euro, includendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La disposizione in esame si inserisce in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza per il Governo di emanare disposizioni volte ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti, ed in particolare quelli con figli a carico, stanno affrontando, in conseguenza anche dell'innalzamento dei costi del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale. In particolare, anche se, per quanto riguarda il mercato del gas, come evidenziato dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente-ARERA, i prezzi all'ingrosso evidenziano un mercato che ha preso sul serio lo sforzo europeo di diversificazione e di consolidamento delle infrastrutture, la bolletta del gas è tornata a crescere dopo tre mesi di riduzioni per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, segnando un incremento del 22,4% rispetto a marzo.

Relativamente all'energia elettrica, la crescita dei prezzi all'ingrosso nell'ultimo anno e il loro mantenersi comunque su livelli elevati ha avuto dei riflessi sulla spesa complessiva per la bolletta elettrica. In termini di effetti finali si prevede che la spesa per la bolletta elettrica della famiglia-tipo nell'anno scorrevole compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 sarà di circa 1.267 euro, con un incremento del 33,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° luglio 2021- 30 giugno 2022).

Inoltre, per tali categorie di destinatari si intende incentivare anche per l'anno 2023 l'utilizzo dello strumento dei *fringe benefits*, tenuto conto che il regime fiscale vigente tiene conto soltanto di alcune categorie di beni e servizi il cui limite di detassazione non risulta più adeguato alle condizioni del mercato attuale.

L'intervento normativo previsto al comma 2 dell'articolo 44 rileva tra le disposizioni finanziarie previste a copertura delle norme disciplinate nel decreto-legge. In particolare, le maggiori entrate che dovrebbero derivare da tali disposizioni sono quantificate in 220 milioni di euro. Tali risorse sono necessarie a finanziare le misure di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del sistema nazionale dell'istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, le misure fiscali per il *welfare* aziendale, il rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, l'istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dal ricorso all'indebitamento e il Fondo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda la norma di cui all'articolo 40, la disposizione si pone quale obiettivo generale quello di migliorare e ampliare il sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori con figli fiscalmente a carico garantendo loro, tramite lo strumento del *welfare* aziendale, una diminuzione del carico fiscale.

Nello specifico, per l'anno 2023, si intende innalzare per tali categorie di lavoratori a 3.000 euro la quota di esenzione fiscale prevista per i *fringe benefit* di cui all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Inoltre, al fine di arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, con la disposizione in esame si persegue la specifica finalità di agevolare l'erogazione o il rimborso ai lavoratori dipendenti di cui sopra delle somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, applicando in tali casi il medesimo regime fiscale previsto per i *fringe benefit*.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo previsto al comma 2 dell'articolo 44 è di fornire la copertura delle norme disciplinate nel decreto-legge: le maggiori entrate che dovrebbero derivare da tali disposizioni (quantificate in 220 milioni di euro), sono necessarie a finanziare le misure di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del sistema nazionale dell'istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, le misure fiscali per il *welfare* aziendale, il rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, l'istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dal ricorso all'indebitamento e il Fondo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

2.2 Indicatori

Per quanto riguarda l'articolo 40 non sono stati previsti indicatori.

Con riferimento all'articolo 44, comma 2, l'obiettivo della copertura finanziaria, stimato in 220 milioni di euro, tiene conto dei dati rilevabili dai modelli F24 e della metodologia già precedentemente utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime

l'incremento dell'imposta dallo 0,45% allo 0,50%. L'effetto tiene in considerazione anche il "cap", introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (Legge n. 226/2012) al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio di esercizio.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda la norma di cui all'**articolo 40**, la misura produce effetti benefici nei confronti dei lavoratori con figli fiscalmente a carico interessati dai piani di *welfare* aziendale e contribuisce, in linea generale, a migliorare il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro, con conseguente aumento della produttività e dell'efficienza dell'azienda. Si evidenzia che il numero dei lavoratori dipendenti con figli è di circa 8,3 milioni (fonte: dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2019), di cui circa 1,5 milioni percepiscono ordinariamente *fringe benefits*.

Infatti, il *welfare* aziendale è un utile strumento per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti; inoltre, è in grado di trattenere i talenti e attrarne di nuovi facendo leva su benefici significativi non solo dal punto di vista economico ma anche sul piano della conciliazione del lavoro con la vita privata. Tale strumento, che si affianca alle politiche di *welfare* pubblico volte a tutelare le fasce più deboli della popolazione e migliorare la loro qualità di vita, include l'insieme delle iniziative messe a disposizione dalle aziende per i dipendenti.

In particolare, consiste nell'erogazione di *benefit* a favore dei dipendenti con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei lavoratori e dei loro familiari; in tal modo si incrementa il potere d'acquisto delle famiglie senza aumentare il loro reddito imponibile e il carico fiscale gravante sul datore di lavoro. Un piano di *welfare* favorisce, dunque, il miglioramento della produttività, senza però compromettere la sostenibilità dell'impresa, in quanto da una parte si crea un clima lavorativo positivo e si premia la produttività dei lavoratori e dall'altra si ottengono benefici fiscali e migliori risultati aziendali.

I destinatari dell'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, sono individuabili nelle società e gli enti e che esercitano attività assicurativa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda l'**articolo 40** la disposizione introduce una misura fiscale di *welfare* aziendale che produce effetti positivi in termini di produttività ed efficienza delle piccole e medie imprese che erogano beni e servizi ai lavoratori con figli a carico, ovvero che intendono contribuire al pagamento delle utenze familiari di tali soggetti.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, non sussistono impatti specifici nei confronti delle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, la misura non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

L'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, non produrrà effetti sui mercati in termini di concorrenza.

C. Oneri informativi

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, si fa presente che il comma 1, secondo periodo, demanda l'attuazione della misura in esame ai datori di lavoro prevedendo che l'erogazione dei beni, dei servizi e delle somme sia effettuata previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

A carico del dipendente è prevista, come onere informativo, solo una dichiarazione con la quale si attesta di avere diritto all'agevolazione e si indica il codice fiscale dei figli.

L'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, non comporta l'introduzione di oneri informativi generalizzati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, in considerazione del fatto che la disciplina non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, si fa presente che il comma 1, secondo periodo, demanda l'attuazione della misura in esame ai datori di lavoro, prevedendo che l'erogazione dei beni, dei servizi e delle somme sia effettuata previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il comma 3 della disposizione in esame, inoltre, specifica che la misura agevolativa si applica se il dipendente dichiara di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

L'attuazione della misura prevista dall'**articolo 44, comma 2**, non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda l'**articolo 40**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria che lo pone in essere sulla base delle certificazioni uniche (CU) rilasciate dai datori di lavoro.

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 44, comma 2**, il monitoraggio dell'agevolazione ivi prevista, è svolto nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento e riscossione delle imposte, svolta sulla base delle risorse previste dalla legislazione vigente.

1.2.3. Relazione 685-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 685-A

Relazione Orale

Relatrice Mancini

**TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di concerto con il **Ministro della giustizia** con il **Ministro della difesa** con il **Ministro dell'istruzione e del merito** con il **Ministro dell'università e della ricerca** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** con il **Ministro dell'economia e delle finanze** con il **Ministro per lo sport e i giovani** con il **Ministro del turismo** con il **Ministro della salute** con il **Ministro per la pubblica amministrazione** con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** e con il **Ministro per le disabilità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

**PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Spelgatti)

sul disegno di legge

16 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento delle seguenti finalità:

- a) introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli (disposizioni del capo I);
- b) rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (disposizioni del capo II);
- c) rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del capo I e del capo II);

d) introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica (disposizioni del capo III e del capo IV);

relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le regioni, ferma restando la specificità dei singoli articoli, le disposizioni del capo I e del capo III appaiono tendenzialmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (articolo 117, comma secondo, lettera *o*), della Costituzione; quelle del capo II alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro; quelle del capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2) e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni, specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;

- all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

- all'articolo 4:

a) al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima;

b) al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;

- agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;

- agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

- all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle lettere *a)* e *d)* (a tempo indeterminato e determinato);

- all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;

- all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula degli accordi sindacali ivi menzionati.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Berrino)

sul disegno di legge

23 maggio 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Satta)

sul disegno di legge

31 maggio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'Unione europea, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'Unione europea degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

- il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;

- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato ex articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023; ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024;

tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che « ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione » e al punto 14 che « chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro », nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili;

in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio;

a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva;

in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati dalla 10^a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge

6 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori. Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza;

in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che l'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, regioni, comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri;

in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali;

in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che: a) la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; b) la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi;

in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10, ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404mila nuclei c.d. occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali;

in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica

dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampiamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi;

in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, legge n. 145 del 2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 146 del 2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione;

in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda « senza nuovi o maggiori oneri », ma piuttosto « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente », considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso « 784-bis », del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli « emolumenti medi annui lordi » ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado;

in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti;

in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica;

in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di

proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo, il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, « in deroga » all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione « in deroga », di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che « l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto » (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione;

in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi;

in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel

confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica;

in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di « valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità », fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla « sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere) », nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che « il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta », si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attingono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta « a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse ». Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della relazione da parte della Corte dei conti, alcune regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno

giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n. 1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato « Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti », presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei *voucher* stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del « sommerso » che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i « movimenti » tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale;

in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024;

in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede

di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione.

Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento;

in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei redditi dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del « cap » e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del « cap ». Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'estrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento « teorico » stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del « cap ». Per quel che concerne la retroattività

della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera *c*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-*ter* della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 17, comma 4, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

- all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

- all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi ».

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: « dei componenti » con le seguenti: « ovvero dei componenti », nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 4, capoverso "784-*bis*", sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente" ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, nonché le proposte accantonate nella seduta antimeridiana di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.29.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.14 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159." ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.43, 6.16, 6.20, 6.21, 12.14 (testo 2), 12.17, 12.19, 14.41, 40.100 e 42.7.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sessant'anni di età » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: « Unione » è inserita la seguente: « europea »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento di cui al decreto »;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 12 » e, al quarto periodo, la parola: « sommati » è sostituita dalle seguenti: « al medesimo reddito familiare sono sommati »;

al numero 3), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « ai fini IMU » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) »;

al numero 4), le parole: « ai fini ISEE » e « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo » e le parole: « Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « codice della navigazione »;

alla lettera d), le parole: « a misura cautelare personale, a misura » sono sostituite dalle seguenti: « a misura cautelare personale o a misura » e le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 3, le parole: « con gli obblighi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto agli obblighi di cui »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f) »;

al comma 6, lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti », le parole: « tramite quelle » sono soppresse, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » sono inserite le seguenti: « , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la

formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvio dei componenti » e dopo le parole: « centro per l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « nucleo familiare sono definiti »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » sono sostituite dalle seguenti: « su offerte di lavoro, corsi »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS e l'ANPAL » e le parole: « sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » sono sostituite dalle seguenti: « d-ter) la piattaforma ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » sono sostituite dalle seguenti: « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una equipe » sono sostituite dalle seguenti: « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » sono inserite le seguenti: « del nucleo familiare » e dopo le parole: « di età pari o superiore a sessanta anni » sono inserite le seguenti: « o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » sono sostituite dalle seguenti: « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « di cui al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disciplinati dal codice di cui al decreto » e, al terzo periodo, dopo le parole: « nella progettazione personalizzata » sono inserite le seguenti: « , nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro »;

al comma 7, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse e le parole:

« sia effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « siano effettuate »;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « , di seguito INL » *sono sostituite dalla seguente:* « (INL), » *e le parole:* « limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « legislazione sociale, » *sono inserite le seguenti:* « nell'ambito delle rispettive competenze, » *e, al secondo periodo, la parola:* « INPS » *è sostituita dalla seguente:* « INL ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 7, le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli importi », *le parole:* « "Fondo per il sostegno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per il sostegno » *e le parole:* « n. 197." » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » *sono sostituite dalle seguenti:* « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » *sono inserite le seguenti:* « del procedimento ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » *sono inserite le seguenti:* « per ciascun lavoratore »;

al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » *sono inserite le seguenti:* « per ciascun lavoratore »;

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » *sono sostituite dalle seguenti:* « sistema

informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli enti del Terzo settore » *e le parole:* « articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso.*

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

al comma 2, le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 4, le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « misure del Supporto »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) » *e le parole:* « il relativo proscioglimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « la relativa esenzione »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS »;

al comma 10, le parole: « di cui all'articolo 3, commi » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3, commi 3, »;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e per i componenti » *e le parole:* « di ANPAL e di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « e le province Autonome » *sono soppresse e le parole:* « di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » *sono sostituite dalle seguenti:* « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione" »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, lettera a), le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 10 di ciascun mese ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo." » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo" » e le parole: « articolo 28; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili" »;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di

rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;
alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » *è premesso il seguente segno di interpunzione:* « , »;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* all'articolo 98, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009," ».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso.*

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse;*

alla rubrica, le parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse.*

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle scuole o degli istituti » *e le parole:* « Ministero del lavoro delle politiche sociali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

al capoverso 784-bis, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti »;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'eventuale » *e le parole:* « l'orientamento"" » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'orientamento" ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto » *e le parole:* « le seguenti categorie » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » *sono sostituite dalle seguenti:* « (IFTS), dei » *e le parole:* « istituzioni di alta formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro

anni a decorrere dall'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti*: « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » *sono sostituite dalle seguenti*: « risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » *e le parole*: « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » *sono sostituite dalle seguenti*: « , si provvede mediante ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti*: « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi*) - 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis)* al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" »;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » *sono sostituite dalle seguenti*: « da istituti pubblici »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino ».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: « le materie." » sono sostituite dalle seguenti: « le materie"; ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5-bis »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « apposita procedura telematica » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « da 162 a 167 » sono sostituite dalle seguenti: « da 161 a 167 » e le parole: « di euro 4.466 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 4.466 milioni di euro ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « articolo 4 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del codice di cui al decreto » e le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali) - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri" ».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 42 del decreto legislativo », dopo le parole: « di cui al comma 9 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e le parole: « comma 6 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-quater »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « attività liquidatoria dell'Alitalia ».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;

al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024." » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: « periodi precedenti »

il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « "503-bis. Il credito » sono sostituite dalle seguenti: « 503-bis. Il credito » e le parole: « costo sostenuto. » sono sostituite dalle seguenti: « costo sostenuto"; ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » fino a: « comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Disposizioni per il settore del trasporto a fune) - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza ».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: « Atenei statali partecipanti." » sono sostituite dalle seguenti: « Atenei statali partecipanti." ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« *Art. 39-bis. - (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) - 1.* Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « 142,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 332,2 milioni ».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: « Rifinanziamento Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Rifinanziamento del Fondo ».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di

cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termine in materia di lavoro agile ».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « articolo 3 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 3.715,5 milioni di euro » *e* « 3.747,5 milioni di euro » *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* « 3.905,5 milioni di euro » *e* « 3.937,5 milioni di euro »;

alla lettera b), le parole: « 2024 mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2024, mediante »;

alla lettera c), le parole: « 100 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 290 milioni »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e del decreto-legge 11 gennaio 2023 ».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) " » *e le parole:* « a carico dello Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dello Stato ". ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Testo del decreto-legge

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante « Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante « Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del

lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
NUOVE MISURE DI INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(Assegno di inclusione)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Articolo 2.

(Beneficiari)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente

Capo I
NUOVE MISURE DI INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(Assegno di inclusione)

Identico.

Articolo 2.

(Beneficiari)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età **ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali erogati dalla pubblica amministrazione.**

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) *identico:*

1) cittadino dell'Unione **europea** o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) *identico;*

in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) *identico*;

b) *identico*:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7

citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita **ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo.** Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e **al medesimo** **reddito familiare sono** sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione **di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327**;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito **dell'ISEE**, diverso dalla casa di abitazione di valore **dell'imposta municipale propria (IMU)** non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito **dell'ISEE**, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite **ai fini dell'ISEE**, presente nel nucleo;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del **codice della nautica da diporto, di cui al** decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal **codice** della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale **o** a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi **degli articoli** 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, **sottoposto agli** obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. *Identico*:

in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un **ciascun altro** componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuano a risiedere nella medesima abitazione.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento

a) di 0,5 per ciascun altro componente **adulto** con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) *identica*;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e insoddisfatti da programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) *identica*;

f) *identica*;

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f).

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) *identica*;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuano a risiedere nella medesima abitazione;

b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione dalla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. *Identico.*

di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal

9. *Identico.*

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano **per** un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto **di** locazione, come dichiarato **ai** fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio **economico** è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. *Identico.*

pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000

4. *Identico.*

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

6. *Identico.*

euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.

Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o **tramite quelle** messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre

7. *Identico.*

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e **per il suo** mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. *Identico.*

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte **dell'**INPS.

11. *Identico.*

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni **previsti** dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle banche dati o messe a disposizione dai comuni, **dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti **dall'**articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai

2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.** **1-bis.** All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Le domande di Assegno di inclusione e di Supplemento al reddito di cui al decreto-legge 4 dicembre 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività di assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2013, n. 159.»**

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare,

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare,

soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità **nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.**

10. *Identico.*

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. *Identico.*

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica

politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una *équipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono **individuati** misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. *Identico*:

« *d-ter*) **la piattaforma** digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. *Identico*.

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta **da un'équipe** multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

- a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
- d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *equipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. *Identico.*

5. I componenti **del nucleo familiare** con disabilità pari o superiore a sessanta anni **o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come **definite** nell'allegato 3 **al regolamento di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri di attivazione e di **antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere**

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal codice** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *equipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Nei limiti della quota **residua** del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, **anche** ai beneficiari di tale misura. **A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9** e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. **Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.**

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Articolo 7.
(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza

settore o presso i medesimi.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, **siano effettuate** presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'art.

8. *Identico.*

9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui **all'articolo 7, comma 386 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147**, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle **regioni**, sono potenziati gli interventi e i servizi **di cui al comma 2 del medesimo articolo 7**, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura **nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.**

10. **Con** decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

Articolo 7.
(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro **sensi del** decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1

in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari,

personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, **nell'ambito delle rispettive competenze**, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 8.

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. *Identico.*

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari,

nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

- a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque

di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi **degli articoli** 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane,

7. Gli **importi** di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo **di cui all'articolo 5**, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini **dell'ISEE** con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. *Identico.*

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ».
al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale **o che sia destinatario di** uno dei provvedimenti di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. *Identico.*

16. Nel primo atto **del procedimento** cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del

19. *Identico.*

20. *Identico.*

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto **raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.**

1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto, il quale comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

2. *Identico.*

rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficiario.

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto **per ciascun lavoratore**, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto **per ciascun lavoratore**, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo **di cui all'articolo 5.**

4. *Identico.*

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del **Terzo** settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p) , del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione **delle disposizioni relative all'Assegno** di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione **dell'efficacia** dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario **dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.**, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, **esercita le competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.**

5. *Identico.*

all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1, insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure **del** Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo del 2017. Nelle misure **del** Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316,

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o **la relativa esenzione**

5. *Identico.*

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. **La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione lavorativa, nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità.** Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni **e le province Autonome** che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento **dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.**, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto **dell'Anpal Servizi S.p.A.**, attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)** e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, nell'ambito della propria competenza legislativa in materia di relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.

14. *Identico.*

Articolo 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per

province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunemente in vigore. Le misure adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, e della sua quantificazione e del suo mantenimento.

Articolo 13.
(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022

1. *Identico.*

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza

5. *Identico:*

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, **ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023**, i servizi sociali comunicano all'INPS, **entro il suddetto termine di sette mesi e comunque oltre il 31 ottobre 2023**, comunicano all'INPS tramite la **piattaforma GePI** l'avvenuta presa in carico. **Decorrente il suddetto termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 ».**

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « o del reddito di cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e dell'Assegno di inclusione ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019.

L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro

legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'attuazione delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. *Identico:*

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e **all'articolo** 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) *identica;*

c) *identica.*

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui **all'articolo** 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro

per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

10. *Identico*.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 **del presente articolo**, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il **giorno** 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI
RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA
SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI
INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL
SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo. » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un

15. *Identico.*

Capo II
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI
RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUR
SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI
INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO
SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. *Identico:*

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « pr decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 »;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

« 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto le a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili »;

b) *identica;*

c) *identico:*

1) *identico:*

« e-bis) in occasione **della visita medica preventiva e della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41**, richiede al lavoratore **di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che sia oggettivamente impossibile il reperimento »;**

2) *identico;*

sostituito, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « *4-bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e dell'articolo 73, comma *4-bis* ».

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: « , e dell'articolo 73, comma *4-bis* »;
***h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole « Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, » sono inserite le seguenti: « ovvero laurea conseguita in Scienze Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1981, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 marzo 2009, ».**

Articolo 15.

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui

Articolo 15.

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni

dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana **nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.**

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, **anche attraverso la cooperazione applicativa, con apposita convenzione stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.**

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del **codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o **degli** istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del **testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della**

dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. *Identico.*

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e **avvalendosi delle risorse disponibili nella** legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. *Identico.*

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. **nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.** L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

5. *Identico:*

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e **all'eventuale partecipazione a**

forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » »;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
« 41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. »

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi

a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento »;

b) *identica*.

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, **primo** comma, **numero 5**), del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, **gli appartenenti alle** seguenti categorie:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi

di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla

di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) *identica*.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. *Identico*.

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. *Identico*.

legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

« Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione ».

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. ».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

Identico.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

Identico.

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede **ai sensi dell'articolo** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. *Identico.*

2. Per le violazioni riferite **agli omessi versamenti e alle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo** e per le violazioni riferite ai periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti lavoratori e i soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il conteggio dei debiti contributivi cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 133.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2024-2025, all'art. 1, comma 167, della legge 30 settembre 2023, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 2023, n. 158, di cui al comma 1, al fine di assicurare le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. »;

b) il comma 1.1. è abrogato;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole « caso di proroga » sono inserite le seguenti: « e di »;

c) *identico*:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;**

b) **al terzo periodo, le parole: « e dal secondo » sono soppresse.**

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, sono modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
« 1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. ».
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
« 6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a

tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « il numero di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato », inserite le seguenti: « , esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, ».
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di sostegno ai disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamento di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. Identico:

« 1-quater . Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. Identico:

a) identico:

« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie »;

b) identica;

mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro ».

2. All'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale ».

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (« *NEET* »);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore « *NEET* » assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in 3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse,

2. *Identico.*

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani **per i quali** ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico.*

relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di **euro 4.466 milioni di euro** per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020. Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con

primo periodo, che costituiscono limite di spesa;
b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, m
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem
2004, n. 307.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprog in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misur all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da **161** a 167, della 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 20 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020. Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produ nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finan successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favo enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del **codice** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organ di volontariato e delle associazioni di promozione so coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'ar del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, dell organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui i legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella rel anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età infer trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 ma n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimen attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al prese comma è alimentato mediante la riassegnazione in s limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, co modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ve predetto anno dalle amministrazioni interessate all'e bilancio dello Stato.

2. *Identico.*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. *3. Identico.*

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. *4. Identico.*

Articolo 29.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ».

Articolo 29.

(Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese)

1. All'articolo 16, comma 1, del **codice del Terzo settore** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono **apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « di tale parametro » e « di tali parametri » sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: « di tale parametro » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici » e, all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali)

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali)

cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia)

1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura,

cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. *Identico.*

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia)

1. L'esecuzione del programma **di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2021, n. 106**, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura,

gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai **medesimi** centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché

gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del **decreto legislativo** 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai** fini **dell'**ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai** fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come **incrementate** dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse **del** Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché

incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « da destinare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

« da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto

incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *identico:*

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto

indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 « 1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 « 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle

indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato **testo unico di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) *identica* »;

b) *identica*;

c) *identica*.

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

« 503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, dopo le parole: « al comma 503 » sono

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identico:*

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto »;

b) *identica.*

aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e **articolo 2**, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse **del** Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, **si può derogare**, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui **agli articoli 1**, comma 5 e **articolo 2**, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento

figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande per l'accredimento al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le modalità ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese e agli armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione e rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi di centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione a spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 28 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 36-bis.

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione « Personale addetto ai trasporti di persone e di merci », di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti e i lavoratori esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici; elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con fune meccanica (battipista) che manuale; addetti alla manutenzione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto di ammortamento automatico; personale addetto all'assistenza al personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; addetti ai servizi di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e servizi di manovalanza.

Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

1. *Identico:*

a) *identica;*

a-bis) al comma 10, dopo le parole: « presso gli ut

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. ».

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per

postali » sono inserite le seguenti: « e le rivendite generi di monopolio »;

b) *identica* ;

b-bis) al comma 19, dopo le parole: « qualsiasi sp postale » sono aggiunte le seguenti: « e presso le n di generi di monopolio ».

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. *Identico*:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal se Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la pro criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico deg statali partecipanti »;

b) *identica*.

2. *Identico*.

Capo IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a car lavoratori dipendenti)

Identico.

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 39-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti turistici riconosciuti un trattamento integrativo speciale, si provvede a concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato in conseguenza dell'effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2000, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

**modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30
b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispon
riduzione dello stanziamento del fondo speciale d
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 202
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e s
della missione « Fondi da ripartire » dello stato d
previsione del Ministero dell'economia e delle fin
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turism
c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrisp
riduzione del Fondo unico nazionale per il turism
parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, d
30 dicembre 2021, n. 234.**

**6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va
di bilancio.**

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 41.

(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 41.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Identico.

dell'articolo 44.

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di agile)

1. *Identico.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) *identica;*

b) *identica.*

3. *Identico.*

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 del paragrafo B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. *Identico.*

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui

all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

- a) contenere i costi di gestione;
- b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
- c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
« b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;
- b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
« b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-

all'articolo 123-ter del **testo unico delle disposizioni materia di intermediazione finanziaria, di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico*.

2. *Identico*:

- a) *identico*:
« b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;
- b) *identica*.

3. *Identico*.

legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in **3.937,5** milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **3.937,5** milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- a) *identica*;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
- c) quanto a **290** milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) *identica*;
- g) *identica*.

aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*

Schillaci, *Ministro della salute*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Locatelli, *Ministro per le disabilità*

5. *Identico.*

6. All'articolo 3, comma 2, della legge **29 dicembre 197**, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11 **gennaio** 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. *Identico.*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio.

Allegato 1 (articolo 1, comma 1)				Allegato 1 (articolo 44, comma 5) « Allegato 1	
(importi in milioni di euro)					
RISULTATI DIFFERENZIALI					
- COMPETENZA -					
Descrizione risultato differenziale	2023	2024	2025		
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814	<i>Identico ».</i>	
Livello massimo del ricorso al mercato finanziari	520.220	456.468	435.554		

o, tenut o cont o degli effett i deriv anti dalla prese nte legge (*)				
- CASSA -				
<i>Desc rizio ne risult ato differ enzia le</i>	2023	2024	2025	
Level lo mass imo del saldo netto da finan ziare, tenut o cont o degli effett i deriv anti dalla prese nte legge Level lo mass imo	264. 400	185. 000	152. 814	
	575. 231	498. 468	471. 554	

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	
--	--

1.2.4. Testo approvato 685 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 685

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 giugno 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sessant'anni di età » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: « Unione » è inserita la seguente: « europea »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento di cui al decreto »;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 12 » e, al quarto periodo, la parola: « sommati » è sostituita dalle seguenti: « al medesimo reddito familiare sono sommati »;

al numero 3), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « ai fini IMU » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) »;

al numero 4), le parole: « ai fini ISEE » e « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo » e le parole: « Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « codice della navigazione »;

alla lettera d), le parole: « a misura cautelare personale, a misura » sono sostituite dalle seguenti: « a misura cautelare personale o a misura » e le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 3, le parole: « con gli obblighi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto agli obblighi di cui »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo »;

al comma 6:

alla lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti », le parole: « tramite quelle » sono soppresse, dopo le parole: « messe a disposizione dai comuni » sono inserite le seguenti: « , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" »;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 » *e dopo le parole:* « centri per l'impiego » *sono inserite le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'avvio dei componenti » *e dopo le parole:* « centro per l'impiego » *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » *sono inserite le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « nucleo familiare sono definiti »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « su offerte di lavoro, corsi » *e le parole:* « progetto personalizzato » *sono sostituite dalle seguenti:* « patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'INPS e l'ANPAL » *e le parole:* « sono individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » *sono sostituite dalle seguenti:* « d-ter) la piattaforma »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) è inserito il seguente:

"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una equipe » *sono sostituite dalle seguenti:* « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti:* « del nucleo familiare » *e dopo*

le parole: « di età pari o superiore a sessanta anni » *sono inserite le seguenti:* « o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » *sono sostituite dalle seguenti:* « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « di cui al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « disciplinati dal codice di cui al decreto » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « nella progettazione personalizzata » *sono inserite le seguenti:* « , nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro »;

al comma 7, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse e le parole:* « sia effettuata » *sono sostituite dalle seguenti:* « siano effettuate »;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « , di seguito INL » sono sostituite dalla seguente: « (INL) » e le parole: « limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « legislazione sociale, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito delle rispettive competenze, » e, al secondo periodo, la parola: « INPS » è sostituita dalla seguente: « INL ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 6, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione »;

al comma 7, le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi », le parole: « "Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il sostegno » e le parole: « n. 197." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » sono inserite le seguenti: « del procedimento ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore » e le parole: « articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

al comma 2, le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 4, le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » *sono sostituite dalle seguenti:* « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « misure del Supporto » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione »;

al comma 3, dopo le parole: « è tenuto » *sono inserite le seguenti:* « a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3 »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « numero 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE »;

al secondo periodo, le parole: « o il relativo proscioglimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « , o la relativa esenzione »;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina

l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS »;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7 »;

al comma 10, le parole: « di cui all'articolo 3, commi 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3, commi 3, »;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e per i componenti » *e le parole:* « di ANPAL e di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « e le province Autonome » *sono soppresse e le parole:* « di Anpal Servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » *sono sostituite dalle seguenti:* « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio »;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione" »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8:

l'alinea è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa: »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 10 di ciascun mese »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo." » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo" » e le parole: « articolo 28; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili" »;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009," ».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse;

alla rubrica, le parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » sono sostituite dalle seguenti: « delle scuole o degli istituti » e le parole: « Ministero del lavoro delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 784-bis, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti »;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'eventuale » *e le parole:* « l'orientamento"" » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'orientamento" ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto » *e le parole:* « le seguenti categorie » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » *sono sostituite dalle seguenti:* « (IFTS), dei » *e le parole:* « istituzioni di alta formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. - (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) - 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023 ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » *e le parole:* « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « , si provvede mediante ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi) - 1. Al fine di

tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" »;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « da istituti pubblici »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

alla rubrica, la parola: « Modifica » è sostituita dalla seguente: « Modifiche ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: « o), p) e r) » sono sostituite dalle seguenti: « o) e r) » e le parole: « le materie." » sono sostituite dalle seguenti: « le materie"; ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5-bis »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « apposita procedura telematica » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « da 162 a 167 » sono sostituite dalle seguenti: « da 161 a 167 » e le parole: « di euro 4.466 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 4.466 milioni di euro ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali » *sono sostituite dalle seguenti:* « attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma », *le parole:* « articolo 4 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 4 del codice di cui al decreto » *e le parole:* « decreto legge » *sono sostituite dalla seguente:* « decreto-legge ».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. - (Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022) -

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali) - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri" ».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 42 del decreto legislativo », *dopo le parole:* « di cui al comma 9 » *sono inserite le seguenti:* « dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » *e le parole:* « comma 6 del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 6 del medesimo articolo 11-*quater* »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » *sono sostituite dalle seguenti:* « attività

liquidatoria dell'Alitalia ».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;

al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024. » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: « periodi precedenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « "503-bis. Il credito » sono sostituite dalle seguenti: « 503-bis. Il credito » e le parole: « costo sostenuto. » sono sostituite dalle seguenti: « costo sostenuto"; ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » fino a: « comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

« Art. 36-bis. - (*Disposizioni per il settore del trasporto a fune*) - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Art. 36-ter. - (*Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center*) - 1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione ».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: « Atenei statali partecipanti. » sono sostituite dalle seguenti: « Atenei statali partecipanti »;

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (*Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere*) - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « 142,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 332,2 milioni ».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: « Rifinanziamento Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Rifinanziamento del Fondo ».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termine in materia di lavoro agile ».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 44:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento" »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 3.715,5 milioni di euro » e « 3.747,5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 3.905,5 milioni di euro » e « 3.937,5 milioni di euro »;

alla lettera b), le parole: « 2024 mediante » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, mediante »;

alla lettera c), le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e del decreto-

legge 11 gennaio 2023 ».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) " » e le parole: « a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico dello Stato". ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
20 giugno 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685-A)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. *(Reddito di cittadinanza)*

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia

e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*

2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

- a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*
- b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a vale-

re sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla; appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non

favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento; non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla;

si impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100 (già 2.1)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o più»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», *con le seguenti:* «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101 (già 2.2)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legi-

slativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102 (già 2.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;

e) all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;

f) al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».

2.103 [già 2.3 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per

cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104 (già 2.5)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure

previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105 (già 2.6)

DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguito amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in

Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";*

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";*

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento

entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento

fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";*

c) *Al comma 2, la lettera d) è abrogata;*

d) *Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"*

e) *Il comma 10 è abrogato;*

Conseguentemente

1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*

2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

SBROLLINI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106 (già 2.33)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46 (già 1.8)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.107 (già 2.34)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

SBROLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con-

seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108 (già 2.42)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) *Sostituire il comma 2, con il seguente:* "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;*
- c) sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'arti-

colo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica

e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.100 (già 4.3)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli»,».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multi-dimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*
-

4.23

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101 (già 4.7)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.102

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo:* «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

b) *al terzo periodo:* «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

c) *al quarto periodo:* «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

4.103 (già 4.26)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" *aggiungere le seguenti:* "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"

b) *dopo le parole:* "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" *aggiungere le seguenti:* "e dei loro familiari con disabilità".

5.2

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" *inserire le seguenti:* ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" *e dopo le parole:* "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" *inserire le seguenti:* "e dei loro familiari con disabilità".

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" *e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole:* "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" *e:* "di progetti utili alla collettività"

5.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* "progetti utili alla collettività";

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività".*

5.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

Art. 6

6.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale.».

6.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100 (già 6.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.101 (già 6.12)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";*

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere il comma 7.

6.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 7.

6.23

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.»

6.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

SBROLLINI

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- *al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";*

- *al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."*

6.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto

degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»*

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del para-*

metro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

Art. 9

9.100 (già 9.1)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.»

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è tenuto ad accettare» *inserire le seguenti:* «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" *inserire le seguenti:* ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» *con le seguenti:* «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO,
MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque rag-

giungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 10

10.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

10.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.

114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.4

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializza-

zione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisor;*
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;*
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori familiari;*
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.*

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

Art. 12

12.1

PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CAMUSSO, ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100 (già 12.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impie-

go riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

EMENDAMENTI

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100 (già 12.0.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101 (già 12.0.6)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102 (già 12.0.7)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di

5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103 (già 12.0.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104 (già 12.0.10)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

Art. 13

13.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita

nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."."»

13.102 (già 13.3)

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100 (già 13.14)

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-*bis*

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e

formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia

nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI, MUSOLINO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «*oa*) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «*a*) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

c) sopprimere la lettera e).

14.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal pre-

sente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;"

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

SBROLLINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligato-

rietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;".»

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101 (già 14.29)

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

14.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102 (già 14.42)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,

ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997";»

14.103 (già 14.35)

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-quater) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quinquies) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104 (già 14.37)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera h-bis), aggiungere la seguente:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

SBROLLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle

assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

14.0.9

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della di-

rezione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

Art. 16-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in

relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* -

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risul-

tati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.»

17.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis.»

17.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informa-

tiva degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

SBROLLINI

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti.».

17.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

Art. 18

18.1

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale

vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 19

19.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

GELMINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

BERGESIO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontato in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire

procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospetticamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze

di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

EMENDAMENTI

19.0.2

LOREFICE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione

dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 22

22.1

SBROLLINI, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al pre-

sente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-*bis*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-*ter*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII): in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipen-

di e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

EMENDAMENTI

22.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.5

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

— 140 —

Art. 23-bis

23-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

Art. 24

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO,
FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

24.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sopprimere l'articolo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

- 2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) *al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».*

24.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero con-

nesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

24.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-bis).

24.102 (già 24.29)

SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-ter.

24.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105 (già em. 24.26)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

— 150 —

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori

di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli ac-

cordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".»

25.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

*(Restituzione del prelievo forzoso ai
Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 26

26.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

26.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

26.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

26.11

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti: "parzialmente o".

26.101

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.18

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS".»

26.27

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancono interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti;

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

EMENDAMENTI

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI, CAMUSSO, MUSOLINO, ZAMPA, ZAMBITO, FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.100

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Permessi non retribuiti)

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

Art. 27

27.1

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

GELMINI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".*

27.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

27.15

SBROLLINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di eu-

ro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende

l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

EMENDAMENTI

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica,

approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

Art. 28

28.100

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

— 171 —

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

VERSACE, SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

28.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili.»»

28.0.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».

c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può eser-

citare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.100

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'ar-

articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (già 28.0.2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.101

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 30

30.1 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» *inserire le seguenti:* «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di
imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Art. 32

32.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

32.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

32.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

*(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego
e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)*

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

— 180 —

Art. 33

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

33.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolte Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agencia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;*

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Art. 34

34.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

ORDINE DEL GIORNO

G34.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Au-*

totrasporto Viaggiatori), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021;

impegna il governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

EMENDAMENTI

34.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai

canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Le risorse di cui al comma 3-*septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. 3-*septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. 3-*septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui al precedente c. 3-*octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 3-*septies* del presente articolo."»

34.0.101

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
- 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
- 3) polivalente".»

34.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

Art. 35

35.1

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

TREVISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.100 (già 36.4)

FREGOLENT, PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

ROJC

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-*ter.* - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: *a)* le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b)* le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a)*; *c)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a)*?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del

5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*,

della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.».

Art. 37

37.1

TURCO, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

37.2

ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d)* del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la

retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101 (già 37.20)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera *b-bis)* con la seguente: «*b-bis)* le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera *c-bis)* con la seguente: «*c-bis)* attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis)*, del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

ORDINE DEL GIORNO

G37.100

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

EMENDAMENTI

37.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

VERINI, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

Art. 38

38.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

ORDINE DEL GIORNO

G38.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

38.0.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

*(Disposizioni per gli investimenti dei
fondi pensione nel capitale delle PMI)*

1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-*bis* del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unio-

ne Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

Art. 39

39.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692

euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.6

LOMBARDO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo,».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";

b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";

c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";

d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".

39.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153 - r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ORDINE DEL GIORNO

G39.000

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a

decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti la legge di bilancio 2023.

EMENDAMENTI

39.0.100 (già 39.0.16)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101 [già 39.0.20 (testo 2)]

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39-bis

39-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100 (già 39.0.1)

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101 (già 39.0.2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102 (già 39.0.3)

PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39-bis.0.103 (già 39.0.4)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.104 (già 39.0.9)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105 (già 39.0.11)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106 (già 39.0.12)

MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107 (già 39.0.13)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole:

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39-bis.0.108 (già 39.0.14)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede me-

dian­te cor­ris­pon­den­te ri­du­zio­ne del fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della legge 23 dicem­bre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109 (già 39.0.15)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110 (già 39.0.18)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111 (già 39.0.19)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112 (già 39.0.22)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiorna-

mento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

39-bis.0.114

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 40

40.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

TURCO, CROATTI, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:*

«determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

SBROLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinnea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.16

SBROLLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scaden-

za di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis
(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) *dopo le parole:* «Al fine di sostenere le famiglie» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) *dopo le parole:* «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

42.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti:* "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) *dopo le parole:* "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti:* ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) *dopo le parole:* "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti:* ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "quarantacinque".

42.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";*

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";*

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità.";*

42.5

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine aggiungere le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità.";

42.100 (già em. 43.0.7)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

EMENDAMENTI

42.0.3

PAITA, SBROLLINI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, MUSOLINO, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

Art. 43

43.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che leghi, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.8

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

— 247 —

Art. 44

44.2

GUIDI, BORGHESE

Sopprimere il comma 2.

44.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

20 giugno 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia

e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*

2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

- a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*
- b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a vale-

re sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinqüies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla; appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non

favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento; non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla;

si impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100 (già 2.1)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o più»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», *con le seguenti:* «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101 (già 2.2)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legi-

slativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102 (già 2.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;

e) all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;

f) al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».

2.103 [già 2.3 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per

cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104 (già 2.5)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure

previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105 (già 2.6)

DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguito amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in

Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";*

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";*

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento

entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento

fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";*

c) *Al comma 2, la lettera d) è abrogata;*

d) *Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"*

e) *Il comma 10 è abrogato;*

Conseguentemente

1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*

2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

SBROLLINI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106 (già 2.33)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46 (già 1.8)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1000

LA RELATRICE

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,2 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza socio-sanitaria certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo

10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.652,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.873,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.753,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.922,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.972,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6.035,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.090,3 milioni di euro per l'anno 2030, 6.158 milioni di euro per l'anno 2031, 6.227,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.299,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.565,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.723,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.600,6 milioni di euro per l'anno 2026, 5.768,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.817 milioni di euro per l'anno 2028, 5.878,5 milioni di euro per l'anno 2029, 5.931,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5.997,4 milioni di euro per l'anno 2031, 6.065,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

2) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.113,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7.174,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.735 milioni di euro per l'anno 2026, 6.526,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.577 milioni di euro per l'anno 2028, 6.640,4 milioni di euro per l'anno 2029, 6.695,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.763,7 milioni di euro per l'anno 2031, 6.834,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.905,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.669,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.492,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6.534 milioni di euro per l'anno 2028, 6.596,9 milioni di euro per l'anno 2029, 6.651,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.719,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.789,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.860,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 17,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.107 (già 2.34)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

SBROLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con-

seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108 (già 2.42)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) *Sostituire il comma 2, con il seguente:* "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;*
- c) sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-*ter*. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'arti-

colo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica

e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.100 (già 4.3)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli»,».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multi-dimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*
-

4.23

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101 (già 4.7)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.1000

LA RELATRICE

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i

componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» *con le seguenti*: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.102

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

b) *al terzo periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

c) *al quarto periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

4.103 (già 4.26)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» *con le seguenti*: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» *aggiungere le seguenti*: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"*

b) *dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".*

5.2

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.1000

LA RELATRICE

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole: «progetto personalizzato» con le seguenti: «patto di servizio e dal patto di inclusione».*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla lettera a), dopo il numero 2-bis), è inserito il seguente: "2-ter. Piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI."».*

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività"

5.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "progetti utili alla collettività";*

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività".*

5.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

Art. 6

6.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100 (già 6.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tu-

tela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del presente decreto».

6.1001

LA RELATRICE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.101 (già 6.12)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "*, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere il comma 7.

6.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 7.

6.23

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.»

6.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

SBROLLINI

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- *al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";*

- *al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."*

6.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»*

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».*

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

Art. 9

9.100 (già 9.1)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.».

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è tenuto ad accettare» *inserire le seguenti:* «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti: ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO,
MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 10

10.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

10.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.4

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accredi-

tato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisor;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

Art. 12

12.1

PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CAMUSSO, ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100 (già 12.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»;

b) *al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) numero 2, la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE.»;*

c) *al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis.»;

d) *al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.».

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) *all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impie-

go riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

EMENDAMENTI

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100 (già 12.0.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101 (già 12.0.6)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102 (già 12.0.7)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di

5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103 (già 12.0.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104 (già 12.0.10)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

Art. 13

13.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-*bis*. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.»;

b) *sopprimere il comma 7.*

13.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."»

13.102 (già 13.3)

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100 (già 13.14)

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori

e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-*bis*) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-*bis* dell'articolo 6, comma 8»;

0a-*ter*) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-*bis*) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-*ter*) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-*bis*) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».;

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-*bis*) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-*ter*) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI, MUSOLINO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";*
- c) *sopprimere la lettera e).*

14.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;"

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

SBROLLINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;"»

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 41, comma 1, lettera *a*), dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101 (già 14.29)

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g*) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « *4-bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

14.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 41, comma 1, lettera *a*), dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102 (già 14.42)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997"»;

14.103 (già 14.35)

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che

hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-quater) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quinquies) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104 (già 14.37)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera h-bis), aggiungere la seguente:

«*h-ter*) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

SBROLLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali

che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle

istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-*bis*) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di

cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

14.0.9

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.»

15.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della di-

rezione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

Art. 16-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in

relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* -

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risul-

tati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» *con le seguenti:* «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole:* «le competenze trasversali e per l'orientamento» *inserire le seguenti:* «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» *inserire le seguenti:* «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.»

17.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis.»

17.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informa-

tiva degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

SBROLLINI

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti».

17.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

Art. 18

18.1

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale

vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 19

19.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

GELMINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

BERGESIO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontato in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire

procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospetticamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze

di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

EMENDAMENTI

19.0.2

LOREFICE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione

dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 22

22.1

SBROLLINI, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al pre-

sente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-*bis*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-*ter*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII): in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipen-

di e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

EMENDAMENTI

22.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.5

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

— 145 —

Art. 23-bis

23-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

Art. 24

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO,
FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

24.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sopprimere l'articolo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

- 2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) *al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».*

24.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero con-

nesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

24.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-bis).

24.102 (già 24.29)

SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-ter.

24.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105 (già em. 24.26)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori

di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli ac-

cordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla fine del comma 5-bis, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

25.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".»

25.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

25.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

*(Restituzione del prelievo forzoso ai
Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

— 163 —

n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 26

26.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

26.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

26.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

26.11

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio auto-

matizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti: "parzialmente o".

26.101

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curriculari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curriculari presso le loro strutture.».

26.18

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma

1-*undecies*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.".»

26.27

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancono interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti;

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

EMENDAMENTI

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI, CAMUSSO, MUSOLINO, ZAMPA, ZAMBITO, FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.100

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis
(Permessi non retribuiti)

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

Art. 27

27.1

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

— 171 —

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

GELMINI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".*

27.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

27.15

SBROLLINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere *a), b), c)* del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

EMENDAMENTI

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tute-

la, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

Art. 28

28.100

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

VERSACE, SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

28.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».»

28.0.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precede o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.100 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-

l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 535.486,77 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.101

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 30

30.1 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti: «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di
imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Art. 32

32.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

32.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

32.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

*(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego
e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)*

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

Art. 33

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

33.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolte Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agencia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;*

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Art. 34

34.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

ORDINE DEL GIORNO

G34.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Au-*

totrasporto Viaggiatori), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021;

impegna il governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

EMENDAMENTI

34.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai

canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Le risorse di cui al comma 3-*septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. 3-*septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. 3-*septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui al precedente c. 3-*octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 3-*septies* del presente articolo."»

34.0.101

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
- 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
- 3) polivalente".»

34.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

Art. 35

35.1

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

TREVISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.100 (già 36.4)

FREGOLENT, PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

ROJC

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-*ter.* - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: *a)* le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b)* le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a)*; *c)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a)*?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del

5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*,

— 197 —

della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.».

Art. 37

37.1

TURCO, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

37.2

ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), e la

retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101 (già 37.20)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera *b-bis)* con la seguente: «*b-bis)* le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera *c-bis)* con la seguente: «*c-bis)* attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis)*, del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

ORDINE DEL GIORNO

G37.100

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

EMENDAMENTI

37.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

VERINI, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

Art. 38

38.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

ORDINE DEL GIORNO

G38.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

38.0.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTA, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

*(Disposizioni per gli investimenti dei
fondi pensione nel capitale delle PMI)*

1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-*bis* del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unio-

ne Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

Art. 39

39.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692

euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.6

LOMBARDO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo,».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";

b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";

c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";

d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".

39.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153 - r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ORDINE DEL GIORNO

G39.000

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a

decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti la legge di bilancio 2023.

EMENDAMENTI

39.0.100 (già 39.0.16)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101 [già 39.0.20 (testo 2)]

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39-bis

39-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100 (già 39.0.1)

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101 (già 39.0.2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102 (già 39.0.3)

PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39-bis.0.103 (già 39.0.4)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.104 (già 39.0.9)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105 (già 39.0.11)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106 (già 39.0.12)

MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107 (già 39.0.13)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole:

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39-bis.0.108 (già 39.0.14)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede me-

dian­te cor­ris­pon­den­te ri­du­zio­ne del fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109 (già 39.0.15)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110 (già 39.0.18)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111 (già 39.0.19)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112 (già 39.0.22)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiorna-

mento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

39-bis.0.114

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 40

40.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

TURCO, CROATTI, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:*

«determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

SBROLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinnea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.16

SBROLLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scaden-

za di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis
(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) *dopo le parole:* «Al fine di sostenere le famiglie» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) *dopo le parole:* «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

42.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti:* "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) *dopo le parole:* "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti:* ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) *dopo le parole:* "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti:* ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "quarantacinque".

42.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";*

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";*

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."*

42.5

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine aggiungere le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.100 (già em. 43.0.7)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

EMENDAMENTI

42.0.3

PAITA, SBROLLINI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, MUSOLINO, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

Art. 43

43.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che leghi, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.8

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

Art. 44

44.2

GUIDI, BORGHESE

Sopprimere il comma 2.

44.1000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente: "b-*bis*) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;"

b) dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente: "b-*ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento."».

44.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

1.2.7. Testo 3

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
20 giugno 2023
N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685-A)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. *(Reddito di cittadinanza)*

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia

e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*

2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

- a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*
- b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a vale-

re sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla; appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non

favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento; non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla;

si impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100 (già 2.1)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o più»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», *con le seguenti:* «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101 (già 2.2)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legi-

slativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102 (già 2.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;

e) all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;

f) al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».

2.103 [già 2.3 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per

cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104 (già 2.5)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure

previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105 (già 2.6)

DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in

Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";*

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";*

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento

entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento

fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";*

c) *Al comma 2, la lettera d) è abrogata;*

d) *Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"*

e) *Il comma 10 è abrogato;*

Conseguentemente

1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*

2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

SBROLLINI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106 (già 2.33)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46 (già 1.8)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1000/1

PIRRO

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso "4" con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.»;

b) al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali."».

2.1000/2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.».

al "Consequentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

2.1000/3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm n. 159 del 2013 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.1000/4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", alinea, dopo le parole: «disabilità grave o non autosufficienza» inserire le seguenti: «certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:»

2.1000/5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

e al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con- 35 seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023."»

2.1000/6

PIRRO

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "4":*

1) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

2) *sopprimere la lettera f);*

b) *al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*) dopo il comma 14, inserire i seguenti: "14-*bis*. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui

all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."».

2.1000

LA RELATRICE

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,2 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza socio-sanitaria certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, sostituire l'alea e la lettera a) con i seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.652,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.873,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.753,3 milioni di euro per

l'anno 2026, 5.922,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.972,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6.035,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.090,3 milioni di euro per l'anno 2030, 6.158 milioni di euro per l'anno 2031, 6.227,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.299,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.565,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.723,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.600,6 milioni di euro per l'anno 2026, 5.768,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.817 milioni di euro per l'anno 2028, 5.878,5 milioni di euro per l'anno 2029, 5.931,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5.997,4 milioni di euro per l'anno 2031, 6.065,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

2) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.113,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7.174,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.735 milioni di euro per l'anno 2026, 6.526,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.577 milioni di euro per l'anno 2028, 6.640,4 milioni di euro per l'anno 2029, 6.695,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.763,7 milioni di euro per l'anno 2031, 6.834,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.905,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.669,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.492,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6.534 milioni di euro per l'anno 2028, 6.596,9 milioni di euro per l'anno 2029, 6.651,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.719,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.789,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.860,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 17,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.107 (già 2.34)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

SBROLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con-

seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108 (già 2.42)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) *Sostituire il comma 2, con il seguente:* "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;*
- c) sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-*ter*. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'arti-

colo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica

e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.100 (già 4.3)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli»,».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multi-dimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*
-

4.23

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101 (già 4.7)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.1000/1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 4.1000, sopprimere le parole: «e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.1000

LA RELATRICE

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» con le seguenti: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.102

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;*

b) *al terzo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;*

c) *al quarto periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».*

4.103 (già 4.26)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare

telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"*

b) *dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".*

5.2

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.1000

LA RELATRICE

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole: «progetto personalizzato» con le seguenti: «patto di servizio e dal patto di inclusione».*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla lettera a), dopo il numero 2-bis), è inserito il seguente: "2-ter. Piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI."».*

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività"

5.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "progetti utili alla collettività";*

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività".*

5.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

Art. 6

6.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale.».

6.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100 (già 6.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.1000/1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 6.1000, secondo periodo, sopprimere le parole: «è a titolo gratuito,».

6.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi euro-

pei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del presente decreto».

6.1001

LA RELATRICE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.101 (già 6.12)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "*, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere il comma 7.

6.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 7.

6.23

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;
 - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
 - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
 - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
 - g) servizio di mediazione culturale;
 - h) servizio di pronto intervento sociale.»
-

6.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

SBROLLINI

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";

- al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."

6.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».*

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

Art. 9

9.100 (già 9.1)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro dista più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.»

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è tenuto ad accettare» *inserire le seguenti:* «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" *inserire le seguenti:* ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» *con le seguenti:* «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque rag-

giungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 10

10.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

10.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.

114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.4

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializza-

zione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisori;*
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;*
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori familiari;*
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.*

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

Art. 12

12.1

PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CAMUSSO, ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100 (già 12.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.1000/1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'emendamento 12.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."»

e al «Conseguentemente», dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.».

12.1000/2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 12.1000, sopprimere la lettera d).

Sopprimere le seguenti parole:

«Conseguentemente:

1) al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,».

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»;

b) *al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) numero 2, la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE.»;

c) *al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis.»;

d) *al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,».

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) *all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».*

12.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni

di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando

la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

EMENDAMENTI

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100 (già 12.0.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101 (già 12.0.6)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102 (già 12.0.7)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103 (già 12.0.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104 (già 12.0.10)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

Art. 13

13.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.»;*

b) *sopprimere il comma 7.*

13.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita

nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."»

13.102 (già 13.3)

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100 (già 13.14)

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e

formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia

nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI, MUSOLINO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «*oa*) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «*a*) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

c) sopprimere la lettera e).

14.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal pre-

sente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;"

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

SBROLLINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligato-

rietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;".»

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101 (già 14.29)

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

14.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102 (già 14.42)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,

ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997";»

14.103 (già 14.35)

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-quater) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quinquies) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104 (già 14.37)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera h-bis), aggiungere la seguente:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

SBROLLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle

assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

14.0.9

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.»

15.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della di-

rezione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

Art. 16-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in

relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* -

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risul-

tati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.»

17.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis.»

17.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informa-

tiva degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

SBROLLINI

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti.».

17.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

Art. 18

18.1

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale

vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 19

19.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

GELMINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

BERGESIO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontato in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire

procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospetticamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze

di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

EMENDAMENTI

19.0.2

LOREFICE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione

dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 22

22.1

SBROLLINI, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al pre-

sente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-*bis*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-*ter*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII): in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipen-

di e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

EMENDAMENTI

22.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.5

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

— 151 —

Art. 23-bis

23-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

Art. 24

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO,
FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

24.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sopprimere l'articolo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

- 2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) *al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».*

24.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero con-

nesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

24.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-bis).

24.102 (già 24.29)

SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-ter.

24.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105 (già em. 24.26)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

— 161 —

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori

di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli ac-

cordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla fine del comma 5-bis, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

25.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".»

25.0.1000/1

FINA

All'emendamento 25.0.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'art. 1 comma 60-bis della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'art.53 Bis del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione».

25.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

25.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

— 169 —

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

*(Restituzione del prelievo forzoso ai
Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 26

26.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

26.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

26.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

26.11

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti: "parzialmente o".

26.101

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.18

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS".»

26.27

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancono interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti;

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

EMENDAMENTI

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI, CAMUSSO, MUSOLINO, ZAMPA, ZAMBITO, FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.100

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Permessi non retribuiti)

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

Art. 27

27.1

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

GELMINI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".*

27.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

27.15

SBROLLINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di eu-

ro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende

l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

EMENDAMENTI

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica,

approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

Art. 28

28.100

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

VERSACE, SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

28.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili.»»

28.0.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».

c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può eser-

citare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.100 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'ar-

articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.1000/1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 28.0.1000, capoverso "Art. 28-bis", al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 535.486,77» con le seguenti: «euro 894.477,95».

28.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 535.486,77 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.101

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 30

30.1 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» *inserire le seguenti:* «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica

industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29

maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Art. 32

32.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

32.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

32.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

*(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego
e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)*

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

Art. 33

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

33.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolte Torre Annunziata, è autorizzato a favore del-

l'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Art. 34

34.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.».

ORDINE DEL GIORNO

G34.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori*), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021;

impegna il governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

EMENDAMENTI

34.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-octies. Le risorse di cui al comma *3-septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. *3-septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. *3-septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-novies. Il fondo di cui al precedente c. *3-octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. *3-septies* del presente articolo."»

34.0.101

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
- 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
- 3) polivalente".»

34.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

Art. 35

35.1

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

TREVISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni dema-

niali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a dispo-

sizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.100 (già 36.4)

FREGOLENT, PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

ROJC

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.»

Art. 37

37.1

TURCO, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

37.2

ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101 (già 37.20)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

ORDINE DEL GIORNO

G37.100

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

EMENDAMENTI

37.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

VERINI, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

Art. 38

38.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

ORDINE DEL GIORNO

G38.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

38.0.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

*(Disposizioni per gli investimenti dei
fondi pensione nel capitale delle PMI)*

1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-*bis* del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unio-

ne Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

Art. 39

39.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692

euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.6

LOMBARDO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo,».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";

b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";

c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";

d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".

39.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153 - r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ORDINE DEL GIORNO

G39.000

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a

decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti la legge di bilancio 2023.

EMENDAMENTI

39.0.100 (già 39.0.16)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101 [già 39.0.20 (testo 2)]

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39-bis

39-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100 (già 39.0.1)

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101 (già 39.0.2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102 (già 39.0.3)

PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39-bis.0.103 (già 39.0.4)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.104 (già 39.0.9)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105 (già 39.0.11)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106 (già 39.0.12)

MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107 (già 39.0.13)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole:

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39-bis.0.108 (già 39.0.14)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter. (APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede me-

dian­te cor­ris­pon­den­te ri­du­zio­ne del fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109 (già 39.0.15)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110 (già 39.0.18)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111 (già 39.0.19)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112 (già 39.0.22)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiorna-

mento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

39-bis.0.114

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 40

40.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

TURCO, CROATTI, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:*

«determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

SBROLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinnea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.16

SBROLLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scaden-

za di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis
(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) *dopo le parole:* «Al fine di sostenere le famiglie» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) *dopo le parole:* «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

42.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti:* "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) *dopo le parole:* "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti:* ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) *dopo le parole:* "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti:* ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "quarantacinque".

42.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";*

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";*

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."*

42.5

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine aggiungere le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.100 (già em. 43.0.7)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

EMENDAMENTI

42.0.3

PAITA, SBROLLINI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, MUSOLINO, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

Art. 43

43.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che leghi, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.8

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

Art. 44

44.2

GUIDI, BORGHESE

Sopprimere il comma 2.

44.1000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente: "*b-bis*) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;"

b) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente: "*b-ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento."».

44.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

1.2.8. Testo 3 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
21 giugno 2023
N. 3 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 18

18.0.1000/1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 18.0.1000, capoverso "Art. 18-bis", ai commi 1 e 2, sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti "10 milioni".

18.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

— 2 —

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023**

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti, Luca D'Agnese, direttore policy, valutazione e advisory, e Anselmo Baroni, responsabile finanziamenti pubblici, accompagnati da Stefano Secondin, responsabile infrastrutture sociali, e Angelo Grimaldi, responsabile rapporti legislativi e Fondazioni; in rappresentanza della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, presidente di sezione per il coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo, accompagnato da Carlo Chiappinelli, presidente di sezione per il coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo, e Lucia Marra, referendario.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) specifica innanzitutto che il decreto-legge n. 48 dispone l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e una sua revisione per il 2023. Si sofferma quindi sugli articoli da 1 a 11, che istituiscono l'Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile.

Il successivo articolo 12 istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, mentre l'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie e l'articolo 14 è volto a introdurre un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 riguardano in particolare l'Ispettorato nazionale del lavoro. Sulla tutela degli studenti impegnati in attività di formazione e delle loro famiglie intervengono gli articoli da 17 a 19.

I successivi articoli da 20 a 23 recano disposizioni riguardanti tra l'altro l'assegno unico e universale per i figli a carico e le sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, mentre gli articoli 25 e 26 intervengono rispettivamente sulla disciplina dei contratti di espansione e degli obblighi di informazione dei datori di lavoro.

Alcune forme di incentivi alle assunzioni sono introdotte dagli articoli 27 e 28, anche in riferimento al

Terzo settore, oggetto inoltre dell'articolo 29 per quanto concerne il trattamento retributivo. Gli articoli successivi consistono in interventi normativi su diverse materie, tra le quali il trattamento straordinario di integrazione salariale, i contratti di prestazione occasionale, il trattamento degli ex lettori di lingua straniera e la riduzione temporanea dei contributi previdenziali, nonché in materia fiscale. Inoltre, l'articolo 43 introduce alcune modifiche relative a particolari forme di retribuzione nel settore pubblico e, infine, l'articolo 44 contempla disposizioni di carattere finanziario.

Dopo interventi del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e delle senatrici [PIRRO](#) (*M5S*), [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), tutti favorevoli allo svolgimento di audizioni, il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla selezione dei soggetti da audire, volta a un contenimento razionale dei tempi.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) sottolinea l'alta rilevanza del provvedimento in esame, tale da consigliare di evitare un'eccessiva contrazione dei tempi a disposizione delle audizioni, nonché di penalizzare i Gruppi di opposizione nella fase di determinazione delle audizioni da svolgere.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) richiama l'importanza e l'ampiezza dei contenuti del decreto-legge n. 48. La Commissione deve pertanto disporre di tempi congrui per lo svolgimento delle audizioni, la cui programmazione deve necessariamente tenere conto delle istanze di tutte le componenti politiche.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ravvisa la possibilità di una programmazione delle audizioni idonea a garantire tempi adeguati per l'esame. Suggerisce inoltre la possibilità del ricorso a modalità di collegamento da remoto.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) sostiene l'opportunità di contemperare le esigenze di celerità dei lavori con quelle di acquisizione di elementi conoscitivi sufficienti al migliore approfondimento del testo in esame, osservando che alla Presidenza non può essere attribuita la volontà di comprimere le possibilità di proposta delle opposizioni.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) riconosce la congruità dell'adozione di criteri idonei a selezionare i soggetti da audire al fine di bilanciare le esigenze di approfondimento dei contenuti con quelle di efficiente andamento dei lavori, nonché di ottenere un giusto equilibrio fra le richieste dei Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che la programmazione delle audizioni si baserà sui criteri di equilibrio, relativamente ai suggerimenti dei diversi Gruppi, e di contenimento ragionevole del numero dei soggetti da audire. Propone quindi ai Gruppi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 16 di giovedì 11 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti e della Corte dei Conti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'audizione dei rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti. Hanno quindi successivamente la parola il dottor BARONI e il dottor D'AGNESE.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente introduce l'audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti.

Interviene il dottor FLACCADORO.

Esprime alcune considerazioni conclusive il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), che chiude infine la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023**

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE informa che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), sottoscritto dalle rappresentanti in Commissione del Gruppo PD-IP.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso lo schema di parere alternativo.

IN SEDE REDIGENTE

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di sette emendamenti riferiti al disegno di legge n. 444 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Tutte le proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) riconosce l'attuale esigenza di una revisione della normativa in materia di aiuti alle imprese, in particolare al fine di snellire le procedure, e approntare strumenti idonei alla valutazione delle ricadute occupazionali, con specifico riguardo alle donne e ai giovani. In considerazione di tali obiettivi è necessario disporre delle informazioni fornite dai soggetti auditi dalla Commissione di merito. Risulta pertanto opportuno un conseguente rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la necessità di un andamento celere dell'esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, in ragione della necessità di garantire alla Commissione la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in tempi congrui con l'esigenza di consentire l'effettività della trattazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), riconoscendo la valenza delle considerazioni del Presidente, auspica un'organizzazione oculata dei lavori, basata in particolare sulla programmazione dell'Assemblea.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) suggerisce la possibilità di un impiego proficuo delle giornate di giovedì e venerdì ai fini dell'esame del summenzionato decreto-legge.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 685 (dl 48/2023 - lavoro) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente il Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare i

termini dell'entrata in vigore del provvedimento, atteso che in assenza di una disposizione di rango primario che autorizzi la deroga alla ordinaria *vacatio legis*, si integrerebbe una violazione dell'articolo 10 delle preleggi;

- considerato che l'articolo 7, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2012, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 106 - attribuisce al consiglio di amministrazione dell'ANPAL la competenza a deliberare i piani di spesa e di investimento a prescindere dal loro importo, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento - contenuto nelle novelle agli articoli 6, comma 1, lettera *b*) e 7, comma 1, lettera *b*) dello Statuto, di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato allo schema di decreto - a un ammontare di spesa superiore a 1 milione di euro, previsto con riguardo rispettivamente alle attribuzioni e ai compiti del direttore e del consiglio di amministrazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN E ZAMBITO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concernente il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

premesso che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che prevede che lo Statuto dell'ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

in attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016 che, all'articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) reintrodurre la rappresentanza delle Regioni nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione poiché la mancata previsione delle stesse appare una scelta incoerente con le funzioni di ANPAL e potrebbe rivelarsi dannosa in virtù della natura concorrente delle politiche attive;
- b) definire il confine del rispetto della contrattazione nazionale e di secondo livello nelle attribuzioni di poteri e compiti alla nuova figura del direttore al fine di evitare che il regolamento aziendale possa "sconfinare" su materie regolate dalla contrattazione;
- c) sempre con riferimento alla figura del direttore, sopprimere la possibilità di autorizzare la spesa fino a 1 milione di euro, in quanto questa previsione appare in contraddizione con la norma prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dal Consiglio di Stato;
- d) rivedere la norma di cui all'articolo 6 che disciplina un Comitato scientifico, la cui previsione organizzativa e di organico che prefigura un "dipartimento di ricerca" o una funzione anche di "ente di ricerca", al netto della denominazione ed in assenza di illustrazione nella relazione, è poco chiara e desta perplessità, peraltro già sollevate dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [444](#)

Art. 1

1.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».

1.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».

1.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».

Art. 2

2.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»

2.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)

1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:

- a) i dati socio anagrafici della madre;
- b) i fattori di rischio materni;
- c) l'anamnesi ostetrica;
- d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
- e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
- f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 18,50 alle ore 19,50

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ANCE,
CASARTIGIANI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONFLAVORO E CONFIMI INDUSTRIA
SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 - LAVORO)*

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CIA - AGRICOLTORI ITALIANI,
CONFAGRICOLTURA E ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 -
LAVORO)*

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente

[SBROLLINI](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE BUS TURISTICI ITALIANI
(AN.BTI), ASSODIMI ASSONOLO, ASSOPROFESSIONI, CONFPROFESSIONI, PROFESSIONI
ITALIANE (CHIMICI, ASSISTENTI SOCIALI, CONSULENTI DEL LAVORO), CONFASSOCIAZIONI
E ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
(ANMIL) SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 - LAVORO)*

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE
(AIWA), INPS, INAIL, AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) SUL
DDL N. 685 (DL 48/2023 - LAVORO)*

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 15
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)
Orario: dalle ore 11,25 alle ore 11,55
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 - LAVORO)**

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
70ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)**

La seduta inizia alle ore 11,55

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto di quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in ordine all'esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in materia di lavoro, sulla base dei tempi a disposizione per la trattazione in Senato e per quella successiva presso la Camera dei deputati.

In particolare, si è convenuto di stabilire a mercoledì 24 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La discussione generale si svolgerà nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24, eventualmente anche in seduta notturna.

In caso di presentazione di un numero elevato di emendamenti, i Gruppi procederanno alla segnalazione delle proposte di maggiore rilevanza ai fini della successiva trattazione.

L'ordine del giorno della prossima settimana recherà inoltre l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 705, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, riguardante la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Ove trasmesso e assegnato, presumibilmente in sede di Commissioni riunite, nella prossima settimana sarà altresì trattato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure su energia, salute e fisco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 35. Segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a modificare l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a, ridefinendo anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo. In particolare, la remunerazione dei componenti di tali organi è determinata facendo rinvio alle norme civilistiche, derogando alla disciplina relativa agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le ulteriori disposizioni concernono l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società.

L'articolo 3, che disciplina il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del Ponte sullo stretto di Messina, dispone, tra l'altro, che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF.

L'articolo 3-bis detta disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento funzionali a consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime contrarietà rispetto all'opera oggetto del provvedimento in esame. Il medesimo decreto-legge difetta inoltre, a suo giudizio, dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non ha oltretutto carattere prioritario a fronte delle carenze infrastrutturali che sussistono all'interno dello stesso territorio siciliano. L'iniziativa del Governo risponde piuttosto ad una logica propagandistica.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) rileva i forti dubbi in merito alla realizzabilità dell'opera e alla sua

compatibilità ambientale emersi dalle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento. Le stime più attendibili pongono inoltre in luce l'enorme aumento dei costi, oltretutto in assenza delle necessarie coperture finanziarie. Risulta peraltro maggiormente rilevante la necessità di investimenti mirati alla sicurezza dei territori.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene il carattere propagandistico dell'iniziativa del Governo, specie tenuto conto dell'attuale insussistenza dei mezzi a disposizione per l'effettivo avvio dell'opera, la quale assorbirebbe comunque risorse che sarebbero più utilmente destinate al settore sanitario.

Esprime quindi la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) pone in evidenza l'utilità strategica per lo sviluppo del ponte sullo Stretto di Messina, che, ponendo rimedio a una situazione di isolamento, comporterebbe vantaggi anche per il settore sanitario. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La presidente [CANTU'](#) avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale sottolinea la mancanza di garanzie in ordine all'impatto ambientale, nonché le lacune normative in materia di tutela dei lavoratori e di procedure di esproprio, attualmente particolarmente penalizzanti.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ricorda che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina era contemplata nel programma elettorale della coalizione che attualmente costituisce la maggioranza parlamentare.

Giudica quindi sfavorevolmente, la tendenza a opporsi all'opera con motivazioni preconcepite, mentre sarebbe auspicabile un atteggiamento di critica costruttiva. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina sarebbe espressione di una tendenza all'innovazione fortemente positiva per il Paese, specie nel confronto internazionale, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ingegneristiche di elevata complessità nel settore delle infrastrutture. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) fa riferimento alla coerenza con il programma elettorale dell'attuale maggioranza e pone in evidenza i vantaggi dell'opera anche sul piano dell'immagine.

L'investimento relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterebbe peraltro sacrifici a carico delle aree non direttamente interessate dalla costruzione. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere.

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) ricapitola preliminarmente le finalità del disegno di legge in esame e le fasi precedenti dell'iter.

Nel riferire in merito agli aspetti di competenza delle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati fa quindi riferimento ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 12. In particolare, è disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo con la Svizzera in materia di imposizione si considerano effettuati nell'altro Stato, fino al 40 per cento del tempo di lavoro.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

La presidente [CANTU'](#) constata l'unanimità della Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(227) Maria Cristina CANTU' e altri. - Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria. Passa quindi all'articolo 1, che, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale "Salute Globale" (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva. L'articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle "aggregazioni funzionali territoriali" (AFT) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3. Il successivo comma 4 dispone in ordine all'integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare. Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS).

L'articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell'ambito del distretto sanitario, l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l'integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle AFT.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione per il prosieguo della discussione, sulla necessità di congiunzione con ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia presentati dal proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo, ponendo in evidenza l'utilità dell'arricchimento del dibattito che comporterebbe la trattazione di ulteriori proposte. Sollecita inoltre una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene che successivamente all'eventuale assegnazione di nuovi disegni di legge la questione dell'organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenendo conto della finalità di una discussione approfondita e aperta alla condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rileva la necessità delle audizioni in ragione della rilevanza della materia. Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Suggerisce inoltre di procedere una trattazione aperta a ulteriori contributi, secondo con una visione organica della materia.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) suggerisce di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la valutazione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni, alla luce di eventuali successivi abbinamenti di altre iniziative legislative.

La presidente [CANTU'](#) richiama l'attenzione sulla coerenza dell'impostazione della materia del disegno di legge in titolo con il parere espresso dalla Commissione sul Documento di economia e finanza in relazione a medicina territoriale, emergenza urgenza e salute mentale. Rileva inoltre l'utilità di una trattazione ampia e organica della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(685\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

La presidente [CANTU'](#) invita i Gruppi a segnalare le richieste di intervento in discussione generale al fine di un'oculata e razionale organizzazione dei lavori.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) segnala la volontà di intervenire di tutte le rappresentanti del proprio Gruppo, nonché la congruità delle convocazioni previste ai fini di una trattazione adeguata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) fa a sua volta presente l'intenzione di intervenire in discussione generale da parte dell'intera rappresentanza del suo Gruppo, a partire dall'odierna seduta pomeridiana. Constatato che non ci sono richieste di intervento nella presente seduta, la [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

72ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La presidente CANTU' rammenta la rinuncia a intervenire in discussione generale da parte degli iscritti nella seduta antimeridiana di oggi. Ricorda inoltre che le sedute già convocate nella giornata odierna e la seduta antimeridiana di domani sono finalizzate allo svolgimento della discussione generale, mentre nella seduta pomeridiana di domani sono previste le repliche della relatrice Mancini e del Governo.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale osserva in particolare la contrazione della platea dei beneficiari dell'Assegno di inclusione rispetto a quella dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Nota inoltre i vincoli stringenti posti alla fruizione dell'Assegno di inclusione.

Risulta poi fortemente criticabile l'adozione di disposizioni volte ad ampliare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e a prevedere forme di decontribuzione, mentre il provvedimento non contiene risposte alle categorie produttive, penalizzate dalla riduzione del potere d'acquisto.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) rileva che mentre il Reddito di cittadinanza aveva carattere universalistico, la disciplina dell'Assegno di inclusione comporta discriminazioni anche a danno di soggetti fragili, mentre un aspetto positivo è costituito dalla possibilità di fruizione per i cittadini stranieri dopo cinque anni di residenza in Italia.

Il previsto coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni nella gestione dei percorsi di inclusione suscita preoccupazione in ordine alle capacità operative delle strutture dedicate. Ulteriori perplessità derivano dall'effettiva possibilità di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro e dalla mancanza di riferimenti ai *caregiver* familiari. L'intervento in materia di causali nei contratti a termine dà luogo alla possibilità di ampliare l'area del lavoro sottopagato, mentre non sussistono misure idonee all'inclusione delle persone senza fissa dimora.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritiene che l'introduzione dell'Assegno di inclusione depotenzi gli

strumenti di contrasto alla povertà, oltre a comportare discriminazioni ingiustificate tra nuclei famigliari in situazioni simili, esclusivamente in base a criteri anagrafici che postulerebbero la sussistenza del requisito dell'occupabilità. Sono inoltre eccessivamente stringenti le previsioni in materia di decadenza del diritto alla fruizione dell'assegno di inclusione a fronte di offerte di lavoro in località lontane dal luogo di residenza. Non risulta inoltre chiaro l'impiego delle risorse derivanti dalla soppressione del Reddito di cittadinanza. Maggiore impegno doveva poi essere dedicato all'effettivo contrasto alla precarietà.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) osserva che la disciplina dell'assegno di inclusione non tiene conto del necessario criterio dell'universalità del beneficio, mentre, per quanto riguarda l'attuazione, il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni dà luogo a possibili disparità. Le stesse previsioni riguardanti l'età dei beneficiari sono discriminatorie e non tengono conto degli oggettivi ostacoli all'occupabilità. La distanza dalle sedi di svolgimento degli impieghi proposti costituisce un fattore eccessivamente stringente e iniquo. Il complesso delle misure recate è contraddittorio rispetto all'obiettivo dichiarato dal Governo di contrastare la natalità e determina una situazione conflittuale tra fasce sociali deboli, costituite dai disoccupati e dagli occupati a basso reddito, destinatari del beneficio, sia pur limitato nel tempo, del taglio del cuneo fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 73 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
73ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)**

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La presidente [CANTU'](#) dà conto dei pareri formulati, sul testo del decreto-legge, dalla 1a, dalla 2a, dalla 3a, dalla 7a e dalla 9a Commissione, oltre che dal Comitato della legislazione.

Domanda quindi se vi siano altri iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), ponendosi criticamente sull'atteggiamento delle forze politiche di opposizione, assenti in Aula nonostante la Presidenza abbia offerto ampi spazi per un'approfondita di discussione sui contenuti del decreto-legge.

Si sofferma quindi sulla prima parte dell'articolato del decreto, a cominciare dalle misure sul cosiddetto "reddito di cittadinanza" (rammentando di averne seguito il provvedimento istitutivo in qualità di relatrice durante la scorsa legislatura).

Nel dettaglio, l'istituto sembra avere fallito i propri scopi sul piano occupazionale (anche perché non si tenne conto delle raccomandazioni espresse a suo tempo proprio dal Gruppo della Lega), in quanto si è trasformato in una misura esclusivamente assistenziale. Ciò principalmente a causa di una cattiva implementazione, avvenuta senza che la rete fosse completamente operativa e senza che i cosiddetti *navigator*, ossia le persone preposte ad assistere i richiedenti, fossero dotati di adeguati strumenti informatici.

Si è pertanto prodotta una grave frattura tra domanda e offerta di lavoro (segnalata con forza dal mondo imprenditoriale), con dati occupazionali ben al di sotto delle aspettative, soprattutto nel sud Italia, rendendo necessaria una revisione della normativa, limitando le forme di assistenza a chi ne ha veramente bisogno (come i disabili e le persone fragili), e cercando di valorizzare, a fini di incrementare l'occupazione, ulteriori istituti, come, ad esempio, il cosiddetto "programma Gol".

L'oratrice si sofferma inoltre su ulteriori, positive misure recate dal decreto, quali il potenziamento dei controlli preventivi dell'INPS, il potenziamento dei servizi di controllo dell'Ispettorato generale del lavoro relativamente agli infortuni (accompagnato altresì da norme volte a responsabilizzare gli stessi datori di lavoro), la responsabilizzazione dei datori di lavoro relativamente all'istituto dell'alternanza

scuola-lavoro (oltre a misure specifiche per tutelare gli studenti vittime di infortuni), gli incentivi per l'occupazione giovanile e per il potenziamento del fondo in favore delle nuove competenze, tramite misure che disciplinano i contratti di lavoro a termine e di espansione (con opportuni interventi sulla normativa di riferimento, risalente al 2018), pensate al fine di favorire un proficuo ricambio generazionale.

La presidente [CANTU'](#), nell'esprimere parimenti il proprio rammarico per l'assenza delle forze politiche di opposizione, rinvia infine il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
74ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva preliminarmente l'eterogeneità delle materie oggetto del decreto-legge in esame. Giudica quindi negativamente l'intervento sul reddito di cittadinanza, basato su un'impostazione tesa a negare l'universalità degli interventi volti all'inclusione, con il risultato di scaricare su soggetti deboli le carenze nelle politiche attive del lavoro, oltretutto in un quadro caratterizzato da retribuzioni basse.

L'intervento sul cuneo fiscale, pur condivisibile, è insufficiente in quanto temporaneo, mentre la riduzione delle diseguaglianze postulerebbe il reperimento di risorse attraverso un'adeguata imposizione sugli extra profitti.

Risultano invece opportune le disposizioni relative all'assicurazione sugli infortuni per gli studenti impegnati in attività di formazione al lavoro, che dovrebbero essere completate da ulteriori misure in materia di assicurazione e prevenzione antinfortunistica.

Le previsioni concernenti l'utilizzo della documentazione sanitaria precedente ai fini delle verifiche di idoneità medica sono inopportune, in quanto comportano il rischio di discriminazioni. Inoltre, non è condivisibile la scelta di agevolare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai *voucher*, posto che la diffusa precarizzazione ha ricadute negative sui livelli di professionalità e sulla qualità del lavoro. Risulta inoltre di scarsa utilità ai fini dell'incremento dell'occupazione la previsione di incentivi relativi alla contribuzione, mentre sarebbe auspicabile una politica per il lavoro basata su effettivi investimenti.

Il senatore ZULLO (Fdl) fa presente che l'universalità degli interventi per l'inclusione deve essere temperata con la disponibilità effettiva di risorse, in base a ineludibili scelte sulle priorità. Dopo aver rilevato l'intenzione di rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, pone in evidenza l'opportunità di considerare la potenzialità all'avviamento al lavoro dei figli maggiorenni presenti nei nuclei familiari. Inoltre, ricorda l'importanza della responsabilità individuale in ordine al concorso al

progresso dell'economia nazionale e a tale riguardo lo strumento dell'Assegno di inclusione appare più adeguato rispetto al reddito di cittadinanza, in quanto idoneo a incentivare l'impegno alla ricerca dell'impiego.

Lo strumento del *voucher* risulta essenziale per determinate attività economiche, favorendo anche il miglioramento della qualità del lavoro. Giudica inoltre opportuna la previsione relativa agli accertamenti medici, pur ritenendo utile un correttivo per i casi di mancanza di documentazione precedente. Valuta positivamente, infine, le disposizioni in merito alla sicurezza nel contesto dell'alternanza scuola lavoro, che costituisce un aspetto particolarmente importante anche ai fini della formazione di figure professionali attualmente carenti rispetto al fabbisogno del sistema produttivo. Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone alcuni interrogativi circa la disponibilità ad accogliere proposte emendative delle forze di opposizione in merito a temi qualificanti quali la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

A suo giudizio, risultano inoltre particolarmente penalizzanti le disposizioni restrittive recate dal decreto-legge in esame riguardo alla possibilità di fruizione dell'Assegno di inclusione, a partire dalle modalità di accesso al beneficio.

Ulteriori dubbi riguardano il concetto di congruità dell'offerta di lavoro, alla luce dei costi inevitabilmente contemplati da eventuali trasferimenti.

Infine, la misura in materia di cuneo fiscale ha carattere transitorio e dovrebbe pertanto essere resa strutturale.

La presidente [CANTU'](#) rammenta i tempi a disposizione per il completamento della discussione generale, che risentono dell'andamento dei lavori nelle sedute di ieri.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) fa presente l'importanza della presenza alla commemorazione delle vittime della strage di Capaci, svolta nella seduta di ieri dell'Assemblea.

La presidente [CANTU'](#) specifica che il suo precedente intervento era riferito in particolare alla seduta antimeridiana della Commissione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva che il limitato intervento sul cuneo fiscale è accompagnato da un taglio radicale alle misure di sostegno ai soggetti maggiormente svantaggiati. Le disposizioni in esame sembrano peraltro non contemplare la possibilità di un impegno nello studio dei figli maggiorenni a carico presenti nei nuclei familiari. Ricorda quindi, anche richiamando il dettato costituzionale, il criterio irrinunciabile dell'adeguatezza delle retribuzioni, contraddetto dalla disciplina sull'assegno di inclusione, tesa a determinare forzature a danno delle persone in cerca di adeguato inserimento lavorativo.

Sono inoltre criticabili le scelte volte a un'estensione dell'area della precarietà, oltretutto contraddittorie rispetto agli obiettivi di contrasto alla denatalità.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) nota che il disegno di legge in esame non comporta alcuna riduzione dei diritti e delle tutele. E' invece da sottolineare la necessità di diversi settori economici di disporre di strumenti quali i *voucher*, anche allo scopo di garantire la qualità dei servizi e il contrasto al sommerso. Gli stessi strumenti di flessibilità sono di fatto ineliminabili, tenuto conto delle reali esigenze dell'apparato produttivo.

La presidente [CANTU'](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 24 MAGGIO 2023**

**75ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente**

CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente **CANTU'** rivolge un particolare ringraziamento al vice ministro Maria Teresa Bellucci per la costante presenza ai lavori della Commissione. Avverte quindi che, conclusa la discussione generale nella seduta precedente, si procederà alle repliche.

La relatrice **MANCINI** (FdI) si associa al ringraziamento alla rappresentante del Governo. Quindi, nel replicare agli interventi svolti in discussione generale, osserva l'importanza della riforma dello strumento del Reddito di cittadinanza, in quanto conseguente al mandato elettorale. Nell'impostazione dell'intervento, risalta particolarmente l'obiettivo di conciliare il criterio dell'universalità con la distinzione tra soggetti che possono essere avviati al lavoro e soggetti non occupabili.

Altro punto qualificante del provvedimento in esame consiste nell'attenzione posta alla sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre, le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro sono intese, anziché ad estendere la precarietà, a valorizzare la flessibilità, a vantaggio dei lavoratori. Le misure in materia di *benefit* destinati ai lavoratori dipendenti rivestono inoltre particolare importanza nell'attuale fase di rialzo dell'inflazione e, operando a supporto del potere d'acquisto, costituiscono un intervento di sostegno dell'economia a carattere sistemico.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime il proprio ringraziamento per i contributi offerti dal dibattito in Commissione, che costituiscono importanti spunti di riflessione.

Chiarisce inoltre che le disposizioni di maggiore rilevanza derivano dall'accoglimento di indicazioni provenienti dal confronto con le parti sociali e con il terzo settore.

Il taglio del cuneo fiscale è finalizzato a porre rimedio agli eccessivi livelli di pressione fiscale e contributiva. La misura è stata individuata quale prioritaria a fronte dell'individuazione di risorse disponibili. Nel complesso, gli interventi recati dal decreto-legge n. 48 non esauriscono l'impegno del Governo, che proseguirà nel corso dell'intera legislatura per ottemperare al mandato ricevuto dagli elettori.

Sono un risultato del confronto con le parti sociali anche le previsioni finalizzate ad aumentare la sicurezza sul lavoro e, a tale riguardo, è particolarmente opportuna la disposizione volta a garantire ristori per le famiglie degli studenti deceduti a causa di incidenti in fase di formazione al lavoro. L'intervento relativo al Reddito di cittadinanza è a sua volta conseguenziale agli impegni con l'elettorato ed è motivato dall'inefficacia della misura. L'istituzione dell'Assegno di inclusione è accompagnata dal Supporto per la formazione e il lavoro, che costituisce uno strumento di sostegno cumulabile con gli altri istituti di inclusione sociale e sostegno alle famiglie mirato all'accompagnamento al lavoro e modulato in ragione della sussistenza di particolari situazioni di fragilità.

In conclusione, pone in evidenza l'importanza del Parlamento quale idonea sede di confronto in ordine alla possibilità di apportare miglioramenti al provvedimento in esame.

La presidente [CANTU'](#) segnala l'importanza delle riflessioni della rappresentante del Governo ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (pom.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 19,10 alle ore 19,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 - LAVORO)

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023**

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati 774 emendamenti, 14 ordini del giorno e una proposta di coordinamento riferiti al decreto-legge in esame (pubblicati in allegato). Specifica quindi che ciascun Gruppo ha provveduto a notificare alla Presidenza gli emendamenti segnalati, secondo le quote precedentemente concordate. Le proposte emendative segnalate sono le seguenti: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22, 2.25, 2.32, 2.33, 2.46 (già 1.8), 2.34, 2.35, 2.39, 2.43, 2.44, 3.5, 3.11, 3.20, 3.0.1, 4.10, 4.14, 4.25, 5.7, 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.28, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 9.14, 9.15, 10.9, 12.3, 12.6, 12.14, 12.15, 12.17, 12.19, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 13.3, 13.4, 13.0.1 (già 13.14), 14.1, 14.5, 14.6, 14.10, 14.13, 14.15, 14.21, 14.25, 14.27, 14.29, 14.33, 14.34, 14.38, 14.41, 14.0.7, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.10, 17.14, 18.0.2, 18.0.4, 19.2, 19.0.4, 19.0.7, 22.1, 22.2, 22.0.2, 23.2, 23.0.4, 23.0.5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10, 24.11, 24.13, 24.21, 24.25, 24.26, 24.30, 24.31, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.8, 24.0.14, 26.3, 26.14, 26.28, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.4, 27.8, 27.9, 27.0.1, 27.0.3, 28.0.2, 28.0.5, 28.0.9, 29.1, 29.4, 30.1, 30.0.1, 30.0.4, 30.0.5, 33.1, 33.3, 33.4, 33.0.1, 34.3, 36.6 (già 35.3), 36.0.1, 37.2, 37.5, 37.7, 37.8, 37.13, 37.15, 37.16, 37.19, 37.20, 37.21, 37.26, 37.30, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.32, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.1, 39.4, 39.10, 39.0.2, 39.0.4, 39.0.6, 39.0.14, 39.0.20, 39.0.24, 40.2, 40.6, 40.18, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.0.7, 42.6, 42.7, 42.0.3, 43.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.6, 43.0.9, 44.2 e 44.3.

In riferimento agli emendamenti segnalati, avverte che sono improponibili per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 1.6, 12.0.3, 13.0.1 (già 13.14), 14.38, 14.0.7, 16.0.1, 17.1 - limitatamente alla lettera *d*) -, 19.0.4, 22.0.2, 23.2 - limitatamente alla lettera *b*) -, 23.0.4, 24.25, 24.0.14, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.0.1, 28.0.5, 28.0.9, 33.3, 33.0.1, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.0.14, 39.0.24, 42.0.3, 43.1, 43.0.2 e 43.0.3.

Fa presente che i Gruppi potranno segnalare ulteriori emendamenti, in luogo di quelli dichiarati

improponibili, entro le ore 17 di oggi.
In assenza di obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Ha la parola il relatore [RUSSO](#) (Fdi), il quale presenta una proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

Ai fini di una trattazione adeguatamente approfondita, la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) sostiene la necessità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdi) considera fondata la richiesta della senatrice Furlan, in ordine alla quale il relatore [RUSSO](#) (Fdi) non ritiene di esprimere obiezioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2023

Il presidente [ZAFFINI](#) riferisce sulla missione svolta a Bruxelles nei giorni 22, 23 e 24 maggio scorsi, finalizzata ad approfondire i dossier più rilevanti in materia di lavoro, salute e affari sociali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase ascendente delle proposte legislative europee. A questo scopo hanno avuto luogo incontri ai massimi livelli presso la Rappresentanza permanente italiana e le competenti direzioni generali della Commissione europea. Ulteriori incontri istituzionali sono avvenuti con componenti della Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Sono stati affrontati in modo particolare il tema della proposta europea sui lavoratori operanti sulle piattaforme digitali, i contenuti di due proposte di direttiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo schema di proposta di Regolamento sulla Carta europea per la disabilità e i progetti relativi a una nuova proposta sui tirocini "rafforzati" per i giovani, nonché la proposta europea sul farmaco, sulla quale anticipa l'intendimento di organizzare a Roma, nelle prossime settimane, una specifica iniziativa di confronto pubblico.

SULLA QUESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamando il recente ripetuto verificarsi di gravi incidenti sul lavoro, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) segnala la necessità della costituzione in tempi rapidi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce l'urgenza della questione posta e assicura che si farà parte diligente a tale scopo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al

lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

un modello che parte dall'idea che, per le persone considerate occupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico connesso ad una specifica attività che ne confermi l'attivazione, e da qui la forma dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 3;

considerato che:

il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all'obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il *digital device* e per il *gap* digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo delle tecnologie stesse;

ritenuto che:

in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l'imprenditorialità e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l'utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università.

a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.

G/685/2/10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell'esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l'INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di *fast check* ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

G/685/3/10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premessò che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure

altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

G/685/4/10

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

tenendo conto anche della pregressa normativa l'esonero complessivo sarà pertanto pari a: a) sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, b) sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

l'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

considerato che:

la condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro (per l'esonero pari a sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l'esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

l'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

infine l'esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai "ceti produttivi",

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l'abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.

G/685/5/10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giòva ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei *fringe benefit* a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziare, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del *fringe benefit* e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne

hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/6/10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

la norma subordina l'accesso al *bonus* potenziato al fatto che il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50 per cento.

G/685/7/10

[Ambrogio](#), [Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

premessi che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP)";

considerato che:

la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofisioterapisti, che alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che "chi possiede l'anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure

efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un'attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita" (Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofisioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36;

evidenziato che:

quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019;

impegna il Governo:

a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo *status* di "professionisti sanitari" agli operatori ricompresi all'interno dell'elenco ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

G/685/8/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

non si contemplano figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano

favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G/685/9/10

[Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell'articolo 66, lettera *h*) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga "nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate";

orbene, l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che "in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti";

la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l'insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

considerato che:

al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, riscosse secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

considerato altresì che:

la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'articolo 9, comma 6, del

decreto-legge n. 90 del 2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.

G/685/10/10

[Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/11/10

[Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/12/10

[Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la realtà virtuale può essere un'ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l'apprendimento più efficace e stimolante;

LEARN BY LIVING è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere utilizzati per personalizzare l'esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

la REALTÀ VIRTUALE VR (dall'inglese *Virtual Reality*), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l'utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l'utilizzo di apposito device nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l'utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l'utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

considerato che:

il DM 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n. 27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la

possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l'attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - al comma 2 così recita: "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "

impegna il Governo:

ad inserire all'interno di tutti gli Accordi Stato Regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori -formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE)

a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all'interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale - con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà - in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l'utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l'utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all'ambiente.

G/685/13/10

Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la partecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all'estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

Art. 1

1.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) *al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»*

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

3) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

4) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*

b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) *al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) *all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;*

c) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;*

2) *al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.6

[Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

1.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la

Cabina di regia predisporre uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegnò di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."

Art. 2

2.46 (già 1.8)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;*

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;*

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;*

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.2

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente:* «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «sessant'anni di età».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro anti violenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla

legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da ", a garanzia delle necessità" fino a "sessant'anni di età".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è soppresso;

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono soppressi;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresses;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

e) all'articolo 13 del presente decreto legge i commi 5, 6 e 9 sono soppressi; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi previsti dal comma 9;

f) al comma 14, le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8".

2.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura

delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.6

[Damante](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente : «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" sono aggiunte le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.10

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159», aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.12

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» aggiungere le seguenti: «dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione».

2.13

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguito amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-*bis*.»

2.14

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";

b) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

2) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa

pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 - bis L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.16

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e

1-bis".

2.17

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di grave disagio psico-sociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.";

b) al comma 3 dopo le parole "comma 1" inserire le parole "e comma 1-bis".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

e) Il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente

Sopprimere il secondo periodo del comma 5;

comma 2, la lettera d) è abrogata

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

[Sbrollini](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

[Furlan](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: «Tale requisito è esteso» inserire le seguenti: «per tutta la durata del beneficio del richiedente».

2.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di

riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" sono aggiunte le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.28

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.31

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «il beneficiario» con le seguenti: «il richiedente».

2.32

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.33

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.34

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.35

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere *b*), *e*), *f*).»

2.36

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo le parole "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera *c*) con la seguente:*

«*c*) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;

b) *sopprimere la lettera e).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.

119.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.42

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

2.43

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti; «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

2.44

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 10 sostituire le parole "due mesi continuativi" con le seguenti "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

Art. 3

3.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari

residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.".

Conseguentemente,

a) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere infine "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11 bis) Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai

nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.7

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.»

3.8

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.».

3.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione."

3.10

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori

spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole da "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

[Damante](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;
- c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Consequentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».*

3.0.1

[Magni](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l' **articolo 44** , aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

3.0.3

[Sbrollini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 3-bis

Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4),

nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.1

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Anteporre al comma 1 il seguente:

"01. All'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse:

4.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica entro quindici giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS comunica entro quindici giorni dalla richiesta l'esito delle verifiche e informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al beneficio è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta e dell'esito è data immediata comunicazione al richiedente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I servizi sociali effettuano, entro il termine di quindici giorni, una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione della valutazione multidimensionale, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.».

4.3

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in

quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli.»

4.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "previa verifica" inserire le seguenti ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".

4.6 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».

4.7

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni," inserire le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR,";

b) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.".

4.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.10

[Silvestro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» aggiungere le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.11

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni" aggiungere le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR".

4.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

4.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere al termine del periodo: "La richiesta può essere presentata altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.";

b) Al comma 4, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

c) Al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

c)

4.14

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.»

4.15

[Sbrollini](#)

Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."

4.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."

4.17

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel

contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
- b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

4.20

[Silvestro](#)

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.21

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.22

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.23

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.24

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.25

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;*
- b) *al terzo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;*
- c) *al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i*

sogetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

4.26

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 7, dopo le parole «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.28

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"

b) dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.2

[Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.3

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS» con le seguenti: «è istituito, sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato e gestito dall'INPS».

5.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività"

5.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività";

b) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività".

5.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

5.8

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

5.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 6

6.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

6.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti " di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84"

6.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.5

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

6.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

6.10

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6.11

[Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6.12

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";
- b) Sopprimere il comma 7;

6.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» *inserire le seguenti:* «, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro.».

6.17

[Sbrollini](#)

Al comma 6 dopo le parole "nella progettazione personalizzata" aggiungere le seguenti: "nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,".

6.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sopprimere il comma 7.

6.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 7.

6.20

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome»;*
- b) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»;

c) all'articolo 16, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.21

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome» e all'articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.22

[Testor](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.23

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;*
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della*

valutazione multidimensionale;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale."

6.24

[Sbrollini](#)

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.25

[Silvestro](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.26

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.27

[Zaffini](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.28

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.29 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

6.30 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

6.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- al comma 10, dopo le parole "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti "e 9-bis" e sostituire le parole "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le parole "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9 bis.";

- al comma 12, sostituire le parole "di cui al comma 9." con le parole "di cui ai commi 9 e 9 bis."

6.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 11.

6.0.1

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti

religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono inserite le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma". All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222" sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono aggiunte le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma"».

6.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Art. 7

7.1

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» *con le seguenti:* «ai sensi del»;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo sostituire le parole:* «e la Guardia di finanza hanno» *con la seguente:* «ha»;

2) *al secondo periodo sostituire la parola:* «INPS» *con la seguente:* «INL»;

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con proprio decreto» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Art. 8

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»

8.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».

8.3

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.4

[Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 6, lettera c) inserire infine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,»;

b) *al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma sono definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.»;

c) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la sospensione del beneficio fino al momento dell'iscrizione.».

8.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.6 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» *con le seguenti:* «Gli importi».

8.7

[Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.8

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL."

8.10

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL."

8.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «del beneficiario o del richiedente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12,».

8.12

[Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì definibili le sanzioni amministrative, anche se accertate ed iscritte a ruolo entro il 31 marzo 2023, per violazioni derivanti da inadempimenti di natura amministrativa in materia di lavoro, per le quali non si è formato un giudicato penale definitivo. La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma di importo pari al 10% della sanzione con un minimo di € 1.000,00.»

Art. 9

9.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro dista più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.

9.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

9.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «è tenuto ad accettare» inserire le seguenti: «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.7

[Magni](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#), [De Cristofaro](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Cucchi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Aurora Florida](#), [Barbara Florida](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Musolino](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con

le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, sostituire le parole "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.9

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «, proposta sia dai servizi per il lavoro competenti che dai datori di lavoro privati,».

9.10

[Zaffini](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «almeno una delle seguenti caratteristiche».

9.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.12

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

a) alla lettera b), dopo le parole: «*rapporto di lavoro*» inserire le seguenti: «, *a tempo indeterminato o determinato*,»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «*la retribuzione*» inserire le seguenti: «*riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato*».

9.13

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.14

[Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

9.15

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta è congrua

se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

9.16

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

9.17

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di rapporto di lavoro agricolo, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra ventisei e centocinquantasei giornate di effettiva prestazione, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per un periodo corrispondente a dette giornate.»

Art. 10

10.1 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.2

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo".

10.3 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, effettuano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

b) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione contributiva di cui al comma 2-bis è riconosciuta al datore di lavoro agricolo esclusivamente se i beneficiari dell'assegno di inclusione instaurano il rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato a fronte di un'offerta inserita dal datore di lavoro nel sistema informativo SIISL.»

10.5

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al datore di lavoro che proceda all'assunzione in virtù di accordi sindacali aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.»

10.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 4.

10.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: «ove autorizzati all'attività di intermediazione».

10.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

10.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".

10.12

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.

10.13

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.15

[Cantalamesa](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento

(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente: « 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione».

11.3 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione».

11.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.»

11.5 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

11.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 5, sostituire le parole "degli enti del Terzo settore" con le seguenti "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

11.0.1

Guidolin, Pirro, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisor;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia

adempito il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

11.0.2

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali come definito all'art. 244 del decreto legislativo n.81 del 2008, secondo le modalità di attività che l'Inail già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività»;

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità.».

Conseguentemente

dopo l' articolo 44 , aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente

articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

12.4

[Russo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.6

[Silvestro](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.7

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

12.10

[Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»

12.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*b-bis*. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Consequentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 6) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 7) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 8) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.14

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».

12.15

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«*14-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per

l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

12.17

[Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 10, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, commi» inserire le seguenti: «3,».

12.18

[Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sopprimere le parole: «e le province Autonome».

b) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.»

12.19

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

b) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi

del proprio ordinamento.»

12.20

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

12.21

[Cosenza](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.».

12.22

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

12.23

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «14-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

12.0.1

[Guidi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini

del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.3

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", dopo la parola «ingegneri» sono aggiunte le parole «nonché dei periti industriali».

2. All'articolo 2 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «6 e 8», sono aggiunte le seguenti «nonché 8-bis»;

3. All'articolo 2 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169,

dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti «fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis»;

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

7. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

8. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

9. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo 8-bis: «Articolo 8-bis. (Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.) 1.L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.».

10. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

12.0.4

Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.".

12.0.5

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»

12.0.6

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10 per cento del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26 mila euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20 per cento per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.7

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine,

entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Credito d'imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, ai datori di lavoro privati che attivino servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.10

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente

«Articolo 12-bis

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

Art. 13

13.1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione.";

b) *a l comma 7, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto" inserire le seguenti:* "previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

13.2

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».

13.3

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, capoverso «313.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione.»;

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

c) *dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "o del reddito di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "e dell'assegno di inclusione"».

13.5

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "presente decreto" aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

13.6

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

13.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis) Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione

delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.9

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione una tantum di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente.»

13.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

'5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari

alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."

13.11

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

15-ter. Le prestazioni di cui al comma 15-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

13.12

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

13.13

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione economica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia.»

13.0.1 (già 13.14)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni

dalla data di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.1

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;»;

a-bis) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi di cui all'articolo 41»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente: «*e-bis*) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità;»

2) dopo la lettera *n*), è aggiunta la seguente: «*n-bis*) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti all'articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «*b-bis*) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e

sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

14.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.3

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lett. a);

b) alla lett. c), n. 1), capoverso lettera e-bis, sostituire le parole "rilasciata dal precedente datore di lavoro" con le seguenti: "relativa al precedente rapporto di lavoro" e sopprimere le parole "e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".

14.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità.»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità.»;

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «*oa*) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «*a*) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.7

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.8

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), punto 1), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

c) sopprimere la lettera e).

14.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», sostituire le parole: «rilasciata dal precedente datore di lavoro» con le seguenti: «relativa al precedente rapporto di lavoro» e sopprimere le parole: «e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».*

14.11

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;".

14.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «presente decreto legislativo» con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.14

[Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno."»

14.15

[Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.»».

14.16

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) l'obbligo di cui alla lettera a) sussiste anche nei casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo adempimento deve essere realizzato entro un termine di 60 giorni;"

14.17

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73".

14.18

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.20

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.22

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) con Decreto del Ministro della Salute è istituito un libretto sanitario e di rischio lavorativo elettronico, che ogni medico competente alimenta secondo le modalità indicate dal Decreto. In occasione delle visite di assunzione, il medico competente tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. Tale libretto è inserito nel fascicolo sanitario elettronico del lavoratore a cui il medico competente può accedere. Nelle more dell'istituzione del libretto sanitario, in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, il medico competente riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria;»

14.23

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "e-bis) con il seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

14.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e -bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.25

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis)) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.26

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «l-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;".»

14.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.28

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».".

14.29

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 73,

1) dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro."».

14.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.".

14.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "dei soggetti individuati per l'utilizzo." aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.33

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

14.34

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) all'articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative.";

h-ter) all'articolo 244, comma 1, dopo la parola: "realizza" sono inserite le seguenti: "e concorre a finanziare";

h-quater) all'articolo 244, comma 5, dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3" sono inserite le seguenti: "e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici".».

14.35

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

"h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma 7) "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative".

h-ter) all'art. 244, comma 1 dopo la parola: realizza, aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quater) all'art. 244, comma 5 dopo le parole: realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3, aggiungere " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici";

14.36

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti lettere:

«h-bis) all'articolo 242 è aggiunto in fine il seguente comma: «6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene che hanno cessato l'attività lavorativa è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, sul piano economico, per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»;

h-ter) all'articolo 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «realizza» sono inserite le seguenti: «e concorre a finanziare»;

2) al comma 5, dopo le parole: «realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3» sono inserite le seguenti: «, comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici,».

14.37

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".

14.38

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «*h-bis*) dopo l'articolo 244 è inserito il seguente:
«Articolo 244-*bis*

1. Per i tumori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.39

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

"*h-bis*) dopo l'articolo 244, è inserito il seguente:

«Art. 244-*bis*.

(INAIL)

1. Per i tumori indicati nell'articolo 244, comma 3, lettere *a*) e *b*), l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: *a*) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria); *b*) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti; *c*) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.40

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «*h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000», sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.».

14.41

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente: «*h-bis*) All'articolo 98, comma 1, lettera *b*), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997,".».

14.42

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997;"»

14.43

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) All'Allegato VII - Verifiche di attrezzature - dopo il punto: "Ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale", è inserito il seguente:

"

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

14.44

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

«Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.»

14.45

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti».

14.46

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.47

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, le disposizioni in tema di controlli di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano agli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.48

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È previsto entro il 2023 l'avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII.»

14.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le

misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

- 1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;
- 3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;
- 4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- 5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».

14.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

- a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Credito di imposta per interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro)

1. In via sperimentale, per l'anno 2023 ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito

d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.0.5

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 18 bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre

2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia."

14.0.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

14.0.7

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.«.

14.0.9

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.10

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Smart Safety)

1. Al fine di garantire l'implementazione da parte dei datori di lavoro delle migliori e più avanzate tecnologie in grado di elevare i livelli e gli standard di sicurezza sul lavoro, all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, per la sicurezza del lavoro» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: «registrazione degli accessi e delle presenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli strumenti di cui al comma 1 impiegati per la sicurezza del lavoro.».

2. È istituito un tavolo tecnico con le parti sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inail per esaminare gli sviluppi di tali sistemi e la riduzione degli infortuni sul lavoro.»

14.0.11

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14 bis

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244 bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."

14.0.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

14.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."

15.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."

15.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e con le Asl".

15.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»;

16.2

[Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «*e nelle province autonome di Trento e di Bolzano*» sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole: «*nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano*» sono soppresse.

16.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti:*

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è

premessi il seguente:

"Art. 76-*quater*. - (*Procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

Art. 16-*quater*.

(*Funzioni del procuratore nazionale del lavoro*)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o

risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-*quinquies*.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-*sexies*

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-*septies*.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-*octies*.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.1

Marti

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» *con le seguenti:* «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private»;

2) *dopo le parole:* «percorsi di istruzione e formazione professionale» *aggiungere le seguenti:* «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» *con le seguenti:* «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

c) *al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, realizzato avvalendosi

dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

2) *al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;*

3) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito.».*

d) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all'INPS per acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell'istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari.».

17.2

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti: «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».

17.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3 bis) All'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche"

17.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e

del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda."

17.8

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «che l'istituzione scolastica dovrà adottare, a propria cura e spese.».

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa».

17.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, capoverso «784-quater», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater", al secondo periodo, dopo le parole "integrazione al documento di valutazione dei rischi" inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),".

17.13

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: "784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento prevede, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. *Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.*»

4-ter. Agli oneri derivati dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo, aggiungere al comma 4, in fine, il seguente capoverso:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."».

17.15

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, dopo il capoverso 784 -quater, aggiungere il seguente:

"784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Conseguentemente, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, del comma 1:

1) sopprimere la lettera c);

2) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

b) all'articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:"3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell'ambito del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto."

17.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater aggiungere il seguente:

"784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

17.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

[Sbrollini](#)

Al comma 5 dopo le parole "assicurano" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti"

17.20

[Silvestro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

17.21

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

17.22

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»."

Art. 18

18.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sono soppresse le seguenti: "valutare l'impatto dell'estensione" ed inserire le parole "assicurare l'estensione" e dopo "degli insegnanti" eliminare le parole "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;

b) sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»

18.3

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023-2024».

18.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole "gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)," inserire le seguenti "nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento," e, in fine, aggiungere le seguenti «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con

condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

18.0.2

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'*una tantum* erogata.

4. La prestazione dell'*una tantum* del fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.».

18.0.3

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni relative al Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i primi due periodi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi. Eventuali risorse finanziarie residue restano nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

18.0.4

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 18-*bis*

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15 - *nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.».

Art. 19

19.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.2

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.3

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

19.4

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

19.6

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."

19.7

[Silvestro](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."

19.8

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati

alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori"

19.0.1

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

« Art. 19-*bis*.

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 500,00 euro per ciascuno studente.

2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2023 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

19.0.2

[Lorefice](#), [Mazzella](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera i-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.6

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Nuove competenze lavoratrici madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, con una dotazione di 15.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

19.0.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo nuove competenze per la maternità)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici

madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

20.1

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«20-bis

Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'art. 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

Art. 22

22.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.2

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) cittadini italiani residenti all'estero."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Maggiorazione dell'Assegno» con le seguenti: «Disposizioni in materia di Assegno».

22.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3- bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di

un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.4

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";

22.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

'2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come

determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla

Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'art. 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

'5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la

detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle

detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.10

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare"

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno

come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"

22.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.1

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «tre».

23.2

[Zullo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#)

All' articolo , apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «2-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "da 1.000 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da un decimo a tre decimi l'importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore". Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi

precedenti.».

23.3

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».

23.4

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.".

23.5

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.6

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato».

23.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.8 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» *con le seguenti:* «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

23.9

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è soppresso.".

23.10

[Irto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il

31 dicembre 2023.»

23.0.1

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici."

23.0.2

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Disposizioni in materia variazione della classificazione aziendale in agricoltura)

1. Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, presentate fino al 31 dicembre 2022, nel caso siano state effettuate oltre il termine ivi previsto di 90 giorni, qualora accolte, non comportano l'obbligo del versamento di eventuali differenze contributive né l'irrogazione di sanzioni con riferimento ai periodi antecedenti alla data di presentazione delle domande."

23.0.3

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis. *(Misure in materia previdenziale)*

1. All'Articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole "lavoratrici autonome" sono inserite le seguenti: ", anche iscritte alla gestione separata dell'INPS"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.4

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

1. All'Articolo 16, comma 1-bis, lett. c), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o di insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 274."»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.5

[Romeo](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 24

24.1

[Damante](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

24.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo 24.

24.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-*bis*, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

24.10

[Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 1-*bis*, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.";

5) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.".

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è abrogato;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.".

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore."».

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta

ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrono le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
- 2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
- 3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
 - 2) in sostituzione di altri lavoratori.»;
- b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di

pari livello e categoria legale e"»).

24.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"»).

24.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, alinea, le parole: «*solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*»;

b) all'articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) all'articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: «*Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.*»".

24.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.12

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.13

[Russo](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#)

All'articolo, apportare le seguenti motivazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «(b-*bis*) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 01:

a) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse".

1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.».

24.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti» con le seguenti: «per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva».

24.15

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole "dalle parti" con le seguenti: "dal datore di lavoro".

24.16

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «dalle parti» con le seguenti: «dal datore di lavoro».

24.17

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "in caso di proroga" aggiungere "e di rinnovo"»;

b) Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis). All'articolo 21, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, le parole "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.".

1-quinquies. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole ", e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga" sono soppresse.

1-sexies. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".»

24.18

[Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-*bis*, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."»

24.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: «*1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-*bis*), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.*»".

24.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.""

24.21

[Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: "1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-*bis*), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti."».

24.22

[Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.».

24.23

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conservano efficacia le specifiche esigenze già individuate dalla contrattazione collettiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;».

24.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «*in caso di proroga*» sono inserite le seguenti: «*e di rinnovo*»;";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è sostituito dal

segunte: «01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.".

24.25

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.»

24.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.27

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.28

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 28 a 30 sono abrogati».

24.29

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.30

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le

parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,"».

24.31

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."».

24.32

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,».

24.33

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, così come richiamate dall'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 19, comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*»".

24.34

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.*»".

24.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle

lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

24.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

"1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato."».

24.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.4

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;"

b) la lettera b-*bis*) è soppressa.».

24.0.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

"Articolo 24 bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Articolo 24 ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato."

24.0.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.9

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, *inserire il seguente:*

«ART. 24-*bis*.

(*Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante*).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

1-*ter*. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-*bis*, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nei settori di cui al comma 1-*bis*."».

24.0.10

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*

1. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

24.0.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.12

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

24.0.13

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri).

1.Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorati a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e oggettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere

inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto

alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.1

[Gasparri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola "sessanta" con "ottantaquattro";

b) le parole da "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata" fino a "contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto - per lo stesso periodo - di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.";

c) dopo le parole "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono aggiunte le seguenti: "L'estensione a ottantaquattro mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate potranno trovare applicazione - nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento - anche a quei Contratti di Espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa."»

25.2

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

25.3

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».».

25.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere la seguente:

«Art. 25-bis

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

25.0.3

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 25

(Patti di trasferimento delle conoscenze e ius variandi)

1. All'articolo 2103, sesto comma, del codice civile, dopo le parole: "diversa professionalità" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'assegnazione a mansioni di insegnamento e trasferimento delle proprie conoscenze e competenze".

Art. 26

26.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1 lettera a) capoverso 5 -bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.6

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con la consegna di una specifica informativa recante una sintesi dei contenuti normativi delle disposizioni di legge e di contratto applicabili».

26.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 2.

26.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 2.

26.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

26.10

[Silvestro](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola "monitoraggio" inserire le seguenti "parzialmente o".

26.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234,

come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.15

Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, lettera q), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: "sottoscritto", sono aggiunte le seguenti parole: «con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

2-ter. L'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è abrogato.»

26.16

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto il seguente: «5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola».».

26.17

Bergesio, Murelli

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

"2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: "6. la denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".

26.18

Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento

della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.19

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".».

26.20

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 9-ter, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.".

26.21

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.*"»

26.22

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

2-bis. Il secondo capoverso del comma 3 dell'art 9-ter del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è sostituito dal seguente:

"La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.

26.23

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il secondo capoverso, del comma 3, dell'articolo 9-ter, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: «La denuncia aziendale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.»».

26.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera q), così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: «*sottoscritto*» sono inserite le seguenti: «*con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato."

26.25

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 24 bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «ivi compresi quelli già» sono soppresse.».

26.26

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 24-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresi quelli già», sono soppresse".

26.27

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.28

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse.».

26.29

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.30

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".

26.31

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al secondo capoverso, del comma 8, dell'articolo 01, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «nonché il presunto fabbisogno di manodopera» sono soppresse.

26.32

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 8, secondo periodo, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.".

26.33

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.34

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

2-bis. Al secondo capoverso del comma 8 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'espressione "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" è eliminata.

26.35

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

26.36

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

26.37

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.".

26.0.1

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e cooperative sociali per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34 è inserito il seguente: «34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.0.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1."».

26.0.3

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 26-*bis*

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate di fatto dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti".».

26.0.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, contemplano altresì la facoltà del soggetto richiedente di optare per il rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo.».

Art. 27

27.1

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella

misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.".

b) al comma 2, dopo le parole "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", inserire le seguenti: ", con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

27.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.3

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 2, dopo le parole «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», aggiungere le seguenti: «con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a domanda, e comunque in alternativa all'incentivo di cui al comma 1, effettuano per un periodo di 12 mesi il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

27.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 3, primo periodo, le parole: «, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.» sono sostituite dalle seguenti: «e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, entrambi anche a scopo di somministrazione.».

27.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ciascuna regione riserva il 5% delle risorse assegnate dal decreto di cui al comma 5, secondo periodo, ai titolari di negozi, locali e botteghe storiche così come definite dalle rispettive leggi regionali. Qualora tali risorse non siano esaurite dai soggetti di cui al precedente periodo, le medesime vengono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.»

27.8

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.»;
- b) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».
- c) al comma 5, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».

27.9

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni».

27.10

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis";
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.».

27.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;
- b) al comma 4, le parole: "al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".

27.12

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «In alternativa alla procedura di cui ai precedenti periodi, il datore di lavoro può presentare la domanda per la fruizione dell'incentivo entro dieci giorni dalla stipula del contratto di lavoro che ne dà titolo.»;
- b) al sesto periodo, sostituire le parole: «cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto» con le seguenti: «per le quali sia stato effettivamente stipulato un contratto di lavoro»

27.13 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167».

27.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- "6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è

riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.15

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.16

[Ronzulli, Silvestro](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono

prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare

maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

27.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.4

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni di giovani in specifici settori)

1. Nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai fini del primo insediamento nei settori trasporto persone e merci, logistica e multiservizi di soggetti di età inferiore ai 41 anni, ai datori di lavoro privati che assumono mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero contributivo al 100 per cento per i primi due anni, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Nel caso di licenziamento del beneficiario della misura effettuato nei sessanta mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

27.0.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di autoimpiego)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «*di dodici mesi*» sono sostituite dalle seguenti: «*di trentasei mesi*».

Art. 28

28.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola "produttive";

b) sostituire le parole "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";

c) sostituire le parole "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro"

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».

28.0.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comportamento; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.4

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104

si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2023 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

28.0.5

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6."

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184."

28.0.6

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l'anno 2023, a 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025, a 851.100 euro per l'anno 2026, a 895.100 euro per l'anno 2027, 924.100 euro per l'anno 2028, a 937.700 euro per l'anno 2029, a 923.900 euro per l'anno 2030, a 897.100 euro per l'anno 2031 e a 831.500 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

28.0.7

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

1. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge

30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della legge medesima.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

28.0.8

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

1. All'articolo 15 della Legge 152 del 2001, sono aggiunti infine i seguenti commi:

«2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'Interno, per verificare le attività dei patronati.

2-ter. Qualora l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.»

28.0.9

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. In considerazione delle ripercussioni economiche dovute alla crisi ucraina, fino al 31 dicembre 2023, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.0.10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il terzo periodo, è sostituito con il seguente: " Per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

28.0.11

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»

28.0.12

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

28.0.14

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-*bis*: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precede o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-*ter*. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-*bis* o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

28.0.15

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 152 del 2001, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse.

28.0.16

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-*bis*

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 30 giugno 2023,» sono soppresse».

Art. 29

29.1

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 29

Estensione della clausola di salvezza

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, dopo il secondo periodo

è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole "di tali parametri".

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

1-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole " di tali parametri";

29.2

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)", sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

29.3

[Silvestro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)", sono soppresse.

b) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

29.4

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole «, lettere b), g) o h)»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «, lettere b), g) o h)» sono soppresse.».

29.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, lettere b), g) o h)».

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)», sono soppresse."

29.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.7

[Pirovano](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 28, dopo il comma 5 aggiungere il seguente "5. Bis: Chiunque esercita la propria attività verso associazioni musicali amatoriali, dietro corrispettivo, è equiparato al lavoratore sportivo, intendendosi come associazioni musicali amatoriali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. Con l'applicazione quindi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del presente decreto."

b) All'art. 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 5 bis dell'art. 28 del presente decreto."

29.8 (Comitato Legislazione)

Matera

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore».

Art. 30

30.1

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

Damante, Loreface, Mazzella

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.1

Minasi, Murelli, Cantù

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo Pesca CISOA)

1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

30.0.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Ricollocazione professionale dei lavoratori)

1. Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

30.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

30.0.4

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

All'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)."

30.0.5

[Pirovano](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei

limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.6

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-*bis*) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.7

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".

30.0.8

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-*bis*) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.".

30.0.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche in materia ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".».

30.0.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 31

31.1 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

31.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*».

Art. 32

32.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 2.

32.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 2.

32.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

32.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 32-*bis*.

(Esenzione IVA per donazioni ai reparti oncologici)

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: «20-*bis*) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in

natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario;».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, a partire dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

32.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

Art. 33

33.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolete Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;

b) Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.3

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispondere a esigenze di speditezza, semplificazione amministrativa e prontezza operativa, in considerazione del mutevole scenario geo-strategico internazionale, all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I principi di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non si applicano nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). In tali casi, tiene luogo dei controlli, previsti dall'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il parere obbligatorio e vincolante di una commissione speciale, nominata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La

commissione è composta da tre magistrati della Corte dei conti, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, dal vice segretario generale della difesa con funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, nonché dal direttore dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa. La commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata una volta sola. Il parere è reso dalla commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

33.4

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non utilizzate negli anni 2022 e 2023, sono impiegate negli anni 2024 e 2025 per la proroga dei 48 contratti di apprendistato già sottoscritti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nel rispetto della durata massima di due anni ivi prevista».

33.0.1

[Salvitti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile, n.67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2024, 1,9 milioni di euro per il 2025, 2,9 milioni di euro nel 2026, 2,8 milioni di euro nel 2027, 3,8 milioni di euro nel 2028, 3,3 milioni di euro nel 2029, 2,4 milioni di euro nel 2030, 2,7 milioni di euro nel 2031, 4,9 milioni di euro nel 2032 e in 6, 6 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 34

34.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali.»

34.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1 aggiungere la lettera c -bis):

"c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono

revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."

34.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

34.0.1

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con propri atti le modalità di accesso alla qualifica di esaminatore, anche ricorrendo a soggetti in servizio presso qualunque ufficio dell'Amministrazione e a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. L'accesso alla qualifica di esaminatore sarà effettuato, in ogni caso, solo a seguito della frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni dei medesimi commi 5 e 5-bis.

3-ter. Per i dipendenti degli uffici della motorizzazione civile in servizio continuativo da almeno dieci anni, l'accesso all'abilitazione per la effettuazione degli esami di cui al presente articolo può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, purché in possesso del livello minimo di istruzione secondaria di secondo grado.»

34.0.2

[Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2021, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono inserite le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009».

34.0.3

[Trevisi](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

1) gruista;

2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;

3) polivalente".»

34.0.4

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"ART. 34-bis

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

34.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

All'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

e) "Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»

Art. 35

35.1

[Sbrollini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di

cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

35.2

[Trevisi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio finanziario 2023,» inserire le seguenti: «le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «1,4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro».

35.5

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per l'esercizio finanziario 2023" aggiungere le seguenti: "le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "1,4 milioni" con le seguenti: "2,0 milioni".

35.6

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.6 (già 35.3)

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-*quater*, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.

2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il "buono patente" del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.

4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».

36.1

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942). "

36.2

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

36.3

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, lettera h), e 1-*septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327."

36.4

[Fregolent](#), [Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la

partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-ter. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.5

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007 n. 244."

36.0.1

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti a fune; macchinisti di impianti a fune; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».

36.0.2

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore ittico)

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "c): "risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per evento di malattia o infortunio, in seguito ai quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo".»

36.0.3

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore ittico)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente: "182-bis: In deroga alle disposizioni di cui al comma 187, nel settore della pesca le quote di retribuzione variabile, definite anche come quota alla parte, individuate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti ai sensi del comma 182" ».

Art. 37

37.1

[Turco](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo

37.2

[Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

37.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 37 (Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

"1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati"

37.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.6

Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 37

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 30.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento";

b) al comma 14, lettera *a)*, dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato".

2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito".

3. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione."

4. All'articolo 2, comma 1, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che *effettua* l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio'."

Agli oneri derivanti dal comma 2 presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37.7

Ronzulli, Silvestro

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) anteporre la seguente:

"0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro";

b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) alla lettera c), le parole: "2.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro";

a-ter) alla lettera c-bis), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Prestazioni occasionali)»

37.8

[Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".».

37.9

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche».";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «dei settori» è inserita la seguente: «terziario»".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo".

37.11

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, alle parole: "del turismo", sono premesse le seguenti: «del terziario,»;

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "(Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo)".

37.12

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "15.000 euro", con le seguenti: "30.000 euro"

37.13

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,».

37.14

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "degli stabilimenti termali", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:

"delle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"

37.15

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, delle scuole sci».

37.16

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune».

37.17

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.18

[Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;";

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.20

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui

alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

a-quater) al comma 10, la lettera *c*-bis) è sostituita dalla seguente: "*c*-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b*-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.21

[Cosenza](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono aggiunte le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"».

37.22

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

37.23

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e ripartito, secondo le modalità ivi previste, per il 90 per cento per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 medesimo articolo 2 del decreto legge n.41 del 2021 e per il 10 per cento per finalità della lettera b) del medesimo comma 2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

37.24

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione dello stato di crisi delle attività turistico invernali nella stagione 2022-2023, sono sospesi per quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, in favore dei dipendenti delle attività turistico-ricettive, commerciali, di noleggio attrezzature e gestione impianti di risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, le misure di condizionalità relative alle giornate effettivamente prestate e alla preventiva contrattazione sindacale per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."

37.25

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. *Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito*».

1-ter. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. *Il limite massimo di età di cui al comma 1 non trova applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) *all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari, alla data dell'11 marzo 2023, di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."*».

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

37.26

[Ronzulli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. *Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito.*"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.27

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2 All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. *Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.*"»

37.28

[Satta, Leonardi, Zullo, Russo, Berrino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 44 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.»».

37.29

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

37.30

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Berrino](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio"».

37.0.1

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Esonero contributivo per i lavoratori del settore turistico)

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica, altresì, per l'intero anno 2023, ai redditi percepiti dai lavoratori del settore turistico-ricettivo per la prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festivi.».

37.0.2

[Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale che assumono, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.»

37.0.3

[Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

Contratto di tutoraggio (cd. Mentorship)

1. I datori di lavoro privati possono stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 codice di procedura civile, cd. contratto di Mentorship, con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato con la medesima azienda, anche senza soluzione di continuità.

2. Il contratto ha una durata massima non superiore a 12 mesi ed è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e competenze a favore di altri lavoratori della medesima azienda.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d-ter*), sono inserite le seguenti: «*d-quater*) alle collaborazioni rese con contratto di tutoraggio (cd. Mentorship);

d-quinquies) alle collaborazioni rese da soggetti titolari di trattamenti di pensione di vecchiaia o anticipata;

d-sexies) alle collaborazioni rese da soggetti che in relazione alle stesse percepiscono una retribuzione, da parametrarsi su base annua, più alta del massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»»

37.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere la seguente:

«Art. 37-*bis*

(*Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale*)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante

conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

37.0.5

[Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

37.0.6

[Verini, Camusso](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011."

Art. 38

38.1

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:

"per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla

data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"

38.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

38.0.1

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per il personale impiegato nei processi di ricostruzione post sisma)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione pubblica e privata e alla realizzazione degli interventi ad esse correlati ivi compresi quelli attinenti allo sviluppo del territorio, nonché al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei processi di ricostruzione post sisma, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, anche incrementando la dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, all'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale e non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, a condizione che il predetto personale sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive. A tal fine il requisito di trentasei mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione di cui agli articoli 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

38.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla

presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.3

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-*bis*

(Disposizioni in materia di professione forense)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Articolo 23-*bis*

(Avvocato mono committente)

1. È avvocato mono committente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero del Lavoro, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede:

a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato mono committente;

b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

c) il compenso dovuto all'avvocato mono committente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

d) il diritto per entrambe le parti di recedere dal rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

e) un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambi le parti, stabilendone i termini ed i modi, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

f) il divieto dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione di un figlio, di malattia e/o di infortunio dell'avvocato mono committente, stabilendone i termini ed i modi;

g) la possibilità di stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

h) l'obbligo di riservatezza, stabilendone i termini e i modi;

i) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

j) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;

k) la possibilità dell'avvocato mono committente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.»».

38.0.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Prepensionamento)

1. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "ottantaquattro";

b) le parole da: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata» fino a: «contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per lo stesso periodo, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa";

c) dopo le parole: "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono inserite le seguenti: "L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate possono trovare applicazione, nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento, anche a quei contratti di espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.".».

38.0.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

«Capo IV-bis

MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI»

38.0.6

Sbrollini

Dopo l'articolo 38, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro, inserire le seguenti: "e della previdenza complementare.

38.0.7

Murelli, Minasi, Cantù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Massofisioterapisti)

1. Al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, da parte dell'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 31 agosto 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a

seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.».

38.0.8

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", e da: "in ragione della partecipazione" a: "della terza missione" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", da: "in ragione della partecipazione" a: "nell'ambito della ricerca" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.».

38.0.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore)

1. Anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023 i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

assicurano ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati l'ambito oggettivo, le modalità, i criteri applicativi e gli obiettivi in termini di percentuali dei corsi di cui certificare o attestare le competenze acquisite.

2. Gli enti di cui al comma 1 inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

38.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Diritti del convivente)

1. All'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 46, è inserito il seguente:

"46-bis. Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail e ha diritto ad essere iscritto, ai fini previdenziali e assistenziali, presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi dell'Inps."».

38.0.12

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

38.0.13

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.»

38.0.14

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.15

[Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".».

38.0.16

[Occhiuto](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,!" sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

38.0.17

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.18

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;"».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».

38.0.19

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole: "sino ad un massimo di tre anni" e delle parole: "e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

38.0.20

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due giudici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

38.0.21

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Articolo 38- bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.

38.0.22

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38- bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.»

38.0.23

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al periodo precedente, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.»

38.0.24

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;»

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".».

38.0.25

[Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 38-bis

(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole «nelle Forze armate,» sono aggiunte le seguenti: « ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,»

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

38.0.26

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 2, del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: *«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.»*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.27

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: *«di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento»* sono sostituite dalle seguenti: *«di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»*;

b) alla lettera b), le parole: *«le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento»* sono sostituite dalle seguenti: *«le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento»*.

2. Agli oneri derivati dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.28

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: *«deceduti»* sono soppresse le seguenti: *«di lavoro,»* e dopo le parole: *«di servizio»* sono soppresse le seguenti: *«e di lavoro»*;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»*."

38.0.29

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."

38.0.30

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*.

(Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.31

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

38.0.32

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.».

38.0.33

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali*»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «*d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.*»."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

38.0.34

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Registro dei lavoratori dei call e dei contact center)

1. Al fine di garantire maggiore professionalità delle operatrici e degli operatori dei call e contact center e maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il registro dei lavoratori dei call e dei contact center.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritti i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero come definite dai documenti tecnico-normativi UNI.

3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso, il mantenimento e la cancellazione al registro di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

38.0.35

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".

38.0.36

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), dopo le parole "ai relativi albi professionali" inserire le seguenti: "nonché i soggetti di cui all'articolo 63, secondo comma, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".

38.0.37

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(*Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*)

1. Nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è inserita la seguente voce: "7281 - Produzione pavimentazioni ceramiche, sanitari, stoviglie e vasellame, lavorazioni artistiche».

38.0.38

[Bizzotto](#), [Murelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(*Modificazioni all'articolo 115 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti*)

1. All'articolo 115, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni".».

38.0.39

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".

Art. 39

39.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

[Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per i periodi di paga dal 1º luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;*

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».*

39.4

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1º luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; b) quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.6

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la parola "lavoratore" inserire le seguenti: ", anche autonomo,"

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";*

b) *sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";*

c) *sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";*

d) *sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".*

39.7

[Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «anche autonomo».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024»;

- sostituire le parole: «1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1.171 milioni di euro per l'anno 2023 e 247 milioni di euro per l'anno 2024».

39.8

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.9

[Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sul rateo di tredicesima" inserire le seguenti "Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore alberghiero, l'incremento di cui al periodo precedente è di 8 punti percentuali."

39.10

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di

adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente e contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata."

39.0.1

[Turco](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.2

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2, del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39.0.4

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.

182-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

39.0.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «*in ottemperanza a disposizioni di legge*» sono inserite le seguenti: «*nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

39.0.6

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2023, 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.7

[Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39.0.8

[Berrino](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.».

39.0.9

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis. *(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)*

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

39.0.10

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

39.0.11

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis (Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".

39.0.12

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-

bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39.0.14

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*APE sociale*)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.15

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*APE sociale*).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.16

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.17

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esonero dai minimi contributivi Enasarco)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore del risparmio è riconosciuto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'esonero dal versamento del contributo previdenziale alla Fondazione Enasarco in misura pari alla quota del minimale contributivo annuo posta a loro carico dalla Fondazione Enasarco per i primi dodici mesi di attività, ove dovuta e al netto di eventuali agevolazioni da questa previste in favore dei giovani agenti, a condizione che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio del contratto di agenzia con un soggetto abilitato di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) non abbiano già svolto in passato il medesimo incarico; c) risultino regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) abbiano stipulato un contratto di agenzia, comunicato alla Fondazione, nel quale sia previsto l'impegno del soggetto abilitato preponente a non recedere dal rapporto almeno nei primi dodici mesi di attività se non per giusta causa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

39.0.18

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.19

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

39.0.20

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.21

[Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Le maggiorazioni spettanti ai dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente.»

39.0.22

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39.0.23

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando, o distacco)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato.»

39.0.24

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito.»

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

a) *al primo capoverso, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.»;*

b) *la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»

39.0.25

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

1. All'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei anni.».

39.0.26

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui commi 5 e 7, dell'articolo 33, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.»

39.0.27

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis"

(Disposizioni sullo stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Relativamente ai debiti di cui al presente comma nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici."

Art. 40

40.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica nella misura di euro 900 per ciascun lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, fermo restando quanto indicato dall'articolo 12, comma 4-ter del medesimo articolo.

3. Nel caso il lavoratore dipendente sia l'unico genitore titolare di reddito di lavoro dipendente che può fruire della misura tale limite è incrementato a 1.800 euro.

4. Il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui attesta il possesso delle condizioni di cui ai precedenti commi da produrre per eventuali controlli della amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

40.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma

3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

40.4

Sbrollini

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.

40.5

Damiani, Silvestro

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: "142,2 milioni di euro", con le seguenti: "154,4 milioni di euro" e le parole: "12,4 milioni", con le seguenti: "15 milioni";

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.6

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnoli

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro nel 2023 e 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

40.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

c) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

d) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.8

[Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "con figli" a "delle imposte sui redditi", nonché il secondo periodo, sono soppressi;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

c) al comma 4, le parole: "142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "286,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,4 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4:

a) le parole: "3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "3.859,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.077,2 milioni di euro per l'anno 2024;

b) dopo la lettera a, inserire la seguente: "a-bis) quanto a 144 milioni di euro per il 2023 e 26,4 milioni per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.9

[Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere i commi 2 e 3.

40.10

[Musolino](#), [Unterberger](#)

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "*con figli*" a "*delle imposte sui redditi*" e, al secondo periodo, le parole da: "*I datori di lavoro*", fino alla fine del comma;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

40.11

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

40.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

[Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» *inserire le seguenti*: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

b) all'alinea, *sostituire le parole*: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) *dopo la lettera b), inserire il seguente*: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "*1-bis*. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui

alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.15

[Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogo beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 15.000 euro»

b) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede quanto a 7,8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44».

40.16

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.17

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

40.18

[Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti non determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore ai medesimi limiti, ma solo di quella eccedente.

2-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.».

40.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire il comma 2 il seguente:

"2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, prima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.".

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 86,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.21

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «142,2 milioni di euro», con le seguenti: «166,2 milioni di euro» e le parole: «12,4 milioni», con le seguenti: «16 milioni»;

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

40.22

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

- la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

- le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.23

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.0.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

2. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),» sono inserite le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50,».

3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.0.2

[Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "*ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter*);" , sono aggiunte le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

40.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Articolo 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»

40.0.5

[Magini](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 40 bis)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

40.0.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

[Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 40 bis

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

-la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

-dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

40.0.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

40.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

2-*quinquies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*.

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinquies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinquies*, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

40.0.11

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

1. Limitatamente all'anno 2023 e 2024 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «*presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago*» di cui alla lettera a) e le parole: «*promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio*» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

41.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole «Al fine di sostenere le famiglie» inserire le seguenti: «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) dopo le parole «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola «novanta» con la seguente: «quarantacinque».

42.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine di sostenere le famiglie" inserire le seguenti: "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) dopo le parole "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," inserire le seguenti ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) dopo le parole "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" inserire le seguenti: ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola "novanta" con la seguente "quarantacinque".

42.4

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";

2) in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";

b) al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.5

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine sono aggiunte le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.6

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da attuare anche in» inserire le seguenti: «coprogettazione e in convenzione con enti del Terzo settore e».

42.7

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

42.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

42.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

42.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 30 giugno 2023, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.3

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022":*
- b) *il comma 1-bis è soppresso;*
- c) *al comma 2, le parole: "e 1-bis" sono soppresse.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 296 milioni di euro per

l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353 milioni di euro per l'anno 2025, a 168 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 43

43.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.2

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Le imprese interessate dovranno presentare agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ovvero quelli concernenti gli addebiti contributivi del coobbligato in solido riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, si provvede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese interessate presentano agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.0.4

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e

assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.5

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.6

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

"Art.43-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 dicembre 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 37.320.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

43.0.8

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

"Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota."

43.0.9

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 44

44.1

[Silvestro](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 220 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.2

[Guidi](#)

Sopprimere il comma 2.

44.3

[Spinelli](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sopprimere il comma 2.

44.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

COORD. 1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente:

«europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficiario» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «misure del Supporto»;

al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1») e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6») il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13») sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo») e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73») è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2») il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti») sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti») e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1») il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale») sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale») e le parole: «l'orientamento») sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti:
«codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti."».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (pom.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023**

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente

[CANTU'](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara proponibili, in esito a ulteriori approfondimenti, gli emendamenti 26.0.4 e 42.0.3, già segnalati dai proponenti.

Comunica che, in base alle indicazioni dei Gruppi, le proposte emendative segnalate dichiarate improponibili nella precedente seduta sono sostituite dagli emendamenti 2.24, 4.5, 4.24, 4.26, 4.28, 5.8, 6.27, 9.11, 12.13, 13.2, 14.0.10, 17.1 (testo 2) - pubblicato in allegato -, 17.20, 19.4, 24.20, 24.27, 24.0.9, 28.3, 28.0.1, 28.0.3, 30.0.9, 32.0.2, 36.4, 36.5, 37.14, 38.0.22, 39.12 (testo 2) - pubblicato in allegato -, 39.0.21, 40.5, 40.8 e 42.0.1. Tutti tali emendamenti risultano proponibili, ad eccezione dell'emendamento 42.0.1, improponibile per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che gli emendamenti 22.2 e 42.6 sono stati ritirati; gli emendamenti 38.0.15 e 38.0.37 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/685/15/10 e G/685/16/10 (pubblicati in allegato). Inoltre, sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti, già precedentemente segnalati, 6.11, 24.10 e 40.22 (pubblicati in allegato).

Avverte infine che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti segnalati.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) analizza anzitutto l'emendamento 12.0.7, finalizzato all'istituzione di un fondo per le competenze digitali. Dà poi conto dell'emendamento 26.0.4, nonché degli emendamenti 28.0.2 e 28.0.3, volti rispettivamente all'istituzione di un'indennità per le lavoratrici autonome, relativamente ai casi di violenza di genere e alla tutela dei lavoratori fragili.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si sofferma sul complesso delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo in riferimento alle disposizioni concernenti l'assegno di inclusione, segnalando in primo luogo la finalità di estendere le possibilità di accesso alla misura, in ragione della sussistenza di

un'elevata quota di lavoratori con reddito insufficiente, nonché dell'esigenza di correggere l'impostazione sostanzialmente punitiva del provvedimento riguardo le condizioni per il diritto all'assegno di inclusione. Ulteriori emendamenti hanno lo scopo di potenziare le capacità di intervento degli enti locali nel contesto della disciplina dello strumento dell'assegno di inclusione.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea le finalità essenziali degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti alla salvaguardia delle competenze di Regioni a Statuto speciale e Province autonome, oltre a garantire la compatibilità dell'assegno di inclusione con le erogazioni a carattere sociale già previste da tali soggetti in favore di persone in condizioni di fragilità.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa presente che le proposte di modifica di cui è firmatario hanno in primo luogo lo scopo di salvaguardare il carattere universalistico delle misure per l'inclusione, particolarmente nel senso di rimuovere le disposizioni di carattere vessatorio riguardanti la definizione della congruità delle offerte di lavoro. Un altro tema oggetto di emendamenti consiste nella materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di limitare l'ambito dell'occupazione scarsamente retribuita e di creare le condizioni per le giovani generazioni di programmare in modo adeguato il futuro.

Ritiene infine che il Governo avrebbe più opportunamente dovuto sottoporre la normativa in esame al confronto con le parti sociali, particolarmente riguardo a materie quali la formazione continua dei lavoratori, da rendere adeguata all'evoluzione dei settori produttivi.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) richiama innanzitutto l'attenzione sull'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legge n. 48, in base all'esigenza di garantire l'universalità delle misure per l'inclusione, già alla base dell'istituzione del reddito di cittadinanza. Illustra quindi l'emendamento 2.5, il quale è teso a una maggiore equità riguardo al sostegno alle famiglie, mentre l'emendamento 2.11 è finalizzato a comprendere nell'ambito di intervento dell'assegno di inclusione i nuclei familiari con figli maggiorenni impegnati in percorsi di studio.

Dà poi conto delle proposte volte all'adeguamento del criterio di congruità dell'offerta di lavoro alle reali esigenze di vita dei fruitori del sostegno, nonché a garantire il coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro. Sono inoltre oggetto di specifici emendamenti le tutele per il personale in regime di *part time* ciclico verticale e la soppressione delle disposizioni onerose concernenti il settore della difesa, oltre al taglio del cuneo retributivo, che occorre rendere strutturale.

Esprime infine rammarico in relazione alla dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 24.0.14, in materia di salario minimo.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra in primo luogo i propri emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, tesi in particolare a conferire carattere universalistico all'assegno di inclusione.

L'emendamento 5.7 è stato presentato al fine di vincolare l'utilizzo dei fondi per la formazione alla realtà dell'offerta di lavoro nei territori, mentre il 6.3 reca una disposizione di potenziamento dell'organico degli assistenti sociali, in riferimento all'impegno di tale categoria professionale nell'ambito della disciplina dell'assegno di inclusione. Questa dovrebbe inoltre essere modificata anche nel senso di agevolare l'accesso in modalità telematiche.

L'emendamento 24.3 ha la finalità di limitare la precarietà lavorativa, a vantaggio dei giovani.

Infine, esprime dubbi circa la congruità delle differenti determinazioni della Presidenza sugli emendamenti 24.0.14 e 39.0.2, in riferimento alla questione dell'improponibilità.

Interviene per illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala specificamente le proposte riguardanti il miglioramento della disciplina in materia di assegno di inclusione, la reinclusione nel mondo del lavoro delle lavoratrici madri, l'incentivazione della certificazione delle competenze e la facilitazione del ricambio generazionale nel lavoro. Ulteriori finalità consistono nell'agevolare le forme di *welfare* aziendale, specialmente a beneficio delle famiglie con figli e monogenitoriali, nonché nell'adeguamento della normativa in materia di somministrazione di lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti volti a una maggiore equità del trattamento

fiscale dei *fringe benefit* per i lavoratori del settore bancario. Segnala inoltre l'esigenza di agevolare l'assunzione di personale extracomunitario qualificato, in periodi di particolare carenza, per i servizi di ristorazione sulle navi commerciali.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), intervenendo in riferimento al complesso delle proposte emendative della propria parte politica, pone in evidenza i temi della tutela delle donne vittime di violenza, della formazione delle lavoratrici madri, dell'erogazione di *fringe benefit*, della sicurezza e salute sul lavoro, nonché di un migliore trattamento fiscale dei redditi da lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/15/10 (già em. 38.0.15)

[Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote massime previste, che il regolamento di attuazione disciplina le particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per una serie di categorie di lavoratori stranieri;

occorre favorire con le procedure semplificate di ingresso previste dal regolamento di attuazione del TU Immigrazione, i fabbisogni di manodopera rilevati dai settori, quale ad esempio quello dell'edilizia, con la garanzia della loro occupabilità nelle imprese italiane, tenuto conto che, per i suddetti lavoratori, è stata già testata competenza lavorativa e affidabilità,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote massime previste (flussi), anche l'ipotesi di ingresso di lavoratori dipendenti di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rinvenienti dall'ultimo bilancio consolidato, operanti in paesi extracomunitari, al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa di tali lavoratori presso le sedi delle suddette imprese o società presenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

G/685/16/10 (già em. 38.0.37)

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo

1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

a prevedere nella Riforma organica del riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte ad inserire la citata categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti.

Art. 6

6.11 (testo 2)

[Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.»

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Marti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» *con le seguenti:* «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,»;

2) *dopo le parole:* «percorsi di istruzione e formazione professionale» *aggiungere le seguenti:* «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» *con le seguenti:* «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

c) *al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso* «784-ter» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

2) *al capoverso* «784-quater» *sostituire le parole:* «Le imprese iscritte» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;

3) *dopo il capoverso* «784-quater» *aggiungere il seguente:* «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito.»

Art. 24

24.10 (testo 2)

[Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1. al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";
2. al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
3. al comma 1-*bis*, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";
4. il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.»;
5. il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.».

b) all'articolo 21:

1. il comma 01 è abrogato;
2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.».

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.».

Art. 39

39.12 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 40

40.22 (testo 2)

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

- la parola «sconto» è sostituita con la seguente «riferimento»;
- le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023**

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente ZAFFINI ricorda la proposta di parere favorevole presentata nella seduta precedente dal relatore Russo.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) esprime perplessità relativamente alla genericità delle norme recate dal disegno di legge n. 571 e all'eccessiva durata del tempo previsto per l'esercizio della delega legislativa.

Il relatore RUSSO (FdI) ritiene che la formulazione del testo sia adeguata alla natura di delega e che i tempi previsti per l'emanazione dei successivi decreti legislativi siano conseguenti alla complessità della materia.

Il senatore ZULLO (FdI) considera utile un approfondimento dei temi richiamati dalla senatrice Furlan.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) giudica opportuno giovare di quanto acquisito dalla Commissione di merito per mezzo delle audizioni svolte.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto, richiamando l'opportunità di approvare il parere nella giornata di domani, in considerazione dell'andamento dei lavori della 9a Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 23.2 e 26.28 sono stati ritirati; l'emendamento

38.0.22 è altresì ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/685/17/10 (pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice Ronzulli e il senatore Paroli hanno aggiunto le rispettive firme all'emendamento 30.0.1 e che il senatore Nicita ha aggiunto la firma all'emendamento 28.0.2.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) auspica un chiarimento in ordine all'emendamento 2.24, in quanto suscettibile di dar luogo a trattamenti discriminatori e alla formulazione dell'emendamento 17.20.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che eventuali profili di incostituzionalità degli emendamenti, qualora approvati, sono oggetto dell'esame della 1a Commissione. Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri sugli emendamenti segnalati e alla loro votazione.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, specificando che le proposte riferite all'articolo 1 comportano profonde alterazioni dell'impostazione della riforma oggetto del provvedimento in esame.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1, sottolineando il carattere maggiormente inclusivo dell'istituto del reddito di cittadinanza.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.1 e dichiara l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo, osservando che la riforma proposta dal Governo è tale da comportare un aumento della popolazione in situazione di povertà.

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, rilevando la necessità di disporre di una misura di inclusione di natura universalistica.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.5, che messo ai voti, è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, mettendo in evidenza la scelta del Governo di disporre di strumenti distinti per il contrasto alla povertà e per l'accompagnamento al lavoro.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sul medesimo emendamento facendo riferimento all'esigenza di non alterare l'impostazione organica di contrasto alla povertà caratterizzante l'articolo 2.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.5.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) l'emendamento 2.10 è accantonato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) è contrario sull'emendamento 2.11.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 2.11 e sollecita chiarimenti in ordine alla posizione del Governo.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme alla Relatrice, rilevando che il complesso delle misure di sostegno recate dal provvedimento è adeguato al sostegno delle famiglie con figli maggiorenni impegnati nello studio.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime dubbi relativamente alla possibilità che le misure di cui all'articolo 2 possano garantire il diritto allo studio dei figli maggiorenni di famiglie che hanno richiesto l'assegno di inclusione.

In accoglimento di una richiesta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl), è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.12 e 2.13.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.19 e 2.22.

Il parere del GOVERNO è conforme. Riguardo in particolare l'emendamento 2.22, risulta l'adeguatezza della durata del periodo di residenza, posto a cinque anni, per la fruizione dell'assegno di inclusione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.24.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 2.25 è contrario.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva la contrarietà all'emendamento 2.25, del tutto incompatibile con l'impostazione del provvedimento.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.32.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità, sottolineando la valenza etico-giuridica dell'emendamento.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.33.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Sull'emendamento 2.46 il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è contrario.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime conformemente, in quanto la modifica proposta è incompatibile con il contesto normativo in esame.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 2.34.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) viene accantonato l'emendamento 2.35.

Sull'emendamento 2.39 è contrario il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propongono l'accantonamento dell'emendamento 2.43.

L'emendamento 2.43 è quindi accantonato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 2.44 è contrario.

Il parere del GOVERNO è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11 ha la parola la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), la quale osserva che la proposta è finalizzata a contrastare l'abbandono scolastico, necessariamente incentivato dalle disposizioni sull'assegno di inclusione.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.11, sul quale preannuncia il voto favorevole, sollecitando una riflessione in merito al rischio reale di diffusione dell'abbandono scolastico.

Interviene brevemente il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, che richiama l'attenzione sull'adeguatezza del complesso delle misure a sostegno delle famiglie.

L'emendamento 2.11 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.22, 2.25, 2.32 e 2.33.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.46 interviene la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), la quale pone in evidenza la finalità di tutela delle lavoratrici madri.

Posto in votazione, l'emendamento 2.46 risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 2.34, 2.39 e 2.44.

In accoglimento della proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.5.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.11.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sugli emendamenti 3.20 e 3.0.1 è contrario.

Il GOVERNO si esprime conformemente.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.20 e 3.0.1.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.5; parere favorevole sull'emendamento 4.6.

Viene quindi disposto, su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), l'accantonamento degli emendamenti 4.10, 4.14 e 4.28.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.24 e 4.26. Il parere è favorevole sull'emendamento 4.25.

Il GOVERNO si esprime in senso conforme.

Viene posto in votazione l'emendamento 4.5, che è respinto.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 4.6.

Posto in votazione, l'emendamento 4.24 è respinto.

Le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono

l'emendamento 4.25, che, messo ai voti, è accolto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.26, finalizzato a prevenire deleteri sovraccarichi di lavoro per i servizi sociali dei comuni.

L'emendamento 4.26, messo ai voti, è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,40.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 5.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sull'emendamento 5.7 facendo riferimento alle difficoltà attuative connesse alle disposizioni recate.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 5.8.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.7, rilevando l'utilità della proposta ai fini delle politiche per il lavoro.

Posto in votazione, l'emendamento 5.7 è respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) sull'emendamento 6.3 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO si esprime a sua volta in senso contrario, rilevando l'attuale adeguatezza della presenza degli assistenti sociali, da integrare con l'ampliamento della dotazione di altre figure professionali.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) suggerisce di valutare la consistenza degli organici degli assistenti sociali tenendo conto delle conseguenze dell'introduzione della disciplina di cui al decreto-legge in esame.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 6.4.

Successivamente viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.10 e 6.11 (testo 2).

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 6.12. Invita al ritiro degli emendamenti 6.14, 6.15 6.20 e 6.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.16. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29 e 6.30.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.3, volto ad adeguare gli organici degli assistenti sociali.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 ha quindi la parola la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale fa presente il rischio di mancata fruizione dell'assegno di inclusione a causa dell'insufficiente dotazione organica dei servizi sociali.

Posto in votazione, l'emendamento 6.3 è respinto.

Posti successivamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 6.4 e 6.12.

I rispettivi proponenti insistono per la votazione degli emendamenti 6.14 e 6.15, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 6.16.

La senatrice [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) giudica incomprensibile la contrarietà espressa relativamente agli emendamenti 6.20 e 6.21, recanti le consuete clausole di salvaguardia delle prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) gli emendamenti 6.20 e 6.21 sono accantonati.

Viene altresì disposto l'accantonamento della proposta emendativa 7.1.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.3; parere favorevole sull'emendamento 8.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sono quindi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 8.1 e 8.2, che la Commissione respinge.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.6.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.6 e 9.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

In accoglimento di una proposta della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.6.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 9.10.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO sull'emendamento 9.11 è contrario.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 9.14 in un testo 2 (pubblicato in allegato), sul quale il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole.

E'quindi disposto l'accantonamento della proposta emendativa 9.15.

Posto in votazione, l'emendamento 9.4 è respinto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.7, in quanto finalizzato a garantire condizioni di adeguatezza salariale delle proposte di lavoro.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene quindi la senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), la quale sottolinea la necessità di garanzie sul piano retributivo a fronte della diffusione di contratti pirata.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) motiva il voto favorevole all'emendamento 9.7 richiamando la sussistenza di categorie prive di adeguata copertura contrattuale.

Posto in votazione, l'emendamento 9.7 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 9.11.

Posto in votazione, l'emendamento 9.14 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/17/10 (già em. 38.0.22)

[Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il D.M. 11 ottobre 2022, n. 171 recante l'istituzione del repertorio nazionale degli Organismi paritetici, avrebbe dovuto stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici e non individuare, sostituendosi al Legislatore, gli indici di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali che tali organismi hanno istituito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, disposizioni volte a correggere il citato D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, affinché si limiti a stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici, disponendo il conseguente annullamento degli effetti già prodotti dallo stesso.

Art. 9

9.14 (testo 2)

[Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 7 GIUGNO 2023**

79ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere favorevole precedentemente presentata dal relatore Russo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI fa presente che è pervenuto il parere della 5a Commissione e che la relatrice Mancini ha presentato l'emendamento 17.100 (pubblicato in allegato), conseguente a una condizione contenuta nel medesimo parere.

Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti segnalati, a partire da quelli riferiti all'articolo 10 del decreto-legge in esame.

La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Invita al ritiro dell'emendamento 10.9

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, specificando che l'emendamento 10.9 comporta alcune difficoltà di carattere tecnico.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) propone l'accantonamento dell'emendamento 10.9, finalizzato all'eventuale riformulazione.

La relatrice MANCINI (FdI) si esprime favorevolmente sulla proposta.

L'emendamento 10.9 è quindi accantonato.

Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione 10.1, che risulta accolto.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 10.3.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono favorevolmente riguardo agli emendamenti 11.2, 11.3, 11.5 e 11.8, che, posti successivamente in votazione, sono approvati.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 12.3, 12.13, 12.15, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.6. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 12.6, 12.14, 12.17, 12.19, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 12.15 viene sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e dalla senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento delle proposte emendative 12.6, 12.14, 12.17, 12.19, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 12.3, che la Commissione respinge.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 12.13, il quale, posto quindi in votazione, è respinto.

L'emendamento 12.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione respinge l'emendamento 12.0.2.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) sollecita chiarimenti riguardo i pareri sull'emendamento 12.0.6, che successivamente agli interventi della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e della rappresentante del GOVERNO è accantonato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.6.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) propone l'accantonamento dell'emendamento 13.2, nonché, nella prospettiva di una possibile riformulazione, dell'emendamento 13.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono accantonati. E' invece posto in votazione l'emendamento 13.4, che risulta accolto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) suggerisce l'accantonamento degli emendamenti 14.1, 14.10, 14.13, 14.15, 14.29, 14.34, 14.41 e 14.0.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.5, 14.6, 14.21, 14.27 e 14.33. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. In particolare, riguardo il parere sull'emendamento 14.5, richiama la genesi del testo dell'articolo 14, derivante da un approfondito confronto con le parti sociali in materia di sicurezza. Fa inoltre presente la natura tecnica del parere di contrarietà riguardante gli emendamenti 14.21, 14.27 e 14.33.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 14.5.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che l'orientamento della relatrice e del Governo su tale proposta è sufficientemente definito.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) anticipa un orientamento di voto contrario sull'emendamento 14.5.

L'emendamento 14.6 è quindi accantonato.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) ha la parola sull'emendamento 14.5, richiamando l'utilità dell'apporto del chimico nella valutazione dei fattori di rischio tossico nei luoghi di lavoro.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva che la normativa vigente consente il ricorso a tutte le figure professionali il cui contributo possa risultare necessario ai fini della sicurezza, mentre l'emendamento 14.5 potrebbe comportare un restringimento delle possibilità di intervento delle diverse professionalità.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 14.6.

Dopo un intervento della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate riferite all'articolo 14.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e sentito l'orientamento conforme del GOVERNO, vengono accantonati gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.20.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita quindi a ritirare gli emendamenti 17.2 e 17.10. Il suo parere è

inoltre contrario sull'emendamento 17.14.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 17.100 e, in riferimento all'emendamento 17.14, rileva l'incongruità del ricorso al fondo nuove competenze.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 17.14, finalizzato all'individuazione di una formulazione alternativa.

L'emendamento 17.14 è quindi accantonato.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira l'emendamento 17.2.

Viene messo ai voti l'emendamento 17.100, che la Commissione approva.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene di non ritirare l'emendamento 17.10, che, senza comportare oneri, è volto a una maggiore tutela della sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

L'emendamento 17.10 è quindi sottoscritto dai senatori [MAZZELLA](#) (M5S), [PIRRO](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S), [MAGNI](#) (Misto-AVS) e [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

In accoglimento di una proposta della relatrice [MANCINI](#) (FdI), l'emendamento 17.10 è accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 18.0.2 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.0.4.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 18.0.2.

L'emendamento 18.0.4 è accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare gli emendamenti 19.2, 19.4 e 19.0.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime conformemente.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 19.2.

La senatrice [LEONARDI](#) (FdI) ritira l'emendamento 19.4.

L'emendamento 19.0.7 è ritirato della senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

L'emendamento 22.1 è accantonato in accoglimento di una proposta del GOVERNO.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) si esprime favorevolmente sull'emendamento 23.8. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 23.0.5.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

L'emendamento 23.8, posto in votazione, è accolto.

L'emendamento 23.0.5 viene accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1, 24.3, 24.5, 24.4, 24.11, 24.20, 24.26. 24.0.2, 24.0.5, 24.0.9. Invita al ritiro degli emendamenti 24.21, 24.27 e 24.0.4. Propone di accantonare gli emendamenti 24.10 (testo 2), 24.13, 24.30 e 24.31.

Nell'esprimersi in senso conforme, la rappresentante del GOVERNO specifica che l'emendamento 24.11 è incompatibile con il quadro normativo delineato in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, mentre la modifica di cui all'emendamento 24.20 risulterebbe eccessivamente restrittiva dell'ambito di applicazione della disciplina proposta. Gli emendamenti 24.0.2, 24.0.5 e 24.0.9 risultano inconciliabili con l'impostazione di fondo del provvedimento in esame.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 24.10 (testo 2), 24.13, 24.30, 24.31 e 24.0.8.

L'emendamento 24.1 è posto in votazione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, segnalando l'attuale esigenza di disporre di un quadro normativo idoneo a limitare la precarietà.

Interviene incidentalmente il presidente [ZAFFINI](#), osservando che un'esposizione dettagliata delle motivazioni alla base dei pareri del Governo è giustificata nel caso di emendamenti di carattere tecnico, piuttosto che rispetto alle proposte di natura prevalentemente politica, che necessariamente comportano la contrarietà dell'Esecutivo.

La Commissione respinge infine l'emendamento 24.1.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.3, segnalando i rischi di aumento della precarizzazione connessi alla formulazione dell'articolo 24.

Posto in votazione, l'emendamento 24.3 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.5 ha la parola il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale esprime timore in relazione ai maggiori spazi concessi al lavoro precario e alla contrattazione individuale.

L'emendamento 24.5, posto in votazione, risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 24.4, 24.11 e 24.20.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 24.21.

Viene messo ai voti e respinto l'emendamento 24.26.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 24.27 e lo ritira.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 24.0.2, il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 24.0.4.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 24.0.5, teso a garantire la tutela costituita dalla NASpI ai lavoratori in regime di *part-time* ciclico verticale, cui il decreto-legge in esame sottrae la possibilità di fruire del reddito di cittadinanza.

L'emendamento 24.0.5, posto in votazione, è respinto.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 24.0.9, riguardante settori di attività specifici, rilevanti in determinate realtà territoriali. Chiede quindi di accantonarlo al fine di una possibile riformulazione.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) ribadisce la contrarietà rispetto all'emendamento 24.0.9, che, posto infine in votazione, è respinto.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) vengono accantonati gli emendamenti 26.3 e 26.0.4.

La rappresentante del GOVERNO rileva la possibilità di un approfondimento istruttorio in merito all'emendamento 26.14, che viene di conseguenza accantonato.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 24.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [685](#)

Art. 17

17.100

La Relatrice

Al comma 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente».

1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 80 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 7 GIUGNO 2023**

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI informa che è stato presentato l'emendamento 17.14 (testo 2) - pubblicato in allegato -, di cui dispone l'accantonamento. Avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti segnalati, a partire da quelli riferiti all'articolo 28 del decreto legge n. 48, intendendosi accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La relatrice MANCINI (Fdl) propone l'accantonamento degli emendamenti 28.2, 28.3, 28.0.1, 28.0.2 e 28.0.3.

L'emendamento 28.0.3 è sottoscritto dalle senatrici CAMUSSO (PD-IDP), ZAMBITO (PD-IDP), ZAMPA (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP), nonché dal senatore MAGNI (Misto-AVS) e dalla senatrice MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28 sono quindi accantonati.

La relatrice MANCINI (Fdl) propone l'accantonamento degli emendamenti 29.1 e 29.8. Invita al ritiro dell'emendamento 29.4.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 29.1 e 29.8, mentre l'emendamento 29.4 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

La relatrice MANCINI (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 30.1. Invita a ritirare gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.5. Chiede di accantonare gli emendamenti 30.0.4 e 30.0.9.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. In riferimento alla proposta emendativa 30.1 rileva insufficiente chiarezza della formulazione ai fini dell'individuazione della platea dei soggetti beneficiari.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 30.1, riservandosi di presentare una riformulazione.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 30.1, 30.0.4 e 30.0.9.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.5.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 31.1 e 31.2.

Presente il prescritto numero di senatori, con successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 31.1 e 31.2.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 32.0.2.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, segnalando l'assenza di effetto innovativo sull'ordinamento della proposta.

Posto in votazione, l'emendamento 32.0.2 è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 33.1 e propone di accantonare l'emendamento 33.4.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

L'emendamento 33.4 è accantonato.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, sull'emendamento 33.1, sottolineando l'estraneità della materia dell'articolo 33 al contesto del provvedimento in esame, nonché sostenendo la necessità di destinare alle politiche sociali le risorse impiegate per l'industria bellica.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 33.1.

Posto in votazione, l'emendamento 33.1 risulta respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 34.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime in senso contrario, osservando l'incompatibilità dell'emendamento con la disciplina recata dall'articolo 34.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 34.3 ha la parola la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), osservando l'utilità per la crescita in assenza di ulteriori oneri, della disposizione proposta.

L'emendamento 34.3 è infine posto in votazione e respinto.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*)

sono accantonati gli emendamenti 36.6, 36.4, 36.5 e 36.0.1.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 37.2 e 37.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 37.21. Invita a ritirare gli emendamenti 37.7, 37.8, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.20 e 37.30. Propone l'accantonamento dell'emendamento 37.26.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la firma all'emendamento 37.15.

L'emendamento 37.26 è accantonato.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 37.2, sostenendo l'esigenza di limitare il ricorso ai voucher per contrastare la precarizzazione del lavoro.

Posto in votazione, l'emendamento 37.2 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 37.5.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) fa propri gli emendamenti 37.7 e 37.14, che ritira per trasformarli in ordini del giorno.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 37.8.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 37.13.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira l'emendamento 37.15 al fine della trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 37.16.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 37.19, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) ritira, per la trasformazione in ordine del giorno, l'emendamento 37.20.

Viene posto in votazione l'emendamento 37.21, che risulta approvato.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 37.30.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro degli emendamenti 38.0.4, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12 e

38.0.32.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.32, nonché, ai fini della trasformazione in ordine del giorno, l'emendamento 38.0.10.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 38.0.11 e lo ritira, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 38.0.12.

Tutti gli emendamenti oggetto di segnalazione e riferiti agli articoli 39 e 40 vengono accantonati.

Sono altresì accantonati gli emendamenti 42.7 e 42.0.3, il quale viene sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo PD-IDP, dal senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e dalla senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Sono successivamente accantonati gli emendamenti 43.0.6, 43.0.9, 44.2 e 44.3.

Il senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 44.2.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) sollecita il GOVERNO a definire ed esplicitare il proprio orientamento in ordine ai numerosi emendamenti accantonati, nell'auspicio che gli accantonamenti siano finalizzati a una reale riflessione sul merito delle proposte. In particolare richiama l'attenzione sull'emendamento 39.10, volto a estendere al 2024 il taglio del cuneo fiscale. Pone inoltre in evidenza la necessità che i pareri della relatrice siano frutto di autonoma e meditata valutazione degli emendamenti, anziché derivare da influenze esterne.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che l'espressione dei pareri è comunque necessariamente conseguente a prolungate e intense interlocuzioni.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) ribadisce la mancanza di motivazioni in ordine alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 39.10.

Il presidente [ZAFFINI](#) sottolinea che sussista ampia disponibilità al confronto.

La senatrice [MANCINI](#) (*FdI*) fa presente che l'accantonamento richiesto è funzionale a un'esigenza di approfondimento.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI richiama la complessità dei contenuti degli emendamenti accantonati. In ordine all'emendamento 39.10 specifica che è obiettivo del GOVERNO il taglio strutturale del cuneo fiscale, da conseguire nell'arco dell'intera legislatura, cui si sommano i necessari interventi a sostegno dei soggetti più fragili.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono favorevolmente sull'emendamento 2.43, che viene successivamente sottoscritto dai rappresentanti in Commissione dei Gruppi Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Partito Democratico e dalla senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Posto in votazione, l'emendamento 2.43 è approvato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10.

Il parere del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 4.10, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione dei Gruppi Lega Salvini Premier e Fratelli d'Italia, è quindi posto in votazione, risultando approvato.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 4.14, che viene accolta dalla senatrice [LEONARDI](#) (*FdI*).

L'emendamento 4.14 (testo 2) - pubblicato in allegato - è quindi posto in votazione e approvato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 4.28 è favorevole.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 4.28 risulta accolto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.11 (testo 2), al quale aggiungono le rispettive firme i senatori [MAZZELLA](#) (*M5S*), [PIRRO](#) (*M5S*), [GUIDOLIN](#) (*M5S*), [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) e [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*).

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.11 (testo 2), risultando di conseguenza assorbito

l'emendamento 6.10.

Con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.20, che la Commissione approva. La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) preannuncia il conseguente ritiro dell'emendamento 12.0.5.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 6.21, sul quale è favorevole il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO.

La Commissione approva.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 7.1, accolta dal senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*).

L'emendamento 7.1 (testo 2) - pubblicato in allegato -, al quale aggiungono le firme i commissari appartenenti ai Gruppi Fratelli d'Italia e Lega Salvini Premier, nonché il senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), è quindi posto ai voti, risultando accolto.

Sull'emendamento 9.6 il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è contrario.

Conformemente si esprime la rappresentante del GOVERNO, osservando che la proposta altera un aspetto qualificante della riforma introdotta dal decreto legge numero 48.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e la senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrivono l'emendamento 9.6.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 9.6, che è finalizzato ad agevolare l'accesso al lavoro dei beneficiari dell'assegno di inclusione.

All'emendamento 9.6 aggiungono le rispettive firme il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) e la senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), la quale, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, fa presente che la disposizione sulla quale interviene la proposta emendativa è scarsamente rispettosa delle persone e costituisce, incentivando l'allontanamento dal luogo di residenza, un fattore negativo per la natalità.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esorta il GOVERNO a un ripensamento della propria posizione.

L'emendamento 9.6 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 12.19 è favorevole.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 12.19 è approvato.

E' quindi messo ai voti l'emendamento 12.0.6, con il parere contrario della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO.

La Commissione respinge.

Sull'emendamento 12.0.7 si esprimono in senso contrario la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO, la quale esprime riserve sull'impiego delle risorse di cui alla proposta.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), [FURLAN](#) (*PD-IDP*) e [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 12.0.7.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.0.7, segnalando la finalità di adeguare le competenze digitali della popolazione in relazione alla possibilità di beneficiare di misure di sostegno.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.0.7.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.8.

Si esprime conformemente il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda l'esigenza del potenziamento dei centri per l'impiego, già evidenziata dall'introduzione del reddito di cittadinanza. Dichiarata quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo riferimento all'auspicato potenziamento delle politiche attive del lavoro.

Posto in votazione, l'emendamento 12.0.8 è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 12.0.9.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.0.9 per trasformarlo in un ordine del giorno.

La rappresentante del GOVERNO presenta una proposta di riformulazione dell'emendamento 13.2, relativa anche alla lettera a) dell'emendamento 13.3. Riguardo tale ultima proposta emendativa il parere è inoltre favorevole sulla lettera b) e contrario sulla lettera c).

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento 13.2.

È quindi posto in votazione l'emendamento 13.2 (testo 2) - pubblicato in allegato -, che risulta approvato. È pertanto assorbita la lettera a) dell'emendamento 13.3.

Successivamente viene posta in votazione la lettera b) dell'emendamento 13.3, che è accolta.

La Commissione respinge quindi la lettera c) dell'emendamento 13.3.

Con il parere contrario della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 14.5, che risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, riprende alle ore 18,30.

Sull'emendamento 14.6 sono contrari i pareri della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e della rappresentante del GOVERNO, che fa riferimento a difficoltà tecniche connesse alla formulazione della proposta.

L'emendamento 14.6, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dalla senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), dalle senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), [FURLAN](#) (*PD-IDP*), [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) e [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) resta quindi accantonato.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 14.15, accolta dal senatore [BERRINO](#) (*FdI*).

Posto in votazione, l'emendamento 14.15 (testo 2) - pubblicato in allegato - risulta accolto.

Sull'emendamento 14.27 esprimono parere contrario la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO, la quale rileva il rischio dell'introduzione di una rilevante area di discrezionalità in merito a obblighi soggetti a sanzioni penali.

L'emendamento 14.27 è quindi messo ai voti e respinto.

Con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 14.29 - al quale aggiungono la firma i rappresentanti in Commissione dei Gruppi Lega Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia, nonché la senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) -, risultando approvato.

Sull'emendamento 14.33 esprimono parere contrario la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO.

Posto in votazione, l'emendamento 14.33 è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 14.0.10.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 14.0.10 è ritirato dal senatore [ZULLO](#) (*FdI*).

Le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 17.1 (testo 2), che resta accantonato.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 17.10, accolta dalla senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*).

L'emendamento 17.10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è quindi sottoscritto dai rappresentanti in Commissione dei Gruppi Lega Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Posto in votazione, l'emendamento 17.10 (testo 2) è approvato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 17.20.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 17.20 e lo ritira.

La rappresentante del GOVERNO propone di riformulare l'emendamento 23.0.5.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto.

L'emendamento 23.0.5 (testo 2) è posto in votazione, risultando approvato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) propone il ritiro dell'emendamento 24.10 (testo 2), che viene quindi ritirato dalla senatrice [LEONARDI](#) (*FdI*).

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole sull'emendamento 24.13, il quale, messo ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 24.30, al quale aggiungono le rispettive firme i rappresentanti in Commissione dei Gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia.

La Commissione approva quindi l'emendamento.

Sull'emendamento 24.31 esprime parere favorevole la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*).

Il parere del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI è conforme.

L'emendamento 24.31, sottoscritto dai rappresentanti dei Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia, è posto in votazione e accolto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 26.3, che, su proposta della rappresentante del GOVERNO è quindi accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 26.14.

È conforme il parere del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, la quale esprime dubbi in merito alla sostenibilità della proposta.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 26.14, specificando di non comprendere l'orientamento contrario della relatrice e del GOVERNO, richiamando la finalità di incentivare le competenze trasversali.

L'emendamento 26.14 posto in votazione, è quindi respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO sull'emendamento 26.0.4 è contrario.

L'emendamento 26.0.4 è sottoscritto dalle senatrici [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), [CAMUSSO](#), (*PD-IDP*), [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), [FURLAN](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*).

Per dichiarazione di voto favorevole ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), il quale pone in evidenza la necessità di disporre di uno strumento di tutela per le lavoratrici autonome vittime di violenza, invitando a una riflessione volta all'individuazione delle relative risorse.

L'emendamento 26.0.4 è posto in votazione, risultando respinto.

Accogliendo una richiesta del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il presidente [ZAFFINI](#) dispone la ripetizione della votazione, in esito alla quale l'emendamento 26.0.4 risulta nuovamente respinto.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva la sussistenza di una comune sensibilità rispetto al tema oggetto dell'emendamento appena respinto.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) aggiunge la firma all'emendamento 28.0.2, che viene quindi nuovamente accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 28.0.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, facendo presenti le difficoltà di applicazione delle disposizioni proposte.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, facendo presente che l'emendamento 28.0.3 costituisce un'irrinunciabile misura di tutela dei lavoratori fragili a fronte del rischio di perdita del posto di lavoro per motivi di salute.

Si associa la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), rilevando l'esigenza di individuare le necessarie coperture.

Posto in votazione, l'emendamento 28.0.3, previa sottoscrizione del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), delle senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), [FURLAN](#) (*PD-IDP*), [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 29.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 29.1 è quindi sottoscritto dalle senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) e dal senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*).

Posto in votazione, l'emendamento 29.1 è accolto.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 29.8, sul quale sono favorevoli i pareri della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO.

La Commissione approva quindi l'emendamento 29.8.

Gli emendamenti 30.0.9 e 37.26, ai quali aggiungono le firme il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) e la senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), sono nuovamente accantonati.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) presenta l'emendamento 30.1 (testo 2) - pubblicato in allegato -, che viene accantonato.

La rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento 36.5, accolta dalla senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az).

L'emendamento 36.5 (testo 2) - pubblicato in allegato -, è posto in votazione, risultando approvato, con conseguente assorbimento dell'emendamento 36.6.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) accetta di riformulare l'emendamento 36.0.1 nel senso proposto dal vice ministro Maria Teresa BELLUCCI.

Posto in votazione, l'emendamento 36.0.1 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) e il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) sottoscrivono l'emendamento 37.26, che è quindi accantonato.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 39.1, 39.4 e 39.10.

La rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente, ribadendo l'intenzione del GOVERNO di operare un taglio strutturale del cuneo fiscale nell'arco della legislatura e facendo presente gli oneri estremamente elevati che tali proposte emendative comportano.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 39.1, 39.4 e 39.10 sono respinti.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (FdI) è contrario sull'emendamento 39.0.2.

La rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sulla medesima proposta, rilevando che questa reca un'introduzione in forma surrettizia del salario minimo legale.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice [PIRRO](#) (M5S), la quale rileva l'improrogabile necessità dell'introduzione del salario minimo.

Sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), l'emendamento 39.0.2 è infine posto in votazione e respinto.

La rappresentante del GOVERNO suggerisce una riformulazione dell'emendamento 39.0.20, accolta dalla senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S).

All'emendamento 39.0.20 (testo 2) - pubblicato in allegato - aggiungono le rispettive i rappresentanti in Commissione dei Gruppi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini Premier.

L'emendamento 39.0.20 (testo 2), messo ai voti, è quindi approvato.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime parere contrario sull'emendamento 43.0.6.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, facendo presente l'impossibilità di una quantificazione degli oneri.

Posto in votazione, l'emendamento 43.0.6 è respinto.

In ordine all'emendamento 9.15 la rappresentante del GOVERNO presenta una proposta di riformulazione, che la senatrice [PIRRO](#) (M5S) accoglie.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) e il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) aggiungono la firma all'emendamento 9.15 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.15 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

Art. 4

4.14 (testo 2)

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma

479 della legge 27 dicembre 2019, n.160». *Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è aggiunto in fine il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse di cui al periodo precedente sono stanziare al fine di consentire la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto- legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del";*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo le parole, dopo le parole "legislazione sociale," sono aggiunte le seguenti parole: "nell'ambito delle rispettive competenze,";*

2) *al secondo periodo la parola: "INPS" è sostituita dalla seguente: "INL";*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipularsi con l'INL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.".

Art. 9

9.15 (testo 2)

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».

Art. 13

13.2 (testo 2)

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.».

Art. 14

14.15 (testo 2)

[Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle

risorse disponibili."».

Art. 17

17.10 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Musolino](#), [Magni](#)

All'comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti».

17.14 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Mazzella](#)

All'articolo, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis."

Art. 23

23.0.5 (testo 2)

[Romeo](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nei limiti dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92

milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 30

30.1 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti: «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

Art. 36

36.5 (testo 2)

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

36.0.1 (testo 2)

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».

Art. 39

39.0.20 (testo 2)

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.20. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 81 (ant.) dell'08/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023

81ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI informa che sono stati presentati gli ordini del giorno G/685/18/10, G/685/19/10, G/685/20/10, G/685/21/10, G/685/22/10, G/685/23/10 e G/685/24/10 (pubblicati in allegato), risultanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente ritirati. Specifica quindi che si procederà alla votazione degli emendamenti segnalati già accantonati.

La relatrice MANCINI (FdI) e il GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 2.10, che è quindi ritirato dal senatore BERRINO (FdI).

La relatrice MANCINI (FdI) si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.12.

Il parere del viceministro Maria Teresa BELLUCCI è conforme.

Le senatrici MURELLI (LSP-PSd'Az), CANTU' (LSP-PSd'Az) e MINASI (LSP-PSd'Az), il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) e la senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 2.12.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 2.12.

La relatrice MANCINI (FdI) suggerisce il ritiro dell'emendamento 2.13, il cui contenuto è meno ampio di quello dell'emendamento 2.12.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) non accoglie l'invito al ritiro, segnalando l'opportunità che determinate situazioni di fragilità siano oggetto di disposizioni mirate.

La relatrice MANCINI (FdI) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.13.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme, sulla base della formulazione maggiormente inclusiva dell'emendamento 2.12.

Posto in votazione, l'emendamento 2.13 è respinto.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI presenta una proposta di riformulazione dell'emendamento 2.35.

L'emendamento 2.35 è riformulato di conseguenza dal senatore BERRINO (FdI) in un testo 2

(pubblicato in allegato), sottoscritto dalle senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), dal senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) e dalla senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*).

Posto in votazione, l'emendamento 2.35 (testo 2) risulta approvato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 3.5 è contrario.

Il parere conforme del GOVERNO è motivato dal carattere oneroso e dalla mancanza di copertura finanziaria.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) auspica l'impegno del Governo all'individuazione delle risorse idonee al sostegno dei soggetti tenuti al pagamento delle rate dei mutui.

L'emendamento 3.5 è messo ai voti, risultando respinto.

La rappresentante del GOVERNO propone la riformulazione degli emendamenti identici 6.25, 6.27 e 6.28.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta conseguentemente di riformulare l'emendamento 6.25 in un testo 2 (pubblicato in allegato), al quale aggiungono la firma le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*).

La riformulazione dell'emendamento 6.27 in un testo 2 (pubblicato in allegato) è accolta dal presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*).

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) non accoglie la riformulazione proposta relativamente all'emendamento 6.28.

Vengono posti quindi congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), accolti dalla Commissione.

Con il parere contrario della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è quindi posto in votazione l'emendamento 6.28, che viene respinto.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.29 e 6.30.

In accoglimento dell'invito della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.9.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 12.6.

Il parere del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 12.6 è ritirato dal senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*).

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e della rappresentante del GOVERNO, viene nuovamente disposto l'accantonamento delle proposte emendative 12.14 e 12.17.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 14.1 e 14.10, i quali sono quindi ritirati rispettivamente dal senatore [ZULLO](#) (*FdI*) e dalla senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il parere dalla relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 14.6 è contrario.

Nell'esprimere parere conforme, il viceministro Maria Teresa BELLUCCI segnala le negative ricadute economiche e organizzative per le imprese delle disposizioni proposte, peraltro inefficaci sul piano del potenziamento della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea il carattere essenziale dell'intervento del medico ai fini della valutazione dei rischi. Dichiarata pertanto il voto a favore del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 14.6 è respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.13.

Esprime parere conforme il viceministro Maria Teresa BELLUCCI, richiamando le motivazioni espresse relativamente all'emendamento 14.6.

L'emendamento 14.13 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 14.21 è contrario.

Si esprime nello stesso senso la rappresentante del GOVERNO, che rileva l'idoneità delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame ai fini della tutela dei lavoratori.

Posto in votazione, l'emendamento 14.21 è respinto.

Il GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento 14.25, accolta dal presidente [ZAFFINI](#) (

FdI).

L'emendamento 14.25 (testo 2) - pubblicato in allegato - è sottoscritto dalle senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), dal senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dalla senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) e dal senatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Posto ai voti, l'emendamento 14.25 (testo 2) risulta approvato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 14.34.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 14.34.

Viene nuovamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 14.41.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 17.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 17.1 (testo 2).

L'emendamento 17.14 (testo 2) resta accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4, quindi ritirato dal presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*).

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprimono parere contrario sull'emendamento 22.1, al quale aggiunge la firma la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*).

L'emendamento 22.1 è quindi respinto dalla Commissione.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 24.0.8 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO motiva l'orientamento conforme facendo presente l'incompatibilità della proposta con l'impostazione del provvedimento in esame.

L'emendamento 24.0.8 è quindi messo ai voti, risultando respinto.

Viene nuovamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 26.3.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) presenta l'emendamento 27.100 (pubblicato in allegato), volto ad adeguare il testo dell'articolo 27 al parere della 5a Commissione permanente.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 27.100, che è quindi posto in votazione, risultando approvato.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro degli emendamenti 27.4, 27.8, 27.9 e 27.0.3.

La rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi gli emendamenti 27.4, 27.8 e 27.0.3.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 27.9.

Con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 27.13, che la Commissione approva.

Per assenza del firmatario, è dichiarato decaduto l'emendamento 28.2.

Esprime parere contrario sull'emendamento 28.3 la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*).

Motiva la propria contrarietà sulla medesima proposta la rappresentante del GOVERNO, facendo riferimento alla non verificabilità degli effetti finanziari.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 28.3 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/685/25/10 (pubblicato in allegato).

Il presidente [ZAFFINI](#) conferma infine l'accantonamento degli emendamenti 28.0.1 e 28.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi è anticipata alle ore 12,20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/18/10 (già em. 12.0.9)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il Capo I reca misure di inclusione sociale e lavorativa, prevedendo in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

l'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività;

considerato che:

l'outplacement è l'attività di supporto professionale alla ricollocazione su commissione di una organizzazione, ovvero l'azienda datrice di lavoro, ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro;

l'outplacement non solo facilita tale reinserimento, ma ne ottimizza i risultati in termini occupazionali, in virtù del suo approccio personalizzato e mirato alla formazione e alla ricerca di impiego;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza idonee a:

a) introdurre per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) istituire per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, un fondo con adeguata dotazione finanziaria finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

G/685/19/10 (già em. 37.7)

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale; le novelle concernono le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, elevando per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dai medesimi utilizzati,

impegna il Governo:

con riferimento all'utilizzo dei voucher, a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a innalzare da 5.000 a 10.000 euro il limite annuale di utilizzo per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e da 2.500 a 5.000 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni

prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

G/685/20/10 (già em. 37.14)

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale; le novelle concernono le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, elevando per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la disposizione di cui al citato articolo 37 anche alle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

G/685/21/10 (già em. 37.15)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale in particolare nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento;

la novella di cui al comma 1, lettera a), eleva per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati.

che tali settori necessitano senz'altro di una maggiore flessibilità rispetto ad altri settori poiché le prestazioni sono costituite da attività molto brevi offerte in prevalenza da categorie particolari quali studenti, pensionati ecc...;

considerato che

le scuole di sci svolgono attività formative legate strettamente al settore turistico invernale e che per esse esiste la ricorrente necessità di impiegare per brevi periodi, in particolare sul fine settimana e nei giorni festivi della stagione invernale, maestri di sci o personale che assiste gli stessi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere tra i settori che possono beneficiare dell'innalzamento del limite annuo di cui all'articolo 37 citato in premessa anche le scuole di sci anche allo scopo di combattere e prevenire il lavoro nero e il sommerso e per migliorare la posizione di soggetti privi di altre tutele.

G/685/22/10 (già em. 37.19)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 37 reca disposizioni in materia di prestazioni di lavoro occasionali nel settore turistico e termale, novellando l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di elevare a 15.000 euro il limite di compenso delle prestazioni di lavoro occasionali per gli utilizzatori che operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che:

a) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sia ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;

b) alle prestazioni di lavoro occasionali possano fare ricorso le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;

c) ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-*bis*), del richiamato articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, possa acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-*bis*), del richiamato articolo 54-*bis*.

G/685/23/10 (già em. 38.0.10)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, assicurino ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite e che i medesimi enti trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

G/685/24/10 (già em. 38.0.11)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile le tutele assicurative e previdenziali già previste per le unioni civili per fattispecie analoga.

G/685/25/10 (già em. 28.3)

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premessi che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 28 prevede misure finalizzate ad incentivare il lavoro delle persone con disabilità;

considerato che:

l'allegato B dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per i Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi concernenti;

considerato, altresì, che:

appaiono di fatto escluse agevolazioni in tal senso per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

impegna il Governo:

a inserire tra le materie di esenzione assoluta dalle imposte di bollo, le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili.

Art. 2

2.35 (testo 2)

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b), e), f).»

Art. 6

6.25 (testo 2)

[Silvestro](#)

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.»

6.27 (testo 2)

[Zaffini](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Cantù](#)

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.»

Art. 14

14.25 (testo 2)

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis)) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento».

Art. 27

27.100

LA RELATRICE

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 27, le parole: «di cui al comma 5» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5-bis».

1.3.2.1.21. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 82 (pom.) dell'08/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023

82ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede delucidazioni in merito al prosieguo dell'esame, reso a suo avviso difficoltoso dalla lentezza del Governo nella definizione dei pareri sugli emendamenti segnalati. Il presidente ZAFFINI fa presente che la Commissione proseguirà immediatamente la trattazione degli emendamenti segnalati già accantonati e tornerà a riunirsi, per la conclusione dell'esame, nella mattinata di martedì 13 giugno.

Ha quindi la parola sull'emendamento 30.1 (testo 2) la relatrice MANCINI (*FdI*), che esprime parere contrario.

Il parere del GOVERNO è conforme, in ragione della mancanza di copertura degli oneri finanziari.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 30.1 (testo 2), richiamando l'attenzione sull'esigenza di disporre di strumenti idonei a tutelare i lavoratori nei contesti di crisi industriale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) giudica adeguata la copertura di cui all'emendamento, che costituisce uno strumento utile al Governo dei processi di ristrutturazione aziendale. Dichiarando quindi voto favorevole sull'emendamento 30.1 (testo 2).

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale nota che il decreto-legge in esame non contempla risposte alle situazioni di crisi occupazionale.

Si associa la senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), che, nel motivare il voto favorevole, segnala l'inerzia del Governo rispetto alla questione meridionale, in particolare ad alcune situazioni di grave difficoltà del settore industriale in Sicilia.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'emendamento 30.1 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) invita al ritiro degli emendamenti 30.0.4, 30.0.9, 33.4, 36.4 e 37.26.

La rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 30.0.4 e 33.4.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 30.0.9 e 37.26.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 36.4.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 39.12 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario, rilevando l'incongruità della copertura relativamente alle finalità dell'emendamento.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 39.12 (testo 2), la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) pone in rilievo l'utilità di uno strumento di armonizzazione degli sgravi contributivi.

Posto in votazione, l'emendamento 39.12 (testo 2) è quindi respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 39.0.4 è contrario.

Esprime parere conforme il viceministro Maria Teresa BELLUCCI, osservando l'assenza della necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 39.0.4, rilevandone l'affinità con l'emendamento 39.0.6.

L'emendamento 39.0.4 è quindi respinto dalla Commissione.

Accogliendo l'invito in tal senso della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 39.0.6.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) accetta di riformulare l'emendamento 39.0.21 in un testo 2 (pubblicato in allegato), sulla base di quanto proposto dal viceministro Maria Teresa BELLUCCI.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) considera quanto previsto dall'emendamento 39.0.21 (testo 2) una manifestazione di dirigismo, che interviene inopportuno sui meccanismi della contrattazione collettiva. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo interviene la senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), la quale ritiene che l'intervento sulla contrattazione postulato dall'emendamento non possa apportare alcun vantaggio effettivo per i lavoratori.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) giudica negativamente il ricorso alla decontribuzione, inadatto al rilancio dell'occupazione nel settore turistico. Dichiarando pertanto il voto contrario sull'emendamento 39.0.21 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 39.0.21 (testo 2) è approvato.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che restano accantonati gli emendamenti segnalati relativi all'articolo 40.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO sull'emendamento 42.7 è favorevole.

L'emendamento 42.7 viene posto in votazione, risultando accolto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita al ritiro dell'emendamento 42.0.3.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme. Specifica, in risposta a una sollecitazione della senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), che non sono coperti gli oneri recati dalla proposta.

Le senatrici [PIRRO](#) (*M5S*) e [GUIDOLIN](#) (*M5S*) e il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 42.0.3.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) osserva che l'atteggiamento del Governo denota mancanza di volontà di intervenire a sostegno delle donne vittime di violenza.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) ritiene consigliabile maggiore flessibilità in ordine alla valutazione degli aspetti finanziari delle proposte riguardanti temi di particolare delicatezza, quale l'emendamento in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 42.0.3 è respinto.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che l'emendamento 43.0.9 è da considerare assorbito in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 6.20.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 44.2 e 44.3.

L'emendamento 44.2 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 44.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [685](#)

Art. 39

39.0.21 (testo 2)

[Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Cantù](#), [Silvestro](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo 1, valutato in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 83 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
83ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende noto che è stato presentato l'emendamento 40.100 della relatrice (pubblicato in allegato), conseguente al parere sul testo della Commissione bilancio. Comunica inoltre che le relatrici Murelli, Cantù e Minasi hanno ritirato le rispettive firme dall'emendamento 2.35 (testo 2). Avverte infine che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Intervenendo sull'emendamento 12.14, il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione, che viene accolta dal senatore [ZULLO](#) (Fdl).

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 12.14 (testo 2) - pubblicato in allegato - è posto in votazione, risultando approvato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) sull'emendamento 12.17 è favorevole.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 12.17 è accolto.

Successivamente, con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 14.41.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e la rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 17.14 (testo 2), al quale il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma.

L'emendamento 17.14 (testo 2) è infine messo ai voti e respinto.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 26.3, che non è accolta dai proponenti.

L'emendamento 26.3 è quindi posto in votazione e respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) invita al ritiro dell'emendamento 28.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 28.0.1.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) sull'emendamento 28.0.2 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, segnalando le difficoltà connesse alla definizione della platea dei soggetti beneficiari delle previsioni di cui all'emendamento, così come alle relative coperture.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale ricorda che i rappresentanti di tutti i Gruppi di opposizione hanno sottoscritto la proposta, finalizzata alla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni. Ricorda in particolare che lo stato di fragilità oggetto dell'emendamento è cagionato da patologie di elevata gravità, quali le immunodeficienze, già contemplate nello specifico decreto ministeriale in materia. La mancata approvazione dell'emendamento darebbe oltretutto luogo ad una situazione di disparità rispetto a quanto previsto da un emendamento relativo al lavoro agile nel settore privato, già accolto dalla Commissione.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI specifica che sulla questione sono comunque in corso ulteriori e necessari approfondimenti, al fine di una definizione per mezzo di un successivo intervento legislativo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede quindi la votazione dell'emendamento 28.0.2, che è respinto dalla Commissione.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 40.2.

L'orientamento del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 40.2 è ritirato dalla senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az).

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 40.6, che, con il parere contrario della relatrice [MANCINI](#) (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare gli emendamenti 40.5 e 40.8, quindi ritirati dal senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE).

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare l'emendamento 40.18.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira l'emendamento 40.18.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI invitano al ritiro dell'emendamento 40.20.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) insiste per la votazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 40.20.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare l'emendamento 40.21.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 40.21.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 40.22 (testo 2), quindi ritirato dal senatore [RUSSO](#) (FdI).

Successivamente viene posto in votazione l'emendamento 40.100, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento 40.100.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 40.23.

Nello stesso senso si esprime la rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) ritira l'emendamento 40.23.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI invitano a ritirare l'emendamento 40.0.7, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS).

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede di porre in votazione l'emendamento 40.0.7, il quale è quindi respinto dalla Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che tutti gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a, 4 a e 5 a per i rispettivi pareri. Specifica quindi che si passerà ora alla trattazione degli ordini del giorno. Fa infine presente che, in caso di accoglimento da parte del GOVERNO, gli ordini del giorno non verranno posti in votazione.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) e il GOVERNO invitano al ritiro dell'ordine del giorno G/685/1/10.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede di procedere alla votazione dell'ordine del giorno G/685/1/10,

che la Commissione respinge.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/685/2/10, accolta dalla senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*).

L'ordine del giorno G/685/2/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è pertanto accolto dal GOVERNO. La riformulazione dell'ordine del giorno G/685/3/10 proposta dal GOVERNO non è accolta dalla senatrice [PIRRO](#) (*M5S*).

Posta in votazione, l'ordine del giorno G/685/3/10 è respinto.

Successivamente all'invito al ritiro formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e dalla rappresentante del GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'ordine del giorno G/685/4/10.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, l'ordine del giorno G/685/5/10 è riformulato dal senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*).

L'ordine del giorno G/685/5/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO, che accoglie inoltre come raccomandazione l'ordine del giorno G/685/6/10.

L'ordine del giorno G/685/7/10, sul quale il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è favorevole, è accolto dal GOVERNO.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/685/8/10, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), le senatrici [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e [FURLAN](#) (*PD-IDP*) e il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/685/9/10, sul quale la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/685/9/10.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sugli ordini del giorno G/685/10/10 e G/685/11/10 è favorevole.

Gli ordini del giorno G/685/10/10 e G/685/11/10 sono accolti dal vice ministro Maria Teresa BELLUCCI.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/685/12/10 è dichiarato decaduto.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e [FURLAN](#) (*PD-IDP*) e il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/685/13/10, che è quindi riformulato nel senso proposto dalla rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/685/13/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO.

In conseguenza di una proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/685/14/10.

L'ordine del giorno G/685/14/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO.

Successivamente all'invito al ritiro formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e dal GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'ordine del giorno G/685/15/10.

Facendo propria una proposta della rappresentante del GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/685/16/10.

L'ordine del giorno G/685/16/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dalla rappresentante del GOVERNO, che accoglie inoltre l'ordine del giorno G/685/17/10.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/685/18/10, accettata dalla senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*).

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/685/18/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su invito della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli ordini del giorno G/685/19/10 e G/685/20/10.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e [FURLAN](#) (*PD-IDP*) e il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/685/21/10, rispetto al quale la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro.

L'ordine del giorno G/685/21/10 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

In accoglimento dell'invito formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e dal vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, la senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli ordini del giorno G/685/22/10 e

G/685/23/10.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP), il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) e il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sottoscrivono l'ordine del giorno G/685/24/10, in merito al quale la rappresentante del GOVERNO formula una proposta di riformulazione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riformula di conseguenza l'ordine del giorno G/685/24/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accolto dal GOVERNO.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/685/25/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 17 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [685](#)

G/685/2/10 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni utile iniziativa volta a implementare opportune funzioni tecnologiche e informatiche a supporto della presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro.

G/685/5/10 (testo 2)

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore

dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giòva ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei *fringe benefit* a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziare, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare la possibilità di adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del *fringe benefit* e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/13/10 (testo 2)

[Giacobbe](#), [Furlan](#), [Sensi](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma

assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre, d'intesa con tutte le Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, verificando la possibilità del riconoscimento della documentazione medica, attestante la patologia, in attuazione del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in

base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere utili iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di rimodulare l'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

G/685/16/10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di eventuale riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.

G/685/18/10 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo I reca misure di inclusione sociale e lavorativa, prevedendo in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

l'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività;

considerato che:

l'outplacement è l'attività di supporto professionale alla ricollocazione su commissione di una organizzazione, ovvero l'azienda datrice di lavoro, ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro;

l'outplacement non solo facilita tale reinserimento, ma ne ottimizza i risultati in termini

occupazionali, in virtù del suo approccio personalizzato e mirato alla formazione e alla ricerca di impiego;

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza idonee a:

a) introdurre per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) istituire per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, un fondo con adeguata dotazione finanziaria finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

G/685/24/10 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Furlan](#), [Sensi](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare se al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, siano apprestate le medesime tutele assicurative e previdenziali già previste per le unioni civili per l'analoga fattispecie.

Art. 12

12.14 (testo 2)

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Minasi](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».

Art. 40

40.100

La Relatrice

Al comma 4, sostituire le parole: «142,2 milioni» con le seguenti: «332,2 milioni».

Conseguentemente:

All'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) in alinea, sostituire le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «3.905,5 milioni di euro» e «3.937,5 milioni di euro»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 84 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

84ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti conseguenti al parere espresso dalla 5ª Commissione in merito alle proposte emendative precedentemente approvate (pubblicati in allegato) e successivamente della proposta COORD 1 (testo 2) - pubblicata in allegato -, formulata allo scopo di adeguare la proposta originaria all'approvazione dell'emendamento 12.14 (testo 2), avvenuta nella seduta precedente.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 2.12/5ª Commissione, il quale è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì approvati gli emendamenti 4.14 (testo 2)/5ª Commissione, 14.29/5ª Commissione, 17.100/5ª Commissione e 39.0.20 (testo 2)/5ª Commissione.

Il presidente ZAFFINI avverte che tutti gli emendamenti non oggetto di specifica trattazione in quanto non segnalati si intendono ritirati o tecnicamente respinti.

La Commissione conviene.

E' quindi posta in votazione la proposta COORD 1 (testo 2), che è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime un giudizio critico sull'impianto del provvedimento, che mira a ridurre fortemente la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito, e appare inoltre incompatibile con l'articolo 36 della Costituzione rispetto alla questione della retribuzione.

Risulta limitato l'intervento sul cuneo fiscale ed è fortemente promossa la precarietà, anche per mezzo del favore accordato alla contrattazione individuale. Sono inoltre carenti le misure in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza. Particolarmente grave è poi la contrarietà di Governo e maggioranza nei confronti delle proposte di tutela dei lavoratori fragili a causa di gravi patologie. Da ciò il voto contrario del suo Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale rileva che il

decreto-legge in esame sopprime una misura di protezione nei confronti della povertà di carattere universale, peraltro in assenza di disposizioni idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Un ulteriore peggioramento della normativa previgente consiste nella maggiore preferenza accordata ai contratti a termine.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) esprime delusione per il complesso dei contenuti del provvedimento, rilevando, oltre a misure positive in materia di violenza di genere, l'insufficienza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando in primo luogo la mancanza di possibilità di un confronto costruttivo per l'individuazione di risposte condivise in materia di contrasto alla povertà, rispetto al quale sono state introdotte misure eccessivamente selettive in assenza di ragioni congrue. Il provvedimento non apporta interventi utili riguardo le politiche attive del lavoro e i percorsi di formazione. Particolarmente costrittive sono poi le previsioni in materia di congruità dell'offerta di lavoro per i beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Inoltre, risulta evidente la volontà di ampliare l'area di precarietà e di favorire la contrattazione individuale.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva che il decreto-legge in esame è stato predisposto sulla base di una visione d'insieme dei problemi del lavoro e fornisce risposte normative adeguate ai fini della tutela e dell'igiene nei luoghi di lavoro. Risulta inoltre coerente con gli impegni assunti dalle forze di maggioranza. Dichiarando quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo ha la parola la senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale fa presente che il decreto-legge n. 48 reca misure efficaci al sostegno dei soggetti deboli e agevola l'inserimento nel lavoro, tenendo in debita considerazione anche le esigenze delle imprese.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva riguardante gli aspetti di competenza della Commissione presenti nel disegno di legge n. 615, volto all'attuazione dell'autonomia regionale differenziata.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto della proposta, che potrà essere più propriamente oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [685](#)

Art. 2

2.12/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: «dei componenti» con le seguenti: «ovvero dei componenti».

Art. 4

4.14 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: " Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è aggiunto in fine il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse di cui al periodo precedente sono stanziare al fine di consentire la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»" con le seguenti: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». *Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i Centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai medesimi Centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»".*

Art. 14

14.29/5a Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

Art. 17

17.100/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: «Al comma 4, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"» con le seguenti: «Al comma 4, capoverso 784-bis, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"».

Art. 39

39.0.20 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

COORD. 1 (testo 2)

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente:

«europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:

«ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «(d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «(d-ter) la piattaforma».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto»;

al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento"» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno

2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti."»;

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, si è convenuto di avviare le audizioni sui disegni di legge nn. [615](#) e [273](#) in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario a partire da martedì 23 maggio, iniziando con i soggetti istituzionali; nella giornata di giovedì 25 maggio potrebbero essere audite le parti sociali, per poi proseguire, nella settimana successiva, con i docenti universitari e gli esperti. Altresì, nella settimana in corso, sarà calendarizzato l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. [78](#), a prima firma del senatore Verini, in materia di detenzione di armi da fuoco e rilascio del porto d'armi.

Infine, il senatore Cataldi è stato designato per partecipare all'incontro interparlamentare organizzato a Stoccolma dalla presidenza svedese dell'Unione europea, i prossimi 18 e 19 giugno, incentrato sul ruolo dei Parlamenti nella difesa della democrazia e dello stato di diritto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Discussione e rinvio)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Croatti, che mira a riconoscere l'8 dicembre di ogni anno come Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, specialmente al fine - dichiarato all'articolo 1 - di commemorare le sei vittime decedute in occasione della tragedia di Corinaldo, avvenuta in data 8 dicembre 2018 in provincia di Ancona, sensibilizzando i cittadini sul tema. Precisa che tale giornata non determinerebbe gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, che stabilisce quali giorni siano considerati festivi a livello nazionale e locale.

L'articolo 2 conferisce allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, anche in coordinamento con le associazioni interessate, la facoltà di organizzare iniziative rivolte ai giovani. In particolare, le istituzioni pubbliche, nonché le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate a promuovere la diffusione nelle comunità scolastiche dell'importanza che, anche nei momenti di divertimento, sia sempre garantita la salvaguardia della legalità pubblica e dell'incolumità delle persone.

Per le medesime finalità, l'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi, nel corso della Giornata, appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali tematiche.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ringrazia per l'attenzione rivolta al disegno di legge, presentato a seguito della tragedia di Corinaldo su impulso dei ragazzi presenti nella discoteca quella notte e dei loro genitori. L'obiettivo è soprattutto rendere consapevoli i minorenni dei diritti che hanno quando si ritrovano nei locali di intrattenimento.

Segnala che la Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, per cui ora si intende promuovere un'analogha iniziativa anche a livello nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la proposta sia indubbiamente meritevole di ascolto e riconoscimento, tanto più che recepisce una richiesta dei cittadini e ha finalità di prevenzione rispetto al rischio che simili tragedie si ripetano.

Tuttavia, sarebbe opportuno valutare se una simile proposta sia sufficiente per un'azione efficace anche nel medio periodo o se non vi sia invece il rischio di una soddisfazione solo simbolica per l'istituzione della Giornata nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere che il provvedimento sia meritevole di una sollecita approvazione, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 16 di martedì 23 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 10 maggio, sono stati presentati 2 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. [622](#) adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), alla luce delle novità giudiziarie sul caso Orlandi, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per ulteriori chiarimenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nel confermare l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge licenziato in prima lettura, esprime sconcerto per la richiesta del senatore Lisei, che considera peraltro irrituale, dal momento che le audizioni solitamente sono svolte prima della presentazione degli emendamenti.

Ravvisa inoltre il rischio di un intento dilatorio su un testo che, invece, nell'altro ramo del Parlamento ha registrato un consenso unanime. Sarebbe preferibile un confronto franco e trasparente sulle reali motivazioni per cui il Gruppo FdI abbia eventualmente cambiato opinione in merito alla scelta di istituire una Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, piuttosto che ricorrere strumentalmente ad audizioni che dovrebbero essere svolte proprio dalla nuova Commissione di inchiesta.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che l'approvazione del disegno di legge n. 622 da parte della Camera dei deputati è stata accolta con favore dall'opinione pubblica, su cui la scomparsa delle due giovani ragazze ha avuto un forte impatto emotivo. Sarebbe pertanto incomprensibile ora bloccare l'iter del provvedimento, peraltro con l'anomala richiesta di svolgere le audizioni che sarebbero di competenza della istituenda Commissione d'inchiesta. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) assicura che non vi è alcuna intenzione di ritardare *sine die*

l'approvazione del provvedimento, considerata l'attesa e l'esigenza di verità dell'opinione pubblica sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sottolinea che il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato solo due emendamenti, volti a ridurre la durata della Commissione d'inchiesta, per individuare un punto di mediazione con il disegno di legge n. [501](#), che ne limita la durata a 12 mesi. Ciò dimostra che non vi sono intenti dilatori, tanto più che lo svolgimento di qualche audizione non comporterebbe un lungo rinvio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede quali soggetti si pensa di audire.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che, rispetto al testo approvato, non si può non tener conto delle novità di cui si è avuta notizia nelle ultime ore, in particolare sulla riapertura del fascicolo da parte della procura di Roma e sulla decisione della Santa Sede di collaborare inviando gli atti richiesti. Ritiene pertanto necessario riflettere su questi fatti nuovi, ipotizzando l'audizione dei magistrati che seguono l'indagine, oppure dei legali della famiglia.

Il [PRESIDENTE](#), pur rilevando che la richiesta di svolgere audizioni in questa fase della discussione è inconsueta, considerate le argomentazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che si potrebbe svolgere un numero limitato di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), preso atto delle rassicurazioni del relatore circa la volontà della maggioranza di portare a termine l'*iter* del disegno di legge, raccomanda particolare cautela nella scelta dei soggetti da audire: trattandosi di una inchiesta giudiziaria in corso, non è tuttavia possibile convocare in audizione i magistrati che si occupano dell'indagine. Inoltre, considerato che proprio la mobilitazione dell'opinione pubblica e la discussione parlamentare sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta hanno favorito la scelta della Città del Vaticano di collaborare con la procura di Roma, invita a fare attenzione a non dare segnali in controtendenza.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), nel precisare che saranno evitate sovrapposizioni o invasioni di sfere di competenza, nel rispetto del principio della divisione dei poteri, ribadisce la necessità di una ulteriore riflessione, alla luce delle novità emerse negli ultimi due giorni su un caso giudiziario che da quarant'anni non trova soluzione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene anomalo anticipare audizioni che saranno svolte appunto dalla Commissione d'inchiesta, la quale peraltro ha poteri d'indagine più incisivi e diversi da quelli delle Commissioni di merito. Elementi informativi acquisiti nel corso di eventuali audizioni non potrebbero modificare la scelta, che è solo politica e di competenza del Parlamento, di istituire una Commissione d'inchiesta.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle considerazioni svolte, propone di rinviare la valutazione sullo svolgimento di audizioni ad una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato), di cui dà conto alla Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Partito democratico, sia per i contenuti del provvedimento, sia per il ricorso improprio alla decretazione di urgenza in una materia, cioè la riforma del mercato del lavoro, che richiede necessariamente un intervento strutturale e organico.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), dichiara il voto contrario del Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 17 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento delle seguenti finalità:

- a)* introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli (disposizioni del Capo I);
- b)* rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (disposizioni del Capo II);
- c)* rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del Capo I e del Capo II);

d) introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica (disposizioni del Capo III e del Capo IV);

relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la specificità dei singoli articoli, le disposizioni del Capo I e del Capo III appaiono tendenzialmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. *o*), Cost.); quelle del Capo II alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro; quelle del Capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. *e*), Cost.),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2) e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni, specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;
- all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- all'articolo 4:
 - a)* al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima;
 - b)* al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
- agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;
- agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
- all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle lettere *a)* e *d)* (a tempo indeterminato e determinato);
- all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione

dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;
- all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula degli accordi sindacali ivi menzionati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [622, 501](#)

Art. 1

1.1

[Della Porta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata di due anni,».

1.2

[Della Porta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata di tre anni,».

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2023, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Ha inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore **CATALDI** (M5S) ritiene necessaria una preliminare valutazione sull'efficacia del modello di autonomia differenziata nell'attuale contesto storico ed economico, che richiede in realtà una maggiore coesione interna dei singoli Paesi o della stessa Unione europea, a livello globale, per conseguire una maggiore competitività. Sottolinea che i Fondi strutturali europei sono stati previsti appunto per favorire una crescita omogenea degli Stati aderenti all'Unione. Altrettanto, sono da ricordare le misure adottate dalla Germania, per favorire la crescita dell'Est, della Spagna, per stimolare lo sviluppo della Catalogna e delle Isole Canarie, della Polonia, per contrastare la disoccupazione, e dell'Irlanda, per promuovere lo sviluppo delle aree interne.

Il regionalismo differenziato proposto dal Governo, invece, si pone in controtendenza, con il rischio di accrescere le disparità attualmente esistenti, soprattutto nei settori della sanità, della giustizia e della fiscalità. A suo avviso, bisognerebbe studiare un modello basato su alcune *best practice*, da replicare su tutto il territorio nazionale, che rappresenti un punto di partenza comune, garantendo uguali diritti a tutti i cittadini italiani, a prescindere dalla Regione in cui risiedono. Il compito di garantire una visione unitaria, ovviamente, dovrebbe essere svolto dallo Stato, che dovrebbe garantire investimenti infrastrutturali in grado di ridurre le disuguaglianze e non limitarsi ad assicurare livelli delle prestazioni minimi ed essenziali.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene necessari tempi più lunghi per l'approfondimento del progetto di regionalismo differenziato del Governo, che - a suo avviso - potrebbe avere un impatto molto negativo sul Paese, determinando un aumento del divario territoriale e delle disuguaglianze sociali già esistenti.

Pur nella consapevolezza che il processo di riforma è iniziato da molto tempo, con la riforma del Titolo V, a cui peraltro la sua parte politica è sempre stata contraria, osserva che proprio gli eventi degli ultimi anni, in particolare la pandemia, dovrebbero ispirare un percorso inverso a quello prefigurato dal Governo. A suo avviso, infatti, la definizione di un modello basato su un Nord destinato a trainare economicamente le altre Regioni, oltre ad aggravare inevitabilmente il divario con il Mezzogiorno, finirebbe per rallentare la crescita e la competitività dell'intero Paese.

Ritiene insufficiente la definizione dei LEP per superare le criticità: basti pensare che la determinazione dei LEA, nel settore della sanità, non assicura la loro effettiva realizzazione. Tra l'altro, non è stato risolto il problema della individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

A suo avviso, inoltre, la previsione di un organo tecnico, quale la cabina di regia, e il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio per la definizione dei LEP, in assenza di una emergenza grave come la pandemia, oltre all'irreversibilità delle intese stipulate tra Stato e Regioni, si traducono in una inaccettabile marginalizzazione del ruolo del Parlamento. Al riguardo è paradossale che la scelta del dPcM, senza che vi sia alcuna emergenza, sia adottata da parte di chi aveva aspramente criticato il ricorso ai dPcM nel Governo Conte II per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Data la complessità del provvedimento e le numerose criticità da superare, auspica un confronto approfondito in sede referente.

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene incomprensibili i dubbi espressi dalle opposizioni e anche dai costituzionalisti, nel corso delle audizioni, sul progetto di autonomia differenziata. A suo avviso, infatti, la prossimità territoriale del livello decisionale è garanzia di migliore conoscenza delle specifiche esigenze locali, efficace allocazione delle risorse, maggiore efficienza e, soprattutto, diretta imputazione delle responsabilità.

Le attuali disuguaglianze sociali e territoriali dimostrano il fallimento dell'attuale modello e quindi l'esigenza di modificarlo, intraprendendo un percorso differente, come ci si propone con il disegno di legge quadro in esame, che peraltro si limita a disegnare la cornice di garanzie giuridiche entro cui si definiscono le intese tra Stato e Regioni.

Confida quindi che il modello di autonomia differenziata favorirà la crescita economica di tutte le Regioni, soprattutto di quelle meridionali che hanno un margine più ampio di sviluppo da colmare, e consentirà all'Italia di recuperare la propria posizione nel contesto europeo.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), a testimonianza dell'inefficacia dell'attuale modello di regionalismo, sottolinea che, se venti anni fa erano dieci le Regioni italiane tra le prime cinquanta a livello europeo per importanza economica, adesso sono solo quattro.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

[\(170\) GASPARRI.](#) - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

[\(292\) PARRINI.](#) - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

[\(312\) MENIA e altri.](#) - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

[\(390\) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA.](#) - *Ripristino della festività del 4*

novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 17 maggio, erano stati illustrati gli emendamenti. Occorre quindi procedere con l'espressione dei pareri.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime parere favorevole sulle proposte 1.100 e 1.4. Invece, invita i proponenti a ritirare le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere sarà contrario.

Sugli emendamenti all'articolo 2, esprime parere favorevole sulle proposte 2.1, 2.3, 2.7, 2.8 e 2.9. Fa presente che gli emendamenti 2.2, 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5 sarebbero sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.3; invita poi i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere positivo sulle proposte 3.100 e 3.1. Formula, infine, un parere positivo sull'emendamento 4.1.

Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi al relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento 1.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Viene quindi approvato l'emendamento 1.4.

Il **PRESIDENTE** fa presente che gli emendamenti approvati all'articolo 1 non saranno trasmessi alla Commissione bilancio, in quanto di mero *drafting* oppure di recepimento delle condizioni sul testo richieste proprio dalla 5ª Commissione.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge come emendato.

Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 viene posto in votazione e approvato.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.3 - al quale aggiunge la firma la senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) - viene quindi posto in votazione e approvato.

Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5.

Viene poi ritirato l'emendamento 2.6.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), per consentire il coordinamento tra gli emendamenti 2.7 e 2.8, fa proprio l'emendamento 2.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che diventa aggiuntivo di comma.

All'emendamento 2.7 (testo 2) aggiungono la firma i senatori **GASPARRI** (*FI-BP-PPE*), **CATALDI** (*M5S*) e Alessandra **MAIORINO** (*M5S*).

Vengono quindi posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti 2.8, 2.7 (testo 2) e 2.9.

Il **PRESIDENTE**, dal momento che alcune delle proposte emendative approvate all'articolo 2 hanno una valenza sostanziale, avverte che la votazione dell'articolo 2 medesimo avrà luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 3.100 e 3.1, nonché l'articolo 3 come emendato.

In seguito, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.1, nonché l'articolo 4 come emendato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'esame del provvedimento proseguirà una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, riferiti all'articolo 2.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) precisa, preliminarmente, che da parte del Partito democratico, non vi è una contrarietà pregiudiziale all'attuazione di un modello di autonomia differenziata, ma vi sono numerose perplessità sul disegno di legge del Governo in esame, che presenta significative criticità. Innanzitutto, trattandosi di un provvedimento che incide sull'architettura istituzionale, bisognerebbe favorire il reciproco ascolto tra maggioranza e opposizione, valorizzando i contributi acquisiti con le audizioni, nel corso delle quali è stata espressa una preoccupazione corale e condivisa sugli eventuali effetti negativi del regionalismo differenziato.

Nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra, emersi nel corso degli anni, si dichiara convinta della esigenza di affermare un criterio di prossimità del livello decisionale, purché inserito in un quadro di coesione sociale e territoriale. La riforma prospettata dalla maggioranza, invece, è imperniata sulla crescita di competitività tra le stesse Regioni, che - a suo avviso - rischia di cristallizzare e acuire le disuguaglianze esistenti e, quindi, di frenare la crescita del Paese.

Sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, nella definizione dei contenuti sia delle intese sia dei LEP, riconoscendo la riserva relativa di legge posta dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Esprime quindi perplessità non solo sulla previsione della cabina di regia e del ricorso ai dPCm per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma soprattutto sulla questione del loro finanziamento. Infatti, da un lato, per le materie su cui i LEP non sono previsti, vi è il rischio di un protrarsi delle sperequazioni sulla base del criterio della spesa storica; dall'altro, nelle materie in cui sono previsti i LEP e quindi la compartecipazione al gettito erariale maturato sul territorio, se non si definisce la quota percentuale spettante alle Regioni che chiedono il trasferimento di funzioni, stante la clausola dell'invarianza di spesa, vi è il rischio che siano sottratte al bilancio statale risorse considerevoli, con l'inevitabile penalizzazione dei servizi e delle prestazioni erogati alle altre Regioni. Su questa materia, ritiene irrinunciabile il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ancora non è stata costituita.

Conclude, confermando un atteggiamento costruttivo da parte della sua parte politica, con l'auspicio che la maggioranza sia disponibile al confronto sui profili più problematici.

Il senatore **LISEI** (FdI) sottolinea che l'attuale modello di regionalismo comporta disuguaglianze crescenti e un costante conflitto giurisdizionale tra Stato e Regioni pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Inoltre, segnala che vi è attualmente una lacuna normativa, perché l'autonomia è stata riconosciuta in Costituzione senza la definizione dei percorsi attuativi.

A suo avviso, la riforma prospettata dal Governo consentirebbe di risolvere tali criticità ed è quindi indispensabile per il Paese.

Pertanto, auspica che sia possibile procedere nell'esame del disegno di legge, senza strumentalizzazioni ideologiche, evitando inaccettabili situazioni di stallo. Del resto, occorre prendere atto dell'evoluzione che le Regioni hanno avuto nel corso degli ultimi vent'anni, accostando alle funzioni legislative anche quelle di erogazione dei servizi.

Rileva che il disegno di legge in esame si limita a disciplinare il percorso per l'attuazione dell'autonomia differenziata e che, in ogni caso, la predeterminazione dei LEP e la previsione di meccanismi di perequazione rappresentano garanzie sufficienti per superare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni.

Il ministro CALDEROLI interviene incidentalmente per fornire alcune precisazioni.

Innanzitutto, sottolinea che la centralità del Parlamento è assicurata attraverso l'espressione di un atto di indirizzo sullo schema di intesa. Tuttavia, la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare potrebbe essere vincolante solo nel caso che questo fosse espresso a livello bicamerale. Qualora gli atti di indirizzo fossero espressi in modo distinto dalle due Camere, invece, si rischierebbe di bloccare il procedimento di approvazione dell'intesa.

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP attraverso i dPCm, rileva che il ricorso a uno strumento amministrativo non è una novità, dal momento che è già utilizzato nel settore della sanità per la definizione dei LEA. Evidenzia, inoltre, che attualmente il quadro delle fonti che finora hanno provveduto all'individuazione dei LEP è molto composito, essendo costituito da leggi, decreti-leggi, decreti legislativi, dPCm, decreti ministeriali e intese in sede di Conferenza unificata.

Infine, riguardo alla questione del finanziamento dei LEP, sottolinea la necessità, in base alle regole generali di contabilità pubblica, di quantificare preliminarmente la spesa e, quindi, di definire le tipologie di spesa, prima di individuare la conseguente copertura finanziaria. Ricorda, a tale proposito, che la riforma si pone l'obiettivo innanzitutto di attuare le norme costituzionali: infatti, ad oggi, risulta ancora disattesa l'attuazione del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento integrale delle funzioni trasferite alle Regioni attraverso la compartecipazione al gettito erariale, i tributi propri o mediante i trasferimenti per finalità perequative.

Il [PRESIDENTE](#) dispone un'ulteriore sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, nonché la seduta delle Commissioni 1ª e 10ª riunite per l'esame dell'Atto Senato n. 747.

La Commissione prende atto.

L'esame congiunto è quindi nuovamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 12,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori, all'esito del quale si è convenuto di posticipare alle ore 12 di mercoledì 28 giugno il termine di presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge governativo n. 615 sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario; altresì, si è convenuto di fissare il termine di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e abbinati sulla riforma delle province per le ore 12 di martedì 27 giugno.

Altresì, il Presidente avverte che la discussione generale congiunta sui disegni di legge in materia di autonomia differenziata proseguirà nelle prossime sedute, per concludersi entro la data di mercoledì 28 giugno, fissata per l'appunto per la scadenza delle proposte emendative.

Con riguardo poi all'esame dei disegni di legge nn. 622 e 501, istitutivi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, è stato deciso di procedere con le votazioni a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 20 giugno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Interviene nella discussione generale congiunta la senatrice [PIRRO](#) (M5S), che focalizza la propria attenzione sul tema della sanità, ricordando le difficoltà emerse a seguito della pandemia del 2020 e le criticità dovute alla presenza di 19 sistemi sanitari regionali, oltre ai 2 delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo, rappresenta la necessità di risolvere le problematiche correlate alla frammentazione, uniformando le regole e le prestazioni, dal momento che, nonostante i LEA, l'erogazione dei servizi forniti ai cittadini non è sempre uniforme.

Peraltro, i ritardi e le criticità nell'erogazione dei LEA caratterizzano spesso anche le regioni ad autonomia differenziata, il che è sintomatico di una realtà in cui i problemi della sanità non risultano limitati al Sud Italia.

Paventa quindi il rischio che il disegno di legge del Governo si traduca in un aumento delle disparità nella tutela della salute, con conseguenze estremamente pericolose per la qualità della vita dei cittadini.

Inoltre, nonostante gli sforzi compiuti nella scorsa legislatura, che ha registrato un incremento degli investimenti nella sanità pubblica, purtroppo, dall'anno scorso, si deve constatare un continuo decremento degli stanziamenti in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con prospettive di ulteriore peggioramento.

Il [PRESIDENTE](#) nell'aggiornare alla prossima settimana il seguito della discussione generale, invita tutti i Gruppi parlamentari ad utilizzare proficuamente il tempo a disposizione per gli interventi, considerato che il termine per gli emendamenti è stato fissato per il prossimo 28 giugno e che quindi, entro tale data, la discussione generale congiunta dovrà necessariamente concludersi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTO ALTESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [170](#), [312](#), [390](#), [292](#), [392](#)

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Menia](#), [Balboni](#), [Gasparri](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi».

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

Convieni la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che dovrebbe essere assegnato alla Commissione un disegno di legge di analogo contenuto al provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame in attesa del nuovo disegno di legge.

La Commissione convieni.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, che si compone di 45 articoli ed è assegnato in sede referente alla 10ª Commissione permanente, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, viene in rilievo in primo luogo l'articolo 8, recante "Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare" riferiti a condotte indebite dirette all'ottenimento del beneficio dell'assegno di inclusione.

I commi da 1 a 4 contengono il quadro sanzionatorio penale per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.

In particolare, il comma 1 prevede una fattispecie di reato - espressamente sussidiaria rispetto a delitti più gravi della stessa specie - in base alla quale è punita con la pena della reclusione da 2 a 6 anni la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione (di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame) o il supporto per la formazione e il lavoro (di cui all'articolo 12 del decreto-legge), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, sia punita con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 3 prevede l'immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di condanna definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2; condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene sostitutive di cui all'articolo 20-bis, primo comma, numeri da 1 a 3 del codice penale.

I commi da 5 a 13, disciplinano i casi di revoca e di decadenza dall'Assegno di inclusione, indicando le procedure e gli organi competenti per i controlli.

Il comma 5 stabilisce - ferme restando le previsioni di cui al comma 3 - l'immediata revoca dell'assegno di inclusione quando l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Ai sensi del comma 6, la sanzione della decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare, tenuto agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo ovvero non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato.

I commi 8 e 9 stabiliscono che in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della carta di inclusione. Il comma 11 individua come responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici i Comuni; il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche previsti, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dall'assegno di inclusione, danno luogo a responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (comma 12).

Il comma 13 prevede infine una maggiorazione del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

I commi da 14 a 18 stabiliscono i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, e ne disciplinano il procedimento.

In particolare, il comma 14 indica le circostanze che comportano la sospensione dell'erogazione del beneficio, individuando, come possibili destinatari della sospensione stessa, il "beneficiario" ed il "richiedente", senza ulteriori specificazioni. Da una lettura complessiva del testo del decreto-legge (ad esempio l'articolo 12) sembra potersi ritenere che con la prima espressione si identifichi il percettore dell'assegno di inclusione, mentre la seconda indichi colui che fa richiesta di accesso al supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 15 specifica che la sospensione del beneficio non ha effetto retroattivo. In base al comma 18, se mutano le condizioni che hanno determinato la sospensione ovvero le stesse risultano inesistenti, è la stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata a revocare il proprio precedente provvedimento.

È di interesse della Commissione giustizia anche la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 13, comma 3, ai sensi del quale si dispone che il sistema sanzionatorio penale previsto dalla normativa vigente (articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019) continui ad applicarsi in relazione al beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene in rilievo l'articolo 14 del decreto-legge, il quale reca un complesso di modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, la novella introdotta dal comma 1, lettera a), amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; si

introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico). La violazione dell'obbligo in oggetto rientra nell'ambito delle sanzioni penali di cui all'articolo 55, comma 5, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni - sanzioni costituite dall'arresto da due a quattro mesi o dall'ammenda da 1.691,99 euro a 6.767,95 euro. La novella di cui alla successiva lettera *b*) estende ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare l'obbligo di utilizzo di idonee opere provvisorie in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili: in caso di violazione del nuovo obbligo, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni - sanzioni costituite dall'arresto fino a un mese o dall'ammenda da 245,70 euro a 737,10 euro.

La lettera *c*) integra la disciplina degli obblighi del medico competente. In primo luogo, si introduce la previsione che, in occasione delle visite di assunzione, il medico competente debba richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tener conto del contenuto di quest'ultima al fine della formulazione del giudizio di idoneità. Per i nuovi obblighi introdotti dalla novella di cui alla lettera *c*) non sono previste sanzioni; si consideri l'opportunità di una valutazione in merito.

La novella di cui alla lettera *f*) costituisce un'integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: per la violazione dell'obbligo in esame la disciplina commina una sanzione amministrativa pecuniaria (a carico del noleggiatore o concedente), i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 921,38 euro e a 3.316,96 euro.

Le novelle di cui alle lettere *g*) e *h*) introducono l'obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che "richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici" e definiscono le sanzioni penali per la violazione del nuovo obbligo. Le sanzioni penali - determinate mediante l'inserimento della fattispecie di violazione nell'articolo 87, comma 2, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 - sono costituite dalla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071,27 euro a 7.862,44 euro.

Con riferimento alla disciplina sanzionatoria per l'omesso versamento dei contributi, viene infine in rilievo il comma 1 dell'articolo 23, che modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria; si sostituiscono i limiti minimi e massimi di 10.000 euro e di 50.000 euro con nuovi limiti, commisurati all'importo omesso e pari, rispettivamente, al 150 per cento e al 400 per cento. Resta ferma la distinzione di fattispecie tra illecito penale e illecito invece sottoposto alla suddetta sanzione amministrativa. Il successivo comma 2 modifica il termine temporale per la notifica dell'illecito amministrativo in oggetto; la modifica si applica ai periodi di omissione contributiva decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato fondamentalmente per superare il reddito di cittadinanza introdotto dal primo Governo Conte, che invece rappresenta ancora uno strumento di supporto importante per superare la piaga della povertà in un periodo di crisi economica non ancora finita. Il decreto-legge mira inoltre a smantellare ulteriormente le garanzie dei lavoratori rendendo, se possibile, ancora più precario il rapporto di lavoro con un forte svantaggio per i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Nel complesso, la sua parte politica ritiene che il provvedimento aumenterà a dismisura disuguaglianze di carattere sociale già fortemente presenti nel tessuto del Paese. Esprime inoltre una forte perplessità sulle misure sanzionatorie previste dall'articolo 8 che ritiene, data la situazione, particolarmente severe. Per tutte queste ragioni preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per sottolineare, invece, la portata assolutamente

positiva del comma 2 dell'articolo 8 circa le sanzioni relative ai proventi economici derivanti da attività irregolari che, come è noto, rappresentano un problema rilevante del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito sul provvedimento in titolo, non essendovi ulteriori richieste di intervento invita il relatore a predisporre uno schema di parere da porre in votazione nella prima seduta utile della Commissione della settimana prossima.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) informa che sarà presentato un disegno di legge di iniziativa governativa sul tema della violenza di genere. Poiché quello del braccialetto elettronico è un tema che certamente dovrà essere affrontato anche in considerazione dei contenuti dei disegni di legge sulla medesima materia già all'esame della Commissione, propone di svolgere delle audizioni, anzitutto sugli aspetti di carattere tecnico inerenti a questa materia, in sede informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a far pervenire al più presto l'indicazione dei soggetti da audire. Invita altresì a far pervenire al più presto anche l'elenco dei soggetti da audire informalmente in relazione al disegno di legge n. 154, sull'elezione dei membri togati del CSM, secondo quanto già convenuto nell'Ufficio di Presidenza del 16 maggio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
51ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla 7a Commissione permanente, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere, recante l'istituzione del Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah » (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n. 29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato. Il Museo si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Non essendovi ulteriori interventi il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, già approvato dalla Camera dei deputati, e assegnato in sede referente alla 8a Commissione permanente, alla quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere sulle parti di competenza.

Originariamente il decreto-legge si componeva di 5 articoli; nel corso dell'esame presso la Camera è stato approvato l'articolo 3-bis, recante disposizioni per le procedure espropriative.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo gli articoli 1 e 2 sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e concessorio della «Stretto di Messina S.p.A.» che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di liquidazione poi revocato - al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente - dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a 493, della legge n. 197 del 2022).

In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera a); ne ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo (lettera b); affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari (lettera c); qualifica esplicitamente tale società come «in house», precisando i compiti di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario (lettera d).

Viene inoltre previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione illustrativa motiva tale disposizione con il «fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte».

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione della concessionaria. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni (commi aggiuntivi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies) volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera. L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, reca specifiche disposizioni per disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi *internet* per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti e per garantire la pubblicità e la trasparenza delle procedure. Gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la definizione del flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, sono demandati ad un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Di interesse della Commissione è in particolare il comma 3. Al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel 2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.

Il comma 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle modalità e delle procedure previste dall'articolo 39, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia prevista dal 1° luglio 2023. L'articolo 39 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di

urgenza e di preminente interesse nazionale, ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese, prevede, al comma 9, l'attribuzione ad un Comitato di coordinamento, istituito presso il Ministero dell'interno, del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#), relatrice, illustra il disegno di legge n. 282 recante [l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza](#), assegnato alla 1a Commissione permanente, e sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere. Il disegno di legge prende le mosse dalla tragedia accaduta a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una discoteca marchigiana in cui, durante un concerto, alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello *spray* al peperoncino che, determinando la fuga dei presenti determinò altresì la morte di alcuni giovani presenti nella discoteca. Il disegno di legge prevede che nella Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza siano intraprese iniziative di carattere culturale per la celebrazione della Giornata stessa e, a carico della concessionaria radiotelevisiva pubblica Rai, lo svolgimento di attività di informazione radiofonica, televisiva e multimediale per ricordare la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER \(FdI\)](#), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle Commissioni 6a e 10a riunite, alle quali la Commissione deve rendere il parere per le parti di competenza.

Per le parti di competenza, segnala anzitutto l'articolo 8 concernente il contributo statale per il ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati interviene altresì sul contenzioso tra aziende fornitrici di dispositivi medici e regioni prevedendo la cessazione della materia del contendere a fronte della percentuale di pagamento prevista dal comma 3.

L'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introduce una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-*quater* del codice penale, per estendere l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».

Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale). Ricorda altresì che la legge 113 del 2020 ha introdotto anche una aggravante comune (articolo 61, numero 11-*octies* del codice penale) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16, la lettera *b*) del comma 1, nel riscrivere il comma 2 dell'articolo 584-*quater* del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

L'articolo modifica - conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 - la rubrica dell'articolo 583-*quater* del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime (comma 1, lettera *a*)). Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha disposto inoltre, al comma 1-*bis*, la possibilità di costituire posti di polizia fissi nelle strutture pubbliche e private accreditate dotate di reparti di emergenza-urgenza a fini di prevenzione generale e sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate - quelle già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente - anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Il comma 2, in particolare, consente la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede altresì disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali con effetti sui termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

L'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

L'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L'articolo 20, di particolare interesse per la Commissione giustizia, modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione.

L'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria. In particolare, l'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l'integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello. I commi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione. Ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che deve informare dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

In particolare, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Per quanto di competenza, propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere entro il 25 giugno 2023. Il Governo deve esercitare la delega entro il 31 agosto 2023. Lo schema consta di nove articoli. L'articolo 1 individua il contenuto del decreto, ovvero l'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno indicate nel provvedimento: si tratta in particolare del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), del Dipartimento della pubblica sicurezza e infine dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

L'articolo 3 individua l'Autorità competente a emettere gli ordini di rimozione di contenuti terroristici *online* nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai contenuti *online* o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici *online*. I procuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, devono individuare il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria e assicurare un'adeguata pubblicità alle informazioni relative. Si prevede altresì che il punto di contatto, nell'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico ministero è tenuto ad informare immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non solo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici *online* ma anche della adozione dei decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione.

L'ordine di rimozione - occorre sottolineare - deve essere emesso con decreto motivato e deve essere portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni. La disposizione disciplina inoltre l'opposizione all'ordine di rimozione, prevedendo che: i soggetti legittimati a proporre opposizione siano i prestatori di servizi di *hosting* che hanno ricevuto l'ordine di rimozione o i fornitori dei contenuti rimossi o resi inaccessibili; il termine per la presentazione dell'opposizione sia di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento; l'opposizione sia presentata innanzi al giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio; avverso l'ordinanza sia ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge.

L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente in materia. La competenza sugli ordini di rimozione è attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto: in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di *hosting* o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting*. Dal punto di vista sostanziale, la competenza del giudice per le indagini preliminari riguarda: l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di *hosting* non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale; l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta. Il gip trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Le decisioni sono adottate con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Qualora il decreto sia stato adottato a seguito di richiesta presentata dal prestatore di servizi di *hosting* o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti hanno facoltà, entro 10 giorni dal deposito, di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge.

L'articolo 5 individua l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione come l'autorità nazionale competente: adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è «esposto a contenuti terroristici»; a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; e infine ad emettere le ulteriori decisioni previste dal regolamento nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno possono essere impugnate dal prestatore di servizi di *hosting* dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Per garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento, l'articolo 18 dello stesso Regolamento ha imposto agli Stati di prevedere sanzioni a carico degli *hosting providers* per la violazione delle principali decisioni delle autorità nazionali. Con riguardo alla tipologia delle sanzioni da imporre, il *considerando n. 45* del Regolamento ha rimesso agli Stati membri la scelta in ordine alla tipologia di sanzioni da applicare. Il legislatore delegato ha ritenuto di prevedere sia sanzioni amministrative che penali. In particolare l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative, regolandone anche il procedimento di applicazione e prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. Le condotte sanzionate riprendono testualmente quelle previste dal Regolamento. Gli illeciti meno gravi sono puniti con sanzioni pecuniarie che variano dai 25.000 ai 100.000 euro. Specifiche e più elevate sanzioni pecuniarie - che possono arrivare a 300.000 euro - sono previste per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di *hosting* esposti a contenuti terroristici. La disposizione poi individua le autorità competenti ad irrogare le sanzioni negli ispettorati territoriali della competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo di una serie di circostanze. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in esame devono essere versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, prevedendo anche in questo caso gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato. E' punito con l'arresto fino a sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di *hosting* che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti; le medesime sanzioni si applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di *hosting* offre i propri servizi oppure quando il rappresentante legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a collaborare con le autorità. In questi casi si prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* al prestatore di servizi di *hosting* che non provveda agli adempimenti omissi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni. Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro sono puniti invece il prestatore di servizi di *hosting* e il rappresentante legale che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola; non informano immediatamente l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza *online* di contenuti terroristici. La disposizione disciplina inoltre la sanzione applicabile al prestatore di servizi di *hosting* e al rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere sistematico e persistente.

In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da 250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4% del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di *hosting*, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se superiore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rappresentante legale che abbia comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Conseguentemente all'intervento legislativo in esame, l'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante disciplina del decreto di rimozione dei contenuti pubblicati sui siti internet adottato dal pubblico ministero nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati commessi con le finalità di terrorismo.

L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 30 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

30ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Perego Di Cremona e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 10ª Commissione, spiegando che esso, nel disporre l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1º gennaio 2024, reca altresì misure di inclusione sociale e lavorativa (Capo I), interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi (Capo II), disposizioni in materia di politiche sociali e di lavoro (Capo III), nonché misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale (Capo IV).

Assume rilievo per la 3ª Commissione l'articolo 33, che, nell'ambito del Capo III, reca un intervento a sostegno dell'occupazione presso l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico. Nello specifico la norma dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzando e incrementando le competenze già esistenti e consentendo l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Il contributo è fissato in 14,5 milioni di euro, di cui 5,5 milioni per il 2023 e 9 milioni per il 2024. L'intento della misura - come sottolineato dalla relazione illustrativa - è quello di rispondere alla nuova domanda del mercato nel settore del munizionamento, assicurando il presidio della filiera strategica.

L'intervento, che si concentrerà sugli stabilimenti di Fontana Liri (in provincia di Frosinone) e Noceto (in provincia di Parma), dovrebbe, infatti, consentire di aprire nuove filiere produttive e avviare corsi per l'aggiornamento del personale, anche in collaborazione con privati. La misura, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata al potenziamento della capacità produttiva e delle competenze professionali nei settori della produzione di polvere sferica e nitrocellulosa (presso lo stabilimento di Fontana Liri) e dell'integrazione pirica dei missili (presso lo stabilimento di Noceto).

L'intento sotteso - prosegue la relatrice - è anche quello di fronteggiare le conseguenze imposte dall'aggressione russa all'Ucraina sul sistema produttivo e sul mercato degli armamenti, in particolare nel settore del munizionamento. La guerra ha, infatti, prodotto l'esigenza di rafforzare la produzione

per continuare a rispondere alle forniture alle Forze armate ucraine, senza tuttavia sguarnire le riserve strategiche nazionali. Nel caso dello stabilimento di Fontana Liri, la misura consente in particolare di potenziare la produzione *in house* della polvere sferica per cartucce di piccolo calibro. Per lo stabilimento di Noceto, viceversa, la misura è volta a rafforzare le capacità di integrazione e successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare la capacità di Difesa aerea nazionale di corto/medio raggio.

L'investimento, si legge ancora nella relazione illustrativa, dovrebbe garantire un rapido ritorno sia in termini di occupazione che di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di una maggiore autonomia strategica nazionale.

L'assegnazione delle risorse direttamente all'Agenzia dovrebbe permettere, inoltre, di realizzare più efficacemente e in minor tempo gli interventi necessari e di procedere prima possibile all'avvio dei nuovi progetti. Alla copertura degli oneri il testo dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Seguono, quindi, gli interventi in sede di dichiarazione di voto.

Al riguardo, il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), preannunciando la posizione contraria del Gruppo di appartenenza, rileva come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una oggettiva situazione di ripristino delle riserve di munizioni nazionali, contrariamente alla narrazione propalata dalla maggioranza governativa secondo cui il contributo militare dell'Italia all'Ucraina non comporterebbe dei veri e propri costi.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) fa notare al collega testé intervenuto che, in realtà, l'Italia ha bisogno di potenziare tali strutture produttive, considerato il mutato scenario geopolitico in Europa. Occorre aggiungere, inoltre, che il sostegno finanziario ai due stabilimenti di Noceto e Fontana Liri sarà suscettibile di incrementare, con effetti economici positivi, tutto l'indotto locale.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI), nell'annunciare convintamente l'assenso del proprio Gruppo al parere predisposto dalla relatrice, fa presente che le considerazioni del collega Licheri, oltre a risultare inesatte, toccano in maniera del tutto marginale la norma in titolo che, invece, ha lo scopo precipuo di favorire la produzione nazionale di munizionamento.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza sul provvedimento in quanto tale, che suscita, essenzialmente, tutta una serie di perplessità nel suo complesso.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, in sede di replica, tiene a sottolineare come la disposizione in argomento miri, in ultima analisi, a rendere effettiva, per l'Italia, l'opzione cruciale dell'autonomia produttiva nel settore del munizionamento, alla luce, come evidenziato peraltro, da alcuni commissari, del contesto europeo ammalorato dalla disastrosa invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania [CRAXI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

L a seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; valutate in particolare le norme di cui all'articolo 33 relative ad un intervento a sostegno dell'occupazione presso l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico;

rilevata l'opportunità che si proceda a promuovere l'occupazione e lo sviluppo di settori ad alta intensità tecnologica e di fondamentale interesse strategico dell'industria nazionale della difesa, valorizzando e incrementando le competenze già esistenti e consentendo l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento del tessuto produttivo; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 660, di conversione del decreto siccità, e illustra uno schema di parere in parte favorevole, in parte non ostativo, con osservazioni, e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Con particolare riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741, sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Il Relatore passa quindi ad evidenziare gli emendamenti di più stretta attinenza alle competenze della Commissione, tenendo conto anche dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Propone poi un parere non ostativo relativamente all'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Ritiene poi opportuno dare un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e un parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR.

Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere un parere non ostativo. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il decreto-legge si compone di 45 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I, sulle misure di inclusione sociale e lavorativa (articoli da 1 a 13), dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023, che ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con una revisione del reddito di cittadinanza per il 2023 e la sua abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, con gli articoli da 1 a 11, si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile, in sostituzione del reddito di cittadinanza. Tra i requisiti per chiedere l'assegno, si riduce da dieci anni a cinque anni il requisito della residenza in Italia nel periodo antecedente la domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

L'articolo 3 determina la misura economica dell'assegno di inclusione in modo parzialmente diverso da come è determinato il reddito di cittadinanza. La domanda dell'assegno, in base all'articolo 4, è presentata all'INPS e, il riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione di un "patto di attivazione digitale", nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS e istituito presso il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 5. In base agli articoli 4 e 6 si prevede anche la sottoscrizione di un "patto per l'inclusione", sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, effettuata dai servizi sociali e che comporta attività formative o di lavoro o ad altre misure di politica attiva. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni e attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del "patto di servizio personalizzato".

L'articolo 7 riguarda i controlli sull'assegno di inclusione e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetto, mentre l'articolo 8 reca sanzioni penali per gli illeciti di falso o di omissione relativi ai benefici in esame e prevede i casi di decadenza dal beneficio dell'assegno.

L'articolo 9 stabilisce che, in caso di lavoro a tempo indeterminato, il beneficio decade per l'intero nucleo familiare con il rifiuto di un'offerta a un componente del nucleo relativa a qualsiasi zona del territorio nazionale. In caso di lavoro a tempo determinato, la decadenza è prevista solo per il rifiuto di un'offerta di lavoro a non più di ottanta chilometri dal domicilio.

L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per le assunzioni di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione, nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari che avviino un'attività lavorativa autonoma entro i primi dodici mesi del beneficio.

L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, l'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro, per i soggetti non aventi i requisiti per accedere all'assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro annui. Il Supporto è una misura di

accompagnamento al lavoro, attivabile per un periodo massimo di dodici mensilità, in cui l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro mensili. Al Supporto si applicano le norme procedurali e di decadenza previste per l'assegno di inclusione.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie, relative al passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione.

Il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il successivo articolo 15 dispone in materia di condivisione, tra enti pubblici e privati, di informazioni sui fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a fini ispettivi. L'articolo 16 dispone ai fini del potenziamento dell'attività di vigilanza nella regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per i familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

L'articolo stabilisce anche integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in coerenza con l'offerta formativa, e disposizioni sulla qualificazione delle imprese coinvolte e sulla prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.

L'articolo 18 estende, per l'anno accademico 2023-24, l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni anche a quelli occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento, oltre a quelli già previsti in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.

Il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro. In particolare, l'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea.

L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto - cosiddetto bonus trasporti - presentate oltre la scadenza del 31 dicembre 2022.

L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione.

L'articolo 22 estende la maggiorazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, prevista nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite, anche al caso in cui un genitore sia deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi al decesso.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, commisurando la sanzione a una percentuale dell'importo omesso, tra il 150 e il 400 per cento.

L'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi).

L'articolo 25 introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste dei contratti di espansione, che favoriscono il ricambio generazionale.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023 - 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, di giovani al di sotto dei trenta anni di età, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda.

L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi

assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni, effettuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore.

L'articolo 30 prevede una estensione, non oltre il 31 dicembre 2023, della Cassa integrazione in deroga, per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.

L'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento di 30 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf).

L'articolo 33 dispone un contributo per l'Agenzia Industrie Difesa, allo scopo di potenziare la capacità produttiva in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone e con riferimento a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico.

L'articolo 37 modifica in senso estensivo la disciplina dei contratti di prestazione occasionale.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017).

Nell'ambito del capo IV, sulla riduzione della pressione fiscale a sostegno dei lavoratori, l'articolo 39 prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 42 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni in favore dei minori, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

L'articolo 43, comma 1, dispone che anche i gettoni di presenza siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.

L'articolo 43, comma 2, introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

Nel capo V sulle disposizioni finali, l'articolo 44 riguarda la copertura finanziaria e reca alcune clausole contabili, mentre l'articolo 45 l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), pur apprezzando la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per l'accesso all'assegno di inclusione, che rende la misura maggiormente conforme al diritto dell'UE, ritiene che il provvedimento e la relazione illustrativa testé svolta, siano carenti sotto diversi profili.

Anzitutto esprime forte perplessità per il fatto che un provvedimento incentrato sul mondo del lavoro non faccia alcun riferimento alla direttiva europea sui salari minimi (direttiva (UE) 2022/2041), entrata in vigore nel novembre scorso, pur disciplinando forme di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà lavorativa.

Ritiene inoltre inadeguato il tentativo di dare soluzione alle problematiche in questo settore, attraverso una serie di misure incentrate sull'aspetto punitivo.

Rileva, infine, la presenza del tutto disomogenea, rispetto al contenuto proprio di un decreto incentrato sul lavoro, delle disposizioni relative alla liquidazione di Alitalia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo, ritenendo

opportuna una relazione integrativa da parte del Relatore sugli aspetti di competenza della Commissione. Ritiene inoltre importante affrontare anche nel merito politico alcune questioni tra cui la necessità di rafforzare le politiche attive del lavoro.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) auspica che il relatore tenga conto delle considerazioni svolte dai senatori Lombardo e Lorefice. In particolare, rimarca l'opportunità di tenere conto della nuova direttiva sul salario minimo, in cui si invitano gli Stati membri a stabilire una soglia minima qualora la contrattazione collettiva non sia in grado di garantirlo. Al riguardo, ricorda come, sebbene l'Italia risulti formalmente avere una contrattazione collettiva superiore a tale soglia, andrebbe affrontato il tema dei cosiddetti contratti pirata. Inoltre, andrebbe fatta una valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione nel rispondere alle distorsioni del mercato del lavoro italiano e alla realtà di un diffuso lavoro povero, ovvero di chi lavora otto ore al giorno e resta comunque al di sotto della soglia di povertà. Auspica quindi di lavorare insieme, evitando posizioni ideologiche, per migliorare il decreto in esame, partendo proprio da questa Commissione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si associa alla necessità di affrontare la realtà del lavoro povero, in cui si trovano 4,5 milioni di lavoratori, e il fenomeno dei contratti pirata che ammontano al 38 per cento della contrattazione collettiva.

Rileva inoltre come la disciplina temporale dell'assegno di inclusione non si ponga in linea con la normativa europea in materia di misure di sostegno al reddito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 ([n. COM\(2023\) 88 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che è volta a rivedere la normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, modificando e abrogando i regolamenti (UE) 2019/1242 e (UE) 2018/956. L'iniziativa si basa sul fatto che il settore dei veicoli pesanti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra nel trasporto su strada nell'UE e, allo stesso tempo, che l'industria automobilistica costituisce un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'UE, producendo oltre il 7 per cento del PIL.

La proposta è finalizzata al conseguimento di tre obiettivi specifici: ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dai veicoli pesanti in modo efficiente sotto il profilo dei costi; apportare agli operatori e utenti europei dei trasporti (la maggior parte dei quali sono PMI) i benefici derivanti da una maggiore diffusione di veicoli più efficienti sotto il profilo energetico; consolidare la *leadership* dell'industria europea nel settore delle tecnologie per la mobilità a zero emissioni.

In particolare, si prevede l'introduzione graduale di livelli più rigorosi di emissioni di CO₂ per quasi tutti i veicoli pesanti nuovi, con una tempistica di riduzione (articolo 3-*bis*) del 15 per cento dal 2025 al 2029, del 45 per cento a partire dal 2030, del 65 per cento a partire dal 2035 e del 90 per cento a partire dal 2040.

Gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030 (articolo 3-*ter*), ma gli Stati membri potranno decidere di escludere da tale obbligo una quota limitata di veicoli (che verrà stabilita dalla Commissione con successivi atti delegati), qualora ritengano che la destinazione d'uso del veicolo non può essere assicurata da un veicolo a emissioni zero.

I veicoli di nuova immatricolazione dovranno sostituire i carburanti fossili con nuove tecnologie a zero emissioni, quali batterie, celle a combustibile o idrogeno, che dovranno essere utilizzate sia sulle brevi distanze dei trasporti urbani, sia dai veicoli per il trasporto di lunga percorrenza.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla politica ambientale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto ritiene che la dimensione transfrontaliera dei cambiamenti climatici, che non possono essere adeguatamente contrastati con iniziative nazionali o locali, esige un intervento legislativo a livello di Unione. In particolare, anche il trasporto di merci su strada assume una dimensione internazionale e transfrontaliera tale da rendere insufficienti eventuali iniziative a livello nazionale, regionale e locale. Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici in modo efficace, compensando i costi aggiuntivi necessari ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente. Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 22 maggio 2023.

La relazione del Governo, pervenuta in data 17 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in modo complessivamente positivo la proposta, la cui approvazione contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione nazionale delle emissioni al 2030 prevista dal regolamento *Effort sharing*.

La relazione osserva che il provvedimento è destinato a favorire alcuni settori produttivi, quali società di servizi energetici, componentistica elettronica, industria manifatturiera dei materiali plastici, elettronici, dei metalli, delle batterie, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore della mobilità e dei nuovi materiali.

Il Governo ritiene anche rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre formula rilievi che prospettano talune criticità.

In particolare, ritiene indispensabile coniugare la salvaguardia ambientale con il minimo impatto a livello sociale, economico e produttivo. In questa chiave, valuta estremamente sfidanti per i costruttori gli obiettivi proposti, in particolar modo per il 2030, alla luce dell'attuale sviluppo tecnologico e tasso di realizzazione dell'infrastruttura. Pone inoltre l'accento sui rilevanti investimenti richiesti ai produttori per rinnovare il parco tecnologico delle proprie flotte e sulla necessaria accelerazione dell'adeguamento della filiera industriale, che comporterebbe la nascita o la riconversione degli insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali, oltre all'impatto atteso nel settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e nelle filiere dei biocombustibili avanzati.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti dell'Unione.

La Camera dei deputati italiana ha concluso l'esame con un parere motivato, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, in merito al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati ritiene che nel preambolo della proposta e nella valutazione d'impatto della Commissione non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento prospettato. Si osserva al riguardo che: la proposta stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti; i veicoli pesanti prodotti nell'UE sono tecnologicamente all'avanguardia e hanno un consumo medio di carburante nettamente inferiore rispetto ai veicoli equivalenti in altre regioni del mondo; i nuovi obiettivi richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica lontani dall'essere raggiunti ora o nei prossimi anni; l'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno potrebbero risultare insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga percorrenza; la proposta adotta quale criterio principale il calcolo delle emissioni allo scarico senza tenere in considerazione il danno ambientale procurato dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale relativo alla produzione degli accumulatori.

In merito al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene che la proposta determini, a fronte della quantità relativamente modesta di emissioni di gas a effetto serra generata dai veicoli pesanti, oneri estremamente gravosi e non adeguatamente giustificati per i costruttori, per il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e per le filiere dei biocombustibili avanzati. Si osserva al riguardo che: la previsione per cui in linea di principio gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2030 potrebbe risultare

eccessivamente onerosa e di difficile applicazione per molte aziende di trasporto pubblico locale; sarebbe pertanto necessario, secondo la Camera dei deputati, stabilire scadenze più gradualmente consentano di perseguire, secondo un percorso realistico, la nascita o la riconversione di nuovi insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali.

La Relatrice preannuncia quindi la presentazione di un parere motivato che rilevi le criticità della proposta con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di una sua approvazione entro la scadenza del 22 maggio.

Si apre una discussione sull'ordine dei lavori, sollevata dai senatori [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), [SENSI](#) (*PD-IDP*) e [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), relativamente all'opportunità di procedere al voto già nella presente seduta, rilevando al contempo l'assenza di alcuni senatori della maggioranza.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) rileva la necessità di svolgere le necessarie valutazioni per redigere il testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente [ZANETTIN](#) conferma l'esigenza di tempo per la redazione del testo da sottoporre in votazione, anche tenuto conto dell'organizzazione dei lavori della Commissione concordata con il presidente Terzi di Sant'Agata e nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([n. COM\(2023\) 126 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, cosiddetta direttiva CBE (*cross border exchange*), sullo scambio transfrontaliero relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

La proposta fa parte di un pacchetto in materia di applicazione transfrontaliera della normativa stradale, che comprende anche la proposta COM(2023) 127, sulla patente di guida, e la proposta COM(2023) 128, sull'esecuzione negli altri Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida.

Le modifiche proposte alla direttiva CBE sono finalizzate a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei conducenti non residenti, attraverso una più efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri per l'effettiva applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in Stati diversi da quello dell'infrazione.

Sebbene negli ultimi 20 anni il numero delle vittime della strada sia diminuito del 61,5 per cento, occorre compiere ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo del 75 per cento. A tal fine, un settore importante è quello dell'applicazione transfrontaliera delle sanzioni alla sicurezza stradale, in quanto riduce l'impunità dei conducenti stranieri. Nell'ottobre 2021, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030, in cui ha invitato la Commissione a rivedere la direttiva CBE, in quanto il quadro esistente non garantisce "adeguatamente le indagini sulle infrazioni, finalizzate all'applicazione delle sanzioni" e al raggiungimento della parità di trattamento tra contravventori residenti e non residenti.

La proposta prevede, quindi, modifiche finalizzate: all'introduzione di nuove violazioni per le quali è possibile attivare la procedura di scambio di informazioni e di notifica; alla razionalizzazione delle procedure di assistenza tra Stati membri nelle indagini transfrontaliere sulle violazioni in materia di circolazione stradale; all'introduzione di disposizioni di dettaglio relative alla tempistica e alle modalità di invio della lettera di informazione e dei documenti di *follow-up* (le successive comunicazioni amministrative o giudiziarie); e all'istituzione di un portale per lo scambio di informazioni, dedicato alla condivisione di informazioni con gli utenti della strada sulle norme in vigore negli Stati membri in materia di circolazione stradale e allo scambio di informazioni e altre interazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, comma 1, lettera c), del TFUE, che

consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale per garantire la parità di trattamento di tutti gli utenti della strada in tutta l'Unione e per porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti può essere realizzata solo con un intervento a livello di UE.

La Commissione europea ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo, volto a rendere i procedimenti di indagine transfrontalieri più agevoli, senza incidere sulle norme materiali in materia di sicurezza stradale, che restano di competenza degli Stati membri.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, pur consentendo il dibattito nell'ambito del dialogo politico. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per migliorare la sicurezza stradale, ed evidenzia alcuni aspetti problematici inerenti possibili oneri amministrativi, di cui si darà conto successivamente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([n. COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede una revisione delle norme dell'Unione europea in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE, contribuendo al contempo alla sostenibilità dei trasporti su strada e alla loro trasformazione digitale. In particolare, l'iniziativa interviene cercando di assicurare: un miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e sanzione dei comportamenti pericolosi; la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE; l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida. La direttiva si compone di 28 articoli e otto allegati. Si segnalano, in particolare, alcuni articoli che comportano modifiche rispetto alla vigente direttiva.

L'articolo 9 sostituisce il precedente articolo 6 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la soppressione dell'obbligo di patente di categoria C o D per ottenere una patente di categoria CE o DE; il diritto di guidare veicoli della categoria D1E per i titolari di patenti di categoria D1 e C1E o D1 e CE; l'introduzione di un'equivalenza facoltativa che consenta la guida di determinati veicoli con patente di categoria B1; il riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative.

L'articolo 10 corrisponde al precedente articolo 7 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la validità amministrativa di 15 anni diventa la regola generale per i gruppi delle categorie A e B; la Commissione e gli Stati membri possono prorogare la validità amministrativa delle patenti di guida in circostanze eccezionali; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta per allinearsi alla durata dei permessi di soggiorno temporanei; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta in funzione dell'età del titolare solo a partire dai 70 anni.

L'articolo 12 introduce nuove norme specifiche per la conversione delle patenti di guida rilasciate da un Paese terzo ai titolari che acquisiscono la residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 14 introduce il nuovo principio della guida accompagnata per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni.

L'articolo 15 introduce un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni nazionali aggiuntive.

L'articolo 19 chiarisce i casi in cui gli Stati membri dovrebbero assistersi reciprocamente.

L'articolo 22 corrisponde al precedente articolo 9 della direttiva 2006/126/CE, che istituisce il comitato per la patente di guida, ed è aggiornato con i riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011, che consente l'adozione di atti di esecuzione ove necessario.

L'articolo 23 aggiunge una lettera *c*) all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561, al fine di consentire la guida accompagnata per i conducenti con patenti di guida di categoria C che abbiano compiuto 17 anni di età.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che l'Unione europea ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati singolarmente dagli Stati membri.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire un migliore livello di sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione. Si prevede che gli operatori del settore del trasporto su strada, in particolare le PMI, trarranno benefici dell'alleggerimento delle norme e che i costi amministrativi diminuiranno significativamente. Si prevede, inoltre, che l'introduzione della patente di guida mobile (digitale) dell'UE comporterà impatti ambientali positivi e che la definizione aggiornata dei veicoli di categoria B e le nuove norme relative al cambio automatico agevoleranno il passaggio a veicoli a emissioni zero. Secondo le stime, infine, le amministrazioni degli Stati membri dovranno sostenere nel periodo 2025-2050 costi di adeguamento per le patenti di guida mobili, per l'aggiornamento degli esami di guida e per il miglioramento di RESPER (Rete UE delle patenti di guida) ai fini dell'applicazione delle norme.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 7 giugno 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) rileva come la proposta di direttiva comporta un importante cambiamento nell'ordinamento nazionale, tra cui la possibilità di prevedere rinnovi più ravvicinati solo dopo i 70 anni di età, mentre in Italia il rinnovo è previsto ogni dieci anni e, dopo i 50 anni, ogni cinque anni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime dubbi sull'opportunità di estendere la validità delle patenti anche ad un'età così avanzata, ritenendo importante la regolare verifica dell'idoneità fisica dei titolari di patente di guida, in relazione alle scadenze di rinnovo.

Sottolinea poi la necessità di intervenire già nelle scuole, per avviare un'opera di educazione alla circolazione stradale e per rafforzare l'attività di prevenzione dei rischi stradali, piuttosto che intervenire sulla fase successiva all'infrazione e al connesso rischio di infortunio con sanzioni e ritiro della patente.

Propone inoltre che la Commissione si confronti con chi già si occupa di educazione stradale, ai fini di una migliore valutazione delle proposte europee in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con la necessità di formazione dei giovani alla sicurezza stradale, che ritiene tuttavia debba essere estesa anche alle conseguenti sanzioni in caso di infrazione alle regole previste. Rileva, al riguardo, la necessità di una maggiore proporzionalità delle sanzioni, rispetto alla gravità delle infrazioni, nell'impianto normativo e nell'applicazione giudiziaria.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, a tale ultimo riguardo, ricorda come l'impianto sanzionatorio civile e penale sia di competenza nazionale, salvo il rispetto dei principi europei di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*) esprime adesione al quadro normativo illustrato dal relatore e ritiene che il discrimine, per la valutazione dei rischi alla sicurezza, ai fini anche del rinnovo della patente, talvolta non dipenda dall'età anagrafica, quanto dalle specifiche condizioni soggettive del titolare.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) concorda con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale e con la conseguente imprescindibile necessità di puntare sull'educazione stradale dei giovani in ambito scolastico. Chiede quindi al Presidente relatore di approfondire questo punto.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, si riserva di valutare i punti sollevati nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([n. COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, relativa all'efficacia delle decisioni di ritiro della patente di guida negli altri Stati membri, al fine di migliorare la sicurezza stradale e garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti dell'infrastruttura stradale dell'Unione europea.

La proposta fa parte di un pacchetto che riguarda la revisione di altre due direttive correlate: la direttiva (UE) 2015/413, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, e la direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.

In base all'attuale quadro normativo, i conducenti residenti in uno Stato membro, anche quando commettono le infrazioni stradali più gravi, conservano il loro diritto di guidare in tutti gli Stati membri, a eccezione dello Stato in cui è stata commessa l'infrazione. L'unica situazione in cui il ritiro della patente di guida produce effetti a livello dell'Unione si verifica quando lo Stato membro che ritira la patente è il medesimo che l'aveva rilasciata al conducente trasgressore.

Per implementare tale fattispecie, è dunque necessario prevedere che, all'interno dell'UE, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE, volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali.

L'ambito di applicazione dell'iniziativa riguarda solo le infrazioni che contribuiscono maggiormente agli incidenti stradali e alle morti sulle strade, ossia: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e comportamenti alla guida che cagionano morte o lesioni personali gravi a seguito di infrazioni riguardanti la sicurezza stradale.

È opportuno osservare che la proposta potrebbe interferire con diversi diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro o alla libertà di impresa, il diritto alla vita familiare e il diritto di proprietà, poiché l'effetto a livello unionale delle decisioni di ritiro delle patenti limiterà la possibilità per il trasgressore di guidare veicoli a motore nell'Unione, incidendo potenzialmente, a seconda della sua situazione personale, sull'esercizio della sua attività professionale o sulla vita familiare.

Va inoltre notato che, sebbene le decisioni di ritiro della patente di guida siano spesso accompagnate da sanzioni pecuniarie, la proposta esclude intenzionalmente dal suo ambito di applicazione tali sanzioni, alla cui esecuzione quindi non darà alcun contributo.

La base giuridica per la direttiva è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera *c*), del TFUE, che consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di sicurezza stradale relativi all'ambito transfrontaliero possono essere conseguiti solo attraverso uno strumento giuridico a livello di Unione europea. La sovranità degli Stati membri, sotto la cui sfera rientra la decisione di rilasciare o revocare una patente di guida, è rispettata in quanto gli effetti a livello di Unione di una decisione di ritiro della patente di guida dipenderanno sempre dalle azioni dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente.

La Commissione europea ritiene, inoltre, che il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure della presente iniziativa non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di

migliorare la sicurezza stradale.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità. Il periodo delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il 9 giugno 2023.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), in relazione ai citati possibili rischi di interferenza con i diritti fondamentali della persona, ricorda che in Italia è già prevista la sanzione del ritiro della patente di guida, al fine di tutelare il bene superiore dell'incolumità fisica delle persone rispetto a possibili gravi rischi connessi alla circolazione stradale. Non ritiene, quindi che si possa parlare di interferenza in tal senso.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda inoltre come talvolta sono proprio le persone a cui è stata ritirata la patente a provocare gli incidenti più gravi, circolando nonostante il ritiro, e peraltro senza copertura assicurativa dei danni a terzi.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;
- parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia,

rientrano tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Evidenzia come l'intervento legislativo contenga misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti.

Si sofferma poi sull'articolo 4, comma 10-*bis*, sull'articolo 7-*quater* e sull'articolo 24, comma 5, richiamando la necessità del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 2 e 12, che riguardano il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, ai fini della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Ricorda, al riguardo,

che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 24, che modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, ricordando che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Evidenzia poi che l'articolo 38 reca disposizioni sulle inadempienze degli atenei statali rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua, come richiesto nell'ambito della procedura di infrazione n. 2021/4055.

Ricorda in fine che sul tema del sostegno alla povertà e delle politiche attive del lavoro, vertono il Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, la raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01), e la relazione per Paese 2022 relativa all'Italia (SWD(2022) 616).

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, con alcune osservazioni, invitando in primo luogo la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una ulteriore riduzione del requisito di residenza quinquennale in Italia, previsto dagli articoli 2 e 12 per poter accedere all'assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro, per i motivi indicati in premessa, relativi alla procedura di infrazione n. 2022/4024.

In riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, propone di invitare a valutare l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili.

In riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio.

A tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, propone, infine, di invitare a valutare l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00004](#)) SCALFAROTTO e altri - Nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti

([7-00005](#)) MATERA e altri - Istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 5*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore per la proposta di risoluzione 7-00005, ringrazia il senatore Lombardo, relatore per la proposta di risoluzione 7-00004, per aver lavorato insieme ad un testo condiviso. Illustra quindi una versione riveduta della proposta a sua prima firma, in cui si impegna il

Governo: 1) ad adoperarsi affinché l'accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per finalizzare l'istituzione nella città di Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'accordo; 2) ad agire in sede di negoziato con i *partner* affinché alla sede di Milano vengano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese; 3) a promuovere l'adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l'istituzione e l'operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall'accordo; 4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure necessarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell'accordo prevista dall'articolo 87.1 dello stesso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ringrazia il senatore Matera per il lavoro comune svolto per migliorare la risoluzione 7-00005. Rende noto che tutti i firmatari della risoluzione n. 7-00004 hanno sottoscritto la risoluzione n. 7-00005, ritirando, contestualmente, la loro firma dalla risoluzione n. 7-00004.

Ribadisce la posizione volta a sostenere l'assegnazione all'istituenda sede di Milano di tutte le competenze della *ex* sede di Londra, ma ritiene che l'adozione di una risoluzione unanime, di tutte le forze politiche presenti, costituisca uno strumento utile a rafforzare la posizione negoziale del Governo italiano, rispetto agli altri *partner* europei, perché siano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Ritiene che la città di Milano, capoluogo di un tessuto imprenditoriale di eccellenza, meriti di ospitare una sede del TUB sui contenziosi sulla proprietà intellettuale relativi a importanti settori industriali, tra cui *in primis* quello farmaceutico, in cui l'Italia ricopre un ruolo del tutto preponderante in Europa, e confida nella volontà del Governo di fare tutto il possibile in tal senso.

Apprezza, inoltre, l'inserimento in premessa del riferimento alla necessità che l'assegnazione delle competenze avvenga comunque secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi, al fine di evitare zone grigie, foriere di cattivi funzionamenti nel sistema della tutela brevettuale.

Esprime quindi soddisfazione a nome del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, preannunciando il voto favorevole sulla risoluzione modificata, che reputa come un primo passo importante, pur ribadendo l'intenzione di voler continuare a spronare il Governo a fare il possibile per salvaguardare tutte le competenze che spetterebbero alla sede di Milano.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i relatori per il lavoro svolto al fine di convergere su una risoluzione condivisa, la n. 7-00005, proseguendo quindi l'esame solo su quest'ultima.

Comunica altresì che su tale proposta hanno aggiunto la propria firma, oltre naturalmente a tutti i senatori della risoluzione n. 7-00004, anche egli stesso e i senatori Elena Murelli, Ilaria Cucchi, Lorefice, Simona Flavia Malpezzi, Tatjana Rojc, Mirabelli, Susanna Lina Giulia Camusso, Alfieri, Bazoli, Cottarelli, Misiani, Martella, Franceschelli, Franceschini e Sensi.

I senatori [Dolores BEVILACQUA](#) (*M5S*), [SCURRIA](#) (*FdI*), [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SATTA](#) (*FdI*), [Cinzia PELLEGRINO](#) (*FdI*) e [NASTRI](#) (*FdI*) sottoscrivono la risoluzione n. 7-00005.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime compiacimento a nome del Gruppo FI per la posizione condivisa raggiunta su un tema che vede tutte le forze politiche dalla stessa parte, per l'attribuzione alla città di Milano della sezione del TUB, con competenze adeguate. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La Senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime soddisfazione e apprezzamento per il consenso unanime sul testo modificato della risoluzione a prima firma del senatore Matera.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione 7-00005, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia, del 22 novembre 2019, inteso a rafforzare il contrasto alla criminalità, in attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

L'Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione in materia penale tra l'Italia e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nel contesto europeo dettato dalla base giuridica degli articoli 82-86 del TFUE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

I rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Armenia in materia di assistenza giudiziaria penale sono attualmente regolati dalla citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 di cui entrambi i Paesi sono parte.

L'adozione di ulteriori norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione europea risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza, che la Convenzione europea non disciplina, e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. L'Italia ha peraltro sottoscritto con altri Stati, che sono parti della Convenzione europea, accordi simili volti a facilitarne l'applicazione.

L'Accordo è composto di un preambolo, dove è espressamente previsto che, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea, e di sei articoli.

All'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscono proventi di reato.

L'articolo 2 prevede, nell'ambito di una richiesta di assistenza, che la Parte richiedente possa chiedere all'altra Parte l'osservanza di determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento interno. L'Accordo consentirà di rendere più celeri le procedure di cooperazione, anche nel rispetto dell'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea (articolo 3).

Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 4).

L'Accordo prevede che sarà data reciprocamente la più ampia assistenza anche nella materia degli accertamenti bancari e finanziari (articolo 5). Infine si disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione relative all'Accordo (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione (articoli 1 e 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4).

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Sarà comunque opportuno assicurare il rispetto degli *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte di dette autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto

numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori.

Al riguardo, ricorda che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è all'esame della Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta.

Ricorda, inoltre, che la materia della sottrazione internazionale di minori è trattata anche dal regolamento (UE) 2019/1111, sul riconoscimento delle decisioni in materia civile, e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta da ultimo con la sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-638/22.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) evidenzia che in Commissione di merito sono ancora in corso audizioni e chiede, pertanto, la possibilità di rinviare il voto per consentire di valutare gli ulteriori approfondimenti.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), componente e vicepresidente della 2ª Commissione, conferma quanto affermato dalla senatrice Rojc e si associa alla richiesta di rinvio.

I senatori [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) e [LOREFICE](#) (M5S) si associano alla richiesta di rinvio del voto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, relativo alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

In particolare, valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà e di formulare alcune osservazioni in merito al principio di proporzionalità.

Relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, ritiene necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine.

Di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali, dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma dovrebbe poter essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere misure di risanamento atmosferico efficaci, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione

della popolazione esposta a rischio, analogamente a quanto previsto dal richiamato articolo 13. Del resto, sulla base degli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea, si rileva come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo.

Sempre in riferimento agli *standard* qualitativi dell'aria, propone di esprimere l'auspicio di una rimodulazione delle modalità di rilevamento, introducendo criteri di tossicità differenziate a seconda della fonte, in quanto gli *standard* qualitativi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti.

Nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta "aria *indoor*", facendo seguito a quanto evidenziato nella "*Air Pollution Strategy*" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità - Gruppo di studio nazionale inquinamento *indoor*;

Infine, sempre a livello europeo, la Relatrice ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. Al riguardo richiama l'esempio del progetto NOSE sviluppato in Sicilia dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata alle ore 9, di domani, giovedì 25 maggio, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 714

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

evidenziato che l'intervento legislativo contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

considerato in particolare che:

- il comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- l'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, e che il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «*de minimis*»;
- il capo IV concerne le disposizioni finali e finanziarie, tra cui si segnala l'articolo 24 che, al comma

5, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero, e che con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

richiamata, quindi, la necessità di rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

- il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;
- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;
- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;
- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n.

2021/4055 allo stadio del parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023; ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024; tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che "ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione" e al punto 14 che "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro", nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella relazione per Paese 2022 relativa all'Italia (SWD(2022) 616); valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l'opportunità di una ulteriore riduzione del requisito di residenza quinquennale in Italia, previsto dagli articoli 2 e 12 per poter accedere all'assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro, per i motivi indicati in premessa, relativi alla procedura di infrazione n. 2022/4024; in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili; in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio; a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00005
(Doc. XXIV, n. 5)**

La 4ª Commissione permanente,
premessi che:

il brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") sarà operativo dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), prevista per il 1° giugno 2023; per la corte di primo grado è stata prevista dall'accordo TUB (articolo 7) una divisione centrale avente sede principale a Parigi e sezioni distaccate a Londra e Monaco di Baviera e le divisioni locali e regionali istituite presso ciascuno Stato contraente su sua richiesta, mentre la corte di appello sarà a Lussemburgo;

a causa dell'uscita del Regno Unito dall'accordo TUB a seguito della "Brexit", a partire dal 1° giugno 2023 la divisione centrale si sarebbe articolata, in assenza dell'accordo conseguito dal Governo italiano per la sede di Milano, unicamente sulla sede di Parigi e la sezione di Monaco, mentre la corte d'appello avrà sede a Lussemburgo;

è imprescindibile ed urgente emendare l'accordo per ripristinare la seconda sezione distaccata della divisione centrale, dato che in sua assenza le corti assegneranno, se pure su base provvisoria, le competenze precedentemente assegnate a Londra a Parigi e Monaco, in attesa che si riveda secondo le

procedure previste dall'accordo il luogo della sede ed il sistema di attribuzione delle competenze *ex* Londra definite rispettivamente all'articolo 7 dell'accordo e nell'allegato 2 dell'accordo (e basato su una struttura su tre sedi);

il nostro Paese ha già da tempo individuato in Milano la sede della divisione locale italiana del TUB, in virtù della centralità del capoluogo lombardo nel sistema produttivo e dell'innovazione italiano; è per questo che Milano è stata candidata dall'Italia a ospitare anche una sezione distaccata della divisione centrale del TUB, considerando la sua vocazione naturale a ospitare tale sezione - inizialmente destinata a Londra - che si stima possa portare alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;

è di fondamentale importanza che alla istituenda sede milanese del TUB siano assegnate competenze adeguate che tengano conto della vocazione dell'impresa italiana in molti importanti settori, e che tale assegnazione di competenze avvenga secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi;

l'articolo 87.2 dell'accordo sul TUB prevede che il comitato amministrativo possa modificare "il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione";

l'uscita del Regno Unito dalla UE costituisce una modifica del diritto dell'Unione europea, con effetti diretti sull'assetto organizzativo dei brevetti e delle corti, consentendo così di assegnare una nuova sede con decisione del comitato amministrativo ricorrendo alla procedura semplificata *ex* articolo 87.2 e senza dover riavviare il complesso iter internazionale di modifica del trattato;

il Governo ha designato a tal fine Milano come candidata a ospitare la sezione distaccata della divisione centrale del TUB;

il Governo si è impegnato a istituire la sezione distaccata della divisione centrale del TUB a Milano attraverso un negoziato complesso e di non scontato esito, considerando la necessità di emendare un accordo internazionale al momento della sua entrata in vigore e di riaprire i delicati negoziati a suo tempo intervenuti tra i *partner* europei per la definizione delle competenze sui contenziosi affidati al TUB;

in seguito a tali interlocuzioni, il Governo ha raggiunto un accordo con i governi di Francia e Germania, volto a confermare l'istituzione a Milano di una sezione distaccata della Divisione centrale del TUB. Tale intesa sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del TUB nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo per la sua formalizzazione;

il Governo si è focalizzato sull'esigenza prioritaria di emendare con urgenza l'accordo TUB per confermare l'istituzione della sede di Milano, determinando i tempi per la sua operatività, le sue competenze, le garanzie per il suo funzionamento, anche attraverso una clausola di revisione della decisione che consenta di verificare in tempi rapidi il funzionamento del sistema e di correggerne eventuali squilibri,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi affinché l'accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per finalizzare l'istituzione nella città di Milano della sezione distaccata della divisione centrale del TUB, facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'accordo;
- 2) ad agire in sede di negoziato con i *partner* affinché alla sede di Milano vengano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese;
- 3) a promuovere l'adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l'istituzione e l'operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall'accordo;
- 4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure necessarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell'accordo prevista dall'articolo 87.1 dello stesso.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 676**

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
considerato che l'Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione in materia penale posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace il contrasto alla criminalità;
tenuto conto del rafforzamento di questa materia in ambito europeo, oggetto di un più ampio riconoscimento della base giuridica in base agli articoli 82-86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
rilevato che dovrà essere assicurato il rispetto degli *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di dette autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404**

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori;
rilevato che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è all'esame della Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta;
rilevato che il regolamento (UE) 2019/1111 contiene un capo autonomo (articoli da 22 a 29), relativo alla sottrazione internazionale di minori, che prevede disposizioni specifiche da applicarsi congiuntamente alla Convenzione dell'Aja del 1980 quando si tratta di rendere una decisione che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno;
considerato, altresì, che la tutela dei minori, in particolare nei casi di sottrazione internazionale, è oggetto di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea intervenuta, da ultimo, con sentenza del 16 febbraio 2023 (causa C-638/22);
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2022) 542**

La 4a Commissione,
esaminata la proposta di direttiva in titolo, relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022) 542);
valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4a Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

premessi che:

la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

il controllo dell'inquinamento atmosferico ha per sua natura una connotazione transfrontaliera e che, pertanto, gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella proposta non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione a livello di Unione europea;

considerato che:
nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell'aria in cui ha evidenziato le evidenze epidemiologiche di una possibile correlazione tra inquinamento atmosferico e importanti effetti sulla salute umana e la mortalità, definendo tra l'altro dei valori limite inferiori per l'esposizione a determinati inquinanti;

la proposta fa proprie le linee guida sopra menzionate, stabilendo standard intermedi per l'anno 2030 per giungere entro il 2050 a un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria, ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto, come evidenziato in premessa, l'inquinamento atmosferico ha una natura transfrontaliera, in quanto quello prodotto in uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato anche negli altri Stati membri e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità si formulano le seguenti osservazioni: relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, in cui vengono introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo (arsenico, nichel, cadmio e benzo(a)pirene contenuti nella frazione PM10 del particolato atmosferico), ad eccezione dell'ozono, e sono introdotte soglie di allerta per l'esposizione a breve termine a livelli particolarmente alti di PM10 e PM2,5, in aggiunta alle soglie di allerta già esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), risulta necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine; di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma dovrebbe poter essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere misure di risanamento atmosferico efficaci, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, come già previsto dal richiamato articolo 13 per la progressiva riduzione del particolato fine e del biossido di azoto e come effettuato dagli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea che rilevano come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutti i comparti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura), e con lo scenario "MTFR" - *Maximum Technical Feasible Reduction* (Massima Riduzione Tecnica Fattibile), non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo; sempre in riferimento agli standard qualitativi dell'aria, si auspica una rimodulazione delle modalità di rilevamento in quanto essi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti, la quale può essere grandemente variabile in dipendenza dalla sorgente e delle caratteristiche chimiche degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di criteri di rilevamento della tossicità differenziale del particolato proveniente da fonti diverse, in modo da realizzare politiche di riduzione delle emissioni pienamente coerenti con le finalità di protezione della salute;

nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo

chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta "aria indoor", facendo seguito a quanto evidenziato nella "*Air Pollution Strategy*" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità - Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor;

infine, sempre a livello europeo, si ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. È opportuno valutare una normativa comune e tecnologie strumentali adeguate, al fine di garantire un'attività omogenea degli enti controllori, nonché valutare l'introduzione di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene, collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni, come già sperimentato in alcune regioni italiane, per esempio in Sicilia con il progetto NOSE sviluppato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

1.4.2.4.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 56 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023
56ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)**

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(227) Maria Cristina CANTU' e altri. - Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che si propone di potenziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, incentrata sulla figura del medico di assistenza primaria, ovvero il medico di famiglia, organizzato in una Rete territoriale di "Salute globale" che opera attraverso le Case di comunità.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Riforma 1 della Componente M6C1-1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" del PNRR, relativa alla definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, volta a definire modelli e *standard* relativi all'assistenza territoriale, riforma che è già stata definita e strutturata con il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

La Componente M6C1 del PNRR prevede, infatti, una serie di investimenti, tra cui l'Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona, che prevede l'avvio di almeno 1.350 Case della comunità, e l'investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina, che consiste nell'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina e assistenza domiciliare, nel sostegno all'innovazione in campo sanitario.

Il disegno di legge è motivato anche dalla volontà di porre rimedio alle criticità emerse durante l'emergenza epidemiologica da Covid, sia sul versante organizzativo-strutturale che in termini di un importante investimento nel capitale umano e nella formazione, prevedendo adeguate regole di *governance* e misure di recupero in attrattività della professione medica di assistenza primaria, per un riequilibrio quantitativo e qualitativo del rapporto tra medici e assistiti, sancendo i contenuti qualificanti il nuovo ruolo e riorientando la convenzione per l'applicazione di modelli organizzativi, gestionali e formativi di promozione della salute, della prevenzione, della continuità dell'assistenza e cura, agendo in potenziamento dell'interazione tra territorio e presidio ospedaliero e considerando l'innovazione tecnologica digitale come motore di un effettivo miglioramento.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Rete di medicina territoriale "Salute Globale" (*One Health*), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria e integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate, nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati

ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di *screening* nell'età evolutiva.

La Rete è organizzata a livello distrettuale tramite forme organizzative monoprofessionali, denominate «aggregazioni funzionali territoriali» (AFT), nonché tramite le Case della Comunità. La Rete garantisce l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata, per tutti i giorni della settimana e per tutti gli assistiti dei medici, singoli, associati o aggregati. A tal fine, l'assistenza primaria e pediatrica è assicurata dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, mentre fino alle 24 è assicurata la continuità assistenziale del medico ad attività oraria (guardia medica). Dalle 24 alle 8 e negli altri giorni, l'assistenza primaria e di continuità è assicurata dalle regioni, sempre presso le Case della comunità. La Rete è, inoltre, integrata con la centrale operativa del Numero Europeo Armonizzato, istituito in base alla decisione 2007/116/CE, come modificata dalla decisione 2009/884/CE, per le cure mediche non urgenti, anche in telemedicina, al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare. I medici operano nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscono all'Ecosistema dei dati sanitari (Eds) basato sul sistema del fascicolo sanitario elettronico (FSE). L'articolo 2, ai fini dell'implementazione della Rete "Salute globale", prevede modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo che le regioni organizzino, nell'ambito del distretto sanitario, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) monoprofessionali e le Unità complesse di cure primarie (UCCP) multiprofessionali, attraverso personale convenzionato con il SSN. Per quanto non disciplinato dalla legge il rapporto contrattuale è regolato dagli accordi collettivi nazionali per i quali sono stabiliti una serie di principi direttivi.

Si stabilisce che l'attività ambulatoriale del medico presso il proprio studio non può essere inferiore a cinque ore al giorno per cinque giorni alla settimana e che le 38 ore settimanali sono completate con le visite domiciliari e le attività distrettuali. Ciascun medico non può avere più di 1.500 assistiti, con un numero ottimale di 1.000 assistiti per medico.

Sono poi stabilite disposizioni di accesso alla professione dell'assistenza primaria e in merito alla convenzione triennale che regola i rapporti con il SSN. Si interviene per ridefinire la struttura del compenso spettante al medico del ruolo unico di assistenza primaria, al fine di valorizzare il merito. L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati, in cui si consente alle regioni di trattenere in servizio i medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali, per il periodo di attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e fino ai 73 anni di età. Possono inoltre esercitare l'assistenza primaria i laureati in medicina, abilitati, che abbiano svolto 3.200 ore nell'ambito delle strutture Covid. Per gli iscritti alla specializzazione di medicina generale, sono previste forme di tutoraggio e formazione presso le strutture sanitarie.

Per il periodo di attuazione del PNRR, e comunque sino al 31 dicembre 2026, gli enti locali provvedono a fornire in comodato d'uso ai medici neoincaricati, per la durata dell'incarico, un luogo idoneo all'esercizio delle funzioni, dotato di spazi, arredi, attrezzature, di sala d'attesa, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei e necessari per l'esercizio dell'attività di assistenza primaria.

Quanto ai pediatri, per il periodo di attuazione del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026 i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. A decorrere dall'anno 2024 l'importo delle borse di studio per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale è pari a 1.200 euro mensili.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sulla necessità del rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria, considerata la portata complessiva della riforma.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (Fdi) rassicura sul rispetto delle competenze regionali, richiamando anche il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice sul provvedimento in 10a Commissione, conferma che il disegno di legge si propone di potenziare la medicina territoriale, fondata sui medici di assistenza primaria, sui pediatri e i medici specialisti, in accordo con le regioni, per un'unica Sanità, detta appunto *One Health*, coordinata a livello nazionale.

Comunica inoltre che, presso la Commissione di merito si svolgeranno audizioni e che il provvedimento sarà probabilmente abbinato ad altri disegni di legge.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) concorda sulla qualificazione del provvedimento come legge quadro che, per le materie di competenza concorrente, stabilisce i principi fondamentali che saranno poi concretamente attuati dalle regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone una serie di modifiche allo schema di risoluzione presentato dalla relatrice, senatrice Bevilacqua, che evidenziano la necessità di consentire interventi diversificati a seconda delle particolarità delle diverse zone interessate dai fenomeni di inquinamento.

In particolare, al quarto capoverso propone di sopprimere le parole iniziali "il controllo del", riferendosi quindi direttamente all'inquinamento atmosferico. Inoltre, propone di sostituire l'affermazione secondo cui il problema affrontato dalla proposta non può essere affrontato in modo adeguato dagli Stati membri singolarmente, con l'affermazione secondo cui può essere affrontato in modo adeguato "attraverso il giusto bilanciamento tra le misure prese dai singoli Stati membri e un'azione coordinata a livello di Unione europea".

Al settimo capoverso, relativo al principio di sussidiarietà, dopo le parole "e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo", propone di aggiungere "che lasci tuttavia un certo grado di flessibilità agli Stati membri per consentire di tenere in considerazione le singole specificità".

Al nono capoverso, relativo alla proroga prevista all'articolo 18, relativa al rispetto dei valori limite fissati, per la quale si suggerisce che non sia fissata in 5 anni, ma che sia modulabile in modo realistico, propone di aggiungere anche il riferimento "in particolare laddove risulti necessario realizzare interventi strutturali importanti".

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene che i temi posti dalla senatrice Murelli, di natura politica, meritino un supplemento di riflessione, poiché andrebbero a modificare in punti importanti la risoluzione proposta dalla senatrice Bevilacqua.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), relatrice, ritiene opportuno approfondire adeguatamente i punti sollevati.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si sofferma sul punto relativo alla flessibilità richiesta agli Stati membri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) osserva come la diversità delle situazioni di fatto in cui versano le aree interessate dalla disciplina europea in esame possa meritare una richiesta di maggiore flessibilità per gli Stati membri maggiormente interessati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra una nuova versione dello schema di parere, pubblicato in allegato, in cui, oltre ad essere soppresso il primo capoverso del dispositivo, è aggiunta l'integrazione relativa alla proposta di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è stata pubblicata dalla Commissione europea il 24 maggio scorso, unitamente al *Country Report* pubblicato nella medesima

data.

In particolare, in tali documenti, si indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, pur mantenendo la neutralità di bilancio, e si fa riferimento alla dinamica della produttività e alle politiche attive del lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, pubblicato in allegato.

In particolare, osserva che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto la formulazione di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

- il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;
- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;
- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di

superamento del termine di dodici mesi;

- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato ex articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023; ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024; tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che *"ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione"* e al punto 14 che *"chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro"*, nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili;

in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio;

a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva;

in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18); valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.4.2.4.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 57 (ant.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, accoglie in alcuni punti le proposte di modifica avanzate ieri dalla senatrice Murelli.

In particolare, al quarto capoverso accoglie l'idea di evidenziare che l'azione è comunque degli Stati membri, aggiungendo la parola "coordinata", con riferimento all'azione degli Stati per la qualità dell'aria in Europa.

Al settimo capoverso, relativo al principio di sussidiarietà, accoglie la proposta di integrazione, ma sostituendo le parole "un certo grado di flessibilità" con le parole "un margine di flessibilità".

Infine, al nono capoverso, relativo alla proroga prevista all'articolo 18, relativa al rispetto dei valori limite fissati, accoglie la precisazione sui criteri in base ai quali modulare la proroga, proponendo quindi di inserire le parole "in particolare laddove risulti necessario intervenire con misure importanti, adeguate al grado di inquinamento".

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) suggerisce di sostituire la parola "flessibilità" con "discrezionalità".

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sulle riformulazioni proposte.

La relatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) riformula di conseguenza lo schema di risoluzione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella precedente seduta.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (n. COM (2023) 94 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 9, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione già illustrato nella precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM (2022) 732 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che reca modifiche alla direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, ricordando come l'esame in questa Commissione è stato avviato a metà marzo e ha permesso di svolgere un intenso dibattito.

La nuova proposta inserisce aspetti normativi innovativi e apporta modifiche orientate ad affrontare in maniera più efficace la persistente domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo alimentate da vittime di tratta di esseri umani. Tali criticità, sebbene parzialmente arginate dalle norme nazionali e transnazionali esistenti, non risultano essere state completamente eradiccate e continuano a rappresentare una violazione dei diritti fondamentali degli individui che necessita un intervento urgente e comprensivo.

Ricorda quindi che il 17 febbraio 2023 è pervenuta la relazione del Ministero della giustizia, inviata ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che valuta positivamente la proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale non ravvisando profili di criticità.

Nella relazione del Ministero della giustizia si includono, altresì, indicazioni relative a quali disposizioni richiedano un adeguamento dell'ordinamento nazionale. Tenuto conto che diverse fattispecie di reato recate dalla direttiva modificata sono già incluse nell'ambito dei reati previsti dalla normativa italiana, preme fare un riferimento al novello articolo 18-*bis* della direttiva, il quale configura l'introduzione di reati connessi alla consapevolezza, nella fruizione di servizi oggetto di sfruttamento, che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani.

Su questo punto rileva indicare che l'elemento della consapevolezza potrebbe risultare ostico da provare, per il suo carattere soggettivo, e che, in fase di recepimento della direttiva, mediante la prossima Legge di delegazione europea, si ritiene opportuno tenere conto della diversa natura delle fattispecie criminose considerate, in quanto in alcune di esse l'elemento della consapevolezza può essere implicito e la presenza di sfruttamento può essere più o meno facilmente individuabile.

Occorrerebbe, inoltre, tenere conto delle diverse modalità di individuazione dei soggetti imputabili.

Il principio di sussidiarietà può dirsi rispettato per via del carattere transnazionale dei reati da perseguire, soprattutto se si considera anche la loro eventuale perpetrazione tramite strumenti elettronici *online*. In tale contesto, gli obiettivi di prevenzione, contrasto e repressione sono conseguiti

in maniera più efficace ed efficiente a livello unionale, rispetto al livello esclusivamente nazionale. Similmente, il principio di proporzionalità risulta rispettato, in quanto il Governo ritiene che le previsioni della proposta di direttiva costituiscano una misura necessaria a rispondere alle esigenze emerse negli anni recenti relative all'aumento dei casi di tratta di esseri umani in ambito non previsti dalla direttiva originaria.

Risultando scadute il 22 marzo le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, l'esame del provvedimento rientra nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è stata vagliata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, le quali non hanno ravvisato criticità.

In conclusione, ferma restando la conferma dell'orientamento favorevole della Commissione circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame, si ricorda l'opportunità di tenere conto dell'esigenza, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, di fissare adeguati principi e criteri direttivi che rispondano alla necessità di assicurare che la previsione del novello articolo 18-*bis* sia accolta nell'ordinamento nazionale congiuntamente a doverose precisazioni relative non solo al preciso delineamento del reato dell'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento, ma anche alla distinzione in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede il rinvio della conclusione dell'esame, sottolineando la delicatezza della tematica e la necessità di proseguire nel lavoro di approfondimento degli aspetti giuridici insiti nella proposta.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) condivide la proposta di rinvio, con riguardo all'elemento soggettivo del reato che merita approfondimento e che, come evidenziato dal Presidente relatore, potrà essere delineato normativamente nella prossima legge di delegazione europea.

A tale riguardo, evidenzia peraltro l'oggettivo ritardo nella presentazione alle Camere del relativo disegno di legge che, ai sensi della legge n. 234 del 2012, sarebbe dovuta avvenire entro il 28 febbraio. È quindi importante conoscere dal Governo la tempistica della sua presentazione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di informazioni anche in merito alla presentazione del disegno di legge europea, ricordando peraltro che, in base alle ultime modifiche apportate alla legge n. 234 del 2012, è prevista la possibilità di più disegni di legge volti all'adempimento degli obblighi europei nel corso dell'anno solare.

Il [PRESIDENTE](#), nel convenire sulla richiesta di rinvio della conclusione dell'esame per consentire ulteriori approfondimenti, si riserva di informare la Commissione sulla tempistica di presentazione alle Camere dei disegni di legge "europei" da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 542
DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis, n. 8*) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'**

La 4a Commissione,

esaminata la proposta di direttiva in titolo, relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022) 542);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4a Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

premesso che:

la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

il controllo dell'inquinamento atmosferico ha per sua natura una connotazione transfrontaliera e che,

pertanto, gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella proposta non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione coordinata a livello di Unione europea;

considerato che:

nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell'aria in cui ha evidenziato le evidenze epidemiologiche di una possibile correlazione tra inquinamento atmosferico e importanti effetti sulla salute umana e la mortalità, definendo tra l'altro dei valori limiti inferiori per l'esposizione a determinati inquinanti;

la proposta fa proprie le linee guida sopra menzionate, stabilendo *standard* intermedi per l'anno 2030 per giungere entro il 2050 a un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria, ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto, come evidenziato in premessa, l'inquinamento atmosferico ha una natura transfrontaliera, in quanto quello prodotto in uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato anche negli altri Stati membri e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo, che lasci tuttavia un margine di discrezionalità agli Stati membri per consentire di tenere in considerazione le singole specificità;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità si formulano le seguenti osservazioni: relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, in cui vengono introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo (arsenico, nichel, cadmio e benzo(a)pirene contenuti nella frazione PM10 del particolato atmosferico), ad eccezione dell'ozono, e sono introdotte soglie di allerta per l'esposizione a breve termine a livelli particolarmente alti di PM10 e PM2,5, in aggiunta alle soglie di allerta già esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), risulta necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine; di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti, prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali, dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere risultati di risanamento atmosferico efficaci, in particolare laddove risulti necessario intervenire con misure importanti, adeguate al grado di inquinamento, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, come già previsto dal richiamato articolo 13 per la progressiva riduzione del particolato fine e del biossido di azoto e come effettuato dagli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea che rilevano come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutti i comparti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura), e con lo scenario "MTFR" - *Maximum Technical Feasible Reduction* (Massima Riduzione Tecnica Fattibile), non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo; sempre in riferimento agli *standard* qualitativi dell'aria, si auspica una rimodulazione delle modalità di rilevamento in quanto essi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti, la quale può essere grandemente variabile in dipendenza dalla sorgente e dalle caratteristiche chimiche degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di criteri di rilevamento della tossicità differenziale del particolato proveniente da fonti diverse, in modo da realizzare politiche di riduzione delle emissioni pienamente coerenti con le finalità di protezione della salute;

nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta "aria *indoor*", facendo seguito a quanto evidenziato nella "*Air Pollution Strategy*" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità -

Gruppo di studio nazionale inquinamento *indoor*;

infine, sempre a livello europeo, si ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. È opportuno valutare una normativa comune e tecnologie strumentali adeguate, al fine di garantire un'attività omogenea degli enti controllori, nonché valutare l'introduzione di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene, collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni, come già sperimentato in alcune regioni italiane, per esempio in Sicilia con il progetto NOSE sviluppato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia; considerato, inoltre, che:

- il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;
- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui, in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;
- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;
- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali

inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023; ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024; tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che "ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione" e al punto 14 che "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro", nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612); valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili; in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio; a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva; in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 94
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 9) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'**

La 4a Commissione,
esaminata la proposta COM(2023) 94, volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE (cosiddetta direttiva BCRD, *Broadband Cost Reduction Directive*) sulla riduzione dei

costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 "Percorso verso il decennio digitale", i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G;

considerato che essa si propone di:

- porre rimedio all'eccessiva diversità tra le normative degli Stati membri, e talvolta anche internamente ai singoli Stati, sull'installazione delle reti ad altissima capacità, con considerevoli margini di esclusioni o esenzioni, che crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

- ottimizzare la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, per agevolare l'installazione delle reti ad altissima capacità, e a realizzare uno snellimento delle relative procedure amministrative, attraverso una loro maggiore semplificazione, coerenza e digitalizzazione;

considerato, con riguardo al patrimonio artistico, storico e archeologico che:

- l'articolo 3 della proposta, relativo all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, specifica al paragrafo 6 la non applicazione dell'obbligo di dare accesso agli operatori di rete, agli edifici pubblici di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico, oltre che per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Lo stesso paragrafo prevede, a tal fine, che gli Stati membri individuano in modo proporzionato tali edifici nel loro territorio pubblicandolo attraverso uno sportello unico e notificandolo alla Commissione europea;

- l'articolo 7, paragrafo 9, consente agli Stati membri di derogare al futuro atto di esecuzione della Commissione europea, relativo alle categorie degli elementi di rete non soggette ad alcuna autorizzazione, per gli edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica;

considerato che la proposta è oggetto di esame da parte di altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, tra cui la Camera dei deputati che ha approvato un parere motivato;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

valutato che dalla proposta di regolamento dovrebbe derivare un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica in termini di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione;

valutato, inoltre, che dal punto di vista degli utenti, i consumatori dovrebbero trarre benefici diretti legati in particolare all'obbligo di installare l'infrastruttura fisica all'interno dell'edificio e alla disponibilità di cablaggi interni che dovrebbero consentire di ridurre i costi infrastrutturali, accelerare il processo di sottoscrizione di un servizio di abbonamento e ridurre i costi di connessione al momento dell'attivazione della linea, nonché di beneficiare di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit nelle aree più densamente popolate;

ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con le seguenti osservazioni critiche inerenti al rispetto del principio di proporzionalità.

In merito alla scelta dello strumento del regolamento, rispetto alla vigente direttiva, la proposta risulta disciplinare l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e della gestione e regolamentazione dei servizi pubblici, rendendo problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento.

In particolare, l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti e amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che peraltro rientrano nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE.

L'impatto a livello di costi e l'effettiva possibilità di implementazione delle misure previste, nelle tempistiche stabilite, rende l'attuazione della proposta onerosa anche alla luce dell'ampio novero di

soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso, inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare degli "operatori di rete", come definiti all'articolo 2 della proposta, di reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, di fognature, di trattamento delle acque reflue, di sistemi di drenaggio, riscaldamento e di trasporto, nonché di proprietari di ogni "infrastruttura fisica" tra cui cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci, edifici pubblici e arredi stradali.

Occorre poi tenere conto degli ulteriori oneri che potrebbero derivare dalla necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi.

Inoltre, la proposta è suscettibile di produrre un significativo impatto sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. A tale proposito, occorre sottolineare che la proposta prevede un termine di 15 giorni per valutare la completezza della domanda e che sono previste anche ipotesi di risarcimento del danno da ritardo amministrativo, in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

Un certo onere deriverà poi dall'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale (SIP - *Single information point*), per l'esercizio online di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento, nel quale integrare i servizi di più amministrazioni pubbliche, i cui costi non sono quantificati nella valutazione d'impatto del regolamento.

Inoltre, si evidenzia che l'obbligo di introdurre misure di semplificazione e di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbe comportare ripercussioni sulla tutela di altri interessi pubblici meritevoli di protezione giuridica, quali la sicurezza, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente. Per quanto riguarda la tempistica di applicazione del regolamento, i sei mesi dall'entrata in vigore appaiono particolarmente ristretti rispetto agli interventi che si rendono necessari per allineare le procedure interne di installazione di reti alla nuova normativa. Ciò riguarda, in particolar modo, il progetto di costituzione del citato punto unico digitale SIP, le cui tempistiche di realizzazione potrebbero non essere compatibili con quelle individuate nella proposta.

Appare inoltre discutibile l'estensione dell'applicazione dei diritti e doveri previsti dal regolamento per gli operatori di rete tradizionali, anche ai gestori di rete passiva quali per esempio le cosiddette tower company, quando non risulta che il settore dell'affitto di tali elementi di rete passiva sia caratterizzato da fallimenti di mercato tali da richiedere la fissazione imperativa del prezzo ai sensi dell'articolo 3 della proposta. Sembra quindi opportuno chiarire meglio il concetto di operatore di rete, mantenendolo distinto dai gestori di elementi accessori alla rete, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica. Gli obblighi di relazione alla Commissione europea previsti dalla proposta comportano un consistente sforzo economico e amministrativo per il coordinamento tra le amministrazioni nazionali e locali che dispongono dei dati necessari.

In conclusione, pur considerando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, i profili critici sottolineati meriterebbero di essere affrontati in maniera approfondita, relativamente al riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, nonché riguardo ai costi e all'effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di valutare la proposta sulla base della sua reale possibilità di implementazione. Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.

1.4.2.4.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure

amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a 23-*bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma 12-*quinqüies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma 7-*bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi 7-*ter* e 7-*quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma 7-*sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-*ter*. Il comma 7-*quinqüies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata

Struttura di missione. Il comma 7-*septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che sopprime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il

trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche. Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la

disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con *www*, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica

di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o

Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da *7-bis* a *7-septies*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la

promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera e), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4ª Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.4.6. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo sul disegno di legge in esame, ribadendo l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'attuazione del provvedimento determinerà effetti penalizzanti per le regioni del Mezzogiorno, con possibili maggiori oneri a carico dello Stato. Richiama inoltre le forti critiche al disegno di legge formulate nel corso dell'iter parlamentare.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e prende atto della contrarietà del Partito democratico a dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) prende atto con rammarico che la sua richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sui profili di interferenza tra il disegno di legge sull'autonomia differenziata e le politiche di coesione non sia stato ancora considerato.

Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la perdurante non attuazione dell'autonomia finanziaria nella Regione Sicilia, sottolinea la chiara posizione contraria del M5S ad una differenziazione regionale che rischia di aggravare ulteriormente le diseguaglianze territoriali e le divisioni della Nazione, già prodotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

L'intervento si pone quindi in direzione opposta rispetto alle politiche di coesione, volte a colmare i divari di sviluppo nei territori. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), in merito alla richiesta di indagine conoscitiva proposta dal senatore Lorefice, ricorda che è stato assegnato alla Commissione l'affare su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi". Nell'ambito dell'esame di questo affare, che già ricade nella competenza diretta della 4ª Commissione, ritiene possibile svolgere gli approfondimenti richiesti.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([COM \(2023\) 126 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta in esame prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

Ricorda, inoltre, che la relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di poter approfondire gli aspetti problematici indicati nella relazione del Governo e in particolare quello della perdurante assenza di meccanismi di riscossione coattiva transfrontaliera delle sanzioni comminate per infrazioni stradali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ribadisce che la proposta assicura una maggiore collaborazione amministrativa in materia, che consentirà una più agevole riscossione delle sanzioni per le violazioni commesse da cittadini europei non residenti nello Stato dell'infrazione, come evidenziato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame mira a una revisione delle norme dell'Unione europea (UE) in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame prevede che, all'interno dell'Unione Europea, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([COM\(2022\) 540 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc XVIII-bis* n. 10)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di risoluzione da lui già illustrata e ricorda che anche la senatrice Murelli, nella precedente seduta, ha sciolto la sua riserva sul testo della stessa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, dà conto delle richieste di audizione sinora pervenute, rammentando in tal senso il termine previsto per le ore 12 di domani. Ricorda altresì il termine per la presentazione di emendamenti, fissato per le ore 12 di giovedì 29 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) interviene sul tema emerso nella precedente seduta, chiedendo che dell'organizzazione dei lavori della Commissione si possa discutere in un prossimo Ufficio di presidenza. Dà conto di quanto evidenziato dal Presidente nella seduta di ieri e cioè che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì, nonché che le volte in cui si è proceduto altrimenti era stato per motivi di urgenza collegati ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione.

Ribadisce tuttavia che, nella seduta di ieri, non si è proceduto al voto sul disegno di legge sull'autonomia differenziata per l'assenza di diversi senatori della maggioranza, ciò denotando un evidente fatto politico.

Ricorda peraltro che, nelle ultime settimane, la Commissione ha proceduto più volte a votare anche in giornate diverse dal mercoledì. Cita, al riguardo, le votazioni sui pareri relativi ai disegni di legge 571 e 607 (incentivi imprese), 747 (d-l PA), 621 e 627 (pirateria *online*), 685 (d-l lavoro), 676 (ratifica Armenia), 714 (energia e fisco), 705 (ponte sullo Stretto), 639 (ratifica Croazia), 641 (ratifica Moldova), 660 (d-l siccità) e sull'AG 38 (rete transeuropea trasporti).

Assicura, infine, la propria disponibilità a contribuire al buon andamento dei lavori della

Commissione, ma auspica che ci si venga incontro reciprocamente tra forze di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per l'intervento approfondito del senatore Sensi e assicura di aver condotto i lavori della Commissione sempre nella massima chiarezza e inclusività. Ricorda infatti che nei casi indicati, di voto non preventivato, quale sia stato il motivo specifico, la decisione è stata assunta in modo consensuale, senza obiezioni. In ogni caso, preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza dove potranno essere affrontate le questioni poste per concordare, ove possibile in maniera condivisa, le modalità con cui organizzare le sedute in cui la Commissione è chiamata a procedere con votazioni.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene necessario definire meglio le giornate in cui procedere a votazioni non essendo stata chiara l'indicazione per la giornata del mercoledì. Auspica quindi di procedere in tal senso nel prossimo Ufficio di presidenza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda di aver spesso richiamato l'esperienza della scorsa legislatura, in cui emergeva la trasversalità nelle valutazioni e nelle decisioni della Commissione, a differenza di tutte le altre, proprio a motivo della rilevanza e dell'interesse fondamentale dei temi europei. Rinnova pertanto l'invito a lavorare, in fase ascendente e discendente, sui temi delle politiche dell'Unione europea senza forzature divisorie di natura politica che esulino dal merito delle questioni.

Auspica quindi che la questione sia affrontata in modo chiaro e condiviso nel prossimo Ufficio di Presidenza, esprimendo rammarico ove non si riuscisse a trovare la giusta armonia tra i membri della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura ancora una volta sulla sua volontà di trovare sempre soluzioni di consenso e rinvia all'Ufficio di Presidenza per l'approfondimento e la definizione delle questioni emerse.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene nuovamente con riguardo ai lavori relativi alla proposta di regolamento COM(2022) 304, sul ripristino della natura. Nella giornata di ieri è stato approvato un orientamento generale in Consiglio ambiente con il voto contrario dell'Italia. Si rammarica di tale decisione, che appare in distonia rispetto alle politiche ambientali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della coesione. Chiede pertanto un approfondimento su tale posizione assunta dal Governo, poiché l'Italia possiede ecosistemi marini che avrebbero molto da guadagnare dalla nuova normativa.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) ricorda che non solo l'Italia ma anche altri Stati membri hanno votato contro la proposta, per gli eccessivi effetti di riduzione della produzione agroalimentare europea conseguenti alle nuove misure, con un conseguente aumento delle importazioni da Paesi terzi. Rileva quindi come non sia stato un voto contrario alla tutela dell'ambiente marino.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza, si potrà valutare l'opportunità di svolgere approfondimenti anche su questo tema.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di

governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;
rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;
valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);
valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 540
DEFINITIVO E N. COM(2022) 541 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 10) SUI PROFILI DI
CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541 definitivo);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

tenuto conto che:

l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti; a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;

il 1º giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;

considerato che:

le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga";

l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;

ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle due proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a), ricomprende anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31 dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica; l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno;

lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia data *"particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano"*, senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il *Green Deal* europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di *deficit* idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo

a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previa valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni *extra*-europee di tale sostanza; l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in *by-pass* rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti; in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la *post* precipitazione; si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario; l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali; infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 77 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di parere, formulata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene condivisa la necessità di riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con riferimento al bilancio triennale 2023-2025;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione, demandando l'individuazione del quantum e della tipologia della agevolazione fiscale ivi prevista a un provvedimento di rango secondario, si pone in contrasto con il principio della riserva di legge in ambito tributario di cui all'articolo 23 della Costituzione e, dal punto di vista finanziario, determina effetti negativi in termini di gettito;

con riguardo all'articolo 5, viene proposta una riformulazione, con la precisazione che, sotto l'aspetto finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito;

relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, in merito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispettivamente appostate sul capitolo 2098 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e sul capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, viene fatto presente che le medesime presentano le occorrenti disponibilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";

all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "anni" sia soppressa la seguente cifra: "2022,";

all'articolo 4, sia soppresso il comma 2;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente: "Art. 5. (Risorse finanziarie) 1. Per le iniziative celebrative dei

cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.";

all'articolo 6, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi già forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi dal Governo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 3, in materia di beneficio economico, occorre avere chiarimenti sulla componente di integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, con particolare riguardo ai nuclei con componenti tutti di età dai 67 anni o con componenti dai 67 anni e familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, per i quali la norma, per come è formulata, appare penalizzante rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Appare opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio relativamente all'ammontare medio mensile del beneficio economico, anche a fronte del valore medio mensile effettivo del reddito di cittadinanza. L'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e del lavoro presso il Ministero del lavoro, realizzato dall'Inps, che dovrebbe consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e al cui interno dovrebbe operare la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno sociale. Al riguardo, andrebbe confermata la possibilità di realizzare tale sistema con le risorse previste a legislazione vigente, anche considerato che lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 4 del 2019, pari a 2 milioni di euro annui, relativo al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, risulta abrogato dalla legge di bilancio 2023 a decorrere dal 2024. Osserva inoltre che il nuovo sistema informativo prevede,

rispetto a quello precedente, anche una piattaforma dedicata ai beneficiari, con l'offerta di ulteriori servizi, per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori risorse. Andrebbe infine chiarito se la realizzazione del sistema informativo da parte dell'Inps possa comportare ulteriori oneri, considerato che il sistema precedente prevedeva lo stanziamento a favore del Ministero del lavoro, cui spettava la realizzazione.

In relazione all'articolo 7, occorre avere conferma che agli ulteriori controlli previsti, con particolare riguardo al contrasto al lavoro irregolare, si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 12, che istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, andrebbero confermate le stime, indicate dalla relazione tecnica, della platea dei beneficiari considerata nella sua distribuzione, secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio. Con riguardo invece all'esonero contributivo di cui al comma 10, chiede chiarimenti sulle stime riportate nella relazione tecnica, con specifico riferimento al cospicuo decremento delle assunzioni stimato a partire dal 2025, che non appare di immediata comprensione, anche perché non sembra escluso che i beneficiari dei servizi del Supporto possano usufruire più volte del suddetto esonero.

Per quanto riguarda l'articolo 13, occorre chiarire se le maggiori entrate utilizzate a copertura, di cui alla lettera c) del comma 14, siano riferibili non soltanto all'articolo 10, come indicato nel testo, ma anche all'articolo 12, nella parte in cui estende l'applicazione dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 10, alle assunzioni dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. In ordine poi alla facoltà, di cui al comma 11, di rimodulare, in caso di esaurimento delle risorse, l'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi, evidenzia che ciò comporterebbe la possibilità di una diversa allocazione delle risorse con decreto interministeriale, costituendo di fatto una autorizzazione di spesa non soggetta al controllo del Parlamento in caso di successive modifiche. Riguardo all'articolo 14, si osserva che la lettera a) del comma 1 estende i casi in cui sussiste l'obbligo di nominare il medico competente al di là di quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Poiché la norma è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti da tali nomine aggiuntive.

Relativamente all'articolo 16, andrebbe chiarito se l'ampliamento delle attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alla Regione siciliana e alle province di Trento e Bolzano, finora escluse, possa determinare un aumento del fabbisogno di personale per il funzionamento dell'ente, considerato che detto personale verrebbe dedicato da altri territori o funzioni.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 4, è previsto che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'organico e dell'autonomia, individuino i docenti coordinatori di progettazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nella relazione tecnica non si associano effetti finanziari negativi, in quanto detti coordinatori saranno remunerati nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo, andrebbe chiarito se tale obbligo possa essere assolto con le risorse assegnate ogni anno alle singole scuole a valere sul Fondo citato, anche in considerazione della modulabilità delle iniziative intraprese dalle scuole con le risorse in questione. In merito all'articolo 18, chiede conferma delle stime riportate nella relazione tecnica e, in particolare, occorre avere chiarimenti sia in merito alla retribuzione annua utilizzata come base di calcolo, che appare leggermente sottostimata, secondo quanto rilevato dal Servizio del bilancio, sia per la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni connesse a rendite ai fini della quantificazione degli oneri a decorrere dal 2025. Inoltre andrebbe chiarito se l'assolvimento degli ulteriori obblighi assicurativi da parte dei soggetti privati possa determinare effetti finanziari indiretti quali minori entrate per maggiori deduzioni dal reddito di impresa.

In relazione all'articolo 22, concernente la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, considerato che l'autorizzazione di spesa riconosce un beneficio permanente, il Governo dovrebbe assicurare, anche in via prospettica, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non pregiudichi l'erogazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori precoci. Inoltre, al comma 3 si valuti di sopprimere, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2029", le seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo".

L'articolo 23, in materia di sanzioni amministrative, al comma 1 prevede, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro, la riduzione delle sanzioni, che passano da 10.000 a 50.000 euro a una misura da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso. Occorre valutare se sia prudentiale l'impostazione della relazione tecnica che non associa a tale disposizione effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate, sia per il volume, circa 1.035.000 sanzioni, per un importo medio omesso di 465 euro, sia per la riduzione dell'effetto di deterrenza. Anche in relazione al comma 2, occorre valutare se la deroga disposta, che impone di effettuare la notifica e quindi implicitamente anche l'accertamento entro il secondo anno successivo, mentre attualmente sono previsti cinque anni per l'accertamento e poi novanta giorni per la notifica, decorrenti dall'accertamento, non sia foriera di determinare minori entrate.

Per quanto riguarda l'articolo 25, in materia di rimodulazioni delle cessazioni dei rapporti di lavoro per i contratti di espansione di gruppo, stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, occorre valutare l'opportunità di inserire dopo le parole: "complessivo" e "numero" la parola: "annuo" al fine di assicurare che tali limiti siano riferiti ad ogni singola annualità, non prevedendo quindi traslazioni di stanziamenti da un anno all'altro, circostanza che richiederebbe una autonoma copertura per gli anni con oneri accresciuti.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, il Governo dovrebbe assicurare che l'Inps sia in grado di fornire entro cinque giorni specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di risorse per l'accesso all'incentivo, in quanto proprio tale meccanismo assicura che sarà rispettato il limite di spesa. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 5, che appare ampiamente sovrabbondante rispetto alla stima degli oneri in relazione al 2023, mentre risulta assente rispetto ai 9,9 milioni di euro di oneri emergenti nel 2026.

In merito all'articolo 28, che dispone incentivi per le persone con disabilità, osserva che il termine del 31 marzo 2024 per l'emanazione del decreto attuativo, appare suscettibile di determinare problemi contabili legati alla sfasatura temporale fra la disponibilità delle risorse, ossia la copertura, e l'erogazione del contributo, vale a dire l'onere. Evidenzia inoltre che il rinvio integrale, recato dal comma 2, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione, fra l'altro, dell'ammontare del contributo agli enti interessati, oltre a non risultare in linea con le prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, preclude la possibilità di effettuare qualsiasi stima della congruità delle risorse stanziare.

Per quanto riguarda le risorse di cui si dispone l'utilizzo a fini di copertura, relative al "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", istituito dall'articolo 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con una dotazione limitata al 2020, in merito alla perdurante sussistenza in bilancio di una quota di tali risorse dopo tre esercizi finanziari, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in termini di compatibilità con la normativa contabile. Quanto agli effetti sui saldi, segnala altresì che il fondo utilizzato per la copertura su cassa e indebitamento è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere risulta di natura corrente.

L'articolo 31, che interviene sul completamento dell'attività liquidatoria Alitalia, estende fino al completamento dell'attività liquidatoria e non più fino al 31 dicembre 2023 il periodo nel quale i proventi della vendita dei beni di Alitalia vengono "nettizzati" di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato. Tale circostanza appare suscettibile di incidere negativamente sull'*an* e sul *quantum* del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia. Pur tenendo conto che la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, occorre valutare gli eventuali effetti di depauperamento patrimoniale per lo Stato.

In relazione all'articolo 34, che modifica la disciplina dei contributi, sotto forma di crediti d'imposta, per il settore dell'autotrasporto, in relazione al comma 1, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in quanto le risorse ivi richiamate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, erano già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Infatti, posto che tale stanziamento, avente natura di spesa corrente, è riferito all'anno 2022, le risorse in questione, per la parte non utilizzata nel 2022 per

l'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbero costituire economie di bilancio.

L'articolo 37 reca disposizioni che ampliano la possibilità di utilizzo per prestazioni occasionali nel settore turistico e termale dei c.d. *voucher*. Al riguardo segnala, come riportato dalla relazione tecnica contenuta nella legge di bilancio 2023, che solo qualora le modifiche in senso espansivo dell'utilizzo dei *voucher* comportino un aumento della domanda di lavoro, potrebbero non determinarsi effetti finanziari negativi e si registrerebbe semplicemente un minor utilizzo di contratti di altra natura. Nel caso invece in cui non si verifichi un incremento della domanda di lavoro, si realizzerebbe un effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, come ad esempio contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro stagionale. Tenendo conto delle maggiori agevolazioni connesse ai contratti di prestazioni occasionali, si determinerebbe un minor gettito contributivo e fiscale, rispetto al quale potrebbero essere considerati eventuali risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito, per tali lavoratori. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo maggiori approfondimenti in ordine a tali effetti finanziari, anche sulla base delle pregresse risultanze emerse nell'utilizzo dei *voucher*, al fine di poter garantire l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si osserva che appare leggermente sovrastimata la quota dell'onere complessivo che slitta al 2024, con effetto inverso e quantitativamente corrispondente per il corrente anno. Sul tale punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 40, concernente misure fiscali per il *welfare* aziendale, va osservato che gli oneri associati all'articolo in esame non risultano confrontabili con la stima degli oneri relativa al precedente intervento di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, che era riferito a tutti i dipendenti e non soltanto a quelli con figli, appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione effettuata. Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se nella stima dell'onere si è tenuto conto del possibile effetto incentivante al ricorso ai compensi in natura, esenti fiscalmente fino a 3.000 euro, in luogo della retribuzione monetaria. Segnala infine che la relazione tecnica non considera effetti relativi al gettito contributivo, e pertanto occorre valutare l'esigenza di specificare in norma che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei *benefit* in esame non rileva ai fini contributivi.

Per quanto riguarda l'articolo 44, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli interessi correlati all'emissione aggiuntiva di debito pubblico per gli anni 2023 e 2024, al fine di valutarne la prudenzialità. In relazione alla quantificazione del gettito atteso relativo all'incremento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'imposta sulle riserve matematiche, rami vita, a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa, di cui al comma 2, pur rilevando che la stima della relazione tecnica risulta coerente con quella riportata nell'ultima legge di bilancio, va ribadita la necessità, ai fini della verifica della quantificazione, che siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del meccanismo di "cap" e l'incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato, e che siano forniti maggiori elementi informativi, con particolare riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti. Va poi osservato che il comma 2 prevede l'applicazione dell'incremento dell'imposta per tutto il 2023, in deroga allo Statuto del contribuente: appare opportuno, al riguardo, avere chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 53.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti sui profili finanziari evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo in ordine agli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché sono in corso le necessarie verifiche.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.

Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.

In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).

Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma *5-bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in

relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente: "b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»*".

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(108-376-B) Alfieri ed altri - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo e, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore

dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale e presenta, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la congruità delle stime, come segnalato dal Servizio del bilancio. Fa presente inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

In riferimento all'articolo 14, occorre avere conferma che dal riconoscimento degli enti privatizzati, che si occupano di assistenza e previdenza e che fanno parte dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, quali controparti qualificate nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non possano derivare pregiudizi per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi e quindi per la finanza pubblica. L'articolo 17 prevede che si possa agire contro le Autorità di vigilanza per ottenere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti su cui è venuta meno la vigilanza della stessa Autorità. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, occorre valutare se il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria, inerente ai servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, possa comportare un aggravio per la Guardia di finanza quale soggetto di cui si avvale la Consob per le attività di accertamento.

Relativamente all'articolo 21, che introduce l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, anche tramite accordi con Banca di Italia e Consob, occorrerebbe chiarire se le risorse a disposizione siano sufficienti per tali ulteriori finalità di insegnamento, anche considerata

l'autonomia scolastica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 56 del servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste"; al comma 2, secondo periodo, le parole: "E' altresì favorita" siano sostituite dalle seguenti: "Può altresì essere favorita"; al comma 3, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 2, la parola: "impartisce" sia sostituita dalla seguente: "può impartire" e la parola: "siano" sia sostituita dalle seguenti: "possano essere"; dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente: "Art. 2-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore, non essendovi ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori.

Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza; in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che L'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri; in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono

considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali; in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che:

a) la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; *b)* la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi; in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10 ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191 mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali; in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera *a)*, il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi; in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione; in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di

docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda "senza nuovi o maggiori oneri", ma piuttosto "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente", considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso "784-bis", del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli "emolumenti medi annui lordi" ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado; in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti; in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica; in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: Viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, "in deroga" all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione "in deroga", di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14

della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione; in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi; in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica; in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità - al riguardo, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di "valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità", fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla "sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)", nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che "il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta", si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di

procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attengono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle Regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta "a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse". Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle Regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della Relazione da parte della Corte dei conti, alcune Regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, - In relazione al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n.1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato "Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti", presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-bis comma 3 della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del

contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei voucher stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del "sommerso" che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i "movimenti" tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale; in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024; in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione. Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento; in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa

contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del "cap" e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del "cap". Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'extrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento "teorico" stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del "cap". Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella Relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-ter della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 17, comma 4, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

"5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e

delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."; - all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi.". La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come non risulti, a suo avviso, ancora maturo il quadro per l'espressione del parere sul provvedimento, essendo ancora in corso la discussione in sede di Commissione di merito su molti dei punti in rilievo.

Il PRESIDENTE chiarisce come la Commissione bilancio è chiamata, nella fase attuale, a rendere il parere sul testo del provvedimento, fermo restando che gli esiti dell'esame in corso di svolgimento nella Commissione di merito saranno oggetto altresì di approfondimento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, nella fase successiva di esame del provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul parere all'esame formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del decreto-legge, che introduce, a suo avviso, elementi che determineranno un rafforzamento del fenomeno del precariato e non forniranno alcun aiuto alle fasce deboli e in condizioni di povertà nel Paese. Critica, in particolare, l'abolizione delle misure già previste nel cosiddetto "decreto dignità", che aveva invece introdotto interventi concreti per il rafforzamento delle tutele nel lavoro. Richiama i dati sul numero dei lavoratori precari in Italia, soffermandosi altresì sul dato allarmante di 4,5 milioni di lavoratori poveri, tema rispetto al quale il provvedimento non reca alcuna misura per il contrasto alla povertà, bensì amplia la possibilità di utilizzo dei *voucher* e il ricorso ai contratti a tempo determinato, interventi questi ultimi che sono la misura meno utile rispetto al contesto effettivo del lavoro in Italia.

Si sofferma sulle conseguenze in termini di povertà soprattutto sui giovani e sulle donne, evidenziando come il tema centrale di un provvedimento normativo sul lavoro dovrebbe essere quello di ricostituire la dignità, alla luce del dettato costituzionale. Sottolinea, invece, come il quadro attuale, anche nella contrattazione collettiva, non garantisca un salario dignitoso a tutti i lavoratori, formulando su tale tema una critica di fondo al provvedimento adottato dall'attuale maggioranza, che non reca risposte a tutte le famiglie e ai lavoratori che risultano privi di salari dignitosi.

Formula, infine, una critica anche nel metodo nei confronti dell'attuale maggioranza per non aver cercato il minimo confronto costruttivo nell'affrontare i problemi in rilievo, elemento che non consente di apportare neanche miglioramenti al provvedimento all'esame.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) rileva come la propria parte politica debba evidenziare una forte delusione per i contenuti del decreto-legge all'esame, che costituisce il primo decreto-legge della maggioranza nella nuova legislatura dedicato alla materia del lavoro, in un contesto noto a tutti di alta inflazione, con effetti di riduzione sostanziale degli stipendi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. A fronte di una situazione di forte criticità sul piano inflattivo, il decreto-legge non reca alcuna misura strutturale sul tema della povertà, che risulta invece una questione fortemente marginalizzata e rimessa alle condizioni personali dei soggetti che ne sono interessati, non risultando trattata, come dovuto, quale tema sociale e collettivo di centrale importanza. Il provvedimento non reca elementi di risposta sui problemi inerenti le persone anziane, sulle famiglie con un unico reddito o su quelle senza reddito, in una situazione del Paese rispetto alla quale le analisi sociali pongono invece come non più procrastinabile l'affrontare il tema della povertà.

Si sofferma poi sulla questione del cuneo fiscale, ricordando come tale tema di particolare rilevanza fosse previsto nel programma elettorale del Partito democratico, quale questione centrale da affrontare. Sottolinea, al riguardo, come il taglio adottato dal decreto-legge sia solamente temporaneo, non

profilandosi alcun intervento di riforma strutturale, che era invece auspicabile per il Paese. Dopo aver ricordato come il parere stesso illustrato dal relatore evidenzi il tema della necessità di superare mere clausole d'invarianza finanziaria, che risultano non adeguate a fronte di interventi di riforma, dovendosi invece ragionare in termini di sostenibilità delle riforme, sottolinea quindi come il decreto-legge, nel suo complesso, costituisca un'occasione persa. In particolare, si recano interventi del tutto frammentari che non consentono di delineare un'operazione complessiva in materia fiscale e con effetti concreti sul mondo del lavoro, risultando mancante il quadro d'insieme nel decreto-legge dell'attuale maggioranza.

Si sofferma poi sull'assenza, nel decreto-legge all'esame, del tema della produttività, profilo che risulterebbe invece da approfondire e da legare al tema del salario. Cita, al riguardo, recenti studi riferiti al mondo del lavoro in Germania che stimano effetti positivi in termini di andamento dell'economia del PIL rispetto ad aumenti iniziali del salario.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore e formulando considerazioni fortemente critiche su tutte le mancanze del decreto-legge rispetto a temi prioritari per il Paese.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare, in primo luogo, osservazioni critiche sul metodo con cui è stato adottato il decreto-legge, ricordandone l'annuncio nella giornata del 1° maggio senza che vi fosse stata una previa consultazione effettiva delle parti sociali, profilo che risulta del tutto sbagliato nel metodo. Evidenzia come l'assenza di un previo congruo confronto con le parti sociali abbia inciso anche sui contenuti, del tutto manchevoli, del provvedimento, che non reca alcun elemento di sostegno per lavoratori e lavoratrici ed introduce, al contrario, elementi di forte precarietà, demandando alla contrattazione individuale elementi che determineranno il trattamento del lavoratore, in una sede diversa dalla contrattazione collettiva e che espone maggiormente il lavoratore ad una condizione asimmetrica rispetto al datore contrattuale. Formula rilievi critici sui contenuti del decreto-legge anche in materia di vincolo ad una accettazione senza margini di scelta per il lavoratore in ordine alle condizioni e al luogo di svolgimento della propria mansione, ponendo il tema della lontananza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che non può essere sottovalutato poiché incide sulla vita concreta dei lavoratori. Sottolinea, anche a tale riguardo, che se ci fosse stato un confronto con le parti sociali si sarebbe potuto pervenire a soluzioni maggiormente sostenibili, che risultano invece del tutto assenti dai contenuti del decreto-legge.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio voto contrario sul contenuto del provvedimento all'esame e sui metodi che hanno portato all'adozione delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare la discrasia tra il grande lancio mediatico del decreto-legge all'esame, avvenuto il 1° maggio con il più grande clamore circa l'adozione di un provvedimento in materia di lavoro, e l'assenza in realtà di concreti benefici alle persone e alle famiglie connessi alle misure, di portata assai limitata, contenute nel decreto-legge. Riprendendo l'intervento e le osservazioni critiche già formulate dalla senatrice Lorenzin, ricorda come nel provvedimento non vi sia alcun effettivo e strutturale taglio alle tasse sul lavoro, richiamando invece il noto intervento degli 80 euro adottato dal governo Renzi, che risulta tuttora un elemento di sostegno alle famiglie. Evidenzia come vi saranno difficoltà oggettive e una carenza di risorse non superabile nella prossima legge di bilancio, risultando già impiegate ingenti risorse per provvedimenti frammentari e non sistematici come quello all'esame. In occasione della prossima legge di bilancio sarà evidente come le promesse elettorali dell'attuale governo non risultano sostenibili e come manchino i mezzi finanziari per adottare misure effettive rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale.

Conclude quindi formulando osservazioni critiche sui contenuti del decreto-legge e preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rivendicare i contenuti e le misure recate dal decreto-legge all'esame che, pur non potendo contenere tutte le misure necessarie in materia di lavoro, adotta interventi validi tra cui richiama in particolare il taglio del cuneo fiscale. Sottolinea come il provvedimento costituisca l'attuazione del programma dell'attuale maggioranza, e perciò rispettoso

della volontà politica espressa con il voto dei cittadini alle urne. Evidenzia come l'attuale maggioranza, nell'ambito di interventi legislativi di ampio respiro e orientati all'arco della legislatura, abbia adottato quindi, anche in materia di lavoro, misure concrete e che impiegano le necessarie risorse finanziarie per la loro attuazione. Sottolinea, peraltro, come risultino al contempo rifinanziate alcune misure già adottate in materia nel passato, ad eccezione del reddito di cittadinanza, su cui l'attuale maggioranza ha avuto una chiara posizione di contrarietà, poiché i soldi pubblici non devono essere oggetto di spreco e anche alla luce delle numerose truffe registrate in materia di reddito di cittadinanza. Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un tassello di un più complessivo percorso che va nella strada giusta, adempiendo alla concreta attuazione delle politiche del centrodestra in materia di difesa del lavoro.

Dopo aver sottolineato come la situazione economica in Italia registri segnali di miglioramento, sia per le misure del Governo sia per gli aspetti congiunturali, sottolinea come il provvedimento all'esame costituisca il segnale del massimo impegno dell'attuale maggioranza per risollevare il Paese dopo la crisi della pandemia e nell'attuale fase economica.

Conclude quindi preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), riprendendo le osservazioni già svolte in senso critico dalla senatrice Lorenzin sui contenuti e sulle mancanze del decreto-legge all'esame, formula osservazioni critiche rivolgendosi in particolare al senatore Damiani poiché il decreto-legge non può essere considerato un provvedimento di visione né di ampio respiro, poiché lo stesso non affronta con riforme strutturali il tema del lavoro. Sottolinea come risulti non realistico richiamare provvedimenti del passato non contestualizzati nel presente, evidenziando invece come, nel quadro attuale, il decreto-legge non perviene neanche a sostenere il lavoro dipendente rispetto al contesto attuale fortemente inflattivo. Con l'attuale inflazione assai elevata vi è un incremento sui tassi di mutuo e sui tassi di interesse che colpisce famiglie e imprese, problemi questi rispetto ai quali il decreto-legge non reca alcuna visione né alcun intervento di riforma. Il decreto-legge non riconosce neanche il tema del caro inflazione che pesa fortemente sui lavoratori e spinge il mondo del lavoro verso un contesto di povertà.

Formula rilievi critici circa le misure in materia di riduzione del carico fiscale, che non risultano effettivamente determinare un sostegno per imprese e famiglie rispetto ai contenuti reali del provvedimento, mentre permangono i gravi problemi di sostenibilità del caro prezzi sulle famiglie anche alla luce della congiuntura economica attuale. Sottolinea inoltre come la stessa situazione congiunturale dell'Italia vada analizzata in un quadro complessivo, ad esempio valutando le possibili conseguenze sul nostro Paese dei profili di recessione in altri Paesi UE, sottolineando inoltre come si sarebbe dovuto sostenere misure come il REI e interventi di sostegno alle persone in difficoltà, atteso che parlare dello stesso reddito di cittadinanza come di una misura inutile risulta, nel contesto attuale, in contrasto con le reali esigenze delle fasce deboli del Paese. Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia sottratto risorse che dovevano invece essere investite per trattare il tema della povertà, tema che va affrontato nella sua dimensione territoriale e costituisce un reale problema per la tenuta della società. Formula poi considerazioni critiche anche in ordine al metodo utilizzato dall'attuale maggioranza, riferendosi in particolare ai modi di presentazione mediatica del decreto-legge in esame il giorno della Festa dei lavoratori, mentre il provvedimento, non affrontando il tema dell'inflazione, né dell'incremento del costo del denaro e dei tassi di interesse e di mutuo, non sostiene affatto i lavoratori. In materia di giovani, evidenzia come uno dei veri problemi da affrontare risulti quello di delineare programmi formativi adeguati, mentre su questo, come sugli altri temi richiamati, non vi è alcuna strategia da parte dell'attuale Governo.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata, evidenziando ancora una volta come i veri temi da affrontare avrebbero dovuto essere il salario minimo e la regolamentazione della rappresentanza nella contrattazione, mentre risulta chiaramente emergere un'assenza di visione dell'attuale maggioranza su questioni cardine e sui fattori sociali centrali in materia di lavoro.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che risulta approvata dalla Commissione.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è pervenuta dall'amministrazione di merito una relazione tecnica che risulta attualmente in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 86 (ant.) dell'08/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati al 7 giugno 2023 dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16.

Ritiene opportuno valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis."

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6.

Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19.

Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Segnala l'opportunità di valutare eventuali profili finanziari della proposta 14.29.

In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo.

Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2).

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.5 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21.

Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti. Preannuncia inoltre che è in corso di approfondimento una possibile riformulazione inerente all'articolo 40 del testo del provvedimento e chiede pertanto una breve sospensione dell'esame.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, dispone la sospensione dell'esame del provvedimento, proponendo di passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, il Governo ha chiarito che è stata stimata prudenzialmente l'intera platea degli atti negoziali in rilievo ai fini della quantificazione degli effetti della norma. In relazione alla quantificazione illustrata nella relazione tecnica, è stato chiarito che si riporta un valore pari a circa 2,5 milioni di euro, dato dalla somma delle imposte di registro e di bollo attualmente versate dai soggetti in rilievo, cui è stato aggiunto l'effetto riconducibile all'imposta di bollo sul deposito dell'atto, pervenendo ad una quantificazione complessiva degli effetti del provvedimento di circa 3,3 milioni di euro su base annua. E' stato altresì chiarito l'utilizzo, ai fini della stima, di dati del 2021 - quali ultimi dati disponibili al momento della valutazione - in base altresì ad un criterio di prudenzialità, in quanto dall'analisi storica dei dati, afferenti il periodo degli anni dal 2018 al 2021, è emerso che il valore del 2021 costituiva quello più alto, con 11.548 atti negoziali rispetto ad una media degli anni precedenti pari a valori di circa 11 mila atti; in relazione all'articolo 14, è stato rilevato che dalla disposizione in esame non deriva alcun pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario in quanto, ai sensi della normativa vigente, gli Enti in questione possono già richiedere il riconoscimento della qualifica di controparte per accedere a servizi e prodotti d'investimento, in base ad un procedimento di valutazione volto a verificare se l'Ente possieda le conoscenze adeguata alla complessità degli investimenti e dei servizi ai fini del riconoscimento della qualifica di "cliente professionale". In base a quanto chiarito, la finalità della disposizione è quella di evitare le procedure e i costi connessi alla necessità di tale riconoscimento di qualifica. Il Governo ha al riguardo chiarito come la gestione economico-finanziaria da parte di tali Enti debba assicurare l'equilibrio di bilancio; in relazione all'articolo 17, è stato confermato dal Governo che la disposizione di cui al nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 non comporta oneri a carico dello Stato rispetto al quadro della normativa vigente, considerato peraltro che le Autorità interessate hanno autonomia finanziaria e provvedono a funzioni e compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; in relazione all'articolo 19, è stato precisato che per l'espletamento delle funzioni e dei compiti normativamente assegnati alla Consob, al fine di agevolarne l'attività di vigilanza e di accertamento, è già espressamente prevista la collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Consob medesima, risultando inoltre chiarito dal Governo come le modalità e le forme di collaborazione tra Guardia di Finanza e Consob sono dettagliatamente disciplinate in un apposito Protocollo d'Intesa, in base al quale le spese sostenute dalla Guardia di Finanza per l'attività di collaborazione svolta nell'interesse della Consob, computate sulla base di un apposito tariffario, sono a carico dell'Autorità, prevedendosi che in ogni caso la collaborazione disciplinata dal Protocollo non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 21, è stato affermato che la norma si limita ad ampliare la portata contenutistica di obiettivi formativi già esistenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, aggiungendo l'educazione finanziaria, chiarendo che a tal fine non si prevedono ulteriori moduli formativi, ma si provvede attraverso il solo aggiornamento delle Linee guida e degli obiettivi formativi che guidano l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Trattandosi di una misura meramente ordinamentale, riferita ai contenuti formativi della disciplina, il Governo ha affermato che sulle istituzioni scolastiche non grava alcun maggior onere finanziario, potendo e dovendo continuare ad operare nel senso di quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, il Governo ha chiarito che, per quanto riguarda le risorse destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica (articolo 1, comma 125, legge n. 107/2015), pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si ritengono le stesse essere sufficienti a garantire le ulteriori attività formative in materia di educazione finanziaria, anche con riferimento alle specifiche esigenze del personale scolastico della scuola primaria, in quanto la

mera variazione di un obiettivo formativo non muta né la platea dei destinatari, né il numero delle ore di formazione, né di contingenti di personale docente, non essendo richiesta alcuna rimodulazione di risorse, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'intervento previsto dall'articolo 21 non determina un incremento della dotazione organica complessiva."

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta, sospesa alle 10,35, riprende alle 11,30.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria del Governo sugli emendamenti approvati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
87ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera *b*), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-*bis*, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordonì utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2).

Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevenendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA](#) (PD-IDP), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10ª.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema relevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione

elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 88 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta antimeridiana e gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-*bis*". Su richiesta del Governo, è stato accantonato l'esame della proposta 6.21. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 14.29. Su richiesta del Governo, è stato accantonato l'esame della proposta 42.7.

Segnala che occorre altresì valutare i profili finanziari degli ulteriori emendamenti approvati 12.14 (testo 2), 12.7 e 14.41. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 40.100.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime una valutazione non ostativa, per i profili di competenza, sugli emendamenti 2.43, 6.16, 6.20, 6.21, 12.14 (testo 2), 12.17, 12.19, 14.41, 40.100 e 42.7.

Sulla proposta 4.14 (testo 2), formula un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

Infine, sull'emendamento 14.9, si pronuncia in senso contrario per nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*), nel ribadire l'importanza dell'emendamento 14.29 per la tutela e la sicurezza sul lavoro, soprattutto per i lavoratori più giovani, alla luce dei tragici dati statistici, esprime il forte dispiacere per l'avviso contrario formulato dal Governo, tanto più che, come già rilevato nella seduta antimeridiana, la proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione di merito e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari.

In ordine ai profili finanziari, osserva che gli eventuali oneri per le imprese private non gravano sulle finanze pubbliche mentre, in relazione ai possibili effetti per le pubbliche amministrazioni, ritiene che vi fosse tutto il tempo per individuare le opportune coperture.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), intervenendo sul medesimo emendamento 14.29, pone in primo luogo una questione di metodo, concernente il ruolo della Commissione bilancio nella valutazione degli emendamenti già approvati, soprattutto quando essi esprimono una visione condivisa, nel merito, dalle forze politiche. Al riguardo, invita la Presidenza della Commissione a farsi carico del tema, attivandosi per assicurare un rapporto tra le Commissioni e nei confronti del Governo più efficace nel tutelare la volontà e le prerogative del Parlamento, pur nel rispetto delle rispettive competenze. Con riguardo al merito, pur riconoscendo l'opportunità di inserire la misura in un provvedimento specifico in materia di sicurezza sul lavoro, richiama l'attenzione sull'importanza del tema, che chiama il Parlamento a svolgere, in uno spirito costruttivo e trasversale, un lavoro di indirizzo.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) conviene che, soprattutto a fronte di proposte approvate in modo unanime, pur nel rispetto delle attribuzioni della Commissione bilancio, si pone un problema di raccordo con le Commissioni di merito e con il Governo, al fine di salvaguardare la volontà parlamentare.

Evidenzia peraltro che, nel caso in questione, mancano i dati relativi alla stima delle coperture finanziarie occorrenti per i presunti oneri determinati dall'emendamento 14.29, in un contesto in cui l'andamento della crescita economica, migliore delle previsioni, sembra aprire spazi finanziari ulteriori.

Soffermandosi quindi sull'emendamento 42.7, recante la proroga dello *smart working* per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni nel settore privato, pur rallegrandosi della sua approvazione, lamenta tuttavia la mancata proroga dello *smart working* per i lavoratori fragili nel settore pubblico, che avrebbe un costo limitato, alla luce delle stime concernenti le precedenti misure: a tal fine, preannuncia la ripresentazione di un emendamento in Assemblea, nell'auspicio che vi sia spazio per un supplemento di valutazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel richiamarsi a quanto già espresso nella seduta antimeridiana, aggiunge che la valutazione contraria in tema di meccanismi per la sicurezza sul lavoro in base agli effetti finanziari per le pubbliche amministrazioni, nonché la mancata proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili del settore pubblico, costituiscono due segnali preoccupanti della carenza di tutele nell'ambito del pubblico impiego.

Si augura quindi che vi sia la possibilità, nella discussione in Assemblea, di trovare soluzioni adeguate per porre rimedio agli errori compiuti su queste due tematiche, ove peraltro è possibile registrare, almeno in linea di principio, una certa condivisione tra le varie forze politiche.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel chiarire la posizione del proprio Gruppo parlamentare sui temi della sicurezza sul lavoro e dello *smart working*, prende atto che, pur dopo una lunga istruttoria e nonostante il ricorso al sistema delle segnalazioni, ancora una volta su numerosi emendamenti non sono state fornite dal Governo le stime complete sui profili finanziari: si domanda quindi l'utilità di tale metodo.

Sul tema della sicurezza sul lavoro, concorda con l'urgenza di approfondire la questione in sede parlamentare, anche tramite una programmazione coordinata tra le Commissioni e mediante l'approvazione di specifici impegni.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), nel richiamare le soluzioni prospettate nell'intervento svolto nella seduta antimeridiana, ribadisce che le questioni concernenti la sicurezza sul lavoro vanno doverosamente approfondite in un quadro coerente e sistematico, che a suo avviso può essere rappresentato dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, di prossima costituzione. In relazione alle disomogeneità rilevate in questa sede tra la sede referente e quella consultiva, reputa probabilmente preferibile il sistema regolamentare precedente, che prevedeva la valutazione da parte della Commissione bilancio dei profili finanziari su tutti gli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Dopo un breve ulteriore intervento della senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*), che conferma il proprio rammarico per l'occasione perduta, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda che alla Commissione bilancio non spetta di esprimersi nel merito dei provvedimenti, ma sulla coerenza delle proposte emendative con le regole in materia finanziaria.

Soffermandosi tuttavia brevemente sui profili di merito, sottolinea la necessità che, in relazione all'emendamento in tema di sicurezza sul lavoro, apprezzato in modo trasversale dalle forze parlamentari, si svolga un doveroso approfondimento, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle Istituzioni europee, in modo da valutarne appieno l'impatto sul settore pubblico e su quello privato, così da assicurare, anche mediante la previsione di una normativa di attuazione, un'applicazione proporzionata ed efficace.

Il presidente [LOTITO](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, nel prendere atto che il dibattito ha rappresentato ampiamente le varie posizioni politiche su temi di grande rilievo e meritevoli di approfondimento, dà la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

Il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, nonché le proposte accantonate nella seduta antimeridiana di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.29.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.14 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.43, 6.16, 6.20, 6.21, 12.14 (testo 2), 12.17, 12.19, 14.41, 40.100 e 42.7."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo licenziato dalla Commissione in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, fa presente che determinano maggiori oneri, per assenza di quantificazione o incongruità della copertura, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11. Rileva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 2.13. Segnala inoltre che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della copertura per l'emendamento 2.14.

Osserva poi che comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37,

2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 3.1 e 3.2. Segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 4.100 (già 4.3). Rileva che occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.4, 4.17, 4.19 e 4.24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 delle analoghe proposte 5.1 e 5.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.3. Fa poi presente che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle analoghe proposte 6.6, 6.7 e 6.100 (già 6.8), nonché dell'emendamento 6.101 (già 6.12). Segnala inoltre l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.23 e i profili finanziari e la disponibilità delle risorse della proposta 6.26. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.24. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.31 e 6.0.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.32.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 8.9 e 8.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di profili finanziari per le proposte 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8 e 9.13.

Fa poi presente che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 9.16, in relazione all'effetto sull'ambito applicativo della disposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la proposta 10.10, che amplia l'ambito di applicazione del contributo previsto dalla disposizione. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica ai fini di quantificare gli effetti finanziari in relazione alla proposta 10.11, in materia di opzione donna. Osserva che occorre poi valutare la proposta 10.12 in materia di effetti della ricongiunzione dei periodi di contribuzione. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 10.13, in materia di ampliamento della riduzione prevista dell'onere per il riscatto della laurea.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 osserva che occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire poi una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Fa inoltre presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8.

Osserva che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Fa inoltre presente che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista.

Rileva poi che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Segnala che occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Rileva poi che occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in

relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera b). Occorre inoltre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1 e che comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Segnala che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità.

In relazione all'emendamento 14.0.6, fa presente che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta poi necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, osserva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Osserva poi che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Osserva che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2.

Occorre inoltre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-bis, fa presente che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 23-bis.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26).

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29).
Riguardo all'emendamento 24.0.2, osserva che occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa.
Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5.
Determina maggiori oneri l'emendamento 24.0.11.
Rileva che occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2.
Osserva che occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36.
Osserva che occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4.
Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1.
Rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2.
Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità.
Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1.
Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 28.3.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13.
Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2).
Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.
Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 34, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati dal relatore, concorda con il parere contrario per oneri non quantificati e non coperti.
In relazione all'articolo 2, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.
In relazione alla proposta 2.13, esprime un avviso contrario per maggiori oneri strutturali dal 2024, non quantificati né coperti. I limiti di spesa programmati sono relativi ai beneficiari come derivanti

dall'attuale testo vigente e non tengono conto di ulteriori estensioni previste da modifiche normative come quella in esame.

In relazione all'emendamento 2.14, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri: in ogni caso la copertura finanziaria risulta inadeguata.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Sulle analoghe proposte 3.1 e 3.2, formula un avviso contrario in assenza di [idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.](#)

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 segnalati dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5 segnalati dalla Commissione, formula un avviso contrario in quanto, [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.](#)

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.3 per oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Sulle proposte 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23 e 6.32, formula una valutazione di contrarietà in quanto [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.](#)

In relazione alle proposte 6.28, 6.31 e 6.02, esprime un avviso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

Concorda infine con la Commissione bilancio sull'onerosità dell'emendamento 6.24.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 8 e 9, si esprime in senso contrario sulle analoghe proposte 8.9 e 8.10, nonché sugli emendamenti 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13 e 9.16 dal momento che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulla proposta 10.10 in quanto la modifica, che sopprime l'autorizzazione al comma 5, anche fini del contributo contemplato dalla medesima disposizione, è suscettibile di recare oneri privi di copertura. Formula quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 10.11 e 10.12, per oneri non quantificati né coperti. Concorda infine con la Commissione sull'onerosità della proposta 10.13.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti ai restanti articoli, si riserva di formulare l'avviso del Governo all'esito dell'istruttoria in corso.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) manifesta perplessità sulla valutazione contraria espressa dal Governo su alcuni emendamenti con la motivazione per cui, sulla base degli elementi a disposizione, non si possa escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri. Tale argomento, a suo avviso, appare ambiguo e si presta a una applicazione strumentale dell'articolo 81 della Costituzione: al riguardo, ritiene necessario un chiarimento a salvaguardia del ruolo della Commissione.

La sottosegretaria SAVINO precisa che, nei casi richiamati dal senatore Manca, l'avviso del Governo è contrario in quanto non vi sono gli elementi sufficienti per verificare gli oneri e le coperture finanziarie.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per ribadire la differenza tra la contrarietà espressa in relazione ad oneri esistenti ma non quantificati, che appare comprensibile, e l'avviso contrario motivato sulla base della semplice possibilità di effetti onerosi, che non risulta in linea con quanto previsto dalle regole di copertura che la Commissione bilancio è chiamata ad applicare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle osservazioni svolte dai senatori Manca e Nicita, ritiene necessario che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si verifichi la sussistenza o meno di oneri derivanti dalle proposte emendative esaminate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9.

Rileva che occorre valutare altresì i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.2 e 3.11.

Chiede conferma che quanto disposto dalla proposta 3.15 sia realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la disponibilità delle risorse in relazione alle analoghe proposte 4.41, 4.42 e 4.43.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 4.70.

Comportano maggiori oneri le proposte 4.71, analoga a 4.72, e 4.73, analoga a 4.74.

Occorre avere una quantificazione degli oneri per gli analoghi emendamenti 4.75 e 4.76.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 5.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti

dall'emendamento 6.3.

Occorre una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta 6.14.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.22, 6.32 (identico a 6.33), 6.35 (identico a 6.36), 6.37 e 6.40.

Comportano maggiori oneri le proposte 6.24 e 6.49.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 6.60.

Occorre la quantificazione degli oneri per la proposta 6.65.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.92.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.93, in quanto estende la platea dei beneficiari.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 6.94 e 6.95.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.96.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 6.97 e 6.98.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.7.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 7.9.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 7.10.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16.

Segnala che determinano maggiori oneri l'emendamento 7.20 e le analoghe proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.4.

Segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice sulle proposte emendative presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione del decreto è stata disposta con riserva, in attesa dell'acquisizione delle intese della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata.

Il provvedimento in titolo ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5, osserva che la modifica ivi apportata potrebbe determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali: chiede al riguardo elementi ulteriori a conferma dell'assenza di oneri asserita nella relazione tecnica.

Con riguardo al comma 20, in materia di rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici, in relazione al capoverso "Art. 28-bis", comma 2, in tema di rimborso ai datori di lavoro degli atleti dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai sensi del precedente comma 1,

nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe innanzitutto chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto (1 milione di euro), che dovrebbe essere annuale. Inoltre, atteso che il Comitato italiano paralimpico (CIP) rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'Unione europea, osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022 a circa 37 milioni di euro (delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici) e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, appare poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente *ex ante*, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie implicanti diritti soggettivi, non si può escludere, in presenza di un potenziale sfioramento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.

Con riguardo al comma 26, in tema di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Tale analisi appare necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo al comma 27, andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione, che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, sugli effetti derivanti dalla possibilità di un'estensione della platea di aderenti è opportuno acquisire elementi di chiarimento.

Con riguardo al comma 28, in base al quale i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP, osserva preliminarmente che la relazione tecnica qualifica come interessati dalla modifica quei lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, il che appare contraddittorio: al riguardo, occorre avere elementi di chiarimento. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione merita un approfondimento, con particolare riguardo alle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla relazione tecnica. In termini di aliquota IRAP, poi, segnala che la relazione tecnica riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 punti percentuali, modulandolo anche a livello settoriale.

Osserva poi che la relazione tecnica calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione (48,9 milioni di euro) usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati

sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022 (che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare) e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non attingono il valore di 15.000 euro (per i quali quindi la modifica in esame non rileva), sembrerebbe che il minor gettito IRAP di competenza (pari a 1,9 milioni di euro annui) sia ampiamente sovrastimato.

Tuttavia evidenzia che la relazione tecnica relativa all'atto del Governo 431 (poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022) non calcolava effetti in termini di minore gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, può ipotizzare che la presente relazione tecnica calcoli l'onere come se non ci sia attualmente la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omissivo. Sul punto richiede una conferma.

Inoltre, evidenzia che la relazione tecnica all'atto del Governo 431 stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro, pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24 per cento, il che dovrebbe condurre ad un imponibile complessivo agevolato aggiuntivo (compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro) di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficiato per intero di tale aumento, evince che la platea interessata (sportivi dilettanti in generale) sarebbe di circa 12.800 soggetti (ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro). Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla relazione tecnica relativa allo schema in esame, atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, osserva che la relazione tecnica lo quantifica in complessivi 48,9 milioni per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale 10-15.000 euro per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia 0-10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi che quella di un monte-compensi totale pari a 192 milioni di euro sono inferiori ai dati reali - per evidenti considerazioni logiche - nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla relazione tecnica per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di co.co.co. appare plausibile, anche se è opportuno averne conferma.

Infine, in termini di contabilizzazione, mentre segnala che non si hanno rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, andrebbe chiarito il motivo per cui la stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico (3,8 milioni) desumibile dalla relazione tecnica.

In relazione agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 60 del Servizio del bilancio del Senato e al dossier n. 77 del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 10 reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle relative coperture all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità. Tuttavia, per il caso in esame appare possibile procedere alla formulazione di una stima prudenziale degli oneri già in sede di delega, mediante la predisposizione di una relazione tecnica. Il Governo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, anche con riferimento alla previsione di dieci esperti, dovrebbe fornire maggiori chiarimenti, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda il successivo comma 6, alla fine del comma andrebbe valutata l'aggiunta del riferimento al comma 5.

L'articolo 12 reca una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 17 della legge di contabilità. In relazione al comma 6, alla fine del comma andrebbe aggiunto il riferimento al comma 5.

Per quanto riguarda le deleghe di cui agli articoli 10 e 12, occorre altresì valutare l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui rispettivi schemi di decreto legislativo, come integrati a seguito dei pareri iniziali. L'articolo 13 prevede che in sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5. Al riguardo, rileva che la disposizione non appare conforme alla legge di contabilità, che rimette alle norme primarie l'individuazione delle risorse finanziarie. L'articolo inoltre non esplicita alcun parametro quantitativo né qualitativo in merito all'individuazione delle citate risorse, né è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 14, osserva che il comma 24 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Altresì si osserva che il comma 84 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Per quanto riguarda l'articolo 15, osserva che i commi 3 e 4 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano possono,

rispettivamente, nominare gli assessori. Il comma 8 prevede che il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del provvedimento in esame e delle corrispondenti risorse, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13. Il comma 11 reca una clausola di copertura per 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per gli oneri delle elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica: in merito a tale clausola di copertura, occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 90 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

90ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti e le riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8. Appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica

delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera b). Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità. In relazione all'emendamento 14.0.6, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2. Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-*bis*, appare suscettibile di determinare effetti onerosi l'emendamento 23-*bis*.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29). Riguardo all'emendamento 24.0.2, occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5. Determina maggiori oneri l'emendamenti 24.0.11. Occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33. Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36. Occorre

verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità. Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1. Comporta maggiori oneri la proposta 28.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2), nonché 28.0.102 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.1, che amplia l'ambito applicativo rispetto alla disposizione prevista dal provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2, di cui peraltro andrebbe chiarito l'importo finanziario. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.2, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2. Occorre valutare le proposte 35.6, 35.7, 35.8 e 35.9, al fine di escludere effetti finanziari connessi alla diversa destinazione delle risorse prevista dalla disposizione. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti in ordine alla proposta 35.0.1, con riferimento al comma 2, in relazione alle previste attività degli organi delle forze di polizia indicati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 36, appare determinare maggiori oneri la proposta 36.100 (già 36.4), in ordine al capoverso 11-*bis*, che reca un'autorizzazione di spesa senza la relativa copertura. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla medesima proposta 36.100 (già 36.4), in ordine al successivo capoverso 1-*ter*, al fine di determinare una quantificazione degli effetti finanziari previsti. Occorre valutare la proposta 36.101, al fine di acquisire elementi circa gli effetti finanziari della prevista non imponibilità di talune operazioni indicate dalla disposizione. Occorre valutare le proposte 36.0.100 e 36.0.101.

[In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37](#), occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 37.3 e 37.4, nonché della proposta 37.5. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 37.101 (già 37.20). Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 37.0.4, al fine di valutare con apposita quantificazione l'idoneità della copertura prevista. Appare determinare maggiori oneri la proposta 37.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 38.1 e 38.2, sui parametri della ricostruzione di carriera, nonché 38.3, sulla proroga delle procedure di reclutamento. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la proposta 38.0.100.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14 e 38.0.17. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 38.0.6, con particolare riguardo al comma 2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 38.0.31. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 38.0.35 e 38.0.39.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2) e 39.0.100 (già 39.0.16). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 39.0.101 [(già 39.0.20

(testo 2)].

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39-*bis*, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 39-*bis*.0.100 (già 39.0.1), 39-*bis*.0.101 (già 39.0.2) e 39-*bis*.0.102 (già 39.0.3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 39-*bis*.0.103 (già 39.0.4), 39-*bis*.0.104 (già 39.0.9), [39-*bis*.0.105 \(già 39.0.11\)](#), 39-*bis*.0.107 (già 39.0.13), 39-*bis*.0.108 (già 39.0.14) e 39-*bis*.0.109 (già 39.0.15). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 39-*bis*.0.106 (già 39.0.12). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 39-*bis*.0.110 (già 39.0.18), 39-*bis*.0.111 (già 39.0.19), 39-*bis*.0.113 e 39-*bis*.0.114. Occorre valutare i profili normativi e finanziari dell'emendamento 39-*bis*.0.112 (già 39.0.22).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 40, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7 e 40.0.8. Appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 40.0.9.

Per quanto concerne l'emendamento riferito all'articolo 41, sembrano comportare maggiori oneri la proposta emendativa 41.0.100.

In merito agli emendamenti all'articolo 42, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 42.100. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari, e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, in relazione agli emendamenti 42.0.100, 42.0.1 e 42.0.3.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 43, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 43.0.1 e 43.0.6. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 43.2 anche in relazione al tetto delle retribuzioni per le società partecipate.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 44.2. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, riguardo all'emendamento 44.4.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice e ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 2.1000 occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura: inoltre, in relazione alla lettera d), occorre valutare i profili normativi e finanziari del riferimento a ciascun altro componente "adulto". Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.1000/1. Relativamente alla proposta 5.1000, occorre avere conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 6.1000. Determina effetti finanziari negativi la proposta 6.1000/1. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 12.1000, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, in particolare per la lettera b) ove si modifica il parametro per il calcolo della soglia per l'attribuzione del reddito di inclusione. Comportano maggiori oneri le proposte 12.1000/1 e 12.1000/2. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 13.1000, 25.1000 e 25.0.1000. Occorre valutare la quantificazione degli oneri recati dal subemendamento 25.0.1000/1. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 28.0.1000, in quanto la copertura per i primi 6 mesi, nella norma modificata, risulta di oltre 15 milioni di euro, mentre l'emendamento prevede per 3 mesi un onere di 535.486,77 euro. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per il subemendamento 28.0.1000/1.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti segnalati dalla Commissione, formula il parere contrario del Governo sull'emendamento 11.0.1 nonché su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 12, ad eccezione delle proposte 12.7 e 12.8 su cui il parere è non ostativo. Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene sulle modalità di svolgimento dei lavori, evidenziando come non possa procedersi da parte del Governo all'espressione di un parere di contrarietà con il richiamo

dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di idonei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo circa le motivazioni del richiamo alla citata norma costituzionale. Sottolinea come occorra infatti distinguere tra un mero parere di contrarietà politica da parte del Governo agli emendamenti in esame, rispetto ad un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che necessita di idonee motivazioni e chiari elementi a fondamento del parere medesimo. Chiede dunque alla rappresentante del Governo di procedere a motivare i pareri espressi, anche ai fini del rispetto del richiamo ad una norma costituzionale quale è l'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti in ordine al parere del Governo.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti segnalati, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 11.0.1 è dovuto all'assenza di idonea relazione tecnica che dimostri la sostenibilità della clausola di invarianza; sulle proposte 12.1 e 12.2, esprime parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte; sull'emendamento 12.100 (già 12.3), esprime altresì parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria. Sugli emendamenti 12.7 e 12.8, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario, mentre sulla proposta 12.11 concorda con la Commissione bilancio sul parere contrario per maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Sulle proposte 12.12 e 12.15, il parere è contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sull'emendamento 12.16, il parere è contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sulla proposta 12.0.1, concorda con la Commissione in quanto la proposta emendativa non individua idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci". Inoltre, si osserva che le modalità di riconoscimento del contributo previste dall'emendamento, sulla scorta di analoghe iniziative precedentemente attuate, non risultano efficaci in termini di risultati e di capacità di spesa delle risorse stanziare. Sulle proposte 12.0.100 (già 12.0.2) e 12.0.102 (già 12.0.7), il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura. Sulla proposta 12.0.101 (già 12.0.6) formula parere contrario per maggiori oneri non coperti, mentre sulla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri. Sulla proposta 12.0.104 (già 12.0.10), il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura. Prosegue rilevando che sulla proposta 13.100 il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura, mentre sulla proposta 13.10, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sulle proposte 13.102 (già 13.3), 13.7 e 13.8, il parere è contrario in quanto l'abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Sulla proposta 13.0.100 (già 13.14), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, mentre sulla proposta 14.2 il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sulla proposta 14.5, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta. Sulle proposte 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44 e 14.0.11, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, mentre sulla proposta 14.46, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 14.0.1, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura, mentre sulla proposta 14.0.3 esprime parere contrario per maggiori oneri non coperti. Sulle proposte 14.0.5 e 14.0.6 il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica. Sulle proposte 14.0.7 e 14.0.8, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sulla proposta 14.0.9, il parere è contrario per oneri in termini di minor gettito contributivo, non adeguatamente coperti. Sulle proposte 14.0.12 e 14.0.13 il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulla proposta 15.5, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, nonché sulle proposte 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7 e 17.10, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica. Esprime parere contrario sulle proposte 17.14 (testo 2) e 17.16, nonché sulle proposte 18.1, 18.2, 18.4 e 19.6.

Sulla proposta 19.0.2, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica, mentre sulle proposte 19.0.3 e 19.0.4, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 19.1, 19.3 e 19.8, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica, mentre sulla proposta 19.0.5, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Esprime parere contrario sulle proposte 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15, nonché sulle proposte 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10 e 23.0.1. Chiede l'accantonamento della proposta 23-bis-0.100 in quanto è in corso la verifica della Ragioneria generale dello Stato, mentre sulle proposte 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26) esprime parere contrario. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11 e 24.0.14. Sull'emendamento 25.2 non si ravvisano apparenti profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulle proposte 25.0.1, 25.0.2, nonché 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 26.36 e 26.0.4, mentre sulla proposta 26.0.100, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 27.1 concorda con la Commissione sul parere contrario per maggiori oneri non coperti, mentre sulla proposta 27.2 non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario sulle proposte 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1 e 27.0.2. Sulla proposta 28.1 il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 28.3 e 28.0.13, nonché sulla proposta 28.0.14, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2), il parere è contrario. Sulle proposte 30.1 (testo 2), 30.2 e 30.0.3, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. In ordine alla proposta 30.3, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta. Il parere è contrario sulla proposta 32.0.2, nonché sulle proposte 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 e 35.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 36, esprime parere contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 36.0.100, sul quale il parere è non ostativo condizionato alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101, su cui esprime un parere di nulla osta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte, sugli emendamenti 37.3, 37.4 e 37.5; il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte, sull'emendamento 37.101 (già 37.20); il parere è altresì contrario per inidoneità della copertura sulla proposta 37.0.4. Il parere è contrario, per oneri privi di copertura, sulla proposta 37.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta sugli emendamenti 38.1, 38.2 e 38.3. Sull'emendamento 38.0.100 è in corso una verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui ne chiede l'accantonamento. Il parere è contrario sulle proposte 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14 e 38.0.17 per oneri privi di copertura. Sugli emendamenti 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35 e 38.0.39, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, sugli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.1039.11, 39.12 (testo 2) e 39.0.100 (già 39.0.16), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sull'emendamento 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2))] il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39-bis, sugli emendamenti 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2) e 39-bis.0.102 (già 39.0.3), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sugli emendamenti 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14) e 39-bis.0.109 (già 39.0.15), il parere è contrario per oneri privi di copertura idonea, come per l'emendamento 39-bis.0.106 (già 39.0.12). Sugli emendamenti 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113 e 39-bis.0.114, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sull'emendamento 39-bis.0.112

(già 39.0.22), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 40, il parere è contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sulle proposte 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7 e 40.0.8. Sulla proposta 40.0.9, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 41, il parere è contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sull'emendamento 41.0.100.

Sulle proposte riferite all'articolo 42, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, sull'emendamento 42.100. Il parere è altresì contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sulle proposte 42.0.100, 42.0.1 e 42.0.3.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 43, il parere è contrario sulle proposte 43.0.1 e 43.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, il parere è contrario sulle proposte 44.2 e 44.4.

Con riguardo agli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti non vi è nulla da osservare sulla proposta 2.1000. Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6.

Sulla proposta 4.1000/1, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Relativamente alla proposta 5.1000, conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione avverrà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Non ha nulla da osservare, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla proposta 6.1000. Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sull'emendamento 6.1000/1. Non ha nulla da osservare sulla proposta 12.1000, mentre il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulle proposte 12.1000/1 e 12.1000/2.

Con riferimento alla proposta 13.1000 il parere di nulla osta è condizionato ad una riformulazione della lettera a), di cui dà lettura.

Con riferimento all'emendamento 25.1000 il parere di nulla osta è condizionato altresì alla riformulazione di cui dà lettura.

Non ha nulla da osservare sulla proposta 25.0.1000, mentre, sulla proposta 25.0.1000/1 il parere è contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Sull'emendamento 28.0.1000 il parere di nulla osta è condizionato altresì alla riformulazione di cui dà lettura.

Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulla proposta 28.0.1000/1.

Dà quindi lettura di una nota recante il parere del Governo in ordine agli emendamenti della relatrice, che viene resa disponibile.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per formulare rilievi critici in ordine alle modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti della relatrice presentati in Aula. Rileva in particolare che si tratta di emendamenti sostanzialmente modificativi del decreto-legge, presentati solo nella fase di esame in Aula, rispetto ai quali la sottosegretaria ha letto taluni elementi e riformulazioni di cui non è dato approfondire in tempi congrui i profili inerenti gli aspetti finanziari. Tale modalità di procedere non risulta compatibile con un dovuto e pieno esame dei profili finanziari, atteso che servirebbe una apposita relazione tecnica che evidenziasse l'analisi svolta sugli effetti finanziari recati da tali proposte, non potendosi procedere a valutazioni affrettate e che prescindano da tali necessari chiarimenti ed approfondimenti. Già la presentazione di emendamenti da parte della relatrice nella fase di esame in Aula, anziché durante l'esame svolto in sede referente in Commissione di merito, rappresenta il quadro di difficoltà e criticità in seno all'attuale maggioranza, che non è riuscita a procedere all'esame compiuto e meditato di tali aspetti nella sede che sarebbe risultata più propria e opportuna, per un approfondito esame. A fronte di tale andamento dei lavori, è necessario almeno acquisire una apposita relazione tecnica e riconoscere a tutti i Commissari tempi congrui per l'esame dei profili finanziari di tali proposte. Formula quindi considerazioni fortemente critiche sulle modalità in cui si è proceduto alla presentazione così tardiva e a ridosso della votazione di tali proposte emendative a firma della

relatrice, ribadendo la necessità che il Governo non solo ne verifichi i profili finanziari, ma fornisca una apposita analisi e verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea infine come in assenza di tale debita verifica dei profili finanziari si creerebbe una disparità di trattamento tra gli emendamenti a firma della relatrice e gli altri emendamenti di matrice parlamentare, atteso che il Governo risulta dedicare attenzione ai profili di riscrittura e necessario aggiustamento di tali emendamenti della relatrice, intervenendo peraltro sulla formulazione di questi, mentre lo stesso Governo ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti altri emendamenti parlamentari in quanto privi di relazione tecnica.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime sconcerto sulle modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti a firma della relatrice, posto che in Commissione, in sede referente, è stato svolto un lavoro nell'ambito del quale avrebbero dovuto essere affrontate questioni di tale portata. Formula peraltro considerazioni fortemente critiche sulla mancata fissazione in Aula del Senato di termini per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice da ultimo presentati, circostanza che non ha consentito un ordinato svolgimento dei lavori. Il quadro delineatosi di fatto determina una inaccettabile compressione delle prerogative delle forze politiche parlamentari, in particolare di quelle di minoranza, e emerge come vi sia una disparità da parte del Governo nella trattazione degli emendamenti parlamentari, posto che, a differenza di quanto avvenuto con gli ultimi emendamenti della relatrice, non è stata dedicata la dovuta attenzione agli altri emendamenti parlamentari presentati nel corso del lungo esame svolto sul provvedimento. Ricorda al riguardo il ciclo di audizioni svolte in sede referente e la complessità dei temi involti, che avrebbero dovuto imporre una attenzione più approfondita sulle tematiche all'esame, invece mancata da parte del Governo e della maggioranza con riferimento ad un provvedimento in materia di lavoro.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per svolgere un richiamo formale all'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento del Senato, per affermare che, in assenza di relazione tecnica, non si può necessariamente presumere una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti come nel caso in cui venga deliberata una richiesta al Governo di relazione tecnica sugli emendamenti, il Governo è tenuto a trasmettere tale relazione tecnica entro il termine di cinque giorni, mentre la mancata trasmissione di tale relazione tecnica non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Evidenzia invece come, in riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento all'esame, siano stati espressi dal Governo pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, per cui segnala la non fondatezza di tale parere espresso dal Governo, di cui chiede la trasformazione in parere di contrarietà politica e non già ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea come al passaggio regolamentare citato non sia stata data la giusta rilevanza, occorrendo invece rispettarne la portata alla luce delle prerogative relative all'espressione dei pareri sui profili finanziari.

Soffermandosi poi sulla proposta 28.0.101, a prima firma del senatore Mazzella del Gruppo Movimento 5 stelle, evidenzia come l'emendamento 28.0.1000 della relatrice ne riproponga in maniera identica il portato dispositivo, trasformandolo in un emendamento della relatrice in cui risulta cambiata la sola parte della copertura finanziaria. Formula quindi critiche sul piano del rispetto istituzionale con riguardo a una prassi del genere, che trasforma in un emendamento della relatrice un emendamento del gruppo M5S già presentato tra gli emendamenti segnalati circa un mese fa in sede di Commissione di merito. Ora, a distanza di un così lungo lasso di tempo, un emendamento della relatrice presentato a ridosso della votazione risulta oggetto di un diverso parere da parte del Governo con una riscrittura della copertura, che poteva essere fatta con idonea relazione tecnica ai sensi della citata norma regolamentare, nei tempi dovuti.

Formula infine considerazioni fortemente critiche per la mancata fissazione di un termine per i subemendamenti agli emendamenti presentati nella giornata di ieri dalla relatrice, di cui risulta un'ulteriore proposta presentata oggi stesso, risultando un dato inaccettabile, vieppiù alla luce della norma regolamentare che prevede che in assenza di relazione tecnica non si possa presumere l'onerosità della proposta emendativa. Invita quindi ad una riformulazione dei pareri espressi dal Governo inerenti a tale profilo, invitando ad una maggiore attenzione al rispetto delle regole poste a

garanzia di tutte le parti politiche.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) dopo aver riconosciuto l'importanza dei temi trattati dal decreto-legge in esame, ricorda come la prassi, anche nella passata legislatura, dove pure si registrava un Governo di ampie imprese, ha sempre riconosciuto la dovuta attenzione anche alle istanze e ai relativi emendamenti presentanti dalle forze di opposizione. Tale dato non risulta rispettato in base all'andamento attuale dei lavori, come evidenziato anche dai colleghi di Commissione esponenti dell'opposizione, per cui invita il Presidente a vigilare su un ordinato e rispettoso andamento dei lavori, prestando attenzione anche alle prerogative del lavoro delle opposizioni. Formula infine considerazioni critiche sull'avvenuta presentazione di un emendamento da parte della maggioranza, che di fatto mutua del tutto i contenuti di un emendamento dell'opposizione, richiamando l'intervento al riguardo svolto dal senatore Patuanelli, elemento che mina fortemente l'equilibrio nell'andamento dei lavori e che non deve assolutamente ripetersi.

Il PRESIDENTE chiarisce, in ordine all'intervento svolto dal senatore Patuanelli, come l'esame in corso abbia ad oggetto gli emendamenti all'esame dell'Assemblea, mentre la norma regolamentare citata afferisce ai soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e sottoposti alla Commissione bilancio per il parere.

In ordine ai rilievi svolti dal senatore Manca, propone di sospendere la seduta in corso al fine di acquisire una nota di chiarimenti da parte del Governo che approfondisca i profili finanziari degli emendamenti della relatrice, in linea con quanto richiesto, proponendo quindi di esprimersi con il parere solo sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 44, ed accantonando gli emendamenti e i relativi subemendamenti della relatrice.

Sul piano dell'andamento dei lavori, manifestando una particolare attenzione ai rilievi svolti circa l'equilibrio nell'esame delle proposte emendative e nelle opportune verifiche da parte del Governo su tutti gli emendamenti delle diverse parti politiche, evidenzia la necessità di una maggiore attenzione nell'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti all'esame. Chiarisce che l'espressione del parere resta altresì sospesa sull'emendamento 18.0.1000 della relatrice, trasmesso questa mattina stessa alla Commissione, anche al fine di acquisire gli elementi di approfondimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.100 (già 12.3), 12.11, 12.12, 12.15, 12.16, 12.0.1, 12.0.100 (già 12.0.2), 12.0.102 (già 12.0.7), 12.0.101 (già 12.0.6), 12.0.103 (già 12.0.8), 12.0.104 (già 12.0.10), 13.100, 13.10, 13.102 (già 13.3), 13.7, 13.8, 13.0.100 (già 13.14), 14.2, 14.5, 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44, 14.0.11, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.12, 14.0.13, 15.5, 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7, 17.10, 17.14 (testo 2), 17.16, 18.1, 18.2, 18.4, 19.6, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.1, 19.3, 19.8, 19.0.5, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10, 23.0.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.105 (già 24.26), 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11, 24.0.14, 25.0.1, 25.0.2, 26.18, 26.21, 26.27, 26.33, 26.36, 26.0.4, 27.1, 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.100, 28.0.101, 28.0.102 (già 28.0.2), 30.1 (testo 2), 30.2, 30.0.3, 30.3, 32.0.2, 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.0.1, 36.100 (già 36.4), 36.101, 37.3, 37.4, 37.5, 37.101 (già 37.20), 37.0.4, 37.0.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35, 38.0.39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2), 39.0.100 (già 39.0.16), 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2))], 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2), 39-bis.0.102 (già 39.0.3), 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14), 39-bis.0.109 (già 39.0.15), 39-bis.0.106 (già 39.0.12), 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113, 39-bis.0.114, 39-bis.0.112 (già 39.0.22), 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6,

40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 41.0.100, 42.100, 42.0.100, 42.0.1, 42.0.3, 43.0.1, 43.0.6, 43.2, 44.2 e 44.4.

Sull'emendamento 36.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 23-bis.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.102 (testo 2), 35.1 e 38.0.100, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

La seduta sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 13,10.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) richiama gli elementi istruttori degli emendamenti accantonati e illustra l'emendamento 18.0.1000 della Relatrice e il relativo subemendamento, di nuova presentazione, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare effetti onerosi l'emendamento 23-bis.0.100.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2).

Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.1, che amplia l'ambito applicativo rispetto alla disposizione prevista dal provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2, di cui peraltro andrebbe chiarito l'importo finanziario.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per la proposta 38.0.100.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice e ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 2.1000 occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura: inoltre, in relazione alla lettera *d*), occorre valutare i profili normativi e finanziari del riferimento a ciascun altro componente "adulto". Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.1000/1. Relativamente alla proposta 5.1000, occorre avere conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 6.1000. Determina effetti finanziari negativi la proposta 6.1000/1. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 12.1000, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, in particolare per la lettera *b*) ove si modifica il parametro per il calcolo della soglia per l'attribuzione del reddito di inclusione. Comportano maggiori oneri le proposte 12.1000/1 e 12.1000/2. Con riferimento all'emendamento 18.0.1000, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura al comma 2 e che la rideterminazione dell'importo, prevista al comma 3, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo al subemendamento 18.0.1000/1, occorre valutare i profili finanziari in relazione al testo a cui si riferisce. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 13.1000, 25.1000 e 25.0.1000. Occorre valutare la quantificazione degli oneri recati dal subemendamento 25.0.1000/1. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 28.0.1000, in quanto la copertura per i primi 6 mesi, nella norma modificata, risulta di oltre 15 milioni di euro, mentre l'emendamento prevede per 3 mesi un onere di 535.486,77 euro. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per il subemendamento 28.0.1000/1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 4.1000, 6.1001 e 44.1000, nonché sul subemendamento 2.1000/4.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti presentati dalla relatrice, esprimendo altresì il parere sugli altri emendamenti accantonati.

In particolare, in relazione alla proposta 2.1000, sussistendo le occorrenti risorse finanziarie, il parere è non ostativo a condizione che venga espunta la parola "socio-sanitaria" alla lettera *d*). Con riferimento ai subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In relazione alla proposta 4.1000/1, esprime parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Relativamente alla proposta 5.1000 conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione avverrà

nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. In relazione all'emendamento 6.1000, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dichiara di non avere nulla da osservare. In merito alla proposta 6.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In merito all'emendamento 12.1000, dichiara di non avere nulla da osservare.

Relativamente alle proposte 12.1000/1 e 12.1000/2, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riferimento all'emendamento 18.0.1000, dichiara di non avere nulla da osservare a condizione che sia riformulato con un testo di cui dà lettura.

Con riguardo al subemendamento 18.0.1000/1 esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riguardo all'emendamento 13.1000 dichiara che il nulla da osservare è condizionato alla riformulazione della lettera a), prevedendo che per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, e prevedendo che agli oneri derivanti dal comma si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con riguardo all'emendamento 25.1000 dichiara che il nulla da osservare è condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.

Con riguardo all'emendamento 25.0.1000, dichiara di non avere nulla da osservare.

In relazione al subemendamento 25.0.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riguardo all'emendamento 28.0.1000, dichiara che il nulla da osservare è condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.

In relazione al subemendamento 28.0.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In merito alle proposte 4.1000, 6.1001, 44.1000 non ha nulla da osservare.

Relativamente all'emendamento 2.1000/4 esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Con riferimento agli emendamenti accantonati, segnala che, in merito alla proposta 23-bis.0.100, la relazione tecnica di lavoro è ancora in verifica. In relazione alle proposte 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), sostiene di non avere nulla da osservare se riformulati nei termini dell'emendamento 28.0.1000, come riformulato ai sensi dell'articolo 81 Costituzione in merito alla copertura finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 35.1, esprime un parere contrario per oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Relativamente alla proposta 38.0.100, segnala che si è in attesa della relazione tecnica, richiesta al Ministero della salute, non ancora pervenuta.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 23-bis.0.100, 35.1, 38.0.100, 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 18.0.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000/1, 28.1000/1 e 2.1000/4.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola "socio-sanitaria" alla lettera d).

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 28-bis (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022) 1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;"

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo dell'emendamento 28.0.1000 come riformulato.

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: "Articolo 18-*bis* (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023".

Sull'emendamento 13.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della lettera a): "dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26."

Sull'emendamento 25.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Il parere è non ostativo sulle proposte 5.1000, 6.1000, 12.1000 e 25.0.1000."

La proposta di parere, con dieci voti favorevoli e dieci voti contrari, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame al fine di valutare il prosieguo dei lavori in relazione alla necessità dell'espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è risultato non approvato il parere su taluni emendamenti accantonati, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, informando i commissari che il Governo ha di seguito rivisto il proprio parere su alcuni degli emendamenti in rilievo, con modifiche sostanziali che verranno illustrate dal rappresentante del Governo. Chiarisce che non vi è stata, nel corso della precedente seduta, nessuna bocciatura di singoli emendamenti, mentre è risultato non approvato un parere su un numero limitato di emendamenti rimasti all'esame, su cui la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi, ricordando che era già stato espresso dalla Commissione bilancio il parere sulla gran parte degli emendamenti all'esame dell'Aula.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad illustrare le modifiche sostanziali che il Governo stesso ha apportato al proprio parere, cui seguirà una riformulazione sostanziale della proposta di parere sugli emendamenti ancora all'esame, che occorrerà votare al fine di consentire il prosieguo dei lavori in Aula sul provvedimento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per una notazione sul piano metodologico, chiedendo che sia chiarito con più precisione in quale ambito si intende procedere a tale nuova votazione di un parere che è risultato bocciato nella precedente seduta, evidenziando come non vi siano precedenti in tal senso e sottolineando la necessità di inquadrare con più chiarezza le regole poste a fondamento del modo di procedere assunto.

Il PRESIDENTE rileva che è risultato non approvato il parere inerente a taluni specifici emendamenti ancora all'esame, emendamenti su cui il Governo si appresta a riformulare la propria posizione, anche rivedendo alcune contrarietà espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea la necessità di esprimere un parere per consentire il prosieguo dei lavori in Aula poiché vi è un'ultima *tranche* di emendamenti su cui manca il parere della Commissione bilancio.

Dopo l'intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) per evidenziare come manchi un quadro chiaro cui faccia riferimento la fattispecie che si intende applicare al caso odierno, poiché non vi è nel regolamento del Senato una specifica trattazione della fattispecie del parere della Commissione

bilancio non approvato, il PRESIDENTE chiarisce che è necessario esprimere un parere sugli emendamenti all'esame dell'Aula e che vi saranno modifiche sostanziali al parere già oggetto di votazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti rispetto a quanto prospettato dalla maggioranza a fronte di quanto accaduto, ricordando che il risultato della precedente seduta è stato chiaro e univoco, risultando il voto in una bocciatura del parere sugli emendamenti ancora all'esame. Evidenzia che nel regolamento non vi è alcuna previsione circa il cambio di contenuto di un parere già oggetto di votazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche in ordine al modo di procedere adottato per l'esame del provvedimento, ricordando peraltro la presentazione di emendamenti della relatrice in Aula a ridosso delle votazioni e la mancata fissazione in Aula di termini per la presentazione di subemendamenti ad essi.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*), dopo aver evidenziato come, in base a quanto rilevato dallo stesso presidente, risulti chiara l'avvenuta bocciatura del parere votato nella precedente seduta, si sofferma sui necessari contenuti, che devono essere sostanzialmente differenti, del nuovo parere che ci si accinge a predisporre. In particolare evidenzia la necessità di un cambio sostanziale di posizione del Governo che interessi anche la scelta di emendamenti da sostenere e di altri su cui esprimere la contrarietà, dovendo emergere una nuova linea nel parere che sarà oggetto di nuova votazione, che possa rivalutare taluni emendamenti già esaminati nella precedente seduta. Sottolinea come molti degli emendamenti che risultavano oggetto del parere bocciato nella precedente votazione risultino volti ad inserire nel provvedimento temi nuovi e a volte non attinenti rispetto ai contenuti del decreto-legge, oltre ad essere pervenuti a ridosso delle votazioni e senza un congruo rispetto dei tempi di esame. Richiama i contenuti di taluni emendamenti delle forze di opposizione, tra cui ricorda le proposte inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, invece di particolare centralità e rilevanza rispetto ai temi del lavoro, formulando osservazioni critiche in ordine alla gestione di tali temi nei rapporti tra forze di maggioranza e di opposizione. Invita quindi a prestare una particolare attenzione sul necessario contenuto effettivamente innovativo del nuovo parere che sarà sottoposto di seguito al voto della Commissione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia il carattere di netta forzatura delle regole, che emerge con la procedura che si intende adottare in base a quanto delineato. Sottolinea come risulti imprescindibile muoversi nell'alveo della legalità e del rispetto delle regole, che non hanno colore politico, mentre oggi appare delinarsi una grave scelta procedurale che non ha precedenti. Sottolinea come il parere non approvato risulta inerente in gran parte ad emendamenti della relatrice, presentati in Aula e non, come si sarebbe dovuto, durante l'*iter* in Commissione di merito, con una scelta impropria e che ha compresso le prerogative dell'esame parlamentare. Sottolinea quindi come il problema che emerge nella sede odierna riguardi l'espressione di un parere relativo ad emendamenti della relatrice, rispetto al quale si intenderebbe procedere ad una nuova votazione a fronte di una bocciatura già registrata, fattispecie questa non contemplata espressamente dal regolamento del Senato e che risulta senza precedenti. Ricorda in particolare come, trattandosi di emendamenti della relatrice, già nella precedente seduta le forze di opposizione hanno richiesto un'apposita relazione tecnica, mentre l'attuale scelta di procedere ad una nuova votazione rappresenta una forzatura che andrebbe portata all'esame della Giunta per il regolamento. Nel merito delle questioni ancora all'esame, evidenzia come il Governo dovrebbe, anche alla luce della situazione attuale, rivedere in modo significativo taluni pareri espressi. Formula quindi osservazioni critiche in ordine al metodo di esame di questo decreto-legge, che ha visto rilevanti emendamenti da parte della relatrice presentati solo a ridosso delle votazioni in Aula, senza peraltro la fissazione del termine dei subemendamenti in Aula, ricorrendo anche sotto tale profilo una forzatura assai rilevante rispetto alle regole dell'esame parlamentare. Conclude quindi formulando rilievi critici sulla possibilità di votare un parere con mere modifiche formali, occorrendo invece rivedere in maniera sostanziale la posizione sugli emendamenti ancora all'esame.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Manca, fa presente che il rispetto del regolamento rappresenta la garanzia dello svolgimento sereno dei lavori

parlamentari e la salvaguardia delle prerogative delle opposizioni.

Con riguardo alla vicenda in questione, rimarca che la fattispecie non risulta espressamente prevista dal regolamento del Senato, mentre il regolamento della Camera, a quanto le consta, esclude la possibilità di votare nuovamente una proposta di parere in assenza di un nuovo emendamento. In ogni caso, occorre compiere tutti gli approfondimenti necessari per evitare di creare un precedente pericoloso e al fine di assicurare il rispetto delle procedure parlamentari, mediante la convocazione della Giunta per il regolamento.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) ricorda che la proposta di parere non approvata si riferiva ad una pluralità di emendamenti in ordine ai quali il Governo ha proceduto ad una nuova valutazione istruttoria, che viene ora sottoposta all'attenzione della Commissione bilancio per la votazione di una nuova e differente proposta di parere. Spetterà poi all'Assemblea pronunciarsi e dare esito ai singoli emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) evidenzia come l'esame del provvedimento in titolo abbia fatto emergere diverse questioni procedurali ed interpretative: richiama, ad esempio, il tema dell'ambito operativo del comma *6-bis* dell'articolo 40 del regolamento, su cui ribadisce la tesi che la disposizione trovi applicazione anche agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

In ogni caso, ritiene che tali aspetti, anche in considerazione della loro complessità e rilevanza per i lavori parlamentari e in assenza di un chiaro riscontro regolamentare, richiedano un passaggio nella Giunta per il regolamento.

Sottolinea altresì al riguardo come la validità di una certa soluzione debba essere valutata in relazione agli effetti che produrrebbe nei casi limite. In particolare, occorre domandarsi, a suo avviso, che cosa succederebbe nell'ipotesi di ulteriori bocciature della proposta di parere, che in base alla tesi sostenuta dalla maggioranza, rischierebbe di condurre a un numero infinito di votazioni.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), invitando a restare alla questione concreta, ribadisce che l'Assemblea non potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti privi del parere della Commissione bilancio: per questo risulta necessario esaminare i profili finanziari delle proposte emendative interessate, fino a quando non ne venga definita la valutazione.

Interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere che la nuova proposta di parere sia comunque predisposta per iscritto e sottoposta per tempo alla Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che, a differenza delle varie inesattezze formulate su questa vicenda, la Commissione bilancio, non approvando il parere proposto, si sia espressa su ogni singolo emendamento ivi previsto, e pertanto la soluzione prospettata di un nuovo parere non appaia percorribile.

Il sottosegretario DURIGON, in relazione ai colloqui intercorsi per le vie brevi e alla luce di un supplemento di istruttoria, chiede quindi una breve sospensione dei lavori al fine di valutare un'ulteriore riformulazione della proposta di parere.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle 17,20.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.1000, recante una modifica dei parametri della scala di equivalenza che ripristina il valore previsto nell'originaria versione del decreto legge dei minori con disabilità o non autosufficienti, adeguando conseguentemente i limiti di spesa e la copertura finanziaria. A tale riformulazione condiziona la valutazione non ostativa del Governo sulla proposta emendativa.

Esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sulle proposte [2.1000/1](#), 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1 e 35.1. Sulle proposte *23-bis.0.100* e *38.0.100*, gli effetti finanziari non risultano ancora verificati con relazione tecnica.

Sulle proposte 18.0.1000, 25.1000, 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta alle riformulazioni di cui dà lettura.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000,

5.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede che venga modificato il parere già espresso sull'emendamento 28.0.101, di cui propone la riformulazione nel testo già assentito dell'emendamento 28.0.1000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla richiesta avanzata dal senatore Patuanelli.

Dopo un breve intervento del senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1, 23-bis.0.100, 35.1 e 38.0.100.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 2, i commi 4 e 4-*bis* sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Conseguentemente:

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 8, l'alinea e la lettera *a*) sono sostituiti dai seguenti:

"8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;"

b. il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: "Articolo 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023".

Sull'emendamento 25.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Sull'emendamento 25.0.1000/1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 28-bis (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;"

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

A rettifica del parere già espresso, sulla proposta 28.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione in un testo identico all'emendamento 28.0.1000, come sopra riformulato."

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00340 dei senatori Turco e Croatti, sintetizzandone in premessa i contenuti e la richiesta di informazioni e facendo presente che, in merito alla posizione fiscale della società concessionaria, l'Agenzia delle entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza, sin dal 2018, ha tempestivamente posto in essere le attività di controllo di competenza.

Per quanto concerne il rapporto contrattuale con la società concessionaria della gestione del bar, si evidenzia che, già nel corso dell'anno 2018, l'Agenzia si era attivata ai fini del rilascio dell'immobile e della regolazione del rapporto contrattuale tra le parti. In particolare, l'Amministrazione aveva diffidato la società per ottenere il rilascio dell'immobile, per intervenuta causa di risoluzione contrattuale. Tuttavia, la società si è opposta e non ha inteso liberare l'immobile. Al fine di addivenire ad una rapida ed efficace definizione del rapporto controverso, sono state avviate, con il supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato, interlocuzioni con il legale della società nel corso del 2019. Nonostante le iniziative intraprese, la vicenda si è protratta fino all'inizio della emergenza pandemica. Si precisa inoltre che, fallito il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia per rifiuto di controparte, in data 3 dicembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha nuovamente formalizzato la richiesta di riconsegna delle porzioni immobiliari occupate dalla società, senza ricevere alcun riscontro.

Riprese le attività, successivamente alle chiusure imposte dall'emergenza pandemica, l'Agenzia delle entrate ha ribadito la propria posizione diretta ad ottenere il rilascio dei locali anche a tutela della propria immagine, sempre con l'assistenza dell'Avvocatura Generale dello Stato, per individuare le più efficaci azioni processuali da intraprendere nel caso di specie.

A seguito dei recenti gravi eventi, è stata notificata l'intimazione di sfratto ex articolo 657 c.p.c. alla società, iscritta poi a ruolo presso il Tribunale civile di Roma, con udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 21 aprile 2023. Tuttavia, dopo l'instaurazione del giudizio, la parte si è resa disponibile a rilasciare i locali in maniera volontaria e prima dello svolgimento dell'udienza sopra indicata. È stato così possibile ottenere la piena e definitiva disponibilità della porzione immobiliare già in data 19 aprile 2023, con conseguente risparmio di tempo e costi rispetto a quanto normalmente prevedibile per un'ordinaria procedura di sfratto.

In ultimo, in relazione all'episodio di violenza, verificatosi nei locali dell'Agenzia in data 21 marzo 2023, il Direttore Provinciale ha provveduto a presentare un esposto al competente Commissariato di pubblica sicurezza.

Il senatore TURCO (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta pur apprezzando la disponibilità

del Governo, sottolineando che rimane sullo sfondo il rapporto con il soggetto controllante la società concessionaria, così come nulla è detto circa gli esiti dell'accertamento fiscale a carico del gestore del bar. In generale, ritiene opportuna una verifica ampia sui concessionari dei servizi di bar e ristorazione resi in strutture pubbliche (ospedali, tribunali, ecc.) per verificare il rispetto dei termini contrattuali e la qualità dei concessionari.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la sottosegretaria Savino e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ([n. COM\(2022\) 546 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 2) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di risoluzione, predisposta tenendo conto dei rilievi espressi dal Partito Democratico e dei contenuti della proposta alternativa formulata dal senatore Turco; fa presente inoltre che la nuova bozza tiene conto anche dell'interlocuzione svolta con il MEF. Auspica quindi una larga convergenza su tale proposta, pubblicata in allegato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la proposta del relatore e ne suggerisce alcune modifiche di carattere formale, che vengono accolte dal relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere alcune osservazioni qualificanti contenute nella proposta di risoluzione già depositata.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di risoluzione del senatore Borghesi con le modifiche da ultimo apportate, che risulta approvata.

Sottolinea che l'unanimità nel risultato della votazione è testimonianza che lo spirito di collaborazione, anche su materie squisitamente tecniche, contribuisce a rendere più efficace e più incisiva l'attività parlamentare.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta presentata dai senatori Turco ed altri.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge nn. 571 e 607 d'iniziativa rispettivamente del Governo e del senatore Cataldi e altri, esaminati congiuntamente dalla 9ª Commissione in sede referente.

Il disegno di legge n. 571 di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure. Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF).

Nello specifico, l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

L'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro

organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice. L'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.

L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; è inoltre necessario disciplinare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione.

Dopo aver dato conto dei restanti articoli, il relatore osserva che per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 9, comma 1, lettera d) del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre la successiva lettera e) del citato articolo del disegno di legge, delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE DIMISSIONI PREANNUNCIATE DAL SENATORE COTTARELLI

Il presidente [GARAVAGLIA](#), a nome di tutta la Commissione, esprime un forte rammarico per la decisione del senatore Cottarelli di presentare le dimissioni dal Senato. Le riconosciute competenze e lo spirito di grande collaborazione e impegno profuso nei lavori della Commissione consentono di affermare con convinzione e sincerità che con tale decisione si consuma una perdita di esperienza e di capacità per tutto il Senato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente per le parole espresse e rinvia all'*iter* in Assemblea un intervento più compiuto circa le motivazioni che lo hanno indotto a tale decisione. Anche grazie all'autorevole presidenza del senatore Garavaglia ha potuto apprezzare il clima e il lavoro svolto in Commissione finanze e tesoro. Conclude illustrando brevemente i progetti di divulgazione scientifica in ambito scolastico che lo vedranno impegnato nell'immediato futuro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che è stata deferita alla Commissione la proposta di nomina del professore Beniamino Quintieri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.). La procedura prevede che la Commissione esprima un parere entro 20 giorni dal deferimento (scadenza ordinaria 23 maggio), prorogabile di ulteriore 10 giorni procedendo all'audizione del candidato. In analogia a quanto già svolto nelle scorse settimane per analoga procedura, propone di svolgere l'audizione del candidato in seduta congiunta con la Commissione finanze della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 10ª Commissione ha richiesto il parere della Commissione sul disegno di legge n. 685 (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), assegnato in sede referente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 546 DEFINITIVO**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo
premessi che:

la proposta di Regolamento ha l'obiettivo di accrescere la diffusione e l'utilizzazione dei bonifici istantanei come bonifico che consentendo il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno dell'anno, con un rilevante effetto in termini di immediata disponibilità di liquidità da parte del beneficiario; i pagamenti istantanei rappresentano al momento solo il 14 per cento di tutti i bonifici effettuati in euro nella Unione europea;

in Italia l'utilizzo presenta un'incidenza dei bonifici istantanei in percentuale anche minore (5 per cento);

essi rappresentano un'importante innovazione tecnologica, liberando risorse oggi trattenute dal sistema bancario mettendole immediatamente a disposizione dell'utente finale, sia famiglie e sia imprese; la proposta ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive, innescando un virtuoso meccanismo di competitività e concorrenza di mercato:

considerato che:

la proposta di regolamento all'articolo 5-bis prevede l'obbligo per Prestatori di servizi di pagamento (PSP) di offrire il servizio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali disponibili;

che la proposta prevede altresì obblighi per i PSP di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario e altre prescrizioni in materia di antiriciclaggio e che in caso di discrepanza tra nome e IBAN del beneficiario, il PSP non finalizza automaticamente la transazione, ma notifica al pagatore la non corrispondenza, rimanendo quest'ultimo libero di modificare i dati, oppure dare ordine al PSP di procedere ugualmente al pagamento;

tenuto conto delle audizioni svolte,

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1-La proposta rischia di avere un tenore eccessivamente ampio, mentre al contrario le tempistiche attuative sono molto stringenti sia sotto l'aspetto regolamentare che per tutti i soggetti interessati; l'obbligo per gli istituti bancari, anche di ridotte dimensioni, di offrire un servizio di pagamento istantaneo tramite tutti i canali in cui è offerto il trasferimento ordinario rischia di avere un impatto rilevante stante la sua estrema latitudine, mentre l'obiettivo condivisibile di favorire la maggiore diffusione di uno strumento più immediato potrebbe essere conseguito lo stesso adottando misure più graduali e selettive; inoltre tale obbligo impone ingenti investimenti agli enti creditizi, per cui andrebbe prefigurato, ove possibile, un'attuazione più graduale.

La Commissione rimette quindi alla valutazione del legislatore europeo la possibilità di rimodulare la tempistica attuativa, prevedendo un più lungo periodo di attuazione, che non si estenda in ogni caso oltre 18 mesi per l'obbligo di offrire il servizio istantaneo (attualmente 6) e 24 mesi per offrire il servizio in uscita (attualmente 12 mesi).

2-La proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (*internet banking*, ATM, sportello bancario, ecc) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. L'obbligo per banche e altri PSP di offrire bonifici istantanei dovrebbe tenere conto delle specificità di ciascun canale, anche prevedendo delle disposizioni normative specifiche e differenziate che, pur garantendo agli utenti la possibilità di accedere al servizio di bonifico istantaneo attraverso tutti i canali, non introduca alcun obbligo sproporzionato o irragionevole per gli operatori del mercato.

Tanto anche al fine di limitare i costi di gestione per il sistema bancario.

3-Relativamente al cosiddetto "check IBAN", la Commissione nota la necessità di disporre di soluzioni infrastrutturali che consentano di connettere tra loro i diversi PSP. Si sottolinea, in particolare, che allo stato attuale non sono ancora esistenti delle soluzioni che consentano il controllo e le verifiche di congruenza a livello transfrontaliero. In proposito, la Commissione esorta il legislatore europeo a tenere in considerazione la possibilità che l'obbligo di verificare la corrispondenza e il grado di eventuale discrepanza tra soggetto beneficiario e IBAN dello stesso possa essere assolto anche per il tramite di una piattaforma accentrata a livello europeo.

4-La Commissione esprime inoltre perplessità sulla previsione di un obbligo generalizzato di offrire i bonifici istantanei multipli, che appaiono molto problematici anche in relazione alle tempistiche di esecuzione. I bonifici multipli potrebbero essere oggetto di un regime speciale con delle previsioni *ad hoc* e offerti obbligatoriamente solo dagli intermediari che già offrono il medesimo servizio di bonifici multipli ordinari.

5-In relazione all'articolo 5 *ter*, sui costi di commissione:

da un lato va considerato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano caratteristiche diverse dall'altro una riproposizione dei differenziali dei costi *sic et simpliciter* minerebbe alla base lo scopo del regolamento.

Tenendo conto che la proposta impone la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche innovative per effettuare operazioni in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, è probabile che, almeno in una prima fase attuativa, i costi non possono essere assorbiti dalle banche, il che porterebbe a un'elevazione delle commissioni anche dei bonifici ordinari.

La Commissione invita a introdurre un meccanismo che scongiuri il rischio che il PSP incrementi il costo dei bonifici ordinari (oggi spesso gratuiti per espressa previsione contrattuale) e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in un quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati, (secondo il criterio più utilizzi meno paghi), fermo restando l'obiettivo di non incrementare i costi del servizio di bonifici ordinari.

Infine la Commissione invita a definire in maniera più chiara gli obiettivi che si intendono perseguire nel settore dei sistemi di pagamento, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 546 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 2)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo
premessi che:

la proposta di Regolamento ha l'obiettivo di accrescere la diffusione e l'utilizzazione dei bonifici istantanei consentendo il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno dell'anno, con un rilevante effetto in termini di immediata disponibilità di liquidità da parte del beneficiario;

i pagamenti istantanei rappresentano al momento solo il 14 per cento di tutti i bonifici effettuati in euro nella Unione europea;

in Italia l'utilizzo presenta un'incidenza dei bonifici istantanei in percentuale anche minore (5 per cento);

essi rappresentano un'importante innovazione tecnologica, liberando risorse oggi trattenute dal sistema bancario mettendole immediatamente a disposizione dell'utente finale, sia famiglie e sia imprese;

la proposta ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive, innescando un virtuoso meccanismo di competitività e concorrenza di mercato;

considerato che:

la proposta di regolamento all'articolo 5-*bis* prevede l'obbligo per Prestatori di servizi di pagamento

(PSP) di offrire il servizio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali disponibili; che la proposta prevede altresì obblighi per i PSP di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario e altre prescrizioni in materia di antiriciclaggio e che in caso di discrepanza tra nome e IBAN del beneficiario, il PSP non finalizza automaticamente la transazione, ma notifica al pagatore la non corrispondenza, rimanendo quest'ultimo libero di modificare i dati, oppure dare ordine al PSP di procedere ugualmente al pagamento;

tenuto conto delle audizioni svolte,

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1-La proposta rischia di avere un tenore eccessivamente ampio, mentre al contrario le tempistiche attuative sono molto stringenti sia sotto l'aspetto regolamentare che per tutti i soggetti interessati; l'obbligo per gli istituti bancari, anche di ridotte dimensioni, di offrire un servizio di pagamento istantaneo tramite tutti i canali in cui è offerto il trasferimento ordinario rischia di avere un impatto rilevante stante la sua estrema latitudine, mentre l'obiettivo condivisibile di favorire la maggiore diffusione di uno strumento più immediato potrebbe essere conseguito lo stesso adottando misure più graduali e selettive; inoltre tale obbligo impone ingenti investimenti agli enti creditizi, per cui andrebbe prefigurato, ove possibile, un'attuazione più graduale.

La Commissione rimette quindi alla valutazione del legislatore europeo la possibilità di rimodulare la tempistica attuativa, prevedendo un più lungo periodo di attuazione, che non si estenda in ogni caso oltre 18 mesi per l'obbligo di offrire il servizio istantaneo (attualmente 6) e 24 mesi per offrire il servizio in uscita (attualmente 12 mesi).

2-La proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (*internet banking*, ATM, sportello bancario, ecc) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. L'obbligo per banche e altri PSP di offrire bonifici istantanei dovrebbe tenere conto delle specificità di ciascun canale, anche prevedendo delle disposizioni normative specifiche e differenziate che, pur garantendo agli utenti la possibilità di accedere al servizio di bonifico istantaneo attraverso tutti i canali, non introduca alcun obbligo sproporzionato o irragionevole per gli operatori del mercato. Tanto anche al fine di limitare i costi di gestione per il sistema bancario.

3-Relativamente al cosiddetto "check IBAN", la Commissione nota la necessità di disporre di soluzioni infrastrutturali che consentano di connettere tra loro i diversi PSP. Si sottolinea, in particolare, che allo stato attuale non sono ancora esistenti delle soluzioni che consentano il controllo e le verifiche di congruenza a livello transfrontaliero. In proposito, la Commissione esorta il legislatore europeo a tenere in considerazione la possibilità che l'obbligo di verificare la corrispondenza e il grado di eventuale discrepanza tra soggetto beneficiario e IBAN dello stesso possa essere assolto anche per il tramite di una piattaforma accentrata a livello europeo.

4-La Commissione esprime inoltre perplessità sulla previsione di un obbligo generalizzato di offrire i bonifici istantanei multipli, che appaiono molto problematici anche in relazione alle tempistiche di esecuzione. I bonifici multipli potrebbero essere oggetto di un regime speciale con delle previsioni *ad hoc* e offerti obbligatoriamente solo dagli intermediari che già offrono il medesimo servizio di bonifici multipli ordinari.

5-In relazione all'articolo 5 *ter*, sui costi di commissione:

da un lato va considerato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano caratteristiche diverse dall'altro una riproposizione dei differenziali dei costi *sic et simpliciter* minerebbe alla base lo scopo del regolamento.

Tenendo conto che la proposta impone la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche innovative per effettuare operazioni in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, è probabile che, almeno in una prima fase attuativa, i costi non possano essere assorbiti dalle banche, il che porterebbe a un'elevazione delle commissioni anche dei bonifici ordinari.

La Commissione invita a introdurre un meccanismo che scongiuri il rischio che il PSP incrementi il costo dei bonifici ordinari (oggi spesso gratuiti per espressa previsione contrattuale) e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in un quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati,

(secondo il criterio più utilizzi meno paghi), fermo restando l'obiettivo di non incrementare i costi del servizio di bonifici ordinari

Infine la Commissione invita a definire in maniera più chiara gli obiettivi che si intendono perseguire nel settore dei sistemi di pagamento, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge congiunti nn. 571 e 607 si concluderà dopo la conclusione delle audizioni in corso presso la 9a Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ORSOMARSO (Fdl) che dà conto degli articoli di interesse per la 6^a Commissione.

L'articolo 32 modifica la disciplina del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF), finanziamento relativo alla presentazione tramite i medesimi CAF delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza e alle attività di assistenza nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU, dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE). Il comma 1 reca, per il 2023, con esclusivo riferimento a queste ultime attività, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento suddetto. Il comma 2 dispone - con norma avente natura permanente - che, dal 1° ottobre 2023, il complessivo finanziamento in esame non possa essere utilizzato per le attività di assistenza relative a DSU successive ad una prima DSU presentata per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento di cui al comma 1.

L'articolo 34 modifica la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni previsti dalla legislazione vigente al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

L'articolo 40, prosegue il relatore, prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile

del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il comma 4 provvede alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal regime più favorevole in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 44.

Riferisce poi sugli ulteriori articoli di competenza 41 e 43.

L'articolo 44, comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo a nome della propria parte politica, che intende illustrare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(571\)](#) *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

[\(607\)](#) *CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), a giudizio del quale le finalità pur condivisibili del disegno di legge presentato dal Governo non sono sorrette da principi e criteri di delega definiti e specifici; una criticità che presenta anche il disegno di legge di riforma del sistema tributario. Il disegno di legge non affronta poi la delicata questione degli effetti della riforma degli incentivi sulle diverse aree del Paese. Ritiene altresì che non siano sufficientemente tutelate le piccole e medie imprese così come rimane del tutto imprecisato e generico il riferimento alla spesa complessiva per gli incentivi.

Conclude il proprio intervento critico rilevando che manca nella delega il principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere poi una valutazione circa l'efficacia o meno delle agevolazioni messe in campo.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (M5S), la semplificazione e il coordinamento di tutte le azioni incentivanti può in linea teorica essere un obiettivo condivisibile, ma il disegno di legge governativo non indica i settori strategici sui quali concentrare tale coordinamento e non dettaglia a sufficienza le modalità di erogazione, le tipologie e i diversi strumenti agevolativi.

In tale contesto appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma sulle disuguaglianze territoriali che rischiano di essere enfatizzate, non bastando certamente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione.

Condivide le osservazioni del senatore Cottarelli circa l'esigenza di introdurre il criterio della misurabilità *ex ante* degli incentivi. Analoghe critiche riguardano il generico principio dell'agevole conoscibilità da parte delle imprese degli incentivi, senza che siano individuati risorse, azioni e strumenti per rendere concreto tale principio.

Conclude rilevando l'assenza di una indicazione chiara circa il coordinamento tra livello regionale e nazionale, con riferimento anche alle ipotesi di revisione dell'imposta regionale sulle attività

produttive.

A giudizio del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), la questione dell'IRAP si pone rispetto alla sua manovrabilità da parte degli enti regionali, al fine di sostenere la crescita delle imprese da parte degli enti decentrati.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) osserva che le analisi critiche dei Gruppi di minoranza costituiscono uno stimolo per un'azione di riforma, revisione e semplificazione in un settore nel quale l'efficienza normativa ed amministrativa costituisce un obiettivo comune a tutte le forze politiche. I guasti provocati dall'assenza di coordinamento e dalla mancanza di una strategia unitaria dovrebbero indurre tutti i Gruppi a lavorare per una deliberazione condivisa e si dichiara quindi disponibile a operare per raggiungere tale risultato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) replica che la genericità e la indeterminatezza dei principi recati dal disegno di legge delega non favoriscono la convergenza delle forze di opposizione auspicata dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.6.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza testé svolto, in merito all'*iter* del disegno di legge in titolo. Dopo le relazioni illustrative previste per la seduta odierna, la Commissione avvierà dal 6 giugno un ciclo di audizioni che potranno concludersi nella settimana 19 giugno 25 giugno, con l'obiettivo di concludere l'*iter* in Senato prima della pausa estiva. In base al rilievo della proposta governativa, motiva la scelta di designare due relatori.

Comunica inoltre di aver ricevuto l'indicazione che per l'esame del disegno di legge sarà incaricato in sostituzione permanente del senatore Lotito, il senatore Damiani

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riferisce il contenuto degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge, sottolineandone in premessa il rilievo e l'importanza da un punto di vista tecnico, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che ampliano le opportunità di finanziamento da parte delle piccole e medie imprese. Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni relative all'educazione finanziaria, già oggetto di esame presso la Commissione istruzioni del Senato che sono confluite nella proposta del Governo con specifico riferimento alla possibilità di inserire l'educazione finanziaria tra le materie ricadenti nella educazione civica.

Riferisce alla Commissione il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) sui restanti articoli del disegno di legge, facendo presente che la proposta del Governo riguarda ambiti differenziati di intervento unificati dall'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato finanziario, snellire e ammodernare i controlli e intervenire in materia di educazione finanziaria.

Apprezza inoltre l'orientamento della presidenza di consentire un'ampia valutazione istruttoria e una discussione tale da far emergere, in un confronto aperto con l'opposizione, le proposte emendative.

Interviene nuovamente il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) il quale suggerisce di acquisire la documentazione delle audizioni già svolte dalla 7^a Commissione in materia di educazione finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene valida tale proposta e assicura l'acquisizione dei documenti in parola.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede alla presidenza un ulteriore termine per segnalare altri soggetti da audire.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ritiene che i gruppi possono integrare l'elenco delle audizioni già individuate entro la prossima settimana. Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sarà definito dopo la conclusione del ciclo di audizioni e la chiusura della discussione generale, in modo da assicurare l'approfondimento che il provvedimento merita.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta [del 16 maggio](#).

Il senatore **TURCO** (M5S) illustra la proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, esponendo le motivazioni di tale orientamento con particolare riferimento alle misure in materia di reddito di cittadinanza e a quelle contenute negli articoli 23 e 39. A suo parere, il decreto-legge, senza intervenire con efficacia a sostegno dei ceti meno abbienti, crea a sua volta diseguaglianza e disparità di trattamento.

Il presidente **GARAVAGLIA** interviene incidentalmente nel merito, ritenendo che i veri temi del mercato del lavoro sono l'incremento della produttività e dell'occupabilità.

Il senatore **COTTARELLI** (PD-IDP), attenendosi ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che il taglio del cuneo fiscale - misura in parte condivisibile - è solo temporaneo e che la copertura degli oneri finanziari derivante da tale riduzione del prelievo veniva da un ricorso al debito, che non ha effetti sul deficit esclusivamente in esito alla riclassificazione a bilancio dei crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Rimarca inoltre che il Governo ha scelto di non immettere nuove risorse nel settore sanitario, nonostante il ricorso al nuovo debito pubblico.

Non essendoci richiesta di intervento, il relatore **ORSOMARSO** (Fdl) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, sottolineando che la temporaneità della riduzione del cuneo fiscale è ampiamente temperata dalle prospettive di revisione strutturale del sistema tributario derivanti dal disegno di legge di delega fiscale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il **PRESIDENTE** pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata. Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere avanzata dal senatore Turco ed altri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*" (Atto Senato 685),

premessi che:

l'Italia è stato l'ultimo Paese a dotarsi, a seguito delle sollecitazioni e delle indicazioni dell'Unione europea, di un sistema nazionale di contrasto al rischio di povertà ed esclusione sociale volto a garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Una misura contro la povertà deve assicurare a chiunque cada in povertà il diritto ad una vita dignitosa, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e dal profilo professionale e fino a quando persiste la condizione di bisogno; il provvedimento in esame, seguendo la linea già tracciata con la legge di bilancio 2023, dispone, a

decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili. Ne consegue che nuclei familiari che potrebbero avere un reddito familiare addirittura al di sotto dei 6.000 euro annui o un ISEE ben inferiore ai 9.360 euro sono esclusi per la mancanza di soggetti al loro interno ritenuti "meritevoli" di soccorso, anche qualora nessun membro in famiglia sia in grado di lavorare; tale approccio, foriero di iniquità e sperequazioni, si pone in contrasto con quanto accade in ogni altro Paese europeo, dove la misura di reddito minimo è un diritto di tutti i poveri in quanto tali e non solo di alcuni sottogruppi e, inoltre, a nessun disoccupato è precluso l'accesso a tale forma di sostegno economico solo perché considerato occupabile;

come evidenziato dal Report trimestrale ISTAT riferito al periodo gennaio -febbraio 2023, dei 1,55 milioni degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che risiedono nelle regioni del Sud e nelle Isole, 518 mila sono under 18 (il 24 per cento), ci sono in media 2,1 componenti per nucleo familiare, l'età media è quasi 38 anni. Applicando i nuovi requisiti di accesso, si stima che perderanno il beneficio circa 400 mila nuclei familiari (il 39 per cento di quelli attuali), pari a 615 mila persone, ossia 1 su 4;

l'assegno di inclusione, se da un lato dimezza le annualità di residenza in Italia, che passano da 10 a 5 anni per i cittadini stranieri e in generale per tutte le persone richiedenti, dall'altro comprime la platea limitandola ai soli nuclei con disabili, minorenni e ultrasessantenni;

un'ampia platea di persone, a breve, rimarrà priva di protezione sociale, con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti;

rilevato che:

le misure contenute nel provvedimento sono state valutate negativamente dai sindacati, che già prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri avevano lamentato di non essere stati coinvolti nel processo decisionale e di non aver avuto la possibilità, se non a poche ore dall'approvazione, di proporre modifiche;

come rilevato anche dalla CGIL nel corso delle audizioni in 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il provvedimento "non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi", peggiorando le condizioni economiche delle fasce più deboli;

per quanto riguarda le parti di competenza di questa Commissione, si evidenziano l'articolo 23 e il Capo IV, che reca "*Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale*";

in particolare, l'articolo 23, al comma 1, intervenendo sull'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne l'ammontare edittale delle sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, che cessa di essere compreso fra 10.000 e 50.000 euro per collocarsi fra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il comma 2 impone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione siano notificati, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione;

l'articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023, la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento;

l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore

dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;
considerato che:

con riferimento all'articolo 23, preme segnalare che il dossier del Servizio Bilancio ha definito non «plausibile e certamente non prudenziale l'asserzione conclusiva della RT in ordine all'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate». La Nota, infatti, evidenzia che la valutazione della Relazione tecnica in merito alla «presunta difficoltà di acquisire in concreto somme molto consistenti per sanzioni (quali sarebbero quelle attualmente previste) in periodi di crisi economica appare discutibile, sia per la qualificazione dell'entità delle sanzioni finora previste e dell'attuale situazione economica, sia per la natura indiretta di un tale tipo di effetti, sia perché, comunque, in assenza - per definizione - di pagamenti volontari in sanatoria nei primi 3 mesi, si tratterebbe comunque di avviare procedure esecutive, il cui esito non può che essere peggiorativo a fronte di pretese inferiori»; inoltre, il Servizio Bilancio riferisce che, «volendosi valutare effetti indiretti di *compliance* correlati all'entità delle sanzioni, andrebbero considerati anche gli effetti di deterrenza che possono essere raggiunti dall'attuale normativa, destinati ad essere significativamente attenuati dalla nuova disciplina. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla RT sull'importo medio omesso, assumendo l'irrogazione delle sanzioni al livello più basso previsto da entrambe le normative, si può supporre che la singola sanzione si attesti attualmente sui 700 euro, anziché sui 10.000 euro finora previsti»;

la disposizione recata dall'articolo 23, soggetta ad eventuali ed ulteriori modifiche in senso peggiorativo in sede di esame parlamentare, contrasta con il paradigma civilistico dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale che costituisce, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 347 del 1997, «una fondamentale garanzia per il lavoratore, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». È altresì evidente che la misura arreca un danno economico all'Inps, tenuto conto che, in ossequio al principio solidaristico che ispira la tutela previdenziale del lavoro dettata dalla Costituzione, i contributi versati per ciascun lavoratore sono destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso, ma a garantire il regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso (sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2014);

valutato che:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 39, preme evidenziare che in Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9 per cento: uno dei più alti tra i Paesi dell'Ocse. Basti pensare che in media un'azienda spende il 210 per cento della retribuzione netta che eroga al lavoratore. In sostanza, uno stipendio netto di 1.500 euro all'azienda costa 3.150 euro;

la riduzione del cuneo fiscale attiva una riduzione di alcuni punti dei contributi da versare all'istituto previdenziale, senza, però, influenzare il calcolo della futura pensione, e riversando nel salario quanto risparmiato dalla previdenza;

la riduzione dell'aliquota contributiva comporta un gettito contributivo che copre solamente circa l'85 per cento della spesa. I contributi mancanti saranno fiscalizzati e, di conseguenza, pagati anche dai contribuenti non rientranti nella riduzione del cuneo e soprattutto dagli stessi pensionati;

l'intervento sul taglio del cuneo, di carattere temporaneo, risulta, alla luce del forte impatto che l'inflazione sta provocando sul lavoro dipendente, assolutamente insufficiente;

considerato, infine, che:

l'intervento sui *fringe benefit* evidenzia la scarsa attenzione dell'esecutivo verso il welfare pubblico, dimostrando una retorica in merito alla famiglia che nei fatti si riduce a micro-interventi destinati a pochi contribuenti;

l'innalzamento a 3.000 euro del limite dei cosiddetti *fringe benefit*, infatti, è una misura a tempo, prevista per il solo anno 2023, e che trova applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la vigente soglia prevista dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico dell'imposta sui redditi ovvero di 258,23 annui;

nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e la natalità, l'innalzamento del limite dei cosiddetti

fringe benefit riguarda solo i dipendenti con figli a carico;

la norma appare poco chiara anche in relazione all'ambito di applicazione del beneficio in relazione alla possibilità che esso spetti per intero o se debba essere riproporzionato qualora i figli siano a carico al 50 per cento;

l'obiettivo annunciato è difficilmente raggiungibile con questa forma di incentivo che, non solo si mostra uno strumento non idoneo a sostenere la natalità, ma risulta iniquo e generatore di disuguaglianze, a parità di retribuzione imponibile, nei confronti dei lavoratori che non hanno figli a carico,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.7.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Tenuto conto che sono state svolte le principali audizioni in sede di Ufficio di Presidenza dei soggetti indicati dai Gruppi riguardanti l'Affare assegnato n. 66 (sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali) e che la Commissione sarà impegnata nelle prossime settimane nello svolgimento di ulteriori procedure informative (tra cui l'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica all'ordine del giorno dell'odierna seduta), il [PRESIDENTE](#) propone, d'intesa con il relatore, senatore Pironcini, che la Commissione proceda a richiedere ai soggetti non ancora intervenuti in audizione un contributo scritto da rendere entro il 19 maggio prossimo.

Propone inoltre, d'intesa con il relatore dei disegni di legge nn. [155](#) e abbinati concernenti l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, senatore Rosso, di convocare un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni e di chiedere ai restanti soggetti un contributo scritto da rendere nel medesimo termine del 19 maggio. Circa l'opportunità che la procedura informativa si concluda in tempo utile, il Presidente fa presente che la Commissione finanzia si accinge ad avviare l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa sul sostegno della competitività dei capitali (Atto Senato n. [674](#)), che contiene una norma proprio in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. La Commissione sarà pertanto chiamata ad esprimere un parere su quel provvedimento e, in quell'occasione, ad assumere un orientamento di sintesi della propria posizione, maturata anche alla luce della procedura informativa.

Su entrambe le proposte concorda la Commissione.

Con riferimento al disegno di legge n. [614](#) (Istituzione del Museo della Shoah in Roma), il [PRESIDENTE](#) rende noto che alla scadenza del termine delle ore 12 di oggi sono stati presentati tre emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Atto Senato n. [685](#)). Tale provvedimento sarà esaminato a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Propone infine che nel corso delle medesime sedute sia avviato il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7ª Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT, già autorizzata dal Presidente del Senato. Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione illustrativa al provvedimento in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha la parola il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*), il quale propone l'espressione di un parere favorevole sull'Atto in esame.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel rilevare che il provvedimento è stato redatto con la finalità di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio, richiamata dal Relatore nel proprio intervento, fa presente che esso incide prevalentemente sulla disciplina riguardante le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascun degli Istituti storici. Dichiaro di non poter condividere le novità introdotte con riguardo alla procedura prevista per l'individuazione del Presidente della Giunta, che pur riducendo la discrezionalità in capo al Ministro della cultura, nella sostanza confermano che la nomina del Presidente spetta al Governo, con evidenti riflessi sull'autonomia della Giunta da un punto di vista scientifico ed organizzativo. Per tale ragione, a nome del proprio Gruppo, preannuncia il voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta accolta dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" (n. 67)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 4)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver presentato, nel corso della precedente seduta, un nuovo schema di risoluzione con il quale aveva inteso raccogliere molti dei suggerimenti formulati dai Gruppi.

Avverte che in data odierna sono pervenute osservazioni da parte del Gruppo del Partito democratico anche sul nuovo testo dello schema di risoluzione, di cui dà conto. In particolare, fra le richieste di modifica del dispositivo, si sofferma su quella relativa alla lettera f) del punto n. 1, in cui si chiede che l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico diretti a prevenire e gestire le situazioni di conflitto siano definiti su indicazione dei collegi dei docenti. Nel ritenerla condivisibile, la recepisce riformulando conseguentemente lo schema di risoluzione in un ulteriore nuovo testo, pubblicato in allegato.

Quanto alle altre osservazioni, che non ritiene di poter accogliere, richiama le seguenti: la richiesta di sopprimere la lettera a) del punto n. 3 del dispositivo, riguardante iniziative per l'inasprimento delle pene nel caso in cui alcuni atti illeciti siano perpetrati nei confronti di insegnanti. Al riguardo, osserva che l'impegno ad inasprire le pene è ritenuto, dalla propria parte politica, un punto irrinunciabile; il suggerimento di rafforzare le figure del docente *tutor* e del docente orientatore, prevedendone una per classe o una per ogni gruppo di dieci alunni. In proposito, l'attuazione di tale impegno presupporrebbe un investimento ingente di risorse da sottrarre ad altri impegni nel settore della scuola; l'introduzione delle figure dell'educatore e del pedagogista.

Relativamente alle ulteriori osservazioni, sostiene che esse possano essere discusse più

opportunamente nel corso dell'indagine conoscitiva sulla povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, che la Commissione si accinge, proprio nell'odierna seduta, ad avviare con l'audizione del Ministro per l'istruzione e il merito. Nello specifico, il Presidente richiama le richieste dirette: ad estendere anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2023, n. 63, con riguardo alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto; a rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione in materia di orientamento nell'ottica di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica; ad ampliare le attività formative, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento per rafforzare le competenze dei docenti, anche per lo svolgimento della funzione di docente *tutor*; a riconsiderare le norme in materia di definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica, al fine di ridurre il numero degli alunni per classe, aumentare il numero delle classi in ogni scuola e garantire la presenza diffusa e capillare delle scuole su tutto il territorio nazionale. Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità a convergere sulla lettera a) del punto n. 3 del dispositivo a condizione che essa sia riformulata nel senso di chiedere al Governo di valutare la possibilità di un inasprimento delle pene.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ribadisce il convinto apprezzamento per il metodo seguito dal Presidente relatore, che ha accolto molti dei suggerimenti avanzati dal proprio Gruppo nel testo dello schema di risoluzione illustrato nella precedente seduta. Ritiene tuttavia che anche nell'attuale formulazione siano presenti talune criticità. Al riguardo, lamenta il mancato riferimento all'esigenza di rafforzare il "tempo scuola" e a sostenere maggiori investimenti nel settore. Avrebbe altresì ritenuto opportuna una specifica menzione alle figure dell'educatore e del pedagogo, previste nel disegno di legge n. 28, relativo al "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", in corso di discussione in Commissione. Ciò premesso, sottolinea che la principale contrarietà della propria parte politica riguarda l'approccio punitivo sotteso al punto n. 3), lettera a), del dispositivo dello schema di risoluzione. Conclusivamente propone che lo schema sia messo ai voti per parti separate, al fine di assicurare la convergenza della propria parte politica sulla premessa e su alcuni condivisibili impegni nei confronti del Governo, recati nel dispositivo.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa quindi alla votazione per parti separate del nuovo schema di risoluzione, come riformulato.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori per deliberare, approva all'unanimità le premesse e i punti nn. 1 e 2 del dispositivo.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva, a maggioranza, la lettera a) del punto n. 3 del dispositivo, all'unanimità la lettera b) e a maggioranza la lettera c).

La Commissione approva indi, all'unanimità, il punto n. 4 del dispositivo e, in esito a distinta votazione, a maggioranza, il nuovo schema di risoluzione nel suo complesso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione del Ministro dell'istruzione e del merito

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il ministro VALDITARA, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP), [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [CASTIELLO](#) (M5S), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [Giusy VERSACE](#) (Az-IV-RE), [Carmela BUCALO](#) (FdI) e [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

Ai quesiti posti risponde il ministro VALDITARA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica inoltre che la documentazione che sarà acquisita nel corso della procedura informativa in titolo sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67
(DOC. XXIV, N. 4)**

La 7a Commissione del Senato,
premesse che:

l'allarmante aumento degli episodi di violenza e bullismo di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che in qualche caso ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

come ricordato, il 15 marzo scorso, dal Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell'audizione, "quello della violenza all'interno delle scuole è un tema che sta molto a cuore anche alla Commissione europea" che "si è soffermata più volte sul tema della violenza e in particolare del bullismo (perché quest'ultimo ne è una fattispecie)" nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti;

con la nota dell'8 febbraio 2023 inviata ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, il Ministro Valditara ha preso atto di un innegabile e allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico che si verificano all'interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni, e ha sottolineato come questi episodi costituiscano "atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio";

tali episodi, che si stanno diffondendo in modo esponenziale, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";

tali episodi sono indizi dell'enorme carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato tutto il mondo della scuola e le sue componenti. A questo proposito, il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile del 2021 ha indicato come sia peggiorata la salute mentale della popolazione tra i 14 e i 19 anni, un carico di sofferenza che oggi la Scuola, in assenza di risorse e delle competenze necessarie, non riesce ad affrontare in modo adeguato;

occorre poi sottolineare come ogni episodio di violenza non possa essere letto quale fatto individuale concernente il rapporto tra il singolo studente e il singolo docente, ma deve essere considerato un "fatto collettivo" che riguarda la Scuola nella sua interezza e, di conseguenza, la società nella sua interezza e la nostra democrazia;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità e autorevolezza alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio psicologico sociale e culturale delle studentesse e degli studenti, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

ad essere screditato, infatti, è il ruolo sociale dei docenti a causa anche della bassa retribuzione rispetto al lavoro che svolgono dentro e fuori la Scuola e nonostante il loro lavoro non sia paragonabile a nessun altro poiché riguarda la formazione della persona e chi lo svolge ha fondamentali responsabilità etica e sociale, come stabilito dalla stessa Costituzione;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato:

è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deprecabili da parte degli studenti non risulti efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, motivo per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

alcuni dei soggetti auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire alla Scuola l'autorevole ruolo che le spetta, quale istituzione fondante della comunità democratica;

considerato altresì che Piero Calamandrei, in un discorso pronunciato nel III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950, disse: "La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. (...) Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la Scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la Scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue (...). La Scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente";

impegna il Governo:

- 1) a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti:
 - a) monitorare gli episodi di violenza e bullismo commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza;

- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio;
 - d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa vigente;
 - e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
 - f) incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, su indicazione dei colleghi dei docenti, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;
 - g) riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;
- 2) a prevedere e attuare campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
- 3) a sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a:
- a) modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti;
 - b) introdurre nelle scuole la figura dello psicologo che potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona, sulla base delle diverse situazioni territoriali;
 - c) promuovere la figura del docente tutor e del docente orientatore anche con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria;
- 4) ad adottare le iniziative necessarie per provvedere ad un reale riconoscimento professionale ed economico dei docenti all'altezza del compito da loro svolto quotidianamente.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [614](#)

G/614/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 614, recante: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma",

premesso che:

al netto dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 1 prevede che - al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah, nonché realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma - il Ministero della cultura partecipa della «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

il comma 2 dispone che, alla gestione del Museo di cui al comma 1, provveda la medesima Fondazione Museo della Shoah, posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che ne programma le attività, anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che:

secondo quanto dichiarato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, il Museo - che «si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo, come lo Yad Vashem di Gerusalemme» - «intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell'Olocausto»;

preso atto che:

si registra una sempre più avvertita necessità di diffusione e «trascrizione» di linguaggi e saperi estetici diversi che collaborino e si sostengano l'un l'altro, nonché di nuove strategie comunicative che sappiano aprire gli spazi espositivi e museali a una nuova narrazione, entro la metaformosi in atto da «musei di collezione» a «musei di connessione», da semplici «contenitori di opere» a potenziali «disseminatori di storie»,

impegna il Governo:

a favorire, incrementare e promuovere, in sinergia con il Ministero e con tutti i soggetti interessati, anche con iniziative di carattere normativo, un dialogo costruttivo viepiù attraverso vere e proprie forme di «gemellaggio» con le principali istituzioni culturali europee - dallo Jüdisches Museum di Berlino e di Praga alla Fabbrica di Schindler a Cracovia, per citarne solo alcune fra le più note e prestigiose - al fine contribuire a definire sempre più dettagliatamente la mappa dell'Europa concentrazionaria e dei «viaggi della memoria», in ampiezza e profondità, nonché continuare a trasmettere e dare valore a ogni forma di testimonianza legata alla storia dell'Olocausto.

Art. 1

1.1

[Mieli](#), [Marcheschi](#), [Malan](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: ", che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri."

1.3

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 3, sostituire le parole: ", che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri." con le seguenti: ". La programmazione delle attività museali spetta a un Comitato scientifico i cui componenti sono indicati dagli organi della Fondazione."

1.4.2.7.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 35 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

35^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7^a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT, il PRESIDENTE propone di fissare a lunedì 22 maggio il termine entro cui far pervenire eventuali richieste di audizione da parte dei Gruppi, al fine di integrare il programma definito dal relatore, condiviso dalla Commissione e già autorizzato dalla Presidenza del Senato.

La Commissione concorda.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi ieri ha preso avvio il ciclo di audizioni sull'affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*). Comunica altresì che la documentazione acquisita in tale sede sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà eventualmente trasmessa nel corso delle ulteriori audizioni sul medesimo affare assegnato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MELCHIORRE (*FdI*) sul disegno di legge in titolo per quanto concerne i profili di interesse della Commissione.

Segnala, in primo luogo, che i commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, a decorrere dal 2024, a 2 milioni di euro annui. Il comma 3 provvede alla copertura di tali oneri.

Dà, quindi, conto dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 17, i quali integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

(PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).

Il comma 4 - specifica il Relatore - stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. A tal fine, si impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione (nuovo comma 784-bis).

È demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO (nuovo comma 784-ter).

Sempre in relazione al comma 4, precisa che esso prevede l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO (nuovo comma 784-quater).

Con riferimento al comma 5, evidenzia che, mediante novelle all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si stabilisce che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, consenta la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

Inoltre, il comma 5 dispone che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», devono assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

Passa poi ad illustrare l'articolo 18, il quale prevede, in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023/24 e all'anno accademico 2023/24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale.

In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.

Ricorda, al riguardo, che la norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.

Fa menzione dell'articolo 21, il quale consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 29, il quale modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore, introducendo una possibilità di deroga alla suddetta disciplina per il caso di comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale relative ad almeno uno dei seguenti ambiti: formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; interventi e prestazioni sanitarie.

Segnala l'articolo 38 del decreto-legge, recante novelle alla legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) in materia di trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera. In esso si prevedono modifiche di natura sia procedurale sia sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia.

Accenna, infine, all'articolo 42, che istituisce un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori.

Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur riconoscendo che il decreto-legge reca alcuni contenuti condivisibili, fra cui l'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo. Dichiaro, in particolare, di non condividere le scelte di sopprimere il reddito di cittadinanza e di affrontare il tema della precarietà demandando alle parti le decisioni relative ai contratti a tempo determinato, trascurando la circostanza che le parti non si trovano mai in posizione paritaria.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando che temi importanti vengono affrontati in modo superficiale e con risorse non adeguate rispetto alle reali esigenze delle persone in difficoltà, nonché alla situazione di incertezza e instabilità che caratterizza il percorso lavorativo. Contesta, nello specifico, la decisione di ridurre 550 a 350 euro la somma resa disponibile per nucleo familiare.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il Presidente pone ai voti il parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 3 maggio l'Assemblea ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento e che il disegno di legge in titolo risulta pertanto calendarizzato in Aula per la corrente settimana.

Ricorda inoltre che sul provvedimento in esame si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, che sono state recepite dal Relatore con propri emendamenti. La Commissione bilancio non si è invece ancora espressa e pertanto non si potrà procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Informa infine che il relatore Verducci ha presentato un ulteriore ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra l'ordine del giorno G/551/2/7 volto ad impegnare il Governo affinché anche i luoghi legati alla figura dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, noto per aver indagato sulle circostanze dell'assassinio di Giacomo Matteotti, siano adeguatamente considerati nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Esprime indi parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.4, 2.3 e 3.1, favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti 2.5 e 2.6, mentre invita ad approvare i restanti emendamenti da lui sottoscritti.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l'ordine del giorno n. G/551/1/7 e invita il Relatore a riformulare l'ordine del giorno n. G/551/2/7, sì da impegnare il Governo a valutare l'opportunità che i luoghi legati alla figura dell'onorevole Modigliani siano considerati nell'ambito delle iniziative celebrative.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riformula l'ordine del giorno n. G/551/2/7 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l'ordine del giorno testé riformulato ed esprime parere conforme al Relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [551](#)

G/551/2/7 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti",

stante l'assoluta preminenza della figura del legale di parte civile di Velia Matteotti, onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, nella vicenda che indagò sulle circostanze in cui Matteotti fu ucciso e quelle per le quali il processo ai suoi assassini fu inquinato dal depistaggio perpetrato dal fascismo,

vista la stipula, il 6 luglio 2022, della Convenzione quadro di cooperazione tra le fondazioni Modigliani e Matteotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che i luoghi della presenza, della formazione intellettuale e dell'attività politica e professionale di Giuseppe Emanuele Modigliani - soprattutto quando, come è il caso di Livorno, coincidano con eventi importanti dell'attività politica di Giacomo Matteotti - siano adeguatamente considerati ai fini del sostegno e del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

G/551/2/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti",

stante l'assoluta preminenza della figura del legale di parte civile di Velia Matteotti, onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, nella vicenda che indagò sulle circostanze in cui Matteotti fu ucciso e quelle per le quali il processo ai suoi assassini fu inquinato dal depistaggio perpetrato dal fascismo,

vista la stipula, il 6 luglio 2022, della Convenzione quadro di cooperazione tra le fondazioni Modigliani e Matteotti,

impegna il Governo:

affinché i luoghi della presenza, della formazione intellettuale e dell'attività politica e professionale di Giuseppe Emanuele Modigliani - soprattutto quando, come è il caso di Livorno, coincidano con eventi importanti dell'attività politica di Giacomo Matteotti - siano adeguatamente considerati ai fini del sostegno e del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

**1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 39 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

39ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica ([n. 44](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Procede l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, con un'osservazione volta a prevedere un rafforzamento delle campagne informative, come preannunciato nella seduta di ieri.

Informa inoltre la Commissione che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha depositato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S), nell'illustrare lo schema di parere alternativo, pone l'accento sull'obiettivo di effettuare una comparazione tra le offerte proposte dai fornitori di energia elettrica, stanti le numerose voci che concorrono alla determinazione del prezzo finale.

In ragione di ciò, appare senz'altro opportuno, a suo avviso, elaborare un indicatore idoneo a riassumere il costo effettivo per kilowattora, al fine di consentire all'utente finale di poter valutare in concreto la convenienza delle varie offerte.

La misura, peraltro, appare quanto mai opportuna, in quanto il contesto risulta connotato da poca trasparenza e da una politica di *marketing* (tramite *call-center*) particolarmente aggressiva, che potrebbe risultare fuorviante soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come ad esempio le persone anziane.

Stante quanto precede, appare pertanto quanto mai necessario prevedere sia un mercato di ultima istanza per chi ha difficoltà ad orientarsi nel libero mercato, sia un indicatore idoneo a fornire al cliente un riassunto dei costi effettivi delle offerte.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Trevisi in sede di illustrazione, osserva che lo schema di parere del relatore prende correttamente in considerazione la

necessità di potenziare le campagne informative, ma andrebbe integrato con il chiarimento che in tali campagne dovrebbe anche essere segnalata ai consumatori la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, in quanto i clienti finali potrebbero non essere a conoscenza di tale opzione. Osserva inoltre che lo schema di parere proposto dal relatore non recepisce altri importanti temi emersi nel corso delle audizioni, che sono invece stati inseriti nello schema di parere alternativo presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Preannuncia pertanto, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) osserva che l'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno presenta un approccio ragionato e prudentiale ad una problematica particolarmente complessa, connotata da esigenze che spaziano dalla necessità di rivedere l'eccessiva ampiezza dell'albo dei venditori (con il rischio che le forniture siano affidate a soggetti inadeguati), alla disciplina delle cosiddette *multi-utility*.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere del Presidente relatore, auspica al contempo che si possa pervenire al varo di uno specifico atto di indirizzo per sensibilizzare il Governo sulla necessità di prevedere opportune misure di garanzia e di trasparenza a tutela dei consumatori, anche al fine di accrescerne la fiducia nel mercato libero.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che la proposta della senatrice Fregolent è sicuramente meritevole di attenzione e invita tutti i colleghi ad individuare la sede più idonea nella quale l'atto di indirizzo possa essere espresso.

Ad avviso del senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) lo schema di parere predisposto dal Presidente tratta opportunamente la problematica di fornire, in un contesto di libero mercato nel settore dell'energia, un'efficace tutela ai consumatori, senza con questo rinnegare la positiva *ratio* sottesa alle liberalizzazioni sino ad ora effettuate.

Nel preannunciare, pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo, esprime altresì avviso tendenzialmente favorevole sull'impostazione generale contenuta nello schema di parere, che individua come nodale il punto dell'informazione e della trasparenza, ponendo altresì l'accento sull'opportunità di fornire al consumatore tutte le necessarie garanzie, non solo in relazione alla stipula del contratto ma anche in relazione all'assistenza post-vendita. Risulta infatti opportuno impedire una totale deregolamentazione del mercato dell'energia, anche ragionando su regolamenti specifici.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere illustrato dal Presidente, osserva che i rilievi formulati dalla senatrice Fregolent sono comunque da valutare positivamente ed andrebbero pertanto tenuti nel debito conto.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), preso atto delle risultanze del dibattito, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, contenente un riferimento al tema della partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili sollevato dalla senatrice Sironi.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), pur esprimendo apprezzamento per la riformulazione operata dal Presidente, osserva che la nuova proposta di parere non recepisce, comunque, ulteriori tematiche ritenute imprescindibili dalla propria parte politica.

Conferma pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazione da lui formulato in qualità di relatore, che viene approvato.

Risulta pertanto precluso lo schema di parere alternativo presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.
IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [ROSA](#) (*FdI*), soffermandosi sui profili di competenza della 8ª Commissione e segnalando, in primo luogo, l'articolo 20, che - stante il superamento del limite di spesa previsto per il cosiddetto *bonus* trasporti nel 2022 - autorizza l'impiego delle risorse del fondo destinato alla medesima finalità per il 2023, nel limite di 2.730.660,28 euro, anche per le richieste di

rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Di interesse appare anche l'articolo 31 recante una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia. In particolare, esso detta disposizioni in materia di cessazione dell'esercizio dell'impresa e prevede che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia e Alitalia *Cityliner*, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi - al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria - sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 34 modifica quindi la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, destinando gli 85 milioni previsti dall'articolo 14 del decreto-legge "Aiuti *ter*" al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio. Il successivo articolo 35 esonera invece le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2023, conseguentemente autorizzando la spesa di 1,4 milioni di euro. Da ultimo, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari, l'articolo 36 consente che - con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato - si possa derogare, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi, ai limiti di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997. Pertanto, i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [FAZZONE](#) informa la Commissione che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è stato approvato dalla Camera dei deputati nella serata di ieri, ma non risulta essere stato ancora trasmesso al Senato.

Come convenuto nella seduta di ieri, propone dunque di convocare una ulteriore seduta per oggi, mercoledì 17 maggio, alle ore 18, per l'avvio dell'esame del predetto provvedimento, ove trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione oggi, mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44),

premessi che:

lo schema di decreto ministeriale in titolo non fornisce ulteriori e aggiuntive disposizioni in relazione alle azioni informative volte a promuovere l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, avendo il Governo ritenuto che il decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e il decreto ministeriale 31 agosto 2022 già contengano ampie previsioni di carattere generale, tuttora vigenti e che trovano espressa applicazione con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale; tuttavia, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere allegato allo schema di decreto, l'elemento informativo appare cruciale, soprattutto nei confronti della clientela domestica, per traghettare efficacemente le fasi relative al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel prossimo futuro,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori campagne informative rivolte ai clienti domestici.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44),

premessi che:

lo schema di decreto ministeriale in titolo non fornisce ulteriori e aggiuntive disposizioni in relazione alle azioni informative volte a promuovere l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, avendo il Governo ritenuto che il decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e il decreto ministeriale 31 agosto 2022 già contengano ampie previsioni di carattere generale, tuttora vigenti e che trovano espressa applicazione con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale; tuttavia, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere allegato allo schema di decreto, l'elemento informativo appare cruciale, soprattutto nei confronti della clientela domestica, per traghettare efficacemente le fasi relative al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel prossimo futuro,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori campagne informative rivolte ai clienti domestici, che segnalino anche la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TREVISI, DI GIROLAMO E SIRONI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44**

La Commissione 8a,

esaminato, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto del Governo n. 44);

premessi che:

all'articolo 1, sono specificate la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento ossia la definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge n. 124/2017, circa i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché opportuni criteri per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto

di scelta del fornitore;

per i clienti domestici vulnerabili si conferma, secondo la normativa vigente, che continua ad applicarsi transitoriamente il servizio di maggior tutela fino alla adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021, individuandone una durata massima nel termine del 10 aprile 2027 quale data nella quale il STG (servizio a tutele gradual) diviene disponibile quale servizio di ultima istanza per la generalità della clientela;

all'articolo 2 sono introdotte disposizioni per assicurare, entro il 10 gennaio 2024, l'identificazione dei fornitori ai clienti domestici non vulnerabili che non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele gradual;

il fornitore del STG è selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico. È precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio definita non è superiore a quattro anni e in modo da conseguire il massimo vantaggio per i consumatori;

è prevista inoltre, al fine di garantire concorrenzialità nel mercato, la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento del numero totale, da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;

si chiarisce, all'articolo 3, che a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente le funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, ai clienti domestici che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica. Si estende il meccanismo di *opt out* alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, prevedendo esplicitamente che, in esito ad un'ulteriore procedura di selezione del STG, l'esercente il servizio a tutele gradual uscente al termine di detto secondo periodo di assegnazione del STG, con adeguato anticipo e secondo le modalità e i termini definiti dall'ARERA, informi il cliente finale della scadenza dell'erogazione del servizio a tutele gradual, della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, al 31 marzo 2027, il cliente abbia contezza che il mercato elettrico si è evoluto con modelli innovativi e nuove forme di configurazioni come le comunità energetiche rinnovabili in cui i membri esercitano il ruolo di autoconsumatori individuali e collettivi con la possibilità di condivisione dell'energia autoprodotta, con vantaggi in termini di riduzione dei costi per la fornitura dell'energia in particolare per i cd. vulnerabili;

considerato che:

nel corso dell'esame in commissione è emersa non solo da parte delle Associazioni dei Consumatori, la necessità di rendere il più possibile consapevole il consumatore in quanto soggetto consapevole e di orientarsi per scegliere liberamente le diverse tipologie di contratti e mercati. Le campagne informative rivolte ai consumatori relative alla piena apertura dei mercati e alle nuove opportunità di autoconsumo individuale e collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili aiuteranno a costruire la consapevolezza dei soggetti coinvolti e andrebbero pertanto tenute antecedentemente al periodo del passaggio tra un segmento di mercato e l'altro, anche per evitare quanto accaduto alle utenze delle microimprese che si sono ritrovate in servizi di fornitura non scelti consapevolmente; considerato, in fine, che:

come rivelato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, la scelta di escludere dalle procedure di gara odierne i clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità, che continueranno ad essere serviti in maggior tutela, appare alquanto insidiosa, in quanto data la nozione estesa che il legislatore ha tracciato di utenza elettrica vulnerabile, coinvolgerebbe circa 4/5 milioni di persone e sarebbe sufficiente a compromettere il passaggio alla liberalizzazione del mercato elettrico *retail* in Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) avviare campagne di informazione in tempi congrui e con largo anticipo al fine di informare i clienti domestici vulnerabili appartenenti al mercato di maggior tutela del passaggio al mercato libero e quindi a nuovi esercenti, individuando, tra le possibilità, anche quella di partecipare alle comunità

energetiche rinnovabili;

b) in riferimento al comma 4, dell'articolo 2, e al comma 2, dell'articolo 3, deve essere esplicitato perentoriamente il termine «congruo anticipo»;

c) in riferimento all'articolo 2, comma 4 lettera b), andrebbe precisato a chi viene conferita la possibilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più «favorevole» per l'utente e quali siano i parametri di valutazione;

d) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), valutare l'opportunità di abbassare ulteriormente la soglia del 35 per cento;

e) valutare la possibilità di rendere compatibile la data del primo periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 2 con quella prevista dall'articolo 3, fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione assolverà solo alla funzione di ultima istanza;

f) valutare la possibilità di riconsiderare l'ammissione alle procedure di gara dei clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità al fine di non compromettere il passaggio alla liberalizzazione del mercato *retail* in Italia;

g) valutare l'opportunità di precisare, esplicitamente, che gli utenti vulnerabili abbiano diritto a richiedere la tariffa loro riservata in quanto vige un obbligo di offerta dei venditori a determinate condizioni e non un obbligo di fornitura;

h) valutare l'opportunità di avvalersi di una applicazione mobile che consenta agli utenti il monitoraggio giornaliero dei dati di consumo e di spesa relativi a tutte le forniture di luce e gas di cui si è titolari indipendentemente dal proprio fornitore di appartenenza.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 43 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Avvocato Raffaele De Luca a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio ([n. 11](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esame e rinvio)

Il relatore [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i senatori [FINA](#) (PD-IDP) ed [IRTO](#) (PD-IDP), proponendo di audire il candidato.

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, osserva che, alla luce della richiesta dei senatori Fina e Irto, la prossima settimana avranno luogo l'audizione del candidato e, subito dopo l'audizione, la votazione della proposta di nomina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia ([n. 47](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), osservando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cosiddetto decreto "sblocca cantieri") ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente

regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

In base a tale disposizione, con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri](#) del 16 aprile 2021, l'architetto Ornella Segnalini era stata nominata Commissario straordinario per la diga di Pietrarossa in Sicilia. In particolare, l'oggetto dell'incarico consisteva nell'espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per il completamento della realizzazione della diga. Il 21 luglio 2022 l'architetto Segnalini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede pertanto che, in sostituzione dell'architetto Segnalini, sia nominato Commissario straordinario l'ingegner Antonio Martini, dirigente tecnico nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in quiescenza dal gennaio 2023. Al nuovo Commissario straordinario si applicano le disposizioni dello stesso provvedimento che ha nominato l'architetto Segnalini, come integrato dall'articolo 5 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i senatori [FINA](#) (PD-IDP) ed [IRTO](#) (PD-IDP), proponendo di effettuare l'audizione dell'ingegner Martini.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, osserva che la prossima settimana avranno luogo l'audizione del soggetto designato Commissario straordinario e, subito dopo l'audizione, la votazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [ROSA](#) (Fdl) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, ribadendo il proprio avviso positivo sul portato degli articoli di interesse della Commissione e ponendo l'accento, in particolare, sull'articolo 34, recante misure in favore delle imprese di autotrasporto.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Potenti, illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame - che attua la delega conferita al Governo dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 - adegua l'ordinamento italiano al regolamento europeo 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Il predetto regolamento europeo è in vigore dal 7 giugno 2022 e lo scorso 26 gennaio la Commissione europea ha aperto, sul punto, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno citate nel provvedimento.

L'articolo 3 individua quindi le autorità competenti a emettere ordini di rimozione di contenuti terroristici nei confronti dei prestatori di servizi di *hosting*, nonché la relativa procedura. Quando,

come normalmente accade, i contenuti terroristici sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, l'ordine di rimozione sarà emesso dall'ufficio del pubblico ministero competente in base al codice di procedura penale. Quando invece non sia ravvisabile una *notitia criminis* o il contenuto terroristico da rimuovere non sia comunque riferibile a un'indagine in corso, l'ordine di rimozione sarà emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico dei contenuti terroristici. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento europeo, che, nell'assolvimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui il prestatore dei servizi di *hosting* non ottemperi all'ordine di rimozione, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 7, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

L'articolo 4 individua invece l'autorità competente a esaminare gli ordini di rimozione emessi dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di prestatori di servizi di *hosting* con sede in Italia: si tratta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di *hosting* ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting* risiede o è stabilito.

L'articolo 5 attribuisce quindi all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni la competenza: ad adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è esposto a contenuti terroristici; a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; a emettere, infine, le ulteriori decisioni previste dal regolamento europeo nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate.

L'articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili al prestatore dei servizi di *hosting*. I primi tre commi individuano altrettanti gruppi di illeciti, suddivisi per gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. Le sanzioni sono irrogate dagli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al MIMIT, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il MIMIT sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'interno e il MIMIT entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, anch'esse suddivise in tre categorie ordinate per gravità crescente.

L'articolo 8 abroga il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2015, in quanto la disciplina ivi contenuta è assorbita e superata da quanto previsto dai commi 5 e 8 dell'articolo 3 dello schema in esame con riferimento all'ordine di rimozione emesso dal PM e all'interdizione dell'accesso al dominio *internet* in conseguenza del mancato adempimento del predetto ordine.

L'articolo 9 reca, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

il provvedimento in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";

il suddetto decreto-legge n. 48 del 2023 mira ad introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale, a rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori, a garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, ad implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato, ad introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica,

premessi altresì che:

l'articolo 20 consente la possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse, nei limiti dell'importo di 2.730.660,28 euro, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, come modificato dal decreto-legge n. 5 del 2023, per l'estensione del riconoscimento del beneficio, in deroga ai limiti previsti per le richieste fuori termine riferite al 2022, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito;

l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia, tra le quali, l'integrazione del requisito di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a seguito dell'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui al sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020. La norma prevede altresì che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia e Alitalia *Cityliner*, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi - al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria - sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

l'articolo 34 modifica la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone ed in particolare, destina gli 85 milioni, previsti dall'articolo 14 del decreto-legge cosiddetto *Aiuti-ter* - al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le eventuali risorse che dovessero residuare una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute, potranno essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettua attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, fino al 12 per cento della spesa sostenuta;

l'articolo 35 esonera, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011;

l'articolo 36 consente la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 13,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore Maffoni, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che il decreto-legge n. 48 del 2023 contiene specifiche disposizioni che incidono sull'attività d'impresa e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 17 integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nella legge di bilancio 2019, stabilendo, in particolare, che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

L'articolo 30 prevede quindi, in via transitoria, una possibile fattispecie di prolungamento - non oltre il 31 dicembre 2023 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Il successivo articolo 31 reca poi una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.

Si sofferma anche sull'articolo 37, che modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per tali fattispecie viene elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati. Viene inoltre limitata l'esclusione dalla possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, prevedendo che siano esclusi soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a venticinque, introducendo tal modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Osserva altresì che l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile

del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 44 che, al comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Il successivo comma 3 prevede invece un incremento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che la settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni. Chiede altresì se vi siano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda se vi sia un ulteriore spazio di dibattito anche nella giornata di domani, dove saranno comunque trattati i contenuti dell'Atto del Governo in titolo.

Il presidente [DE CARLO](#) rileva che, ove vi fosse la richiesta di ulteriori interventi in sede di discussione generale, essi potrebbero aver luogo anche nella seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna. Nella seduta di domani potranno invece aver luogo le dichiarazioni di voto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto di quanto rappresentato dal Presidente.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), nella quale fa presente di aver posto alcuni temi emersi durante le audizioni.

In particolare si sofferma sulla formazione del personale del comparto, sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, sulle misure di incentivazione fiscale, nonché sul contrasto ai fenomeni di abusivismo. Sottolinea peraltro l'importanza di promuovere l'accessibilità e la mobilità turistica, di riformare la disciplina della professione di guida turistica e di cogliere l'occasione per rilanciare anche l'artigianato *made in Italy*.

Interviene quindi la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), illustrando una proposta di parere contrario a firma sua e dei senatori Nave e Gisella Naturale (pubblicata in allegato). Lo schema di Piano strategico appare infatti a suo avviso un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo. Esso non fornisce inoltre risposte all'allarme dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale.

Stante quanto premesso, sarebbero stati necessari investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capaci di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di lavoro, prevede a suo giudizio misure idonee a risolvere le numerose criticità del settore. Esso contribuisce infatti a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale, tanto più che l'obiettivo di contrastare il sommerso appare tutt'altro che raggiunto.

Non ravvisa inoltre strategie di contrasto al fenomeno dell'over-turismo, che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente e sull'esperienza dei turisti stessi. Mancano poi misure che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che

garantiscono ai turisti esperienze più autentiche. Il Fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del Piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura poi la dimensione rurale.

L'oratrice prosegue la propria esposizione osservando che il turismo enogastronomico risulta invece avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Occorre dunque sostenere il comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale.

Sarebbe altresì importante promuovere iniziative per semplificare e accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza, sia rafforzando quelli già esistenti.

Un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è inoltre il cosiddetto "turismo delle radici", situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e diretto a privilegiare itinerari alternativi. Appare infatti limitante circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale. L'oratrice rammenta, sul punto, che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n.178 del 2020 era stato istituito un apposito Fondo.

Osserva quindi che, in materia di accessibilità, il Piano strategico si caratterizza proprio per la mancanza di una vera strategia. Un tema come quello del turismo, decisamente centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere invece affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un *asset* fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti attraverso apposite campagne di comunicazione.

In tale quadro, il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Tuttavia, le predette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto *Superbonus 110*, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive.

Permane, da ultimo, la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, ossia il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto Fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che questa mattina ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali sui disegni

di legge in titolo. Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [DE CARLO](#), preso atto delle risultanze del dibattito sull'atto del Governo n. 39 ed apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, lo schema del Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (Atto del Governo n. 39), valutati favorevolmente gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche;

considerato che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici, quali:

- la *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese);
- l'innovazione, che si realizza mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale;
- la qualità e l'inclusione, da attuare mediante l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli *standard* di qualità, l'inclusione delle strutture ricettive e l'istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità;
- la formazione e le carriere professionali turistiche, che si concretizzano attraverso la riqualificazione e la formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;
- la sostenibilità, da attuare mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026);

rilevato che tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma;

preso atto che il Piano verrà aggiornato ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione, e che il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal Piano;

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti, dai quali è emersa generale condivisione sulla programmazione contenuta nell'atto in titolo;

ritenuto che occorra un ulteriore slancio su tematiche condivise;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che dalle audizioni è emerso un eccessivo distacco tra la formazione scolastica e le reali esigenze delle aziende che operano nei vari settori interessati, si reputa opportuna una maggiore professionalizzazione delle competenze. Al riguardo, occorre incentivare in maniera decisa gli ITS e gli IFTS che possono rappresentare il punto di convergenza tra la formazione scolastica teorica e le pratiche esigenze delle imprese. Tale formazione va estesa anche alle figure manageriali che oggi si trovano a dover gestire una nuova domanda di beni e servizi. Inoltre, in virtù del dato piuttosto allarmante che è stato registrato - 50.000 addetti in meno nel settore turistico - si ritiene necessario, al netto di un incremento di formazione, semplificare l'accesso al mercato del lavoro favorendo il ricorso a soluzioni che tengano conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle specifiche esigenze delle imprese e dei territori;

2. si auspica che il settore possa essere ulteriormente rilanciato anche attraverso misure di incentivazione e defiscalizzazione. In proposito, nell'ambito della programmazione, occorre ricomprendere oltre agli incentivi per l'*incoming* anche quelli per l'*outgoing*, nonché prevedere l'IVA agevolata per chi organizza congressi e il *tax free shopping* per i turisti stranieri. In aggiunta a ciò, ritenute efficaci le misure collegate alla concessione di crediti di imposta mirati al conseguimento di una maggiore sostenibilità ambientale, si ritiene tuttavia opportuno potenziare le azioni a favore delle strutture ricettive (*tax credit*) con la previsione di interventi per la riqualificazione e la ristrutturazione degli immobili destinati all'ospitalità turistico-ricettiva, anche con l'obiettivo di renderli pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità;

3. si manifesta apprezzamento per le iniziative di incentivazione alla destagionalizzazione del turismo. Come è emerso durante le audizioni, è fondamentale promuovere il turismo enogastronomico soprattutto sfruttando la risonanza dei grandi eventi, con una capillarità dei collegamenti in special modo verso i borghi e i piccoli comuni, e poi sfruttare a fondo quella immensa risorsa naturale che è il termalismo, in grado di attirare i turisti in qualsiasi periodo dell'anno non essendo legato ai periodi di bella stagione;

4. da più parti sono state registrate lamentele nei confronti della forte presenza di operatori abusivi nel settore del turismo, dalle guide turistiche alle strutture ricettive, fino ad arrivare addirittura alle agenzie di viaggio. Il dilagare del fenomeno danneggia il buon nome e la proverbiale accoglienza *made in Italy* che da sempre contraddistingue l'Italia. Pertanto, si reputa necessario aumentare i controlli, anche avvalendosi delle esistenti piattaforme di controllo della regolarità delle agenzie, ovvero prendendo in considerazione i progetti già avviati sul territorio da parte di alcune associazioni maggiormente rappresentative del settore che, attraverso un lavoro qualificato e affidabile di raccolta dei dati, consentono un effettivo ed immediato monitoraggio dello stato di legalità del settore;

5. considerato che la connessione tra siti e mete di interesse turistico e raggiungibilità degli stessi in termini innovativi e sostenibili costituisce un valore aggiunto rispetto ai nodi strutturali che occorre affrontare per il trasporto su ferro e aereo tradizionale, si ritiene opportuno inserire, nel contesto delle politiche di sviluppo del settore, un piano di riattivazione e attivazione degli scali costruiti per idrovolanti, con la finalità di valorizzare gli aeroporti più piccoli, con basso livello di traffico, come punto di accesso alle destinazioni periferiche e minori;

6. nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'accessibilità e della mobilità turistica, sarebbe

necessario inoltre indirizzare gli investimenti verso progetti per la ristrutturazione, la riqualificazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali più vetuste, che permettano di migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto, favorendo lo sviluppo di una rete sempre più intermodale e sostenibile, che permetta di valorizzare anche i circuiti turistici collegati alle aree più interne del territorio;

7. nell'ambito degli interventi a favore del turismo culturale si ritiene altresì prioritario sviluppare un modello di turismo sostenibile e accessibile, con particolare riferimento ai giovani, in grado di offrire soluzioni ad alto impatto esperienziale che rispettino e valorizzino le unicità dei nostri territori, attraverso interventi di riqualificazione della rete degli ostelli della gioventù per la crescita culturale delle giovani generazioni con la pratica del turismo;

8. all'interno delle azioni volte a rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale, particolare attenzione è riservata alla riforma della disciplina della professione di guida turistica. Con l'obiettivo di avere professionisti preparati e qualificati, in grado di interpretare anche le istanze espresse dallo stesso Piano strategico del turismo, si ritiene necessario il riconoscimento di una abilitazione con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che preveda una prima specializzazione a livello regionale;

9. il Piano mette al centro della riqualificazione dell'offerta turistica il livello qualitativo dei servizi offerti e la riconoscibilità dello *standard* di offerta delle strutture. Nel pilastro della *governance* vengono perseguite le azioni volte a creare tavoli istituzionali per una legge quadro sul turismo *open air* e l'armonizzazione delle normative tra Stato e Regioni. Nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo del turismo *open air* si ritiene necessario ricomprendere anche le azioni volte a dare un nuovo impulso al turismo itinerante con caravan e autocaravan, attraverso una regolamentazione omogenea delle strutture ad esso dedicate, e favorendo una implementazione delle aree da autorizzare da parte delle autorità competenti, anche nell'ottica di contribuire allo sviluppo dei piccoli centri che sono per lo più ubicati nelle aree più interne del Paese;

10. risulta di notevole importanza il fatto che il Piano strategico del turismo dia rilievo al patrimonio dell'artigianato *made in Italy*; eppure è opportuno segnalare il rischio standardizzazione dell'offerta - sia per quel che concerne i negozi di *souvenir* a basso costo, che la ristorazione scadente - e conseguente perdita di quella tipicità identitaria propriamente italiana. Appare urgente in questo senso indirizzare gli interventi anche al contrasto di tali fenomeni, rafforzando le azioni di tutela e valorizzazione delle produzioni locali, anche con riferimento ai prodotti agroalimentari, e artigianali tradizionali e di qualità;

11. sarebbe inoltre auspicabile incentivare le botteghe in tutto il Paese che si dedicano alla manifattura artigianale e ad attività del commercio e pubblici esercizi, resistendo all'aggressiva concorrenza del mercato globalizzato, anche attraverso il riconoscimento di un marchio, su base volontaria, che promuova e valorizzi il patrimonio dei locali storici quali luoghi di aggregazione all'interno delle comunità locali, depositari della storia, della cultura e delle trazioni dei territori.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SABRINA LICHERI, NAVE E GISELLA NATURALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premesso che:

lo schema di Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027, adottato ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato trasmesso alle Camere il 5 aprile scorso;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso un parere favorevole sullo schema di piano a seguito dell'impegno assunto dal Ministro del Turismo per il pieno coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nelle procedure attuative e in merito agli approfondimenti tematici sui vari contenuti e sulle *policy* indicati nel Piano e nella stesura dei Piani operativi annuali;

considerato che:

come è noto l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, e le relative misure di contrasto, hanno determinato un drastico calo dei flussi turistici, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese. Le limitazioni alla circolazione dei movimenti turistici, come conseguenza non solo delle misure sanitarie ma anche come scelta individuale dettata dal timore del contagio, hanno comportato una drastica contrazione della spesa per il turismo. Secondo i dati Istat nel 2020 si è registrato un calo di oltre 63 miliardi di euro per il consumo turistico interno e di 31 miliardi per il valore aggiunto, che scende ben al di sotto dei livelli del 2010. Le presenze si sono ridotte del 52,3 per cento e, nonostante parte dei flussi turistici *outbound* si siano trasformati in flussi domestici, il calo dei pernottamenti è stato del 32,2 per cento;

le perdite più rilevanti hanno interessato le tipologie di prodotti la cui fruizione comporta un maggior rischio di aggregazione di persone, come ristoranti, mezzi di trasporto, servizi sportivi e ricreativi, o il cui servizio è esclusivamente turistico come agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente a quanto registrato in termini di flussi, la spesa *inbound* è caduta in media del 59,6 per cento, ma al suo interno alcuni prodotti, tra cui la ristorazione, il trasporto, i servizi di agenzie di viaggio e tour operator, i servizi ricreativi, culturali e sportivi, sono crollati di circa il 70 per cento;

se nel corso del 2021 emergono i primi segnali di ripresa, con una crescita delle presenze turistiche del 31 per cento rispetto al 2020, ma comunque ben lontana dai livelli pre-pandemia (-14 per cento rispetto al 2019), il 2022 si è chiuso con dati più rassicuranti, che vedono oltre 17 milioni di presenze e una spesa complessiva finalmente vicina a quella del 2019;

l'industria turistica ha un peso molto rilevante per l'economia italiana, superiore alla media dei Paesi OCSE, tanto che il calo dell'attività turistica nel biennio 2020-2022 ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia;

i dati sui primi mesi del 2023 confermano le previsioni che individuano l'anno in corso come quello determinante per sancire definitivamente la ripresa del comparto con buone probabilità di sorpasso dei livelli pre-pandemici. Secondo le indagini Enit, Isnart-Unioncamere l'Italia dovrebbe veder aumentare di circa l'8 per cento gli arrivi dall'estero, rispetto al dato degli ultimi cinque anni, trainati in particolare dal settore dell'enogastronomia, dei viaggi naturalistici e delle vacanze artistico-culturali. Un'occasione questa che il Paese non può permettersi di perdere;

il piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 costituisce un'opportunità senza precedenti per creare le condizioni necessarie al rafforzamento della competitività del Paese, anche alla luce del fatto che per l'intervento "Turismo 4.0" - Componente C3 della Missione 1, "Turismo e cultura" del PNRR sono assegnati ben 2,4 miliardi di euro complessivi, tutti destinati a nuovi progetti; rilevato che:

sebbene si ritenga essenziale una pianificazione pluriennale, soprattutto in una fase così delicata per la ripartenza del comparto, lo schema di piano strategico in esame appare un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo;

il piano non fornisce risposte all'allarme lanciato già all'inizio di quest'anno dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale. Unioncamere-Anpal ha stimato che, su una quota 580 mila posti vacanti, circa il 40 per cento, pari 220-230 mila posti di lavoro, non si riusciranno a coprire. Nell'ambito delle audizioni svolte Assoturismo ha evidenziato come i profili mancanti siano per il 2,6 per cento di professioni con elevata specializzazione, l'81,5 per cento professioni qualificate, l'1,3 per cento di addetti specializzati e il 14,6 per cento di professioni non qualificate e che proprio le figure con scarsa specializzazione siano quelle di più difficile reperimento;

ci si sarebbe aspettata un'azione coraggiosa, con la previsione di investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capace di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il tanto annunciato decreto legge n. 48 del 2023, in materia di lavoro, contiene misure idonee a risolvere le citate criticità. Questo si limita infatti ad elevare a 15.000 euro l'importo massimo per le prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Uno strumento che

dovrebbe avere l'intento di ridurre il lavoro irregolare ma che, al contrario, contribuisce a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale. Esistono infatti forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e che darebbero garanzie maggiori, sia al lavoratore che all'impresa utilizzatrice. Tanto più che l'obiettivo di ridurre il sommerso appare tutt'altro che raggiunto: a diversi mesi dalla reintroduzione dei c.d. voucher nel settore turistico l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si è avvalso di ispettori del lavoro e dei Carabinieri del Comando tutela del lavoro, ha svolto un'ispezione che ha interessato 445 aziende riscontrando irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest, su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra UE (tra i quali 18 senza permesso di soggiorno). Un campione che appare piuttosto rappresentativo;

non sembrano esserci strategie concrete di contrasto al fenomeno dell'overturismo che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente - a volte provocando anche danni irreversibili e intaccando l'unicità di alcune mete - ma anche sull'esperienza dei turisti stessi. Non si trova traccia di misure in grado di promuovere la destagionalizzazione delle offerte turistiche in periodi dell'anno diversi da quelli in cui sono collocate le offerte principali, o di incentivare la crescita di segmenti turistici meno sviluppati alimentando politiche meno generaliste. Strategie che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che garantiscano ai turisti esperienze più autentiche. In quest'ottica sarebbe opportuno valorizzare i piccoli borghi le cui imprese, grazie alla loro ridotta dimensione, sono maggiormente flessibili e in grado di offrire offerte e servizi altamente personalizzate e che sono naturalmente orientate alla sostenibilità;

lo schema di piano strategico non tiene in considerazione il necessario coinvolgimento di tutte quelle imprese che, anche se non direttamente ascrivibili al comparto turistico, partecipano attivamente all'ecosistema turistico, come le piccole imprese artigiane che valorizzano le peculiarità territoriali e contribuiscono alla formazione di quell'identità culturale così attrattiva per il turismo *inbound*. Una grande parte delle produzioni artigianali di pregio nasce proprio nei piccoli centri;

il fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura nei fatti la dimensione rurale. Le tendenze emergenti nella domanda turistica di tipo rurale andrebbero invece valorizzate perché tendono a premiare forme di fruizione esperienziale meno massificate. È di primaria importanza dare l'opportunità alle comunità rurali di diventare - concretamente - le protagoniste di un processo di rivitalizzazione dei territori. Questo però non accade fin quando si tentenna rispetto all'attivazione di strumenti capaci di creare indotto e, quindi, di sprigionare effetti trasversali sulle attività economiche locali;

il turismo enogastronomico risulta avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Inoltre le destinazioni che si distinguono per una forte prevalenza della componente enogastronomica rappresentano per loro natura un sistema che sensibilizza i turisti verso i temi della sostenibilità, della cultura del cibo, della qualità e della riscoperta delle tradizioni. Occorre dunque sostenere questo segmento del comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale;

sarebbe importante promuovere iniziative volte a semplificare e ad accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo; un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è il turismo delle radici, tipico dei cittadini italiani che vivono all'estero e dei figli e nipoti degli emigrati, con le rispettive famiglie, situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e

diretto a privilegiare itinerari alternativi. Si ritiene quindi limitante e limitativo circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale che dovrebbe, invece, essere considerato come un nuovo ambito strategico in quanto può rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri. Occorre rammentare che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n.178 del 2020 era stato istituito un apposito fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica; nel capitolo relativo alla mobilità turistica sarebbe opportuno dedicare attenzione al tema del trasporto passeggeri con autobus. Le criticità strutturali del Paese in termini di mobilità rendono questo aspetto un vero anello debole di sistema. I servizi di trasporto commerciale con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, sia di linea che di noleggino, rappresentano spesso la risposta immediata per la movimentazione dei flussi turistici nei collegamenti, anche intermodali, sulle medie e lunghe distanze e di ultimo miglio. Occorrerebbe quindi definire piani di investimento per il rinnovo del parco autobus e ricondurre queste imprese nel novero delle imprese turistiche definite ai sensi del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;

in materia di accessibilità questo piano strategico si caratterizza proprio per l'assenza di strategia. Ed è un forte rammarico perché avrebbe potuto costituire un'opportunità irripetibile per sviluppare un modello di turismo accessibile inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, come le persone con disabilità, attraverso la pianificazione concreta di investimenti in progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;

considerato, altresì, che:

un tema come quello del turismo, così centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un asset fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei nostri territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, in particolare mediante il coinvolgimento di Comuni e Regioni e non solo attraverso campagne di comunicazione; il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Dette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto Superbonus 110 per cento, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive;

permane la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio; esprime parere contrario.

1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo

del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili - previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali - anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo "decreto Bollette", appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta "tregua fiscale", a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle diseguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti "*fringe benefit*", entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un periodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, laddove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il "decreto-legge aiuti-*bis*". Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure - tra cui il *Superbonus* 110% - prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), che il proprio è da intendere

come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), condivisa la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e della senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del

medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera *a*), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100. L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che - con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) - viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili; in tema di incentivi alle assunzioni il decreto legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui - al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale - ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi - e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali - per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei [settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento](#). L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva; la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le disegualianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili - per i quali il sostegno viene garantito - e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di welfare, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al c.d. cuneo fiscale siamo ben lontani dal "più grande intervento di taglio delle imposte" annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti fringe benefit. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei fringe benefit, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei voucher. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei voucher, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare; esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai voucher solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

3.200

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: "delle imposte di rispettiva competenza,", con le seguenti: "dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

3.10 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

3.0.2 [già 3.10 (testo 2)]

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

6.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 7

7.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 8

8.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: "assicura adeguati spazi", con le seguenti: "può dedicare spazi".

Art. 10

10.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "."

1.4.2.10. Comitato per la legislazione

1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 14 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

14^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che nell'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge il Comitato per la legislazione debba porre particolare attenzione alla verifica dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale. Sottolinea, al riguardo, l'importanza, ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 77 della Costituzione e del contrasto all'abuso della decretazione d'urgenza, di una motivazione ben circostanziata dei presupposti che legittimano l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge. In termini più generali, ritiene che l'adozione di posizioni, anche critiche, sostenute con coerenza tanto in sede di Comitato quanto in Aula possa contribuire a rafforzare l'autorevolezza del Comitato.

A tal proposito il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la valutazione del Comitato si basa su parametri di giudizio distinti rispetto alle posizioni di natura più propriamente politica afferenti al merito dei provvedimenti.

Il presidente [MATERA](#) evidenzia che i pareri sono stati finora sempre approvati all'unanimità e che l'articolo 20-*bis*, comma 5, del Regolamento prevede comunque la possibilità per i componenti del Comitato di chiedere che nel parere sia dato conto delle opinioni dissenzienti eventualmente espresse. Con riguardo ai pareri espressi nelle ultime settimane, segnala che i rilievi del Comitato, formulati come emendamenti ai disegni di legge all'esame delle Commissioni di merito, registrano ampia condivisione e un elevato tasso di recepimento.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a e 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare la proposta di parere pubblicata in allegato, richiama l'attenzione dei componenti del Comitato sull'esigenza di acquisire dati utili a valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 11 e 12 anche in termini di assunzione di personale, con particolare riguardo

all'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore [MATERA](#) (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Viceministro Maria Teresa Bellucci ringrazia il Comitato per la legislazione per il prezioso contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 705

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa, riferite al testo originario del provvedimento, sono state trasmesse il 2 maggio;

l'analisi tecnico-normativa evidenzia che "non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici";

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 3-bis, inserito in sede referente dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi internet per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 714

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 1060), non risulta corredato dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa;

al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in materia di salute recate dal capo II, la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe essere integrata con un'analisi dei dati utile a valutare l'efficacia delle misure di cui all'articolo 12, dettate allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare il personale medico dei servizi di emergenza-urgenza, all'articolo 13, relative agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 15 in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali e

sanitari conseguito all'estero, all'articolo 15-*bis* per far fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario e all'articolo 15-*ter* in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica;
sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas, misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 685

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive;

il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni;

nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate, per le disposizioni di cui al capo I, nell'esigenza di contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva e di inserimento sociale; per le disposizioni di cui al capo II, nella necessità di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche; per le disposizioni di cui al capo III, nell'esigenza di contrastare le frodi

nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, di implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare efficacemente il lavoro sommerso ed il caporalato, mediante il rafforzamento dell'attività ispettiva; per le disposizioni di cui al capo IV, nell'esigenza di favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica mediante l'introduzione di norme volte a regolare i contratti e i rapporti di lavoro;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nell'articolato non risulta sempre rispettato il canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle;

con particolare riguardo all'uniformità nella denominazione degli istituti giuridici, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che la misura dell'Assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un «percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa». Tale percorso è disciplinato dall'articolo 6, che tuttavia lo rinomina «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa» (in rubrica) e «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» (comma 1), per poi utilizzare le ulteriori formulazioni «progetto di inclusione sociale e lavorativa» (comma 4), «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale» (comma 5) e «progettazione personalizzata» (comma 6), mentre agli articoli 2, comma 7, lettera c), 4, comma 7, e 5, comma 2, si fa riferimento più genericamente a un «progetto personalizzato» senza ulteriori specificazioni;

considerazioni di analogo tenore possono essere espresse con riguardo alla «piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione», che opera, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Al comma 4 del medesimo articolo, che novella il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si fa riferimento alla «piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva»; tuttavia, all'articolo 10, comma 4, si utilizza la locuzione «piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva», mentre all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 12, commi 3 e 6, appare l'espressione «piattaforma di cui all'articolo 5». Si ritiene, in proposito, che la denominazione più corretta sia quella recata in forma di novella all'articolo 5, comma 4, alla quale dovrebbero dunque conformarsi tutte le altre occorrenze;

con particolare riguardo all'uniformità nell'utilizzo delle sigle, si ricorda che, ove si introduca una sigla, sarebbe opportuno impiegarla in modo univoco per l'identificazione dell'ente o istituto relativo. Tale criterio risulta disatteso con riferimento alla sigla SIISL, che compare all'articolo 4, comma 1, per il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa» istituito dall'articolo 5. Al secondo periodo del comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 non si utilizza la sigla, bensì l'espressione «Sistema informativo» o «sistema informativo», che risulta ancora più indeterminata per l'uso dell'iniziale minuscola. L'articolo 3, commi 5 e 6, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 6, comma 7, utilizzano la formula di rinvio «sistema informativo di cui all'articolo 5», mentre al comma 10 dell'articolo 8 sono utilizzate due formulazioni diverse: «10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione [...] le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio»;

sempre rispetto all'utilizzo delle sigle, è inappropriato l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve, come avviene al comma 10 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 10. Lo stesso rilievo riguarda anche le sigle ISEE e DSU, utilizzate rispettivamente all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), e all'articolo 3, comma 10, di seguito alle corrispondenti denominazioni e così nuovamente riportate all'articolo 32, e la sigla INL, introdotta all'articolo 7 e poi abbandonata agli articoli 15 e 16;

alcuni riferimenti normativi interni non sono sufficientemente precisi e potrebbero determinare dubbi interpretativi. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), quinto, sesto e settimo periodo, si fa riferimento al «reddito familiare di cui al presente articolo», mentre sembra più puntuale il richiamo al «presente numero», poiché è proprio il numero 2) a definire il reddito familiare ai fini del diritto all'Assegno di inclusione; analogamente, all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «reddito familiare, come definito nel presente decreto» potrebbe risultare più preciso rinviando al suddetto numero 2). Nella stessa ottica, all'articolo 2, comma 10, sembra opportuno riferire l'interruzione della continuità della residenza non «ai soli fini del presente decreto», bensì a quelli del «presente articolo», che stabilisce, al comma 2, lettera a), i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno per la fruizione dell'Assegno di inclusione;

l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'INPS verifichi il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Assegno di inclusione «sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione» da diversi altri enti; l'impiego del pronome dimostrativo "quelle" è ambiguo e potrebbe essere interpretato come riferito alle banche dati degli enti elencati, piuttosto che alle informazioni messe a disposizione dagli stessi;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, è stabilita una decorrenza «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione», che sembra indeterminata nonostante l'articolo 1 disponga espressamente che l'Assegno è istituito dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, si prevede che gli interventi e i servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 siano potenziati «Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», ma il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sia un decreto ministeriale a definire «una quota residua del predetto Fondo» destinata a tal fine, rendendo così ambigua la definizione delle risorse destinate alla misura, non essendo chiaro se il decreto debba definire la quota residua di cui al primo periodo del comma ovvero una parte della medesima quota. Poiché dalla formulazione del successivo comma 10, che demanda a un ulteriore decreto «i criteri di riparto della quota residua del Fondo», si deduce che ad essere destinata sia la quota residua nella sua interezza, la definizione della quota residua con il decreto indicato al comma 9, secondo periodo, appare superflua;

l'articolo 8, comma 7, dispone che siano riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato «Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ...»; tuttavia, il citato comma 3 non prevede modalità di recupero di indebiti, bensì l'applicazione di sanzioni per l'illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alla restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali in questione. Appare, dunque, opportuno precisare che nel bilancio dello Stato confluiscono sia i vantaggi conseguiti, sia i proventi delle sanzioni irrogate;

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso;

l'articolo 23 non esplicita l'ambito di intervento, se non in rubrica; infatti, il comma 1 consiste in una novella molto breve, mentre il comma 2 fa riferimento a «violazioni» e a «periodi di omissione» non meglio specificati;

l'articolo 27, comma 6, fa riferimento alle misure di cui ai commi «da 162 a 167» dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020; tuttavia il comma 162 stabilisce solo limitazioni all'applicazione di un'agevolazione istituita dal comma 161, cui si riferiscono anche i commi successivi;

all'articolo 28, la formulazione del comma 1 lascia indefinita nella sua prima parte l'identificazione degli enti nelle cui «diverse attività statutarie produttive e [...] iniziative imprenditoriali» dovrebbero essere coinvolti i giovani con disabilità a favore dei quali è istituito un apposito fondo, rinviando tale identificazione implicita alla seconda parte del periodo;

all'articolo 29, la rubrica non rispecchia il contenuto della disposizione;

l'articolo 31, relativo all'attività liquidatoria dell'Alitalia, nel riprodurre disposizioni già recate da altri

atti normativi, presenta una formulazione mancante dei riferimenti normativi esterni necessari. In particolare, al comma 2 ricorrono due riferimenti rispettivamente a «titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9» e a «gli effetti del comma 6 del presente articolo», articolo che tuttavia comporta solo due commi. Poiché al comma 1 dell'articolo si fa riferimento all'«esecuzione del programma», che sembrerebbe essere il programma della procedura di amministrazione straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, doveva essere adeguato a una decisione della Commissione europea, si ritiene che i riferimenti di cui all'articolo 31, comma 2, debbano correttamente porsi al citato articolo 11-*quater*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda il rispetto del canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle, evitando l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve;

raccomanda, inoltre, maggior precisione nell'utilizzo dei riferimenti normativi interni per evitare dubbi interpretativi;

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle»;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;

all'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi»;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023»;

all'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167»;

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma»;

all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore»;

all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»;

all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 76 del 13/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

76a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 77 del 19 giugno 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 7 giugno 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» (747).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e del PNRR:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (755).

Sulla scomparsa di Silvio Berlusconi

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli colleghi, come è noto, ieri è venuto a mancare il senatore Silvio Berlusconi.

La commemorazione ufficiale del senatore avrà luogo nella seduta di martedì 20 giugno, alle ore 15, ma invito oggi l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in suo ricordo. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito - in relazione ai funerali di Stato del senatore Berlusconi - di non tenere sedute di Assemblea nelle giornate di domani e di giovedì. Le Commissioni lavoreranno regolarmente giovedì 15 e venerdì 16 giugno.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 29 giugno.

L'Assemblea tornerà a riunirsi lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, per la discussione generale del decreto-legge sul rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati.

Le repliche avranno luogo nella seduta di martedì 20 giugno. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, si è stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Sempre martedì 20, alle ore 15, si terrà la commemorazione del senatore Berlusconi.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione del decreto-legge in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro.

Gli emendamenti ai decreti-legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 16 giugno.

Giovedì 22 giugno sarà discussa la mozione Boccia, Patuanelli, De Cristofaro e Unterberger sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR.

Il calendario della settimana dal 27 al 29 giugno reca la discussione della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR e, nella giornata di mercoledì 28 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

L'ordine del giorno della seduta di mercoledì 28 prevede la consegna del testo delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati e, alle ore 15,30, la discussione sulle comunicazioni. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto.

Giovedì 29 giugno si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Giovedì 22 giugno, alle ore 9, è convocata la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia per procedere alla propria costituzione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 29 giugno:

Lunedì	19	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. 747 -
Martedì	20	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 44 ,
Mercoledì	21	"	h. 10	Rafforzamento della capacità
Giovedì	22	"	h. 10	delle amministrazioni pubbliche (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 giugno) - Disegno di legge n. 685 -

				Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro (<i>scade il 3 luglio</i>) - Mozione n. 50, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Unterberger e altri, sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR (giovedì 22)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 747 (Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche) e n. 685 (Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro) dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 16 giugno.

Martedì	27	giugno	h. 16,30-20	- Documento XIII, n. 1 -
Mercoledì	28	"	h. 10-20	Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023
Giovedì	29	"	h. 10	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (mercoledì 28, ore 15,30) - Sindacato ispettivo (giovedì 29) -

				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)
--	--	--	--	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 747
(Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 685
(Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'

Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 19 giugno 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,42).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Monti, Morelli, Murelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Testor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nastri, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Enrico, Licheri Ettore Antonio, Menia e Speranzon, per attività della 3^a Commissione permanente; De Carlo, per attività della 9^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 6 giugno 2023, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista ha comunicato la nuova composizione dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso:

Presidente: senatore Francesco Boccia

Vice Presidente Vicario: senatore Alfredo Bazoli

Vice Presidenti: senatrice Beatrice Lorenzin, senatore Franco Mirabelli e senatore Antonio Nicita

Segretario d'Aula: senatore Nicola Irto

Segretari: senatrice Sandra Zampa, senatrice Cecilia D'Elia e senatore Lorenzo Basso

Tesoriere: senatrice Ylenia Zambito.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022) 542 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 8).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 9).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, composizione

Il Presidente del Senato, in data 12 giugno 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 19 gennaio 2023, i senatori: Amidei, Barcaiuolo, Bilotti, Camusso, Craxi, D'Elia, De Rosa, Lombardo, Mancini, Naturale, Pellegrino, Pucciarelli, Rojc, Sensi, Silvestroni, Spagnolli, Stefani, Terzi di Sant'Agata, Testor e Zanettin.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747)
(presentato in data 07/06/2023)

C.1114 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Giorgis Andrea

Modifiche all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di presupposti, modalità e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni (744)
(presentato in data 05/06/2023);

senatore Zanettin Pierantonio

Disciplina della professione forense - responsabilità per dolo o colpa grave (745)
(presentato in data 05/06/2023);

senatrice Fregolent Silvia

Nuove disposizioni in materia di sperimentazione di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi attraverso immissione nell'ambiente di organismi prodotti con tali tecniche ai soli fini sperimentali e scientifici (746)
(presentato in data 06/06/2023);

Regione Puglia

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (748)
(presentato in data 07/06/2023);

senatore Garavaglia Massimo

Disciplina della professione di guida turistica (749)
(presentato in data 06/06/2023);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche agli articoli 340 e 625 del codice penale, per la tutela degli utenti di erogatori automatici di prodotti o servizi (750)
(presentato in data 06/06/2023);

senatori Fregolent Silvia, Paita Raffaella

Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (751)
(presentato in data 07/06/2023);

senatore Menia Roberto

Riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di ricostruzione e acquisto della stessa (752)
(presentato in data 07/06/2023);

senatori Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika

Disposizioni in materia di rilancio del turismo itinerante con caravan e autocaravan (753)

(presentato in data 08/06/2023);

senatrice Campione Susanna Donatella

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica (754)

(presentato in data 12/06/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755)

(presentato in data 13/06/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. D'Elia Cecilia, Sen. Verducci Francesco

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi (289)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (704)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lisei Marco

Modifica dell'articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili (649)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 08/06/2023);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Silvestro Francesco

Disposizioni in materia di soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e l'attività bancaria (680) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Naturale Gisella ed altri

Disposizioni in materia di biotecnologie per la sostenibilità agricola e ambientale attraverso l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici (695)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Menia Roberto, Sen. Malan Lucio

Delega al Governo nonché modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (646)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Regione Sardegna

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (713)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Zedda Antonella, Sen. Satta Giovanni

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (717)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a (Aff. costituzionali) e 10^a (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Comitato per la legislazione

C.1114 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/06/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° giugno 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 2 giugno 2023 - alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 45 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, in ordine alla notifica della società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 169).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 168).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 maggio 2023, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore:

della signora Scotese Graziella, poetessa, pittrice e fotografa;

del signor Scarpettini Giuseppe, musicista;

del signor Pulli Elio Fidia, pittore, scultore e ceramista;

del signor Baiocchi Roberto, tersicoreo, coreografo, scrittore.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Seamax M-22 marche di identificazione I-7608 in località Buccella (Vigevano, PV), in data 14 febbraio 2021.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 170).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento della Regione del Veneto recante «Progetto di standard di produzione Zootecnica da carne sostenibile del sistema di qualità "Qualità Verificata" (Legge regionale n. 12/2001)».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 172).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.

Il predetto documento è inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII*, n. 1).

Con lettere in data 6 giugno 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Isole Tremiti (Foggia), Scanzarosciate (Bergamo) e Vogogna (Verbanò Cusio Ossola).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXXII*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 5).

Il Ministro della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXV*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, la relazione sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita all'anno 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXI, n. 2*).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, riferito all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXXXVII, n. 1*).

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 12 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXIV, n. 6*).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministero della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2023/4001, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 12/1).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 maggio 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/2022 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 13/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un quadro di monitoraggio riveduto per l'economia circolare (COM(2023) 306 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2023) 599 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza marittima: al centro di un trasporto marittimo pulito e moderno (COM(2023) 268 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva

2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023) 270 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2023/001 BE LNSA (COM(2023) 210 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato di Schengen 2023 (COM(2023) 274 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 320 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Riforma doganale: fare avanzare l'unione doganale al livello successivo (COM(2023) 257 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

-

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 12 maggio all'8 giugno 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 7 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 111 del 6 aprile 2023, depositata il successivo 5 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale;

dell'articolo 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti cui all'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, abbiano reso false dichiarazioni (*Doc. VII, n. 27*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 113 del 6 aprile 2023, depositata il successivo 6 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità

costituzionale:

dei commi 1-*bis* e 7-*bis* dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dei commi 1-*ter*, 1-*quater* e 7-*ter* dell'articolo 93 del Codice della strada, introdotti dall'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito (*Doc. VII*, n. 28) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 6, 7 e 9 giugno 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 94);

del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 95);

della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 96);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 97);

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 98);

dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 99).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 36/2023/G concernente "La gestione delle emergenze ambientali effettuata dai Commissari del Governo e in particolare dal Commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 171).

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 37/2023/G concernente "La gestione del Fondo di solidarietà nazionale".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 173).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 5 giugno 2023, ha inviato il testo di 18 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 all'11 maggio 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni

competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 145*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 146*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 147*);

risoluzione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2022/563 per quanto riguarda l'importo dell'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 148*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 149*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 150*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 151*);

risoluzione sul nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 152*);

risoluzione sul ruolo della politica di coesione nell'affrontare le sfide ambientali multidimensionali nel bacino mediterraneo, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 153*);

decisione sul disarcio 2021: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 154*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 155*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 156*);

risoluzione sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 157*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 158*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 159*);

risoluzione sulla libertà dei media e la libertà di espressione in Algeria, il caso del giornalista Ihsane El Kadi, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 160*);

risoluzione sul Myanmar/Birmania, in particolare lo scioglimento di partiti politici democratici, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 161*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 x 3006-210-23 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 162*).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

A seguito delle dimissioni del senatore Giuseppe De Cristofaro, quale componente effettivo della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e sulla base delle indicazioni del Presidente del Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, comunico che lo stesso è sostituito dalla senatrice Aurora Floridia, già membro supplente della medesima delegazione.

Il senatore De Cristofaro sostituisce a sua volta la senatrice Floridia quale componente supplente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 1° giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 7 giugno 2023, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° giugno 2023. L'atto è stato altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023) 224 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 7 giugno 2023, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 giugno 2023. L'atto è stato altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 giugno 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023) 229 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 13 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che

abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 13 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 maggio al 13 giugno 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 22

PAROLI: sul riconoscimento di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (4-00491) (risp. BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

TERNULLO: sul decesso di due detenuti presso la Casa circondariale di Augusta (Siracusa) (4-00457) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

un problematico ingorgo legislativo e un'interpretazione che l'interrogante considera fallace e arbitraria da parte del Ministero della giustizia delle norme in vigore in materia di presentazione degli atti di impugnazione in sede penale stanno imponendo oneri insostenibili e irragionevoli a carico degli avvocati;

a segnalarlo, tra gli altri, è stato il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, che ha riassunto in termini esaustivi il problema, sollecitandone con delibera una rapida soluzione;

l'art. 582 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 150 del 2022, dispone che gli atti di impugnazione siano presentati con modalità telematiche, consentendo alle parti private di provvedervi in alternativa personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

l'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150 del 2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo di telegramma o raccomandata;

la norma transitoria di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 150 ha però differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 del codice di procedura penale, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 87, da adottare con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, del codice nella formulazione precedentemente in vigore, ferma restando la definitiva abolizione dell'"ufficio impugnazioni esterne", che consentiva ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso il tribunale della propria città;

sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge n. 199 del 2022, che, nel convertire il decreto- legge n. 162 del 2022, ha aggiunto, con l'articolo 5-*quinquies*, al decreto legislativo n. 150 del 2022 l'articolo 87-*bis*, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento;

la questione che si è immediatamente posta è se, in caso di trasmissione degli atti di impugnazione in formato digitale, il difensore fosse costretto a depositare, oltre all'atto digitale allegato alla PEC, anche le copie cartacee, così come richiesto dall'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale;

a questo quesito ha dato risposta la circolare del 16 marzo 2023 dell'ufficio direzione affari generali del Ministero stabilendo che il difensore, anche quando presenti l'atto di impugnazione con modalità telematica, è onerato a depositare presso la cancelleria del giudice impugnato anche le copie cartacee dell'atto, oppure a pagare i relativi diritti di copia e che, in mancanza, l'ufficio è autorizzato alla riscossione coattiva dell'importo. La stessa circolare richiama anche l'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che stabilisce che l'importo del diritto dovuto, nel caso di copie estratte a cura della cancelleria, è triplicato;

a giudizio dell'interrogante, la circolare, oltre che inutilmente vessatoria, appare anche illegittima, perché si fonda sull'assunto che, finché non saranno emanati i regolamenti circa le modalità di deposito telematico degli atti, l'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che impone il deposito delle copie cartacee si applica anche agli atti di impugnazione in formato digitale e trasmessi con modalità telematica. Ma è invece evidentissimo che lo stesso art. 164 è rimasto in vigore in relazione al caso del deposito non telematico degli atti di impugnazione: dopo aver lasciato al difensore la possibilità di depositare l'atto di impugnazione in formato cartaceo, occorre mantenere in vita anche l'onere di allegazione delle copie cartacee;

appare di solare evidenza che, specularmente, se si sceglie la modalità di invio degli atti di impugnazione via posta certificata (che l'articolo 87-*bis* del decreto legislativo n. 150 consente anche prima dell'emanazione dei regolamenti sul deposito telematico di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87), l'applicazione della norma sull'allegazione delle copie cartacee appare del tutto irragionevole;

anche la collocazione del richiamo all'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale all'interno dell'art. 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, cioè nell'ambito della disciplina che regola i depositi cartacei, e non nell'art. 87-*bis*, che regola le impugnazioni telematiche, depone inequivocabilmente in tal senso;

la circolare ritiene di poter supportare la propria interpretazione ricordando che gli artt. 584 (notificazione dell'impugnazione) e 590 (trasmissione di atti a seguito di impugnazione) del codice di procedura penale sono rimasti inalterati anche a seguito della riforma;

al contrario queste norme sono rimaste assolutamente invariate per la semplice ragione che non verranno in alcun modo interessate dall'evolversi del processo penale telematico: se l'atto è cartaceo la trasmissione avverrà in cartaceo, se l'atto è informatico la trasmissione avverrà con modalità telematiche;

la *ratio* delle norme, viziate da un mero difetto di coordinamento, porta a un'interpretazione riduttiva degli oneri imposti all'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che dovrebbe trovare applicazione (sebbene transitoria) soltanto per quelle impugnazioni per cui il difensore ha scelto di optare per la modalità cartacea,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo ritenga di correggere un'interpretazione erronea, non rispondente alla volontà del legislatore, sull'applicazione dell'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale anche alla presentazione di atti di impugnazione per via telematica previsti dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2022.

(3-00492)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

da canali di comunicazione ufficiali si apprende che il 18 maggio 2023 il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR avrebbe avviato il confronto con la Commissione europea tramite l'invio di schede descrittive del nuovo capitolo REPowerEU, per verificare l'ammissibilità degli interventi, sottolineando che sarà composto da proposte che rafforzano l'autonomia energetica e la transizione ambientale;

emergono evidenti preoccupazioni, da un lato per il netto ritardo accumulato rispetto nell'avvio del confronto con le istituzioni europee e dall'altro per la mancata trasparenza ed informazione nei confronti del Parlamento;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, infatti, gli Stati membri

erano stati fortemente invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, al fine di consentirne una più agevole verifica e valutazione da parte della Commissione stessa, tenendo conto del termine legale del 31 agosto 2023;

ogni giorno di ritardo accumulato rappresenta un *vulnus* rispetto al lavoro di valutazione e verifica da parte della Commissione europea considerato che le misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR devono specificamente mirare a contribuire al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: sicurezza energetica, diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione, rafforzamento delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, contrasto della povertà energetica di famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese, riqualificazione della forza lavoro, incremento della capacità di immagazzinamento, riduzione della dipendenza dall'energia fossile entro il 2030. In tale ambito, l'operato della Commissione europea deve essere svolto per verificare e valutare che le misure del PNRR siano destinate alla transizione verde, compresa la biodiversità, per almeno il 37 per cento della dotazione totale e per almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo;

il mancato tempestivo avvio del confronto mette a forte rischio le risorse del capitolo REPowerEU che per l'Italia ammontano a 2,76 miliardi di euro;

sul fronte della trasparenza dell'azione di governo nessuna delle schede descrittive del nuovo capitolo REPowerEU è stata trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari al fine di informare sui contenuti degli interventi proposti. Allo stato attuale le uniche notizie disponibili si rintracciano nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dove sono elencanti generici "gruppi" di misure "in materia reti di trasmissione e distribuzione", "sulla produzione di energie rinnovabili", "a sostegno delle catene del valore" soprattutto nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari. Nella premessa della relazione si afferma che il dibattito parlamentare rappresenta e continuerà a rappresentare per il Governo un momento fondamentale di elaborazione comune e verifica per la corretta attuazione del piano. Tuttavia, finora, l'apporto delle Camere non ha rappresentato un riferimento per il Governo e preoccupazioni emergono in tutta evidenza anche per le future decisioni connesse all'aggiornamento e alla revisione del PNRR,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente coinvolgere il Parlamento sull'implementazione del PNRR, trasmettendo alle Camere le schede descrittive sul nuovo capitolo REPowerEU inviate alla Commissione UE;

se intenda coinvolgere il Parlamento, in coerenza con la manifestata volontà espressa nella terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in merito alle decisioni connesse all'aggiornamento ed alla revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

(3-00493)

[MISIANI](#), [MARTELLA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [LORENZIN](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [LOSACCO](#), [IRTO](#), [GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [TAJANI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'ultimo intervento statale per sostenere il comparto siderurgico italiano risale a qualche mese addietro, con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto ex ILVA, garantisce che possano proseguire le misure di rafforzamento patrimoniale già previste per lo stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti, e che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia possa sottoscrivere aumenti di capitale sociale o erogare finanziamenti in conto soci convertibili in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima;

a fine gennaio, in effetti, Invitalia ha potuto investire 680 milioni di euro in Acciaierie d'Italia, che gestisce lo stabilimento siderurgico, così da permettere, oltre che di fronteggiare la situazione debitoria nei confronti dei fornitori di materie prime e di energia, investimenti di natura industriale finalizzati

alla crescita produttiva e occupazionale; la finalità era garantire nel 2023 una produzione di almeno 4 milioni di tonnellate di acciaio, con l'obiettivo di arrivare a 5 nel 2024, nonché la necessaria transizione tecnologica per la sostenibilità ambientale e la progressiva decarbonizzazione degli impianti di Taranto;

la situazione dello stabilimento siderurgico resta nonostante questi interventi estremamente complicata e non si attenuano le tensioni in Acciaierie d'Italia tra socio pubblico e privato (Arcelor Mittal) in merito alla sua gestione;

in particolare, risultano di difficile comprensione alcune scelte operate dall'amministratrice delegata, Lucia Morselli, sia in merito al continuo ricorso alla cassa integrazione (che contrasta con la previsione di un innalzamento in corso d'anno dei livelli produttivi e l'annuncio di nuovi ordini e con la ripartenza dell'altoforno 2, e che interessa anche personale della manutenzione col rischio di incidenti e maggiori emissioni inquinanti) sia alla sua opposizione alla costruzione degli impianti di DRI d'Italia, società di Invitalia che dovrebbe produrre il "pre ridotto" di ferro (*direct reduced iron*, DRI) che permette di alimentare i futuri forni ibridi elettrici degli impianti di Taranto, ridurre le emissioni e garantire il primo passo del piano di decarbonizzazione che dovrebbe concludersi in 10 anni; il contrasto tra socio pubblico e privato si è dunque acuito;

l'amministratrice delegata ha chiarito la propria posizione in merito con una lettera inviata a DRI d'Italia, a Ilva in amministrazione straordinaria (società proprietaria degli impianti dati in affitto ad Acciaierie d'Italia) e ai Ministri delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR: non una contrarietà all'utilizzo del "pre ridotto", ma al suo acquisto dalla società DRI, potendo questo essere prodotto direttamente da Acciaierie d'Italia, che ha le capacità tecniche ed operative per la realizzazione dell'impianto, oltre che la responsabilità gestionale dello stabilimento in cui l'impianto dovrà insistere ed in particolare del forno SAF con cui l'impianto dovrà essere integrato;

considerato che:

la società DRI d'Italia fa parte di un programma di investimenti tramite i quali si intende favorire la transizione ecologica della siderurgia italiana, permettendo di rafforzare l'investimento nell'ex ILVA: nata nel gennaio 2022 allo scopo di verificare la fattibilità di impianti di produzione di *direct reduced iron* e di procedere alla loro realizzazione e gestione, anche con l'utilizzo di fondi PNRR destinati ai settori "*hard to abate*", e identificata come soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano, prevedeva la costruzione di due impianti da 2 milioni di tonnellate annue ciascuno di "pre ridotto", le prime destinate a Taranto, le seconde alle acciaierie del Nord; gli impianti dovrebbero essere realizzati nell'area dell'ex ILVA e Acciaierie d'Italia avrebbe dovuto impegnarsi ad acquistare il prodotto;

dato che l'avvio del programma era previsto per il mese di giugno 2023, la volontà espressa dall'amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia di procedere in autonomia rischia di mettere a repentaglio un progetto consistente, viste anche le risorse stanziare per DRI (circa un miliardo di euro sui 2 destinati dal PNRR all'*hard to abate*), nonché l'evidente vantaggio in termini economici e ambientali che ne sarebbero scaturiti, anche per l'ex ILVA;

in base agli accordi tra Invitalia e Arcelor Mittal, entro il 2024 si sarebbe dovuto procedere con la modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia, con il passaggio della maggioranza (60 per cento) a Invitalia stessa; il tentativo di anticipare questa salita, anche grazie alla norma del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, che permette di convertire in capitale i 680 milioni investiti ad inizio anno, sembra allontanarsi sia a causa dell'opposizione dei vertici di Mittal a partecipare alla ricapitalizzazione, sia di perduranti contrasti in seno al Governo in merito all'operazione;

la gravità della situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e i contrasti tra Arcelor Mittal e il socio pubblico sembrano riflettere la scarsa volontà del socio privato di rilanciare la produzione e ancor meno di trasformare l'acciaieria in un sito siderurgico *green*, rinfocolando i timori che l'acquisto compiuto da Arcelor Mittal nel 2017 sia stato motivato più dal tentativo di ridimensionare il settore siderurgico italiano che rimettere in sesto l'impresa; altrettanto preoccupante risulta la situazione negli stabilimenti ex ILVA di Genova Cornigliano, che ha oltre 1.000 dipendenti, e Novi Ligure

(Alessandria), che ne ha 600, dove si è registrato anche recentemente un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio, nonostante le ripetute dichiarazioni fatte al riguardo;

l'accordo di programma con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, annunciato tra gennaio e febbraio 2023 dal Ministro delle imprese per disciplinare il cronoprogramma degli investimenti industriali per la riconversione *green* e le iniziative funzionali a rilanciare il territorio, risulta ad oggi lettera morta,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla vicenda relativa alla produzione di "pre ridotto" e all'evidente contrasto tra interessi pubblici e privati;

quali conseguenze produttive ed occupazionali sullo stabilimento siderurgico di Taranto risultino dalle scelte operate dall'amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia sul ricorso intensivo alla cassa integrazione nonché dai contrasti con DRI d'Italia, e quali interventi di propria competenza intendano porre in essere affinché produzione e occupazione non ne siano danneggiati;

quali siano gli investimenti e i piani industriali relativi agli stabilimenti ex ILVA di Genova e Novi Ligure, anche ai fini della tutela dell'occupazione;

se si intenda procedere e in quali tempi alla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia, anche al fine di garantire il settore siderurgico italiano, i livelli occupazionali dell'area di Taranto e la completa decarbonizzazione degli impianti, anche ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;

quale sia lo stato dell'arte dell'accordo di programma annunciato da alcuni mesi e quali urgenti azioni intendano porre in essere al fine di garantire che esso sia attuato.

(3-00494)

[FINA](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

a seguito del violento sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la città de L'Aquila e molti comuni di un vasto cratere sismico, sono stati numerosi gli interventi e ingenti le risorse via via stanziare per la ricostruzione e il rilancio socio-economico della città, dei comuni del cratere e delle altre aree della regione Abruzzo interessate dal sisma; con successive delibere del CIPE-CIPRESS sono state disposte le assegnazioni delle risorse stanziare;

la delibera CIPE n. 135 del 2012, in particolare, ha proceduto con l'assegnazione di 2,24 miliardi di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio delle aree colpite dal sisma; di tali risorse, circa il 5 per cento, pari a 100 milioni di euro, venne destinato al programma di interventi a sostegno delle attività produttive e della ricerca: 55 milioni per potenziare il sistema industriale presente nell'area (farmaceutico, aerospaziale, eccetera) e 45 milioni per nuove attività imprenditoriali;

con il decreto-legge n. 78 del 2015, l'intuizione di destinare una quota fissa delle risorse della ricostruzione al rilancio economico è divenuta norma; venne infatti destinata una quota fino al 4 per cento dei fondi stanziati per la ricostruzione ad un programma condiviso e partecipato di sviluppo, denominato "Restart": un progetto strategico, che ha avuto il pregio di indicare chiaramente le linee di indirizzo da seguire per la destinazione coerente delle risorse; poi approvato con la delibera CIPE n. 49 del 2016, ha una dotazione finanziaria pari a 219 milioni di euro, finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, a generare ricadute occupazionali dirette e indirette e all'incremento dell'offerta di beni e servizi per cittadini e imprese nel cratere sismico; a queste risorse si aggiungono i 100 milioni di euro del programma a sostegno delle attività produttive, che con la medesima delibera CIPE è stato fatto confluire nel Restart (oggi "programma unitario di sviluppo del cratere");

considerato che:

l'utilizzo delle risorse Restart è pianificato all'interno di una cabina di regia nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata "struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, che coordina amministrazioni centrali, Regione Abruzzo, Comune de L'Aquila, Comuni del cratere, università degli studi de L'Aquila, uffici speciali per la ricostruzione;

tra i compiti della struttura di missione vi è quello di predisporre la relazione annuale al Parlamento, che contiene informazioni anche relative alla modalità di utilizzo delle risorse pubbliche stanziare per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009; l'ultima relazione annuale, trasmessa nella XVIII legislatura, è aggiornata all'anno 2020; ad oggi, risulterebbero approvati 31 interventi per un importo di 270,18 milioni di euro, di cui 150,79 milioni già assegnati, ma al riguardo vi è scarsa chiarezza;

considerato altresì che:

fino al 2019, per concertare gli interventi e favorire l'utilizzo delle risorse, si è regolarmente tenuto un tavolo tecnico, istituito dall'allora vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, che riuniva governo regionale, sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali, parlamentari e consiglieri regionali eletti nel cratere del sisma del 2009 e altre articolazioni rappresentative del territorio;

con l'insediamento della nuova Giunta regionale di centrodestra, nel 2019, si sono interrotte le riunioni del tavolo tecnico e con esse la concertazione, cosicché ricostruire con esattezza lo stato di attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse è diventato più complesso;

tra il 2019 e il 2022 risulterebbero approvati pochi interventi: risorse per il progetto NUSES, per il "PIT Terre della Baronia" (5,35 milioni di euro), per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso (8,7 milioni), per la mobilità elettrica de L'Aquila (3,93 milioni), per il progetto "collegio Ferrante D'Aragona", per il "PIT Le terre della Pescara", e per il "PIT Altopiano dell'Abruzzo"; a tali interventi si aggiunge soltanto la misura, promossa dal Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno delle imprese, per un totale di 6,5 milioni di euro;

considerato infine che, nelle scorse settimane, un servizio del telegiornale regionale RAI ha annunciato l'esistenza di un programma che è stato indicato come "Restart 2", facendo riferimento all'impiego di un 4 per cento di ulteriori risorse assegnate per la ricostruzione del cratere del sisma 2009, per un ammontare di circa 110 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza di come siano state assegnate, e su quali linee di sviluppo, le risorse residue del programma Restart;

come ed in quale tempistica si intenda garantire la trasmissione della relazione annuale al Parlamento da parte della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

quali ulteriori iniziative intenda adottare affinché sia fornito un quadro completo sui fondi a disposizione della ricostruzione e del programma Restart, con particolare riferimento ad interventi e risorse assegnate relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, sulla disponibilità di eventuali ulteriori risorse, sull'avanzamento dei lavori e sulle prospettive del prossimo futuro;

se corrisponda al vero la notizia relativa alla realizzazione di un nuovo programma "Restart 2" a valere su nuove risorse assegnate per lo sviluppo socioeconomico dell'area del cratere; quali siano le strutture che dovranno coordinare tale programma e le modalità per la sua attuazione, e se si intenda porre in essere forme di concertazione con i Comuni interessati, anche al fine di renderli informati e partecipi di come si intenda spendere le eventuali risorse aggiuntive.

(3-00495)

[RANDO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

l'istituto tecnico industriale "Enrico Fermi" di Modena promuove da molti anni iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti e delle studentesse sui temi di attualità, sulla storia dell'Italia dopo la nascita della Repubblica, sulla lotta alla mafia, sulla valorizzazione della cultura della legalità e della responsabilità;

nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 è stato promosso, nell'ambito del progetto legalità, un concorso fotografico dal titolo "Palermo libera tutti", che ha visto la partecipazione appassionata degli studenti, delle studentesse e dei docenti che lo hanno coordinato;

è stata selezionata, da apposita commissione, un'immagine che ritrae il bacio tra due ragazzi e ha

ricevuto il "premio libertà" poiché capace di dimostrare come si possano generare spazi di libertà per tutti, anche a livello affettivo, proprio agendo contro l'indottrinamento mafioso e la subcultura mafiosa che non tollera la libertà di amare e di scegliere;

dalle ricostruzioni giornalistiche sembrerebbe però che la dirigente scolastica dell'istituto, professoressa Stefania Giovannetti, abbia cercato di censurare la foto accusando i componenti della commissione che avevano scelto la foto vincitrice del concorso di avere "agito come le mafie";

la stessa dirigente si sarebbe resa protagonista nei giorni precedenti di un altro grave episodio, intollerabile per un'istituzione scolastica, negando l'autorizzazione ad alcune classi dell'istituto a partecipare ad un'iniziativa di studio sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980;

la vicenda ha prodotto una forte indignazione da parte delle studentesse e degli studenti e ancora dall'assemblea delle lavoratrici e lavoratori dell'istituto Fermi riguardo al grave atteggiamento della dirigente, manifestata con un ordine del giorno che esprime la piena solidarietà nei confronti dei colleghi coinvolti, e vi sono ancora altre prese di posizione contro la dirigente scolastica da parte di diverse associazioni ed enti del territorio e della stessa amministrazione comunale di Modena;

considerato che:

l'art. 3 della Costituzione italiana afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

la scuola di ogni ordine e grado deve essere luogo di confronto e libertà, di dialogo e partecipazione, di costruzione di una cultura della solidarietà e dell'inclusione, rigettando atteggiamenti prevaricatori e minatori così come ogni tentativo agito o minacciato di censura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché il comportamento della dirigente scolastica Stefania Giovannetti possa essere chiarito e stigmatizzato e affinché l'istituto scolastico possa tornare a svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto dei principi e dei valori costituzionali.

(3-00496)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 26 aprile 2023, Italia e Ucraina hanno organizzato a Roma una conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, obiettivo per il quale sono stati stabiliti, a livello istituzionale, comuni strumenti di iniziativa e di coordinamento e il rafforzamento della cooperazione bilaterale;

in particolare Italia e Ucraina hanno finalizzato i seguenti *memorandum* d'intesa: 1) tra Agenzia ICE e Ministero degli affari esteri ucraino; 2) tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica italiano e il Ministero della protezione ambientale e delle risorse naturali ucraino per la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile e protezione ambientale; 3) tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia ucraino per la cooperazione tecnica in campo industriale; 4) *memorandum* d'intesa e cooperazione sul modello agroalimentare italiano per la ricostruzione e la sicurezza alimentare dell'Ucraina tra l'Ukrainian agri council public, l'unione "Filiera Italia" di Coldiretti;

Italia e Ucraina hanno inoltre preso atto dell'imminente firma dei seguenti accordi tra le autorità locali dei due Paesi: *memorandum* d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio regionale di Kharkiv; *memorandum* d'intesa tra la Regione Toscana e il Consiglio regionale di Kiev;

nel corso della conferenza sono stati sottoscritti *memorandum* di intesa tra aziende italiane e ucraine nel campo delle tecnologie diagnostiche e degli impianti di energie rinnovabili e l'Italia ha assunto specifici impegni (riassunti nel comunicato finale della conferenza) su progetti volti a favorire la ricostruzione delle infrastrutture critiche e a fronteggiare l'emergenza umanitaria determinata dall'aggressione russa, nonché a sostenere la ricostruzione del tessuto socio-economico e civile dell'Ucraina;

in questi progetti sono coinvolti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il

Ministero della cultura, il Ministero della salute, ICE, SIMEST, SACE e Cassa depositi e prestiti, ed è prevista la partecipazione di numerose organizzazioni e imprese private; concorrendo, ad aggressione militare ancora in corso, alla ricostruzione dell'Ucraina l'Italia offre un contributo importante alla resistenza di un popolo che sta coraggiosamente combattendo per la propria e per l'altrui libertà e il presidente Zelensky, intervenendo alla conferenza, ha sentitamente ringraziato l'Italia per questo impegno;

durante la conferenza il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti ha affermato che "le stime dei fabbisogni sono ingenti e per il periodo 2023/2033 superano i 400 miliardi di dollari; finora sono stati mobilitati oltre 100 miliardi di dollari per l'Ucraina. Le risorse della comunità internazionale non saranno mai sufficienti senza il pieno coinvolgimento del settore privato e l'introduzione, anche con una certa creatività finanziaria, di modalità innovative per fare maggiore leva sulle risorse pubbliche"; per consentire alle imprese italiane di "scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e di scommettere sull'integrazione europea di questo paese" come le ha invitate a fare il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni a margine della conferenza, è però necessario che l'Esecutivo renda conto più specificamente dei contenuti dei *memorandum* firmati e del quadro normativo ed economico che essi delineano;

trattandosi, nella generalità dei casi, di investimenti effettuati nel quadro di accordi di cooperazione internazionale tra l'Ucraina e gli Stati che, come l'Italia, le sono alleati in questo drammatico frangente, è importante che tutte le imprese che vogliono partecipare e concorrere agli obiettivi di questo programma dispongano di un quadro preciso e ufficiale delle "regole di ingaggio"; non risultano al momento disponibili i testi degli accordi sottoscritti dalle autorità di governo italiana e ucraina, si chiede di sapere quando e in che forma saranno resi noti e disponibili i testi dei *memorandum* d'intesa, nonché, per ciascun ambito di attività e linea di intervento, i dettagli delle condizioni, degli incentivi e delle garanzie per le imprese interessate a parteciparvi.

(3-00497)

[MARTELLA](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [DELRIO](#), [MANCA](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 25 maggio 2023, Deutsche Lufthansa AG ha raggiunto un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella compagnia di bandiera italiana ITA Airways (Italia trasporto aereo S.p.A.), la cui finalizzazione contrattuale è, a quanto comunica Lufthansa, prevista a breve. Secondo tale accordo, Lufthansa otterrà una partecipazione del 41 per cento in ITA per 325 milioni di euro attraverso un aumento di capitale, il Ministero dell'economia si è impegnato a un aumento di capitale di 250 milioni di euro in ITA, e le parti hanno concordato opzioni per consentire un'eventuale acquisizione in un secondo momento, comunque oltre il 2025, delle restanti azioni da parte di Lufthansa, il cui prezzo sarà basato sullo sviluppo del *business* di ITA Airways. Dopo la firma, l'accordo sarà sottoposto al vaglio della Corte dei conti e notificato alla DG COMP della Commissione europea, il cui via libera è necessario per l'acquisizione della quota di minoranza. Dopo l'eventuale entrata in vigore dell'accordo e il trasferimento delle quote, ITA Airways diventerà il quinto *network carrier* nel sistema multimarca e *multihub* di Lufthansa group, mantenendo quindi la propria autonomia gestionale e il marchio;

nonostante l'accordo sia stato valutato dalle parti in termini positivi, rimangono diverse criticità e questioni aperte che necessitano di chiarimenti, non essendo stati resi pubblici tutti i dettagli relativi all'accordo;

la prima criticità riguarda la cessione delle bande orarie o *slot*, già di Alitalia e trasferite ad ITA ed ora, in base all'accordo, a Lufthansa. Ai sensi dell'articolo 8-*bis* del regolamento del Consiglio (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993, il trasferimento degli *slot* può avvenire solo tra società madre e affiliata, e tra società affiliate della stessa società controllante, o in quanto parte dell'acquisizione del controllo sul capitale di un vettore aereo, o nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito. L'accordo stipulato per la cessione di ITA a

Lufthansa non si configura, allo stato attuale, come una cessione di ramo d'azienda e, pertanto, il previsto passaggio dei suddetti *slot* sarebbe in palese contrasto con la normativa europea. Sulla questione degli *slot*, transitati prima da Alitalia ad ITA e ora a Lufthansa, pende un conflitto che riguarda circa 1.300 dipendenti dall'ex Alitalia, attualmente non ricompresi tra le 4.000 unità di personale di ITA, che invocano l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, secondo cui "il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano". Le questioni della partecipazione azionaria, della cessione degli *slot* e dei lavoratori ex Alitalia sono tra loro strettamente connesse, in quanto, se le autorità europee o i giudici accerteranno un passaggio di ramo di azienda, non solo sarà possibile il trasferimento delle quote, ma i lavoratori in causa dovranno essere ricompresi nell'organico di ITA. Questi fatti determinerebbero una forte criticità contrattuale e il probabile esercizio del diritto di recesso dall'accordo da parte di Lufthansa;

la seconda criticità riguarda il valore di mercato delle bande orarie assegnate a ITA, che per il solo aeroporto di Linate raggiungono una stima ricompresa tra 700 e 800 milioni di euro. Si tratta di un valore molto superiore all'impegno finanziario sostenuto da Lufthansa per la partecipazione del 41 per cento in ITA, e di conseguenza un'enorme sottovalutazione complessiva del valore di ITA, a danno dell'interesse economico e finanziario del nostro Paese;

altra criticità che emerge dalle notizie sull'accordo riguarda il passaggio definitivo di ITA a Lufthansa. Per come è stato impostato l'accordo sulla cessione della seconda parte delle quote del Ministero dell'economia a Lufthansa, la compagnia tedesca potrebbe mantenere ITA Airways in passivo o con un leggero attivo, senza farla sviluppare oltre una certa soglia, in modo da non pagare a prezzi più alti per le restanti quote di partecipazione azionaria da acquisire dal Ministero, concentrando eventuali investimenti in un secondo momento. Attualmente, infatti, non sono chiari i contenuti del piano industriale di ITA e che cosa le parti intendano fare per garantire la crescita e la competitività di ITA nel medio termine, se non l'intenzione, dichiarata dalle parti in sede dell'accordo, di estendere il trasporto intermodale all'interno dell'Italia sulla base del *memorandum of understanding* con le Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. dello scorso febbraio, e un incremento del numero di aerei e di dipendenti previsto entro la fine del 2027;

vi è, inoltre, incertezza sul futuro ruolo degli aeroporti italiani, a partire dall'aeroporto di Milano Malpensa, e le ricadute dell'accordo sulla mobilità per i passeggeri del trasporto aereo sul territorio nazionale e sul turismo. Allo stato attuale, secondo le dichiarazioni stampa a seguito dell'accordo, l'aeroporto di Roma Fiumicino assumerà un ruolo centrale nel modello *multi-hub* del gruppo Lufthansa, mentre Milano Linate sarà destinato al feederaggio per gli scali di Fiumicino e Francoforte. Sugli altri scali nazionali non emergono notizie sufficienti a comprendere il loro destino operativo e non è chiaro se la nuova ITA avrà interesse a mantenere tutte le attuali rotte che riguardano gli aeroporti italiani, alcune delle quali svolgono un servizio essenziale in particolare per il collegamento di determinate località del Mezzogiorno, dove i collegamenti ferroviari non costituiscono un'alternativa valida,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda procedere alla divulgazione dettagliata dei contenuti dell'accordo raggiunto tra il Ministero dell'economia e Deutsche Lufthansa AG lo scorso 25 maggio, consentendo al Parlamento e ai cittadini di essere pienamente informati;

se ritenga che i termini dell'accordo garantiscano un esito certo all'acquisizione della partecipazione di maggioranza azionaria di ITA da parte di Deutsche Lufthansa AG dopo il 2025 e quali garanzie siano state ottenute in sede di accordo in merito al piano industriale e affinché sia assicurato il pieno rilancio della compagnia aerea, la crescita occupazionale e del fatturato e il miglioramento dell'offerta e dei servizi per i passeggeri, che rappresentano fattori determinanti anche per la cessione delle restanti quote azionarie di ITA a un valore quanto più alto possibile;

quali opzioni alternative abbia previsto per il futuro di ITA qualora l'accordo non riceva il via libera da parte delle rilevanti autorità europee e nazionali o nel caso in cui Deutsche Lufthansa AG intenda esercitare il diritto di recesso dall'accordo;

se in sede di accordo siano stati attentamente valutati tutti gli *asset* di ITA e in particolare il valore

degli *slot* che appaiono molto superiori all'impegno finanziario sostenuto da Deutsche Lufthansa AG per la partecipazione del 41 per cento in ITA; se il previsto trasferimento degli *slot*, nei termini di cui sopra, sia compatibile con la vigente normativa di cui all'articolo 8-*bis* del regolamento del Consiglio (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 e se sia stato previsto nell'accordo un impegno da parte di Deutsche Lufthansa AG affinché sia garantito il diritto di tutti i lavoratori ex Alitalia a essere ricompresi nell'organico di ITA nel caso in cui sia accertato dalle autorità europee o dai giudici il passaggio di ramo d'azienda;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di stimare l'impatto dell'accordo sulla continuità territoriale, sul traffico passeggeri negli aeroporti del nostro Paese nel medio e lungo periodo, nonché sulle rotte nazionali e internazionali che riguardano gli aeroporti italiani e sul settore del turismo del nostro Paese.

(3-00498)

[VERINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la grande arteria stradale E45 rappresenta da decenni una fondamentale via di comunicazione longitudinale, alternativa alla autostrada Milano-Napoli. Attraversa diverse regioni e, in particolare, l'Umbria intera lungo il corso del Tevere, l'Emilia-Romagna fino a Ravenna e, in parte minore, la Toscana;

questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia, dato che il suo tracciato si estende per più di 250 chilometri. La sua gestione è interamente a carico dell'ANAS. È nota come E45, poiché il tracciato da Cesena a Terni fa parte di tale strada europea, mentre il rimanente tratto fino a Ravenna è integrato nella E55;

la strada riveste un rilievo assoluto sia dal punto di vista della mobilità privata, con decine di migliaia di pendolari che la usano, anche per la carenza e le difficoltà del trasporto pubblico su ferrovia e su gomma, sia per quanto riguarda le merci e i luoghi attraversati, essendo una tratta fondamentale nei periodi turistici non solo estivi;

la continuità sistematica di percorrenza di questa arteria, in particolare con i mezzi di trasporto pesanti, combinata a condizioni climatiche sfavorevoli in alcuni periodi dell'anno (e a probabili problemi di progettazione, impatto e costruzione) ha determinato nel tempo la necessità di numerosi e ripetuti interventi di manutenzione e di rifacimento, ordinari e straordinari, di diverse sezioni della strada, con conseguenti inevitabili disagi di transito e chiusure di corsie che provocano enormi difficoltà al traffico leggero e pesante;

considerato che:

negli ultimi anni l'ANAS, di contro, anche per la spinta delle comunità locali, delle istituzioni a tutti i livelli, aveva programmato un positivo piano di riqualificazione della strada statale 3 bis Tiberina, parte della E45, per un totale di investimento di diverse centinaia di milioni di euro, con l'obiettivo di accrescere la sicurezza e la qualità dell'arteria;

tali investimenti riguardano interventi di manutenzione di ponti, viadotti e gallerie, di risanamento profondo e di rinforzo del piano viabile, sostituzione delle barriere di sicurezza, principalmente dello spartitraffico esistente, con le barriere di nuova concezione, progettate da ANAS, denominate NDBA; gli interventi del piano ad oggi ultimati, da informazioni divulgate a mezzo stampa, risulterebbero pari al 32 per cento (160 milioni di euro circa), al 29 per cento (145 milioni di euro circa) per quelli in corso, quelli di prossimo avvio al 5 per cento (22 milioni circa) per quelli dell'intero 2023 e, infine, al 34 per cento (166 milioni circa) per quelli in progettazione;

percorrendo la tratta sono però da tempo visibili e diventati ormai permanenti cantieri aperti che comportano anche gravi limitazioni nel traffico e frequenti percorrenze alternate ad una corsia, causando in alcuni tratti nevralgici insostenibili file e strozzature con gravissimo e quotidiani disagi per automobilisti e altri mezzi di trasporto commerciale; i disagi più evidenti e "cronicizzati" si verificano da mesi in Umbria, tra Montone e Pierantonio, in prossimità del nodo di Collestrada e tra Terni e Orte, mentre i tratti romagnoli tra Verghereto e Cesena sono quelli più interessati;

l'operatività dei cantieri appare nei fatti lenta e carente, tanto che per giorni interi non sono visibili lavori in atto. Non appare chiaro quale sia il cronoprogramma dei lavori e allo stato attuale non

risultano definiti tempi e modalità di intervento che possano comprendere tutti i giorni della settimana e più turni nelle 24 ore, utili a garantire tempestività nella conclusione dei lavori e a ridurre il più possibile i disagi alla viabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il cronoprogramma della realizzazione delle opere proceda secondo i tempi stabiliti e nel rispetto degli impegni assunti dalle parti e se intenda adoperarsi affinché tali tempistiche ed impegni siano pienamente rispettati;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di ANAS, affinché sia garantita da parte delle imprese appaltatrici la continuità operativa dei cantieri e la rapida conclusione dei lavori, assicurando per tale via la fine dei disagi per il traffico leggero e pesante e la piena sicurezza nella viabilità sulle strade.

(3-00500)

[GIORGIS](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

la Procura europea (EPPO) è un'istituzione indipendente dell'Unione europea, operativa dal 1° giugno 2021 secondo le disposizioni del Trattato di Lisbona, con competenza a indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

prima che l'EPPO diventasse operativa, tale competenza era attribuita alle sole autorità nazionali, le quali agivano con strumenti delimitati dagli stretti confini territoriali: l'istituzione di una Procura europea ha contribuito ad ovviare a tali carenze, prevedendo una procedura di "cooperazione rafforzata" che vede coinvolti tutti i 22 Paesi aderenti;

il Ministero della giustizia italiano è stato promotore dell'adozione, il 12 ottobre 2017, nel corso della presidenza italiana dell'Unione europea, del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea con competenza sulle frodi ai danni del bilancio dell'Unione, entrato in vigore il 20 novembre 2017;

nel corso dei negoziati il Ministero della giustizia italiano aveva proposto di estendere le sue competenze anche ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo transnazionale;

nel 2019 Laura Codruta Kövesi è stata nominata primo Procuratore capo europeo; i procuratori hanno mandato per sei anni, sono scelti nell'organico delle magistrature nazionali tra i magistrati con maggiore esperienza in indagini finanziarie e cooperazione giudiziaria internazionale; requisito fondamentale del procuratore dell'EPPO è la sua indipendenza;

si avvicina la scadenza che prevede la nomina del nuovo procuratore italiano all'interno di EPPO, e, da una lettera indirizzata a Laura Codruta Kövesi, in qualità di loro capo, firmata da 14 magistrati italiani appartenenti alla Procura europea, si apprende che per il posto che adesso è di Danilo Ceccarelli, che ricopre anche l'incarico di vice di Kövesi, il Governo italiano avrebbe indicato l'ultimo in graduatoria dei tre candidati;

la procedura prevede che sia un organismo tecnico indipendente, nominato dal Consiglio su proposta della Commissione europea, a valutare le candidature, per poi stilare una graduatoria di merito, sentiti i candidati, fondata sull'esame delle loro qualifiche e competenze, in base alla quale il Governo dovrebbe scegliere, ovviamente, il primo indicato;

nella lettera si esprime preoccupazione per avere appreso che, nelle riunioni formali preliminari che precedono la decisione del Consiglio sulle nomine, il rappresentante del Consiglio italiano avrebbe proposto di affidare il ruolo all'ultimo dei candidati in graduatoria, che dall'organismo tecnico aveva dunque ottenuto il punteggio minore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le motivazioni che starebbero conducendo il Governo italiano a non rispettare la graduatoria indicata, esponendo al rischio sia di minare l'indipendenza e l'autonomia del procuratore europeo espresso dall'Italia, sia la credibilità dell'intera Procura europea.

(3-00501)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [MAIORINO](#), [CROATTI](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [TREVISI](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nella puntata del 29 maggio 2023, la trasmissione "Report" di RAI 3 ha dedicato una inchiesta, dal titolo "Che porci!", al Prosciutto di Parma e, in particolare, all'attività del suo ente certificatore, "CSQA" Certificazioni S.r.l.;

dal servizio, oltre all'evidenza della pericolosa situazione igienico-sanitaria in cui versano i suini negli allevamenti, vittime di gravissimi maltrattamenti, emerge anche la problematica relativa all'affidabilità delle certificazioni di qualità e dei rapporti tra consorzi ed enti certificatori;

con un comunicato del 29 marzo 2023, diffuso mediante i canali della menzionata trasmissione, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha reso noto che in occasione di un periodo di sospensione per talune negligenze nell'espletamento dei compiti e gravi inadempienze nell'applicazione dei piani dei controlli e nelle funzioni di certificazione, l'ente "CSQA" è stato sottoposto da parte dell'Ispettorato stesso ad una vigilanza straordinaria al termine della quale, sulla base delle evidenze acquisite, le criticità rilevate sono state in gran parte risolte;

considerato che:

nel comparto primario, il sistema delle denominazioni e, in generale, dei regimi di qualità, ha l'obiettivo di tutelare i livelli qualitativi dei prodotti agroalimentari, preservandone i metodi di produzione, fornire ai consumatori informazioni chiare, anche mediante la garanzia del rispetto dei disciplinari di produzione;

in tal senso, per impedire possibili riverberi negativi, anche di tipo commerciale, è importante proteggere la credibilità degli operatori del settore che applicano modelli virtuosi, che operano nel rispetto della normativa vigente e che attuano interventi di fattivo miglioramento del benessere degli animali,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di garantire la terzietà e l'imparzialità degli enti certificatori nel settore agroalimentare, i quali dovrebbero assicurare la qualità del prodotto finale in termini di rispetto di imprescindibili *standard* di sanità pubblica, salute animale e vegetale, benessere degli animali e tutela ambientale;

stante il verificarsi dei gravi episodi esposti, se reputino indifferibile una intensificazione, oltre che un potenziamento in termini di unità impegnate, delle operazioni di controllo in ordine alle produzioni certificate e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, simbolo caratterizzante delle eccellenze del *made in Italy* agroalimentare;

quali immediate misure intendano adottare per scongiurare il rischio di contaminazioni biologiche a livello zootecnico nelle aree interessate dall'inchiesta e di assicurare, nel contempo, il rigido rispetto dei protocolli igienico-sanitari negli allevamenti del territorio nazionale, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

(3-00502)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [MAZZELLA](#), [TREVISI](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [BILOTTI](#), [TURCO](#), [CROATTI](#), [DE ROSA](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* - Premesso che:

nel territorio pugliese, a maggio 2023 si sono verificate piogge intense e continue. Tali fenomeni atmosferici, che persistono nel mese di giugno in modo costante ed ininterrotto, hanno determinato conseguenze disastrose sulle produzioni di uva;

la condizione climatica calda e umida che si è venuta a creare, infatti, ha favorito lo sviluppo incontrollabile della peronospora, una fitopatia che attacca tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli;

tale fitopatia, nonostante i trattamenti eseguiti, ha provocato il disseccamento dei raspi di uva presenti sulle piante in misura superiore all'80 per cento e, in alcuni casi, anche del 100 per cento;

la proliferazione della malattia fungina, dunque, ha compromesso irreversibilmente la consistenza e lo stato di salute dei grappoli, sia di quelli ancora in fase di sviluppo sia di quelli, per le varietà più precoci di uva da tavola, quasi pronti per la raccolta;

nella difesa dalla peronospora, una delle maggiori difficoltà risiede nei costi legati all'esecuzione di

trattamenti preventivi mirati, che vanno eseguiti prima del verificarsi degli eventi infettanti quali le prolungate bagnature, oltre che dei trattamenti successivi al verificarsi della malattia;
gli operatori del comparto che traggono il proprio reddito dall'uva si trovano, perciò, in una condizione di forte difficoltà, aggravata dalla progressiva generalizzata omogeneizzazione di un andamento climatico insolito e dall'incertezza di addizionali possibili eventi impattanti sulle colture, si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza, sia in termini di piani di intervento che di misure di contenimento, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di arginare le descritte dannose conseguenze economiche e, al contempo, di preservare le produzioni vitivinicole nei territori colpiti; stante l'attuale assenza di sicuri ritorni reddituali, se ritengano fondamentale provvedere, nei limiti delle proprie competenze, all'istituzione di un apposito fondo di sostegno e alla messa a regime di aiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione di imposte, tasse e mutui gravanti sulle imprese coinvolte, nonché ulteriori forme agevolative per le situazioni debitorie contratte per affrontare la crisi in atto, volti a contenere la pressione economica sugli operatori della filiera;
se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano introdurre apposite disposizioni di favore per la gestione, preventiva e successiva, della fitopatìa in questione, anche attraverso la previsione di validi supporti economici che consentano ai viticoltori di fronteggiare, nelle singole fasi di coltivazione, trattamento e cura, gli attacchi patogeni;
se, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, reputino necessario affrontare, attraverso l'assegnazione di adeguate risorse per potenziare studi e ricerche e l'introduzione di opportune soluzioni normative attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, il rapporto tra cambiamenti climatici e capacità produttiva delle aziende agricole.

(3-00503)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SENSI](#), [GIORGIS](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 6 giugno 2023 diversi quotidiani nazionali hanno dato rilievo a un nuovo sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l'ausilio delle attività di polizia denominato "Giove"; un progetto del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato destinato ad essere utilizzato in tutte le questure italiane;

secondo quanto riportato da "Il Sole-24 ore" lo scorso 5 giugno, obiettivo di questo sistema sarebbe la capacità di previsione di una serie di reati in base allo sviluppo di un algoritmo di intelligenza artificiale (sulla carta controllato e gestito da operatori della Polizia di Stato) come supporto alle indagini preliminari; un *software*, sintetizzano gli organi di informazione, in grado di "prevedere" furti, rapine, molestie e altri reati;

centrale nell'implementazione di questo sistema predittivo sarebbe il potenziamento della "qualità e quantità delle informazioni da inserire, il cosiddetto *input*"; tra le quali vengono espressamente citati "file di natura documentale o immagini e video riferibili all'evento denunciato (...) tutte le informazioni su posizione geografica, frequenza temporale e tipo di reato" al fine di individuare connessioni tra fatti solo in apparenza diversi e slegati fra loro, "proponendo all'operatore di polizia collegamenti e serie criminali, al fine di prevedere le future azioni e quindi orientare la distribuzione territoriale delle forze di polizia";

si tratterebbe, in sostanza, di un primo sistema digitale di "polizia predittiva" secondo una tendenza internazionale, che vede l'utilizzo da parte delle forze di sicurezza e di *intelligence* di sistemi predittivi che sfruttano tecniche analitiche e strumenti digitali per identificare possibili *target* criminali e prevenire reati futuri;

secondo quanto anticipato da vari quotidiani, il perimetro di utilizzo del *software* Giove potrebbe estendersi nei prossimi anni, senza escludere un suo futuro impiego anche nell'ambito delle analisi investigative in materia di terrorismo. Tutto questo, tuttavia, a fronte del fatto che i risultati dei sistemi predittivi in questo ambito ha dato adito a risultati controversi e discutibili sotto vari punti di vista, con

bias cognitivi e operazionali, scambi di persona e una grave violazione del diritto alla *privacy* dei cittadini;

nell'ambito del dibattito parlamentare che ha portato alla definizione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ("AI act") che dovrà essere approvato dal Parlamento UE a metà giugno, il tema della polizia predittiva viene esplicitamente menzionato tra quelli più controversi fino ad arrivare a un divieto esplicito assoluto di questa possibilità tecnologica, lasciando il minimo spazio a deroghe relative alle autorità pubbliche che potrebbero avvalersene per ragioni di sicurezza nazionale, difesa e scopi militari. Una discussione e un negoziato ancora in corso e i cui esiti saranno vincolanti anche per l'Italia. Per questo, ribadisce il quotidiano economico, la polizia sta elaborando il "documento di valutazione dell'impatto", da sottoporre alle valutazioni del Garante della *privacy*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente chiarire: a) quali interventi intenda mettere in atto per introdurre il sistema Giove in Italia, se esistano altri *software* di questo tipo già in uso o dei quali si prospetta l'utilizzo; b) quali aziende siano state coinvolte nella definizione di questa tecnologia, della sua implementazione e del suo sviluppo; c) quale sia lo stato dell'arte della interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali in ordine a una valutazione di impatto che l'introduzione di questo sistema comporterebbe; c) quale tipo di dati e quali *batch* si intenda utilizzare per andare a comporre la memoria operativa del sistema; d) che livello di individuazione sia possibile e ottenibile senza violare la *privacy* dei soggetti; e) quali siano gli effetti anche sull'urbanistica delle città alla prova di una capacità così penetrante e intrusiva di profilazione delle persone e dei comportamenti, alla luce di un dibattito europeo ed internazionale molto negativo verso l'utilizzo di simili tecnologie così invasive e lesive dei diritti delle persone e nelle more di una decisione europea che regolerà in maniera cogente il suddetto utilizzo, vietando esplicitamente la possibilità di una "polizia predittiva".

(3-00499)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MURELLI](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

nelle aziende ospedaliero-universitarie si ha contemporanea presenza di docenti universitari che svolgono funzioni assistenziali essenziali per la loro attività di ricerca e di didattica e di medici professionisti ospedalieri principalmente dedicati agli aspetti assistenziali;

l'università di Parma e l'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e di Piacenza, d'intesa, hanno individuato alcuni posti di dirigenza di strutture fino a quel momento di esclusivo interesse assistenziale, rilevandone l'ulteriore rilevanza per la didattica e la ricerca, e così l'ateneo ha bandito altrettanti posti di professore di seconda fascia;

con apposita convenzione l'azienda ospedaliera si è impegnata a garantire la copertura finanziaria dei posti stessi, ossia le risorse finanziarie. Espletati i concorsi locali, sono risultati vincitori gli stessi professionisti che occupavano già le stesse posizioni come ospedalieri e che erano già risultati idonei in precedenti selezioni universitarie nazionali di idoneità;

la norma che ha consentito questa procedura è contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, che nell'articolo 18, comma 3, sancisce che: "Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)". La norma prevede la possibilità di finanziare posti da parte delle aziende ospedaliere e l'esigenza di erogazione del sostegno finanziario alle università per 15 anni;

in Emilia-Romagna si ha motivo di pensare che il ricorso a questa norma sia particolarmente diffuso negli ultimi anni. Per Parma sembra che ci sia almeno una quindicina di medici professionisti ospedalieri che hanno seguito il percorso. Questi professionisti sarebbero diventati professori associati con ottenimento di idoneità nazionale, seguita da messa a bando di posto finanziato dall'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e successivo concorso bandito localmente dall'ateneo: si tratterebbe di passaggi da posizioni ospedaliere esclusivamente a posizioni universitarie di professore associato,

ma di nessun passaggio a professore ordinario;
fino ad oggi il costo dell'operazione ammonterebbe a circa un milione di euro e, se si interrompesse il pagamento dei compensi da parte dell'azienda ospedaliera, l'università di Parma si ritroverebbe questi professori come dipendenti universitari che, come tali, andrebbero pagati come tutti gli altri e si avvierebbe un contenzioso con la Regione;

considerato che:

nell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 si ritiene sostanzialmente vincolante l'impegno dell'ente convenzionato a mantenere il trasferimento dei fondi promessi e di tale volontà si dovrebbe avere riscontro nelle convenzioni che vengono stipulate. Si riporta come esempio la clausola che l'università "La Sapienza" di Roma ha usato in una sua convenzione del 22 dicembre 2015, la quale all'articolo 6, rubricato "garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa", dispone che l'azienda ospedaliera "Sant'Andrea", a garanzia degli obblighi che assume con la convenzione, presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, contenente la clausola "a prima richiesta";

tale clausola permette al beneficiario di ottenere in modo immediato e semplice, senza che il garante possa opporre eccezioni, il rimborso previsto nel caso in cui il contraente risultasse inadempiente;

al contrario, l'università di Parma nella convenzione proposta dal rettore e direttore generale al consiglio di amministrazione non richiede fideiussioni;

in virtù di tale convenzione, nel caso in cui l'azienda ospedaliera interrompa i pagamenti dei nuovi docenti associati, l'università potrà intimare il pagamento all'azienda, ma quest'ultima potrà smettere di pagarli e sarà tenuta ad intervenire l'università con le finanze statali, e in questo modo l'università di Parma non avrà risorse per assumere altri docenti in altre facoltà,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano di dover intervenire con apposito atto normativo al fine di rendere obbligatoria la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte delle aziende ospedaliere a garanzia del pagamento dei compensi dei professori universitari;

quanti professionisti medici operanti negli ospedali, negli ultimi due anni, siano diventati professori universitari in esito a regolare selezione delle università, con assunzione degli oneri da parte delle aziende ospedaliere regionali, previa convenzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010, quanti per ogni azienda ospedaliera e a quanto ammontino gli oneri per le singole aziende ospedaliere.

(4-00500)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'istruzione è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, tra cui anche per la classe di concorso "A058, tecniche della danza contemporanea";

la prova scritta per la citata classe di concorso si è svolta in data 11 aprile 2022 e ad oggi non è stata comunicata alcuna data per l'espletamento della prova orale e pratica per il completamento della procedura concorsuale;

considerato che questo ritardo ha già comportato il mancato inserimento in prima fascia per i partecipanti al concorso, l'eventuale immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023, il venir meno di disponibilità di posti di cattedra vacanti, nel frattempo occupati da coloro che sono inseriti nella graduatoria del concorso straordinario diventata a scorrimento nel luglio 2021,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere, con la nomina della commissione esaminatrice per garantire ai partecipanti al concorso l'immissione in ruolo nel prossimo anno scolastico.

(4-00501)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'inchiesta relativa al caso comunemente indicato dai *media* come "Qatargate" è quella su un caso di corruzione e riciclaggio di denaro, scoppiato al Parlamento europeo nel dicembre 2022; nelle indagini sono coinvolte le polizie belga e italiana, le quali hanno sequestrato diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, in particolare nella casa di Bruxelles della vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e in cui anche il Marocco è sospettato di aver corrotto gli eletti in Parlamento in cambio di accondiscendenza verso il mancato rispetto dei diritti umani in Marocco o verso le tesi espansionistiche marocchine sul territorio colonizzato del Sahara occidentale; nel dicembre 2022 Luca Visentini è stato fermato a Bruxelles dalla polizia belga e accusato di corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro; il fermo è in relazione all'inchiesta della Procura di Bruxelles denominata appunto "Qatargate" nella quale è stato coinvolto anche il deputato Antonio Panzeri; Luca Visentini, segretario generale del sindacato ITUC (Confederazione internazionale dei sindacati) e già in precedenza segretario generale del CES (Confederazione europea dei sindacati), avrebbe fatto acquistare a spese del sindacato diversi voli aerei per Doha, tra il 2015 e il 2022; il patronato Ital-UIL, attraverso cui sarebbero stati acquistati i voli, si sostiene attraverso il finanziamento pubblico, interamente a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali pagamenti al fine di accertare la motivazione che ne ha generato il presupposto e di accertare che non siano stati distratti dagli usi che sarebbero consentiti dalla missione istituzionale del sindacato, tra cui l'assistenza a persone disabili e in condizioni di bisogno.

(4-00502)

[PAITA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo uno studio di Unioncamere basato sui dati del registro delle imprese delle camere di commercio, aggiornati al 31 dicembre 2021, in Italia operano 7.173 stabilimenti balneari, il 25 per cento in più rispetto a 10 anni prima;

aggiungendo ai dati relativi alla percentuale di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, pari a circa il 43 per cento, quelli relativi alla costa interdetta alla balneazione per inquinamento ovvero non campionata, pari al 7,2 per cento, la percentuale di costa non liberamente accessibile supera il 50 per cento;

le percentuali relative alla costa lasciata libera variano in modo significativo da regione a regione; per esempio in Liguria si riduce a meno del 25 per cento, visto che quasi il 70 per cento della costa sabbiosa è occupata da stabilimenti, campeggi eccetera, e il 6,5 per cento non è campionata;

anche regioni quali Emilia-Romagna e Campania hanno percentuali di spiaggia libera simili, ma in Emilia-Romagna (come in Veneto), secondo quanto riportato in studi di Legambiente, il libero accesso alla spiaggia è comunque sempre garantito, mentre in gran parte delle aree costiere di regioni come Lazio e Campania si assiste a situazioni in cui non si permette ai cittadini di usufruire gratuitamente delle spiagge e in alcune situazioni di palese illegalità vengono addirittura installate cancellate o altri manufatti che impediscono l'accesso a ampie porzioni di costa;

in Italia non esiste una norma nazionale che stabilisca una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione, ma alcune Regioni sono intervenute fissando valori limite, che non sempre però vengono fatti rispettare; tra queste regioni vi sono Puglia e Sardegna (60 per cento), Lazio (50 per cento), Liguria (40 per cento), Molise e Calabria (30 per cento), Marche (25 per cento), Emilia-Romagna, Campania e Abruzzo (20 per cento);

la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale è sancita dall'articolo 16 della Costituzione, che consente limiti a tale libertà solo in ragione delle limitazioni imposte dalla legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2543/2015, ha precisato che "il demanio marittimo è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato";

l'accesso alla spiaggia è un diritto sancito dalla legislazione vigente e, in particolare, l'articolo 1 della

legge n. 296 del 2006 al comma 251 stabilisce per i titolari delle concessioni l'obbligo "di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione" e al comma 254 affida alle Regioni il compito di "individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso di transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa confermare i dati richiamati ovvero fornirne di più aggiornati e come ritenga di intervenire per tutelare i cittadini nell'esercizio del proprio diritto soggettivo a godere della spiaggia e del mare anche al fine di balneazione, con modalità che non pregiudichino i legittimi interessi dei concessionari.

(4-00503)

[POTENTI](#), [STEFANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

martedì 6 giugno 2023 il quotidiano "Il Sole-24 ore" dava notizia della prossima entrata in vigore, al 30 giugno, di uno schema di regolamento predisposto dal Ministero della giustizia per "restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari" del settore civile;

limite alle pagine dell'atto, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione e 1,5 interlinea, numero massimo di caratteri per tipologia dell'atto, deroghe su richiesta del difensore, in base alla particolare complessità del processo: questi sono i alcuni dei criteri limite previsti dal regolamento;

nello schema di relazione al provvedimento si sottolinea che la conseguenza del mancato rispetto dei limiti di dimensione e criteri di redazione non verranno, per divieto espresso, sanzionati con la nullità dell'atto, lasciando l'autorità giudiziaria libera di tenere conto delle violazioni, al momento della regolazione delle spese;

il provvedimento è stato immediatamente oggetto di critiche paritetiche da parte del Consiglio nazionale forense che lo definisce "attentato al diritto di difesa" e del Consiglio superiore della magistratura per l'eccessiva puntualità. Vi è quindi la comune richiesta di un differimento della sua entrata in vigore almeno al 1° gennaio 2024, considerati i tempi estremamente ridotti per la sua entrata in vigore,

si chiede di sapere:

se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto alla richiesta della rappresentanza dell'avvocatura e dell'organo di autogoverno della magistratura in merito ad una proroga del regolamento;

se non appaia opportuno attenuare o elidere alcune delle misure previste ritenute di maggiore impatto sulla libertà di espressione del diritto di difesa.

(4-00504)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, sono stati condannati il 18 maggio 2017, in via definitiva dalla Corte di cassazione, per disastro ambientale, per aver inquinato alcuni terreni tra Napoli e Caserta;

secondo l'accusa, gli imprenditori hanno sversato rifiuti anche pericolosi in terreni agricoli e nei regni, rendendosi protagonisti di uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi 20 anni;

i tre erano stati arrestati nel lontano 2006 nell'operazione "Carosello", dalla quale prende origine il presente provvedimento, e condannati in secondo grado per disastro ambientale;

sono tanti i soldi confiscati, provento di attività illecite nel settore dei rifiuti emersi dall'inchiesta del 2006;

si tratta della movimentazione di un milione di tonnellate di rifiuti speciali provenienti anche dalle aziende del Centro-Nord che, dopo la declassificazione, venivano smaltiti illecitamente;

i rifiuti liquidi venivano scaricati nei canali, i rifiuti speciali solidi venivano tombati in terreni a destinazione agricola;

le indagini della Guardia di finanza hanno appurato che il patrimonio dei Pellini era da qualificarsi come illegale, in quanto provento della gestione abusiva dei rifiuti;

considerato che:

il patrimonio di 222 milioni di euro dei fratelli Pellini fu confiscato nel 2018;
secondo articoli pubblicati sulla stampa locale, potrebbero essere scaduti i termini consentiti dalla legge per decidere sull'appello proposto dopo il sequestro dei beni agli imprenditori da parte della seconda sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Napoli;
l'8 giugno si svolge la convocazione dell'udienza camerale nella quale i giudici dell'ottava sezione di Corte di appello del Tribunale di Napoli devono prendere una decisione cruciale per le sorti di un'inchiesta-terremoto in materia ambientale e che potrebbe portare alla restituzione dell'intero patrimonio ai Pellini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e delle sue possibili conseguenze.

(4-00505)

LOMBARDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio, prevedendo che: "Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa"; a distanza di 7 anni dalla sua (astratta) introduzione nell'ordinamento, il pegno mobiliare non possessorio non ha tuttavia ancora trovato concreta applicazione, in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4: detto registro andava costituito presso l'Agenzia dell'entrate e la sua operatività condiziona il ricorso all'istituto da parte degli iscritti nel registro delle imprese;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che "Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro";

il Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 2018, ha formulato osservazioni sullo schema di regolamento elaborato, evidenziando la necessità di consultare le associazioni di categoria maggiormente esposte e sospendendo l'adozione del parere in attesa dei supplementi istruttori richiesti. All'esito delle consultazioni condotte e delle ulteriori interlocuzioni tenute, il Consiglio di Stato, con parere del 14 dicembre 2020, ha adottato il parere favorevole;

il citato regolamento (decreto ministeriale n. 114 del 2021), acquisito il parere del Consiglio di Stato e quello del Garante per la protezione dei dati personali, è stato quindi emanato il 25 maggio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 10 agosto 2021, in vigore dal 25 agosto 2021;

l'articolo 12 del suddetto regolamento ha fissato i tempi di realizzazione del sistema informatico di gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori, disponendo che: "1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche. 2. La data di attivazione del Registro pegni è resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalità di cui al presente regolamento";

tale decreto ministeriale ha, inoltre, demandato ad alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici aspetti. In attuazione del regolamento, è stato quindi emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021, recante l'"Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio", previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera l), numero 7, dello stesso decreto ministeriale, nell'ambito delle informazioni da fornire nella domanda di iscrizione al registro per l'individuazione del bene oggetto di pegno;

il regolamento prevede, inoltre, all'articolo 7, che: "1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore. 2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti"; l'Agenzia delle entrate ha inviato alla Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2017, il progetto di regolamentazione tecnica del registro (data di ricezione della notifica: 17 marzo 2022). La Commissione europea ha quindi pubblicato sul suo sito un documento denominato "Specifiche tecniche relative al Registro dei pegni mobiliari non possessori di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119". A partire da quel momento la stessa Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione avrebbero potuto presentare, entro un periodo di 3 mesi (scaduto il 20 giugno 2022), pareri circostanziati volti a segnalare eventuali elementi contrastanti con la libera circolazione di merci e servizi o con il diritto secondario dell'Unione europea. Dal sito, nella sezione "contributi" si legge che "non sono stati trovati contributi per la presente notifica";

a seguito di una precedente interrogazione parlamentare presentata in data 9 febbraio 2022 dall'on. Massimo Ungaro, in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha reso noto che: "L'Agenzia delle entrate riferisce che, allo stato attuale, sta predisponendo le necessarie specifiche tecniche ed ha già avuto un confronto sul tema con i principali portatori di interesse. Tale progetto di regolamentazione tecnica verrà inviato alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/ 1535. Sulla base di tali specifiche tecniche, l'Agenzia sta completando la realizzazione del sistema informatico, con il partner tecnologico Sogei. Contestualmente, l'Agenzia sta definendo gli atti preordinati all'emanazione dei previsti provvedimenti e all'organizzazione dell'ufficio del Conservatore unico nazionale presso il quale sarà tenuto il Registro dei pegni mobiliari non possessori. Il completamento di tali attività, secondo i tempi previsti dal regolamento, costituisce il presupposto per l'attivazione operativa del Registro dei pegni mobiliari non possessori. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato con cui sarà resa nota la data di attivazione del Registro potranno essere presentate le domande di iscrizione da parte degli imprenditori interessati";

a seguito della condivisione con la Commissione europea delle specifiche tecniche e scaduto il termine del 20 giugno 2022 per la presentazione di osservazioni (non sembra ne siano state presentate), il direttore dell'Agenzia delle entrate ha quindi emanato i due provvedimenti, di cui all'art. 7 del regolamento (provvedimenti del 12 gennaio e del 5 aprile 2023), andando così a disciplinare gli ultimi aspetti tecnici prodromici all'effettiva operatività del registro;

allo stato attuale, in base alla normativa richiamata, non sono previsti altri aspetti da regolamentare e il registro dei pegni non possessori doveva, quindi, essere già operativo,

si chiede di sapere quali siano i tempi previsti per l'attivazione del registro informatizzato per la costituzione di pegni non possessori, e quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per sollecitarne l'operatività.

(4-00506)

[LISEI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il geometra I.T. ha lavorato come dipendente del Comune di Canna (Cosenza) dal 2 gennaio 1970 al 22 maggio 2005, anno in cui è stato collocato in pensione coattivamente. L'attività professionale era inquadrata nel VII livello, con la relativa attribuzione della categoria D1 ed infine della categoria D2;

il pensionamento del professionista, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerosi contenziosi giudiziari dinanzi al Tribunale del lavoro prima, alla Corte di appello dopo, infine oggetto di giudizio dinanzi alla suprema Corte di cassazione;

inoltre, lo stesso denunciava presso l'autorità giudiziaria del Tribunale di Castrovillari l'illegittimità e

la falsità dell'atto di pensionamento, in quanto mai richiesto dall'interessato. Il procedimento penale veniva archiviato dal GIP competente, in quanto i fatti erano prescritti;
il geometra, per tramite dei suoi legali, richiedeva in diverse occasioni nel corso degli anni, mediante accesso agli atti, la copia della richiesta di pensionamento (l'ultima richiesta in data 22 marzo 2023), ma non riceveva risposta alcuna;
i menzionati fatti, oltre a generare contenziosi, sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari ed hanno avuto una notevole rilevanza mediatica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento presso l'INPS, anche alla luce dei plurimi contenziosi in essere, affinché l'ente possa fornire gli atti legittimamente richiesti dall'interessato.

(4-00507)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il corpo di Polizia provinciale di Salerno ha rappresentato e rappresenta, nell'ambito delle polizie locali del territorio della provincia di Salerno, un punto di riferimento per i territori dell'intera provincia e sin dalla data della sua istituzione nel 1997 ha sempre svolto importanti attività, sia in campo di polizia ambientale che in campo di polizia stradale, mediante una costante e sinergica collaborazione con le quattro Procure della Repubblica presso i tribunali della provincia di Salerno e con costanti attività congiunte con tutte le forze di polizia forestale, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizie locali;

nel 2016 in forza della legge sul riordino delle Province, il corpo di Polizia provinciale di Salerno ha subito la perdita di numerose unità di personale tanto da passare da oltre 50 unità a sole 14;

la provincia ha una rete di strade provinciali di circa 2.700 Km e i controlli di polizia stradale effettuati quotidianamente hanno portato all'accertamento di circa 1.700 violazioni al Codice della strada con un introito medio annuo per l'Ente pari a 700.000 euro. L'attività di accertamento di polizia stradale della Polizia provinciale è a competenza generale e tra i controlli rientrano il controllo di circa 30.000 varchi (passi carrabili) censiti e da verificare, in quanto oltre il 50 per cento risulterebbe non autorizzato con ingenti perdite in termini di pagamento dei canoni dovuti; risulta in corso di attivazione la verifica degli impianti pubblicitari lungo le arterie stradali per contrastare il dilagante abusivismo come fatto nel passato con il controllo di circa 3.000 mezzi pubblicitari, con direttiva del Presidente *pro tempore* della Provincia, Cirielli;

oltre all'importante attività di prevenzione e contrasto agli illeciti al Codice della strada, il corpo di Polizia provinciale è sempre stato contemporaneamente impegnato anche nel campo della tutela ambientale, svolgendo un ruolo predominante nel contrastare gli illeciti ambientali, ciò anche mediante una stretta collaborazione con la Procura di Vallo della Lucania, dove fino al 2017 vi era la sezione di PG della Polizia provinciale, composta da due unità, e successivamente anche presso la Procura di Nocera Inferiore, composta da una unità, voluta dal Presidente Cirielli;

fino al 2017 vi è stata anche stretta collaborazione con le associazioni ambientaliste su importanti attività ambientali e in ambito ittico-venatorio, che hanno portato ad importanti risultati attraverso attività investigative terminate con la denuncia dei responsabili;

dal 2010 il corpo di Polizia provinciale fu fortemente rafforzato, raddoppiando le unità che lo componevano, arrivando a contare circa 55 unità tra agenti ed ufficiali, ciò dovuto ad una nuova organizzazione strutturale voluta dall'Amministrazione Cirielli, con l'adozione nel 2012 del regolamento del Corpo approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 20 aprile 2012; attraverso questa nuova organizzazione furono creati, con l'approvazione di un nuovo regolamento del Corpo, quattro nuclei specialistici, in particolare fu istituito il nucleo ambientale (tra l'altro affidato alla direzione dell'ex comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Salerno), il nucleo ittico-venatorio, il nucleo di protezione civile e fu rafforzato il nucleo di polizia stradale. Venne bandito un concorso per civili ed uno per militari a cui seguì una convenzione con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che ha visto per la prima volta in Italia una sinergia tra istituzioni militari centrali ed enti territoriali periferici, mediante l'invio ad un corso di formazione di alta specializzazione della durata di un mese, tenutosi presso la Scuola allievi Carabinieri di Benevento per

gli agenti e presso la Scuola ufficiali di Roma per gli ufficiali;
nonostante la riduzione del personale dopo il 2015 il corpo di Polizia provinciale con grande sforzo di tutti gli appartenenti, oltre alle funzioni citate ha sempre continuato a fornire ausilio a tutti gli organi di polizia sul territorio, sia alle statali che alle polizie locali in svariate attività di controllo del territorio;
la Provincia di Salerno ha sempre continuato ad investire sul corpo di Polizia provinciale in virtù degli indirizzi dell'Unione Province Italiane, che in audizione nell'ottobre 2020, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, auspicava un maggior potenziamento dei corpi e servizi di Polizia provinciale;
nel Piano del fabbisogno dell'ente per l'anno 2022, stante l'esiguità di personale e nell'ottica del rafforzamento e riorganizzazione del Corpo si è proceduto all'assunzione di ulteriori due agenti che hanno preso servizio a partire dal 16 gennaio 2023;
considerato che il Presidente della Provincia di Salerno, Alfieri, a pochi mesi dall'insediamento, con la sua maggioranza nel Consiglio provinciale han votato per lo scioglimento del Corpo, in modo imperativo, senza aprire un confronto con rappresentanti dei lavoratori e con le organizzazioni sindacali, senza un doveroso coinvolgimento degli appartenenti al Corpo, con un'integrazione dell'ordine del giorno, inserita a parere dell'interrogante in maniera frettolosa quarantotto ore prima della riunione del Consiglio provinciale del 26 maggio 2023, nonostante l'opposizione avesse chiesto un rinvio per la delicatezza della questione, che avrebbe dovuto avere almeno un confronto preventivo, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se ritengano, come deliberato dalla maggioranza del Consiglio provinciale di Salerno, che siano venute meno le necessità e l'indispensabilità del corpo di Polizia provinciale.

(4-00508)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy*

. - Premesso che da organi di stampa si apprende che un consistente gruppo di lavoratrici e di lavoratori della ditta RL2 a Campi Bisenzio (Firenze), che gestisce in appalto per Mondo Convenienza il servizio di trasporto e montaggio mobili, contesta stipendi, orari e condizioni di lavoro, lamentando principalmente contratti ritenuti inadeguati e la mancanza di strumentazione per trasportare i mobili ai piani;

considerato che le lavoratrici e i lavoratori, da quanto riferito, hanno più volte provato a chiedere in ogni modo che fossero garantiti i propri diritti, continuando, tuttavia, a ricevere un diniego alle proprie istanze;

ritenuto che:

occorre evidenziare come di fronte a questo scenario si renda assolutamente urgente intervenire per assicurare controlli e incentivi che garantiscano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e di una formazione specifica, la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro;

uno strumento fondamentale per affrontare questo problema è la prevenzione e la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, compito che può essere svolto solo con il fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti: datori di lavoro, parti sociali e istituzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non vogliano verificare quanto esposto, in modo da assicurare dei contratti e delle condizioni di lavoro dignitose e ottemperanti ai contratti di categoria;

se intendano mettere in campo misure per affrontare il problema e in particolare se intendano rifinanziare e incrementare il fondo per la sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un maggiore coordinamento delle azioni ispettive e di vigilanza, superando le frammentazioni esistenti.

(4-00509)

[ROJC](#), [LORENZIN](#), [FURLAN](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* -

Premesso che:

il consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha recentemente invitato, attraverso comunicazione scritta, i produttori della DOC Prosecco ad astenersi dall'uso di un pesticida,

il "Clorpirifos-metile", per combattere un insetto chiamato "cicalina", che avrebbe infettato i vigneti e che solo in Veneto ha causato danni stimati in oltre 200 milioni di euro, come riporta l'edizione de "Il Gazzettino" del 4 giugno 2023;

i produttori di Prosecco DOC temono apertamente di non poter più esportare le proprie bottiglie, soprattutto in America, che rappresenta oggi il primo mercato in assoluto, con oltre 134 milioni di bottiglie, dove il Clorpirifos è vietato, perché il suo residuo è sospettato di danneggiare lo sviluppo mentale dei bambini, e anche l'Unione europea lo ha messo al bando;

l'invito del consorzio ai produttori è molto chiaro, come si legge nel testo loro inviato: "nell'apprendere la possibilità che il ministero della Sanità ammetta in deroga l'utilizzo, ancorché con limitazioni, del Clorpirifos-metile, il Consorzio di tutela della Doc Prosecco - nell'impossibilità di vietare al proprio sistema produttivo l'impiego di tale sostanza - auspica venga preferita l'adozione dei principi attivi il cui impiego è ordinariamente ammesso per la lotta alla cicalina *S.titanus*, seguendo le eventuali raccomandazioni sull'impiego di categorie di prodotti ritenuti più efficaci. Ciò al fine di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti in termini di sostenibilità. Il Consorzio ricorda inoltre al proprio sistema produttivo l'obbligo di rimozione puntuale e tempestiva delle piante sintomatiche, per evitare la propagazione della fitopatìa";

dal canto suo, il consigliere della Regione Veneto del PD, Andrea Zanoni, ha dichiarato a "Il Gazzettino" del 4 giugno 2023 che: "mesi di dibattiti, interrogazioni, petizioni e manifestazioni contro il Clorpirifos sembrano aver dato i primi frutti: dopo la Docg ora anche la Doc si dissocia lasciando come unico sostenitore del pesticida neurotossico l'assessore all'agricoltura della regione Federico Caner";

di recente, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha firmato un decreto con i criteri di riparto del fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata. In tutto sono 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni per il 2024 da ripartire tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e altre 5 regioni;

ora, sia la Regione Veneto sia la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno chiesto al Ministero una deroga per poter utilizzare contro la flavescenza dorata il "Clorpirifos-metile", pesticida vietato dall'Unione europea;

la Commissione UE ha inoltre ripetutamente chiesto di ridurre anche l'uso di pesticidi e aumentare la superficie coltivata in biologico, mentre i dati dicono che in questo processo il Veneto è in gran ritardo; in merito, il consigliere Zanoni ha inoltre osservato che: "La quantità di superficie coltivata a vigneti aumenta in Veneto di anno in anno, così come le vendite di pesticidi. E a questo, si aggiungono anche quelli acquistati in nero, come raccontato da don Maurizio Dassié, parroco di Miane, denunciando che "i produttori gliel'hanno detto durante la confessione";

i recenti dati ARPAV (l'Azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) dimostrano come i residui dei pesticidi determinino l'inquinamento delle falde acquifere, e il modello agricolo attuale spinge produttori e amministratori a chiedere ulteriori deroghe per l'utilizzo di prodotti chimici;

si ricorda inoltre la vicenda, assurda poi alle cronache nazionali, legata alla processione del patrono nel comune di Vidor, 4.000 abitanti sulle colline di Valdobbiadene, allorquando il parroco decise di fermarla nel momento del passaggio di un elicottero, che doveva irrorare i vigneti più impervi, per colpa del vento che avrebbe "spruzzato" la miscela chimica sui fedeli;

a seguito di quella clamorosa protesta, l'elicottero dei pesticidi è stato vietato, ma i vigneti di prosecco sulle colline tra Veneto e Friuli si sono moltiplicati assieme alle proteste contro l'abuso di prodotti di sintesi chimica in quella che ormai è definita, dai suoi detrattori, una monocoltura "avvelenata",

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in merito a quello che si profila come un problema di sanità pubblica e per l'intero ecosistema, causato dall'uso eccessivo e incontrollato di pesticidi e altre sostanze agrotossiche;

se condividano e intendano sostenere, nell'ambito delle rispettive competenze, l'impostazione data dal consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, che rispetta da anni un

disciplinare teso a ridurre il più possibile l'impatto su salute ed ambiente del sistema agricolo; quale sia la valutazione in merito alla prospettiva, finalizzata a garantire la salute dei residenti e la tutela dell'ecosistema, di convertire i vigneti al sistema biologico; se non ritengano che l'introduzione di deroghe all'utilizzo di pesticidi, banditi dall'Unione europea e negli Stati Uniti, possa creare, oltre a rischi per la salute di cittadini e consumatori, anche un danno reputazionale ed economico a un vino che si produce, tra gli altri territori, in un sito italiano iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

(4-00510)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy* . - Premesso che:

da organi di stampa si apprende della volontà del gruppo McArthurGlen di tenere aperto il 26 dicembre 2023 l'*outlet* di Castel Romano;

nell'*outlet* per la maggior parte i turni di lavoro sono effettuati con scadenze settimanali, non sempre equamente distribuiti, con giornate libere principalmente infrasettimanali, che non permettono un'adeguata programmazione e gestione del tempo libero e spesso viene chiesta reperibilità telefonica non retribuita per supporto, allineamento e risoluzione di problematiche, dopo l'orario lavorativo;

considerato che se questa scelta fosse confermata, risulterebbe a parere dell'interrogante gravemente lesiva del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di trascorrere una delle più importanti festività con le proprie famiglie e i propri affetti, ma diverrebbe anche espressione di una visione mercantilistica che si piega alle esigenze del profitto;

ritenuto che l'*outlet* allo stato attuale chiude soltanto 4 giorni all'anno, che, nel caso in cui la notizia citata fosse confermata, diverrebbero 3,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non valutino la possibilità di promuovere, per quanto di competenza, un'indagine amministrativa, volta ad accertare la corretta gestione del centro commerciale ed evitare aperture in giorni di festività importanti, al fine di rispettare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

(4-00511)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

secondo organi di stampa la Polizia di Stato di Verona, in data 6 giugno 2023, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un ispettore e quattro agenti della Polizia di Stato per presunti atti di violenza da questi posti in essere nei confronti di soggetti fermati per accertamenti tra il luglio 2022 e il marzo 2023, e almeno altri 17 agenti sono coinvolti nelle indagini e sono stati rimossi dai loro incarichi per non aver ostacolato o denunciato gli accadimenti dei quali sarebbero stati a conoscenza;

ai predetti agenti sarebbe stato contestato il reato di tortura oltre a quelli di lesioni, falso ideologico in atto pubblico, omissioni di atti di ufficio, peculato e abuso d'ufficio;

come risulta dalle indagini, gli avvenimenti di Verona non sono rilevati esclusivamente per la potenziale responsabilità penale degli accusati, ma anche per un apparente clima di diffusa acquiescenza negli uffici della polizia;

sono purtroppo noti casi simili, in cui singole personalità chiaramente inidonee a compiti di tutela della sicurezza e incolumità della collettività si macchiano di tali efferatezze: si pensi ai fatti di Milano dello scorso 24 maggio, dove una donna è stata picchiata da alcuni agenti della polizia locale, oppure a casi sfortunatamente celebri come quello di Filippo Aldrovandi del settembre 2005;

il garantismo, e quindi la presunzione di non colpevolezza, è un punto cardine del nostro ordinamento costituzionale e, conseguentemente, gli agenti della Polizia di Stato in questione devono essere considerati innocenti fino al termine delle procedure giudiziarie per i reati loro ascritti;

un ordinamento democratico, costituzionale, pluralista non può in alcun modo tollerare fatti come quelli descritti: l'azione delle forze dell'ordine rimane preordinata alla protezione della comunità, specialmente laddove l'incolumità delle persone sia loro affidata;

resta fermo che avvenimenti come questi risultano profondamente lesivi della dignità, dell'operato e dell'immagine delle forze dell'ordine e, pertanto, è proprio nell'interesse di queste ultime che occorre

accertare senza indugio le responsabilità e adottare le misure necessarie a scongiurare il ripetersi di condotte tanto odiose,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di carattere organizzativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare le responsabilità degli agenti di polizia coinvolti nei fatti richiamati;

quali iniziative, anche di carattere normativo e organizzativo, intenda adottare per scongiurare il ripetersi di fatti analoghi al fine di non intaccare in alcun modo il buon operato che contraddistingue l'agire delle forze di polizia, nonché per assicurarsi che in altri uffici della Polizia di Stato, nella denegata ipotesi del verificarsi di fatti analoghi, possa reinstaurarsi un clima di acquiescenza e tolleranza nei confronti di queste pratiche illegali e inaccettabili, simile a quello che si sospetta sia accaduto a Verona.

(4-00512)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

Alice Scagni, donna di 34 anni, avvocatessa e madre di un bambino di due, è stata uccisa lo scorso 1° maggio 2023 con 17 coltellate, sotto la sua abitazione, dal fratello Alberto;

l'uccisione di Alice Scagni rappresenta l'ennesimo femminicidio in un Paese dove, nel 2021, sono state 70 le donne uccise nell'ambito della coppia, dal *partner* o *ex partner*, 30 le donne uccise da un altro parente e 4 quelle uccise da conoscenti in ambito affettivo o relazionale: 104 femminicidi, una vera e propria piaga se si pensa che, nello stesso anno, sono stati 303 gli omicidi commessi, in totale, in Italia;

secondo organi di stampa la famiglia di Alice Scagni aveva chiamato l'azienda sanitaria locale per ben 63 volte in 45 giorni, dal 10 marzo al 28 aprile 2022 (tre giorni prima dell'omicidio), per chiedere aiuto e supporto in relazione a una situazione che i genitori della vittima percepivano nettamente grave e pericolosa;

i genitori di Alice e Alberto dichiarano che, proprio il giorno dell'omicidio, avrebbero chiamato la Polizia per denunciare le minacce del figlio verso il padre e la sorella, ma nessuno sarebbe intervenuto e avrebbero ricevuto solo un invito a richiamare il giorno successivo;

i tentativi di mettersi in contatto con il personale sanitario e sociosanitario per sollecitare un intervento, secondo i due genitori, sono puntualmente rimasti inascoltati, tanto che dopo l'omicidio della figlia hanno presentato un esposto per accertare la sussistenza di reati omissivi da parte del centro di salute mentale o dell'azienda sanitaria locale;

se quanto emerso rispondesse al vero, significherebbe che senza le omissioni di soggetti preposti a tutela e presidio della salute e incolumità dei cittadini la vicenda, con ogni probabilità, avrebbe avuto tutt'altro esito,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di verificare le responsabilità dei soggetti sollecitati dalla famiglia Scagni e come intendano procedere per scongiurare il ripetersi di così gravi mancanze sul piano della tutela e della prevenzione.

(4-00513)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

"The Italian bookshop" di Londra, una delle più note librerie italiane all'estero, chiude dopo 30 anni di attività a causa dei costi di dogane e spedizioni, aumentati in ragione della "Brexit" e della pandemia, che hanno reso estremamente più dispendioso il reperimento di libri dall'Italia;

non si tratta di una semplice libreria, ma di un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli italiani di Londra, che lì hanno sempre trovato, anche lontano da casa, tutta intera l'anima del nostro Paese: un luogo che, sotto la guida capace e illuminata della sua direttrice Ornella Tarantola, si è fatto comunità e punto di incontro per tanti espatriati, che tra quei libri scritti nella loro lingua ritrovavano calore e senso di appartenenza;

scongiurare la chiusura appare indispensabile per preservare uno dei più importanti punti di riferimento della cultura italiana in Gran Bretagna, che negli ultimi 30 anni ha contribuito a diffondere e far innamorare numerosissimi britannici della cultura e lingua italiana,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche di tipo finanziario,

per scongiurare la chiusura di librerie storiche all'estero, come "The Italian bookshop", che da anni contribuiscono a diffondere e promuovere i valori e la cultura italiana nel mondo.

(4-00514)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy* . - Premesso che:

da organi di stampa si apprende dell'interruzione delle trattative tra l'attuale proprietà dell'azienda Fimer e il fondo Greybull, che aveva avanzato una proposta di acquisto;

la Fimer è un'azienda italiana multinazionale che opera nel settore dei pannelli solari e della mobilità elettrica, e nello stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo) produce *inverter*, componenti che nel pannello fotovoltaico convertono l'energia solare in energia elettrica, prodotto che non riscontra difficoltà di mercato e che anzi gioca un ruolo fondamentale nell'ottica della transizione ecologica; nonostante ciò l'azienda è stata portata dall'attuale proprietà sull'orlo del fallimento;

considerato che:

l'azienda ha proposto una ricostruzione dei fatti nella quale addossa i fallimenti agli investitori e agli amministratori, che sono stati proposti e nominati direttamente dall'azionista;

nell'azienda sono a rischio 280 posti di lavoro, ma, con l'indotto, sarebbero coinvolti tra i 500 e 600 lavoratrici e lavoratori, che perderebbero il lavoro e questo rappresenterebbe, a parere dell'interrogante, un gravissimo problema sociale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, visto anche l'esito negativo del tavolo con le parti svoltosi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in data 7 giugno 2023, non valutino la possibilità di promuovere, per quanto di competenza, un'indagine amministrativa, volta ad accertare la corretta gestione, nonché di favorire una soluzione idonea ad assicurare una discontinuità nella proprietà e nella gestione per salvare l'azienda e i posti di lavoro a rischio.

(4-00515)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la protonterapia è una radioterapia avanzata che consente il trattamento di alcune forme oncologiche per le quali i metodi convenzionali si rivelano poco efficienti e rischiosi. La proprietà dei fasci di protoni è, infatti, quella di colpire selettivamente e miratamente le cellule tumorali senza pericolose esondazioni nei tessuti circostanti;

ai protoni viene impressa una forte accelerazione fino a raggiungere la metà circa della velocità della luce attraverso un ciclotrone, che è uno speciale acceleratore di particelle a mezzo del quale viene loro conferita un'elevatissima energia tale da colpire i tumori fino a 30 centimetri di profondità. Rispetto ai fotoni usati nella radioterapia convenzionale, i protoni sono più "pesanti": un fascio di protoni è quasi 10 volte più energetico di un raggio di fotoni *standard*. Il vantaggio della protonterapia è costituito dall'alta selettività intrinseca del raggio di protoni, che rilascia ridotta energia nel momento dell'ingresso nei tessuti ed eroga il massimo della sua forza alla profondità e nel punto preciso desiderato, per poi spegnersi, riducendo perciò il rischio di effetti collaterali, particolarmente elevato quando si tratta di intervenire su organi piccoli. La sperimentazione sul melanoma dell'occhio si è conclusa, al momento, con la guarigione nella misura del 50 per cento dei soggetti trattati, con la conservazione dell'occhio e della vista;

il Ministero della salute ha indicato una decina di condizioni in cui la protonterapia è appropriata, tra cui i tumori solidi nei bambini ed alcuni sarcomi e tumori cerebrali ed oculari;

in Italia i centri di protonterapia sono ubicati a Pavia, Trento e Milano (quest'ultimo in fase di apertura). Per il Mezzogiorno l'unico centro è ubicato a Catania, ed è peraltro operativo solo per i melanomi oculari. Il che vuol dire che la nuova frontiera della radioterapia, con l'uso dei protoni, resta appannaggio dell'utenza lombarda e trentina, e di quella meridionale solo se in grado di affrontare il doloroso percorso della migrazione sanitaria dal Sud al Nord: un percorso doloroso e oltretutto dispendioso, considerato che l'infermo, soprattutto se in età pediatrica, non si muove certamente da solo, ma con il coinvolgimento dei familiari;

nella provincia di Salerno, che conta un milione e 100.000 abitanti circa, precisamente ad Agropoli, poco a sud del capoluogo, esiste una struttura ospedaliera, di non remota costruzione, solo

parzialmente utilizzata, dove è praticata la radioterapia convenzionale, mentre non lo è la radioterapia più avanzata costituita dalla protonterapia. La struttura, se dotata di un ciclotrone, potrebbe costituire la nuova frontiera della radioterapia utile per i tumori infantili e per quelli che colpiscono i piccoli organi, contribuendo a sanare intollerabili divari territoriali, si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle gravi sperequazioni territoriali evidenziate e quali misure intenda assumere, anche nella prospettiva dell'equa ripartizione dei fondi del PNRR, per sanare questo intollerabile divario, garantendo pure ai cittadini delle regioni meridionali un più agevole accesso a queste prestazioni sanitarie.

(4-00516)

[MAGNI](#), [CAMUSSO](#), [DAMANTE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da metà marzo 2022 in Medio oriente una serie di scontri e attacchi terroristici ha riportato l'attenzione sull'ostilità tra Israele e Palestina, che è radicata nel tempo, ha generato episodi di violenza e ha portato nei decenni scorsi a una serie di guerre che hanno coinvolto anche altri Paesi;

i motivi di questo contrasto sono molto complessi, si intrecciano a questioni religiose e, con gli anni, hanno finito per mescolarsi anche ad altri interessi. Alla base c'è però una disputa territoriale, scoppiata con la creazione dello Stato di Israele;

si è appreso da fonti di stampa della demolizione, su ordine del Governo israeliano che occupa la Cisgiordania, di una scuola nel villaggio di Jubbet Ab-Dib, frequentata da decine di bambini e bambine palestinesi;

l'istituto scolastico, costruito 6 anni fa anche grazie ai fondi dell'Unione europea, accoglieva gli studenti e le studentesse di Jubbet Ab-Dib e di Beit Ta'mir, costretti sino a quel momento a percorrere 3 chilometri al giorno per raggiungere la scuola più vicina;

pur troppo, non si tratta di un episodio isolato; secondo i dati dell'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, nel 2022 sono state demolite o sequestrate dalle autorità di occupazione 954 strutture in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, il numero più alto registrato dal 2016;

più dell'80 per cento delle strutture demolite (781) si trovava nell'area C. In totale, 1.032 persone sono state sfollate a causa delle demolizioni; nel 2023 gli edifici distrutti da Israele sono già oltre 300;

la maggior parte delle strutture demolite illegalmente sono state finanziate dall'Unione europea;

tali condotte sarebbero perpetrate in violazione del diritto internazionale: invero, come in precedenza dichiarato in circostanze analoghe dagli osservatori ONU, tali "attacchi diretti alle case, alle scuole, ai mezzi di sussistenza e alle fonti d'acqua del popolo palestinese non sono altro che i tentativi di Israele di limitare il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione e di minacciare la loro stessa esistenza"; "Lo stato di diritto deve prevalere in qualsiasi azione dello stato [israeliano] contro gli atti di violenza";

quest'ultimo fatto viola indubbiamente il diritto all'istruzione di decine di fanciulli;

è necessario e urgente che le istituzioni italiane ed europee intervengano concretamente affinché si ponga fine a simili azioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga opportuno adottare al fine di evitare che il Governo di Israele, in violazione dei diritti umani e internazionali, prosegua gli attacchi diretti alle case, alle scuole, ai mezzi di sussistenza e alle fonti d'acqua, nonché alle strutture pubbliche anche finanziate dall'Unione europea, del popolo palestinese e interrompa ogni attività diretta a limitare il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione.

(4-00517)

[CATTANEO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto "sostegni bis" (decreto-legge n. 73 del 2021) ha istituito il fondo italiano per la scienza (FIS) allo scopo di sostenere la ricerca di base sul modello di quanto fatto dal Consiglio europeo per la ricerca (ERC) con gli *starting* e *advanced grant*;

il 29 settembre 2021 un comunicato del Ministero dell'università e della ricerca preannunciava la pubblicazione del bando FIS 2021, finanziato con 50 milioni di euro, che si sarebbe aperto il 26

ottobre per chiudersi il 27 dicembre. Ad oggi, 18 mesi dopo la chiusura del bando, non si sa ancora quali siano i progetti vincitori;

il secondo bando FIS, che si sarebbe dovuto aprire nel 2022 e avrebbe dovuto essere finanziato (come da art. 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) con 150 milioni di euro, non è stato ancora pubblicato;

con il decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 del Ministero è stato pubblicato il bando PRIN 2022 con scadenza il 31 marzo 2022, a cui si stima che abbiano applicato oltre 7.000 ricercatori, finanziato con 741.814.509,15 euro;

le graduatorie parziali del bando PRIN 2022 relative ad alcuni settori (13 su 27) sono state pubblicate tra il 24 maggio e il 6 giugno 2023, oltre 14 mesi dopo la chiusura dello stesso. In particolare, al 12 giugno 2023, del macrosettore "physical science and engineering" sono state pubblicate le graduatorie di 8 su 11 settori; del macrosettore "life sciences" sono state pubblicate le graduatorie di 3 su 9 settori; del macrosettore "social sciences and humanities" sono state pubblicate le graduatorie di 2 su 7 settori; da fonti pubbliche non è noto se sia cominciata, e quando, la valutazione dei 4.475 progetti presentati nell'ulteriore bando PRIN 2022 PNRR, pubblicato con decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 e chiuso alla partecipazione il 30 novembre, finanziato con 420 milioni di euro;

altresì non risulta si siano cominciate a esaminare le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando FISA (fondo italiano per la scienza applicata, istituito dalla legge di bilancio per il 2022) con scadenza 13 dicembre 2022, di importo 50 milioni di euro;

per quanto riguarda entrambi i bandi PRIN citati, i decreti direttoriali n. 490 e n. 492, del 7 e dell'11 aprile 2023, prospettano la possibilità di "tagli lineari" del *budget* da assegnare a ogni progetto, in una misura massima del 25 per cento;

considerato che:

una delle conseguenze di tempistiche di valutazione così dilatate è la rinuncia da parte di una serie di candidati che magari entreranno in graduatoria per un finanziamento, ma che nel frattempo hanno avuto altre opportunità (spesso in altri Paesi, dove la ricerca pubblica è gestita con maggiore certezza nelle tempistiche e negli importi dei finanziamenti);

un altro rischio per molti settori di ricerca (tra i quali quello biomedico) è che far passare più di un anno tra la presentazione del progetto e la certezza di aver ottenuto i fondi faccia diventare obsoleti l'idea e l'impianto del progetto, superati dalla ricerca del resto del mondo che nel frattempo è potuta andare avanti, senza ostacoli nella valutazione e nei finanziamenti;

allo stesso tempo, per migliaia di ricercatori sarebbe importante anche sapere con certezza che il proprio progetto non è risultato vincitore, ricevendo in ogni caso valutazioni ampie e argomentate, in modo da poterlo riscrivere e perfezionare, oppure abbandonare l'idea e dedicarsi ad una nuova linea di ricerca;

per quanto riguarda specificamente le graduatorie finali dei settori pubblicati (ad esempio si consulti il settore LS6, immunologia del macrosettore life sciences, di cui al decreto direttoriale n. 708 del 24 maggio 2023), su 173 partecipanti i vincitori sono risultati 110 (incluso quote "giovani" e quote "sud"), con un tasso di successo del 64 per cento, ma con un *budget* medio di circa 200.000 euro ciascuno, che empiricamente risulta insufficiente a coprire le spese della ricerca e del personale di due gruppi (il progetto deve includere almeno due gruppi di diversi enti) necessario per 2 anni nel settore di riferimento;

l'entità del contributo per la ricerca, infatti, diventa pari a 50.000 euro all'anno, quota che nella maggior parte dei settori e in particolare in quello biomedico citato non può, nemmeno in parte, sostenere un progetto di ricerca, a maggior ragione considerando la prossima entrata in vigore della riforma della contrattualizzazione dei ricercatori, i cui nuovi contratti di ricerca hanno un costo stimato, per i due anni di durata, tra gli 80 e i 100.000 euro, che esaurirebbe l'intero contributo PRIN, senza poter garantire al personale così reclutato fondi per coprire i costi vivi della ricerca (reagenti, stabulari, spese di pubblicazione, partecipazione ai congressi eccetera);

ad oggi sembra che tali tagli di *budget* abbiano interessato molti settori, in misura variabile tra il 15 e il 25 per cento, in quella che appare la decisione di distribuire (relativamente) poche risorse ciascuno a più progetti possibili piuttosto che la totalità di quanto richiesto dai più meritevoli;

la legge n. 91 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, introduceva, all'art. 28, comma 2-*bis*, la modifica dell'art. 21 della legge n. 240 del 2010 in materia di ricerca, con la costituzione di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca";

tale struttura si sarebbe dovuta comporre di "un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1";

veniva autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 100.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 541.000 euro annui per il funzionamento della struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale veniva autorizzata la spesa di 774.434 euro per l'anno 2022 e di 2.323.301 euro annui a decorrere dal 2023;

con il decreto-legge n. 98 del 2022, i termini per costituire la struttura sono stati prorogati al 31 dicembre 2023,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento della costituzione e "messa in opera" della struttura tecnica di valutazione del Ministero, nonché il modello organizzativo, le linee guida e le procedure operative per la valutazione che si intende realizzare per innovare una struttura di referaggio, ad oggi a giudizio dell'interrogante fragilissima;

se e per quale percentuale dei progetti richiamati ci si sia avvalsi di ricercatori italiani per la valutazione (considerata la ridotta dimensione della comunità scientifica del Paese); quale sia stato il numero medio di progetti da valutare per ciascun revisore; quali siano state le istruzioni, linee guida e raccomandazioni per la formulazione delle valutazioni da parte dei revisori, al fine di evitare imbarazzanti e inutili valutazioni di una o due righe;

quali siano le tempistiche entro le quali il Ministero intende rendere pubblici i risultati completi dei bandi PRIN 2022 e FIS 2021, attesi rispettivamente da 14 mesi e da un anno e mezzo da più di 10.000 ricercatori, nonché le tempistiche entro le quali il Ministero intende ultimare la valutazione dei progetti partecipanti ai bandi PRIN-PNRR del novembre 2022 e FISA del dicembre dello stesso anno;

quali siano le tempistiche di pubblicazione del nuovo bando FIS che sarebbe dovuto essere annuale, e finanziato con 150 milioni di euro a partire dal 2022, ma di cui nel 2022 non vi è traccia;

quali siano le misure che il Ministero intende adottare nel prossimo futuro al fine di assicurare una programmazione pluriennale di bandi per la ricerca con date certe, e quelle che intende adottare per evitare il ripetersi di una situazione di "sospensione" del giudizio che lascia nell'incertezza sul loro futuro di studio, ma anche di vita, decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici.

(4-00518)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00502 della senatrice Naturale ed altri, sulla garanzia di terzietà ed imparzialità degli enti certificatori nel settore agroalimentare;

3-00503 della senatrice Naturale ed altri, sui danni provocati dalla peronospora alla coltivazione dell'uva in Puglia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 74ª seduta pubblica del 31 maggio 2023, a pagina 22, alla seconda riga del terzo capoverso sostituire la parola: "dimensioni" con la seguente: "dimissioni".

1.5.2.2. Seduta n. 79 del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

79a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 685.

La relatrice, senatrice Mancini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, Governo, colleghi, nel presente decreto-legge, recante un complesso di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, si nota un apprezzabile cambio di paradigma rispetto al passato, sia per quanto concerne la tecnica di scrittura legislativa, caratterizzata da concretezza, sia per una più immediata comprensione delle nuove disposizioni. Il provvedimento riflette una chiara visione riformista, interessando quattro aree di intervento di assoluta

profondità sociale, ed è per questo che è stato oggetto di una profonda analisi, con ampio spazio alle audizioni di tutte le parti sociali interessate e una completa e vivace discussione in Commissione.

La prima area di intervento dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023. Quest'ultima ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo, nelle more della riforma ora definita dal presente decreto, sia l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023.

In primo luogo, con gli articoli da 1 a 11 del presente decreto si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile o - come aggiunto in sede referente, ampliando la platea - almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. In sede referente sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest'ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza.

I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell'ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l'assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza.

La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell'articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell'applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l'assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell'erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo.

L'articolo 4 del decreto concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all'INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e - come aggiunto in 10a Commissione - tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF.

Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest'ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell'assegno di inclusione nel mese successivo, dall'altro lato, l'applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L'inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell'articolo 8.

In particolare si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Anche il patto per l'inclusione sopramenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formative o di lavoro o altre misure di politiche attive da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale,

non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto in sede referente, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato.

Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione.

I commi dal 9 all'11 dell'articolo 6, parzialmente riformulati in sede referente, disciplinano l'utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziato.

Riguardo alla modalità di erogazione l'articolo 4, al comma 8, prevede che l'assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, come definito in 10a Commissione, la carta non può essere utilizzata per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L'articolo 7, nel quale in sede referente sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell'assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L'articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetto.

Riguardo alle altre disposizioni di cui l'articolo 8, si segnala in primo luogo che esso reca sanzioni penali per illeciti di falso o di omissioni relativi ai benefici in esame e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo.

Si prevede inoltre la medesima decadenza dell'assegno per l'inadempimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un'offerta di lavoro subordinato rientrante nell'ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9.

Quest'ultimo, nel testo parzialmente riformulato in sede referente, distingue a seconda che l'offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell'ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l'ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a quattordici anni. In 10a Commissione si è inserita al lato degli 80 km la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L'erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest'ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell'applicazione dell'assegno.

L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'assegno di inclusione, che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono, in primo luogo, un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame.

L'incentivo è della durata massima di dodici mesi e l'importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevedono, inoltre: un incentivo per le agenzie per il lavoro, con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei

medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'Assegno di inclusione è riconosciuta in un'unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili).

L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'attuazione dell'Assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa, in primo luogo, i soggetti, di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni, non aventi i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro annui; un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro; in tali ambiti rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. In caso di partecipazione ai suddetti progetti, per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro mensili.

L'articolo 12-*bis* - inserito in sede referente in 10a Commissione - reca, con riferimento all'intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all'Assegno di inclusione o a misure analoghe.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l'inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell'istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1° gennaio 2024, nell'ambito dell'Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l'applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un'ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; questa nuova norma, come parzialmente riformulata in sede referente, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico - in quanto non attivabili al lavoro - dai servizi sociali.

Passando al secondo Capo del provvedimento, l'articolo 14 - il cui testo è stato integrato in sede referente - reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza, così come riformulato in Commissione.

L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio della Regione siciliana; in sede referente, è stata espunta dal presente articolo un'omologa previsione, relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

I successivi commi 4 e 5 - parzialmente modificati in sede referente - recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le novelle riguardano, tra l'altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa e

con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio.

L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico e accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo.

L'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi.

L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto *bonus* trasporti).

L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL.

L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell'INPS.

L'articolo 23-*bis* - inserito in sede referente - introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi.

L'articolo 24 - ampiamente riformulato e integrato in sede referente - modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale - applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali - come ora ridefinite - relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi - in termini identici a quanto già previsto per le proroghe - l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. L'articolo 24, inoltre, modifica la disciplina - operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi - del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni di età. Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della

retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore. In sede referente l'articolo è stato riformulato e si sono altresì introdotte novelle corrispondenti nella disciplina specifica relativa alla impresa sociale.

L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento - non oltre il 31 dicembre 2023 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L'articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i CAF.

L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell'Agenzia industrie difesa.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti e - secondo un emendamento inserito in sede referente - in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L'articolo 36-*bis* - inserito in sede referente - reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi. Altre novelle - inserite in sede referente - integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del "Libretto Famiglia", previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera.

L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile.

L'articolo 39-*bis*, inserito in 10a Commissione, riconosce, al fine di garantire a stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 30 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefit*). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. In sede referente, è stato approvato un elevamento della stima del relativo onere finanziario, al fine di tener conto degli effetti dell'esenzione anche sulla base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

In sede referente, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (*smart working*), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori con figli di età inferiore a quattordici anni e a soggetti fragili.

L'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da

perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto-legge e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire è stato approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, individuando appositamente una data simbolica proprio a dimostrazione dell'impegno forte che l'Esecutivo intende mettere in campo in questa legislatura in tema di lavoro. Si tratta, quindi, di una circostanza in una data simbolica tanto cara anche a una parte politica del nostro Paese, che invece ha suscitato numerose polemiche che in questa sede non voglio assolutamente ricalcare. Desidero invece sottolineare l'importanza del provvedimento, che - ripeto - è stato approvato il 1° maggio proprio a significare la centralità che questo Governo vuole attribuire al tema del lavoro, del *welfare*, delle famiglie e delle imprese.

Si tratta quindi di un provvedimento che vede il Governo confrontarsi con queste sfide economiche che sono ardue per il Paese, perché parlare di politiche del lavoro non è mai semplice, non lo è mai stato nella storia del nostro Paese. Lo facciamo anche in un momento particolare dal punto di vista economico e congiunturale, che vede il Paese uscire fuori dalla pandemia e oggi affrontare le sfide anche economiche collegate al conflitto russo-ucraino. Siamo quindi alle prese, in un momento particolare, con la necessità di rimettere in moto interi settori produttivi del nostro Paese e di offrire sostegno alle imprese e ai consumi, a chi realmente oggi è impedito a svolgere anche un'attività lavorativa.

È evidente quindi che in questa congiuntura molto delicata le priorità da affrontare sono ben precise: *in primis* ridisegnare le politiche di sostegno all'inclusione, evitando sprechi, soprattutto in misure che sono puramente assistenziali; alleggerire gli oneri delle imprese, in modo da liberare risorse che servono per gli investimenti; favorire così a livello individuale un reddito aggregato, quel sostegno ai consumi che oggi è la base dell'economia. Quindi, in un momento anche economicamente particolare e difficile a causa dell'inflazione, abbiamo la necessità di dare più soldi, più ricchezza alle nostre famiglie e sostenere i consumi.

Il decreto lavoro ha puntato su questi due aspetti fondamentali. Abbiamo introdotto l'assegno di inclusione, che va a sostituire il famigerato reddito di cittadinanza, e abbiamo continuato a seguire la strada della riduzione del cuneo fiscale, tagliandolo ulteriormente di 7 punti percentuali, anche per quei redditi fino a 35.000 euro. Dopodiché, abbiamo introdotto disposizioni per facilitare il lavoro temporaneo nei settori in cui la richiesta ha più difficoltà ad incontrare la domanda.

È un provvedimento che incontra oggi il favore politico di Forza Italia, sostenuto dai Ministri di Forza Italia nel Governo, dal ministro Zangrillo e dal ministro Bernini, ma, come dicevo, da tutto il centrodestra. Inoltre, nel corso dell'esame che c'è stato in Commissione, sono stati numerosi i provvedimenti e soprattutto gli emendamenti accolti che sono stati proposti dal Gruppo parlamentare di Forza Italia. Cito, a titolo di esempio, l'ampliamento della platea dei destinatari degli interventi di inclusione sociale, finanziati attraverso il fondo povertà, includendo anche quelle persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, mancano dei requisiti formali per beneficiare di tali misure e degli interventi ad esse connessi.

È prevista una maggiore rappresentanza dell'Arma dei carabinieri nell'Ispettorato nazionale del lavoro, proprio in tema di controlli nel settore del lavoro. Sono stati poi accolti anche alcuni nostri ordini del giorno, importanti e vincolanti, anche per programmare altri interventi legislativi da parte del Governo, per estendere l'applicazione dei *fringe benefit* aziendali ai lavoratori, per rimodulare l'importo delle pensioni minime e soprattutto l'importo delle pensioni di invalidità, che vanno aumentate. Questo è un

aspetto politico importante.

Veniamo ora alle misure principali del decreto-legge, cioè l'assegno d'inclusione e la riduzione del cuneo fiscale. Per l'assegno di inclusione abbiamo appostato 5,5 miliardi nel 2024, rispetto ai 7 miliardi che erano previsti nella legge di bilancio del 2023; quasi 1,5 miliardi vengono utilizzati per sostenere le politiche per la formazione delle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni; l'assegno viene erogato dal 2024 a coloro che hanno un reddito inferiore a 9.360 euro, limite che scende per quelle famiglie che sono composte da *over 67* o disabili. Al limite, si sommano ulteriori 3.360 euro per l'affitto. Fino a dicembre 2023 si prosegue quindi con il reddito di cittadinanza. Il meccanismo di assegnazione del nuovo assegno passa anche attraverso l'INPS. L'assegno vale 500 euro ed è erogato per diciotto mesi per i nuclei familiari con disabili e *over* sessantenni.

Come noto, noi abbiamo sempre avuto una posizione a favore di una rimodulazione del reddito di cittadinanza, così come avevamo previsto e proposto anche durante la campagna elettorale, quindi abbiamo confermato oggi questa rimodulazione e la proposta di un nuovo reddito con un assegno, perché abbiamo sempre sostenuto che il sostegno alle fasce più deboli con reddito più basso delle famiglie andasse sempre sostenuto. Quindi, il Governo oggi va in quella direzione.

Solo negli anni 2020 e 2021 i dati che sono stati raccolti, anche in tema di reddito di cittadinanza usato male, quindi rispetto alle cosiddette truffe che sono state certificate, le prestazioni erogate non dovute sono state pari a circa 200 milioni di euro, cioè il triplo di quanto riscontrato nel 2020. Sono continuate anche in questi anni le truffe sul reddito di cittadinanza: una situazione inaccettabile che andava necessariamente arginata. Pertanto, i requisiti sono stati oggi modificati per accedere all'assegno, ma ipotizzando che ci sarà ancora chi proverà ad accedere al nuovo beneficio pur non avendone le caratteristiche.

Sono state quindi previste, nel decreto lavoro, delle sanzioni più pesanti, che prevedono la reclusione fino a sei anni per chi rilascia dichiarazioni false. Sono previsti quindi filtri ulteriori, non solo al momento della richiesta dell'assegno, ma anche per il mantenimento dello stesso, prevedendo la verifica sulle banche dati dei requisiti per poterne godere. È previsto uno sgravio contributivo fino a 8.000 euro per i datori di lavoro che assumono il percettore di assegno che sia occupabile.

Il decreto lavoro prosegue inoltre nel taglio del cuneo fiscale. È un'operazione che inizia nella precedente legislatura e che continua con il Governo Meloni. Al taglio di dicembre, di circa 3 miliardi di euro, che abbiamo previsto nella scorsa manovra finanziaria, aggiungiamo oggi un ulteriore taglio di 4 miliardi di euro a favore dei redditi bassi, quindi fino a 35.000 euro. Per la copertura si utilizza tutto l'indebitamento che abbiamo approvato, pari a 3,5 miliardi di euro nell'ultimo DEF 2023, ai quali poi si aggiungono anche altre variazioni di bilancio. Il taglio è complessivamente, in questo anno, tra la manovra finanziaria di dicembre e l'ulteriore taglio con il DEF, di 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro, il che significa che si può arrivare fino a 100 euro in più in busta paga. Fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. Anche questa battaglia sul cuneo fiscale ci appartiene da sempre e ora più che mai, per incrementare il reddito reale delle famiglie e limitare soprattutto la rincorsa tra salari e prezzi. La scommessa, da qui alla prossima legge di bilancio di dicembre, è quella di trovare le coperture adatte a rendere strutturale la misura del cuneo fiscale. Quindi, l'impegno che oggi dobbiamo mettere in campo e l'invito che rivolgo qui al sottosegretario Durigon, impegnato sul tema del lavoro, è appunto quello di rendere questa misura strutturale, per le nostre famiglie e per i nostri lavoratori.

Per l'assunzione di giovani *under* trenta sono previsti sgravi contributivi fino al 60 per cento della retribuzione. Gli incentivi durano un anno per le nuove assunzioni, effettuate da giugno a dicembre, e anche per i contratti a tempo determinato c'è tutta una serie di misure. Quindi, per concludere, il Governo ha assunto un impegno importante, in una data significativa per il lavoro nel nostro Paese, che è quella del primo maggio. Si tratta di una serie di misure che vanno a restituire anche un valore al reddito delle nostre famiglie, che dobbiamo impegnarci tutti, con questo Governo e in questa legislatura, a rendere strutturali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, cittadini in

ascolto, devo dire che sono veramente colpita dall'indifferenza di questa maggioranza per le vere istanze del Paese. Indifferenza e non solo, perché in questi otto mesi di governo avete più volte dimostrato, a noi nelle Aule e agli italiani che tutti i giorni vivono i problemi reali, che siete totalmente sordi alle difficoltà delle persone, manifestando addirittura arroganza e totale mancanza di rispetto per chi ha bisogno di uno Stato veramente solidale e vicino ai più deboli.

Questo decreto-legge che dovremmo chiamare "precariato", che il Governo ha beffardamente chiamato decreto lavoro, è forse l'emblema più alto dell'irriverenza mista ad arroganza con cui state continuando a tutelare i forti, facendo cassa su chi è in ginocchio e non ce la fa più. Il nostro non è un Paese per giovani e non lo è sempre più per colpa di questo Governo. Dopo aver detto ai nostri ragazzi di essere degli scansafatiche, dei "divanisti", dei fannulloni, dei parassiti, dopo aver detto loro che devono smettere di sognare il lavoro e la professione per cui hanno studiato tanto, con grandi sacrifici delle famiglie che li sostengono, magari mandandoli a studiare fuori sede nelle università più accreditate, per dar loro un'opportunità in più di trovare il lavoro, dopo aver fatto credere loro che il Governo avrebbe contrastato la denatalità, con interventi a sostegno delle famiglie e dei giovani, che la loro famiglia sognano di metterla su, avete sfoderato un decreto che spegne con ferocia le speranze di un futuro dignitoso per intere generazioni, condannandole al precariato selvaggio. (*Applausi*). Un precariato selvaggio, fatto di contratti a tempo determinato e *voucher* come regola e non come eccezione, contratti che ai nostri giovani non permettono nemmeno di comprare un frullatore a rate, figurarsi di ottenere un mutuo e di poter mettere su famiglia.

Contratti che agevolano solo chi mette il profitto davanti a tutto, davanti alla dignità delle persone, alle loro storie, quelle che sabato scorso abbiamo portato in strada a Roma, in piazza, ma che volutamente fate finta di non ascoltare.

Accanto a questi giovani che il lavoro lo cercano, nel giorno della festa del lavoro avete conciato per le feste anche chi già lavora e che, nonostante abbia un impiego, non arriva a fine mese. E sapete perché non si arriva a fine mese? Perché, mentre negli ultimi trent'anni i salari in Germania o in Francia salivano del 30 per cento, in Italia, non solo i salari non sono cresciuti, ma addirittura sono scesi di quasi il 3 per cento. Non arrivano a fine mese quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, hanno una paga da 4-5 euro lordi l'ora da contratto collettivo nazionale, avete capito bene. (*Applausi*). Sto parlando di persone in carne e ossa, che devono scegliere, se fare la spesa e far mangiare i loro figli o curarsi e comprare le medicine.

In tema di lavoro sottopagato devo purtroppo ritornare ai nostri giovani, perché questo riguarda anche i più brillanti, che sono costretti a lasciare l'Italia, la famiglia, le persone care perché, facendo lo stesso lavoro all'estero, guadagnano in media il 40 per cento in più. Come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andare all'estero deve essere una scelta, ma non obbligata.

A ciò avete associato lo smantellamento dell'unica vera misura di protezione sociale esistente in Italia, percepita - pensate un po' - anche da 200.000 lavoratori poveri. Sto parlando ovviamente del reddito di cittadinanza, che con questo provvedimento avete provato maldestramente a copiare, il tutto solo per far cassa.

Secondo uno studio di Etica ed Economia, con il passaggio dal reddito all'assegno di inclusione, la spesa annua si ridurrà di circa 3,5 miliardi e il risparmio più consistente riguarderà i nuclei con un unico componente. Ma un significativo risparmio di spesa peserà su tutte le dimensioni familiari, mentre si continuano a stanziare risorse per l'industria delle armi - complimenti - come avete fatto anche con questo decreto. (*Applausi*). Si tagliano fondi per il contrasto alla povertà in un momento in cui l'inflazione resta al 7 per cento. Vergogna.

Per quanto riguarda invece i cosiddetti occupabili, nel testo del provvedimento in esame il Governo è riuscito addirittura a scrivere che il percettore del supporto per la formazione e il lavoro - ricordo, sono appena 350 euro al mese - può autonomamente individuare progetti di formazione. Ciò significa che, ancora una volta, tradite una promessa elettorale, quella mai mantenuta di far partire da gennaio 2023 i famosi corsi di formazione e ciò perché in questi anni avete boicottato - sì, lo avete fatto volutamente - il piano di potenziamento dei centri per l'impiego, per i quali avevamo messo in campo, durante il Governo Conte I, un miliardo di euro, con lo scopo di assumere 11.600 nuove unità di personale.

Sapete quante persone sono state assunte alla fine del 2022? Appena 4.000: complimenti, avete fatto un ottimo lavoro. (*Applausi*).

Ma alla maggioranza e al Governo di tutto questo non interessa niente; anzi, creare cittadini di serie A e cittadini di serie B sembra un preciso obiettivo e i cittadini di serie B si sentono dire da tempo che, se non trovano lavoro, la colpa è loro.

Vi prego, basta con gli *slogan* come il blocco navale, miseramente infrantosi contro i numeri quintuplicati degli sbarchi e l'incapacità di ottenere risposte vere in Europa. Basta con le promesse non mantenute, come quelle sulle accise sui carburanti, che dovevate cancellare, mentre sappiamo bene che avete cancellato gli sconti che le avevano limitate. Basta ancora, vi prego, con gli attacchi alle misure del MoVimento 5 Stelle, con cui pensate di colpire noi come avversari politici e, invece, non fate altro che giocare sulla pelle di lavoratori e famiglie. (*Applausi*). Basta distrazioni di massa, parlando di sostituzione etnica o di maternità surrogata per nascondere i diritti che nel frattempo calpestate.

Pensate veramente di sfasciare l'Italia senza che nessuno se ne accorga? E non parlo di noi qui in Aula, no. Parlo dei cittadini, che inevitabilmente vedranno cadere, una ad una, tutte le vostre maschere classiste e ipocrite. Noi saremo qui a denunciare ogni giorno le vostre azioni ingiuste e sbagliate. Il MoVimento 5 Stelle non arretrerà di un millimetro nel presidiare e difendere quelle idee di Stato solidale e di giustizia sociale che sono alla base della nostra Costituzione.

Concludo, Presidente, perché noi vogliamo comunque proporre e costruire. Pertanto rinnovo due proposte concrete che potreste, anzi dovrete cogliere al volo, per dare risposte vere a chi è in difficoltà: salario minimo, per cancellare la vergogna di contratti di lavoro sotto la soglia di povertà da contratti collettivi nazionali (*Applausi*), e decontribuzione per gli aumenti dei salari, quando la coperta troppo corta del taglio del cuneo fiscale a dicembre esaurirà i suoi effetti. Vi prego: smettetela una volta per tutte di girarvi dall'altra parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, Governo, prima di iniziare questo breve intervento vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione, soprattutto la nostra relatrice, per l'ottimo lavoro svolto al fine migliorare il provvedimento oggi in discussione, destinato a cambiare - a differenza di quanto ho sentito dire proprio ora - le sorti dell'Italia e degli italiani, la cui vita dipende dal lavoro. E mi riferisco non soltanto al tipo di vita che ciascuno può condurre in base a quanto può spendere, ma anche e soprattutto alla realizzazione individuale e alla dignità che il lavoro garantisce, migliorando la persona e di conseguenza la società.

Non per nulla la Costituzione si apre con l'articolo 1, ponendo il lavoro come base fondante della nostra Repubblica; fondamento però che, a dispetto dei tanti proclami che si sono susseguiti negli anni da parte di chi ci ha preceduto, è stato totalmente dimenticato. Basti guardare a come il lavoro è stato trattato, anzi direi maltrattato dai Governi guidati negli ultimi undici anni da chi per vocazione, almeno presunta, avrebbe dovuto essere il primo paladino dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

Al contrario, in questi anni abbiamo assistito a un progressivo smantellamento di quei diritti e di quelle misure che hanno massacrato il lavoro, irrigidendo e soffocando il mercato del lavoro, tartassando datori e lavoratori di tasse, frenando gli investimenti e la crescita, aiutando però la finanza, ma mai le persone, le imprese, le famiglie e i cittadini, cioè il mondo reale. Ci troviamo quindi oggi a dover porre rimedio ai disastri fin qui compiuti e lo facciamo proprio ripartendo da quel mondo, dalle persone, dalle loro necessità, dalle imprese che fanno girare l'economia, creando benessere, con provvedimenti che ridanno finalmente fiato al mercato del lavoro e garantiscono nuove vie di ingresso per chi può lavorare, prevedendo parallelamente adeguati mezzi di sostentamento e di inclusione per chi non può; inclusione che però non è assistenzialismo strumentale - come è stato finora - ma assistenza mirata a parificare le opportunità e a garantire una partecipazione attiva alla vita della società.

Riguardo al reddito di cittadinanza, voglio solo partire da un dato: 18,8 per cento. Che cos'è? È il numero in percentuale dei precettori del reddito di cittadinanza che, secondo ANPAL, a fine 2022 avevano un'occupazione; meno di una persona su cinque, peraltro con impieghi trovati per lo più non grazie al meccanismo del reddito, ma per altre vie. Basterebbe solo questo dato, a distanza di tre anni, per dimostrare e certificare il totale fallimento di questa misura tanto cara ai 5 Stelle.

Ma vado oltre. Degli oltre 725.000 percettori del reddito tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro, solo il 42 per cento, cioè meno della metà, si è presentato ai centri per l'impiego per avviare l'*iter* di ricerca di un impiego; percentuale che si abbassa ulteriormente al Sud, dove invece il numero dei beneficiari è sensibilmente maggiore e c'è più bisogno di trovare lavoro. Anche questo dimostra come il reddito abbia totalmente fallito.

Queste 725.000 persone occupabili hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza essersi mai attivate per trovare un impiego. Fra l'altro, vorrei sapere che fine hanno fatto i navigator, non essendo pervenuti. Per queste persone la misura è stata sempre un semplice contributo assistenzialistico senza benefici in termini di investimenti, né su se stessi né per la società. Esse non sono state inoltre accompagnate verso un percorso lavorativo. Tale misura non ha agito da moltiplicatore per l'economia, ma ha semplicemente rappresentato una spesa, un esborso improduttivo di denaro pubblico che lo Stato oggi non può e non deve permettersi.

Voglio anche citare un altro dato: il 71 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza ha al massimo il titolo di scuola media. Sono quindi persone non appetibili per le imprese; sono persone che vanno riqualificate. Si tratta di un esercito di potenziali *poor workers*, lavoratori poveri, che non sono in grado di emanciparsi dalla povertà né di aiutare l'economia.

Partendo da questi dati, non possiamo che concludere che il reddito di cittadinanza ha avuto solo effetti negativi, a partire da una gravissima deresponsabilizzazione anche morale. È infatti veramente scioccante che oltre la metà dei beneficiari abbia meno di quaranta anni. Che dignità ha uno Stato - chiedo - che invece di porre le condizioni per creare posti di lavoro e garantire l'occupazione dei suoi figli, si limita a offrire loro solo sostegni? Che generazione di cittadini stiamo plasmando? Una platea di futuri adulti incapaci di provvedere a se stessi, a fronte di migliaia di offerte di lavoro che restano senza risposta, con centinaia di aziende che non trovano manodopera; giovani che sono stati abituati da voi ad avere le loro piccole entrate senza darsi da fare; una stortura terribile voluta da chi ora dalle piazze grida e invita a mascherarsi, con il PD complice, con il passamontagna per fare le brigate di cittadinanza. Sono parole irresponsabili e gravissime che non avreste dovuto nemmeno pensare di dover pronunciare (*Applausi*), soprattutto in uno Stato come il nostro che ha vissuto gli anni di piombo.

Vergognatevi quindi e chiedete scusa ai vostri giovani e ai cittadini per lo stato di precarietà in cui li avete ridotti, anche per il ruolo che loro stessi vi hanno affidato e che voi avete offeso e tradito adesso e precedentemente con il reddito di cittadinanza che è servito solo a pulirvi la vostra coscienza, come se dare un contentino al popolo sia il modo giusto in cui declinare la propria missione di suo rappresentante. No, questo non è il modo giusto. Questo è il solo modo con cui garantirsi consenso al momento debito, facendo leva sul bisogno con cui legare al doppio filo chi riceve il debito, esattamente come avviene nei territori di mafia.

È una strategia che peraltro non vi è riuscita se oggi sedete nei banchi dell'opposizione. A dispetto di quanto ha affermato il vostro *leader* in piazza l'altro giorno, questa è la piazza della maggioranza del Paese che vede il Governo che non ha soluzioni; 20.000 persone in quella piazza non penso che rappresentino una maggioranza del Paese, ma sono solo le poche rimaste a sostenere le vostre politiche e quelle del PD, della segretaria Schlein che ha voluto affiancarvi e che ogni giorno crea attorno a sé il vuoto.

Voi avete costruito solo un popolo di precari ed emarginati. Noi oggi cerchiamo di ricominciare a costruire persone, dignità e lavoro. Su questo decreto-legge, come su tutti gli altri ovviamente, ci avete sempre attaccato, additandoci ancora una volta come disumani e disattenti verso le fasce deboli. Ecco questa è una menzogna macroscopica che i fatti smentiscono, partendo anzitutto dall'assegno di inclusione che introduciamo come assistenza alle persone disagiate e bisognose. Parlo di assistenza e non di assistenzialismo, perché prevediamo incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno e altresì incentivi per l'occupazione giovanile. Prevediamo un beneficio aggiuntivo di sei mensilità dell'assegno per i beneficiari che avviano un'attività autonoma di lavoro, un'impresa o una società cooperativa; il fondo di 7 milioni di euro per gli enti del terzo settore che assumono persone con disabilità. Riforniamo i CAF, che normalmente sono di aiuto alle persone meno abbienti;

maggioriamo l'assegno unico universale; detassiamo per una quota più alta, e cioè fino a 3.000 euro, i premi aziendali e i rimborsi per bollette per chi ha figli; proroghiamo il *bonus* trasporti; istituiamo l'osservatorio per la povertà. Riduciamo il cuneo fiscale fra il 6 e il 7 per cento per i redditi fino a 35.000, consentendo un aumento sensibile nelle buste paga che dà anch'esso fiato ai lavoratori: misura che avete, anche questa, criticato perché non è strutturale, ma mi chiedo voi cosa avete fatto in questi anni.

Queste sono, per grandi linee, le misure che riguardano le fasce più deboli, più povere e più disagiate e i minori, anche aiutando le famiglie a liberare risorse preziose. A queste si sommano le misure per le persone occupabili, per le quali giustamente cambiamo prospettiva, con paletti più stringenti e puntando a una reale formazione per un percorso serio di accompagnamento al lavoro. A proposito, a chi in Commissione addirittura piangeva all'idea che a un percettore occupabile si sia offerto un lavoro lontano da casa, voglio dire che dimentica - ed è anche offensivo - che noi dal Sud siamo costretti a emigrare per lavorare da oltre un secolo e che noi mamme del Sud vediamo ogni giorno i nostri figli lasciare la famiglia, gli amici, il lavoro, la propria terra e lì sì che piangiamo, ma non li fermiamo perché non ne abbiamo il diritto se l'opportunità di formarsi, lavorare e realizzarsi è altrove. Piuttosto, quello che stiamo cercando di fare è cambiare questa realtà e dovrete impegnarvi anche voi per farlo, anziché piangere lacrime di coccodrillo per non essere riusciti a costruire il futuro dei nostri ragazzi e avere invece solo distribuito assegni di mantenimento mensile per tre anni a chiunque. Ciò che serve - è quello che dico sempre - è una visione che questo Governo e questa maggioranza stanno dimostrando di avere.

Certo, il decreto è un tassello fondamentale ma in un quadro di interventi molto più vasto, come le misure per la natalità, il potenziamento dell'istruzione, i nuovi contratti collettivi, i finanziamenti per la disabilità, lo sblocco degli appalti e delle grandi opere, la politica del Sud. Alla senatrice Bevilacqua - è andata via - vorrei dire: siete stati cinque anni al Governo e ora dite a noi che stiamo sfasciando - uso le sue parole - l'Italia, ma dimostrate per una volta di avere voi a cuore gli interessi dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Senatrice Minasi, voi dimenticate sempre che al Governo ci siete stati pure voi: "Conte I", "Conte II", "Conte IV", "Draghi I"! (*Applausi*).

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, per questo decreto-legge è stata scelta la parola lavoro, una parola che porta con sé un concetto sacro, sinonimo di dignità. Per quanto ci riguarda - e approfitto di questo momento per ringraziare le colleghe e i colleghi con cui abbiamo lavorato in Commissione nelle ultime settimane - questo decreto non è all'altezza di un concetto così sacro e importante. Avevamo provato a inserire alcune proposte emendative, ma purtroppo abbiamo registrato un atteggiamento di netta chiusura; una chiusura che ha significato ad esempio la bocciatura del nostro emendamento che voleva ripristinare la natura universalistica del reddito di cittadinanza, perché si è poveri a seconda non dell'età, ma delle condizioni economiche e sociali e questo - a nostro avviso - è inconcepibile. Vi siate convinti che i percettori di reddito siano tutti dei fannulloni - questo avete raccontato al Paese - quando poi abbiamo visto i dati dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che dicono che solo il 3 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza è realmente occupabile.

Lo sapevamo sin dall'inizio: ci distingue una netta diversità di visione del mondo e del mercato del lavoro. Per voi la competitività delle imprese si incentiva comprimendo e sacrificando sempre e solo i salari dei lavoratori. Per noi non ci può essere incentivo che non tenga conto anche della crescita salariale dei lavoratori. Questa visione, peraltro, è anacronistica, non ha mai funzionato e non la chiedono neanche le imprese virtuose, che sono la stragrande maggioranza in questo Paese, che semmai hanno bisogno e chiedono di investire di più sul capitale umano.

Aggiungo che quello dei salari è un tema su cui servirebbe un investimento forte in un momento di forte inflazione, in cui i tassi logorano il potere d'acquisto dei lavoratori e famiglie, ma dal Governo non arriva alcuna risposta. Al contrario, ancora una volta assistiamo alla precarizzazione del mercato del lavoro. Ritornano i *voucher* e non c'è un investimento serio su contratti stabili e di qualità.

È stato detto che siamo contrari al taglio del cuneo fiscale: niente di più falso. Voglio ricordare che lo abbiamo fatto per primi, come Partito Democratico. Semmai è vero il contrario, e cioè che con i nostri emendamenti abbiamo provato a rendere strutturale il taglio che voi avete previsto fino al 31 dicembre, anche qui restando totalmente inascoltati. Oltretutto, per fare questo taglio avete trovato le risorse necessarie proprio dallo smantellamento del reddito di cittadinanza (circa 3,5 miliardi di risparmio), alimentando così una guerra tra più poveri e un po' meno poveri.

Lo dico con profondo rammarico e pensando anche alla grande attenzione che questo Governo dice di voler avere sul tema della denatalità: pensare di combatterla, creando un mercato del lavoro così come lo state immaginando e costruendo, a me sembra sia in controtendenza rispetto agli obiettivi sbandierati in campagna elettorale e che continuate a sbandierare. Vedete: quando si parla di povertà e di fragilità, a me appare sempre molto normale che la discussione e il dibattito politico e parlamentare si accendano. Il contrasto alla povertà e la rimozione delle ingiustizie e delle fragilità sono spesso alla base del nostro impegno politico.

Ho iniziato a far politica occupandomi del mio quartiere e poi della mia città, come consigliera comunale a Pisa. Quando si è trattato di andare al governo della mia città, non ho esitato un secondo a chiedere la delega alle case popolari. Una casa popolare aveva dato alla mia famiglia la possibilità di vivere sotto un tetto e con dignità e a me, nello specifico, di crescere e studiare. Ecco perché, quando si parla di queste tematiche, sento un particolare coinvolgimento, innanzitutto umano.

Sono convinta che il Governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano ben presenti le difficoltà che vivono tanti nostri concittadini. Mi sorprende pertanto che la risposta a queste difficoltà si concretizzi nella distruzione di una misura di sostegno alla povertà come il reddito di cittadinanza, che presenta due caratteristiche fondamentali: è universale e strutturale. Sono due caratteristiche che accomunano tutte le misure di contrasto alla povertà presenti negli ordinamenti dei Paesi europei. L'Italia, sotto questo aspetto, si era adeguata agli standard europei con colpevole ritardo, e adesso torniamo ancora una volta indietro.

Certo, a distanza di qualche anno dalla sua introduzione, il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato, ma una cosa è certa: questo provvedimento aveva rappresentato per l'Italia un grande passo avanti sul tema del contrasto alla povertà che, a discapito del nome, ha svolto il ruolo di reddito minimo garantito, così come lo conosciamo in altri Paesi europei. Questo lo diciamo non noi, ma i numeri: tale misura, soprattutto in una fase di grande difficoltà come quella che abbiamo vissuto in occasione della pandemia, ha dato sostegno a migliaia di famiglie. Ciò che serviva era migliorare e potenziare la presa in carico del percettore di reddito in un percorso di ricollocamento o di inserimento nel mercato del lavoro. Su questo aspetto avremmo potuto lavorare insieme per ovviare ai problemi e ai limiti che sono emersi, ma avete deciso di fare in altro modo.

Per tutti i poveri occupabili poi viene anche rafforzato l'obbligo di accettare qualsiasi lavoro che garantisca i minimi contrattuali, a prescindere dai costi di trasporto ed eventuale soggiorno, insomma senza tenere conto della congruità dell'offerta di lavoro. Su questo punto torneranno in seguito le mie colleghe.

Certo, è positiva l'attribuzione ai servizi sociali comunali della valutazione multidimensionale della situazione della famiglia e dei singoli componenti. L'unica pecca è che non c'è un solo euro per permettere ai Comuni di svolgere questo compito nel miglior modo possibile.

Infine, avviandomi alla conclusione, non si comprende in quale modo e con quale stratagemma le politiche attive del lavoro, che sono state il pezzo mancante delle riforme finora attuate, dovrebbero funzionare. Era lì che bisognava intervenire, ma di questo, che era davvero il punto più importante da rivedere e da far funzionare, il decreto-legge non si occupa. È chiara la gravità del fatto che, con il provvedimento in discussione, l'Italia non solo non fa alcun passo avanti sul tema della povertà e del lavoro, ma anzi ne fa più di qualcuno indietro. Avevamo una grande occasione: recuperare il *gap* sulle politiche attive del lavoro e migliorare le inefficienze sulle misure di reddito minimo. Avete deciso di non fare né l'una né l'altra cosa. Avete deciso di alimentare una guerra tra poveri e meno poveri: ne pagheranno le conseguenze tante famiglie italiane e tanti cittadini che si sentiranno nuovamente abbandonati dallo Stato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*Fdi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, l'Assemblea del Senato si trova in questa giornata a discutere un testo davvero importante, che incardina misure volte ad incidere su due temi fondamentali per la nostra società: l'inclusione sociale e il lavoro.

Il decreto-legge in esame è stato fortemente voluto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutto il Governo, che ha scelto di approvarlo proprio nella giornata del 1° maggio, Festa del lavoro: non una scelta casuale, non una scelta di facciata, ma una scelta di merito, perché introduce, in un contesto e in una giornata significativa, misure importanti a tutela del lavoro e dei lavoratori. L'obiettivo è, infatti, quello di aumentare stabilmente l'occupazione, tagliare il cuneo fiscale e attuare misure per abbassare gli effetti dell'inflazione sulle buste paga degli italiani.

Dopo i massicci interventi per contrastare il caro bollette inseriti nella legge di bilancio, che hanno consentito di abbattere i costi di luce e gas, l'attenzione del Governo si è concentrata sull'obiettivo di aumentare il potere di acquisto delle famiglie italiane. Stiamo intervenendo con misure concrete ed efficaci rispetto ai tanti e gravi problemi che ci avete lasciato e che pesano sulla vita quotidiana degli italiani, soprattutto dei più deboli.

Il decreto-legge introduce una serie di provvedimenti a sostegno dei lavoratori, dell'occupazione, ma anche delle imprese, il più importante dei quali è certamente quello relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Se chi ci ha preceduto non ha saputo intervenire in maniera efficace e soprattutto risolvere questo tipo di problemi, il nostro Governo sta intervenendo con misure concrete, i cui effetti si stanno già vedendo nella nostra società. (*Applausi*).

Sono state liberate risorse per circa 4 miliardi di euro, che il Governo ha voluto destinare al taglio del cuneo contributivo di quattro punti percentuali, che si vanno a sommare al taglio che già era stato introdotto con le misure contenute nella legge di bilancio. Ciò consente di realizzare ora un taglio del cuneo contributivo di sei punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro e di sette punti percentuali per i redditi più bassi, quelli fino a 25.000 euro. In un periodo in cui crescono sia il costo della vita che l'inflazione, il Governo del presidente del Consiglio Meloni fa una scelta ben precisa: quella di dare risposte concrete ai lavoratori che, grazie a questo importante taglio del cuneo fiscale, si ritroveranno fino a 100 euro in più in busta paga per ogni mese. Diciamoci la verità: pressoché tutte le forze politiche riconoscono che questa misura sia una soluzione utile ad accrescere il potere d'acquisto degli italiani e a contrastare la povertà e che il nostro Governo sta dimostrando di saper mettere da subito concretamente in atto, in assoluta coerenza con il mandato ricevuto dagli italiani.

L'attenzione alle famiglie e ai più fragili si conferma anche con altre misure, come l'incremento a 3.000 della soglia dei *fringe benefit* aziendali per i lavoratori con figli a carico. Questi sono aiuti concreti, perché sono buoni spesa o buoni pasto che saranno interamente detassati.

Si prevede, inoltre, un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico per i figli: misure concrete, che vanno a incidere su quello che è il nucleo fondamentale della nostra società, la famiglia, attorno alla quale tutte le politiche del Governo Meloni si stanno muovendo con azioni concrete ed incisive.

Per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, dal 1° gennaio 2024 verrà attivato l'assegno di inclusione. Il beneficio mensile, che avrà un importo non inferiore ai 480 euro, verrà erogato dall'INPS quale integrazione al reddito, in favore di quei nuclei familiari che comprendono appunto persone con disabilità, minori e ultrasessantenni che siano in possesso di determinati requisiti; avrà una durata di diciotto mesi e potrà essere rinnovato per altri dodici. Per attivare questo beneficio i destinatari dovranno sottoscrivere un patto di attivazione digitale che preveda anche incontri trimestrali per l'aggiornamento della propria posizione.

Noi abbiamo sempre sostenuto che non è corretto che uno Stato metta sullo stesso piano chi non può lavorare e chi invece può farlo. Per questo confermiamo, e anzi oggi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare: famiglie in difficoltà, nel cui nucleo ci siano persone con disabilità, minori, bambini o anziani. Chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione o riqualificazione al lavoro, prevedendo però di garantirgli un rimborso spese pari a 350 euro nel periodo in cui avviene

questa formazione e prevedendo altresì incentivi importanti per chi dovesse assumere chi è entrato in questo percorso.

È un cambio di paradigma rispetto al reddito di cittadinanza, in cui venivano invece diseducati alla ricerca del lavoro e in cui - possiamo dirlo - i dati sono stati chiari, anche nelle numerose audizioni che abbiamo avuto: questa misura ha completamente fallito per quanto riguarda la sua vocazione di politica attiva del lavoro. Si è trasformata in una misura assistenziale, disincentivando di fatto la ricerca del lavoro, che è invece una pietra miliare non solo della nostra Costituzione, ma anche di quel valore, di quella dignità che il lavoro porta con sé per tutti i cittadini italiani.

Abbiamo talmente a cuore i nostri giovani, a differenza di quello che ho sentito dire e che si è scritto in questi mesi e nelle ultime settimane, che vogliamo investire realmente su di loro. Per questo, per incentivare l'occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60 per cento delle retribuzioni, a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore ai trent'anni.

Questo decreto si occupa anche del lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'assunzione da parte degli enti del terzo settore, con appositi incentivi e il relativo fondo di finanziamento. Con le misure previste si interviene anche per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e con specifici controlli ispettivi. Siamo stati tutti drammaticamente colpiti dalla mole di infortuni, anche mortali, che hanno coinvolto ragazzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Per questo si è intervenuti con una revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, sono previsti, ad esempio, l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente, se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di particolari attrezzature e attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

In conclusione, Presidente, le misure che andremo ad approvare oggi hanno visto un approfondito *iter* in Commissione, che ci ha visti udire e confrontarci fattivamente con moltissimi soggetti. Per questo mi sento di ringraziare *in primis* la senatrice Mancini per il grande lavoro svolto, il Presidente e tutti i membri della Commissione. Noi guardiamo con attenzione al mondo del lavoro, con questo atto in approvazione, che prevede il taglio del cuneo fiscale; gli incentivi alle assunzioni; la presa in carico dei soggetti più fragili; la formazione retribuita per aiutare chi può ad entrare nel mondo del lavoro; gli interventi sulla sicurezza; gli incentivi per l'occupazione delle persone con disabilità, dei giovani, delle donne vittime di violenza; il finanziamento dei centri estivi per conciliare famiglia e lavoro. Sono tutte misure di buon senso, necessarie e a favore degli italiani, che sono la nostra priorità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, inizio il mio intervento unendomi al ringraziamento alla relatrice Mancini e al presidente Zaffini per l'ampio lavoro che è stato svolto in Commissione, in cui sono state audite decine di soggetti sociali, di associazioni sindacali e di categoria. Non è vero che il Governo o la maggioranza sono stati sordi, ma è stato fatto quello che poteva essere fatto, avendo chiara la direzione che si voleva imprimere. Abbiamo infatti una visione strategica, che chiaramente è diametralmente opposta a quella di chi ci ha preceduto al Governo fino ad ora.

Negli ultimi anni, chiunque sia in buona fede ha potuto rendersi conto dei danni profondi, spesso difficilmente rimediabili, provocati da scelte politiche dettate non solo da impostazioni ideologiche, ma persino da un puntiglio o da una mossa di mera e sterile propaganda: quella che abbiamo ascoltato anche adesso negli interventi dell'opposizione. Un Governo che è espressione della reale volontà popolare; che è frutto non di giochi di palazzo, ma di elezioni e di risultati elettorali (*Applausi*); che da sette mesi ci vedono sempre vincere, avendo quindi il conforto del popolo, che si accorge degli errori compiuti in precedenza, ha il dovere di affrontare la situazione per quello che è, ponendo rimedio agli errori e ai paradossi, che sono rimasti come un macigno sul percorso dello sviluppo della Nazione. È questo il caso del reddito di cittadinanza. Il fallimento conclamato di una delle battaglie simbolo del

MoVimento 5 Stelle si riassume tutto nei dati che arrivano dall'INPS e dall'ISTAT: due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari dalla misura, cifra che nel bilancio pubblico impatta per 8 miliardi di euro, pari quindi a 2,4 milioni di individui, non risulta presente neanche negli archivi INPS degli estratti conto contributivi degli anni 2018 e 2019. Tradotto, questo significa che due percettori su tre non solo non hanno trovato lavoro nel periodo di erogazione del reddito, ma proprio non lo hanno cercato.

Se anche si volesse escludere il tema del lavoro dal bilancio del reddito di cittadinanza, le cose non andrebbero meglio. L'ISTAT rivela, infatti, che nel 2020 le famiglie in condizione di povertà assoluta, cioè non in grado di acquistare un paniere di beni e servizi sufficiente a uno *standard* di vita minimamente accettabile, sono aumentate da 1.674.000 a 2 milioni, il che equivale a centinaia di migliaia di poveri in più. Se il reddito di cittadinanza, da una parte, ha permesso a una fetta di popolazione di uscire da un livello di povertà assoluta e probabilmente anche di affrontare il momento apicale della pandemia; dall'altro ha creato nuovi poveri, alterando la geografia della distribuzione dei meno abbienti dal Sud al Nord. Il reddito di cittadinanza può probabilmente definirsi il fallimento per eccellenza, proprio perché contiene in sé l'illusione del successo a buon mercato, ma si è rivelato una misura ben lontana dagli obiettivi per cui era stata progettata. Se poi si riconoscesse che si tratta di uno strumento di assistenzialismo come un altro, si potrebbe anche chiudere qui ogni valutazione.

È giunto quindi il momento di acquisire una concezione diversa dello stato di cittadinanza, nel senso di individuare e implementare quelle attività inclusive che trasformano una persona in un cittadino, capace di fare la sua parte in una comunità organizzata, attraverso la dignità del lavoro. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza, così come era stato concepito, prima che il lavoro, manca la capacità di divenire un lavoratore. Solo superando questo, si possono diradare le nebbie degli equivoci insiti nel reddito di cittadinanza. Il reddito, per stessa ammissione di chi lo ha immaginato, non ha creato occupazione, ma ha svolto un diverso ruolo sociale, che oggi però l'Italia non può più sostenere, né dimensionalmente, né eticamente.

Se, da una parte, il sostegno agli indigenti deve continuare e continuerà a essere una priorità sociale del nuovo Governo, non si possono più depauperare le risorse dello Stato che non qualificano il capitale umano, non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche da un punto di vista culturale. Il vero danno è la mancata affermazione del valore del lavoro come strumento e mezzo di riscatto e di emancipazione sociale, regalando ai nostri figli l'ennesimo alibi del lavoro che non si trova. In Italia milioni di ragazzi tra i quindici e i ventiquattro anni hanno scelto di non studiare e neppure provano a cercare un lavoro. L'emigrazione dei cervelli, la crisi economica e oggi il reddito di cittadinanza sono diventati un ulteriore alibi per continuare a illudere i nostri figli, destinandoli così alla paralisi e all'emarginazione.

È quindi necessaria una scelta molto più difficile di quella che si è limitata - com'è avvenuto in generale fino a ora - a erogare un assegno e a passare oltre, ma è la sola utile a fare avanzare la nostra società. Ed è la scelta di questo Governo, che sta mettendo giù tanti piccoli tasselli per far ripartire il mercato del lavoro.

Questa è l'impostazione culturale e politica che è alla base del decreto.

Tra le principali novità che voglio sottolineare vi è sicuramente l'istituzione dell'assegno di inclusione, come nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e che potrà essere richiesto dai nuclei familiari con disabili, minorenni e *over 60* in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

In sede di esame in Commissione - ambito nel quale, come ho detto prima, è stato svolto un lavoro ampio e approfondito - sono stati apportati importanti miglioramenti, frutto del confronto politico, anche con le tante categorie. In particolare, mi preme sottolineare l'approvazione di un emendamento che ha esteso il riconoscimento dell'assegno ai componenti del nucleo familiare svantaggiati e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, quale doverosa misura di inclusione da destinare, ad esempio, ai senza fissa dimora e ai minori che fuoriescono dal circuito delle case famiglia per il passaggio alla maggiore età.

Ancora: grazie all'approvazione un altro emendamento, l'assegno di inclusione potrà svolgere un ruolo

fondamentale nel recupero dell'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza, supportandole soprattutto nella prima fase del loro percorso. La possibilità di accedere a un sussidio economico che garantisca una sicurezza economica nel breve e medio periodo, infatti, incide sia sulla scelta della donna di lasciare il maltrattante in caso di convivenza, sia su quella di uscire dalle case di accoglienza. Ha quindi un duplice impatto positivo, permettendo di allontanarsi dalla situazione di violenza e di prevenire eventuali recidive, contribuendo nel contempo a liberare più velocemente le disponibilità di posti dalle case di rifugio, così da consentire a un numero maggiore di donne di essere accolte.

Chi ha accusato il Governo Meloni di non occuparsi delle difficoltà delle famiglie italiane dovute al caro vita ha avuto da noi una risposta precisa. Un'altra misura fondamentale e qualificante inserita all'interno del decreto prevede, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, un importante taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, grazie a un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico, che potrà portare ad avere fino a 100 euro in più nella busta paga mensile.

Inoltre, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, sono previsti dei *bonus* per le assunzioni a favore delle aziende che andranno ad assumere *under 30* dal 1° giugno al 31 dicembre. Per poter beneficiare dell'incentivo i giovani lavoratori devono avere meno di trent'anni di età, essere Neet, cioè essere persone che non lavorano, né sono inserite in corsi di studio o di formazione, così da poter essere registrati al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani.

Concludo, signor Presidente, dicendo che chiaramente ancora una volta, nell'ambito di un'azione di Governo ampia e organica e che - come ho detto in altri miei interventi - si propone di risolvere i problemi non oggi, ma nell'arco di cinque anni, con questo decreto noi stiamo definendo un percorso che darà senso alla possibilità di sviluppo economico attraverso il lavoro e non attraverso l'assistenzialismo. E sicuramente ridarà alla Nazione la possibilità di pensarsi in un futuro che sia non semplicemente quello di una povertà istituzionalizzata, ma di chi riesce a uscire dalla povertà tramite il lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, oggi ci troviamo a parlare del cosiddetto decreto lavoro, che è molto di più di questo, dal momento che non si occupa solo di lavoro, come è già stato precedentemente espresso negli interventi dei colleghi di maggioranza. Devo dire che il rilievo che ha avuto la discussione in Commissione - ringrazio tutti i commissari presenti, di maggioranza e di opposizione - è stato molto alto. Ognuno ha parlato dei propri campi di interesse, per precedenti esperienze personali e politiche.

È vero anche, Presidente, che nella discussione e nel dibattito politico che, dal 1° maggio a oggi, ci hanno accompagnato, sono stati toccati pochissimi temi tra tutti quelli che invece il cosiddetto decreto lavoro tocca. Questo spiace, perché ce ne sono molti di interesse. Ma, chiaramente, soprattutto l'opposizione ha voluto porre l'accento là dove legittimamente, ma incomprensibilmente, è stata fatta solo polemica. Ancora oggi ne abbiamo sentito in quest'Aula, soprattutto da parte di un Gruppo politico, Presidente, che non si rassegna a dover rimettere in frigo le bottiglie vuote di quando si è brindato alla fine della povertà (*Applausi*); povertà che non è mai finita, ma anzi è aumentata negli ultimi cinque anni.

A chi ci dice che il reddito di cittadinanza non doveva essere eliminato - come non lo è stato - ma doveva essere modificato e migliorato, rispondiamo che ciò è stato fatto, negli ultimi mesi e in questo decreto, e gli effetti positivi delle modifiche si sono subito visti. In questi giorni abbiamo sentito chi si vantava del fatto che gli oltre 500.000 nuovi occupati di quest'anno fossero l'effetto positivo di provvedimenti precedenti. In questo in parte gli posso dare ragione: sono merito del reddito di cittadinanza che è stato modificato in positivo. Da quel momento le assunzioni sono schizzate in alto e hanno raggiunto le 500.000 unità: merito del momento positivo trasmesso a chi deve assumere, ma merito anche di tutti quei percettori che, sapendo di non poterla più far franca e sapendo che non avrebbero più avuto diritto al reddito, hanno incominciato a cercare e a trovare lavoro. Anzi, a cercarlo non tanto, perché il lavoro era già lì, era solo da cogliere. E così in pochi mesi le assunzioni sono cresciute tantissimo.

Devo dire soprattutto al MoVimento 5 Stelle - lo faccio rivolgendomi a lei, Presidente, perché non posso farlo direttamente - che continua a dire con insistenza che le Regioni, soprattutto quelle del centrodestra - ma poi, vedendo i dati, si equivalgono tutte - hanno boicottato gli elementi cosiddetti positivi del reddito di cittadinanza, a partire dal potenziamento umano e infrastrutturale dei redditi di cittadinanza, che voi raccontate o fate suonare un disco rotto, che si inceppa. Personalmente ho fatto l'assessore al lavoro di Regione Liguria per sette anni e mi sono occupato del potenziamento dei centri per l'impiego. Vi dico che la Liguria, con un'amministrazione di centrodestra e con l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia - pensate voi: il massimo della negatività che voi possiate, scusi, Presidente, che il Gruppo dei 5 Stelle possa pensare - è stata la prima a finire il potenziamento in termini di assunzione di donne e uomini nei centri per l'impiego ed è stata la prima a iniziare il potenziamento dei centri per l'impiego dal punto di vista infrastrutturale. (*Applausi*).

E allora cosa raccontate? A quali dati accedete? Sono pubblici quei dati. (*Commenti*). Guardate: se vi agitate e mi parlate sotto, io sono un uomo da stadio e quindi mi esalto, mi fate una cortesia se mi contestate, anche in diretta. È un vero complimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Berrino, si rivolga alla Presidenza. Io naturalmente, come sempre, richiamo nel caso, ma siamo nelle regole del vantaggio accettabili, proprio per stare nella calcistica. Non siamo però allo stadio, ma nell'Aula del Senato, e io naturalmente gliene sono molto grata. Prego, continui, e le verrà conteggiato il tempo tranquillamente.

BERRINO (Fdi). Signor Presidente, mi rivolgerò a lei per far ascoltare coloro a cui non mi posso rivolgere direttamente, ma che si rivolgono direttamente a lei e non a lei senza microfono.

È inutile quindi continuare a raccontare una favola che non c'è. Laddove non si è riusciti a potenziare, le cause vanno cercate in altri fattori e non certo nella volontà politica di affossare un provvedimento che si è affossato da solo. Nel 2018 dicevamo al ministro Di Maio - e io lo potevo dire, anzi c'era qualcuno dell'attuale opposizione che mi diceva di dirlo, perché loro non potevano per via del *referendum* - che assumere 3.300 navigator avrebbe portato per legge a 3.300 disoccupati. Così è stato, perché chi era al Governo nella precedente legislatura non ha avuto il coraggio e non ha potuto dal punto di vista legislativo trasformare i contratti co.co.co in contratti a tempo indeterminato. Sapete cosa ha fatto, Presidente? Forse lo sa benissimo e lo sanno anche coloro a cui mi rivolgo tramite lei. Li hanno scaricati sulle spalle delle Regioni (*Applausi*), che non hanno potuto fare altro che lasciarli a casa, senza alcuna risorsa in più per poterli stabilizzare. Se non ci riesce il Governo, sicuramente non ci possono riuscire le Regioni. Quando però noi dicevamo queste cose, ci davano dei portatori di iella perché si trattava non di un altolà a chi voleva fare quel provvedimento all'epoca, ma di un tentativo per affossare il reddito di cittadinanza che poi - come sappiamo - si è poi affossato da solo nei risultati. Devo anche dire, Presidente, che si è sollevata una voce che rinfaccia alla maggioranza, ma anche agli organi di stampa, di non aver prestato attenzione alle storie vere - e ce ne sono tantissime - raccontate in piazza dal MoVimento 5 Stelle. Forse non c'entra con questa discussione, ma vorrei ricordare che, se quelle storie raccontate non fossero state sopraffatte nell'interesse da chi, parlando di lavoro e di dignità, invoca le brigate di cittadinanza e il passamontagna, forse avrebbero trovato molto più interesse anche in questa maggioranza e nei giornali. Non è allora colpa nostra questa disattenzione.

In conclusione, Presidente, tra i tanti articoli che innovano il mondo del lavoro in Italia, voglio soffermarmi su uno in particolare, per aver vissuto personalmente questa esperienza quando mi occupavo di lavoro in Regione. Trovo molto interessante il superamento del decreto dignità realizzato dall'articolo 24. Non sempre i contratti a tempo e a chiamata sono indice di volontà dei datori di lavoro di non dare certezza a chi cerca lavoro, anche solo per un *weekend* o tutti i *weekend* dell'estate.

Il superamento del decreto dignità e la possibilità di utilizzare i lavoratori a chiamata e i lavoratori a tempo determinato in determinati settori aiuta e sta aiutando l'economia italiana a superare e lasciarsi alle spalle le crisi che abbiamo passato, e aiuta tantissimi lavoratrici e lavoratori, che cercano lavoro a tempo determinato o che si affidano al lavoro determinato perché altri non ne possono trovare, ad ottenere un lavoro retribuito e protetto dalle assicurazioni e non, come successo negli ultimi anni, a trovare solo lavoro in nero.

Un ultimo accenno lo devo fare a chi negli anni del Governo precedente a questo se ne è infischiato di

rinnovare i contratti collettivi in aumento, lasciando che si continuassero a rinnovare i contratti collettivi senza aumento, per poi dire adesso che noi dobbiamo fare quello che non è stato fatto in alcuno degli ultimi dieci anni da alcuno degli ultimi Governi. Oggi chi è stato al Governo per dieci anni ci dice che gli stipendi per colpa dei contratti collettivi nazionali sono troppo bassi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, oggi siamo chiamati a discutere una proposta di legge che nasce con l'intenzione di offrire risposte alla questione della povertà, al suo dramma, all'inclusione sociale e socio lavorativa. Ci troviamo invece a confrontarci su un testo che affronta molte questioni, diverse tra di loro, anche troppo, offrendo però risposte del tutto inadeguate. Sappiamo bene come nasce il decreto-legge, ovvero dalla campagna elettorale emersa continuamente sul tema di come abolire il reddito di cittadinanza, una bandiera di contrapposizione politica, quando invece sul tema della povertà dovremmo avere tutti la stessa bandiera, che è quella del riconoscimento della dignità umana della persona e della famiglia, offrendo delle *chance* per uscire dalla povertà. *(Applausi)*.

Con questa proposta di legge si supera ogni tentativo di costruire una normativa che metta il nostro Paese accanto alle grandi democrazie europee nel sostegno della povertà, nelle politiche di inclusione. Addirittura si dividono i poveri per categoria e la discriminante della divisione è l'età anagrafica, come se dipendesse solo da quella lo stato di povertà. La sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione diventa una misura categoriale rivolta esclusivamente a un certo tipo di famiglia con minori, anziani, disabili e tutto il resto viene tralasciato. Abbiamo visto tutti le stime: con la nuova legislazione circa il 50 per cento delle famiglie che oggi hanno il reddito di cittadinanza rimane esclusa da questo tipo di copertura e di sostegno. Mi chiedo, allora, e credo che ognuno di noi se lo chieda: il resto, l'altro 50 per cento che fine fa? Lo abbandoniamo a sé stesso? Non riconosciamo più a questi il diritto all'inclusione, alla propria dignità?

C'è poi la questione dei figli, che è eclatante: a diciotto anni non si è più considerati una parte della famiglia che deve essere sostenuta. Ebbene, in questo Paese la scuola e la formazione, negli anni passati, nel nostro Dopoguerra, ha davvero definito e creato le condizioni dell'ascensore sociale, della possibilità di riscatto della persona. E adesso cosa facciamo? A diciotto anni facciamo in modo che questi ragazzi abbandonino gli studi e debbano andare a lavorare? È esattamente il contrario di quello che dovremmo fare.

Abbiamo ascoltato in Commissione tante associazioni laiche e cattoliche, fra cui la Caritas, che ogni giorno è in campo contro la povertà, e tutte ci hanno detto una cosa: non va bene non riconoscere la povertà per tutti quelli che hanno questa condizione. L'occupabilità della persona non è soltanto un dato anagrafico, ci sono tanti fattori, anche quello formativo, anche quello culturale, anche quello del disagio sociale, anche quello delle dipendenze, che la determinano. Come si fa a discriminare i poveri? Credo che questa sia la cosa più grave che stiamo facendo e siccome quando si tratta della dignità delle persone divento ostinata e testarda, dico alla maggioranza che siamo ancora in tempo per correggere con gli emendamenti gli errori macroscopici che ci sono in questo decreto.

C'è poi il tema di come si riconosce la possibilità dello sbocco lavorativo. Questo è un tema delicatissimo e importante, perché significa creare davvero per le persone l'uscita dallo stato di povertà. Se c'è una cosa che ha funzionato poco nel reddito di cittadinanza è stata proprio la seconda gamba, l'occupabilità delle persone.

Non si può soltanto immaginare che si crei con un decreto: ci vogliono impegno, risorse, investimenti, che non abbiamo visto.

È vero, in alcune Regioni del nostro Paese, tra cui - in modo un po' più parziale rispetto a quello che ho ascoltato - la Liguria, abbiamo condizioni migliori per ciò che concerne le attività e i centri per l'impiego; in altre Regioni molto meno. Allora qual è l'investimento sulle politiche attive del lavoro? Qual è l'accompagnamento formativo che deve essere un diritto per chi cerca lavoro e, in modo particolare, per chi cerca lavoro per uscire dalla povertà? Non abbiamo visto alcun investimento né nella legge di bilancio, né nel DEF, né tantomeno nel decreto-legge oggi in discussione. Diventa quindi finto l'accompagnamento alla formazione al lavoro se non si investe in quelle politiche attive

del lavoro che la Ministra del lavoro e delle politiche sociali aveva annunciato all'inizio della legislatura proprio nella 10a Commissione; non l'abbiamo più vista: *desaparecido*. Dopo l'annuncio di un confronto importante in Commissione sul progetto delle politiche attive del lavoro, non abbiamo più avuto modo di incontrarla, di discuterne e nemmeno di ascoltare i progetti che si vogliono portare avanti.

Inoltre, non si combatte la povertà creando condizioni per una corsa ad ostacoli per chi è povero: si deve accettare un lavoro in tutto il nostro Paese, che - lo ricordo - è molto lungo, a prescindere dalla distanza, anche se è a tempo indeterminato *part time*. Questo vuol dire che dalla Sicilia, ad esempio da Agrigento, si va in Val d'Aosta con uno stipendio *part time* e lì si deve vivere con tale stipendio, e magari mandare anche qualche soldo a casa, alla propria famiglia. Ma ci si rende conto di cosa stiamo parlando? Quando si tratta del lavoro, che è la vera condizione di dignità della persona, si deve parlare con il grande rispetto che si ha per la coesione sociale, per il valore sociale del lavoro e soprattutto per la dignità umana di qualsiasi persona.

Mi soffermo sul tema del lavoro. Abbiamo tanti precari e l'abbiamo visto anche in questi giorni, quando abbiamo affrontato il tema dei precari della pubblica amministrazione; purtroppo, ci sono in tutti i settori della nostra economia. Vogliamo ancora allargare questo stato? Quando pensiamo di legare il rinnovo, la cosiddetta deroga, alla possibilità di contrattazione diretta tra l'azienda e il singolo lavoratore precario, pensiamo davvero che ci sia la stessa forza da una parte e dall'altra del tavolo? Io credo di no. Perché ricreare le condizioni del "causalone" quando l'avevamo finalmente superato in questo Paese? Quanto ai *voucher*, non bastava averli ripristinati: addirittura li allarghiamo, tra l'altro in uno di quei settori che hanno una flessibilità contrattuale direi davvero estrema. Ci sono tutti gli strumenti anche contrattuali per affrontare innanzitutto la stagionalità, e allora perché allargare nuovamente lo strumento dei *voucher*?

PRESIDENTE. Senatrice, devo invitarla a concludere l'intervento.

FURLAN (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo davvero che sia possibile almeno per alcune categorie, a partire ad esempio dai lavoratori fragili, creare le condizioni affinché sia possibile in quest'Aula apportare delle correzioni, perché gli strumenti che abbiamo davanti e di cui dobbiamo discutere sono seri e sono legati innanzitutto alla serietà che dobbiamo agli uomini e alle donne del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che dopo la seduta di stamattina della Commissione bilancio ho deciso di modificare il mio intervento e arrivo in Aula profondamente deluso da questa discussione.

Da settimane, infatti, discutiamo di questo decreto-legge e ancora oggi si è dimostrato quanto siete arroganti, perché, se si vuole affrontare il problema del lavoro, un provvedimento come questo non lo si comunica alle parti sociali il 1° maggio, come voi avete fatto, ma si costruisce con incontri per poter arrivare a una piattaforma in grado di trovare un accordo con le parti sociali e anche datoriali. Voi invece avete la maggioranza - giustamente lo rivendicate - e pensate di disporre come volete.

L'arroganza sta nel fatto che stamattina in Commissione bilancio i nostri emendamenti sono stati per la maggior parte bocciati per la mancanza della relazione tecnica, utilizzando le previsioni di cui all'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia la relatrice ha presentato 11 emendamenti, il primo dei quali cambia la scala dei valori dal punto di vista dell'equivalenza, senza una relazione tecnica. In più alle ore 10-10,30 è stato presentato un emendamento in cui si propone di ripristinare il fondo che la ministra Calderone aveva abolito alcuni mesi fa. Questo è ciò che avviene, quindi siamo di fronte al fatto che si ritiene di poter fare e disfare senza tener conto della democrazia e della partecipazione e ciò è inaccettabile dal punto di vista della procedura: non è che non si possono presentare emendamenti, ma non si può lavorare in questo modo, anche perché gli emendamenti segnalati noi li abbiamo presentati il 28 maggio e oggi è il 21 giugno, quindi c'era tutto il tempo per fare questa discussione. Questo è il dato che caratterizza la discussione.

Io sono un uomo del Novecento, un uomo attempato e orgogliosamente del Novecento. Dico questo perché sono nato e cresciuto ritenendo che il lavoro nobilita l'uomo, non solo perché ho iniziato a

lavorare molto presto, ma perché ho questa concezione. Il decreto-legge in esame, però, non ha niente di tutto ciò; non solo non sono state ascoltate le nostre idee e le nostre proposte, ma non è stato ascoltato neanche chi è stato audito. Prima, ad esempio, in Aula ho sentito una discussione sul fatto che la questione principale è colpire i poveri, non la povertà. Non è scritto da nessuna parte che il reddito di cittadinanza non si può modificare; certamente lo si può cambiare, certamente andava corretto, però un sistema universale è presente in tutti i Paesi tranne nel nostro. Finalmente era stato introdotto e adesso lo si toglie e si dividono i poveri per categorie; stamattina poi è stato proposto di cambiare l'equivalenza sulla casistica proprio perché ci si accorge che qualcosa è cambiato, oppure si inseriscono negli emendamenti della relatrice delle proposte dell'opposizione. Quindi questo è il dato, ce ne accorgiamo benissimo. Errare è umano, quindi per l'amor di Dio se apportiamo delle correzioni migliorative va bene, ma almeno non con l'arroganza di dire: decidiamo noi, facciamo noi.

Come detto prima, non si è ascoltato e non mi riferisco a noi, ma alla Caritas; non si è ascoltato chi di tasse parla ogni giorno ed è sempre impegnato su questo terreno; non si è tenuto conto dei dati comunicati dall'INPS e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL) rispetto a quanti lavoratori che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza sono potenzialmente avviabili al lavoro.

Inoltre non si è tenuto conto del rapporto di cui parlava prima la senatrice Furlan: se una persona di Caltanissetta a cui si propone di venire a lavorare nel mio Paese non accetta la proposta, perde il diritto. Questo non esiste.

Sappiamo tutti che c'è un problema di rapporto tra domanda e offerta, c'è un problema di quali condizioni si pongono. Io ho presentato un emendamento, a mia prima firma e sottoscritto da tutte le opposizioni, in cui si chiede almeno un compenso congruo, la garanzia di un posto di lavoro per poter affrontare questa cosa. Non chiedere di avere l'occupazione sotto casa, ma almeno qualche informazione in più sul lavoro che si dovrà svolgere. Invece, voi ideologicamente siete contro questo tipo di ragionamento e siete contro i poveri. Davvero volete mortificare le persone che stanno peggio. Aumentate le disuguaglianze e questo è un dato.

Ad esempio, sul terreno della flessibilità, nella discussione che abbiamo fatto in Commissione, avete introdotto una norma, addirittura peggiorando il testo governativo sulla questione delle causali: avete tolto le causali e avete liberalizzato. Si può arrivare a ventiquattro mesi senza una causale, perché si stipula un contratto a termine; addirittura si introduce il fatto che le causali si possono determinare tra il singolo lavoratore o lavoratrice e il datore di lavoro. Come tutti ben sanno, non c'è parità di condizione quando si contratta in questa situazione: questo è il dato. È un terreno di subalternità e mettete in difficoltà le persone da questo punto di vista.

Non ci avete ascoltato assolutamente, su niente. È inutile che ci si gira intorno, certamente non è colpa di questo Governo - l'ho già detto tante volte e lo ripeto, non ho questo timore - se ci sono certe situazioni e se c'è il precariato, oppure se non sono stati rinnovati i contratti, però parliamoci chiaro: sono passati nove mesi da quando siete al Governo. La dovete smettere di continuare a pensare che la colpa è degli altri. Dovete dire che cosa fate voi. La vostra impostazione è classista - questo l'ho già detto e lo ripeto con forza - perché pensate sostanzialmente che la società sia divisa in classi e volete fare in modo che i subalterni, quelli che stanno peggio, continuino a stare peggio. Avete allargato le maglie per i datori di lavoro che chiedevano maggiore flessibilità: questo è il dato.

Invece, ovviamente, non avete avanzato una proposta per cercare di affrontare il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari. Per fortuna, in qualche modo, qualche contratto si sta rinnovando. Ieri è stato rinnovato il contratto del legno e affini, il contratto dei meccanici prevede un recupero del 6,6 per cento dell'inflazione; questi rinnovi aumentano la paga base, migliorano le condizioni dei lavoratori e la loro disponibilità economica, perché quando si aumenta la paga base c'è un rapporto con l'insieme del salario diretto e indiretto.

Il cuneo fiscale, per cui voi vi spendete con grande forza, è una misura temporanea. Per di più, in questo decreto c'è un ulteriore peggioramento, perché c'è la possibilità di dare un salario a quei lavoratori in alcuni campi, ad esempio nel settore turistico, che lavorano di notte o di domenica, senza che questo sia considerato come parte della retribuzione, una specie di salario "mordi e fuggi".

Davvero pensate di costruire una società in questo modo? Se vogliamo discutere sulla natalità, sulla

possibilità dei giovani di costruirsi un futuro, per far sì che le nuove generazioni non vadano all'estero, bisogna porsi il problema di ridurre la precarietà, di prevedere delle assunzioni programmate, di dare certezza, di mettere in condizioni chi ha studiato di svolgere un ruolo e una funzione per quello che ha appreso durante il suo studio. Questa è la cosa da fare: parlare di lavoro e offrire le occasioni di lavoro. Voi invece pensate di dare solo al mercato la condizione per creare i posti di lavoro. Guardate, io non sono contro l'impresa, so benissimo che se esistono i lavoratori esiste anche un'impresa. Il problema è se l'impresa ha delle regole, oppure è tutto libero, purché - come si usa dire - ci sia un posto di lavoro. Questo non avviene.

Discutete di lavoro, ma tutto questo non c'è. Tutto questo, in questo decreto, non c'è. L'unica cosa che c'è in questo decreto è maggiore precarietà e maggiore flessibilità.

Avete tolto il reddito di cittadinanza, avete diviso i poveri in categorie e questa è una vergogna. *(Richiami del Presidente)*. Concludendo, signor Presidente, pensavo di poter dare un contributo alla discussione, per migliorare e cercare di dare una risposta positiva al mondo del lavoro e ai lavoratori. Purtroppo, per colpa della maggioranza, è impossibile dare questo contributo e quindi voteremo contro il provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Versace. Ne ha facoltà.

VERSACE *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame, contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, può essere già considerato, sicuramente, come una buona base di partenza. Secondo quanto afferma il Governo, lo scopo del provvedimento è quello di agevolare e promuovere la trasparenza e la semplificazione del mondo professionale. Tuttavia, onorevoli colleghi, credo che tutti voi possiate essere d'accordo sul fatto che temi così importanti, come la promozione dell'inclusione e la tutela del mercato del lavoro, necessitino di un impianto normativo coerente nel suo insieme, dotato di una visione volta a risolvere non solo le urgenze momentanee, ma anche a garantire una prospettiva di lungo periodo.

Un primo punto che vediamo in modo favorevole riguarda certamente l'inserimento dell'assegno di inclusione, che andrà a sostituire, già a gennaio 2024, il reddito di cittadinanza che, oggettivamente, è un provvedimento che ha disatteso le aspettative, come del resto molti di noi avevano previsto sin dal principio, in tempi non sospetti, quantomeno per come era scritto e applicato. È una scelta che riteniamo eticamente ed economicamente più corretta, che servirà a sostenere quelle persone che dimostrino oggettivamente di non essere in grado di lavorare, cercando di non lasciare nessuno indietro. L'intento è valido e condivisibile, però crediamo che tutte le misure di sostegno al reddito debbano essere eque, effettive ed universali. È proprio con riguardo all'universalità della misura che nutriamo qualche dubbio sulla sua reale applicazione. Ad esempio, devo rilevare la rigida individuazione dei criteri per poter beneficiare dell'assegno di inclusione. Questo, infatti, comporta il rischio di escludere i soggetti senza fissa dimora, per fare un esempio, che in quanto ultimi tra gli ultimi dovrebbero poter fruire di misure di sussistenza, così come già segnalato anche da numerose associazioni di categoria, che sono state audite in Commissione. *(Applausi)*.

Un'altra criticità attiene a un ambito a me molto caro: parlo del mondo della disabilità. Riprendendo le perplessità già manifestate anche dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) in sede di audizione, voglio segnalare che l'attuale formulazione della norma comporta due sostanziali rischi, che non sono assolutamente da sottovalutare. Il primo è che l'assegno di inclusione, così come disciplinato, rischia di escludere persone con disabilità che non rientrino nelle ipotesi di disabilità media, grave o non autosufficiente. Sarebbe opportuno, decisamente opportuno, estendere la misura anche a quei nuclei familiari che presentano un componente con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 104 del 1992. Il secondo aspetto che deve essere chiarito è che, dal calcolo del reddito familiare a cui far riferimento per poter beneficiare dell'assegno di inclusione, devono essere escluse espressamente le prestazioni connesse all'invalidità civile. Riguardo a questo punto, voglio specificare che il testo di questa norma è poco chiaro e consideriamo assolutamente necessario intervenire per evitare che i percettori di assegno di invalidità civile o di pensione di invalidità siano ingiustamente discriminati. Peraltro, parliamo di assegni e di pensioni che si aggirano intorno ai 300 euro: sarebbe pure più dignitoso definirli rimborsi spese, piuttosto che pensioni.

Come detto, il provvedimento in discussione presenta punti di forza e di debolezza. Chiaramente positiva è la parte che riguarda la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 35.000 euro, assunti per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre. Indubbiamente è un passo in avanti, per contrastare il costo della vita e per incentivare i consumi. Occorre però che il costo del lavoro diminuisca ulteriormente, che la misura divenga strutturale e non occasionale o per soli quattro mesi, come in questo caso (*Applausi*). Serve infatti che sia rifinanziata nella prossima legge di bilancio e per i prossimi anni, prevedendo maggiori riduzioni del costo del lavoro, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

Se non si interviene seriamente, questo tipo di azioni non può essere considerato buono o idoneo per tanti datori di lavoro, né tantomeno potrà stimolare nuove assunzioni.

Voglio ricordare in quest'Aula che proprio l'abbattimento del cuneo fiscale è stato da sempre un cavallo di battaglia del centrodestra, motivo per cui oggi ci aspettiamo più coraggio e più convinzione (*Applausi*), affinché l'Italia non venga più annoverata come uno dei Paesi OCSE con il peso del cuneo fiscale più alto: voglio ricordare che già oggi supera il 45 per cento.

Da condividere è anche la previsione di misure per rafforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che possono certamente prevenire le cosiddette morti bianche, morti inutili e ingiuste su cui bisogna assolutamente intervenire proprio per migliorare la vigilanza e la sicurezza.

Altro aspetto che ci inorgoglisce e che voglio ricordare è l'accoglimento in Commissione di un nostro emendamento, a prima firma delle colleghe Paita e Sbröllini (*Applausi*), con cui il Governo si impegna a rafforzare l'assegno di inclusione per le donne vittime di violenza, donne che non dobbiamo lasciare sole e che chiedono solo opportunità e sostegno per ricominciare e ricostruirsi una vita.

Altro aspetto, che peraltro a me sta particolarmente a cuore, è quello legato agli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.

Mi riferisco nello specifico all'articolo 28, che istituisce un fondo di 7 milioni di euro per il 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e non lucrative che assumono, ai sensi della legge n. 68 del 1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto del 2022 e il 31 dicembre del 2023, persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni. Ci verrebbe da dire finalmente e vi verrebbe da dirlo insieme a me.

Guardare alle persone con disabilità non più come un peso, ma come una risorsa per la società, era forse un sogno troppo ambizioso fino a qualche tempo fa. Oggi sembra realtà, ma ci si imbatte nei labirinti dei decreti attuativi, che invece ci riportano alla cruda realtà e dai decreti attuativi dipende praticamente tutto. Il decreto in discussione oggi, infatti, demanda l'individuazione di modalità e procedure a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la disabilità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 1° marzo 2024.

Devo essere onesta: inizialmente avevo letto questa misura come un'iniziativa sicuramente lodevole. Poi, però, leggere che occorrono quasi dieci mesi per la concertazione tra tutti i Ministri affinché si dia vita a un decreto attuativo mi sembra francamente esagerato. (*Applausi*). Non si può aspettare il 1° marzo per un decreto attuativo figlio di concertazione tra Ministri competenti: il nostro invito è che vi concertiate prima (*Applausi*) e, al riguardo, ho pensato di darvi una mano, non per gentilezza, ma per spirito di squadra, per spirito costruttivo, affinché nessuno davvero resti indietro, ma perché si possano offrire risposte serie.

Approfitto, quindi, per ricordare a tutti i colleghi presenti e al Governo che tra gli emendamenti che ci apprestiamo a esaminare e a votare ce n'è uno, a mia prima firma, proprio all'articolo 28, con il quale si prevede che il fondo possa vedere la luce non dopo dieci mesi, ma dopo tre, un tempo che mi sembra più che sufficiente, soprattutto se si pensa che l'operazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi. (*Applausi*). Forse tre mesi vi sembrano pochi? Allora riformulatelo per non andare oltre dicembre 2023. Onestamente lasciare la data del 1° marzo 2024 è una vera esagerazione: vorrebbe dire quasi dieci mesi di attesa per un decreto attuativo.

Signor Sottosegretario, mi rivolgo a lei per il tramite della Presidenza, perché conosco anche la sua sensibilità. Non ci sono oneri di spesa aggiuntivi. Rivedete il termine per il decreto attuativo. *(Applausi)*.

Il mio emendamento, il 28.101, vi dà proprio la possibilità di correggere il tiro e dare risposte rapide e serie anche al mondo del terzo settore, motivo per cui colgo l'occasione di chiedere, anche a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, di soffermarsi sulla proposta e di votarla.

Ridimensionare le tempistiche per l'emanazione dei decreti attuativi è urgente e necessario e non lo chiedo solo io, ma milioni di persone e numerose associazioni che hanno più volte sollevato il tema anche nel corso delle audizioni in Commissioni, tra cui, per citarne una tra tutte, Confassociazioni.

Certo, un altro punto su cui ci sarebbe piaciuto trovare più spazio e modalità di discussione sarebbe stato il salario minimo. A nostro avviso si tratta di un traguardo di civiltà, ma questo è un altro capitolo.

Vado a concludere, Presidente. Mi sento di dire che questo provvedimento sicuramente presenta dei punti interessanti, ma decisamente ancora migliorabili, quindi il mio auspicio è che il Governo abbia la giusta attenzione e sensibilità per valutare seriamente i suggerimenti che abbiamo presentato con lo scopo di migliorare questo testo che a breve ci avviciniamo a discutere e a votare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge contiene in primo luogo nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Cambia cioè l'approccio alla lotta alla povertà e alle situazioni di marginalità. Si tratta di un nuovo modo di includere chi ha più difficoltà, senza quindi lasciare indietro nessuno; oltre a prevederne l'inserimento nel tessuto sociale, si responsabilizza chi percepisce un assegno dello Stato.

Questa è la ragione che sostiene l'introduzione dell'assegno di inclusione. L'assegno viene erogato alle famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare persone non in grado di lavorare. Il nuovo assegno non contiene quei fattori che vedevano la partecipazione nel mondo del lavoro che aveva il reddito di cittadinanza. Al contrario, si pone come obiettivo quello di coniugare la necessità dei sussidi per chi non lavora con la presenza di politiche attive del lavoro che siano efficaci.

L'assegno va alle famiglie con minori disabili e torna ad essere un sostegno per includere e per contrastare la povertà. Ora ci sono a disposizione il doppio delle risorse che aveva il vecchio reddito di inclusione, la misura prima prevista per contrastare la povertà. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, perché ha voluto essere una misura per coniugare contrasto alla povertà e politiche attive, ma non c'erano gli strumenti per poterlo fare, innanzitutto per la macchinosità delle procedure previste per il passaggio tra ottenere il reddito di cittadinanza ed entrare nel mondo del lavoro, poi per il fatto che la macchina amministrativa era certamente impreparata a gestirlo.

Va detto che i circa 30 miliardi impiegati in quasi quattro anni sono andati in larga parte a famiglie del Mezzogiorno, molti nella mia Campania, in un periodo in cui l'economia ha rallentato, fino a retrocedere duramente dopo la pandemia. Questo ha consentito a molte famiglie di avere un reddito o un'integrazione di reddito che ha sostenuto l'economia di quei territori, però indebitando lo Stato. Ora si cambia pagina e la nuova misura, l'assegno di inclusione, segna un approccio completamente nuovo. Rimangono comunque molte risorse stanziare nel 2024; sono appostati 5,5 miliardi di euro, che andranno ai veri poveri. Allo stesso tempo, si investono risorse finanziarie nelle politiche attive e sulla formazione, per consentire a chi può lavorare di prepararsi a ricoprire un ruolo attivo nel mondo del lavoro.

Il lavoro è quello strumento che dona dignità ed è quel ruolo che ci si conquista nella società, a qualsiasi livello, che fa sentire il lavoratore un cittadino a pieno titolo. Il lavoro e il salario che si percepisce ogni mese tornano a costituire l'autentico reddito di cittadinanza. Ecco perché questo decreto segna un cambio di paradigma rispetto a prima: una visione del mondo inclusiva e non meramente assistenzialista, una concezione della società in cui lo Stato aiuta il cittadino a prepararsi, attraverso la formazione continua, ad ogni nuova sfida, guadagnandosi a pieno titolo il proprio ruolo di cittadino. Allo stesso tempo lo Stato sostiene con un apposito assegno chi rimane indietro, chi è veramente povero e non riesce ad acquistare quei beni materiali veramente necessari a una vita

dignitosa.

Altro capitolo importante di questo decreto-legge è il proseguimento nella riduzione del cuneo fiscale, iniziata con la prima legge di bilancio del Governo Meloni. Anche su questo l'Esecutivo, con la sua maggioranza, tiene fede al programma elettorale, che non era solo una promessa, ma diventa una realtà, quella di ridurre la pressione fiscale. Dopo aver adottato un'aliquota fissa molto bassa per indurre i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro di reddito a impegnarsi e a produrre di più, dopo aver approvato un'aliquota fissa molto vantaggiosa per chi inizia a lavorare e per i primi cinque anni, nel decreto prosegue la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti, portando il vantaggio fiscale rispetto a prima fino a 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro e a 6 punti percentuali sui redditi fino a 35.000 euro. Detto in soldoni, un lavoratore può arrivare ad ottenere in busta paga fino a 100 euro netti in più ogni mese.

Dal punto di vista del bilancio pubblico vengono aggiunti altri 4 miliardi di euro ai 3 miliardi già appostati nella legge di bilancio di dicembre. A copertura viene utilizzato integralmente il maggior indebitamento deliberato dalla Camera ad aprile, al quale si aggiungono ulteriori economie di bilancio. La vera sfida è riuscire a trovare le opportune coperture finanziarie per rendere strutturali questi tagli al cuneo fiscale attraverso una maggiore crescita dell'economia e il recupero di evasione delle tasse.

Un terzo punto che vorrei sottolineare rispetto alle norme approvate in questo decreto-legge è la volontà di azionare un'ulteriore leva a favore dei lavoratori delle aziende private attraverso l'ampliamento del *welfare* aziendale. In questo caso viene concesso l'utilizzo di *fringe benefit* per 3.000 a favore dei lavoratori con redditi bassi per coprire il rincaro delle bollette energetiche. Su questo tema crediamo che si debba fare di più, convinti che il *welfare* aziendale sia non solo un'arma efficace per garantire al lavoratore un reddito netto più alto, ma anche per rendere più armonioso e amichevole il rapporto tra un'azienda e i dipendenti che per essa lavorano. Le aziende che crescono di più sono quelle in cui vengono attivati tutti gli strumenti possibili del *welfare* a favore dei lavoratori.

Bene anche la strada intrapresa nel decreto-legge per andare incontro alle esigenze delle imprese che chiedono lavoro flessibile e temporaneo che, essendo contrattualizzato, elimina lo spettro del lavoro nero.

Bene gli incentivi per l'occupazione giovanile, che soprattutto nel Mezzogiorno si rileverà una misura utile ed efficace.

Si tratta insomma di un decreto-legge che per la vasta articolazione dei suoi diversi interventi agisce in modo puntuale in molti settori, trovando la soluzione più efficace. Forza Italia ha seguito il lungo esame in Commissione e posso testimoniare l'ascolto diligente che si è dato alle istanze di tutte le categorie e la lettura attenta delle modifiche proposte dai Gruppi parlamentari. Ne è uscito un testo normativo ulteriormente migliorato rispetto al decreto-legge iniziale, che vede quindi il sostegno convinto e favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati appena quarantacinque giorni dal 1° maggio, giorno in cui il Governo si è riunito per condannare definitivamente i nostri giovani e le future generazioni alla perpetua disoccupazione, firmando un decreto-legge che molto più semplicemente il MoVimento 5 Stelle ha già ribattezzato decreto precariato.

Ci aspettavamo l'ascolto delle principali categorie sociali soprattutto per rivedere gli strumenti di ingresso nel mondo del lavoro. Eppure, tutte le audizioni parlamentari sono state più un compitino da dover svolgere in tempi rapidi che un reale banco di confronto.

Ci aspettavamo un dialogo schietto, ma concreto tra tutte le forze politiche, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione. Eppure ci troviamo oggi a discutere un provvedimento che porta solo la firma di chi non sente o meglio non vuole sentire le richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Dato che ormai questo Esecutivo agisce a colpi di decretazioni di urgenza, ci aspettavamo anche un provvedimento capace di dispiegare effetti in tempi rapidi. L'operatività di queste misure necessiterà invece dell'emanazione di ulteriori decreti attuativi. Ecco, ci saremmo aspettati un maggiore impegno sul tema della riduzione drastica del precariato, della salute, della sicurezza e dei controlli; invece questo decreto-legge è un insulto a tutti quei giovani che vengono quotidianamente umiliati con

tirocini fittizi, contratti precari e paghe da fame.

Da più parti sentiamo dire che questo decreto-legge porterà ad un taglio del cuneo fiscale e quindi ad un aumento dello stipendio netto in busta paga. Evidentemente però si tratta solo di *marketing* politico, nato per nascondere provvedimenti vergognosi. In realtà, a meno che la misura non venga prorogata ulteriormente, nel Paese questo taglio durerà solo centocinquanta giorni.

Onorevoli colleghi della maggioranza, da mesi state urlando che l'abrogazione del reddito di cittadinanza alleggerirà le tasche dello Stato, ma vi chiedo: a danno di chi?

Sicuramente degli ultimi, dei fragili, di chi non ha voce, perché evidentemente anziché puntare al recupero dell'evasione fiscale, anziché parlare di tasse come pizzo di Stato, questo Governo ha deciso di fare cassa - o addirittura cresta - sui poveri, su chi a stento riesce a mettere un piatto a tavola e non oso immaginare cosa accadrà nel 2024, quando di fatto entrerà in vigore la revisione del reddito di cittadinanza. Eh già, perché vi siete rimangiati la favoletta propagandistica di eliminare il reddito di cittadinanza per fare posto all'assegno di esclusione. Voi l'avete chiamato assegno di inclusione, ma è paradossale che si chiami così una misura *ad excludendum*, una misura categoriale e non più universale come richiesto dall'Europa e come esiste in Europa. Avete scatenato una guerra ideologica contro i poveri e contro i percettori del reddito di cittadinanza che avete definito furbetti, fannulloni, truffatori, divanisti. È una vergogna.

La verità è che il reddito di cittadinanza, misura presente negli ordinamenti di quasi tutti i Paesi europei, ha salvato dalla disperazione milioni di italiani, soprattutto nei durissimi mesi pandemici. Senza questo sostegno, difeso persino dal Commissariato al lavoro dell'Unione europea, avremmo avuto un milione di poveri in più e non lo dico io, bensì l'ultimo rapporto dell'Istat, che fa eco a quanto dichiarato recentemente dal Presidente della CEI. Se solo il Governo fosse stato interessato al corretto funzionamento del reddito di cittadinanza, avrebbe dovuto disciplinare misure drastiche contro i governatori delle Regioni che hanno ritardato le assunzioni nei centri per l'impiego (*Applausi*), motivo per cui abbiamo presentato un emendamento volto ad accelerare le assunzioni nei centri per l'impiego, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non hanno speso le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2020. Questa maggioranza ha ignorato totalmente i nostri emendamenti a tutela dei più fragili e di chi rischia di rimanere indietro, come la mia proposta di prorogare fino alla fine dell'anno lo *smart working* per i lavoratori fragili, giacché tale diritto scadrà il prossimo 30 giugno.

Avete approvato un emendamento per prorogare il lavoro agile, ma solo per i privati e nel pubblico zero. La motivazione è che non siamo in grado di stabilire la platea dei potenziali fruitori. Ma come? Non eravate pronti a governare? (*Applausi*). E ora non sapete quanti sono i fragili, gli immunodepressi, i malati di cancro o i trapiantati?

Vergognosa, ad esempio, è la previsione di rafforzare la possibilità di ricorrere anche ai contratti a termine, un chiaro regalo a quei datori di lavoro che eludono il sistema sfruttando milioni di lavoratori e che in tal modo potranno prolungare questa forma contrattuale alimentando la precarietà in Italia. La previsione secondo cui i datori possono assumere fino a due anni senza causali ad eccezione di motivazioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, disciplinate o da disciplinare, aumenterà secondo noi il contenzioso giudiziario e questo perché in assenza di una disciplina contrattuale la causale verrà definita in autonomia dalle parti del contratto, incrementando la condizione di già forte debolezza di tanti lavoratori. Inoltre, avete aumentato il tetto per i *voucher* e in questo modo i *voucher* prenderanno il posto dei regolari contratti di lavoro, un insulto a migliaia di lavoratori soprattutto stagionali. Voglio ricordare che già con la legge di bilancio 2023 il Governo Meloni era intervenuto per modificare le prestazioni di lavoro occasionali, prevedendo l'aumento da 5.000 a 10.000 del limite massimo dei compensi da corrispondere, un chiaro segnale di sostegno al mondo della precarietà, confermato dai recenti dati dell'osservatorio sul precariato INPS, secondo cui il numero dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale è in aumento.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,24)

(Segue MAZZELLA). Cari concittadini - è a loro che mi rivolgo oggi attraverso il suo tramite, signor Presidente, perché i senatori e le senatrici sono stati sordi ai nostri emendamenti - abbiamo provato a modificare questo decreto presentando numerose proposte di buonsenso nell'interesse unico dei nostri

veri datori di lavoro: i 60 milioni di italiani. Eppure spiace evidenziare che tutte le proposte del MoVimento 5 Stelle sono state stralciate probabilmente perché dirette ai lavoratori e non agli sfruttatori a cui il Governo strizza invece un occhio. (*Applausi*). Penso alla bocciatura di un nostro emendamento volto a introdurre nel nostro ordinamento il salario minimo non inferiore ai 9 euro lordi l'ora, un'iniziativa appoggiata dalla stessa Commissione europea. Penso a una mia proposta emendativa che intendeva introdurre un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome. Penso alla decontribuzione totale per i contratti di lavoro domestico, una proposta voluta fortemente per valorizzare un settore tanto delicato quanto vitale a livello economico e sociale. Penso inoltre al fondo per la competenza digitale, volto a contrastare il divario digitale e culturale e per sostenere la massima inclusione, favorendo l'educazione sulle tecnologie del futuro.

Insomma la tagliola, a cui già ci ha abituato il Governo Meloni, questa volta si è abbattuta sulle nostre richieste di modifica, incrementando ancora di più il divario tra ricchi e poveri, tra occupati e disoccupati. Pertanto, innanzi a questo provvedimento che ignora totalmente i profondi cambiamenti del mercato del lavoro, forti dell'appoggio e della comprensione dei 20.000 manifestanti a Roma che il 17 giugno hanno gridato "no alla precarietà", qui ribadiamo con forza il no alla deriva pericolosa del Governo Meloni e di una destra a-sociale - sottolineo a-sociale - che vuole sempre più convincere il popolo italiano che la povertà sia una colpa. Ma noi non lo consentiremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità, di cui mi occupo, il provvedimento in discussione, al Capo II, contiene alcune lodevoli disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro orientate allo sviluppo delle misure di prevenzione e di protezione, in particolare di carattere organizzativo-gestionale, dove sicurezza è sinonimo di salute, e per il rafforzamento delle regole - già esistenti - di tutela contro gli infortuni, così come per il potenziamento dei controlli ispettivi in tutto il Paese, con previsioni atte a supportarne l'osservanza applicativa per un migliore governo dei rischi secondo le specificità aziendali. Così agendo in effettiva formazione e competenza datoriale in materia di sorveglianza sanitaria e attività del medico competente, nonché con l'integrazione e la condivisione dei dati e delle informazioni disponibili per una programmazione sempre più incisiva e mirata dei controlli ispettivi, soprattutto in chiave preventiva e deflattiva.

Dobbiamo infondere la cultura della sicurezza e questo provvedimento va nella giusta direzione. Si tratta di marginalizzare quelle aree grigie dove si formano fattispecie generatrici di incidenti essenzialmente per inerzie e distorsioni legate ad inadeguatezze, concausa di gran parte degli infortuni, per non essere più "distratti" in ordine all'applicazione di procedure di sicurezza note e consolidate da tempo, quando il vero tema è proprio, puramente e semplicemente, il loro rigoroso rispetto. Certo ciò non è scontato, soprattutto perché spesso taluni accorgimenti vengono disattesi proprio dagli stessi addetti per eccesso di confidenza con gli strumenti utilizzati.

Apprezzabile attenzione viene inoltre posta alla tutela degli studenti in formazione, non solo quanto alla loro copertura assicurativa INAIL, ma anche creando un fondo che preveda il ristoro delle famiglie degli studenti in formazione vittime di infortuni (anche se questo non dovrebbe più succedere). Credo sia un segnale positivo perché il principio è lo stesso, anche per finalmente riconoscere il giusto ristoro ai medici vittime del Covid e - se deceduti - ai loro familiari rimasti in assenza di qualsivoglia tutela in forma assicurativa.

La sfida è coniugare sicurezza, salute, lavoro ed impresa, agendo per andare oltre il mero controllo ispettivo e il mero approccio ispettivo e prettamente sanzionatorio, posto che senza competitività non c'è futuro, non c'è mercato; senza mercato, non c'è impresa; senza impresa, non c'è lavoro. Senza lavoro sicuro e latore di salute non ci sono né crescita, né sviluppo, perché quando c'è un infortunio sul lavoro di una certa gravità, fino ad arrivare a quelli mortali, i costi umani e sociali sono inaccettabili; tuttavia, è altrettanto vero che i costi economici, anche a carico dell'impresa, sono molto pesanti.

Siamo consapevoli che in taluni settori (l'edilizia è uno fra questi, come noto l'anno scorso è stato il settore che ha avuto più infortuni mortali) tutto è più complesso, perché in molti si improvvisano. Pertanto la formazione e l'addestramento specifico, così come previsto dal decreto-legge, a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente apparecchiature che richiedono conoscenze particolari,

intende incidere proattivamente sul cambiamento di rotta, a garanzia di adeguata, essenziale conoscenza e competenza datoriale.

L'orizzonte a cui tendere è un sistema evoluto ed integrato di prevenzione, sicurezza e salute, tanto nell'impiego che nella realizzazione dei prodotti, a cominciare da quelli di nuova immissione sul mercato. Al riguardo entriamo in un mio *mantra*, quello della prevenzione predittiva, perché, come molti di voi sapranno, all'inizio dell'introduzione su base volontaria della certificazione di qualità, molti storcevano il naso perché la consideravano un costo. Ebbene, i dati sono lì a dimostrare che la qualità è un ricavo, così come lo sarà investire strutturalmente in governo dei rischi e in sicurezza.

Ovviamente, di questi tempi tutti ci occupiamo di risparmi energetici perché lo *shock* che stiamo ancora superando (e non è detto che lo sia) è tale che per molto tempo si parlerà di rinnovabili, di immobili meno energivori e di tutto il corollario. Pertanto, il pensiero prevalente è quello di risolvere quel problema, che deve essere ricondotto nella transizione energetica mediante, per esempio, l'impiego di materiali da costruzione tali per cui le case del futuro siano decisamente meno energivore, antisismiche e non rilascianti inquinanti a vario titolo. Cosa voglio dire? Negli anni Sessanta l'amianto era usato diffusamente, senza aver fatto le dovute preventive verifiche sulla garanzia di salubrità del materiale. Dobbiamo quindi imparare dal passato ed errori simili non si devono più ripetere; pertanto, anche per materiali che sembrano molto promettenti si devono fare delle istruttorie molto approfondite, affinché ciò che oggi, anche solo per moda o per tendenza, appare interessante non si dimostri in futuro ad elevata incidenza di rischio per la salute e per l'ambiente.

Dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma; tuttavia, proprio perché dobbiamo farlo e proprio perché si tratta di nuove tecnologie e di nuovi prodotti, dobbiamo far sì che già dalla progettazione vi sia una maggiore sicurezza intuitiva sul lavoro, sia per le imprese che li realizzano, sia per le aziende che andranno ad impiegarli, e una maggiore sicurezza a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo. Vorrei essere ancora più esplicita: non dovremmo permettere, non solo per gli alimenti e i mangimi sintetici, che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto, se non vi è una chiara e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio, financo con prove palesi di accelerato invecchiamento, posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli operatori che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà ad utilizzare.

Siamo consapevoli che il contributo di questo provvedimento è solo un primo passo, ma in linea con un cambio di prospettiva dove tanti, anche piccoli, primi passi - e anche se ogni tanto c'è un passo di lato, ma vi porremmo sicuramente rimedio - contribuiranno a far sì che vi sia un sistema lavoro sempre più proattivamente sicuro e salubre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non posso non rammaricarmi dell'assenza in quest'Aula della ministra Calderone, che aveva assicurato al suo primo incontro presso la Commissione competente per questo decreto-legge la sua presenza, la sua partecipazione e una grande volontà di confronto. Si sa che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.

Poche cose quanto il valore del lavoro, il suo ruolo per l'individuo e per la società da un lato e, dall'altro, poche cose quanto la povertà (laddove non sia una scelta personale, magari per ragioni religiose, ma una condizione esistenziale) possono segnare tanto la distanza tra differenti culture politiche. Lo abbiamo toccato con mano, se avevamo bisogno di un'altra prova, proprio con questo decreto-legge, che non contrasta la povertà, ma combatte i poveri. Un decreto-legge che ha come titolo vero "precarietà e povertà" e che noi continueremo a chiamare così.

I dati presentati ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio hanno fotografato gli effetti che devasteranno la vita di questi poveri e che derivano dalla sostituzione del reddito di cittadinanza con questo assegno di inclusione. Probabilmente - immagino - è da qui che è derivata la volontà di presentare in Aula, da parte della relatrice, un emendamento che cambia la misura di equivalenza, perché avete dovuto prendere atto che questi dati, presentati da un organismo assolutamente terzo, ci dicono che -42 per cento è la percentuale che riguarda le famiglie e -28 per cento sono le risorse che andranno a contrastare la povertà, il che dimostra che combatte i poveri e non la povertà.

Il decreto è innervato da un pregiudizio e questo mi ha molto colpito, devo dirvi, al di là delle appartenenze politiche. Sono rimasta colpita dalla pochezza - non me ne vogliono i colleghi - del confronto in Commissione, dove questo testo è approdato oltre un mese fa, una pochezza che rattrista: sentire parlare solo di gente che non ha voglia di lavorare e che sta sul divano è davvero sconcertante. Questo decreto - come vi dicevo - è innervato da un pregiudizio ed è per questo che ho parlato di cultura politica: questo pregiudizio afferma che la povertà è uno stato di colpevolezza. Si è poveri perché non si fanno abbastanza sacrifici. (*Applausi*).

Mi ha colpito - non lo citerò per rispetto e anche per la stima che comunque ho nei suoi confronti - un collega che ha paragonato i sacrifici che abbiamo fatto per diventare senatori ai sacrifici che dovrebbero fare i poveri per uscire dalla condizione di povertà. Per questo ho trovato rattristante quel dibattito, che comprendo in parte; ci si sottrae sempre, quando si è in maggioranza, a un confronto vero, perché è più facile, si scappa dalle cose, però non va a finire bene di solito e poi si cambia idea e ci si deve correggere. Questa questione del non sacrificarsi abbastanza e questa condizione di vita si è anche contrapposta - questo è il secondo grave errore - al lavoro, che in questo decreto perde il valore straordinario che gli è assegnato dalla Costituzione, all'articolo 1 e all'articolo 4, ed è così che perde dignità.

Hanno scritto due studiosi per la rivista "Il Mulino" che «Quello che si prospetta di fronte a noi non è, dunque, solo un imperdonabile, cattivo, attacco ai poveri. È un attacco al lavoro dignitoso. Tanti poveri saranno costretti, oltre a ricorrere alla carità» o, immagino, all'aiuto di parenti e amici «ad accettare lavori e lavoretti sempre meno tutelati», come hanno detto le mie colleghe benissimo, e non torno su questo punto. Siamo davvero di fronte all'impossibilità di «garantire una vita dignitosa e decorosa. Contrastare questa misura è, tra le altre cose», come scrivono ancora questi due studiosi, «nell'interesse di chi difende il valore della dignità del lavoro». Facendo così, queste norme non corrispondono in alcun modo al dettato costituzionale, laddove all'articolo 36 i padri costituenti hanno affermato che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso» - in ogni caso! - «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»: libera dal ricatto e dignitosa, come è diritto di ogni essere umano.

Il decreto divide i poveri tra i meritevoli, che hanno non autosufficienti o minori a carico, e i non meritevoli, che non hanno invece questi carichi. Così facendo, lo si trasforma in una misura categoriale, ed è questo uno dei *vulnus* più gravi del decreto in esame, perché questo è un errore che, in parte, abbiamo tentato inutilmente di correggere: è la negazione della necessità dell'universalità. Una misura che sia davvero di contrasto alla povertà deve essere per sua stessa natura universale e, di fatto, in tutti i Paesi europei esiste una misura di sostegno al reddito rivolta ai poveri. Il Consiglio europeo, proprio di recente, ha varato una raccomandazione a favore di un sostegno al reddito, mediante appunto un reddito minimo. Quindi, continuiamo ad andare in una direzione che ci porta lontano dai Paesi europei (*Applausi*).

Le norme tradiscono, come dicevo, una cultura punitiva, per cui si è colpevoli della propria condizione di povertà e dunque si deve accettare qualunque offerta. Come ha ricordato Annamaria Furlan, si deve andare a qualunque distanza, magari con un *part-time* e, se non si rispettano le regole, se un componente della famiglia che viene considerato occupabile non segue tutte queste regole, il nucleo familiare nel suo insieme perde il reddito, negando tra l'altro anche i diritti dei minori. Gli esperti hanno inutilmente segnalato che sono ben pochi i centri per l'impiego in grado davvero di accompagnare i beneficiari nei termini previsti dal decreto, termini in questo caso cronologici, di tempo. Le norme sbagliano, perché fanno riferimento alla occupabilità, che viene definita in base alla composizione familiare, come ho detto, e manca ciò che è necessario quando si vuole accompagnare e fare uscire dalla povertà chi è in stato di bisogno.

Sappiamo che il reddito di cittadinanza aveva dei difetti, non ho nessun problema a dirlo, che andavano corretti. D'altra parte, proprio per iniziativa del Partito Democratico, venne introdotta per la prima volta una misura universale di contrasto alla povertà. Si trattava del reddito di inclusione (REI), poi completamente cancellato per volontà del Governo Conte I, di cui era - lo ricordo, perché credo che in questo sfavillante mondo della maggioranza la memoria sia davvero corta - *magna pars* la

presenza della Lega, che oggi sembra avere completamente dimenticato di essere tra coloro che hanno votato il reddito di cittadinanza e partecipato ai festeggiamenti per la sua approvazione. *(Applausi)*.

Noi non smetteremo però di ricordarvelo, quindi preparatevi, perché ogni volta che prenderò la parola andrò a vedere che cosa ha fatto la Lega nel Governo Conte I, che cosa ha fatto nel Governo Conte II e anche nel Governo Draghi.

La logica del decreto, come dicevo, sembra derivare dalla congiunzione tra un giudizio negativo sulle politiche contro la povertà e una priorità attribuita alla natalità e anche in questo è destinata evidentemente a fallire. In sostanza, il messaggio che arriva è che, se si è poveri, lo Stato non è disposto ad assicurare un sostegno per vivere decentemente. Non posso però... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere. Le ho già dato due minuti in più.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Termino in un minuto, signor Presidente.

Non posso non concludere richiamando e stigmatizzando il metodo di lavoro adottato dalla maggioranza.

In queste ultime ore, ieri pomeriggio e questa mattina, sono stati presentati in vista della discussione in Aula numerosi emendamenti della relatrice, chiaramente formulati su richiesta del Governo, come è ovvio, e con esso concordati. Si tratta di emendamenti rispetto ai quali la Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimersi in assenza delle relazioni tecniche. Immagino sia l'ultimo tentativo per rimediare al gravissimo errore compiuto dalla ministra Calderone, che ha tagliato del 50 per cento il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si tratta di emendamenti che evidentemente ignorano anche la missiva che il ministro Ciriani ha inoltrato alla sua stessa maggioranza, di intesa con la presidente Meloni, ricordando che non è questo il metodo da adottare. *(Applausi)*.

Quindi... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. Le ho dato un minuto in più.

È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

[ZULLO](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, ringrazio il rappresentante del Governo per il Ministero del lavoro, così come ringrazio la relatrice Mancini per tutto il lavoro che è stato svolto in Commissione insieme a tutti noi che a quei lavori abbiamo partecipato.

I colleghi del mio Gruppo che sono già intervenuti hanno illustrato genesi, sviluppo e obiettivi del decreto-legge in corso di conversione e non sarò qui a ripetere le cose che hanno detto, credo in maniera egregia.

Nel corso del dibattito ho sentito diverse parole: alcune sono state dette con grande positività, altre con un fare che io ho trovato costruttivo. Si è parlato di indifferenza del Governo Meloni, di arroganza, di esaltazione della precarietà, di un tentativo e di una voglia di colpire i poveri, di aumentare le disuguaglianze; si è parlato di insulto, di provvedimento vergognoso, addirittura di cresta sui poveri, di lotta ideologica; si è parlato di dividere il sistema tra lavoratori e sfruttatori.

Si è detta una serie di parole, che però non fanno il paio con una realtà con la quale dobbiamo confrontarci, una realtà che pone in evidenza una parola che non è stata mai pronunciata in questo dibattito: la parola è "sostenibilità". Tutto il sistema dell'inclusione sociale e lavorativa può andare avanti e può produrre frutti, se il sistema Paese si sostiene, se si sostiene il sistema delle imprese, e questa sostenibilità del sistema Paese non la si ritrova andando nelle piazze, ma nel sacrificio e nel lavoro che il nostro *premier* Giorgia Meloni sta compiendo nel mondo intero, tenendo alta la credibilità e l'affidabilità della nostra Nazione, dell'Italia, sui mercati finanziari.

Vedete, alla fine la sostenibilità è fatta di risorse e le risorse attengono a quanto il nostro Stato è affidabile, a quanto il nostro Stato è capace di attrarre investimenti. I dati che ci dicono che siamo sulla strada giusta sono lo *spread*, che è a livelli minimali (considerate quanto questo rende al nostro Stato), e il PIL, che si sta elevando. La sostenibilità, come detto, è un discorso che fa il paio anche con un PIL che si innalza. E questo PIL si innalza perché vengono esaltati alcuni settori produttivi che trovano il proprio sostentamento nelle misure che noi e il Governo abbiamo introdotto in questo decreto-legge, quelle che voi chiamate misure di precarietà, quando invece sono misure importanti per coniugare

domanda e offerta di lavoro in alcuni settori particolari che non possono e non riescono a determinare una stabilità del lavoro per la loro specificità e non per la loro volontà. Dovremmo sostenere le misure che, per esempio, il ministro Santanchè e il ministro Sangiuliano stanno portando avanti per destagionalizzare il turismo o che il ministro Lollobrigida sta portando avanti per determinare una protezione e una valorizzazione del *made in Italy* e dei nostri prodotti agroalimentari, che possono determinare la stabilità del lavoro.

La seconda parola che è mancata e che invece noi citiamo molto spesso è resilienza. Che significa resilienza? È la capacità di affrontare momenti di crisi venendone fuori più forti. È questo che vogliamo noi in tutte quelle persone che vogliamo includere nell'inclusione sociale e lavorativa: fare in modo che in loro si accresca la capacità di affrontare la crisi e la condizione in cui versano, per poterne uscire più forti. Questo concetto di rafforzamento coinvolge sì la collettività, ma coinvolge soprattutto i singoli. Perché ne devono uscire più forti? Ne devono uscire più forti perché la dignità la si ritrova nel lavoro. La dignità non si ritrova in un messaggio subliminale che arriva alle persone, per le quali sarebbe molto più comodo stare sul divano (sì, lo ripeto, è un messaggio subliminale che in questi anni è passato nella mente delle persone) piuttosto che accettare un lavoro che dia dignità. (*Applausi*).

Quando la collega Zampa parlava di un collega che in Commissione ha citato la parola sacrificio, quel collega ero io. La ringrazio, collega Zampa, perché la parola sacrificio in questo dibattito l'ha citata solo lei, prima di me. La cito e la valorizzo io, ora, perché, quando una sua collega - mi pare fosse la senatrice Furlan - parla di ascensore sociale, l'ascensore sociale su che cosa si è fondato se non sul sacrificio? In Commissione si è detto che addirittura noi produciamo nuovi schiavi, perché schiavizziamo quelle persone che perdono il beneficio se solo non accettano un lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale o a tempo determinato entro i limiti di 80 chilometri o di 120 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici. Se queste persone non accettano e perdono il beneficio, le abbiamo schiavizzate. E allora io vi chiedo: chi è più schiavo, quella collettività che attraverso il sacrificio e attraverso la tassazione trova la copertura di spesa per determinare misure di inclusione sociale oppure qualcuno che, sulla base di sacrificio, non riesce ad accettare queste condizioni? Così facendo, a mio avviso, lo schiaffo lo dà non a noi di maggioranza, ma a tanti nostri padri e a tanti nostri nonni, che con sacrificio hanno dovuto emigrare oltre i confini nazionali per dare dignità a se stessi, alle loro famiglie e al lavoro. (*Applausi*).

C'è un dato ineludibile che noi dobbiamo tenere presente. Come sancito dagli articoli 1 e 4 della Costituzione, il lavoro è un diritto e non lo neghiamo; ci è stata rivolta anche questa accusa, che però noi rigettiamo. L'accusa della negazione dei diritti; assolutamente no.

Il lavoro è un diritto, però è anche un dovere e lo è non perché lo dice Zullo, ma perché lo dice il secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione. Tale comma afferma che «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Voglio citare Aldo Moro, il quale diceva che questo Paese non si salverà, che la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Noi vogliamo che la stagione dei diritti e delle libertà non sia effimera perché dobbiamo capire che abbiamo tutti il dovere di concorrere alla crescita e alla sostenibilità del nostro Paese. Vogliamo coniugare libertà, doveri e diritti e lo facciamo guardando all'inclusione sociale e lavorativa e valutando le potenzialità di accesso al lavoro. Non si è detto che si discrimina o si creano diseguaglianze tra chi ha accesso al lavoro; non è vero, non corrisponde a verità. L'accesso al lavoro è condizionato da un piano individualizzato di valutazione per le potenzialità che una persona può e ha in sé per potervi accedere. Non penso sia rispettoso delle nostre intelligenze affermare qualcosa che non è scritto nel decreto-legge.

Cari colleghi, il problema non è dividere sfruttatori e lavoratori. Il problema è rappresentato dalla visione e dall'approccio diversi che noi abbiamo. Voi avete una visione parziale del mondo del lavoro, noi pretendiamo e pensiamo di avere una visione globale del mondo del lavoro, che parte da una necessità essenziale: la sostenibilità del nostro Paese e del sistema delle nostre imprese, ma anche la valorizzazione delle relazioni sindacali e delle norme di igiene e sicurezza del lavoro che possono

permettere il benessere psicofisico, ma anche economico e di miglioramento della qualità di vita del lavoratore e delle loro famiglie, e la ricaduta in termini di crescita civile e sociale del nostro Paese. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo voluto intravedere in questo decreto-legge.

Voglio sottolineare come si tratti di un decreto-legge che contiene in sé misure urgenti in attesa di una riforma globale. Troveremo certamente chi ha mostrato oggi in quest'Aula degli atteggiamenti propositivi nei confronti di tale riforma a cimentarsi con noi per trovare delle soluzioni strutturali, vantate e chieste per il cuneo fiscale che noi abbiamo introdotto e portato fino al 31 dicembre - mai avvenuto finora - che rimandano anch'esse ad una crescita della nostra collettività e della sostenibilità. Guardiamo pertanto alla valorizzazione di tutte quelle parti importanti, del complesso di queste norme che, attraverso la formazione, gli incentivi all'assunzione, la riduzione di alcune imposte e tassazioni, la reingegnerizzazione del lavoratore e il miglioramento delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, intendono creare e avviare un percorso di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di lasciare agli atti un intervento scritto, che non riesco a fare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, credo che si stesse accingendo a sospendere la seduta. Ebbene, intendo esprimerle e significarle tutto il disappunto del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, per questo slittamento dei lavori che dimostra davvero la mancanza di rispetto per i lavori di questa Assemblea. Questo ritardo è dovuto a controversie tutte interne alla maggioranza *(Applausi)*, ad una sorta di bulimia emendativa per cui emendamenti della stessa relatrice vengono presentati all'ultimo secondo, mancanti della necessaria relazione tecnica del MEF, provocando il ritardo dei lavori di questa Assemblea e mancando quindi di rispetto alla stessa.

Mi permetto di aggiungere un'altra notazione: ancora una volta si è replicato il costume che questa maggioranza ha sviluppato e messo in piedi di bocciare emendamenti proposti dalle opposizioni per poi farli propri e riproporli come emendamenti propri o addirittura in forma di decreto-legge. *(Applausi)*. Poiché noi abbiamo sempre predicato la condivisione, abbiamo sempre detto che siamo disponibilissimi a collaborare, se ci volete copiare, copiateci, ma almeno chiedete il permesso, non fatelo con questi metodi autoritari tipici di questa maggioranza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, le chiedo, per la prossima volta, di cambiare la sua sfera di cristallo, perché quello che ha anticipato non era esattamente così, io stavo dando la parola alla relatrice. *(Applausi)*.

Si può sempre intervenire sull'ordine dei lavori, ma visto e considerato che la collega ha anticipato quello che la Presidenza stava facendo, cosa assolutamente non reale, ho semplicemente detto alla collega di cambiare sfera di cristallo perché con quella non vincerà mai al SuperEnalotto. *(Applausi)*.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, lascio queste polemiche, soprattutto per quello che riguarda la bulimia, e mi limito a fare una precisazione al senatore Magni. Innanzitutto, l'articolo che riguarda la scala di equivalenza è assolutamente comprensivo di una relazione illustrativa e tecnica precisa e puntuale e quindi questo mi sembrava doveroso precisarlo. Inoltre, mi risulta assurda la sua polemica circa la presentazione di un mio emendamento, se la necessità è proprio quella di porre ulteriori somme per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e soprattutto gli infortuni mortali, quindi veramente sono polemiche sterili che da relatore di un decreto-legge che ritengo così importante lasciano il tempo che trovano. *(Applausi)*.

[CALANDRINI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per informarla circa i lavori che stiamo conducendo nella 5a Commissione. Sono pervenuti gli ultimi pareri rispetto ad alcuni

emendamenti che erano stati accantonati da parte della Commissione e quindi se fosse possibile, anche per un'interlocuzione che abbiamo avuto con i colleghi senatori delle opposizioni che chiedevano degli approfondimenti con alcune note che sono appena arrivate dal MEF, saremmo pronti intorno alle ore 14. Se lei decide di sospendere la seduta, a noi serve una mezz'ora di tempo per poter valutare tutta la parte degli emendamenti della relatrice e alcuni subemendamenti che sono arrivati. Dopodiché, per le ore 14 potremmo essere pronti per iniziare a votare.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo francamente inaccettabile questa richiesta di sospensione della seduta su un provvedimento che in Commissione stiamo analizzando da un mese. Abbiamo dovuto assistere al deposito di emendamenti della relatrice ieri e oggi, con la necessità quindi di uno slittamento dei lavori per consentire alla Commissione bilancio di intervenire oggi, nonostante avessimo deciso tutti insieme che la seduta sarebbe continuata dalle ore 13 per il voto sugli emendamenti. Secondo noi questo è un modo di procedere non molto rispettoso delle opposizioni, anche perché ricordo che tali emendamenti sono stati depositati ed è stato dato un termine ridicolo per la presentazione di subemendamenti, quindi è stato dato anche molto poco tempo per esaminarli. Tenuto conto del fatto che si tratta di un provvedimento importante e sul quale la Commissione ha lavorato a lungo, riteniamo inaccettabile questo modo di procedere e siamo totalmente contrari alla sospensione dei lavori.

[PRESIDENTE](#). In ogni caso, colleghi senatori, senza il parere della 5a Commissione non possiamo andare avanti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 14, secondo quanto richiesto dal Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 14,11).

La seduta è ripresa.

[CALANDRINI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (Fdl). Signor Presidente, desidero informarla che la Commissione bilancio ha fatto un lavoro quasi completo, perché siamo arrivati a lavorare sul 90 per cento degli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Mancava infatti la parte finale, riferita ai 12 emendamenti della relatrice e a 4 o 5 subemendamenti accantonati. Su quest'ultima votazione c'è stato un voto di parità, e quindi di fatto il voto non è stato.... *(Commenti)*. Colleghi, c'è stato un voto di parità, quindi è inutile che dite cose non vere. Quindi, essendo un voto di parità, per quanto riguarda il Regolamento, significa che il voto è contrario e che non è stata approvata la parte finale, riferita agli emendamenti della relatrice. *(Applausi)*. Quindi, molto semplicemente, la Commissione può riconvocarsi per esprimere un nuovo e, chiaramente, in parte differente parere, al fine di poter assicurare il rispetto e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda l'esame degli stessi emendamenti in Assemblea. Signor Presidente, abbiamo la convocazione alle ore 15, perché stiamo aspettando che il Ministero dell'economia e delle finanze dia l'ulteriore parere sul testo modificato. Quindi immaginiamo che per le ore 15,30 possiamo riprendere i lavori in Assemblea. Pertanto le chiedo se sia possibile un'ulteriore breve sospensione.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, quello che è successo in Commissione bilancio è molto grave e il Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista chiede pertanto l'immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo, intanto perché ci sono temi regolamentari che abbiamo il dovere di affrontare in quella sede. Abbiamo trovato non solo fuori luogo, ma anche abbastanza goffa la spiegazione del Presidente della Commissione bilancio e non solo perché eravate arrivati al novantanovesimo cancello e siete tornati indietro, ma perché, come lei sa, signor Presidente, per la sua esperienza parlamentare, non esiste il voto pari: quando si è pari, vuol dire che l'emendamento è stato respinto. Quindi, o si è pari, o si è inferiori alla parità, quando c'è una votazione, se non c'è un voto in più, chiunque viva le Aule parlamentari conosce quello che stabiliscono i Regolamenti al riguardo.

Consiglierei quindi al Presidente della Commissione... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il presidente Boccia.

BOCCIA (*PD-IDP*). Come dicevo, consiglierei al Presidente della Commissione bilancio di considerare approvati gli emendamenti che hanno un voto in più della maggioranza.

Il tema, però, non è questo. Il tema è di merito, signor Presidente. Oggi la maggioranza e il Governo hanno cercato di porre toppe, che ovviamente erano peggio del buco: dagli indici di equivalenza, passando per gli infortuni sul lavoro e per il lavoro gratuito fatto dai lavoratori socialmente utili; per non parlare dell'utilizzo dei lavoratori che prendevano un tempo il reddito di cittadinanza. Sono tutti temi che come Gruppo Partito Democratico, insieme agli altri Gruppi di opposizione, abbiamo contestato in 10a Commissione.

Molte delle nostre proposte non sono state accolte. Il Governo ha tentato in maniera abbastanza rabberciata di correggere alcune lacune che non erano correggibili e alla fine il risultato è stato quello che è sotto gli occhi di tutti: sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati oggi dalla maggioranza. Come lei sa, signor Presidente non è possibile riproporli e per questo chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Non è più possibile nemmeno per noi tollerare una sorta di Regolamento *à la carte*. La maggioranza si sveglia e all'improvviso, umiliando il Parlamento (*Applausi*), presenta rammendi peggiori dei buchi, pretendendo poi di andare avanti come se nulla fosse successo. Non ve lo permetteremo. Pretendiamo il rispetto delle regole.

Per questo, signor Presidente, chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e chiediamo che le Commissioni di merito, innanzitutto la 10a Commissione e la Commissione bilancio si riuniscano successivamente alla Conferenza dei Capigruppo per tornare ad analizzare il testo, che non potrà più comprendere gli emendamenti che oggi sono stati bocciati. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, posto che non mi affascina tanto il gioco per cui, quando si è maggioranza, si ragiona in un modo e, quando si è opposizione, si ragiona in un altro, dico che oggi c'è però un elemento nuovo, molto innovativo, che non ha precedenti. Mi riferisco al fatto che in Commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sull'approvazione del parere che la Commissione dà all'Assemblea sugli emendamenti. Questa è una cosa che non ha precedenti: quindi, dopo il DEF che non aveva precedenti, vi è stata un'ulteriore innovazione di precedenti da parte di questa compatta maggioranza (*Applausi*) sul tema dei pareri della Commissione bilancio.

Credo che per questa ragione e, soprattutto, per la gestione dei tempi, da adesso in poi sia necessaria la Conferenza dei Capigruppo.

Il presidente Calandrini ha semplicemente detto un'ovvietà: si cambia il parere. Posto che per il noto principio del *ne bis in idem* non si può votare di nuovo lo stesso parere, ci sarà un parere che su un emendamento verrà modificato e si rivoterà il parere.

Credo, tuttavia, che il dato politico e anche il rapporto tra maggioranza e opposizione ci consentano di chiedere come forza di opposizione la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per gestire i tempi con i quali arriveremo al voto finale su questo decreto-legge. Lo dico con un po' di amarezza perché, nonostante il tentativo encomiabile del presidente Zaffini in Commissione, ricordo che gli emendamenti segnalati sono stati depositati il 28 maggio, quasi un mese fa. La maggioranza e il Governo non sono riusciti a costruire il loro percorso emendativo su un testo che stava lì da un mese (*Applausi*) e ci troviamo emendamenti presentati all'ultimo secondo, compresa questa mattina, con termini non fissati o molto vicini per i subemendamenti, quando c'era il tempo per fare un lavoro ordinato, pur nella contrapposizione politica su un decreto che è evidente che non avrà mai il nostro supporto. Evidentemente non si è in grado di fare un lavoro ordinato e quindi ritengo che sia la Conferenza dei Capigruppo a dover affrontare la questione. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, vorrei rammentare il fatto che questo decreto-legge è stato annunciato con una propaganda di stampa che diceva che sarebbe stato il più grande taglio del cuneo

di tutti gli ultimi anni. Non siete stati in grado nemmeno di garantire la maggioranza per il più grande taglio del cuneo degli ultimi anni. (*Applausi*). E questo è un problema. Vedete, chi vi parla non ha un atteggiamento ideologico su questo decreto; ne vede i lati buoni e i lati meno buoni. Il punto è politico: non siete in grado, all'interno delle Commissioni, di garantire la maggioranza neppure per le cose per le quali fate una propaganda esasperata nel Paese. (*Applausi*).

Ve lo dico in modo molto chiaro: nonostante una posizione che è molto articolata sui temi del decreto, noi ci associamo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo fatta dagli altri colleghi dell'opposizione (*Applausi*), perché è del tutto evidente che la riprogrammazione dei lavori dell'Assemblea deve essere fatta sulla base di quello che è avvenuto e che non si possa fare finta di nulla. Ripeto: potete anche aver fatto un'operazione parziale sul taglio del cuneo, ma di sicuro non siete in grado, nei lavori delle Commissioni, di portare avanti nemmeno il minimo lavoro che impostate. (*Applausi*).

È successo un fatto grave, che non può essere declinato come una non maggioranza, come ha detto il presidente Calandrini, che rispetto e che è persona seria. Peraltro ricordo a tutti che la parità è stata raggiunta con il voto del presidente Calandrini; questo in qualche modo dovrebbe spiegare le difficoltà che avete. Non è nostro dovere garantirvi la maggioranza; c'è bisogno di una riprogrammazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo. Quindi, Presidente, la prego di convocarla immediatamente, perché abbiamo tutti bisogno di fare chiarezza. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, mi associo alle richieste dei senatori che sono intervenuti prima di me. La 10a Commissione è impegnata da settimane nell'esame di questo decreto-legge; la settimana scorsa abbiamo fatto una serie di sedute, con riconvoche praticamente *ad horas* o anche a minuti, e ogni volta mancavano i pareri o c'erano problemi sugli emendamenti della stessa maggioranza. Quello che è successo in Commissione è davvero grave, ma soprattutto significativo, e certamente non è rispettoso del ruolo di questo Senato pretendere una riconvocazione a mezz'ora, quando si sa che mezz'ora non basterà. La maggioranza deve saper gestire i suoi tempi d'Aula e le sue votazioni e garantire che i suoi provvedimenti arrivino firmati, con i pareri e con i voti necessari per essere portati in Aula.

Quindi mi associo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché è necessario, nel rispetto di tutti noi, che i lavori vengano calendarizzati tenendo conto di tutto quello che è successo. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, vorrei precisare una cosa che mi sembra superflua, ma che evidentemente non lo è. Siamo tutti ben consci del fatto che, quando un provvedimento o un qualsiasi documento viene messo ai voti in una Commissione o nell'Assemblea del Senato e ottiene lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, questo documento non è approvato. Ma quello era un parere su una serie di emendamenti e ciò non significa assolutamente che questi emendamenti siano stati bocciati. È stato bocciato (nel senso di non approvato) il parere sugli emendamenti. (*Applausi*).

Detto questo, ci sono state due richieste di convocare la Conferenza dei Capigruppo e una richiesta di non farlo, da parte dell'opposizione.

Ebbene, io mi rimetto alla decisione del Presidente, ma, per conto del Gruppo Fratelli d'Italia, del tutto superflua una Conferenza dei Capigruppo per una questione che deve e non può che essere risolta in Commissione. Si possono avere infatti tutti i pareri che si vuole, ma il parere della Commissione bilancio, favorevole o contrario che sia, è necessario. (*Applausi*). È lì che si deve esprimere tale parere e non certamente nella Conferenza dei Capigruppo.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, al di là di quelle che sono le valutazioni politiche, ognuno fa il gioco delle parti e quindi indubbiamente l'opposizione metterà in rilievo e in risalto quello che è

successo in Commissione bilancio, come è giusto che sia; al vostro posto avremmo fatto sicuramente lo stesso.

Al di là però della valutazione politica, visto e considerato che abbiamo messo in evidenza, come era stato stabilito nella scorsa Conferenza dei capigruppo, che il decreto-legge fosse comunque portato a conclusione nella giornata di oggi, tanto è vero che non è neanche previsto l'orario di chiusura della seduta alle ore 20, come avviene in tante altre situazioni, l'invito che faccio, al di là della questione politica che resta, per la quale farete tutto quello che potete fare (l'intervento in Aula, mostrare che la maggioranza è mancata; tutte cose legittime), dal punto di vista regolamentare seguiamo una delle seguenti procedure. La prima è che la Commissione bilancio, a termini di Regolamento, torni a riunirsi per fare la valutazione sull'espressione di un parere che dovrà essere favorevole o contrario; la seconda alternativa è che gli emendamenti vengano ritirati e si prosegua normalmente con lo svolgimento del decreto-legge. Queste sono le due opzioni sul tavolo. Senza però perdere tempo, forse è meglio che la Commissione bilancio si ritrovi subito e non alle 15 o alle 15 meno un quarto, e faccia queste valutazioni. Quindi o ci sono effettivamente le condizioni e si è in grado di esprimere un parere sulla base di termini regolamentari chiari e certi o, altrimenti, si ritirano gli emendamenti. Giustamente gli incidenti possono capitare e se capitano, ci mancherebbe altro, la maggioranza farà ammenda di questo. Non rallentiamo però quello che è un *iter*; alla Camera stanno aspettando il provvedimento perché devono avere la tempistica necessaria, al netto di tutte quelle che possono essere le valutazioni politiche.

La Conferenza dei capigruppo cosa può chiarire se non semplicemente fare un po' di grancassa di una situazione che è accaduta? Da un punto di vista regolamentare penso possa essere poco produttiva. C'è tempo di fare le valutazioni affrontando gli emendamenti, la discussione e le dichiarazioni di voto. È semplicemente per cercare insieme una gestione ordinata dall'Aula - ribadisco - al netto delle valutazioni politiche che sono evidenti. Sono in maggioranza, lo riconosco e non ci nascondiamo certamente dietro a nessuno. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi rivolgo ai miei colleghi per il suo tramite, come si fa in questi casi, dicendo loro che non è che qui si sta facendo una pantomima, un gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, altrimenti diventa veramente una ridicolizzazione dell'Assemblea, della Commissione e anche delle questioni politiche francamente, almeno dal mio punto di vista, assolutamente non condivisibili. Qui c'è semplicemente un fatto, anzi in realtà di fatti ce ne sono due perché ciò che è successo - me lo consentirete, lo devo dire - è anche un po' l'epilogo di una scelta che si è fatta in tutte queste settimane.

Tra l'altro, l'Aula era inevitabilmente un po' deserta stamattina, ma se vi rileggete il testo del mio collega senatore Magni in discussione generale, noterete che, pur non potendo ancora sapere quello che sarebbe accaduto in Commissione bilancio, ha esattamente posto una serie di questioni di merito su come è stato condotto l'*iter* del provvedimento e anche sull'atteggiamento che il Governo ha avuto nei confronti di diversi emendamenti dell'opposizione che, come spesso accade, sono stati messi da parte e poi bocciati senza una motivazione di alcun genere.

È evidentemente anche questo il frutto inevitabile della scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. Come è stato ricordato, gli emendamenti sono stati presentati molte settimane fa e ricordiamo anche che questo decreto nasce con un vizio di fondo, perché è stato presentato il 1° maggio, quindi proprio con il massimo della propaganda, dal mio punto di vista anche della strumentalità, perché contiene misure che non vanno nella direzione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. In ogni caso, stando ai fatti, si è prodotto un fatto politico all'interno della Commissione. Dopo varie settimane in cui il Governo ha avuto un determinato atteggiamento nei confronti degli emendamenti, anche quelli di buon senso, presentati dall'opposizione, si produce in Commissione un fatto politico che - la potete raccontare come volete - è un fatto politico evidente: un emendamento che viene proposto in Commissione e che non passa, è bocciato. Non ci sono giri di parole da fare su questo: l'emendamento è respinto. Da questo punto di vista, il Regolamento è chiarissimo, come è chiarissimo quello che è

successo negli ultimi cento anni di storia del Senato e quindi mi pare evidente che rispetto a un fatto del genere come minimo bisogna consentire alle forze dell'opposizione che lo stanno richiedendo - per di più su un provvedimento così importante - di avere un elemento di approfondimento.

Mi associo quindi alla richiesta dei miei colleghi dell'opposizione di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Mi lasci concludere, però, che è proprio l'epilogo inevitabile di una scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. È chiaro che se si sceglie la strada della propaganda e di non confrontarsi nel merito, questo è il frutto inevitabile di un meccanismo tutto sbagliato.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, sono intervenuto per primo in Aula questa mattina alle ore 10,25 circa in discussione generale ed erano presenti alcuni colleghi della maggioranza e forse non c'era nessuno dell'opposizione. (*Commenti*). Ho dichiarato immediatamente il voto favorevole di Forza Italia su un provvedimento importante che il Governo ha varato il 1° maggio, quindi nella data simbolo del lavoro e del lavoratore, che forse voi vi siete dimenticati da un pezzo. (*Applausi. Commenti*). Ci pensiamo noi oggi ai lavoratori e al lavoro, con l'approvazione di questo provvedimento. Quello che è accaduto in Commissione dal punto di vista politico non ha alcuna rilevanza. Se oggi siete attaccati a questi piccoli episodi non avete argomenti politici per controbattere alla maggioranza. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore, la invito a rivolgersi alla Presidenza.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Mi rivolgo a lei, signor Presidente. Quello che è accaduto in Commissione bilancio era ampiamente noto, perché già questa mattina avevamo un impegno di Gruppo che è ritardato di soli quindici minuti, quindi io e il senatore Lotito, componenti della Commissione bilancio, sempre presenti al 100 per cento in Commissione, siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo. Non c'è alcun problema politico, non c'è bisogno di alcuna Conferenza dei Capigruppo. Possiamo ritornare in Commissione bilancio - perché l'emendamento non è stato votato in maniera contraria - votare il nuovo parere e stare tutta la notte a votare gli emendamenti ed approvare il provvedimento qui in Aula. (*Applausi*). Le polemiche politiche dell'opposizione le respingo. Noi siamo pronti. Invito il Presidente di questa Assemblea a riconvocare anche una Commissione bilancio per tornare a votare. Non c'è nessuna polemica su quello che è accaduto; si è trattato soltanto, purtroppo, di una coincidenza di tempi che non c'è stata rispetto a un impegno di Gruppo che avevamo. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, come Capogruppo del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE, mi associo a quanto detto dai miei colleghi di maggioranza. Il senatore De Cristofaro fa finta di non aver capito quanto dichiarato dal collega Malan e di non aver capito qual è stata l'evidenza. Riportiamo tutto a più miti consigli e anche alla calma in quest'Aula. Non è stato bocciato alcun emendamento, ma semplicemente un parere, pertanto il parere va discusso di nuovo in 5a Commissione. Non c'è alcun bisogno della Conferenza dei Capigruppo. Si prosegua dunque secondo le regole che ci siamo dati già in precedenza. L'Assemblea è convocata, evitiamo le polemiche sterili. Comprensibilmente quelli dell'opposizione fanno politica, ma qui non c'è nessuna questione politica; c'è invece da rivotare un parere, e questo va fatto - come ho detto - nella Commissione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, sentito per le vie brevi il presidente La Russa, convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 14,45.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,36, è ripresa alle ore 18,29).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

La seduta è ripresa.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 13.0.100, 16.0.1, 18.0.1,

19.0.3, 19.0.4, 22.0.1, 23.0.1, 24.0.14, 27.0.1, 27.0.2, 36.101, 38.0.6, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 41.0.100, 43.1, 43.2, 43.0.1 e 43.0.8.

La Presidenza dichiara altresì inammissibile il subemendamento 25.0.1000/1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alle parole «sono abrogati», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

(Viene per errore effettuata una nuova votazione dell'emendamento 1.5, immediatamente annullata).

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 2.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, fino alle parole «è erogato mensilmente», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, fino alle parole «di un mese», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.17.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «1° gennaio 2025», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti successivi 3.0.2 e 3.0.3.

Dovremmo ora passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, su cui è appena pervenuto il parere della 5a Commissione, ma credo che gli Uffici necessitino di un breve spazio di tempo per predisporre il lavoro con precisione, prendendo nota delle osservazioni che sono arrivate per comunicarle all'Assemblea e perché tutto si svolga con regolarità.

Nel frattempo, propongo di procedere all'esame degli ordini del giorno riferiti agli articoli successivi, che non necessitano di questi pareri ulteriori della 5a Commissione, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G12.100 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo: a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario, di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Cosenza accetta questa ampia riformulazione?

COSENZA (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo con i successivi ordini del giorno.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, l'ordine del giorno G19.100 può essere accolto come raccomandazione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G19.101. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G19.102, G19.103 e G19.104.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bergesio, è d'accordo sul fatto che l'ordine del giorno G19.100 venga accolto come raccomandazione?

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G19.100 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.101 non verrà posto ai voti.

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.102?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.103?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.103, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.104?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.104, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G22.100 esprimo parere favorevole con la seguente formulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità, nel limite delle risorse disponibili, di».

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, accetta la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G22.100?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G26.100.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Pirro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26.100?

PIRRO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100, presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G27.100 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di adottare ogni misura volta a garantire la pronta implementazione della procedura telematica di prenotazione di fondi che l'INPS è tenuto a strutturare e gestire ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023».

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G34.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G37.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Damiani se accoglie l'invito al ritiro.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Lo accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G38.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Magni se insiste per la votazione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G38.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'ordine del giorno G39.000.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare ogni opportuna iniziativa nei limiti delle risorse disponibili».

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Pirro se accoglie la proposta di riformulazione.

PIRRO (*M5S*). La accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.000 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G42.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo nuove competenze per la maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri, nei limiti delle risorse disponibili».

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Murelli se accoglie la proposta di riformulazione.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). La accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonato, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.1000, su cui il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «"il componente o";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «sopprimere l'articolo 12;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «certificati dalla pubblica amministrazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «1992, n. 104».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Passiamo all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sarò breve perché vorrei solamente rimarcare ancora una volta l'assurdità del parere contrario su questo emendamento, che chiedeva solo di estendere alle famiglie con figli al di sotto dei ventisei anni, che quindi stanno facendo un percorso di studi, la possibilità di accedere all'assegno di inclusione.

Forse, infatti, la maggioranza e il Governo non si sono resi conto che gli studenti in Italia concludono il ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado all'età di diciannove anni; voi gli state togliendo il sostegno un anno prima della conclusione degli studi, dicendo che devono andare a lavorare per dare una mano a mantenere la famiglia, a fare gli schiavi, invece che formarsi in un percorso di studi e magari proseguire anche all'università. Ai nostri giovani state dicendo che devono restare ignoranti per fare gli schiavi nelle imprese dei vostri amici. Ditelo ai cittadini italiani quello che pensate veramente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole: «è riconosciuto altresì», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.15 e 2.16.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «con la parola "due";», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole: «regolarmente registrato», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.26.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «cecità civile".», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.28 e 2.29.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 2.106, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/5, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/6, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 2.1000 la 5a Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato alla seguente riformulazione, della quale do lettura e il cui testo è in distribuzione.

«Sull'emendamento in questione, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione. All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

- d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

C'è, quindi una nuova copertura di cui tutti possono prendere atto poiché è in distribuzione ai gruppi. Chiedo dunque alla relatrice se accetta tale riformulazione.

[MANCINI](#), *relatrice*. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento così riformulato.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo 2).

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto perché il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento, l'unico tra gli emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza. Noi prendiamo atto che la maggioranza ha avuto un importante ravvedimento. Dopo discussioni davvero inutili e superflue in Commissione, credo sia stato molto convincente quanto ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso, facendo una fotografia di ciò che avverrà con la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione: meno 42 per cento sarebbero state, nella prima versione, le famiglie che possono averne accesso, e meno 28 per cento le risorse.

È stata dunque ascoltata, questa mattina, nella complessa discussione che si è svolta in Commissione bilancio, la nostra richiesta di arrivare fino a una soglia superiore. Meglio tardi che mai e, quindi, queste sono le ragioni per cui noi abbiamo deciso di votare a favore di questo emendamento.

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle vuole esprimere il suo voto favorevole all'emendamento in esame, che è l'unico che ci sembra abbia accolto un nostro parere e un nostro condizionamento, mentre dobbiamo sottolineare che la gran parte di tutti gli emendamenti non è stata accolta. Pertanto continueremo il nostro percorso di opposizione a questo decreto-legge, che continuiamo a chiamare decreto precarietà. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti da 2.107 a 2.40.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.1000, su cui il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.104, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.1000.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Sbroellini, sostanzialmente identico all'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[BEVILACQUA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare riflettere la maggioranza sul fatto che questo emendamento avrebbe lo scopo di ancorare l'offerta formativa, i tirocini e quant'altro al territorio in cui vengono erogati. Faccio un esempio: fare un corso di formazione per saldatori in una realtà in cui non esistono fabbriche siderurgiche significa comunque destinare quell'attività all'insuccesso per un'offerta lavorativa che sia coerente col territorio.

Vi invito, quindi, a tenere presente il fatto che, se vogliamo creare corsi di formazione che portino a sbocchi lavorativi, sarebbe opportuno tener conto delle esigenze lavorative di quel territorio. Fate dunque attenzione a quello che state facendo e dite agli italiani che volete trasbordarli lontani dalla loro terra, altrimenti perdono il reddito di inclusione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 6.1000 e 6.1001.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 6.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, vorrei solo ripetere per l'ennesima volta quello che ho spiegato in Commissione. Questo emendamento cercava di dare una mano alla maggioranza, in quanto a nostro avviso stiamo sovraccaricando i servizi sociali dei nostri territori, quindi gli assistenti sociali dei Comuni, con numerose incombenze; pensiamo a questo decreto e pensiamo a quello sugli anziani. Vorremmo pertanto chiedere (tra l'altro è una cosa già coperta dal punto di vista finanziario) di portare il rapporto tra assistenza sociale e abitanti a uno ogni 4.000. Non avete voluto ascoltarci; credo che questo provocherà numerosi problemi sui territori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 6.7, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, e 6.100, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risulta precluso l'emendamento 12.100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1001, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «a livello nazionale"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.14 e 6.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 6.19, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.31, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 6.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

All'articolo 7 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, identico all'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, credo che tutti i colleghi e le colleghe sappiano che stiamo qui parlando dell'offerta congrua, e cioè di quella che dovrebbe essere un'offerta di lavoro per chi percepisce il reddito di inclusione o per chi è avviato ai corsi di formazione, che non può essere rifiutata, pena la perdita del beneficio. Gli emendamenti precedenti, che avete bocciato, provavano tutti a dire che le persone, se sono in povertà e hanno delle famiglie complesse alle spalle, possono difficilmente spostarsi da un capo all'altro della penisola, trovare anche a casa e risolvere tutti i problemi, per lavori che magari sono a *part-time* (essendo infatti il vincolo al 60 per cento, si tratta di lavori anche poco retribuiti).

Nell'emendamento 9.7 abbiamo cercato di fissare almeno delle condizioni che devono essere generali, da applicare ai contratti, stabilendo che comunque, visto che l'obiettivo è sottrarre quelle persone alla povertà, ci fosse una condizione tale per cui il loro reddito e la retribuzione oraria non fosse inferiore a 9 euro lordi all'ora. È una condizione questa che non solo riconosce che il lavoro va pagato in ragione della sua qualità e della quantità della prestazione, ma che serve anche a costruire un retroterra per quelle persone che permettano loro non di campare qualche tempo, ma di uscire dalla trappola della povertà e ad avere una prospettiva.

Come potete vedere, è un emendamento firmato da molte delle opposizioni presenti in quest'Aula ed era un'occasione per dire che non si vogliono persone povere, lavoro povero, ma si vogliono invece dare delle risposte positive.

Credo che sarebbe utile che il Governo e la relatrice ci ripensassero prima di continuare a bocciare qualunque cosa che serve a dare una prospettiva di uscita dalla povertà a chi oggi ne ha bisogno.

(*Applausi*).

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, associandomi a quanto ha già detto la senatrice Camusso, aggiungo un dato: a me pare che dovremmo tutti pensare se davvero crediamo che un lavoratore o una lavoratrice di fronte a una proposta di lavoro, maggiormente se a lunga distanza, possa accettarlo o se debba avere delle condizioni. Negando questa possibilità introdotta dall'emendamento, state dicendo in modo esplicito che è impossibile accettare qualsiasi proposta. A parole dite di voler creare e di dare possibilità di lavoro, ma nei fatti impedito di accettare le proposte. È impossibile per un lavoratore di Napoli pensare di arrivare a Lecco senza avere una garanzia e una condizione almeno dignitosa dal punto di vista della retribuzione. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, in quest'Aula, che ovviamente ha un valore sacro per tutti quanti noi, cito l'articolo 36 della Costituzione e ne do lettura, perché forse lo avete dimenticato: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». (*Applausi*).

Ebbene, questo decreto non dà tutele al lavoratore. Noi chiedevamo esclusivamente che ci fosse una tutela secondo l'articolo 36 della Costituzione, ma voi state negando la dignità del lavoro a migliaia di lavoratori, li state precarizzando con i *voucher*. (*Applausi*). L'articolo 36 viene conculcato e - ve lo ricordo - significa calpestare la Costituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti caratteristiche».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento successivo 9.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrozzini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrozzini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrozzini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbröllini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, ad eccezione dell'emendamento 12.1000.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 12.100 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.1000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, identico all'emendamento 12.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000/1, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000/2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 12.11 è precluso.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.13, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.15, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.16, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Guidi, c'è un invito al ritiro dell'emendamento 12.0.1. Accoglie tale invito?

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.1 è pertanto ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.101, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.102 riguarda le competenze digitali. Attraverso il Presidente vorrei richiamare l'attenzione di tutti i miei colleghi, perché l'intero provvedimento ha come terminale la piattaforma digitale denominata Sistema informativo unitario lavoro e sociale (SILS), che è sicuramente importante, ma richiede una serie di competenze digitali.

Non so se voi avete avuto l'occasione di parlare con chi ha percepito il reddito di cittadinanza o con chi adesso percepirà delle forme che serviranno per la formazione lavorativa, ma quello che avete costruito richiede certamente una competenza digitale che tali soggetti non hanno.

L'istituzione di un fondo per le competenze digitali, che costa 5 milioni di euro, va a colmare questo *gap* del disegno di legge in esame e, quindi, è migliorativo nella direzione che doveva servire proprio alla formazione del lavoro. Io mi domando che tipo di formazione professionale volete per queste persone che adesso dovranno garantire il loro futuro, se non diamo loro anche le competenze digitali?

Si tratta di un emendamento di buon senso e non andava contro il provvedimento in discussione. Così come prima abbiamo votato a favore insieme a voi, dopo esserci battuti, perché c'è stato un miglioramento, io chiedo al Governo di cambiare opinione sulle competenze digitali, che sono importantissime. Dovete sapere che ci sono persone che non sanno neanche accedere a un'*e-mail*. Quindi non possiamo non riconoscere una tale necessità che ha la popolazione che si dovrà poi fornire di strumenti per poter raggiungere questo obiettivo, che è l'agognato lavoro; un lavoro degno e decoroso, come deve esser garantito secondo la Costituzione. Tra il decoro e la dignità che il lavoro deve garantire ci sono anche gli strumenti e le competenze digitali, per cui invito tutti i miei colleghi a rispondere con un voto responsabile su questo emendamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.102, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.104, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1000. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 13.1000 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 13.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5 presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 14.19, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.21, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.24, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.26, presentato dalla senatrice Sbroellini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.27, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.101.

[ZAMPA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, chiedo, a nome anche delle senatrici Camusso, Furlan e Zambito, di poter aggiungere la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, questo è un emendamento che noi consideriamo tra le priorità del decreto, perché riguarda, e ci ricorda soprattutto, una vicenda molto dolorosa, quella di Luana D'Orazio, che morì proprio a causa della insicurezza dei macchinari.

Noi chiediamo al Governo, che ha avuto tanto tempo per poter verificare anche le eventuali coperture finanziarie, di lasciare questo emendamento tra i prioritari, proprio perché riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente a partire dalle aziende private.

Siccome sono state trovate altre risorse, per settori sicuramente meno importanti, chiedo un ripensamento al Governo su questo, perché lo consideriamo davvero fondamentale, visto che, purtroppo, è cronaca quotidiana vedere troppi morti sul lavoro e soprattutto tanti lavoratori, anche di giovanissima età. Quindi, davvero mi appello ancora al Governo affinché sia espresso un voto diverso.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[MUSOLINO](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame, anche a nome del senatore Patton.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Sbroellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.31, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.103, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «e secondo livello», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.104.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.44, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.46, presentato dai senatori Lombardo e Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento in esame vuole introdurre l'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole. Stiamo tutti soffrendo perché il numero delle morti bianche, delle morti sul lavoro, sta aumentando. Istituiamo una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause delle morti sul lavoro e non vogliamo introdurre nella scuola la cultura della sicurezza? Se non vogliamo cominciare dalla prevenzione, da dove vogliamo cominciare?

Davvero invito tutti i colleghi a riflettere su questo emendamento, che è una proposta di razionalità e di prevenzione primaria, prima che accada il danno. La cultura della sicurezza deve diventare un

patrimonio di tutta la Nazione e lo può diventare solo se parte dalle scuole. Questo è quello che dice l'emendamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.5, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, voglio invitare i colleghi, attraverso lei, a riflettere su questo emendamento.

Prima abbiamo parlato di competenze digitali e le avete bocciate; poi abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro nella scuola e l'avete bocciata. Qui si parla di una cosa che tutti fanno o che poi tutti potranno fare, se vorrete, vale a dire il lavoro agile.

In questo emendamento chiediamo che sia data la possibilità di disconnessione durante lo svolgimento di questo tipo di lavoro. Sappiamo benissimo che cosa significa essere connessi ventiquattro ore anche al giorno anche nel lavoro, avere sempre il telefono che squilla e avere i nostri sistemi informatici sempre connessi.

Si chiede solo di prevedere un diritto alla disconnessione. È un emendamento che non ha costi per lo Stato. È un emendamento ancora una volta razionale, che non prevede costi e pure su questo dite no. Non so in che modo sia possibile parlare di tecnologia, di *smart working* e di competenze digitali. Questo è un Governo che non ragiona con i tempi moderni. *(Applausi)*.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.9, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.11, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, anche questo emendamento parla di sicurezza del lavoro. È un emendamento che richiede il potenziamento della medicina del lavoro. Vi invito a riflettere anche in questo caso.

Non volete nelle scuole la sicurezza del lavoro come prevenzione. Non volete la medicina del lavoro come potenziamento. Ma come possiamo fare prevenzione sulla sicurezza? Questo è un decreto che parla anche di sicurezza e voi state negando la sicurezza a migliaia di cittadini. (*Applausi*).

[LICHERI Ettore Antonio](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Pirro e Mazzella, identico agli emendamenti 15.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 15.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 16.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 17.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.17, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.18, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 17.19, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.21, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 18.0.1000, su cui il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1000/1, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1000.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 18.0.1000 della relatrice perché mai potremmo votare contro l'idea che ci siano risorse dedicate alla sicurezza sul lavoro e anche a favore dei tanti che soffrono la perdita in ragione degli infortuni e delle morti sul lavoro.

Vorremmo però cogliere l'occasione - altrimenti c'è ipocrisia nelle cose che si fanno - per chiedere al Presidente del Senato di farsi promotore rispetto al Governo affinché vengano ritirati quei decreti che giusto ieri avevano deciso di abbassare il massimale che si riconosceva alle famiglie che hanno avuto defunti nella loro vita. (*Applausi*).

Credo che ciò sia un po' ipocrita: da un lato, raccontiamo che si mettono risorse; ma, dall'altro, invece alle persone ne arrivano meno. È sempre doloroso dire che si risarciscono le famiglie perché ci sono stati degli infortuni sul lavoro. Non violiamo ulteriormente la loro serenità attraverso ipocrisie inutili.

(*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, vorrei anch'io ricordare che si verificano troppi infortuni sul lavoro, che sono purtroppo ormai una quotidianità, a cui non ci dobbiamo mai abituare. È certamente positivo inserire 5 milioni in più; se però poi si sottraggono in altri provvedimenti e in altri decreti-legge, è evidente che facciamo un gioco davvero ipocrita contro le famiglie e le persone che hanno subito infortuni sul lavoro.

Chiedo anch'io al Governo che ci sia una riflessione rispetto a quello che si sta votando oggi e ad altri decreti-legge su cui si sta lavorando in maniera contraria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo è presente, gli appelli sono stati fatti, ma mi pare che il parere resti immutato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1000, presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Forse un collega ha fatto un errore nella votazione. Se vuole, lo può comunicare.

L'emendamento 18.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

TURCO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo al Governo di valutare la possibilità di accogliere l'emendamento 19.1, con il quale si propone che una quota parte del Fondo per le politiche attive venga destinato alla riqualificazione e al miglioramento dei livelli occupazionali dei lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Ilva di Taranto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 19.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

TURCO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, con questo emendamento sulle politiche attive del lavoro, con riferimento ai corsi di formazione, chiediamo che questi corsi siano anche destinati alla

riqualificazione dei lavoratori da destinare poi alle attività di bonifica ambientale nei siti strategici. Chiediamo quindi al Governo se c'è questa possibilità, al fine di riqualificare i lavoratori delle aree di crisi industriale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dai senatori Lorefice e Mazzella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 19.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento riguarda il credito d'imposta, quindi vi guardiamo in faccia e vi diciamo che stiamo parlando alle imprese e agli studi professionali, qualcosa che dovrebbe essere forse caro anche a voi della maggioranza. Vi chiediamo il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici, perché ancora una volta ritornano le problematiche legate al lavoro agile, alle competenze digitali e a tutto quello che si dovrà fare grazie alle piattaforme digitali. Non credo che questo emendamento possa essere ignorato, perché significa ignorare il presente e anche il futuro della nostra Nazione. Il credito d'imposta per gli strumenti digitali non lo volete, il lavoro agile non lo volete, le competenze digitali non le volete, ma insomma che tipo di Italia esce fuori da questo decreto lavoro? Io non lo so. Vi invito veramente a rivedere la vostra posizione sul credito d'imposta, perché quello che uscirà su tutti i giornali è che voi della maggioranza non volete il credito d'imposta.

(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Agli articoli 20 e 21 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalle senatrici Sbrollini e Zambito, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, e 22.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «n. 448».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 22.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «predetto ammontare."», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 22.10.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico agli emendamenti 22.13, presentato dalla senatrice Sbrollini, e 22.14, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.15, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 22.0.1 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.5, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.7, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.10, presentato dal senatore Irto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 23.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dei due emendamenti riferiti all'articolo 23-bis, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[DURIGON](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23-bis.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Sull'emendamento 23-bis.0.100 c'è un invito al ritiro, ma non vedo la presentatrice, senatrice Minasi. Il Capogruppo dice che lo ritira? L'emendamento 23-bis.0.100 è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

[DURIGON](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, identico all'emendamento 24.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 24.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Signor Presidente, possiamo dire che con l'articolo 24 avete liberalizzato di tutto, perché avete tolto le causali dai contratti a termine e avete permesso i contratti *one to one*, in cui il datore di lavoro e il lavoratore sono i due soli attori che partecipano al contratto e secondo noi questo è pericoloso.

Con questi emendamenti chiediamo che vengano reinserite le causali nei contratti di lavoro a termine. Non è possibile condannare alla precarietà i nostri giovani e tutti i nostri lavoratori che verranno ricattati per pochi euro al mese. (*Applausi*). Se poi aggiungiamo che avete rifiutato anche il nostro emendamento che proponeva una soglia minima sotto la quale non si può andare di nove euro l'ora, allora vuol dire che stiamo condannando le persone a lavorare per 500 o 600 euro al mese e questo non è possibile. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, siccome la serata avanza, pregherei che le votazioni corrispondessero alle presenze: *intelligenti pauca*, trattenersi in Aula.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore Segretario è autorizzato ad andare a ritirare delle schede che non vedano presenti il votante. I senatori Segretari ci sono per questo. *(Applausi)*. Bisogna stare al proprio posto e votare dal proprio posto. Se c'è qualcosa che non va, i senatori segretari sono autorizzati a intervenire.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, fino alle parole: «o produttiva», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 24.7.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.8, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.11, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.20, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.102, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.103, presentato dalla

senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.104, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.105, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.1.

[BEVILACQUA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare alla maggioranza che questo emendamento interviene in un'area verso la quale il Governo e la maggioranza hanno dimostrato di essere molto sensibili, ovvero il sostegno alla maternità, alla genitorialità.

Riporto l'ultimo dato disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che parla, per il 2020, di 42.000 neogenitori che abbandonano il lavoro, danno le dimissioni volontarie nel primo anno di vita del figlio, perché non sono in grado di conciliare correttamente l'attività lavorativa con le esigenze della famiglia. Il dato preoccupante è che - il 75 per cento di questo numero - 37.000 sono donne.

Quindi, confidando nell'attenzione che questa maggioranza ha nei confronti della natalità, vi ringrazio anticipatamente per il voto favorevole che sicuramente esprimerete, e lo faccio anche perché questo è un sostegno alla vostra lotta, da patrioti, alla sostituzione etnica.

Quindi, mi aspetto con piacere il vostro voto favorevole. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.0.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «già espletate».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 24.0.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.11, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbrolini, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 24.0.14 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 25.1000 e 25.0.1000, sui quali il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 25.1000 la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato a riformulazione.

Poiché la relatrice è favorevole a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25.0.1000/1 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 26.4, sostanzialmente identico agli emendamenti 26.100 e 26.5, su cui il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 26.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 26.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 26.9, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.11, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.101, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.13, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.14, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.18, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.21, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.27, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.29, presentato dalla senatrice Sbroolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.33, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.36, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 26.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento richiede un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome.

Credo che tutti in quest'Aula siano sensibili al problema della violenza sulle donne. In più momenti della storia della Repubblica avete dimostrato la vostra sensibilità, alla quale mi appello ancora una volta.

Le lavoratrici nel pubblico sono in qualche modo tutelate, a differenza delle lavoratrici autonome. Badate che i corsi di protezione relativi alla violenza di genere sono i percorsi normali che vengono fatti dalle donne per poter uscire in qualche modo dalla violenza. Tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome non è una discriminazione? È veramente una discriminazione nei confronti delle donne tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome.

Chiedo che si faccia davvero una riflessione su un tema così importante come quello della violenza sulle donne. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i senatori del mio Gruppo all'emendamento.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche io e il senatore Licheri chiediamo di poter sottoscrivere l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.100, presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 20,28)

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo

parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.11, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.15, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 28.100 e 28.0.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.100, presentato dal senatore Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione l'emendamento 28.1 è precluso.

L'emendamento 28.101 intendeva ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, senatrice Sbrollini?

SBROLLINI (Az-IV-RE). Sì, grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G28.101.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.101 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.11, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.14, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Per effetto del parere espresso dalla Commissione bilancio, i testi degli emendamenti 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101 e 28.0.102 (testo 2), come riformulati, risultano tutti identici. Prima di porli congiuntamente in votazione, passiamo pertanto al voto del subemendamento 28.0.1000 (testo 2)/1.

Scusate. Quando presiedeva il senatore Gasparri si andava più veloci, lo ammetto, al quale farei un applauso. *(Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.1000 (testo 2), identico agli emendamenti 28.0.100 (testo 3), 28.0.102 (testo 3) e 28.0.101 (testo 2).

VOCE. Signor Presidente, aggiungo la firma del Gruppo Partito Democratico a questo emendamento.

(Applausi).

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma di tutto il Gruppo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, non è per aggiungere la firma ovviamente, ma voglio chiarire che si tratta di un emendamento che ho proposto e riproposto dalla legge di bilancio.

È un emendamento che tutela i fragili che sono in una condizione grave. Ringrazio per aver compreso questo tipo di spirito. In Commissione ho sottolineato chi erano i fragili e ci tengo a precisare che stiamo parlando di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo, trapianto di cellule staminali, terapia a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico, immunodeficienze secondarie, dialisi, insufficienza renale cronica, pregressa splenectomia, sindrome da immunodeficienza, pazienti con cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso

cardiaco, *ictus*, diabete mellito, broncopneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità.

Tutto questo è importante perché ricordarlo è stato difficile nel percorso di comprensione, ma è rilevante sottolineare che si tratta dei fragili. (*Applausi*).

[MANCINI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, si vota quindi come riformulato dal 28.0.1000? Quindi fino al 30 settembre con le competenze...

PRESIDENTE. Esatto.

MANCINI, *relatrice*. Siccome quello che sta dicendo non corrisponde al vero, si va a votare una cosa che non è al 31 dicembre, ma al 30 settembre e che va a coprire dei fondi che prima non erano indicati. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero ringraziare la relatrice perché come Lega abbiamo presentato in Commissione questo emendamento con la scadenza per i lavoratori fragili e il rinnovo al 30 settembre 2023. Lo abbiamo ritirato perché non c'erano le coperture.

Ringrazio la relatrice perché ha lavorato e il Governo perché l'emendamento è stato ripresentato in accordo di maggioranza tra tutti i partiti. Si tratta di un buon risultato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice, identico agli emendamenti 28.0.100 (testo 3), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, 28.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 28.0.102 (testo 3), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

All'articolo 29 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.2, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

All'articolo 31 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 32.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.2, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 33.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, penso che oggi la giornata di lavoro me la sono guadagnata.

L'emendamento 33.2 è importante perché dei giovani sono stati utilizzati durante la pandemia, con un contratto di somministrazione lavoro, per fabbricare le mascherine. Molte delle mascherine che avete indossato durante la pandemia sono state fabbricate presso lo Stabilimento militare Spolte Torre Annunziata, in provincia di Napoli. E quei 35 giovani all'indomani della fine della pandemia, sono stati tutti licenziati. L'emendamento pone un limite a licenziamenti del genere, perché si tratta di lavoratori che sono stati utilizzati e poi buttati in mezzo alla strada, tutti giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Non riesco a capire perché non volete comprendere che sono dei lavoratori e non degli inoccupati. *(Applausi)*. Sono delle persone e non dei divanisti, che vogliono lavorare e voi state chiudendo loro la porta in faccia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dai senatori Mazzella e Guidolin. , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 34.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.100, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.101, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.3, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.5, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, fino alle parole «22 dicembre 2011, n. 214», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, identico all'emendamento 35.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e all'emendamento 35.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.9, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 35.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 36.100 e 36.101. Invito al ritiro dell'emendamento 36.0.100. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 36.0.101.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.100, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 36.101 è improponibile.

Senatore Liris, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 36.0.100?

LIRIS *(FdI)*. Sì, signor Presidente, lo accetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.101, presentato dai senatori Liris e Sigismondi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico all'emendamento 37.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.101, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.22, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.6, presentato dai senatori Verini e Camusso, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 38.0.100 ed esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 38.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Zaffini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 38.0.100?

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 38.0.6 a 38.0.17 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.29, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.31, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.35, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.39, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 39 del decreto-legge.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.3, presentato dai senatori Turco e Guidolin, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.6, presentato dai senatori Lombardo e Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «anche autonomo,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39.8.

Passiamo all'emendamento 39.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento riguarda un passaggio molto importante del decreto, quello relativo al cuneo fiscale, alla riduzione del cuneo fiscale. Il Governo, in realtà, porta avanti un percorso virtuoso che è iniziato col presidente Draghi, si è consolidato nella ultima finanziaria e anche nel decreto va avanti su questo percorso, sino ad arrivare a sei-sette punti di taglio del cuneo fiscale.

Certo, non è ancora sufficiente per recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori, visto anche il taglieggiamento dell'inflazione, ma è un passo significativo. E siccome noi crediamo davvero che sia un passo importante, significativo, crediamo anche che non possa essere uno *spot*, una cosa momentanea, che dura sei mesi nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Pertanto, nell'emendamento, creiamo e proponiamo le condizioni perché anche oltre la fine di quest'anno ai lavoratori venga consolidato il taglio del cuneo fiscale. Dove prendere le risorse? Diamo un suggerimento molto facile da poter concretizzare. Noi siamo un Paese che, tra evasione fiscale ed evasione contributiva, conta circa 150 miliardi all'anno. Ecco dove trovare i 10 miliardi nel 2024 e i 10 miliardi nel 2025, per garantire il taglio al cuneo fiscale.

Anzi, già che ci siamo, utilizziamo già da subito il recupero, che c'è stato quest'anno, dell'evasione fiscale per restituirlo a chi le tasse le paga: i lavoratori e le lavoratrici. E magari, tutti assieme in quest'Aula, vediamo quale piano strategico importante il Governo ha per una lotta davvero importante, senza quartiere all'evasione fiscale. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.10, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.11, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.12 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. *(Alcuni senatori chiedono di intervenire)*.

Anullo la votazione.

Onorevoli colleghi, non avete più tempo per intervenire: né il Partito Democratico, né il MoVimento 5 Stelle.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.101, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.102, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.104, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.105, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.106, presentato dai senatori Mazzella e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(La senatrice Zampa fa cenno di voler intervenire).

Dispongo l'annullamento della votazione.

[ZAMPA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista all'emendamento in esame.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope all'emendamento in esame. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.108, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.109, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.110, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.111, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.112, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-*bis*.0.113, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, fino alle parole «fino al», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-*bis*.0.114.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 40.100 che invito a trasformare in un ordine del giorno.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.12, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.13, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.14, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.16, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 40.100 e a trasformarlo in ordine del giorno.

ZAFFINI *(Fdl)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.23, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.20, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.3, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, identico all'emendamento 40.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 40.0.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.9, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 41.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.2, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 42.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, sostanzialmente identico all'emendamento 42.5, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 42.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 42.0.3, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «è incrementato di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 42.0.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.0.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Gli emendamenti 43.1, 43.2, 43.0.1 e 43.0.8 sono improponibili.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'emendamento 43.0.6 esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.0.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 44.1000, su cui il parere è favorevole.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.2, presentato dai senatori Guidi e Borghese, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 giugno 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 21,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro ([685](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sessant'anni di età » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso; alla lettera a), numero 1), dopo la parola: « Unione » è inserita la seguente: « europea »;

alla lettera b):
al numero 1), le parole: « medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento di cui al decreto »;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 12 » e, al quarto periodo, la parola: « sommati » è sostituita dalle seguenti: « al medesimo reddito familiare sono sommati »;

al numero 3), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « ai fini IMU » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) »;

al numero 4), le parole: « ai fini ISEE » e « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo » e le parole: « Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « codice della navigazione »;

alla lettera d), le parole: « a misura cautelare personale, a misura » sono sostituite dalle seguenti: « a misura cautelare personale o a misura » e le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 3, le parole: « con gli obblighi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto agli obblighi di cui »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f) »;

al comma 6, lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti », le parole: « tramite quelle » sono soppresse, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » sono inserite le seguenti: « , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvio dei componenti » e dopo le parole: « centro per l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » *sono inserite le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « nucleo familiare sono definiti »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « su offerte di lavoro, corsi »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'INPS e l'ANPAL » *e le parole:* « sono individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » *sono sostituite dalle seguenti:* « d-ter) la piattaforma ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una equipe » *sono sostituite dalle seguenti:* « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti:* « del nucleo familiare » *e dopo le parole:* « di età pari o superiore a sessanta anni » *sono inserite le seguenti:* « o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » *sono sostituite dalle seguenti:* « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « di cui al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « disciplinati dal codice di cui al decreto » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « nella progettazione personalizzata » *sono inserite le seguenti:* « , nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro »;

al comma 7, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse e le parole:* « sia effettuata » *sono sostituite dalle seguenti:* « siano effettuate »;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « , di seguito INL » *sono sostituite dalla seguente:* « (INL), » *e le parole:* « limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « legislazione sociale, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito delle rispettive competenze, » e, al secondo periodo, la parola: « INPS » è sostituita dalla seguente: « INL ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 7, le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi », le parole: « "Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il sostegno » e le parole: « n. 197." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » sono inserite le seguenti: « del procedimento ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore » e le parole: « articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

al comma 2, le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 4, le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto

».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « misure del Supporto »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « il relativo proscioglimento » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa esenzione »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS »;

al comma 10, le parole: « di cui all'articolo 3, commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 3, »;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « e per i componenti » e le parole: « di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « e le province Autonome » sono soppresse e le parole: « di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o

del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione" »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto, » *sono inserite le seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » *e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, lettera a), le parole: « e articolo 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e all'articolo 10 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il giorno 10 di ciascun mese ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo." » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo" » *e le parole:* « articolo 28; » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili" »;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

« *e-bis*) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » *è premesso il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009," ».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso.*

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse;*

alla rubrica, le parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse.*

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle scuole o degli istituti » *e le parole:* « Ministero del lavoro delle politiche sociali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

al capoverso 784-bis, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti »;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'eventuale » *e le parole:* « l'orientamento"" » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'orientamento" ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto » *e le parole:* « le seguenti categorie » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » *sono sostituite dalle seguenti:* « (IFTS), dei » *e le parole:* « istituzioni di alta formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » *e le parole:* « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « , si provvede mediante ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi) - 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" »;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « da istituti pubblici »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino ».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: « le materie." » sono sostituite dalle seguenti: « le materie"; ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5-bis »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « apposita procedura telematica » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « da 162 a 167 » sono sostituite dalle seguenti: « da 161 a 167 » e le parole: « di euro 4.466 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 4.466 milioni di euro ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « articolo 4 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del codice di cui al decreto » e le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali) - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri" ».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 42 del decreto legislativo », dopo le parole: « di cui al comma 9 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e le parole: « comma 6 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-quater »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « attività liquidatoria dell'Alitalia ».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;
al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».
All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024." » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: « periodi precedenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « "503-bis. Il credito » sono sostituite dalle seguenti: « 503-bis. Il credito » e le parole: « costo sostenuto. » sono sostituite dalle seguenti: « costo sostenuto"; ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » fino a: « comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Disposizioni per il settore del trasporto a fune) - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti

con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza ».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: « Atenei statali partecipanti." » sono sostituite dalle seguenti: « Atenei statali partecipanti." »;

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « 142,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 332,2 milioni ».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: « Rifinanziamento Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Rifinanziamento del Fondo ».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 »; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e proroga di termine in materia di lavoro agile ».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « articolo 3 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 3.715,5 milioni di euro » *e* « 3.747,5 milioni di euro » *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* « 3.905,5 milioni di euro » *e* « 3.937,5 milioni di euro »;

alla lettera b), le parole: « 2024 mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2024, mediante »;

alla lettera c), le parole: « 100 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 290 milioni »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e del decreto-legge 11 gennaio 2023 ».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) " » *e le parole:* « a carico dello Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dello Stato". ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(Assegno di inclusione)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole:* «1° gennaio 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° gennaio 2025»;

b) *al comma 319, le parole:* «per l'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «per ciascuno

degli anni 2023 e 2024».

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*

2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*

b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sixties*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-*ter*. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

G1.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che

non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla,

si impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Beneficiari)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di

abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f).

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), non rilevano:

- a)* le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
- b)* le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- c)* le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d)* le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- e)* le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- f)* le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

EMENDAMENTI

2.100

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni :

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;

3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

b) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;

c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal

beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;*

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;*

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;*

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;*

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;*

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal*

beneficio se:»;

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;*

c) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;*

d) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;*

e) *all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;*

f) *al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».*

2.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105

[Damante](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della

famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo le parole : «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti : «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";

b) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico

dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente:* "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni :

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

e) Il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente

- 1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*
- 2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

[Furlan](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) *al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".*

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro

dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole : "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti : "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1000/1

[Pirro](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il capoverso "4" con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.»;

b) *al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali."».

2.1000/2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.».

al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno

2024."»

2.1000/3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm n. 159 del 2013 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.1000/4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", alinea, dopo le parole: «disabilità grave o non autosufficienza» inserire le seguenti: «certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:»

2.1000/5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

e al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con- 35 seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023."»

2.1000/6

[Pirro](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "4":

1) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

2) *sopprimere la lettera f);*

b) *al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti: "14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."».

2.1000

La Relatrice

V. testo 2

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,2 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza socio-sanitaria certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.652,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.873,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.753,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.922,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.972,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6.035,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.090,3 milioni di euro per l'anno 2030, 6.158 milioni di euro per l'anno 2031, 6.227,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.299,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.565,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.723,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.600,6 milioni di euro per l'anno 2026, 5.768,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.817 milioni di euro per

l'anno 2028, 5.878,5 milioni di euro per l'anno 2029, 5.931,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5.997,4 milioni di euro per l'anno 2031, 6.065,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

2) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.113,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7.174,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.735 milioni di euro per l'anno 2026, 6.526,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.577 milioni di euro per l'anno 2028, 6.640,4 milioni di euro per l'anno 2029, 6.695,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.763,7 milioni di euro per l'anno 2031, 6.834,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.905,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.669,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.492,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6.534 milioni di euro per l'anno 2028, 6.596,9 milioni di euro per l'anno 2029, 6.651,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.719,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.789,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.860,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 17,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente:

all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. *al comma 8, l'alinea e la lettera a) sono sostituite dai seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

b. *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.107

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

[Sbrollini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese

successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

EMENDAMENTI

3.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Id. em. 3.1

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";*

b) *Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Il beneficio è erogato mensilmente";*

c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente

articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del

decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

[Damante](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;

b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con

l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione

della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*: «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»

3.0.1

[Magni](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente :

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre

spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.

1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di

- assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.
7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato « Carta di inclusione ». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

EMENDAMENTI

4.100

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli.».

4.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

4.23

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.1000/1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 4.1000, sopprimere le parole: «e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.1000

La Relatrice

Approvato

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» con le seguenti: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.102

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;*

b) *al terzo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;*

c) *al quarto periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».*

4.103

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità

di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"*

b) *dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".*

5.2

[Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Sost. id. em. 5.1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.1000

La Relatrice

Approvato

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole: «progetto personalizzato» con le seguenti: «patto di servizio e dal patto di inclusione».*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla lettera a), dopo il numero 2-bis), è inserito il seguente: "2-ter. Piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI."».*

5.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività"

5.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sost. id. em. 5.4

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "progetti utili alla collettività";*

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività".*

5.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario,

- la valutazione multidimensionale è svolta da un'*équipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.
5. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:
- a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
 - b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
 - c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
 - d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.
11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

EMENDAMENTI

6.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sost. id. em. 6.6

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sost. id. em. 6.6

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.1000/1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 6.1000, secondo periodo, sopprimere le parole: «è a titolo gratuito,».

6.1000

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del presente decreto».

6.1001

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.101

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipes multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte

dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) **Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";**

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 6.18

Sopprimere il comma 7.

6.23

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.»

6.26

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- *al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";*

- *al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."*

6.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da

attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

- a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvo i casi di esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;
- d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza,

attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e

dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»*

8.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 8.1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».*

8.3

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 8.9

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

EMENDAMENTI

9.100

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

9.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 9.2

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.».

9.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «è tenuto ad accettare» inserire le seguenti: «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti: ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

[Magni](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#), [De Cristofaro](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Cucchi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Aurora Florida](#), [Barbara Florida](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Musolino](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#), [Musolino](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.*

81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolge il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

EMENDAMENTI

10.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

10.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
 3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.
 5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
- 5-*bis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

EMENDAMENTI

11.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.».

11.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività

di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisor;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia

adempito il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.
5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.
- 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.
14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Id. em. 12.1

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.1000

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 12.7

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.1000/1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

All'emendamento 12.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."»

e al «Conseguentemente», dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.».

12.1000/2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 12.1000, sopprimere la lettera d).

Sopprimere le seguenti parole:

«Conseguentemente:

1) al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,».

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.1000

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»;

b) *al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) numero 2, la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE.»;

c) *al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis.»;

d) *al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto

dal comma 7.».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.».*

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».*

3) *all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».*

12.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un

raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

G12.100

[Cosenza](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

G12.100 (testo 2)

[Cosenza](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario, di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12.0.1

[Guidi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre percento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

ARTICOLI 12-BIS E 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12-*bis*.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: « 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « o del reddito di cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e dell'Assegno di inclusione ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0

milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

13.1000

La Relatrice

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.»;*

b) *sopprimere il comma 7.*

13.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024,

nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Consequentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.".»

13.102

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 13.102

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 13.102

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Improponibile

*Dopo il **Capo I**, inserire il seguente:*

«Capo I-bis

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 »;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

« 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , e dell'articolo 73, comma 4-bis »;

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: « *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, » sono inserite le seguenti: « ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, ».

EMENDAMENTI

14.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità»;

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora

richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Musolino](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

c) sopprimere la lettera e).

14.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».

14.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».

b) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 14.18

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Giorgis](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;"»

14.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101

[Sbrollini](#) (*)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Mazzella, Musolino e Patton

14.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997";»

14.103

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera h -bis) aggiungere le seguenti :

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-quater) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quinquies) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h -bis), aggiungere la seguente:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso

economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con

proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

- a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Marton](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14.0.9

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Ettore Antonio Licheri](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

15.1

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle

Aziende Sanitarie Locali»

15.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 15.1

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 15.1

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

EMENDAMENTO

16.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non

possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale".

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale

ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfi specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di

cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento »;
 - b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
« 41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. »

EMENDAMENTI

17.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."».

17.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi

strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Musolino](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.»

17.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis.»

17.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

[Sbrollini](#)

Id. em. 17.18

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti».

17.21

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

EMENDAMENTI

18.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto

scolastico e la sede dell'impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1000/1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 18.0.1000, capoverso "Art. 18-bis", ai commi 1 e 2, sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti "10 milioni".

18.0.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

18.0.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l' articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

18.0.1

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

G19.100

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a

coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontata in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico», impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della

Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNNR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo:

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospettivamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle

lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, l'rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

19.0.2

[Lorefice](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture

e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di unFondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 20 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: « Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla

gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione ».

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. ».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

[Sbrollini](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con

l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sost. id. em. 22.4

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sost. id. em. 22.4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente :

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite

le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

[Sbrollini](#)

Id. em. 22.12

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Id. em. 22.12

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

G22.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII)": in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo:

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

G22.100 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII)": in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di introdurre, nel primo provvedimento utile, un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

22.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

EMENDAMENTI

23.5

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

[Irto](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

[Giacobbe](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

23-bis.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

[Minasi, Romeo](#) (*)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. »;

b) il comma 1.1. è abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « in caso di proroga » sono inserite le seguenti: « e di rinnovo »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;

b) al terzo periodo, le parole: « e dal secondo » sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « , esclusi i lavoratori

somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

EMENDAMENTI

24.1

[Damante](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-*bis*, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole:* «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) *al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole:* «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni

Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

24.101

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis).

24.102

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-ter.

24.104

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione

figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente

esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

EMENDAMENTI

25.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla fine del comma 5-bis, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

25.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

25.2

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura

un appalto di servizi".»

25.0.1000/1

[Fina](#)

Inammissibile

All'emendamento 25.0.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'art. 1 comma 60-bis della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'art.53 Bis del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione».

25.0.1000

La Relatrice

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

25.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro ».

2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Approvato

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sost. id. em. 26.4

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sost. id. em. 26.4

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

26.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 26.7

Sopprimere il comma 2.

26.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 26.7

Sopprimere il comma 2.

26.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti:

"parzialmente o".

26.101

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.18

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da

quelli indicati dall'art. 3, comma 1-*undecies*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS."»

26.27

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

G26.100

[Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),
premessi che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancano interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti,

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

26.0.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Musolino](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Licheri, Marton e i componenti del Gruppo Az-IV-RE

26.0.100

[Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Permessi non retribuiti)

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
 - b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (« *NEET* »);
 - c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore « *NEET* » assunto.
3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5-*bis* per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
- 5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
 - a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;
 - b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

27.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".*

27.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

27.15

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

G27.100

[Zanettin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b), c) del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni

effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

G27.100 (testo 2)

[Zanettin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura volta a garantire la pronta implementazione della procedura telematica di prenotazione di fondi che l'INPS è tenuto a strutturare e gestire, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023.

27.0.1

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi

dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.»
27.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI

28.100

[Matera](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

[Versace](#), [Sbrollini](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G28.101

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

G28.101 (già em. 28.101)

[Versace](#), [Sbrollini](#)

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi per adottare il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28 anche prima della scadenza prevista, se si sono ottenuti i dati necessari.

28.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».»

28.0.11

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116,

comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata

la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.1000/1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 28.0.1000, capoverso "Art. 28-bis", al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 535.486,77» con le seguenti: «euro 894.477,95».

28.0.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 535.486,77 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.100 (testo 2)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

V. testo 3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.100 (testo 3)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#) (*)

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroliini e i restanti componenti del Gruppo Az-IV-RE

28.0.102 (testo 2)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

V. testo 3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (testo 3)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.101

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

28.0.101 (testo 2)

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 29.

(Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « , lettere b), g) o h) » sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: « , lettere b), g) o h) » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici » e, all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI

30.1 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti: «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

[Damante](#), [Lorefice](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia)

1. L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenerenti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, fatti salvi gli effetti del comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

32.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

32.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 32.1

Sopprimere il comma 2.

32.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 32.1

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

33.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolte Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;*

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 34.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da destinare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto »;

b) al comma 504, dopo le parole: « al comma 503 » sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

34.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«*c-bis*. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis*. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sost. id. em. 34.1

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«*c-bis*) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "*2-bis*. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

G34.100

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori*), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021,

impegna il Governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma *5-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

34.0.100

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Le risorse di cui al comma 3-*septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. 3-*septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. 3-*septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui al precedente c. 3-*octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 3-*septies* del presente articolo."»

34.0.101

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-*bis*) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

[Trevisi](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-*bis*) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
- 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
- 3) polivalente".»

34.0.5

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

35.1

[Sbrollini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei

carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

[Trevisi](#)

Precluso

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 35.6

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di

sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Id. em. 35.6

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

EMENDAMENTI

36.100

[Fregolent](#), [Paita](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

[Rojc](#)

Improponibile

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

[Liris, Sigismondi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

[Liris, Sigismondi](#)

Approvato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.»

ARTICOLI 36-*BIS* E 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESO LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 36-*bis*.

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione « Personale addetto ai trasporti di persone e di merci », di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza. Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

a-bis) al comma 10, dopo le parole: « presso gli uffici postali » sono inserite le seguenti: « e le rivendite di generi di monopolio »;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

b-bis) al comma 19, dopo le parole: « qualsiasi sportello postale » sono aggiunte le seguenti: « e presso le rivendite di generi di monopolio ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

37.1

[Turco](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

37.2

[Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Id. em. 37.1

Sopprimere l'articolo.

37.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

G37.100

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

37.0.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

[Verini](#), [Camusso](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

38.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 38.1

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge

30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

G38.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far convogliare anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo:

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

38.0.100

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono

effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

[Nicita](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a

2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

[Turco](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1° luglio 2023» *e le parole:* «4 punti percentuali» *con le seguenti:* «7 punti percentuali».

39.6

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo, ».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";*

b) *sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";*

c) *sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";*

d) *sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".*

39.8

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1,

comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

G39.000

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché

variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

G39.000 (testo 2)

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premessò che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di miglie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere

a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a valutare ogni opportuna iniziativa, nei limiti delle risorse disponibili, mirata a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

39.0.100

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

ARTICOLO 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 39-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:
 - a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
 - c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

39-bis.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100

[Turco](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è

fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-*ter*.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

39-bis.0.103

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.104

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a

favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroliini e i restanti componenti del Gruppo

Az-IV-RE e la senatrice Zampa e i restanti componenti del Gruppo PD

39-bis.0.108

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente :

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

39-bis.0.114

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

[Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «citato testo unico delle imposte sui redditi,» *inserire le seguenti:* «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

[Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."*

40.16

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G40.100

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

G40.100 (già em. 40.100)

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

premessi che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

il comma 1 del medesimo articolo 40, si pone in deroga esclusivamente alla prima parte dell'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986); resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo;

considerato che:

molte lavoratrici e lavoratori bancari che hanno in corso finanziamenti erogati dai datori di lavoro negli anni passati a tassi coerenti con il livello del tasso di riferimento vigente al momento della stipula (tassi estremamente ridotti) stanno oggi subendo un iniquo prelievo fiscale a seguito degli effetti che

gli incrementi del TUR (tasso ufficiale di riferimento) producono sull'applicazione dell'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del TUIR in tema di *fringe benefit*. Ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile, la attuale disciplina contenuta nell'articolo in commento prevede che "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi";

le disposizioni del comma 4, dell'articolo 51, nascono dall'esigenza di semplificare la quantificazione di alcuni dei benefit più diffusi (autoveicoli, prestiti, fabbricati), ma certamente non possono prescindere dalla preliminare valutazione che gli stessi comunque devono riguardare vantaggi assegnati "in relazione al rapporto di lavoro";

l'attuale riferimento al confronto con il TUS (ora TUR) a fine anno è il risultato di una modifica, che dovrebbe avere natura agevolativa, introdotta in un periodo storico di tassi decrescenti, con mutui prevalentemente stipulati a tasso variabile. Era, quindi, un sistema a favore del dipendente. Il meccanismo vigente, invece, in una situazione di tassi crescenti si traduce in uno svantaggio,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria ad intervenire sull'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del TUIR stabilendo che in caso di concessione di mutui a tasso fisso il criterio di valorizzazione del *fringe benefit* in capo ai dipendenti si assume pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

40.23

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 40.0.4

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

[Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sost. id. em. 40.0.7

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a

proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 41.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTO

41.0.100

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

42.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole: «Al fine di sostenere le famiglie» inserire le seguenti: «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;*

b) *dopo le parole: «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;*

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) *al comma 2 sostituire la parola:* «novanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

42.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sost. id. em. 42.2

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti:* "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) *dopo le parole:* "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti:* ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) *dopo le parole:* "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti:* ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM."

E al comma 2, alinea, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "quarantacinque".

42.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* "da attuare anche in" *aggiungere le seguenti:* "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole:* "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.5

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Sost. id. em. 42.4

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" *inserire le seguenti:* "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" *e in fine aggiungere le seguenti:* "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." *E al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

G42.100

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

G42.100 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di

supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri nei limiti delle risorse disponibili.

42.0.3

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Musolino](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente :

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al

comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

ARTICOLO 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

- a) contenere i costi di gestione;
- b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
- c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

EMENDAMENTI

43.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.»

43.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.6

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.»

43.0.8

[Giacobbe](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla

rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

ARTICOLO 44 E ALLEGATO I DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:
« *b-bis*) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;
 - b) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:
« *b-ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».
3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
 - a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
 - b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
 - c) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI

44.2

[Guidi](#), [Borghese](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

44.1000

La Relatrice

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente: "b-*bis*) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;"

b) dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente: "b-*ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento."».

44.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

Allegato 1
(articolo 44, comma 5)
« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	520.220	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	264.400	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	575.231	498.468	471.554

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti a carico dello Stato.

».

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 685 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1.000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.100 (già 12.3), 12.11, 12.12, 12.15, 12.16, 12.0.1, 12.0.100 (già 12.0.2), 12.0.102 (già 12.0.7), 12.0.101 (già 12.0.6), 12.0.103 (già 12.0.8), 12.0.104 (già 12.0.10), 13.100, 13.10, 13.102 (già 13.3), 13.7, 13.8, 13.0.100 (già 13.14), 14.2, 14.5, 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44, 14.0.11, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.12, 14.0.13, 15.5, 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7, 17.10, 17.14 (testo 2), 17.16, 18.1, 18.2, 18.4, 19.6, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.1, 19.3, 19.8, 19.0.5, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10, 23.0.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.105 (già 24.26), 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11, 24.0.14, 25.0.1, 25.0.2, 26.18, 26.21, 26.27, 26.33, 26.36, 26.0.4, 27.1, 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.100, 28.0.101, 28.0.102 (già 28.0.2), 30.1 (testo 2), 30.2, 30.0.3, 30.3, 32.0.2, 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.0.1, 36.100 (già 36.4), 36.101, 37.3, 37.4, 37.5, 37.101 (già 37.20), 37.0.4, 37.0.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35, 38.0.39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2), 39.0.100 (già 39.0.16), 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2)], 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2), 39-bis.0.102 (già 39.0.3), 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14), 39-bis.0.109 (già 39.0.15), 39-bis.0.106 (già 39.0.12), 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113, 39-bis.0.114, 39-bis.0.112 (già 39.0.22), 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 41.0.100, 42.100, 42.0.100, 42.0.1, 42.0.3, 43.0.1, 43.0.6, 43.2, 44.2 e 44.4.

Sull'emendamento 36.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 23-bis.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.102 (testo 2), 35.1 e 38.0.100, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1, 23-bis.0.100, 35.1 e 38.0.100.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Conseguentemente:

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 8, l'alea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

"8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031,

6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;"

b. il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente; "Articolo 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023".

Sull'emendamento 25,1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Sull'emendamento 25.0.1000/1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;".

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

A rettifica del parere già espresso, sulla proposta 28.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione in un testo identico all'emendamento 28.0.1000, come sopra riformulato.

Intervento della senatrice Pirro nella discussione generale del disegno di legge n. 685

Presidente, colleghe e colleghi, questo decreto varato il 1° maggio è una beffa per i lavoratori. Nel giorno in cui si dovevano celebrare i loro diritti, il Governo ha approvato un provvedimento che aumenta la precarietà e si fa gioco delle persone in difficoltà.

Smantellare il reddito di cittadinanza è un grave errore, che pagheranno sulla loro pelle i cittadini più deboli. Vi siete accaniti contro i cosiddetti "occupabili" senza neanche provare a capire le difficoltà che hanno a trovare un lavoro, ma la verità vera è che questo non vi importa.

A voi interessa avere cittadini ricattabili che non possono rifiutare qualsiasi lavoro gli venga offerto, anche se sottopagato e con condizioni più vicine alla schiavitù che a un Paese che dovrebbe promuovere diritti e sviluppo delle persone.

Mi domando spesso se avete mai letto la nostra Costituzione: tutta quanta, non solo le prime righe... Dalle leggi che emanate direi di no! L'articolo 2 dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Anche in questo caso, non credo che ne abbiate capito il senso.

Sabato scorso migliaia di cittadine e cittadini sono scesi in piazza per chiedere più diritti, salario

minimo, lavoro stabile. Per chiedere di non essere trattati come schiavi. Per chiedere, soprattutto, che venga rispettato l'articolo 36 della Costituzione, che, vi ricordo, recita questo: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

"Libera", "dignitosa": parole che evidentemente vi lasciano indifferenti. Già diversi giudici hanno accolto i ricorsi di lavoratori sottopagati, penso per esempio al caso di quelli della vigilanza privata. Volete aspettare che seguano tutti la stessa strada per arrendervi all'evidenza? Non è sufficiente che i più accreditati istituti abbiano più volte rilevato che ci sono oltre 4 milioni di lavoratori con paghe da fame per svegliarvi? Non basta neanche l'appello del Governatore della Banca d'Italia?

Troppi, non solo tra i giovani - ha detto Ignazio Visco non hanno un'occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali Paesi, l'introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale.

Che dire, poi, della furia violenta con cui avete additato come "fannulloni" e "divanisti" tutti i percettori di Reddito di cittadinanza? Cittadini "colpevoli" di vivere in zone d'Italia dove l'offerta di lavoro è scarsa, dove i tassi di disoccupazione sono quasi il triplo della media nazionale; o di avere una formazione inadeguata alle esigenze del mercato del lavoro.

Persone che avete "criminalizzato" senza però creare le condizioni affinché il lavoro garantisca una paga dignitosa, e senza tutelarle adeguatamente. Guai, per esempio, ad approvare l'emendamento con cui chiedevamo che anche le famiglie in povertà con figli tra 18 e 26 anni che studiano avessero accesso all'Assegno di inclusione.

Vogliamo togliere manovalanza a basso costo alle imprese? Giammai! E che importa se così favoriamo la dispersione scolastica, soprattutto al Sud... ma lo sapete che la probabilità di incontrare un giovane tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito un titolo superiore alla licenza media è doppia a Napoli (22,2 per cento) rispetto a Milano (10,6 per cento)? Che l'abbandono scolastico è aumentato con il Covid, in particolare in Campania? Potevate varare un provvedimento che aiutasse chi vuole studiare e provare a migliorare la sua condizione, ma poi come avreste fatto a proseguire la vostra crociata contro i giovani che stanno sul divano?

Sempre con buona pace della nostra Costituzione, che, ancora, all'articolo 4, dice:

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Se non facciamo studiare le nostre ragazze e ragazzi, come pensiamo di ottenere questo progresso?

Alla fine, ci resteranno solo politici che non conoscono i contenuti dei provvedimenti, o che non sanno cosa votano.

Ancora in questi giorni, molti esponenti di Governo e maggioranza continuano a ripetere che il taglio del cuneo fiscale presente in questo decreto porterà nelle tasche dei lavoratori cento euro in più al mese. Magari! Peccato che i numeri dicano che in media saranno 42 euro al mese: nulla se consideriamo che l'inflazione resta tutt'ora oltre il sette per cento.

In discussione generale, il senatore Berrino ha affermato che i *voucher* servono per le assunzioni di personale saltuario nella ristorazione, che altrimenti lavorerebbe in nero. Forse qualche consulente del lavoro, *in primis* la ministra Calderone, può illuminarlo sull'esistenza dei contratti a chiamata.

Solo propaganda: ecco cosa sapete fare. Solo propaganda sulla pelle dei lavoratori.

Durante i lavori di Commissione ho sentito parlare continuamente di sacrifici. Molte persone, fuori da questo Palazzo, fanno sacrifici e affrontano le difficoltà, arrivando anche a compiere gesti disperati.

Quelli che ce la fanno imboccano due strade: da una parte, fanno in modo che nessun altro debba soffrire come loro; dall'altra vivono nel rancore e nel voler vedere soffrire gli altri come hanno sofferto loro.

La prima strada è quella intrapresa dai nostri padri costituenti, che hanno permeato tutta la Costituzione di solidarietà.

Noi siamo dalla parte dei padri costituenti. Per questo, affermiamo a gran voce "basta vite precarie".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Irto, La Pietra, Lombardo, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività dell'8^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, Scurria e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, Crisanti, Giacobbe, La Marca, Menia e Spagnolli, per l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività dell'8^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, Scurria, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, Crisanti, Giacobbe, La Marca, Menia e Spagnolli, per l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e Difesa), nella seduta del 20 giugno 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, due risoluzioni:

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 6);

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 7).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 21 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/115/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022) 540 definitivo) e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Silvestroni Marco

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (768)

(presentato in data 19/06/2023);

senatore Silvestroni Marco

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (769)

(presentato in data 19/06/2023);

senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Fallucchi Anna Maria, Mancini Paola, Satta Giovanni, Russo Raoul, Berrino Gianni, Leonardi Elena

Norme per la promozione del parto fisiologico e per l'utilizzo allogenic e autologo-solidale del sangue cordonale (770)

(presentato in data 19/06/2023);

senatori Guidi Antonio, Biancofiore Michaela, Borghese Mario Alejandro, De Poli Antonio, Petrenga Giovanna, Salvitti Giorgio, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Silvestroni Marco, Scurria Marco, Ambrogio Paola, Berrino Gianni, Della Porta Costanzo, Marcheschi Paolo, Fallucchi Anna Maria, Rapani Ernesto, Menia Roberto, De Priamo Andrea, Gelmetti Matteo, Orsomarso Fausto, Rosa Gianni, Zedda Antonella, Ancorotti Renato, Calandrini Nicola, Zullo Ignazio, Iannone Antonio, Farolfi Marta, Petrucci Simona

Misure di incentivazione all'assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere (771)

(presentato in data 21/06/2023).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero delle Imprese e del made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "*Disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri)*".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 177).

Con lettere in data 20 giugno 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Onore (Bergamo) e Comiziano (Napoli).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023 (COM(2023) 292 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024 (COM(2023) 303 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione stessa, per l'anno 2022.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 176).

Mozioni

[DE PRIAMO](#), [VERINI](#), [CALENDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [GASPARRI](#), [GUIDI](#), [MAIORINO](#), [PAGANELLA](#), [SPAGNOLLI](#), [GELMINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel mese di novembre 2023 il Bureau international des expositions (BIE) designerà la città che ospiterà l'Expo 2030;

come è noto, la città di Roma ha presentato la sua candidatura, insieme alle città di Riad in Arabia Saudita, Busan in Corea e Odessa in Ucraina;

l'esposizione universale costituisce un'importante occasione per la capitale d'Italia, unitamente all'evento giubilare del 2025, nella prospettiva di programmare interventi volti a promuovere e

rilanciare la capitale anche attraverso la realizzazione di investimenti di riqualificazione urbana ed infrastrutturale;

considerato che:

il raggiungimento di tale obiettivo rappresenta un'occasione idonea a generare effetti positivi per l'intero Paese, al punto che il suo conseguimento costituisce senz'altro una priorità nazionale, come sottolineato dall'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato Roma Expo 2030;

al riguardo è sufficiente indicare alcuni dei benefici principali che il progetto Roma Expo 2030 è destinato a generare, a partire dal valore del progetto medesimo, pari a 50 miliardi di euro (l'equivalente di 3-4 punti del PIL), e dalla creazione di quasi 300.000 posti di lavoro, principalmente a beneficio delle regioni del Centro-Sud Italia;

inoltre, sono stati stimati effetti economici: a) diretti e di ammontare pari a 10,3 miliardi di euro (lo 0,6 per cento del PIL), generati dagli investimenti, realizzati nell'arco di 3-5 anni, per la costruzione e l'organizzazione di Expo Roma 2023, e dai ricavi conseguiti nell'anno dell'evento; b) indiretti di breve periodo e stimati in 18,2 miliardi di euro (l'1 per cento del PIL), grazie alle spese incrementalmente sul suolo italiano dei partecipanti nell'anno dell'esposizione. Si ipotizzano 23,6 milioni di visitatori (55,4 per cento italiani e 44,6 per cento stranieri), ma l'affluenza, considerando le partecipazioni ripetute, dovrebbe generare oltre 30 milioni di presenze (59,2 per cento italiani e 40,8 per cento stranieri); c) sull'*export*, in ragione della capacità attrattiva di Expo: 5,5 miliardi di euro in più (0,3 per cento del PIL) sono stimati come valore degli investimenti esteri incrementalmente che saranno realizzati in 3-5 anni. Nello stesso periodo l'impatto sul fisco sarà di 6,4 miliardi di euro (lo 0,4 per cento del PIL), come incremento del gettito incassato da Agenzia delle entrate, INPS e Regioni, impegna il Governo:

- 1) a proseguire, in seno ai molteplici contesti internazionali, l'attività di promozione e valorizzazione della capitale, attraverso le opportune relazioni bilaterali, per consentire l'ottenimento della nomina di città ospitante l'Expo 2030;
- 2) a riferire sulle attività e iniziative collegate alla candidatura;
- 3) a convocare un tavolo permanente tra Governo, comitato Roma Expo 2030 e le istituzioni competenti per sostenere la candidatura della capitale.

(1-00054)

Interrogazioni

[LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che il progetto "Offshore Ibleo - campi gas Argo e Cassiopea" insiste nel territorio di Gela (Caltanissetta), all'interno di un'area di circa 32.500 metri quadrati individuata all'estremo sud dell'area industriale della raffineria. Il progetto prevede che il gas estratto dai campi "Argo" e "Cassiopea" sia inviato tramite una *pipeline* ad un nuovo impianto di trattamento e compressione *onshore* all'interno della raffineria di Gela. È prevista anche l'installazione presso la piattaforma di produzione "Prezioso" delle *utility* per il controllo e la gestione dei pozzi sottomarini, l'ottimizzazione dell'architettura sottomarina e l'approdo della *pipeline* presso strutture costiere esistenti;

considerato che:

con provvedimento unico del 7 settembre 2021 n. 36, il Comune di Gela ha autorizzato ENI S.p.A. distretto meridionale ad eseguire i lavori all'impianto di trattamento "Cassiopea". Nel successivo provvedimento unico del 23 settembre 2022 n. 22 il Comune ha autorizzato ENI ad eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di trattamento e compressione gas *onshore* nelle aree isola 27 e 30 della raffineria di Gela. Le autorizzazioni sono state rilasciate in entrambi i provvedimenti in ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, nei documenti rileva rappresentare che il direttore dell'ente gestore della riserva naturale orientata "biviere di Gela" aveva espresso parere favorevole a condizione che il progetto fosse adeguato alle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo, prima del suo *iter* di avvio;

in data 25 luglio 2022, in merito alle prescrizioni riportate nel provvedimento n. 36/2021, si è svolta una specifica riunione con la partecipazione di ENI, l'ente riserva e tecnici incaricati da ENI per la gestione delle prescrizioni, come previsto e riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 23

giugno 2022. Il direttore dell'ente gestore della riserva, con nota prot. U2792 del 31 agosto 2022, ritenendo insufficiente l'attività svolta da ENI in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento unico n. 36/2021, ha proposto una rimodulazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 22/2022;

con nota prot. n. 09 del 26 gennaio 2023, il direttore della riserva naturale ha dichiarato altresì che era necessario: "1) inviare un aggiornamento dei pareri rilasciati nell'ambito dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Gela con PU n. 36/2021 e PU n. 22/2022; 2) ribadire che l'Enimed non riporta le 15 prescrizioni del provvedimento del Comune di Gela (PU n.36/2021) e soprattutto non riporta le prescrizioni e le indicazioni del secondo provvedimento (PU n.22/2022) dove si esplicita la non ottemperanza e un richiamo metodologico sull'applicazione delle mitigazioni, compensazioni ed i relativi indicatori e cronoprogramma, disattesi parzialmente dal comune di Gela." Rappresentava altresì "che quando dichiarato dall'Enimed nella risposta alle richieste integrazioni nota Prot. CTV/7624/2022 al punto 2.3.4 non corrisponde al vero",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito alla mancata ottemperanza da parte di ENI alle numerose prescrizioni riportate nel provvedimento unico del 7 settembre 2021 n. 36 e successivamente rimodulate nel provvedimento del 22 settembre 2022 n. 22.

(3-00515)

LOREFICE - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che nel territorio di Gela (Caltanissetta) sono stati realizzati interventi di ottimizzazione al progetto "Offshore Ibleo - campi gas Argo e Cassiopea", all'estremo sud dell'area industriale. Lo schema di sviluppo prevedeva originariamente il trattamento del gas su nuova piattaforma "Prezioso K", da realizzare in prossimità della preesistente piattaforma "Prezioso". Il gas dei giacimenti "Argo" e "Cassiopea", prodotto da pozzi sottomarini, sarebbe stato raccolto *subsea* e inviato per essere trattato a bordo della nuova piattaforma fino a specifica di vendita. Il gas sarebbe stato quindi compresso e spedito a terra tramite nuova *pipeline* sottomarina, che in prossimità della costa si sarebbe collegata all'esistente connessione disponibile per entrare nella linea di *greenstream* e quindi immettersi nella rete SNAM;

considerato che:

in data 28 aprile 2012 dalla ENI S.p.A. ha presentato istanza di VIA-AIA relativamente al progetto coltivazione di gas metano. Con decreto ministeriale VIA n. 149 del 27 maggio 2014, è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la durata di 5 anni e contestualmente è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per la piattaforma "Prezioso K" ricompresa nel progetto stesso;

in data 22 dicembre 2016 ENI ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con proposte di modifica del progetto originario "interventi di ottimizzazione del progetto Argo e Cassiopea". Successivamente con decreto direttoriale n. 55 del 7 febbraio 2018 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato espresso parere favorevole;

le modifiche proposte e oggetto di verifica consistevano nella rinuncia alla realizzazione della piattaforma Prezioso K, della condotta che avrebbe dovuto collegarla alla piattaforma esistente Prezioso, e nell'ubicazione a terra, in area già industrializzata, degli impianti per la compressione del gas estratto in mare. In conseguenza delle modifiche apportate al progetto, è venuta a cessare la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale;

decretata la proroga ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del decreto ministeriale VIA-AIA n. 149 del 27 maggio 2014, veniva prorogato con successivo decreto n. 364 del 27 dicembre 2019, relativo al progetto presentato da Eni mediterranea idrocarburi S.p.A. per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero fino alla data del 26 maggio 2027;

il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA comprende la valutazione di incidenza (VINcA) *ex art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152*, visto che l'impianto sarà collocato a terra, in area già industrializzata nel perimetro della raffineria di Gela, ricadente all'interno della zona di protezione speciale ITA050012 "torre Manfria, biviere e piana di Gela";

ENI nel dicembre 2016 ha presentato al Ministro in indirizzo la valutazione di incidenza ambientale

(VinCA-Doc.SIME_AMB_06_225). In questo documento ENI dichiarava, relativamente alle interferenze delle componenti abiotiche, specificatamente all'ambiente idrico, che la filosofia progettuale del sistema di raccolta e trattamento delle acque del nuovo impianto è improntata ad una massimizzazione dell'utilizzo delle *facility* esistenti in raffineria;

considerato altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella seduta del 7 settembre 2022, ha approvato la "Relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella regione Sicilia", dalla quale si evince che il problema dei continui sversamenti a mare di reflui non depurati, dovuti ai numerosi sfioramenti, sono legati al *surplus* di portata rispetto alla capacità massima dell'impianto di trattamento delle acque reflue consortile. Tale situazione non risulta legata al funzionamento dell'impianto, bensì dall'adduzione dei reflui e alle capacità della condotta, problema che potrebbe essere risolto con un adeguamento o un ampliamento del depuratore,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo relativamente al presunto aggravio di portata dell'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) della raffineria, considerati i recenti interventi di ottimizzazione del progetto;

quali iniziative intenda adottare al fine di definire al più presto le procedure idonee a garantire l'interruzione dei continui scarichi a mare del TAS;

se ritenga opportuno verificare, per quanto di competenza, lo stato di attuazione del protocollo d'intesa per l'area di Gela stipulato in data 6 novembre 2014 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana, Comune di Gela, ENI, ENI Mediterranea Idrocarburi, Raffineria di Gela S.p.A., Versalis S.p.A., Syndial S.p.A., nonché del successivo protocollo di intesa stipulato in data 9 dicembre 2019 prot. n. 393 tra Ministero dell'ambiente ed ENI, riguardante la realizzazione di un programma di attività di decarbonizzazione, mitigazione ambientale, riqualificazione, valorizzazione e restituzione agli usi civili delle aree del sito di Gela.

(3-00516)

[BASSO](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 12 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato una proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, che, tra le diverse misure, prevede il finanziamento di progetti di elettrificazione delle banchine portuali (*cold ironing*), per complessivi 700 milioni di euro;

ad oggi risulta che siano state convocate 2 riunioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui hanno partecipato: Assoport, l'associazione di categoria che rappresenta le autorità di sistema portuale, le associazioni rappresentanti l'armamento, Cassa depositi e prestiti, Terna e altre aziende di produzione energetica. Tali riunioni si sono svolte senza il coinvolgimento degli operatori portuali e della loro associazione;

la Corte dei conti, con la delibera n. 2/22, ha espresso preoccupazione in merito al rispetto dei cronoprogrammi definiti per la realizzazione dei progetti previsti;

considerato che:

non è chiaro come sia stata effettuata l'analisi dei fabbisogni di potenza energetica regolabile, quale sia la struttura della tariffa dell'energia elettrica che sarà erogata, da quali fonti di energia sarà prodotta, quale sarà il modello operativo adottato dai porti;

il tema dell'elettrificazione delle banchine, così come quello della disponibilità di fonti di alimentazione alternativi per le navi, è un tema di competitività della portualità del nostro Paese e non deve essere un tema di competizione interna tra porti,

si chiede di sapere:

come sia stata effettuata l'analisi dei fabbisogni di potenza energetica regolabile, quale sia la struttura della tariffa dell'energia elettrica che sarà erogata e da quali fonti di energia sarà prodotta, e quale sarà il modello operativo adottato dai porti;

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti informazioni e chiarimenti in merito allo stato di realizzazione dei progetti e se, ad oggi, risulti rispettato il cronoprogramma dei lavori;

se non ritenga opportuno avviare una rapida consultazione con gli *stakeholder* del settore portuale per

finalizzare una norma volta a regolare la creazione di comunità energetiche portuali in cui la *partnership* pubblico-privato possa avere idonei strumenti per autoprodurre energia da fonti rinnovabili per il fabbisogno portuale, essere agevolate nella predisposizione di manufatti per la distribuzione di carburanti alternativi per l'utenza di mezzi che transitano per i porti, potersi efficientare al punto di costruire potenziali *hub* energetici a favore di territori prospicienti; se ritenga opportuno che ai tavoli tecnici istituiti presso il Ministero partecipino anche le associazioni di categoria che rappresentano gli operatori portuali.

(3-00517)

[BASSO](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che: il sistema portuale nazionale è composto da 58 porti principali, dedicati al trasporto di merci e passeggeri, riuniti sotto 16 autorità di sistema portuale, e ricopre un ruolo strategico per l'economia nazionale italiana;

il mercato in cui operano i concessionari portuali, sotto il profilo merceologico, riguarda la movimentazione dei passeggeri e delle merci;

con riferimento alle merci, il mercato in cui operano le imprese terminaliste riguarda la movimentazione delle rinfuse liquide e solide, *container* e ro-ro (*roll on-roll off*);

negli ultimi anni si sta assistendo al crescente fenomeno dell'integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali, laddove le prime (le imprese armatoriali) stanno acquistando quote significative delle società che gestiscono i *terminal* situati nei porti nazionali. In particolare, in alcuni casi, le imprese armatoriali detengono il 100 per cento delle società, in altri casi detengono quote di maggioranza e in altri casi ancora detengono quote di minoranza;

i vettori nazionali e internazionali ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, possono svolgere l'esercizio delle operazioni portuali in regime di autoproduzione con propri mezzi meccanici e proprio personale;

le imprese armatoriali che operano in regime di autoproduzione, a differenza delle imprese italiane terze che esercitano attività ancillari, beneficiano di un regime di sgravio contributivo e fiscale di favore, come previsto dalla normativa del registro internazionale e del *tonnage*;

come risulta da diverse notizie di stampa, è intenzione del Governo estendere i benefici riconosciuti dal registro internazionale e dal *tonnage* anche alle attività accessorie svolte dalle imprese armatoriali; tale situazione potrebbe comportare, anche in via potenziale, un vantaggio anticoncorrenziale, sottoforma di abuso di posizione dominante o di intesa restrittiva della concorrenza, da parte delle imprese armatoriali verso le imprese italiane terze prestatrici dei servizi ancillari, proprio in ragione dei vantaggi fiscali e contributivi che la normativa del registro internazionale e del *tonnage* riconosce alle imprese vettoriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di come siano suddivise le quote delle concessioni portuali rilasciate dalle autorità di sistema portuale nei porti di propria competenza;

quali misure intenda adottare per il monitoraggio dell'accesso alle infrastrutture portuali e come intenda garantire la concorrenzialità tra gli operatori terminalisti;

quale sia la posizione in merito all'estensione dei benefici previsti dalla normativa sul *tonnage* e del registro internazionale alle attività accessorie svolte dall'impresa armatoriali e se intenda chiarire quali attività accessorie verranno individuate nel decreto attuativo che, ad oggi, è in fase di predisposizione da parte del Ministero.

(3-00518)

[BASSO](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che: l'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha avviato, di fatto, l'istituzione di un fondo funzionale al prepensionamento dei lavoratori portuali;

l'istituzione è stata fortemente voluta dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale per i lavoratori portuali;

il fondo dovrebbe essere alimentato dall'accantonamento dell'1 per cento dell'ammontare delle tasse portuali sulle merci e su importi che le aziende e i lavoratori stanno già accantonando;

l'articolo 10 prevede, altresì, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti e la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, siano stabilite le modalità di attuazione della norma istitutiva del fondo e il suo funzionamento;

considerato che, ad oggi, il decreto attuativo non è ancora stato emanato, e senza non è possibile attivare la misura,

si chiede di sapere quali chiare e precise indicazioni il Ministro in indirizzo intenda fornire in merito alle tempistiche di emanazione del decreto ministeriale necessario per costituire il fondo di prepensionamento dei lavoratori portuali.

(3-00519)

[BASSO](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2023, n. 31, è stato fissato, nella misura del 25,15 per cento in più, l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che sommato al 7,95 per cento in più del 2021 provoca un aumento "geometrico" del 36 per cento del costo unitario del canone concessorio;

a seguito dell'incontro tenutosi in data 17 gennaio 2023 tra il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e le associazioni di categoria del comparto portuale (Assiterminal, Assoport, Confitarma, Assamatori, Fise-uniport), le stesse associazioni sono state rassicurate sull'adozione di un provvedimento, non meglio specificato, finalizzato ad indicare alle autorità di sistema portuale le modalità di applicazione dell'adeguamento dei canoni solo sulla misura minima prevista nel suddetto decreto;

considerato che, nonostante le reiterate richieste di incontro, ordini del giorno presentati da diversi parlamentari e emendamenti proposti dalle associazioni su diversi provvedimenti normativi, ad oggi non si ha alcun riscontro su come il Governo intenda porre rimedio all'impatto che l'aumento dei canoni e alla rimodulazione dei criteri di indicizzazione dei canoni così come previsto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere per ovviare a questo aumento del canone demaniale, a giudizio degli interroganti ingiustificato, che rischia di paralizzare e danneggiare l'intero settore portuale italiano;

se non ritenga urgente adottare immediatamente iniziative al fine di fornire maggiori dettagli alle autorità di sistema portuale in merito alla corretta applicazione dell'adeguamento ISTAT.

(3-00520)

[BASSO](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

si apprende da articoli di stampa dell'intenzione del Governo di procedere alla riforma del modello di *governance* dei porti italiani come disciplinati dalla legge 8 novembre 1994, n. 84;

il demanio marittimo in Italia è inalienabile e le autorità di sistema portuale, ad oggi enti pubblici non economici, esercitano un'attività di regolamentazione e, per alcuni atti, di regolazione degli ambienti portuali cui sono preposti;

è evidente che un qualunque percorso di revisione dell'attuale assetto della *governance* dei porti italiani deve essere oggetto di ampio dibattito tra gli *stakeholder* economici e istituzionali,

si chiede di sapere:

quale sia l'orientamento in merito al contenuto della riforma e quale modello di *governance* portuale la riforma intenda prevedere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, su tali tematiche, avviare un tavolo di confronto con le categorie maggiormente rappresentative degli *stakeholder* economici e istituzionali che operano in ambito portuale.

(3-00521)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'Italia, in attuazione degli impegni assunti con la ratifica della convenzione sulla diversità biologica,

avvenuta con la legge n. 124 del 1994, e in coerenza con gli obiettivi della strategia europea per la biodiversità 2030, ha avviato nel 2021 il processo di definizione e approvazione della seconda strategia nazionale per la biodiversità al 2030;

nel 2010 l'Italia si era dotata della prima strategia nazionale, con successive revisioni intermedie, a seguito di un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che si erano impegnati a lavorare insieme per fermare il declino della biodiversità. Tuttavia, come anche riportato nel rapporto conclusivo sull'attuazione della strategia, molto resta da fare per garantire di conseguire l'obiettivo della tutela del 30 per cento delle aree terrestri e marine e del ripristino entro il 2050 degli ecosistemi del nostro Paese, resilienti e adeguatamente protetti;

inoltre, come viene rilevato nel rapporto 2021 del "Comitato per il capitale naturale", la strategia nazionale per la biodiversità relativa all'ultimo decennio restituisce un quadro preoccupante, segnalando il mancato raggiungimento di parte dei *target* indicati dalle strategie e direttive europee, a partire dal raggiungimento dello stato di conservazione soddisfacente per gli *habitat* e le specie di interesse comunitario;

una prima bozza della strategia nazionale al 2030 è stata sottoposta agli inizi del 2022 a consultazione pubblica e un testo consolidato sulla base delle osservazioni pervenute è stato pubblicato nel luglio 2022;

la versione aggiornata del decreto ministeriale, che tiene conto delle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché il testo aggiornato della strategia nazionale per la biodiversità 2030, integrato secondo quanto richiesto dai Ministeri sentiti, è stato predisposto ed inviato alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni per l'acquisizione dell'intesa;

nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2023 era stata inserita all'ordine del giorno l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di adozione della strategia nazionale per la biodiversità 2030 e di istituzione dei suoi organi di *governance*;

considerato che ad oggi risulterebbe che il percorso sia in fase di stallo presso la Conferenza stessa senza un'apparente motivazione;

valutato che l'importanza di adottare tempestivamente la strategia nazionale per la biodiversità al 2030 è rafforzata dagli impegni assunti a livello internazionale; da ultimo, con l'adozione nel dicembre 2022 del Kunming-Montreal global biodiversity framework, i Paesi partecipanti alla Cop15 di Montreal, tra cui l'Italia, hanno concordato una tabella di marcia per proteggere il 30 per cento della biodiversità delle terre e il 30 per cento dei mari entro il 2030 e per adottare strumenti di pianificazione efficaci nella gestione dei territori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

quali azioni urgenti intenda intraprendere al fine di favorire il tempestivo raggiungimento dell'intesa sulla strategia nazionale per la biodiversità al 2030 e la sua successiva implementazione, in considerazione dello stretto termine di 7 anni stabilito per tutelare efficacemente la biodiversità del nostro Paese.

(3-00522)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Ferrovie dello Stato ha recentemente deciso di emarginare ulteriormente la città di Taranto nonostante rappresenti la seconda città della Puglia, nonché uno dei siti di maggiore interesse ed importanza dal punto di vista turistico, storico ed economico non solo della regione, ma dell'intero Mezzogiorno d'Italia;

il Governo non ha previsto, al momento, investimenti aggiuntivi di natura infrastrutturale che riguardino, tra gli altri, il collegamento stradale Mottola-Massafra-Taranto, nonostante il capoluogo

jonico ospiterà nel 2026 i giochi del Mediterraneo, evento sportivo e culturale di risonanza turistica a livello internazionale. Né tanto meno è stata contemplata l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto) ai voli civili almeno durante il periodo estivo, in considerazione, peraltro, dell'assenza di collegamento con l'aeroporto di Brindisi e della necessità di fornire servizi aeroportuali alla Basilicata e ai territori limitrofi del nord della Calabria;

considerato che:

la città è candidata ad essere meta turistica emergente per i flussi di visitatori garantiti dall'attracco di navi da crociera e in quanto porto d'imbarco raggiungibile anche attraverso le ferrovie;

nei giorni scorsi Trenitalia ha comunicato che sino al 15 luglio 2023 sono state soppresse le tratte Taranto-Potenza-Milano del Frecciarossa e Taranto-Potenza-Roma dell'Intercity per lavori di manutenzione straordinaria tra Potenza e Metaponto. Parimenti, sulla linea Salerno-Taranto sarà sospesa la circolazione tra le stazioni di Battipaglia e Potenza fino al 10 settembre 2023, per lavori di manutenzione programmata;

non ci sono più treni diretti da e per Roma e i viaggiatori sono costretti ad effettuare dai due ai tre cambi per tratta ferroviaria;

sembrerebbe, inoltre, che dal 1° ottobre 2023 sia prevista la cancellazione di alcuni Intercity come il Taranto-Roma, oltre al Frecciarossa Taranto-Milano;

i Frecciarossa e gli Intercity che potrebbero essere soppressi viaggiano quotidianamente a piena capacità di pendolari e turisti;

ritenuto che:

la città versa in uno stato di profondo disagio, isolamento e abbandono dal punto di vista dei trasporti essendo, attualmente, priva di un aeroporto funzionante e di interconnessioni di prossimità che facilitino il collegamento con altri territori del Paese;

l'incremento delle linee ferroviarie rappresenterebbe un importante volano al rilancio non solo del turismo, ma dell'economia di tutta la provincia. Ciononostante, non solo non si prevedono nuovi investimenti e una più favorevole programmazione dei trasporti, ma si stanno creando ulteriori disagi nei collegamenti che non possono che riflettersi negativamente sulla sfera economica e sociale del territorio;

è paradossale prevedere di sopprimere treni e non di incrementare il traffico da e per la città di Taranto, lasciandola sempre più isolata dai collegamenti con le altre regioni e con il Nord Italia;

la soppressione dei treni non solo penalizzerebbe il territorio, ma porterebbe a ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale, con riferimento ai lavoratori dell'indotto degli appalti tarantini impegnati nella pulizia dei treni, manutenzione, manovra e circolazione sulle infrastrutture,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda aprire un tavolo con le parti interessate per scongiurare l'isolamento territoriale di una città come Taranto, tra le più importanti del Mezzogiorno, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026;

se valuti di acquisire e rendere nota la documentazione relativa all'*iter* degli investimenti e della programmazione prevista dal gruppo Ferrovie dello Stato per la città e per la provincia jonica;

come ritenga di intervenire per risolvere positivamente la situazione, con un incremento dell'offerta da parte di Trenitalia nelle tratte da e verso Taranto;

se abbia intenzione di favorire l'apertura dell'aeroporto "Arlotta" di Grottaglie ai voli civili, almeno nel periodo estivo, attingendo a tal fine ai fondi della coesione territoriale;

se sia nei suoi intendimenti confermare gli investimenti sulla velocizzazione della tratta ferroviaria Taranto-Metaponto-Battipaglia, nonché il completamento della strada statale jonica Taranto-Reggio Calabria, così come previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

come intenda intervenire per giungere al completamento della strada statale Taranto-Massafra-Mottola, necessaria per i collegamenti con l'autostrada e la città di Bari.

(3-00523)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FINA](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nel pomeriggio del 30 maggio 2023 all'interno della casa circondariale "S. Donato" di Pescara si è tolto la vita impiccandosi un detenuto di 40 anni;
si è di fronte all'ennesimo caso di suicidio all'interno delle carceri abruzzesi: solo pochi giorni prima, infatti, nello stesso istituto si era verificato un analogo tentativo da parte di un detenuto di nazionalità marocchina, salvato solo grazie al tempestivo intervento del personale penitenziario;
a seguito di tali accadimenti si è verificata una protesta da parte dei detenuti, rientrata dopo l'intervento della Polizia penitenziaria;
considerato che:
le condizioni dell'istituto penitenziario sono notoriamente critiche per le condizioni dei detenuti nonché per una grave carenza di personale;
la popolazione penitenziaria conta circa 350 detenuti, ben oltre la capienza ordinaria che dovrebbe attestarsi su un massimo di 270 presenze;
l'organico della Polizia penitenziaria conta 113 agenti in servizio con una carenza di circa 50 unità di personale;
rilevato, inoltre, che:
le rappresentanze sindacali hanno più volte denunciato la situazione di grave carenza di organico e le condizioni molto difficili in cui versa l'istituto, anche a causa di un'alta incidenza di detenuti con disagi e problematiche psichiatriche;
più volte le istituzioni locali e nazionali sono state interessate della problematica,
si chiede di sapere quali siano le iniziative indifferibili e urgenti che il Ministro in indirizzo intende intraprendere al fine di porre rimedio alla situazione relativamente al sovraffollamento dell'istituto e all'assistenza sanitaria da fornire ai detenuti che ne necessitano, nonché in materia di rafforzamento del personale in servizio.

(3-00514)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce le soglie giornaliere oltre le quali, per le parti eccedenti, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, ivi incluse quelle all'estero, nonché i rimborsi spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, concorrono a formare il reddito;

il comma 9 prevede che "gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto";

la disposizione era originariamente prevista dall'articolo 48, comma 4, del testo unico, poi modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (riforma dell'imposizione sul reddito delle società), prevedendo che le indennità per le trasferte concorressero a formare il reddito per la parte eccedente a 60.000 lire al giorno per le trasferte nazionali e a 100.000 al giorno per quelle all'estero;

tali importi sono stati incrementati dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), la quale ha inoltre stabilito, con il comma 5, che i suddetti importi possono essere adeguati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, norma ora prevista dal citato articolo 51 del testo unico;

rilevato che:

nel corso degli ultimi mesi si è verificato un forte aumento dell'inflazione e, secondo i dati riportati sul sito ISTAT aggiornati a maggio 2023, la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è stata pari al 7,2 per cento in più, mentre rispetto ai due anni precedenti di 14,5 per cento in più;

ciononostante non c'è stato alcun adeguamento dell'ammontare degli importi per le trasferte; tale situazione rende sempre più difficile reperire maestranze specializzate disposte a recarsi in trasferta, a causa dell'inadeguatezza dell'indennità, assolutamente insufficiente a coprire le spese legate alle trasferte stesse;

il mancato adeguamento degli importi per le trasferte sta rendendo molto difficile reperire le risorse umane necessarie per le società che dipendono dalle missioni del proprio personale all'estero, si chiede di sapere se non si ritenga necessario e non ulteriormente prorogabile adottare le iniziative necessarie per provvedere all'adeguamento dei suddetti importi, al fine di tutelare e consentire la possibilità per molte società di avvalersi di maestranze specializzate e a queste ultime la possibilità di svolgere il proprio lavoro ricevendo un'indennità adeguata.

(4-00531)

[BEVILACQUA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

a seguito di due gare andate deserte, Fincantieri S.p.A. si è aggiudicata la gara per la costruzione di un nuovo traghetto che entrerà in servizio per trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne tra la Sicilia e le isole minori, per un finanziamento complessivo di 130 milioni di euro;

come noto, Fincantieri, la più grande azienda italiana operante nel settore della cantieristica navale, è attualmente controllata da CdP Industria, del gruppo di Cassa depositi e prestiti, istituzione finanziaria dello Stato, sotto il controllo maggioritario del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

durante la seduta della Commissione IV dell'Assemblea regionale siciliana, in data 16 marzo 2023, l'assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione, rispondendo a un'interrogazione relativa alla costruzione del nuovo traghetto per le isole minori, ha affermato che, in caso di aggiudicazione definitiva della commessa a Fincantieri, intendeva per scontata la completa realizzazione del traghetto nel cantiere navale di Palermo;

ciononostante, con nota prot. n. 4369 del 4 maggio 2023, l'assessore ha rappresentato che "nell'offerta pervenuta dalla Società Fincantieri SPA, il programma dei lavori presentati prevede la costruzione della chiglia e dello scafo presso il cantiere navale di Castellammare di Stabia (NA). Per quanto riguarda tutte le altre lavorazioni previste nel progetto aggiudicato, verranno eseguiti presso il polo navale di Palermo";

considerato inoltre che:

appare emergere, dunque, una distonia tra gli auspici dell'assessore e quanto riportato da lui stesso circa due mesi dopo nella citata nota;

l'eventuale costruzione della chiglia e dello scafo a Castellammare di Stabia (Napoli) e non a Palermo sottrarrebbe una parte significativa del lavoro e della manodopera a livello regionale, con un esito del tutto irragionevole, se si pensa che il committente è proprio la Regione e che proprio presso il sito di Palermo già sussistono le competenze necessarie alla realizzazione e tale decisione risulterebbe di estrema importanza nella strategia di rilancio del cantiere navale di Palermo, strategia condivisa tanto a livello nazionale, quanto a livello locale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere ogni azione possibile per garantire che l'intera realizzazione del traghetto appaltato dalla Regione Siciliana a Fincantieri si svolga nel polo cantieristico navale di Palermo.

(4-00532)

[BEVILACQUA](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in base a quanto segnalato da sindacati di categoria e riportato da fonti di stampa, poco meno di 40

lavoratori della società Almaviva, impiegati come operatori di *call center* a Palermo, sono rimasti senza lavoro per la decisione della società American Express di internalizzare il servizio *customer care* presso la propria sede europea in Spagna. Conseguentemente, dunque, sarebbe venuta meno l'applicabilità della cosiddetta clausola sociale che tutela i lavoratori di *call center*;

tuttavia organi sindacali e fonti di stampa riportano che nei mesi passati American Express si sarebbe rivolta, per proseguire questo servizio, anche a lavoratori interinali, attivando azioni di *recruiting* a Roma e Milano;

tale situazione di criticità si inserisce in quella più ampia relativa alla chiusura di Almaviva e alle difficoltà che questa comporta per il bacino di lavoratori e professionalità, per cui si impone uno sforzo su ogni fronte possibile;

non risulta che vi sia stata alcuna interlocuzione istituzionale con American Express per verificare le modalità di proseguimento del servizio e per comprendere se vi siano le condizioni per salvaguardare, *in toto* o in parte, i lavoratori Almaviva,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un'interlocuzione con American Express, finalizzata a salvaguardare i lavoratori impiegati nel loro servizio di *customer care* operanti in Almaviva.

(4-00533)

[DE CRISTOFARO, CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che nel quartiere Primavalle a Roma sono avvenuti degli sgomberi degli alloggi ATER da parte degli agenti della Polizia di Stato, degli operatori della Polizia locale di Roma capitale e con la presenza degli stessi funzionari ATER;

lo sgombero, da quanto riportato, si è svolto con poca cura dato che si è assistito a beni fatti calare da piani superiori degli alloggi, così come non si è tenuto conto di aver messo fuori casa, tra gli altri, una madre con due figli minori con gravi disagi;

considerato che episodi di questo tipo sono negli ultimi tempi molto frequenti e riguardano molte persone che versano in grave situazione di disagio, a cui non viene data alcuna alternativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e da parte di chi e per quali motivi sia stato ordinato lo sgombero, tra l'altro effettuato, per quanto risulta, con ingiustificata violenza;

perché, da parte delle istituzioni, in questi mesi, non sia stato cercato il dialogo ed il confronto con il municipio e il Comune di Roma;

se intenda prendere provvedimenti per le modalità violente di intervento delle forze dell'ordine e attivarsi, per quanto di competenza, per garantire i diritti umani fondamentali.

(4-00534)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00515 del senatore Loreface, sulle prescrizioni ambientali nei documenti di autorizzazione di un gasdotto sottomarino a Gela (Caltanissetta);

3-00516 del senatore Loreface, sul progetto di una condotta sottomarina di gas che arrivi fino alla raffineria di Gela;

3-00517 del senatore Basso ed altri, sull'elettrificazione delle banchine portuali;

3-00519 del senatore Basso ed altri, sul decreto ministeriale relativo al fondo di prepensionamento dei lavoratori portuali;

3-00520 del senatore Basso ed altri, sulle conseguenze dell'aumento del canone per le concessioni demaniali marittime sul comparto portuale;

3-00521 del senatore Basso ed altri, sulla riforma dell'assetto del settore portuale italiano;

3-00523 del senatore Turco, sui collegamenti ferroviari, stradali e aeroportuali della città di Taranto.

1.5.2.3. Seduta n. 80 del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

80a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Relazione orale) (ore 10,10)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 685.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo alla votazione finale.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ho già detto molto su questo decreto-legge, in Assemblea e in Commissione. Voglio però ribadire con forza che nonostante il clamore mediatico che avete posto sul provvedimento, noi pensiamo che sia una misura divisiva che mantiene la precarietà ed, anzi, l'aumenta; non risolve i problemi delle persone e non affronta il problema della povertà.

Dico subito che il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà contro il provvedimento perché le misure che avete individuato a sostegno della povertà, volendo cancellare completamente il reddito di cittadinanza, hanno introdotto un dato e cioè la divisione dei poveri in categorie: quelli che prenderanno qualcosa, quelli che prenderanno qualcosina e quelli che non prenderanno nulla, nel senso che avendoli divisi in categorie, i singoli sostanzialmente non prenderanno nulla. Questo a noi appare un tratto sbagliato perché il meccanismo che c'era prima ed è in vigore ancora oggi, il reddito di cittadinanza, certamente presenta delle distorsioni, però ha il pregio di essere universale. Ciò che invece voi introducete non lo è. Questo è il punto. Quando vi chiediamo cosa vi hanno fatto i poveri, vogliamo dire che la battaglia non va fatta contro i poveri, ma contro le povertà.

Questo è il dato; da questo provvedimento scompare qualsiasi riferimento al concetto di universalità ed è questo un tratto molto negativo.

Nel meccanismo che voi introducete si fa un ragionamento per contrastare la povertà e l'assegno che prevedete è legato anche all'accettazione o meno di un posto di lavoro. Come ho già detto e ripeto - essendo io un uomo orgogliosamente del Novecento ed essendo convinto che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché l'ho provato personalmente quindi ci credo - non ho alcuna intenzione di giustificare chi sceglie di vivere senza lavorare. Io penso che il lavoro sia un dato importante, però come si fa a proporre ad una persona un lavoro, che deve comunque accettare indipendentemente dalla distanza e senza conoscere esattamente l'ammontare del proprio stipendio e le condizioni?

Noi abbiamo presentato un emendamento in merito, che cercava di rispondere all'obbligo di accettazione salvo per gravi motivazioni, in cui devono inserire una proposta molto precisa, e cioè di far riferimento ai contratti di categoria, firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e comunque prevedendo un compenso non inferiore ai 9 euro: stiamo parlando di 9 euro lordi. Quindi, nessuna proposta rivoluzionaria, ma almeno uno stipendio dignitoso. Questo era il dato. Voi non avete proposto altro, anzi lo avete proprio cancellato.

La domanda è: pensate seriamente che una persona possa prendere la valigia di cartone, come facevano i nostri concittadini costretti a farlo quando io ero ragazzo, e venire al Nord? Visto che parliamo di emigrazione e attacchiamo la questione degli emigrati, quanti emigrati italiani ci sono stati, quanti milioni di italiani sono andati all'estero perché qui non c'era il lavoro? Quanto pensate che possano tirar su persone che magari non hanno una professionalità, oppure chi ha la professionalità, perché ha studiato, ma prende un lavoro così com'è? L'impressione che ho è che voi volete la giustificazione per dire che sono dei poltroni: questo è il dato vero. Una giustificazione per dire questo e lo sapete dall'inizio che ciò non può avvenire. Il dato fondamentale che davvero non capiamo è perché questo decreto-legge si chiama decreto lavoro.

Visto che c'è il Governo ve lo voglio dire: prima di fare la grande scena di presentare un decreto-legge il 1° maggio, avreste dovuto convocare le parti sociali (sindacati e Confindustria), fare insieme una grande discussione su una prospettiva di lavoro e sulle condizioni, invece niente di tutto questo. Avete deciso di comunicare e basta; questo non è un modo di coinvolgere. Comunicare è un fare dispotico: io decido e tu obbedisci. Poi, ovviamente, si presentano gli emendamenti, ma come si dice: si fa l'esercizio e non se ne tiene conto.

Non avete affrontato il tema del salario povero. Voi sapete che oggi non basta lavorare per poter sopravvivere. Con molti lavori non si arriva alla fine del mese. Ho già spiegato anche questo: visto che parlate di natalità e vi riempite la bocca di queste cose, onestamente, quando ho messo su famiglia, io e la mia compagna lavoravamo in una fabbrica, avevamo uno stipendio e su questo abbiamo costruito il nostro futuro. Mia figlia che è precaria, come fa a costruire questo futuro? Questo è il punto e voi avete introdotto ulteriore precarietà; oltre al salario povero, avete allargato le maglie dei contratti a termine con le causali. Addirittura, durante l'esame in Commissione, il provvedimento è stato

peggiorato, perché non avete affrontato il problema della riduzione della precarietà. Questo decreto-legge ne è la testimonianza, ma anche il decreto-legge sulla pubblica amministrazione che abbiamo approvato ne è un'altra testimonianza.

Anche questo l'ho già sostenuto e lo ripeto: non è colpa vostra se esiste una pubblica amministrazione con più di mezzo milione di precari, però in nove mesi si possono fare delle cose. Si può individuare una scelta e andare in una certa direzione. Ad esempio, per i lavoratori della giustizia, un settore molto delicato in cui abbiamo assunto oltre 8.000 persone, presto scadrà il termine, avreste dovuto confermarli. In questi anni li stiamo preparando, si stanno spendendo anche delle risorse per dare loro una professionalità e poi alla fine si interrompe tutto.

Quello che non c'è nella proposta è proprio questo: una visione, andare in questo indirizzo. Voi non affrontate il problema della precarietà, non affrontate il problema del salario povero e nello stesso tempo non affrontate - visto che parliamo di decreto lavoro - il problema del recupero della perdita del potere d'acquisto.

Ora, per fortuna, devo dire che c'è qualche segnale che va in controtendenza - mi avvio alle conclusioni - ad esempio, siete intervenuti aumentando una parte del cuneo fiscale. Il problema dell'intervento sul cuneo fiscale è che però mantieni bassi i salari. Per fortuna, il contratto nazionale dei metalmeccanici e il contratto nazionale del settore del legno, stipulato proprio l'altro giorno, prevedono meccanismi non solo di aumento salariale, per cui aumenta la paga base, che in questo caso ha un'incidenza sulla questione differite e via dicendo, ma allo stesso tempo introducono un meccanismo che recupera in parte l'inflazione. Mi chiedo dunque perché il Governo emani un decreto-legge, senza prevedere nulla su questa vicenda. Questo è il dato: non c'è nulla, non c'è nessuna attenzione!

Dunque si va contro i poveri, che addirittura vengono divisi in categorie, la precarietà aumenta, il problema del lavoro povero non si affronta e il recupero del potere d'acquisto del ceto medio non c'è. Allora di che lavoro parlate? Di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di una situazione in cui chi ha la forza individuale per contrattare una condizione migliore lo farà, ma la stragrande maggioranza non potrà farlo. Quindi, per questa ragione, i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteranno convintamente contro il provvedimento in esame. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, intanto vi chiedo scusa per il mio piccolo ritardo. Ancora una volta alcuni tassi, quando vedono una carrozzina - che io chiamo *scooter* e a cui voglio molto bene, perché una volta tanto Guidi guida - mi hanno rifiutato due o tre volte. Ho manifestato a Michaela Biancofiore, una senatrice deliziosa, i piccoli rifiuti, ma lei stava peggio di me: i brutti e i belli sono a volte accomunati dall'insolito destino del pregiudizio. Signor Presidente, scusi davvero per l'attesa.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno, ovviamente, senatore Guidi. Comunque, è questa l'occasione per porre all'attenzione un problema su cui tutti siamo molto attenti e che è, giustamente, da sottolineare.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, cerco di essere specchio dei tempi. Oggi sto facendo con voi un po' psicoterapia: non è in me il vittimismo, ci mancherebbe, ma cerco di evidenziare quello che accade persino a me. Questo non perché abbia diritti diversi - ci mancherebbe - ma essendo abbastanza conosciuto, è evidente e spesso fa male avere un trattamento "privilegiato". Quindi, quando dico "persino io", non lo dico per me e non c'è rabbia per una lesa maestà. Sono un po' contro le maestà e non me ne voglia qualcuno, ma verifico e condivido con voi - che in questo periodo siete parte della mia famiglia di ideali, anche se talvolta contrari - come sia ancora grave la situazione del pregiudizio legato alle disabilità. Certe volte persino una pacca sulla spalla può risultare offensiva piuttosto che di aiuto.

Oggi discutiamo, così come ieri e in Commissione, un provvedimento sul lavoro. Devo dire subito che, come il Gruppo e il centrodestra, esprimo la mia positività per il provvedimento e, in alcuni punti, anche la mia soddisfazione, soprattutto per ciò che riguarda le disabilità. Mi sembra che anche molti senatori della minoranza abbiano colto la sfida positiva del provvedimento, sia in Commissione, sia in

Assemblea.

Se posso permettermi, vorrei fare alcune considerazioni, visto che sono tra i primi e mi è permesso quasi tutto, meno che il dileggio, meno che la disconferma, meno che l'idea abominevole che solo qualcuno ha ragione e gli altri hanno tutti torto, cosa che spesso sento dire, ohimè, anche in quest'Aula: da psichiatra dico che, o è una cattiva politica, o addirittura è una malattia mentale, perché chi pensa di avere sempre ragione solo perché è schierato dall'altra parte "toppa forte" oppure è in contraddizione con il proprio cervello, se c'è. (*Applausi*).

Non voglio offendere nessuno, anche perché rischierei di offendere anche me stesso. Anch'io, infatti, in tanti anni di Parlamento - qualcuno dice troppi, vedremo, ma, finché posso, ci sarò - ho peccato del vizio osceno di sentirmi sempre dalla parte della ragione. La ragione c'è quando viene condivisa, anche in parte, con chi non la pensa come noi. La vera conquista non è dire di avere vinto per l'approvazione di una legge, di un decreto-legge, di un emendamento: la vera conquista bella è quando si condivide con l'avversario una sfida.

Per me questo provvedimento è proprio sotto questa luce: cerca di condividere l'argomento degli argomenti.

Senatori, senatrici, signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, esistono certamente tematiche sull'amore, sulla violenza, sul rifiuto delle diversità, ma credo - l'ho vissuto sulla mia pelle e non solo, e lo vivo ancora - che il lavoro sia l'argomento degli argomenti. In questo senso i Padri costituenti ci hanno azzeccato: il lavoro è parte integrante, fondamentale, irrinunciabile e completamente costitutiva del nostro io. Si può vivere senza amore, anche se mi auguro che nessuno di noi viva questo. Ringraziando entità superiori e non la mia capacità, sono sempre stato amato, anche stamattina e fa bene alla salute, ma il lavoro è preconditione di ogni cosa, sia quando si vive, che quando si lascia per anzianità.

Purtroppo - e lo dico anche per quanto mi riguarda - il lavoro è molto spesso un sogno che parte da lontano e arriva forse troppo tardi; qualche volta per qualcuno e per gruppi di persone come le persone con disabilità - scusate se lo sottolineo - è un incubo. Lo dissi nel 1997 con Luciano Violante, un tosto, ma onesto Presidente della Camera, celebrando il 1° maggio come quest'anno: per molte categorie di persone, che rappresentano il Sud del Sud, le persone con disabilità, il lavoro è spesso tramutato in un incubo per la lunghezza, per il dileggio, per la disconferma di chi ti dovrebbe dare lavoro che, invece di farti scrivere sul computer perché sei un tecnico informatico, ti fa fare le fotocopie perché sei un disabile e più di quello non puoi fare.

Questo provvedimento cerca di superare in parte tale incubo. Dico in parte, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi (e qui non ci sono né nozze, né fichi secchi). Tuttavia c'è la volontà del Governo e di una parte più ampia della maggioranza (per fortuna), anche fuori dal Senato e dalla Camera, che vede questa sfida lavoro come una sfida colta positivamente, anche se certo con difficoltà. È un periodo complicatissimo; chi non lo riconosce o non vede quello che compare o è un cretino. Essendo psichiatra, me lo posso permettere, perché me ne intendo, magari del cretinismo mio, che vi giuro non è voluto, ma è naturale; ognuno decade un po' ogni anno nella propria cerebralità.

Mi avvio alle conclusioni. Credo che le critiche servano più delle vitamine, sicuramente più dei vaccini, dei quali spesso stra-abusiamo. Però le critiche devono essere coerenti, perché non noi nel Senato, ma i cittadini hanno più bisogno di verità che di qualsiasi altra cosa. Le bugie fanno male alla salute della democrazia. Io credo che le critiche serie siano dolorose, perché quando si critica non si è mai contenti (almeno io e il mio Gruppo la pensiamo così). Credo che si debba tirar fuori da questo provvedimento il meglio possibile, certo criticando anche tra di noi, magari non con la mancanza di puntualità (ma lasciamo stare). Credo che un provvedimento - concludo, Presidente, e mi scuso - serva e sia efficace se una parte di esso, piccola o grande (in questo caso il provvedimento è importantissimo, quindi ancora di più bisogna dirlo), vive anche con chi non la pensa come noi, perché la democrazia, perché la legge, perché l'emendamento, perché la pacca sulla spalla vivono se noi le condividiamo, altrimenti è solo una lotta sterile, che non ha senso e che alla fine porta solamente a sterilità.

Vi ringrazio e ringrazio anche il sottosegretario Durigon, che in questi giorni mi ha sopportato.

(Applausi). Spero di contribuire, adesso che sono un po' vecchietto, al lavoro degli altri, anche se sinceramente lavoro ancora, perché lo considero un miracolo per me, perfino un dono meraviglioso. Continuo a farlo con il massimo della gioia, anche quando magari sbaglio, quando mi dicono che sbaglio o che scoccio, come adesso. Lo considero sempre una meraviglia, soprattutto il lavoro vero, quello scelto, e possibilmente condiviso con le persone che la pensano come noi o al contrario di noi, ma condividono questa sfida. *(Applausi)*.

MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentante del Governo, il mercato del lavoro italiano non gode di buona salute, sono ormai enormi le sacche di precarietà, per cui dopo cinque anni solo pochi giovani riescono a passare a un contratto stabile. Il fenomeno delle false partite IVA presenta numeri sempre più in crescita e troppi sono i contratti atipici. C'è poi il problema dei bassi salari: rispetto alle retribuzioni medie dei Paesi OCSE, l'Italia si piazza al ventitreesimo posto su 34 Paesi, con salari reali che dal 2012 sono rimasti immutati, allo stesso livello, mentre in Francia e in Germania sono cresciuti di quasi il 20 per cento. A sottolineare la drammaticità di questo fenomeno, richiamo il dato secondo il quale circa 3 milioni di lavoratori, pari al 15 per cento della forza lavoro complessiva, hanno retribuzioni tali da vivere sotto la soglia di povertà e non finisce qui, purtroppo. L'intelligenza artificiale e la crescente automazione dei processi produttivi presto scuoteranno dalla base il mondo del lavoro per come l'abbiamo conosciuto fino adesso; interi settori cadranno in disuso e altri ne nasceranno e la maggior parte dei lavoratori sarà chiamata ad acquisire competenze per svolgere mansioni profondamente diverse da quelle che adesso svolgono. Dall'altro lato, si impone il carovita: nel 2022 il costo della vita è cresciuto di sette punti e le retribuzioni invece appena del 4 per cento, gli affitti sono esplosi e non parliamo degli interessi sui mutui. E allora, davanti a uno scenario del genere, questa attesa riforma che prende il nome di «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», tanto preannunciata come la fine dell'assistenzialismo generato dal reddito di cittadinanza, non mi sembra che colga nel segno delle reali necessità dei lavoratori, lasciando scoperte le caselle più importanti: il salario minimo, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la formazione professionale e, in ultimo, il cuneo fiscale.

Sulle retribuzioni si continua a fingere che tutto vada bene, ma anche Confindustria ha detto chiaramente che bisogna introdurre il salario minimo per contrastare il fenomeno del lavoro povero e poi non c'è nulla che favorisca la stabilizzazione dei contratti, ma ancora una volta si vara una norma a vantaggio dei contratti atipici e dell'espansione del ricorso ai *voucher*, visti quale strumento per allargare le maglie del lavoro stagionale a discapito di una politica di lavoro che invece dovrebbe investire sui settori produttivi più interessati dalla stagionalità, favorendo la flessibilità del lavoro ma senza rinunciare alla stabilità dell'occupazione. In questo senso, aumentare la possibilità di ricorrere ai *voucher* non significa creare lavoro, ma legittimare i datori di lavoro a ricorrere all'impiego di forza lavoro senza alcuna tutela.

E che dire poi delle politiche per favorire l'occupazione femminile, grandi assenti di questo provvedimento che ha visto presentare solo proposte in Commissione per alleggerire le sanzioni a carico delle imprese che non versano i contributi ai lavoratori? Troppo poco si interviene anche contro le morti bianche, una vera emergenza del nostro Paese. Lo scorso 6 giugno l'INAIL ha pubblicato i dati relativi agli infortuni sul lavoro del primo quadrimestre 2023; facciamo un atto di dolore: sono 264 le vittime rilevate da gennaio ad aprile, di cui 207 durante il lavoro e 57 *in itinere*. A fronte di una situazione così drammatica, non si registra un impegno concreto per contrastare questo fenomeno e anche ieri sera il Governo ha nuovamente espresso parere contrario all'emendamento con il quale si chiedeva di mettere a disposizione le risorse per i dispositivi di autospegnimento e segnalazione delle anomalie dei macchinari per evitare che possano ripetersi episodi come quello accaduto in una fabbrica di Prato, che causò la morte della povera Luana D'Orazio, la giovanissima operaia che venne letteralmente inghiottita dall'orditoio malfunzionante, ma che era stato manomesso per evitare di ripararlo. *(Applausi)*.

Il provvedimento invece interviene in maniera importante sul reddito di cittadinanza, decretando la sua fine e la sua sostituzione con due strumenti che prenderanno il nome di reddito da inclusione e reddito da lavoro. È vero che il reddito di cittadinanza andava migliorato, in particolare nella parte relativa alle politiche attive per contrastare gli abusi che hanno finito per creare un effetto distorsivo sul mercato del lavoro, ma proprio per tale ragione era questa l'occasione per introdurre finalmente il salario minimo e per rendere effettivo il principio sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 1, secondo il quale la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, ma anche quello contenuto nell'articolo 36 - lo rammento a me stessa - in cui si stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione che non solo deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma che deve anche garantirgli un'esistenza libera e dignitosa. *(Applausi)*. Invece, avete introdotto un meccanismo a collo di imbuto che avrà come unica conseguenza la perdita del sussidio per numerose famiglie.

Avete previsto l'obbligo per il lavoratore di accettare l'offerta di lavoro, pena la perdita del reddito da lavoro, senza limitazioni di distanza tra la sede in cui quel lavoratore vive ed il luogo in cui dovrebbe andare a lavorare, introducendo una disposizione che ha una natura ricattatoria, perché prevede che, al rifiuto, questi perderà anche il reddito. Una disposizione lesiva, indubbiamente lesiva, della dignità del lavoratore e dell'individuo.

L'idea che una famiglia, per accettare una qualsiasi offerta di lavoro, si debba trasferire anche a mille chilometri da casa è un'idea che sta fuori dalla realtà, soprattutto quando, a fianco di questa disposizione, non avete accettato di fissare la soglia minima della retribuzione oraria. Con i nostri emendamenti, respinti sia in Commissione che in Aula, dove li abbiamo riproposti con tenacia e con convinzione, avevamo previsto di fissare tale soglia di retribuzione oraria a 9 euro lordi.

Io mi domando come pensate sia possibile che un lavoratore si trasferisca in un'altra città senza prevedere che aumenteranno i costi necessari per vivere, per procurarsi un alloggio, per trasferire la sua famiglia, per il trasporto, per le prestazioni essenziali come l'istruzione e la sanità.

Signor Presidente, in Commissione tutte le forze di opposizione hanno lavorato in modo coordinato e congiunto per tentare di migliorare questo provvedimento. La gran parte delle proposte che abbiamo presentato, però, sono state respinte, come quella per aumentare la dotazione del fondo per l'assegno alle vittime di violenza e quella per aumentare la dotazione per la tutela delle famiglie con disabili e per tutti quegli altri contesti di estrema fragilità che avevamo trovato, nel reddito, un elemento di sostegno.

Su tutte queste misure, ci è stato risposto che non c'era copertura finanziaria. Signor Presidente, altri Paesi europei, invece, si stanno attrezzando per prepararsi all'enorme trasformazione del mercato del lavoro con riforme ben più sostanziose. La Spagna, ad esempio, ha approvato una riforma che rende i contratti a termine l'eccezione, principio già sancito, peraltro, dalla Corte di giustizia europea, che ha condannato l'Italia per il ricorso immotivato al lavoro a tempo determinato anche nella pubblica amministrazione.

La Germania ha approntato un piano di riforma del reddito di cittadinanza, per cui i beneficiari non saranno più indirizzati verso il primo lavoro disponibile, ma collaboreranno con i centri per l'impiego in un percorso di formazione per il lavoro a tempo indeterminato. Anche l'Italia dovrebbe imboccare questa strada: lavoro pagato il giusto, riduzione dei contratti atipici, formazione permanente per occupati e disoccupati. È l'unico modo per reggere l'urto delle grandi trasformazioni tecnologiche, che avanzano, che arrivano. Non possiamo voltarci dall'altra parte, pensando che questa riforma le fermerà o comunque le mitigherà.

Quello, quindi, che ci preoccupa di più è la constatazione che il Governo continua a avere un approccio vecchio, assecondando quel falso mito secondo il quale il mercato del lavoro funziona male perché è troppo rigido. In verità, sono vent'anni che il mercato del lavoro è stato reso flessibile in ogni modo, aprendo il ricorso generalizzato a contratti a tempo determinato e introducendo quelle figure atipiche di lavoro parasubordinato che hanno dato origine alle false partite Iva e creato una generazione di precari del lavoro e della vita.

In conclusione, signor Presidente, non ci riteniamo soddisfatti da questo provvedimento, che non ha affrontato i temi cruciali del lavoro e ha introdotto nuove disposizioni che non risolveranno la crisi

occupazionale, ma aggraveranno la situazione di tantissime famiglie, generando solo nuove povertà. Per onestà intellettuale, riconosciamo al Governo il merito per l'intervento sul costo del lavoro, anche se risulta evidente che il taglio provvisorio del cuneo fiscale è insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita. Però, cogliamo il segno di un indirizzo politico corretto e su questo esprimiamo sinceramente la nostra condivisione.

Così come condividiamo ed apprezziamo la proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili della pubblica amministrazione, ringraziando la senatrice Mancini per avere fatto propria la misura e proponendo il relativo emendamento.

Prendiamo infine atto, e di questo ringraziamo maggioranza e Governo, dell'approvazione degli emendamenti a tutela delle competenze delle autonomie speciali nelle materie al centro del provvedimento, ribadendo la necessità della tutela delle autonomie, che costituiscono espressione del loro territorio.

In virtù di questi elementi, ci sembra evidente che le luci di questo provvedimento non riescono comunque a superare le numerose ombre che le nuove disposizioni getteranno sul mondo del lavoro. Per questo, annuncio il voto di astensione del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, prima di tutto desidero ringraziare i Presidenti delle Commissioni 10a e 5a, il presidente Zaffini e il presidente Calandrini, la relatrice Mancini e il senatore Liris.

Come è stato appena detto anche dalla collega che mi ha preceduto, il decreto-legge in esame ha molte ombre e anche alcune luci. I suoi due punti più qualificanti sono quello relativo alla nuova misura di inclusione sociale e di politiche attive che finalmente andranno a sostituire, dal primo gennaio 2024, il reddito di cittadinanza, determinandone finalmente - speriamo - l'abolizione, mentre il secondo è la riduzione, seppure limitata e temporanea - poi lo dirò meglio - del cuneo fiscale.

Sul primo punto il nostro giudizio è chiaramente positivo, però osserviamo alcuni punti di criticità. In particolare permangono forti dubbi sull'effettivo funzionamento delle politiche attive, che fino a oggi, anche da prima del reddito di cittadinanza, non hanno funzionato affatto e su questo chiederò e chiedo un'attenzione particolare del Governo. Come ha scritto qualche giorno fa il professor Seghezzi, tutto ad un tratto si affida completamente la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone al fatto che troveranno un corso di formazione e che non solo lo troveranno, ma lo troveranno subito. Inoltre, se già è difficile dare per scontato che si verrà inseriti rapidamente in uno dei corsi appena indicati, ancora più difficile è immaginare che questi portino automaticamente a trovare un lavoro. È evidente che anche su questo noi chiediamo una maggiore attenzione, perché sul presente decreto-legge bisognava fare un investimento maggiore.

Il secondo punto concerne il cuneo fiscale. Anche questo è temporaneo, è una riduzione che va certamente nella direzione giusta, ma è limitata nel tempo. Nelle Commissioni riunite abbiamo chiesto più volte, anche nei giorni scorsi, di trovare le risorse nella legge di bilancio per stabilizzarlo, perché su questo provvedimento bisognava inserire misure strutturali (*Applausi*), come abbiamo evidenziato anche con i nostri emendamenti.

Certamente ci sono misure che noi consideriamo altrettanto positive, quali, ad esempio, l'estensione dell'assicurazione INAIL agli studenti, l'obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza; l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e la sicurezza previste nei cantieri temporanei; l'incremento di alcune misure di sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, passando agli emendamenti, va detto che c'è stato anche molto tempo per discuterli e per avere anche la possibilità di trovare le risorse, così come avevamo chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, vorrei ringraziare i colleghi e le colleghe non solo del Gruppo cui appartengo, a cominciare dalla mia Capogruppo, la senatrice Paita, ma anche le colleghe e i colleghi della 10a Commissione. (*Applausi*). Potevamo sicuramente fare un investimento diverso per quanto riguarda la sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, come abbiamo detto anche ieri pensando a

Luana D'Orazio, a quella ragazza che due anni fa ha perso la vita proprio in un luogo di lavoro. *(Applausi)*. Chiedevamo di mettere finalmente a sistema una normativa di civiltà, per rendere sicuri i macchinari; l'emendamento, che proponeva uno strumento di prevenzione, è stato votato all'unanimità in Commissione e poi è stato bocciato dal MEF e questo è stato un danno enorme che avete fatto.

Passando invece agli aspetti positivi, vorrei ricordare un emendamento importante, a prima firma della senatrice Paita e sottoscritto anche da me e da tutto il Gruppo, sulla tutela delle donne vittime di violenza. Finalmente l'assegno di inclusione potrà essere erogato anche se il marito violento già usufruisce di questo strumento. Questo è importantissimo perché permetterà alle donne di emanciparsi economicamente, di non avere paura di denunciare il proprio compagno violento. Quindi si tratta di un grande emendamento per il quale ringraziamo certamente il Governo e tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno sottoscritto. Ma si doveva fare di più, poiché c'era anche un'altra proposta emendativa, volta ad aumentare le risorse del Fondo per il reddito di libertà di 40 milioni di euro in due anni. *(Applausi)*. Queste sono delle priorità.

Il pasticcio di ieri in Commissione bilancio evidenzia che questa maggioranza è andata completamente in *tilt* e noi non potevamo certo essere la stampella di questa maggioranza *(Applausi)*, ma abbiamo evitato il peggio perché consideriamo alcuni provvedimenti contenuti in questo decreto-legge importanti, anche perché frutto di un lavoro che abbiamo fatto anche con il Governo Draghi, insieme a colleghe e colleghi nella scorsa legislatura. Però ieri avete fatto un pasticcio, a cui in qualche modo abbiamo poi dovuto rimediare noi dell'opposizione - ringrazio in modo particolare le colleghe e i colleghi del PD e dei 5 Stelle che hanno sottoscritto anche molti dei nostri emendamenti - per evitare il peggio ieri in Commissione bilancio, evitando appunto che si lasciassero risorse su provvedimenti sicuramente non prioritari *(Applausi)* rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto alla violenza di genere e al reddito di libertà.

Per tutte queste ragioni noi pensiamo che si poteva fare di più, perché i criteri dovevano essere quelli della universalità, dell'equità e dell'efficienza, e soprattutto doveva essere il provvedimento delle misure strutturali. Penso anche al tema dei lavoratori fragili, dei lavoratori con disabilità. *(Applausi)*. Ieri la collega Versace aveva presentato insieme a me un emendamento che poi il Governo ci ha chiesto di trasformare in ordine del giorno. Saremo sempre al vostro fianco fino a quando questi importanti temi che riguardano la sicurezza nel mondo del lavoro saranno portati finalmente in un sistema strutturale di misure che non dovranno essere più ricercate nelle leggi di bilancio. Guardate, quando parliamo di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, parliamo di milioni di famiglie *(Applausi)* e non soltanto di singoli lavoratori e di singole lavoratrici.

Su opzione donna avremmo voluto sentire delle parole molto più chiare. Anche dalle audizioni sono emerse richieste esplicite da parte di tutte le categorie; allora perché non ascoltarle? È evidente che non si può continuamente dire che alcune misure saranno rinviate in altri decreti. Avete fatto sicuramente un altro importante passo avanti nel rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, però attenzione: se quei 5 milioni in più che avete stanziato a tal fine poi li sottraete dal Fondo sociale per l'occupazione e per la formazione *(Applausi)*, fate il gioco delle due carte.

Per tutte queste ragioni, evidenziando i lati positivi e negativi di questo provvedimento, noi che siamo un'opposizione costruttiva, propositiva e che fino all'ultimo ieri abbiamo cercato di lavorare con proposte emendative chiare, ci asterremo come terzo polo, come Italia Viva e Azione, augurandoci però che la maggioranza possa trovare risorse aggiuntive su un tema così importante come quello del lavoro. *(Applausi)*.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, credo che il decreto-legge al nostro esame rappresenti davvero il giusto approccio alle tematiche del lavoro coniugate a quelle dell'inclusione sociale. Al di là delle critiche e del tanto disappunto ascoltati in quest'Aula da parte delle opposizioni, credo che il Governo abbia fatto bene ad agire in questo modo e bene abbia fatto altresì a far nascere questo provvedimento dopo aver attivato le consultazioni con le parti sociali. Ciò rende infatti il nostro

decreto-legge un provvedimento ragionato, con un impianto che è sostanzialmente confermato dal lungo esame parlamentare; in questo caso mi rivolgo alla Commissione lavoro del Senato e alla relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto.

Sempre in Commissione è continuato e proseguito il vastissimo ascolto delle parti sociali. Non si dica quindi che questo decreto-legge nasce in solitudine e in autonomia, dalle menti di qualcuno. Oltre 40 soggetti hanno fatto pervenire le proprie memorie alla Commissione, che ha essa stessa apportato diverse modifiche.

Si tratta di un decreto-legge particolarmente importante anche per quanto riguarda le risorse economiche messe in campo. Viene aumentato di 4 miliardi il taglio al cuneo fiscale, che porta il totale a 7 miliardi, posto che già la legge di bilancio di dicembre aveva iniziato giustamente questa strada. Ora il taglio per i redditi fino a 25.000 euro vale complessivamente 7 punti percentuali e un lavoratore può avere un beneficio in busta paga fino a 100 euro mensili; non credo sia poco.

Per i redditi fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. In questo modo il Governo e la maggioranza dimostrano una particolare attenzione ai redditi medio bassi, mettendo in campo risorse adeguate; anche questo non è mai stato scontato. La conferma del taglio del cuneo, che pesa circa il 45 per cento sul costo del lavoro, è tra l'altro uno degli impegni elettorali del centrodestra. La sfida ora è quella di rendere strutturale questa misura trovando le risorse finanziarie entro la prossima legge di bilancio. Pensiamo che le risorse possano venire sia dalla crescita dell'economia che da una puntuale lotta all'evasione fiscale. L'attenzione alla necessità dei lavoratori con redditi medio bassi viene però anche confermata dalla possibilità di utilizzare i *fringe benefit* aziendali per il pagamento anche delle utenze domestiche.

L'idea di ridurre le tasse sul lavoro prosegue attraverso una serie di altre disposizioni del decreto-legge; una misura che detassa il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, una maggiore flessibilità per le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale; viene incentivata l'inclusione di lavoratori con disabilità che abbiano meno di trentacinque anni; vengono semplificate le informazioni e gli obblighi per il datore di lavoro, togliendogli quindi quegli oneri che rappresentano sempre un costo; anche questo è un aspetto che dobbiamo ricordare.

C'è poi un'attenzione particolare all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro; vengono appostati un miliardo e 350 milioni per la formazione, introdotti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione lorda per l'assunzione di giovani sotto i trenta anni di età, reso più fruibile il contratto di lavoro a termine, che ora potrà essere rinnovato fino a ventiquattro mesi in presenza di ragioni tecniche, produttive e organizzative. Inoltre, alle aziende interessate dai contratti di espansione di gruppo per completare il *turnover* previsto, viene consentito ai lavoratori più anziani di uscire in un arco temporale più ampio; la misura è importante perché all'uscita dei lavoratori anziani dovrà corrispondere l'assunzione di nuovi lavoratori. Questa è una richiesta che viene anche dal mondo produttivo. Viene consentito agli enti del terzo settore di attingere a specifiche competenze in deroga al limite retributivo previsto.

Sono queste le principali misure previste in tema di lavoro che si uniscono ad altre disposizioni puntuali ed anche settoriali, a salvaguardia di posizioni lavorative o contributive.

C'è poi l'ampio capitolo, affrontato da tanti colleghi, delle disposizioni che riguardano l'istituzione dell'assegno di inclusione. È importante, perché dopo quattro anni in cui si è fatto credere che potesse esistere un reddito, non da lavoro, ma di cittadinanza, si cambia registro, com'è giusto che sia. Si introduce una misura per contrastare la povertà, sì, e al contempo si delinea il campo dei soggetti che possono accedervi.

Il reddito di cittadinanza, tra l'altro senza limiti di tempo, non è riuscito a coniugare i due scopi per cui era stato concepito: contrasto alla povertà e politiche attive. Lasciava fuori troppi poveri veri e veniva elargito in troppi casi ai cosiddetti furbetti. I meccanismi del passaggio tra la percezione del beneficio economico e l'inserimento nel mondo del lavoro erano tortuosi e gestiti da strutture pubbliche e purtroppo inadatte allo scopo. Questo, purtroppo, è stato dimostrato. Non solo non ha funzionato la parte delle politiche attive, ma è stato spesso un disincentivo al lavoro: questo nel nostro Paese non possiamo permettercelo.

La nuova misura ha parametri differenti e un sistema di controlli più articolato. Sono previsti filtri ulteriori sia al momento della richiesta dell'assegno, sia al mantenimento dello stesso, che prevedono la verifica sulle banche dati dei requisiti richiesti. Al contrasto della povertà e all'inclusione vengono destinati 5,5 miliardi, a partire dal 2024, mentre il reddito di cittadinanza finisce a dicembre di quest'anno. Ma era necessario, colleghi, ridisegnare fin d'ora la nuova misura e dotarla di una copertura adeguata, posto che l'assegno di inclusione avrà il doppio della dotazione del reddito di inclusione, quella misura che aveva preceduto il reddito di cittadinanza. Quindi, l'assegno di inclusione adesso andrà solo a coloro che ne hanno veramente bisogno e contiamo che questo possa davvero accadere fino in fondo. Per inserire o reinserire nel mondo del lavoro chi non lo ha, vengono ridisegnati anche i percorsi delle politiche attive, per il supporto e la formazione alle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni.

È un decreto, insomma, molto articolato che affronta molti punti in tema di lavoro e protezione sociale, con l'intenzione di risolvere quelle criticità che sono emerse dall'applicazione della normativa vigente. Certo, colleghi, non si risolvono tutti i problemi del mondo del lavoro e della povertà. Però, lasciatemelo dire, soprattutto viene ridato al lavoro quel tono di dignità che il lavoro merita, meritava e che dobbiamo continuare a tutelare.

I senatori del Gruppo di Forza Italia hanno partecipato ai lavori della Commissione lavoro e hanno visto accolte anche alcune delle proprie proposte per migliorare il testo. Anche per questa ragione, quindi, è con convinzione che dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi)*.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, «misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»: è questo, almeno a parole, l'obiettivo di un decreto-legge che il Governo ha strumentalmente approvato il 1° maggio, trasformando anche la festa dei lavoratori in un'occasione di divisione e non di unione del Paese.

Abbiamo creduto, in modo romantico devo ammetterlo, che con tale provvedimento urgente, l'ennesimo da quando l'Esecutivo è in carica, si sarebbe preso di petto il tema dei salari bassi, ad esempio con il salario minimo: un'assoluta priorità in questo Paese, in cui negli ultimi trent'anni questi sono diminuiti. Ancor di più oggi, con l'aumento dell'inflazione e delle rate dei mutui, che sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, veramente c'è bisogno di alzare gli stipendi.

Con questo decreto non solo non rispondete alle reali necessità e urgenze dell'Italia, ma anzi si va in direzione opposta, rendendo sempre più precario il mondo del lavoro e penalizzando le categorie più fragili. Tutto per fare un po' di cassa, tutto solo ed esclusivamente per assecondare il consenso elettorale. *(Applausi)*.

Veniamo ai contenuti di questo decreto-legge: la sostituzione del reddito di cittadinanza con una nuova misura di inclusione sociale. Ve lo devo dire: alla fine, dopo anni di insulti e attacchi sguaiati, siete riusciti a comprendere l'importanza di questa misura, visto che avete praticamente copiato il suo impianto, traslandolo nel vostro nuovo strumento. Non potevate però non dare sfogo alle falsità che avete proplatato in campagna elettorale. Dunque, lo avete peggiorato, al punto da penalizzare le categorie più fragili. *(Applausi)*.

Siamo passati da una misura universale di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, ad una che discrimina le famiglie sulla base di criteri che prescindono da quelli economici: i figli, le disabilità, la presenza o no nel nucleo di una persona anziana. Siamo il primo Paese in Europa a fare questo e, almeno su questo, un primato lo avete raggiunto. *(Ilarità)*. In Commissione avete dimostrato di avere le idee confuse e per fortuna che dicevate di essere pronti! *(Applausi)*. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri escludeva i senza fissa dimora, le donne vittime di violenza e molti altri soggetti fragili, dalla possibilità di percepire il nuovo assegno di inclusione. Una follia! Con un emendamento avevamo chiesto di inserirli tra i beneficiari. Avete provato a farlo, approvando un vostro emendamento, ma per le coperture finanziarie siete andati a modificare la scala di equivalenza a svantaggio dei disabili.

Ieri pomeriggio abbiamo visto tutti quello che è successo. Probabilmente vi siete accorti della

malparata e, con un emendamento della relatrice, avete corretto il tiro, non dopo comunque aver presentato anche un emendamento per aumentare le spese della comunicazione di Palazzo Chigi, e questo è scandaloso. (*Applausi*). Siete ridicoli. Togliete i soldi ai disabili per darli ai fragili, per poi riportarli ai disabili, e darli poi a Palazzo Chigi. Dopo tanto "togli e metti", l'unica cosa intoccabile in questo decreto-legge sono le spese per finanziare l'acquisto di armi. (*Applausi*).

Avete poi fatto retromarcia sul nostro emendamento per la detassazione delle assunzioni delle badanti e, anche in questo caso, avete fatto tutto da soli. Peccato che poi alla fine le famiglie siano rimaste illuse da questa cosa e poi deluse, quando in Commissione bilancio avete tolto tutto. Avete deciso che le famiglie con figli sopra i quattordici anni possono essere separate, perché il padre, ad esempio, sarà obbligato ad accettare un lavoro in Lombardia, mentre il resto della famiglia resterà a vivere in Calabria. Per fortuna che eravate quelli a favore della famiglia! Andiamo avanti con lo *smart working* per i fragili: sì nel settore privato, no nel settore pubblico e ora, in Aula, sì, ma solo fino a settembre. Anche qui è chiaro, che per voi, i dipendenti pubblici rappresentano un peso per lo Stato e non una risorsa da valorizzare, visto che nel DEF non avete messo un euro per il rinnovo dei contratti.

Cosa dire delle politiche attive del lavoro, dove il detto "la mano sinistra non sa cosa fa la destra" calza a pennello? Avete ereditato i soldi del PNRR per la formazione, 4,4 miliardi di euro per l'attuazione del programma GOL e per il piano nazionale delle nuove competenze, più 70 milioni di euro per le assunzioni nei centri per l'impiego, un passaggio ineludibile per potenziare queste strutture e renderle più efficienti e moderne. Ebbene, le Regioni, tre quarti delle quali sono amministrare da voi, hanno assunto meno della metà degli 11.600 nuovi operatori previsti. È una follia anche questa. Alla fine dello scorso anno, addirittura, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia erano ferme a zero assunzioni. Questo non è possibile. (*Applausi*). Poi parlate di autonomia differenziata, quando nelle Regioni che amministrare non siete nemmeno in grado di spendere i soldi.

Onorevoli colleghi, a noi il disegno è chiaro: state creando un sistema perfetto, che andrà a vantaggio dei privati, a scapito del pubblico e dei fragili. Lo fate con la formazione e con l'inserimento lavorativo, dove le agenzie private avranno sempre più spazio. Lo fate con i servizi pubblici, che puntualmente affidate al privato, facendo proliferare, tra l'altro, l'applicazione dei contratti pirata e del lavoro sottopagato. D'altra parte, è esattamente lo stesso schema che state usando per distruggere la sanità pubblica: dico «state», perché la state distruggendo voi, con i governatori delle Regioni. Le Regioni lo stanno facendo! (*Applausi*). Tutto questo non potevate non condirlo con quella che voi chiamate flessibilità, e noi invece chiamiamo precarietà e sfruttamento dei lavoratori, con la liberalizzazione spinta dei contratti a termine e dei *voucher*. E chi se ne importa se poi avremo comunque dei pensionati poveri? Fate saltare per legge la causale dei contratti a termine, rimandando la contrattazione collettiva. Ma in che mondo vivete? Vi siete accorti che in questo Paese proliferano i contratti pirata? Ci sono migliaia di persone che lavorano con stipendi bassissimi, di 500 o 600 euro.

Ho l'impressione che veramente viviate su un altro pianeta. Lo dico perché, come se non bastasse tutto ciò, in questo decreto, oltre alle causali, autorizzate addirittura la contrattazione *one to one* tra datore di lavoro e lavoratore. Secondo voi, come andrà a finire, quando il lavoratore si troverà davanti un imprenditore che gli propone 500 o 600 euro al mese? Prendere o lasciare. (*Applausi*).

Credo che nessuno di voi abbia mai lavorato un solo giorno in queste condizioni, altrimenti non avreste pensato e scritto tutto ciò. (*Applausi*).

Signor Presidente, voglio leggere in quest'Aula uno dei tanti messaggi di lavoratori disperati che mi arrivano quotidianamente: «Senatrice, le scrivo per farle sapere come siamo stati assunti presso un ospedale pubblico che ha esternalizzato a una cooperativa il servizio di assistenza. Io lavoro presso questo ospedale dall'aprile del 2019; sono stato assunto con un contratto da due ore al giorno, per un totale di quarantotto ore mensili. Inutile spiegare che lavoro ormai da anni con una turnistica *full time*; svolgo servizio in sala operatoria seguendo il turno, per un totale di centocinquanta ore circa. Senatrice, come una trentina di colleghi, io prendo 200 euro di tredicesima all'anno, non ci vengono versati i contributi e, quando ci ammaliamo, veniamo pagati per le due ore da contratto. Ci aiuti, senatrice».

Questo è ciò che ci chiedono i cittadini. (*Applausi*).

State mettendo alla disperazione migliaia e migliaia di lavoratori. Ve lo dico veramente con il cuore: fermatevi prima che sia troppo tardi. Di fronte a questo grido di dolore non si può restare indifferenti. State facendo le vostre riforme sulla pelle dei lavoratori, rendendo precari i nostri giovani: non è giusto. *(Applausi)*.

Per concludere, l'altro giorno ho visto molti colleghi della maggioranza commuoversi durante una commemorazione. È legittimo. Concedetemi però un sogno: vorrei vedervi commuovere anche per le migliaia di famiglie che state condannando a una disperata condizione di povertà, per le migliaia di giovani che state condannando alla precarietà *(Applausi)*.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. *(I senatori del Gruppo M5S espongono cartelli recanti la scritta: «BastaVitePrecarie».)*

PRESIDENTE. Colleghi, ovviamente sapete che i cartelli vanno abbassati immediatamente, altrimenti gli assistenti parlamentari provvederanno, come peraltro stanno già facendo. *(Commenti)*. Diciamo che non è previsto dal contraddittorio esporre cartelli.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo ai colleghi di consentire alla senatrice di intervenire.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, vorrei iniziare facendo subito una domanda ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, visti i cartelli e che nel Conte I il ministro del lavoro era Luigi Di Maio, dei 5 Stelle, al di là del fatto che nel Conte II era ugualmente dei 5 Stelle la ministra Catalfo: che cosa hanno fatto i 5 Stelle per il lavoro? Nulla. *(Applausi)*. *(Commenti)*.

Finalmente si parla di lavoro e questo il Governo lo fa dal 1° maggio, dalla giornata dedicata al lavoro, e siamo qui per approvare il primo provvedimento dedicato al lavoro. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ognuno ha avuto e avrà, fino alla fine delle dichiarazioni di voto, la possibilità di discutere con tutta la *vis polemica* che è consentita e che io permetterò ovviamente fino al limite ammesso in quest'Aula.

Se qualche commento e sottolineatura è consentito da entrambe le parti, vi prego per cortesia di far proseguire la collega.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Mi consenta anche di recuperare il tempo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice, che sui tempi sono molto vigile affinché siano effettivi.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Stavo ringraziando questo Governo e il ministro Calderone, visto che è in Aula, proprio per il provvedimento dedicato al lavoro che è stato fatto il 1° maggio. È stato dato un segnale importante, perché abbiamo sicuramente modificato il reddito di cittadinanza. E non ve lo dice una senatrice a caso; ve lo dice la relatrice del provvedimento relativo al reddito di cittadinanza. *(Applausi)*. Le problematiche sorte da quando, nel 2019, è stato istituito il reddito di cittadinanza sono state evidenziate più volte dalla Guardia di finanza, che ringraziamo. Vi sono state truffe ai danni dello Stato per percezione indebita del beneficio *(Commenti)*, soldi che non ritorneranno più nelle casse dello Stato, soldi persi, sprecati, sottratti ai cittadini italiani, come abbiamo ribadito più volte in Commissione e in Aula nella scorsa legislatura. Nel Governo Draghi c'era il ministro Orlando, che mi rispondeva direttamente dicendo: "Noi non l'abbiamo votato". Eppure le problematiche c'erano e nessuno le ha sistemate. *(Applausi)*.

Bisognava evitare che la percezione del reddito diventasse un deterrente al lavoro. Molte delle persone che percepivano il reddito cercavano un lavoro, ma volevano lavorare in nero; questo assolutamente andava e va evitato. *(Commenti)*. Lo stillicidio di errori, di mancati controlli e, ancor peggio, di connivenza nel riconoscimento del beneficio o dei buchi... *(Commenti)*. Non posso parlare così.

PRESIDENTE. Colleghi, io ovviamente intervengo. Diciamo che, se anche dalla maggioranza si grida, questo non agevola. Lasciate che la Presidenza intervenga, perché al momento è più da questo lato dell'emicielo che sovrastano le voci. *(Commenti)*. Senatore! Allora, non mi costringete a chiamarvi singolarmente per nome, perché questo ovviamente ha delle conseguenze. Per cortesia, consentiamo alla collega di proseguire senza ulteriori interruzioni. *(Applausi)*.

Prego, senatrice Murelli.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Parliamo allora di statistiche, parliamo di numeri. Solo il 18,8 per cento dei

percettori del reddito ha trovato un lavoro, ma non l'ha trovato grazie ai centri per l'impiego; molto spesso l'ha trovato, come succede in Italia, per amicizie o per passaparola. E questo non è politica attiva del lavoro. (*Applausi*).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene introdotto l'assegno di inclusione, che sostituirà il reddito e la pensione di cittadinanza. Si tratta di un'iniziativa di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Oltre ai cambiamenti negli importi e nella modalità di richiesta, ci sono alcune cose importanti che abbiamo introdotto in Commissione. Come è stato detto, abbiamo cambiato il parametro di equivalenza, andando ad aumentare e ad allargare direttamente la platea, per includere le famiglie che al loro interno hanno dei disabili o dei soggetti fragili. Abbiamo approvato un emendamento che prevede che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé, anche per il calcolo dell'ISEE. Abbiamo inserito la possibilità di cercare lavoro, oltre che nei centri per l'impiego, anche tramite i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Si tratta di quelle agenzie che naturalmente hanno già un'offerta di lavoro rivolta a chi cerca lavoro.

Infine abbiamo inserito una norma volta ad evitare che la carta della cittadinanza o carta di inclusione (come verrà chiamata) venga utilizzata in malo modo, come è stato fatto fino ad ora. Abbiamo approvato un emendamento che vieta l'utilizzo della carta, oltre che per i giochi d'azzardo, anche per le sigarette, per i giochi pirotecnici e per gli alcolici (*Applausi*), al fine di evitare gli abusi che ci sono stati fino a adesso. Passiamo quindi dall'assistenzialismo all'assistenza della ricerca del lavoro e all'assunzione stessa. Abbiamo inserito degli incentivi per l'assunzione rivolti ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno oppure parziale. Abbiamo inserito delle assunzioni direttamente per i giovani; questo è sicuramente importante per incentivare l'occupazione giovanile, per favorire l'incontro tra domanda e offerta e per la ricerca di giovani e di specializzazioni sempre più ricercate, specialmente nell'artigianato e nella meccanica.

La continua evoluzione del mercato, la globalizzazione, l'esigenza di far fronte alla stagionalità: il decreto dignità - termine che richiamavate - approvato a luglio aveva sicuramente delle problematiche e, quindi, abbiamo voluto direttamente modificare quel provvedimento per far fronte alla richiesta del mercato. Abbiamo previsto, quindi, che anche i rinnovi, e non solo le proroghe di un contratto a termine, saranno senza causali fino a dodici mesi e il contratto può essere, quindi, prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi, e successivamente solo in presenza delle causali. La stessa cosa vale anche per la somministrazione, con l'abolizione dei limiti quantitativi del 20 per cento attualmente previsti per il personale in apprendistato.

Questo Governo si occupa anche della sicurezza sul lavoro. Questa mattina abbiamo partecipato alla prima riunione della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e ben venga, ma del tema di occupa anche il Governo direttamente. Ogni giorno, purtroppo, muoiono tre persone sul lavoro e, quindi, si tratta di un tema sicuramente importante che il Governo vuole affrontare dando delle risposte, con il rafforzamento delle regole sulla sicurezza del lavoro, con l'ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola, con la previsione del risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro.

Occorreva poi dare una risposta agli operatori del settore alberghiero-turistico, che per la terza stagione si sarebbero ritrovati senza professionalità. Questo Governo ha dato loro attenzione, inserendo il *bonus* per il settore del turismo e prevedendo la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche e alberghiere.

Prima di avviarmi alle conclusioni, vorrei trattare l'importante tema dello *smart working*, che la pandemia ha evidenziato essere uno strumento sicuramente utile per la conciliazione del ciclo lavoro-famiglia. È uno strumento lasciato alla libertà dei privati, lo abbiamo direttamente prolungato fino al 31 dicembre per il settore privato e, con un emendamento approvato ieri, per i lavoratori fragili nella pubblica amministrazione fino al 30 settembre. Sappiamo che questo è sicuramente un tassello, ma il tema va affrontato a 360 gradi perché i lavoratori fragili non devono essere lasciati soli. Dobbiamo

considerare i lavoratori fragili nella pubblica amministrazione e nel privato come una categoria a sé, per poterli reinserire nel mondo del lavoro e fare in modo che abbiano una conciliazione vita-lavoro-famiglia migliore possibile.

Infine, parliamo del *welfare* aziendale, uno strumento importante per coprire e garantire servizi che lo Stato non riesce più a garantire e premiare i dipendenti. Le iniziative di *welfare* aziendale agiscono sul livello di *engagement* dei dipendenti, cioè sul loro livello di ingaggio, di motivazione nel lavoro, della loro produttività. Sicuramente serve aggiornare la platea di servizi che possono essere offerti con il *welfare* aziendale sia per la conciliazione vita-lavoro-famiglia della persona, per la genitorialità, ma anche per i *caregiver* o anche solo per l'accudimento dei nostri amici animali. In aggiunta, va aggiornato l'importo dei *fringe benefit*, le famose 500.000 lire poi passate a 258 euro, che poi abbiamo aumentato nel decreto agosto a 600 euro e nella scorsa legge di bilancio a 3.000 euro. Ebbene, ora il nostro Governo ha voluto dare un segnale forte per supportare le famiglie che hanno subito rincari del costo della vita, del costo dell'energia e del gas, l'aumento dei mutui e la conferma della decontribuzione, grazie al ministro Giorgetti, è un segnale forte della nostra idea di sostegno alle famiglie.

Questa è la prima risposta che il nostro Governo vuole dare al mercato del lavoro. Attendiamo il prossimo decreto legislativo sul lavoro. Questo è un primo tassello e sicuramente la risposta della Lega è favorevole a continuare su questa strada, passando dalle parole ai fatti, supportando direttamente i dipendenti sia nel settore privato, sia in quello pubblico, facendo attenzione alla conciliazione sempre più forte del ciclo lavoro-vita-famiglia. (*Applausi*).

[MANCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, ministro Calderone, ministro Musumeci, sottosegretario Durigon, colleghi, il decreto-legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio, nella giornata della Festa dei lavoratori, nasce da subito con un tasso di improvvisazione e propaganda che - a nostro avviso - va immediatamente rilevato.

Siete passati, cioè, dall'idea, attraverso *selfie* e progetti mediatici, finalizzata a comunicare questo come un decreto epocale nel taglio del cuneo fiscale - taglio che invece è semestrale - come un decreto fondamentale del Governo.

In realtà, dopo un mese in Commissione affari sociali e lavoro e dopo ieri in Commissione bilancio, avete mostrato limiti addirittura nella tenuta della maggioranza. Si sono aperti problemi politici rilevanti all'interno del Governo. Le assenze di ieri non hanno consentito a questa maggioranza di approvare misure sbagliate: avete addirittura provato ad introdurre all'ultimo, senza alcun voto in Commissione, misure inadeguate e improprie rispetto alla compatibilità di questo decreto. Avete cioè provato a portare in Aula un milione di euro da destinare alla comunicazione a Palazzo Chigi, tagliando le risorse per la povertà e favorendo precarietà nel mondo del lavoro. (*Applausi*).

Questi sono problemi politici, che non possono essere catalogati solo come disattenzioni, e sono certamente anche figli di un tasso di improvvisazione eccessivo ed elevato che attraversa questa maggioranza. Tuttavia, io voglio segnalare che siete entrati su un piano inclinato. Cominciate a mostrare, anche all'interno della maggioranza, la prevalenza dei ricatti rispetto alle esigenze reali del Paese. (*Applausi*).

Questo è un punto che noi intendiamo sottolineare, perché la nostra battaglia non finisce oggi, con il voto contrario a questo provvedimento. La trasferiremo nel Paese, perché siamo sicuri che le dinamiche economiche e sociali che attraverseranno l'Italia e l'Europa renderanno esplicite che le vostre misure, purtroppo, sottendono a un disegno individuale, che non produrrà competitività economica, che lascerà il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa dentro tassi di maggiore solitudine e di minore competitività. Questo per noi è il punto cardine della nostra iniziativa politica. (*Applausi*).

Voglio fare due esempi molto semplici, perché noi riteniamo che il sistema di relazioni culturali che attraversa il vostro programma di Governo sia esplicito; che abiti altrove rispetto ai valori fondamentali di cui l'Italia e l'Europa avrebbero oggi bisogno per trasformare l'ansia di tantissimi giovani in opportunità e nuova crescita economica.

Voglio fare solo due riferimenti: il primo è al taglio del cuneo fiscale. Con nostri emendamenti, noi vi abbiamo proposto di impegnare il Governo a renderlo strutturale. Voi avete rinunciato, perché non disponete di alcun progetto per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Non volete individuare nella lotta all'evasione fiscale un terreno fondamentale per determinare le risorse necessarie per ridurre il costo del lavoro e aumentare i salari.

Questa è la questione cruciale. Non potete comunicare o lisciare il pelo all'evasore per ragioni di consenso e poi non individuare le risorse per aumentare i salari e ridurre il costo del lavoro per le imprese che investono in innovazione e in competitività economica, cioè quelle che scommettono sul futuro del lavoro e del nostro Paese. *(Applausi)*.

Per noi il lavoro è la questione cruciale, dalla quale dobbiamo partire per fare questo ragionamento. Invece, voi avete una propensione a leggere l'impianto costituzionale del nostro Paese in maniera alternata. Voi avete deciso, in campagna elettorale, di mettere in contrapposizione il reddito di cittadinanza con il tema del lavoro.

Come dice giustamente l'articolo 1 della Costituzione, il lavoro è certamente un valore fondante della Repubblica, ma vi è anche l'articolo 4, che afferma il dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività e una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società. Non potete dimenticare però l'articolo 36 della Costituzione, che afferma che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare, a sé e alla famiglia, una esistenza libera e dignitosa. *(Applausi)*.

Voi, invece, avete stabilito questa contrapposizione rispetto a misure indispensabili come quelle che faticosamente - lo dico anche ai colleghi di Azione e di Italia Viva - nel 2017, con l'approfondimento che facemmo con il reddito di inclusione (REI), decidemmo di introdurre. Si trattava di una misura universale per contrastare la povertà e non lasciare le persone povere nella solitudine, perché allora, insieme alla Grecia, eravamo l'unico Paese in Europa senza misure universali per la povertà; infatti, abbiamo progettato e fatto il REI.

Voi, invece, con questa operazione nel 2024 porterete l'Italia a essere l'unico e l'ultimo Paese in Europa senza una misura universale per contrastare le povertà *(Applausi)*, perché l'assegno di inclusione che avete introdotto non è un elemento migliorativo del reddito di cittadinanza. Voi avete bisogno delle risorse destinate al reddito di cittadinanza per ridurre il costo del lavoro - questa è la realtà - ma trasformate la povertà in una questione di categorie. Non è così: vuol dire che non avete mai visto un povero *(Applausi)*, perché un povero non necessariamente ha figli disabili e non ha necessariamente più di sessant'anni; un povero, quando vive nel Comune, nel territorio nel quale abita, spesso non ha alcuna condizione di accedere al mondo del lavoro, e dunque anche alla questione della genitorialità, perché ha problematiche che sono spesso di formazione e anche psicologiche; ha bisogno di una presa in carico, non di un bancomat, non di un assegno dall'alto. Ha bisogno della presa in carico, che voi negate perché non la rendete più universale e spostate l'attenzione dei servizi sociali, delle comunità, al di fuori delle misure utili per favorire un contrasto concreto alle povertà. La povertà vi disturba: la dovete negare, la dovete lasciare nella solitudine per ragioni di consenso, perché avete aperto una strada sbagliata che mette in contrapposizione la povertà con il lavoro. *(Applausi)*. Cambiate strada e fatelo in fretta! Comunque troverete il Partito Democratico nel Paese a ricostruire la nostra dimensione popolare proprio attraverso tali questioni che non si esauriscono oggi in questo provvedimento sbagliato, che - lo ribadisco - rischia di spingere l'Italia fuori dalle dinamiche competitive dell'Europa proprio su questo terreno. Chi ci penserà nel 2024 a reintrodurre una misura universale? Noi vogliamo proporlo al Paese, perché con questo impianto culturale l'Italia sbanda e ai giovani e alle famiglie italiane non riuscirete a garantire maggiore sicurezza e maggiore competitività. Dico questo con grande franchezza anche rispetto al tema del salario. Se oggi c'era una priorità in questo Paese, dove il 30 per cento dei dipendenti privati ha salari annuali inferiori a 12.000 euro; dove il tasso di disoccupazione tocca il 22,3 per cento tra i giovani; dove circa il 12 per cento dei lavoratori è in condizioni di povertà; dove ci sono 3 milioni di lavoratori interamente irregolari, serviva offrire misure per trasformare la lotta alla precarietà, indispensabile in questo Paese, come elemento fondamentale per ridurre le disuguaglianze e costruire competitività economica. Voi fate il contrario

(Applausi): voi rinunciate ad affrontare il problema dei salari o lo fate semestralmente per ragioni di consenso e ampliate le forme di precarietà, perché sbagliate completamente l'impianto.

Lo dico anche alle imprese: non è interesse di un imprenditore che investe sul futuro di questo Paese avere nella precarietà un elemento di competitività; l'impresa ha nella qualità del lavoro l'elemento di competitività per generare futuro e crescita economica. *(Applausi)*. Il vostro modello è sbagliato, siete fuori strada, perché noi abbiamo una gigantesca questione salariale di fronte a noi e una gigantesca bolla di precarietà da contrastare.

A me sarebbe piaciuto che questo Governo fosse venuto in quest'Aula anche prima, senza aver bisogno, signor Ministro, di un incidente per il fatto di non avere la maggioranza per i profili finanziari del provvedimento. Questo perché la flessibilità che c'è nel mondo del lavoro ha bisogno di più diritti, non di meno diritti. E avremmo discusso su come aumentare gli elementi di garanzia e di flessibilità. C'è un problema di costo del lavoro e, dunque, c'è un problema di salario congruo alla dignità del lavoro che dobbiamo introdurre in questo Paese, senza il quale cresce la precarietà e non cresce la qualità della buona occupazione.

Insomma, avete mostrato di non avere un'idea per il futuro dello sviluppo economico e sociale di questa comunità. Voi privilegiate l'individuo che ce la fa da solo e pensate di costruire crescita lasciando gli altri nella povertà, solitudine e indifferenza di questo Paese. *(Applausi)*. Noi non ve lo consentiremo, perché andremo nel nostro Paese a costruire questa battaglia con i cittadini italiani, per costruire l'alternativa a questa destra. *(Applausi)*.

[ZAFFINI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, ruberò qualche istante del mio intervento per rispondere alle suggestive affermazioni che ho ascoltato nel corso degli interventi dei colleghi.

Signor Presidente, tramite lei vorrei rivolgermi alla collega Guidolin, che ci ha chiesto in che mondo viviamo, per rassicurarla in un certo senso: viviamo nel mondo che ci hanno lasciato loro con tre Governi in cui erano presenti *(Applausi)* e, parlando di lavoro, nel mondo in cui loro hanno espresso, nei tre Governi, due Ministri del lavoro *(Applausi)*. E ricordo che il più intelligente di essi - signor Presidente, lo dico sempre tramite lei - ma anche e sicuramente il più intelligente di tutti i 5 Stelle, è stato Di Maio, che è l'unico ad aver trovato effettivamente lavoro *(Applausi)*, come abbiamo potuto constatare nei giorni scorsi sulla stampa. *(Proteste)*.

Signor Presidente, mi consenta una battuta per alleggerire.

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, ovviamente mi fido di lei sull'alleggerimento. Intendiamoci almeno sull'alleggerimento.

[ZAFFINI](#) *(Fdl)*. Rispetto all'episodio di ieri in Commissione: avevamo visto che negli occhi dei colleghi del PD, dopo quel consiglio nazionale, c'era un po' di depressione, e allora abbiamo voluto regalare loro un brivido. *(Applausi)* - c'è una canzone che si chiama «Brivido felino» - un brivido felino che ce li restituiva nel loro massimo smalto, nel loro massimo splendore.

Tutto questo per dire che noi - e a tale proposito voglio ringraziare il ministro Calderone per il lavoro che ha svolto, i colleghi della Commissione, la grande relatrice del provvedimento *(Applausi)* e i colleghi della 5a Commissione - abbiamo fatto un lungo percorso, serio e responsabile. Questo decreto-legge, che - lo ricordo - è un provvedimento d'urgenza, ha dovuto contenere - questo ci dà anche la misura di quanta urgenza c'era nel mondo del lavoro - ben quarantaquattro articoli, proprio per dire in quale mondo viviamo. Questi quarantaquattro articoli di un provvedimento d'urgenza, colleghi, sono stati unanimemente ritenuti straordinari da tutti i soggetti intervenuti *(Applausi)* nelle audizioni che la 10a Commissione ha effettuato. I colleghi erano tutti presenti: ovviamente qualcuno ascoltava meglio e qualcuno ascoltava peggio, ma tutti i soggetti auditi hanno espresso grande soddisfazione per questo provvedimento, ad eccezione - ma lì c'è stato un po' di tasso politico - della CGIL e della UIL, anche se in quel caso abbiamo ascoltato poca materia tecnica e molta materia politica. *(Applausi)*. Comunque ci sono i verbali delle audizioni, a beneficio di chi vorrà andare a leggerli.

Signor Presidente, c'è stato un serio lavoro in Commissione: ricordo che questo decreto-legge ha

subito un approfondito esame in tale sede. Abbiamo attuato una procedura, di comune accordo con le opposizioni, per i segnalati e abbiamo modificato molto il provvedimento apportando, con il consenso del Ministro e la grande disponibilità dei Dicasteri interessati, parecchie migliorie.

Ricordo poi - Presidente, va detto a beneficio della Presidenza e anche del decoro di questa istituzione - che noi ieri abbiamo affrontato oltre 400 emendamenti, li abbiamo votati, dando la possibilità ai presentatori e all'opposizione di discuterli, senza porre la questione di fiducia su un provvedimento che poteva contenere gli elementi per farlo, vista l'urgenza della conversione.

Presidente, si tratta di un provvedimento molto importante che adotta scelte straordinarie, in quanto attese da tempo. Cito una su tutte che in qualche misura, collega Manca, risponde un po' a tutti i tuoi quesiti. E mi permetto di darti del tu per l'amicizia e la stima reciproca che ci legano. (*Commenti*). In questo caso mi permetto di dare del tu al collega Manca perché so che lui me lo consente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, diciamo che è interessante questa interlocuzione linguistica, e apprezziamo anche l'amicizia, ma la prego di continuare.

ZAFFINI (*FdI*). Al suo collega Manca, vorrei raccontare tramite lei - visto che siete colleghi di partito e quindi lo faccio volentieri - che per la prima volta abbiamo messo mediamente in tasca ai lavoratori 100 euro. I lavoratori di questo ne sono felici. Quindi, quel mondo in cui viviamo è quello che si connette con la realtà della gente (*Applausi*) che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, perché gli abbiamo messo in tasca 100 euro netti, oltre a tante altre cose che questo decreto-legge mette in atto, ma tante, veramente tante.

Colleghi, ne voglio citare anche un'altra. A questo riguardo vorrei anche augurare al collega Magni, che stamattina è stato eletto presidente della Commissione sugli infortuni sul lavoro (*Applausi*), e alla vicepresidente Testor un proficuo lavoro, così come anche alla segretaria Mancini, qui presente, che però prima deve stare in 10a Commissione.

Presidente, vorrei dire che anche nella vicenda veramente problematica e fortemente complessa che riguarda la brutta pagina che caratterizza il nostro Paese ormai da tanti anni, ossia l'elevato numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, noi abbiamo introdotto nel provvedimento innovazioni importanti. Pensiamo, ad esempio, all'obbligatorietà del medico competente. Soprattutto, però, abbiamo introdotto una misura che il mondo della scuola ha reputato rivoluzionaria. Mi riferisco all'assicurazione per i ragazzi che vanno a scuola. (*Applausi*). Questa misura era stata richiesta mille volte dal mondo della scuola. È stata adottata e di questo ringrazio in particolare il ministro Calderone, presente alla prima stesura del provvedimento.

Colleghi, voglio concludere concentrandomi su una osservazione che ho ascoltato in modo ricorrente. Mi riferisco cioè alla necessità di far coincidere la data di delibera di questo provvedimento nel Consiglio dei ministri con il 1° maggio. Per noi evidentemente è una data simbolica, perché quel giorno il Consiglio dei ministri ha lavorato, e ha lavorato come chi fa i caffè, chi conduce i turisti in giro per Roma, come dovrebbe lavorare anche il 1° maggio chi è chiamato a rispettare in quel giorno il proprio dovere lavorativo. Per noi quindi è una data simbolica, mentre per voi è divisiva.

C'è però questo approccio veramente saccente, per il quale voi giudicate qualsiasi cosa con il dito alzato. Ho ascoltato ieri un intervento - se non erro, si tratta del senatore Mazzella - sulla circostanza che noi dobbiamo dimostrare di non essere omofobi. Dobbiamo dimostrarvi di non essere omofobi? Mazzella, che ti devo dire? Io credo che noi non dobbiamo dimostrare niente. Noi lo dimostriamo dagli atti e dalle azioni di questo Governo.

Noi lo materializziamo il nostro non essere omofobi, ma soprattutto credo che voi non siete in grado di giudicarci. (*Applausi*). Voi non siete in grado di dire quello che noi dovremmo essere, perché noi semplicemente siamo quello che ci vogliono far essere i nostri elettori, quello che ci hanno chiesto i nostri elettori.

I nostri provvedimenti sono quelli che attuano il nostro programma. Abbiamo detto che avremmo corretto il reddito di cittadinanza, distinguendo chi poteva lavorare da chi non può lavorare (*Applausi*), cioè i fragili, e l'abbiamo fatto. Noi non vogliamo essere come voi e non vogliamo che ci dite come dobbiamo essere per somigliare a voi, perché i nostri elettori ci chiedono di essere differenti e noi vogliamo essere differenti. (*Applausi*). E chiediamo a questo Governo - vivaddio - di essere, una volta

per tutte, differente, con grande coerenza.

Rispetto al fare opposizione poi, vi parla uno che in questo caso veramente vi può insegnare, perché noi abbiamo fatto sempre l'opposizione. Noi siamo premi Nobel dell'opposizione, perché per anni abbiamo studiato come fare opposizione. (*Applausi*). Allora, vi vorrei dire, colleghi, che anche per fare opposizione, ricordando che c'è un verbale che trasmette ai posteri quello che voi raccontate e dite, non si può fare a gara a chi la spara più grossa. Bisogna leggere gli atti, bisogna leggere i provvedimenti (*Applausi*), dopodiché si possono anche commentare negativamente, ma non può essere la gara a chi la spara più grossa, perché c'è il verbale. Il verbale vi tramanda e nel tramandarvi mette in risalto e a nudo tutti i vostri limiti. Tre Governi, due Ministri del lavoro e ci venite a dire che nel lavoro c'è troppa precarietà. (*Applausi*).

Signor Presidente, chiudo dicendo che per noi la flessibilità non è sempre precarietà, non è obbligatoriamente precarietà. Anzi, la flessibilità dà modo alle aziende di creare lavoro, pagare lavoro e trattenere lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, voglio farle notare - credo l'abbia notato, ma lo voglio segnalare alla Presidenza - che quello che è appena successo durante la dichiarazione del presidente Zaffini - a mio avviso - è molto grave. In particolare, è grave l'offesa che il presidente Zaffini, nonostante la sua carica istituzionale, ha rivolto al Gruppo del MoVimento 5 Stelle (*Applausi*), dicendo che Di Maio era l'unico intelligente del Gruppo.

Credo che questa sia una cosa gravissima e chiedo che venga preso un provvedimento contro un'offesa gravissima contro un Gruppo e contro una comunità politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Castellone, naturalmente la Presidenza ha cercato di disciplinare. Prendiamo atto della sua richiesta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo per ricordare che Vladimir Vladimirovič Putin è ricercato dal Tribunale penale internazionale dell'Aja per crimini di guerra, per la deportazione di bambini ucraini in Russia. Ma i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina sono molteplici - l'ultimo è la distruzione della diga di Kachovka - ma sappiamo dei massacri di civili, spesso anche in fila per andare a prendere del cibo. La serie di crimini, però, non si limita a quelli compiuti in Ucraina, perché nel frattempo in Russia vengono commessi crimini altrettanto gravi.

Voglio ricordare il processo farsa che, in questi giorni, si sta consumando a carico di Aleksej Navalny (*Applausi*), che è sopravvissuto a un avvelenamento nel 2020 e sta scontando una condanna a undici anni e mezzo per frode. È rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, nel quale non vengono riconosciuti gli *standard* minimi internazionali. Navalny, in questo momento, pesa 47 chilogrammi, non può incontrare i suoi genitori, che hanno chiesto di vederlo, ed è assoggettato a un nuovo processo, per cui rischia fino a trenta anni di prigione, per i reati di estremismo e riabilitazione dell'ideologia nazista. È un processo che si tiene a porte chiuse (*Brusio. Richiami del Presidente*) per motivi di sicurezza, dice la giuria. Non si capisce quali possano essere però i motivi di sicurezza, se questo processo si svolge in un carcere di massima sicurezza. I giornalisti non possono assistere al processo, perché viene trasmesso in *streaming* ma, nel momento in cui Navalny ha preso la parola, la rete è saltata e quindi nessuno sa cosa stia succedendo.

So che l'ambasciata russa segue i lavori del Senato e voglio dire al Governo russo che il Parlamento italiano non perderà di vista Aleksei Navalny (*Applausi*), anche se pensate di chiuderlo e seppellirlo dentro una prigione, e con lui altre persone che hanno perso la libertà personale, come Vladimir Kara-Murza, condannato a venticinque anni, o il giornalista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich. Sappia il Governo russo che gli occhi della comunità internazionale sono spalancati, e non solo su quello che avviene in Ucraina, ma anche su quello che avviene in Russia (*Applausi*), come sugli ospedali psichiatrici che vogliono aprire per la "cura" delle persone omosessuali. Sappia, Vladimir Putin, ricercato dal Tribunale penale internazionale, che l'opinione pubblica mondiale non dimentica, che gli occhi nostri, dei nostri Paesi e dell'opinione pubblica mondiale sono aperti. Non pensino che tutto questo accada fuori dallo sguardo del mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Scalfarotto: siamo una Repubblica parlamentare e democratica e, quindi, credo sia giusto sottolinearlo e farlo presente in ogni momento.

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, la stimo molto, ma non riesco a capacitarmi di come lei permetta che un intervento di un tale spessore e con certi contenuti avvenga in un contesto di brusio e con un vociare di questo tipo. Glielo devo dire, perché penso che il rispetto reciproco sia un valore, per cui le chiedo cortesemente, dalla prossima volta, di garantire che il nostro senatore Scalfarotto svolga l'intervento in un clima civile dentro quest'Aula, perché è inaccettabile quanto è accaduto.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, credo di essere, più di altri, colei che interviene sempre per redarguire l'Assemblea nel chiedere rispetto. Devo dire che ero molto attenta alle parole del senatore Scalfarotto e, probabilmente, mi sembrava che comunque le condizioni ci fossero. In ogni caso, prendo atto del suo appunto e mi sentirò ancor più incoraggiata a redarguire i colleghi, come già faccio moltissimo.

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signora Presidente, sono assolutamente d'accordo con il collega Scalfarotto, che voglio anche ringraziare per la sensibilità con la quale ha introdotto l'argomento nella nostra Assemblea di oggi. (*Applausi*).

Navalny non può essere lasciato solo e non possono essere lasciate sole le centinaia di prigionieri politici che si trovano, nell'assoluta indifferenza mondiale, a subire qualsiasi violazione in spregio alle più elementari norme di diritto e di umanità. (*Applausi*).

Credo che il collega Scalfarotto in questo momento abbia rappresentato una realtà che vede l'unanimità dei nostri Gruppi parlamentari che, anche se siamo a fine seduta, sono tutti rappresentati. Chiedo che la Presidenza del Senato si faccia carico di interloquire con il Ministero degli affari esteri e con lo stesso Ministro e sia convocato l'ambasciatore russo in Italia per illustrargli la richiesta di un Parlamento democratico come il nostro, affinché siano garantite a Navalny e agli altri prigionieri politici le condizioni elementari di un processo equo e di una pubblicità dello stesso. Non possono esistere motivi di ordine pubblico che impediscano all'opinione pubblica interna e internazionale di capire che cosa capita all'interno delle mura chiuse di un carcere in cui si svolge un processo come quello di cui parliamo, che ha un impatto fondamentale sui diritti delle persone.

Grazie dunque al Gruppo che ha sollevato la questione. A nome del Gruppo Partito Democratico, che rappresento, dico che siamo assolutamente d'accordo. L'auspicio è che anche gli altri colleghi vogliano a fine seduta esprimere la stessa richiesta al Governo e la stessa condanna di quanto è avvenuto. Non basta l'Ucraina: l'Ucraina procede di pari passo quell'invasione indebita, con un regolamento di conti che ci riporta alla realtà dei Gulag che speravamo dimenticata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Casini, credo che la sua richiesta possa essere fatta propria dalla Presidenza, con una completa adesione allo spirito della stessa.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Signor Presidente, ringrazio anch'io i senatori Scalfarotto e Casini per quanto è stato detto.

Lasciatemi evidenziare che è rassicurante e persino confortante che nell'Aula del Senato oggi, dopo la discussione di oggi e di ieri su provvedimenti che hanno visto anche delle contrapposizioni e una dialettica, anche marcata, nell'adozione di un provvedimento, emerga finalmente una condivisione così forte e sostenuta su un valore essenziale e su dei principi di riferimento di costitutiva e fondamentale importanza per la nostra Costituzione, per i trattati dell'Unione europea, per la comunità internazionale nel suo insieme, nelle cose più profonde, più vere e più forti che sentiamo e che vengono espresse in quest'Aula. Sto parlando del riferimento, che deve essere costante, sentito e concreto, ai diritti umani, alla libertà, alla libertà di espressione, al pluralismo politico e allo Stato di diritto.

Navalny sta patendo delle ingiustizie, delle violenze, delle repressioni inaudite e, ciò nonostante, la sua figura continua a essere un punto di riferimento per l'intero mondo libero, chiamiamolo per quello che è (*Applausi*), e finché sentiamo di poterlo avvertire come mondo libero, come la realtà più preziosa che siamo chiamati a affermare e a portare avanti all'interno delle istituzioni.

Navalny non deve essere soltanto un simbolo, ma deve anche poter continuare nel miglioramento di una condizione carceraria che è molto difficile da poter prevedere; è stato detto che la sua salute è in condizioni drammatiche. Penso alla gente che è intorno a lui, così come alle persone che sono intorno ai prigionieri politici cubani o venezuelani o alla situazione drammatica in Iran, a quello che vediamo di volontà repressiva da parte del regime iraniano addirittura contro i rifugiati politici di campo Ashraf. Ma soprattutto oggi il *focus* deve essere rivolto su quello che sta facendo il regime di Putin contro la dissidenza interna e contro l'esistenza stessa del popolo ucraino nei suoi valori fondamentali e identitari.

Il Governo italiano sia incoraggiato e sostenuto dal Parlamento e da tutte le forze parlamentari a fare di tutto questo un elemento al primo punto degli incontri bilaterali e multilaterali. Questi aspetti devono e possono essere, nei dovuti modi, sempre rappresentati come elementi di forza della nostra politica estera e dei nostri convincimenti.

Grazie per questa opportunità. Condivido con molto convincimento quello che è stato detto e mi auguro, a nome del mio Gruppo, che questo segnale forte al Governo, questo sostegno e questo incoraggiamento vengano dati in ogni modo possibile. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Terzi di Sant'Agata. Questo è il motivo per cui ho voluto sottolineare il collegamento con l'essere una Repubblica parlamentare, che è strettamente collegata allo Stato di diritto. Mi collego al suo intervento sul fatto che i diritti umani non possono e non debbono avere confini. È il tema di un nuovo atteggiamento di politica estera nel terzo millennio, che auspico possa essere ed è condiviso da tutti, come il suo intervento ha testé testimoniato.

[ALOISIO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALOISIO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione dell'autonomia differenziata è un provvedimento scellerato, che ho già contestato fortemente in quest'Aula in occasione del mio intervento di fine seduta dello scorso 17 maggio, nel quale parlai dello spezzatino d'Italia. Presi in esame le tre materie che sono l'ossatura e lo scheletro di ogni Paese democratico: scuola, sanità, trasporti e infrastrutture, che esaminerò in tre diversi interventi d'Aula. Quest'oggi rifletterò sullo stato della nostra scuola.

L'offerta scolastica e formativa del Paese è un'emergenza su cui la politica tutta insieme, opposizione e maggioranza, è chiamata a riflettere. Occorre fornire risposte rapide e concrete, al fine di arginare la crescente sperequazione. Si tratta di un fenomeno allarmante, rafforzato dai dati forniti dai conti pubblici territoriali. L'investimento pubblico per ogni alunno del Sud, negli ultimi tre anni, è arrivato a toccare i 185 euro, contro i 300 euro medi stanziati per gli studenti centro-settentrionali. Nonostante il PNRR recasse l'obiettivo di sanare la sperequazione tra Nord e Sud, ad oggi il divario permane e si registrano nel Mezzogiorno tassi di dispersione scolastica più elevati.

Se a un bambino del Centro-Nord vengono assicurate in media 1.230 ore di formazione, un coetaneo del Sud beneficia di appena 1.000 ore, finendo per frequentare in media quattro ore di scuola in meno a settimana. Come poi riportato dalla Svimez lo scorso 13 maggio, la quota del PNRR prevista per l'estensione del tempo pieno e per la costruzione di nuovi mense nelle Regioni meridionali è scesa dal

55 al 40 per cento. È questo un dato allarmante che non tiene conto del fatto che ad oggi meno del 25 per cento degli alunni meridionali della scuola primaria frequenta scuole dotate di mensa, contro il 60 per cento nel Centro-Nord.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da questo Esecutivo ci saremmo aspettati un impegno per ridurre questa sperequazione. Ma l'unica risposta fornita dal Governo Meloni è stata quella di concedere ulteriori forme di disegualianza, figlie dell'autonomia differenziata, che di fatto non farà che incrementare i divari educativi, un'aberrazione legislativa che aumenterà il già abissale divario Nord-Sud, per non parlare della differenziazione degli stipendi su base territoriale, con l'introduzione di vere e proprie gabbie salariali. Questo il Paese certamente non se lo può permettere e noi del MoVimento 5 Stelle non lo consentiremo e contrasteremo con tutti i crismi della Costituzione - quella Costituzione nata dal sacrificio, dal sudore e dal sangue dei nostri partigiani - l'autonomia differenziata fortemente voluta da Calderoli, anche attraverso lo strumento del *referendum*.

Chiediamo al Governo di non distruggere la scuola, questo istituto sacro che - come ci insegna Malcolm X - è il nostro unico passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 giugno 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 12,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (**685**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione e per il testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, si rinvia all'Atto Senato 685-A. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 79.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Della Porta, De Poli, Durigon, Fazzolari, Gelmini, La Pietra, Lombardo, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nistri, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Florida Aurora, Scurria, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, Crisanti, Giacobbe, La Marca, Menia e Spagnolli, per l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha proceduto alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Tino Magni;

Vice Presidenti: senatore Marco Dreosto e senatrice Susanna Lina Giulia Camusso;

Segretari: senatrice Paola Mancini e senatrice Gisella Naturale.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 21 giugno 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreti del 14 giugno 2023, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Beatrice Lorenzin e di Giulia Grillo, ciascuno in qualità di Ministri della salute *pro tempore*.

Al provvedimento di archiviazione sono allegati i rispettivi decreti di correzione di errore materiale, emessi in data 20 giugno 2023.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scalfarotto Ivan

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (772)

(presentato in data 21/06/2023);

senatore Cataldi Roberto

Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e introduzione dell'articolo 250-*bis* del codice civile, in materia di disciplina del rapporto di filiazione omogenitoriale (773)

(presentato in data 22/06/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Parrini Dario ed altri

Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (733)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Menia Roberto

Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa (752)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 22/06/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (690)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 22/06/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Modifica all'articolo 545 del codice di procedura civile in materia di applicazione dei limiti alla pignorabilità dei ratei di pensione (708)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/06/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ronzulli Licia

Introduzione dell'articolo 575-bis nel codice penale in materia di reato di omicidio di donna in stato di gravidanza (756)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/06/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Ancorotti Renato ed altri

Disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti deteriorati con garanzia immobiliare (669)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Biancofiore Michaela

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body-shaming) (650)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 22/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Castellone Maria Domenica ed altri

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa (739)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 22/06/2023);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

Sen. Maiorino Alessandra

Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nel codice penale militare di pace (663) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 22/06/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Scalfarotto Ivan

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (712)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 22/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Iniziativa Popolare

Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (764)

(assegnato in data 22/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Russo Raoul, Sen. Guidi Antonio

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (647)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 22/06/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 22 giugno 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del

decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Monguzzo (Como).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 19 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI, n. 1*).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 4^a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera pervenuta in data 19 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XLIII, n. 1*).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 22 giugno 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 23

CASTIELLO ed altri: sulla riapertura del Tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno (4-00474) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

MAZZELLA ed altri: sulle misure per favorire la riduzione dei tempi della giustizia (4-00469) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SCALFAROTTO: sulle aggressioni al personale di Polizia penitenziaria in Piemonte (4-00411) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[MARTELLA](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [ROSSOMANDO](#), [CASINI](#), [FURLAN](#), [TAJANI](#), [BASSO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [DELRIO](#) - Il Senato,

premessi che:

i dispositivi a semiconduttore rappresentano una delle tecnologie principali che consente il funzionamento di gran parte degli strumenti utilizzati dalle imprese per la produzione di beni e servizi e degli strumenti ad uso quotidiano che supportano e migliorano il lavoro pubblico e privato e lo stile di vita di miliardi di persone in tutto il mondo, e una delle tecnologie abilitanti su cui si gioca la sovranità tecnologica degli attori mondiali;

nel 2022, le vendite di semiconduttori hanno raggiunto un totale di 601,7 miliardi di dollari, in aumento dell'1,1 per cento rispetto ai 595 miliardi di dollari del 2021. Il gruppo Samsung electronics ha conseguito il primo posto nella classifica globale delle vendite di semiconduttori, seguito da Intel che detiene una quota di mercato del 9,7 per cento. Secondo i dati del "World semiconductors trade statistics", le stime del mercato mondiale dei semiconduttori vedono al primo posto l'America con 141,136 miliardi di dollari in America, seguita dall'Europa con 53.853 milioni di dollari, dal Giappone con 48.158 milioni e la regione dell'Asia-Pacifico con 330,937 miliardi di dollari. A livello globale, la previsione della tendenza del mercato a lungo termine per i componenti elettronici è il superamento dei 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

considerato che:

gli Stati Uniti, pionieri della microelettronica, hanno gradualmente ceduto nel corso degli ultimi 30 anni la *leadership* mondiale nella produzione di dispositivi a semiconduttore e il vantaggio competitivo di cui disponevano, mantenendo un ruolo rilevante soltanto nel settore della ricerca e sviluppo nell'ambito delle loro aziende e università. Attualmente, secondo i dati disponibili, i *leader* mondiali nella produzione di dispositivi a semiconduttore sono Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone;

l'Unione europea detiene circa il 10 per cento del mercato globale di dispositivi a semiconduttore,

anche in considerazione del fatto che le principali aziende produttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall'Europa, con un unico grande produttore europeo, STMicroelectronics, con sedi in Italia e Francia;

a partire dal 2021 si è assistito, per la prima volta, ad una grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale, rafforzata dall'aumento della domanda di oltre il 20 per cento a marzo 2021, situazione che ha messo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fondamentali prodotti finiti che necessitano di dispositivi a semiconduttore quali *computer*, cellulari, dispositivi medici e veicoli; per quanto tale emergenza si stia progressivamente risolvendo, la catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore è improvvisamente entrata al centro di scontri strategici e commerciali, in particolare tra Cina e Stati Uniti, tanto da spingere l'amministrazione americana a varare un pesante regime sanzionatorio che include tariffe, *iter* approvativi di fusioni e acquisizioni rafforzati, licenze per *joint venture* ed esportazione di tecnologie avanzate, in risposta a continui furti di proprietà intellettuale, trasferimenti tecnologici forzati, spionaggi informatici e violazioni dell'organizzazione comune di mercato, con un impatto notevole su questa produzione a livello mondiale;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il "Chips and science act", approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel corporation, Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai Paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, le istituzioni UE e i Governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

in occasione degli incontri con il Governo italiano, egli ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

rilevato che:

nel corso delle ultime settimane, la strategia delineata da Intel nei mesi precedenti è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

il 16 giugno 2023 l'amministratore delegato ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno, Intel ha firmato un accordo con il Governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte

dell'Esecutivo, nel sito di Magdeburgo;
a quanto si apprende da diverse fonti giornalistiche, nelle ultime settimane l'amministratore delegato di Intel avrebbe, invece, manifestato dubbi in relazione all'effettiva realizzazione di impianti per la produzione di semiconduttori in Italia;
nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;
alla luce degli accadimenti degli ultimi giorni e delle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato di Intel, la mancata collocazione in Italia di uno stabilimento per la lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale prefigura la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;
le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare nel breve volgere di pochi mesi allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale dell'Europa, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,
impegna il Governo:

- 1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a prevedere semplificazioni burocratiche e misure per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;
- 2) a proseguire il dialogo con il gruppo Intel al fine di dare concreto seguito alle intese raggiunte nei mesi scorsi, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;
- 3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;
- 4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, di iniziative affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

(1-00055)

Interrogazioni

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Daniele Nahum e Alessandro Giungi consiglieri comunali e rispettivamente presidente e vicepresidente della "sottocommissione Carceri pene e restrizioni" del Comune di Milano hanno nei giorni scorsi denunciato la detenzione di un minore nel carcere di San Vittore, anziché in un istituto penale per minorenni, dopo essere stato arrestato per rapina all'inizio del mese di giugno 2023;
da quanto riferito dall'avvocato del detenuto agli organi di informazione, questi, in occasione dell'identificazione, aveva dichiarato di essere minorenne e malgrado la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari abbia confermato la minore età e il giudice abbia rimesso per competenza gli atti al Tribunale dei minorenni, il detenuto è rimasto a San Vittore per più di 10 giorni, malgrado l'ordinamento penitenziario escluda esplicitamente tale possibilità;
risulta francamente incomprensibile perché siano passati così tanti giorni tra l'accertamento giudiziale della minore età e il trasferimento del detenuto minorenne, che al momento non è ancora avvenuto, si chiede di sapere se e come il Ministro intenda intervenire per agevolare l'immediato trasferimento del detenuto e verificare le ragioni dei ritardi.

(3-00524)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CUCCHI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che in data 19 giugno 2023 presso la casa circondariale di Velletri un detenuto già noto per molteplici eventi critici ha ucciso un compagno di cella, probabilmente nel corso di una lite interna alla camera di detenzione;

lo stesso detenuto internato, in attesa di un posto in una REMS e posto agli arresti domiciliari, era stato successivamente arrestato per vari reati compiuti durante gli arresti domiciliari e tradotto in stato di custodia cautelare presso diversi istituti carcerari e infine a Velletri;

da quanto si evince risulterebbe che il detenuto era piuttosto restio ad aderire alle terapie psichiatriche prescritte;

considerato che quanto accaduto nel carcere di Velletri, qualora dovesse corrispondere alla verità, è un fatto di una gravità inaudita, visto che un detenuto affetto da seri problemi psichici ha ucciso un compagno di cella;

ritenuto che:

secondo l'ordinamento vigente (decreto-legge n. 211 del 2011 e decreto-legge n. 52 del 2014) a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le REMS, strutture ricettive a carattere sanitario ma che rispondono anche a criteri di custodia;

l'attivazione e l'organizzazione delle REMS, di competenza delle Regioni, avrebbe dovuto essere uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;

sul territorio nazionale vi è una evidente cronica carenza di REMS,

preso atto che tutti i cittadini sottoposti a detenzione hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di carcerazione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia prendere provvedimenti, per quanto di competenza, per garantire i diritti umani fondamentali anche negli istituti carcerari;

in quale modo intenda intervenire al fine di ovviare al problema della carenza di REMS, per garantire a tutti i detenuti le giuste cure e dare esecuzione ad una legge dello Stato.

(4-00535)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.